IUS ECCLESIAE RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO CANONICO

Vol. X - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1998

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE GIUFFRÈ EDITORE Pagina bianca

SOMMARIO

DOTTRINA

C. LARRAINZAR, El Decreto de Graciano del Códice Fd (=Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi A.I.402). In memoriam Rudolf Weigand	421
J.L. Gutiérrez, I miracoli nell'apparato probatorio delle cause di canonizzazione	491
J.I. Arrieta, Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionale e provinciale	531
GIURISPRUDENZA	
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Reg. Aquitaniae seu Tutelen. Nullità del matrimonio. Incapacità consensuale. Sentenza definitiva. 16 dicembre 1994. Stankiewicz, Ponente.	561
NOTE E COMMENTI	
E. DE LEÓN, Ricordando un grande maestro: Rudolf Weigand (1929-1998)	583
L. Navarro, L'identità e la funzione dei diaconi permanenti. « Nota alle Norme fondamentali per la formazione permanente dei diaconi permanenti» e al «Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti»	587
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
C. CARDIA, Organizzazione ecclesiastica e diritto canonico (A proposito del libro di J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica)	601

IV SOMMARIO

A. CATTANEO, I problemi del rapporto Chiesa-Stato in Svizzera alla luce di una recente monografia (A proposito del libro di M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica)	611
JP. Schouppe, Les archives louvanistes de Mgr Willy Onclin. A l'occasion de leur ouverture et de la publication du Repertorium (A proposito del libro di C. VAN DE WIEL, Repertorium van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en van de Pauselijke Commissie voor de herziening van het Kerkelijk Wetboek van 1917 in het archief Monseigneur Willy Onclin 1960-1986)	621
Recensioni.	
AA.VV., Storia della Teologia (J.C. Domínguez)	629
P. ÉRDÖ, Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés (Le fonti del diritto canonico. Una introduzione storica) (P. Szabó)	631
P. Érdő (ed.), Az Egyházy Törvénykönyv (Codice di diritto canonico) (C.J. Errázuriz M.)	632
A. Perlasca, Il concetto di bene ecclesiastico (J. Miñambres)	634
P.J. VILADRICH, Estructura esencial del matrimonio y simulación del consentimiento. Comentario exegético y técnicas de calificación de las causas de nulidad del c. 1101 del Código de Derecho Canónico (C.J. Errázuriz M.)	635
DOCUMENTI	
Atti della Santa Sede.	
Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose (« della vita di fede ») svolte in Ungheria dalla Chiesa cattolica e su alcune questioni di natura patrimoniale, 20 giugno 1997 (con <i>nota</i> di P. Érdö)	647
Legislazione particolare.	
ITALIA, Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti, approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana, 16 giugno 1997 (con <i>nota</i> di V. De Paolis)	660
Sommario del vol. 10 - Gennaio-Dicembre 1998	685
INDICI GENERALI DEI VOLUMI I-X (1989-1998)	
Indice dei Sommari	691
Indice delle Materie	747
Indice degli Autori	801
Indice Bibliografico	825

COLLABORATORI DI QUESTO FASCICOLO

- JUAN IGNACIO ARRIETA, Ordinario di Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica Pontificia Università della Santa Croce
- CARLO CARDIA, Ordinario di Diritto eclesiatico Università di Roma III
- ARTURO CATTANEO, Docente di Teologia Pontificia Università della Santa Croce
- José Luis Gutiérrez, Ordinario di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce
- CARLOS LARRAINZAR, Ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico Università di La Laguna (Spagna)
- Enrique de León, Docente di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce
- Luis Navarro, Docente di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce
- Jean-Pierre Schouppe, Docente di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce
- Hanno collaborato anche: V. De Paolis, J.C. Domínguez, P. Erdő, C.J. Errázuriz M., J. Miñambres.
- Nell'elaborazione degli Indici generali hanno collaborato: J. Canosa, J. González-Ayesta, M.A. Ortiz, A.S. Sánchez-Gil, M. Valente.

Pagina bianca

Dottrina

Pagina bianca

EL DECRETO DE GRACIANO DEL CÓDICE Fd (= Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, *Conventi Soppressi* A.I.402). IN MEMORIAM RUDOLF WEIGAND (*)

I. Introducción. — II. Una primera descripción sumaria del códice: a) La variedad de textos copiados en Fd; b) Manos, escrituras y tintas del manuscrito. — III. Las etapas cronológicas en la formación del texto. — IV. La datación del códice y su proveniencia. — V. La relación de Fd con otros manuscritos antiguos: a) Pruebas de Fd como manuscrito original; b) Algunos otros indicios concordantes. — VI. Conclusión y perspectivas de futuro. Apéndice I: El contenido de Fd. Apéndice II: La relación de textos adicionados.

I. Introducción.

Los más recientes estudios sobre la tradición manuscrita del Decreto de Graciano han puesto de relieve la singular importancia del códice Fd para esa deseada y futura edición verdaderamente crítica

^(*) Este estudio se ha preparado en el Instituto de Derecho Europeo Clásico que tiene sus sedes en Tenerife (Islas Canarias) y Roma (= IDEC) - con subvenciones del Gobierno Autónomo de Canarias para su programa Gratianus de 1996 y 1997 (resoluciones del 10.IV.96 [número 246 fol.17] y 26.IV.97 [número 247 fol.16] de la Consejería de Cultura). En las citas de manuscritos del Decreto de Graciano utilizo las siglas de R. WEIGAND, Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den frühen Glossen und Glossenkompositionen (Studia Gratiana 25-26; Romae 1991) xxi-xxiv; esta relación ha sido ampliada en su reciente estudio R. WEIGAND, Zur künftigen Edition des Dekrets Gratians, ZRG Kan. Abt. 83 (1997) 32-51, en especial notas 35, 39, 43, pero salvando la errata de su nota 48 donde se menciona una inexistente sigla Bf (en lugar de Pf, según confirmación del autor). Al enviar este estudio a la imprenta, acabando el mes de junio, recibo la inesperada y dolorosa noticia del fallecimiento del Prof. Rudolf Weigand y desde el título deseo unir mi trabajo a su memoria, como un modesto homenaje a su infatigable dedicación al conocimiento de la tradición manuscrita del Decreto de Graciano; sé que habría leído estas páginas con deleite y valorando su importancia habría sido también su mejor crítico.

de la obra gracianea, que supere las notorias deficiencias de la *editio lipsiensis* publicada por Emil Friedberg en 1879; son innegables los enormes avances de estos últimos sesenta años sobre noticias y catalogación de manuscritos de la antigua *Concordia* pero, hoy por hoy, la concreta bibliografía sobre este códice florentino es tan limitada como insuficiente.

En 1957 Stephan Kuttner anunciaba el inminente trabajo de Peter Huizing sobre este manuscrito, entonces considerado una abbreviatio Decreti, porque parecía útil para indagar las fases de formación del texto de Graciano (¹); luego en 1958, durante los debates del I Congreso Internacional de Derecho Canónico Medieval, Walter Holtzmann advertía de su posible importancia (²) y, poco después, editaba algunos fragmentos de decretales que aparecen en los márgenes de algunos de sus folios (³). Desde entonces apenas se ha publicado

⁽¹⁾ Cf. S. Kuttner, Annual report, «Traditio» 13 (1957) 466 donde dice: «In the field of Gratian MSS, P. Huizing at the suggestion of W. Holtzmann has undertaken the full analysis of a MS from Camaldoli (Florence, Bibl. Naz. Conv. Soppr. A. 1.402), wich was thus far considered an Abbreviatio but may turn out to be of special value for tracing the stages of revision of the Decretum itself». Sin embargo no consta, al final de su carrera académica, que Peter Huizing hubiera proseguido esa investigación; vid. J.H. Provost - K. Walf, Studies in canon law presented to P. J. M. Huizing (Annua nuntia lovaniensia 33; Leuven 1991) donde las pp.xi-xxix ofrecen una relación completa de sus trabajos.

⁽²⁾ Vid. Congrès de Droit Canonique Médiéval Louvain et Bruxelles 22-26 Juillet 1958 (Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique 33; Louvain 1959), donde se recogen sus palabras en el debate sobre la ponencia de Jacqueline Rambaud L'étude des manuscrits du Décret de Gratien, centrado en los medios para la datación y localización de códices; en diálogo con Stephan Kuttner, decía Holtzmann: «Pour la localisation des mss., il ne faut pas négliger l'apport des petits groupes de décrétales ou des décrétales isolées insérées dans les mss. Parfois ces décrétales, non attestées par ailleurs, peuvent indiquer la patrie du mss. (...) Un ms. de Florence, Bibl. Naz., Conv. Soppr. A 402 contient deux textes du Décret: un Gratien primitif auquel manquent, je crois, les 30 premières distinctions, et un second, d'une écriture plus récente, complétant le premier et donnant un texte 'normal'. Le ms. date du XIIè s. En marge, quelques additions. En marge aussi, une correspondance de l'évêque de Bisceglie avec Adrien IV. Ce ms. a donc été à Bisceglie, mais, ce qui est surprenant, c'est que sa provenance immédiate est... Camaldoli! » (p.44).

⁽³⁾ Cf. W. Holtzmann, Kanonistische Ergänzungen zur Italia pontificia, « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken » 38 (1958) 145-49 (= ed. Tübingen 1959) donde edita las adiciones marginales de Fd que aparecen en sus fol.8rb (p.148 [130] = número 196), fol.83va (p.145 [127] = número 192), fol.80rab (p.145 [127] = número 193) y la glossa del fol.102va (p.146 [128] = número 193); la segunda numeración de páginas corresponde al volumen unitario de la colección. La datación de

nada que amplíe cualitativamente nuestros conocimientos sobre Fd, pues la mención de Giuseppe Rabotti, en su elenco de códices italianos del Decreto (4), se limitó a una escueta referencia en apéndice sobre la existencia del manuscrito; y, desgraciadamente, tampoco se ha tenido en cuenta la sumaria descripción de su contenido publicada en 1979 por Elena Magheri junto con Ugo Fossa (5).

Así pues, el descubrimiento de Anders Winroth, comunicado al X Congreso de Syracuse (New York) en 1996, ha sido el dato que ha puesto este manuscrito en el centro de la atención: Fd contiene una Concordia más breve que el Decreto divulgado, y no es una posterior abreviación de esta obra (6); luego hemos sabido que sus miniaturas

estos textos se ha reiterado en P.F. Kehr, *Italia Pontificia* IX (Berlin 1962) p. 296 y 311-12, pero debe ser parcialmente revisada, pues Holtzmann incurre en una confusión de personajes de idénticos nombres; vid. notas 20 y 36 más adelante.

(4) Vid. G. Rabotti, Elenco descrittivo dei codici del Decretum in Archivi e Biblioteche italiane e straniere, SG 7 (1959) 69-123, donde describe un total de 41 manuscritos y luego, en un Apéndice, da una «semplice notizia» de dos códices de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia (fondo Conventi Soppressi A.II.376 y A.II.403) y añade: «Di un altro ms. conservato alla Bibl. Naz. Centr., provenienza Camaldoli, ha recente-

mente dato notizia W. Holtzmann» (p. 117).

- (5) Cf. M. Elena Magheri Cataluccio A. Ugo Fossa, Biblioteca e cultura a Camaldoli. Dal medioevo all'umanesimo (Studia Anselmiana 75; Roma 1979) en especial pp. 207-208 y las correlativas al manuscrito Conventi Soppressi A.I.402 (= número 164 del inventario «A» de fecha 28-junio-1406 de la biblioteca de Camaldoli). Sorprende que estos datos no se hayan valorado en la apretada descripción que ofreció R. Weigand, Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den frühen Glossen und Glossenkompositionen. Teil III und IV (Studia Gratiana 26; Romae 1991) 748-52, pues tal vez se hubieran evitado entonces algunos de sus defectos: vid. notas 14 y 19 más adelante; no obstante es consciente ya de algunas de estas deficiencias, pues en R. Weigand, Zur künftigen Edition des Dekrets Gratians, ZRG Kan. Abt. 83 (1997) 32-51 dice: «Bei meiner Beschreibung der Schlüsselhandschrift Fd war ich bezüglich der signifikanten Randzusätze auf Notizen meines Schülers Dr. Höhl angewiesen, weil der mir zugesandte Mikrofilm sehr schlecht war. Winroth erreichte an Ort und Stelle eine Neuverfilmung, mit der jetzt zu arbeiten ist » (p. 37).
- (6) Cf. A. Winroth, The Two Recensions of Gratian's «Decretum», ZRG Kan. Abt. 83 (1997) 22-31, que sustancialmente recoge su intervención en el X Congreso de Syracuse de 1996, y la ponencia allí presentada por R. Weigand, Chancen und Probleme einer baldigen kritischen Edition des Dekrets Gratians; para una valoración de las nuevas perspectivas vid. J.M. Viejo-Ximénez, In memoriam Stephan Kuttner. A propósito del Xth International Congress of Medieval Canon Law de 1996 en Syracuse (New York), «Ius Ecclesiae» 9 (1997) 221-64, especialmente pp.244-52. Sobre este «descubrimiento» y el método seguido, vid. A. Winroth, Uncovering Gratian's Decretum with the Help of Electronic Resources, «Columbia Library Colums» 46-1 (1998) 26-31 y su

ya habían sido objeto de estudio en una *tesi di laurea* de Adriana di Domenico, leída en 1990 en la Universidad de Florencia (7). Pero, definitivamente, Rudolf Weigand es quien ha hecho unas primeras valoraciones del códice, más comprometidas, sobre todo desde la perspectiva de la futura edición crítica del Decreto, sea de la *primera* o de su *segunda* redacción (8).

Inicialmente estas líneas no tenían otro objeto que ampliar al detalle los conocimientos sobre Fd para estar en condiciones de iniciar una edición crítica de la « primera recensión » de la *Concordia*; sin embargo, el examen directo del manuscrito Fd en la *Biblioteca Nazionale Centrale* de Florencia (9) cambió enteramente la perspectiva al llegar a una conclusión tan sorprendente como increíble a primera vista, a saber: el códice Fd no sólo contiene una primera y reducida *Concordia* de Gra-

tesis doctoral *The Making of Gratian's Decretum* (Columbia University 1996; ed. microfilmada en UMI = *University Microfilms Inc.*, Ann Arbor - Michigan, número 9706925).

(7) Cf. A. DI DOMENICO, Codici miniati romanici nel fondo Conventi Soppressi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Camaldoli - Vallombrosa - Santa Maria Novella (Università degli Studi di Firenze - Anno accademico 1989-1990, pro manuscripto) 43-75; aquí amplía y corrige su inicial valoración de Fd como un códice que pertenece « alla regione umbro-romana », publicada en el catálogo de la muestra organizada por la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia bajo el título Codici miniati benedettini (Firenze 1982) p. 31.

(8) Cf. R. Weigand, Zur künftigen Edition, o. c. nota 5. Aquí ha matizado la primacía, casi excluyente, que en 1996 daba al manuscrito Fd como manuscrito-base, diciendo ahora: «Für die sehr dringend gewünschte und erforderliche Edition der ersten Redaktion des Dekrets können und müssen nach den vorausgehend gebrachten Beispielen alle vier Handschriften (fast) in gleicher Weise herangezogen werden. Für den Umfang der Texte ist sicher primär Fd und auch P maßgebend. Doch kann Fd für die Textgestaltung nicht allein die Basishandschrift sein. Nach meinem allerdings nur relativ

flüchtigen Überblick wird man eher davon auszugehen haben, daß Fd Aa Bc P von etwa

gleichem Wert sind, wo die jeweilige Erstfassung noch vorhanden ist, so daß die Textgestaltung freier erfolgen kann und muß» (p. 44).

(9) Al Prof. Enrique De León (Pontificia Università della Santa Croce - Roma) agradezco su inestimable ayuda durante mis visitas a la *Biblioteca Nazionale Centrale* de Florencia, pues tuvo la amabilidad de acompañarme para contrastar las observaciones directas sobre el códice y entre ambos discutir las ideas; igualmente al Prof. Augustine Thompson (University of Oregon) y al Dr. Sandro Bertelli (Università degli Studi di Firenze) agradezco la ayuda que entonces nos prestaron para conseguir una ajustada valoración de las múltiples peculiaridades paleográficas del manuscrito. Y también al Prof. J.M. Viejo-Ximénez (Universidad de Las Palmas - Gran Canaria) debo agradecer el cotejo de los lugares del Decreto de Graciano aquí citados y comentados, que en la sede canaria del IDEC realizó personalmente con muchos códices de «segunda recensión» de la obra gracianea.

ciano sino que es el *códice original* donde el autor de la obra ha construido la *ulterior redacción* de su *Concordia* más amplia, luego conocida como Decreto de Graciano. El objeto de estas líneas es, pues, ofrecer los datos que fundamentan esta aparentemente increíble afirmación.

II. Una primera descripción sumaria del códice.

En su estado actual de conservación el códice suma un total de veinticuatro cuadernillos formando un tomo encuadernado (10) que, en unidad física, integra tres elementos diversos:

- a) Un manuscrito del siglo XII formado actualmente por los primeros veintidós cuadernillos (= fols.1r-167v); en principio estas unidades constan de ocho folios (11) y, aunque en algunos casos faltan algunas de sus últimas hojas, el texto se continúa con normalidad en los cuardenillos siguientes.
- b) Un manuscrito de mediados del siglo XIII formado por un cuadernillo de ocho folios, el cuadernillo veintitrés (= fols. 168r-

⁽¹⁰⁾ La mención correcta y habitual del códice manuscrito es Conventi Soppressi A.I.402. Cf. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE, Indice dei manoscritti scelti nelle Biblioteche Monastiche del Dipartimento dell'Arno dalla Commissione degli Oggetti d'Arti e Scienze, e dalla medesima rilasciati alla Pubblica Libreria Magliabechiana (Sala de manuscritos 1993); esta obra es un Catálogo manuscrito elaborado en el siglo XIX, según su anotación final (N. B. = « nota bene ») que dice: « Il copista del Catalogo dei Conventi Soppressi è Federigo Bencini, autore tra l'altro dei 32 volumi del catalogo alfabetico magliabechiano, copiatí nel [tachado 1864] 1866-1867. [Con firma ilegible] 5.8.1983 », y debajo de esta nota se añade: « Copia riscontrata il 2.VIII.1993 [con firma ilegible] » (fol.180). La ficha de Fd contiene un error de descripción, pues textualmente dice: « Provenienza: Camaldoli. Numero: 402. Testo: Decretalium Liber canonum. Cod. membran. saec. XII in fol. mutil. in princ. Stanza Bibliotecario: A.1 » (fol.55).

⁽¹¹⁾ La distribución de cuadernillos por folios es como sigue: I = 1r-8v; II = 9r-15v pues aquí falta el último folio; III = 16r-23v; IV = 24r-31v; V = 32r-39v; VI = 40r-43v pero el texto termina en fol.43r, fol.43v queda en blanco y luego faltan los cuatro últimos folios; VII = 44r-51v; VIII = 52r-59v; IX = 60r-67v; X = 68r-75v; XI = 76r-83v; XII = 84r-91v; XIII = 92r-99v; XIV = 100r-107v; XV = 108r-115v; XVI = 116r-123v; XVII = 124r-131v; XVIII = 132r-139v; XIX = 140r-147v; XX = 148r-155v; XXI = 156r-163v; XXII = 164r-167v pues faltan los últimos cuatro folios. Así pues, estos datos físicos permiten valorar correctamente los *espacios en blanco*, más o menos amplios, que aisladamente aparecen en el manuscrito, esto es: al final de C.1 q.7 (fol.26v), C.3 q.11 (fol.34ra), C.11 q.3 (fol.43rb), C.26 q.7 (fol.78ra) y C.33 q.3 (fol.99va); estas *lagunas* reclaman una explicación distinta del mero reservar espacio para la miniación del códice o para señalar el comienzo de una « materia » nueva, a diferencia de lo que sucede en los finales de C.4, C.5, C.7, C.8, C.9, C.10, C.23, C.24, C.25 y C.29.

175v), adicionado a los precedentes y escrito por una mano que también hace anotaciones en el cuadernillo veintidós del siglo XII.

c) Un cuadernillo veinticuatro compuesto artificialmente de elementos heterogéneos: una hoja aislada (= fol.176r escrito por una mano del siglo XIII, y fol.176v en blanco) y otras varias numeradas con guarismos romanos, que contienen restos de manuscritos de distintas épocas; aquí el último de los folios es un «collage» formado con tres trozos de restos que en algún momento han formado parte del más antiguo códice Fd y, con toda seguridad, el primero de esos fragmentos pertenece a alguna de las hojas perdidas del cuadernillo veintidós.

Aunque la enumeración de elementos físicos pueda resultar prolija, siempre se debe tener a la vista, antes que otros datos, para asentar los juicios sobre Fd en los hechos paleográficos de las manos, escrituras y tintas utilizadas en su composición; la correcta descripción material del códice basta para evitar errores de bulto que, de no ser advertidos, inciden luego en una incorrecta valoración de los contenidos del manuscrito. En las líneas que siguen, pues, intentaré destacar las observaciones paleográficas más seguras que permiten una ajustada datación del códice, en relación con la materialidad de los textos copiados, y también una valoración del modo de su composición.

a) La variedad de textos copiados en Fd.

En el *Apéndice I* de este estudio ofrezco un resumen minucioso y ordenado de los contenidos de Fd que nos interesan. Y, a grandes rasgos, los veintidós cuadernillos del siglo XII contienen tres elementos separables, copiados por manos distintas — las manos A, B, C — entre cuyas acciones se puede presumir con fundamento el transcurso de algún lapso de tiempo, que posiblemente fue breve:

a) La mano A copia una reducida *Concordia* de Graciano — esto es, una «primera» (?) redacción más breve que la divulgada — que, aun poseyendo el *tractatus de poenitentia*, carece enteramente de la *tertia pars* tradicional (fols.1r-104ra); el comienzo del fol.1r en D.28 d.p.c.13 «stituti licite matrimonio possunt uti — si alteram duxerit deponatur» muestra obviamente que falta al menos lo que sería un cuadernillo inicial del códice.

b) A partir del quinto folio del cuadernillo catorce la mano B copia una «colección» de textos complementarios que enriquecen esa «primera» Concordia (fols.104rb-167vb), agrupados según los

distintos apartados de la conocida introducción *In prima parte agitur* del Decreto; esta «colección de adiciones» o de *complementos* — aproximadamente unos 1.300 textos, de los que son *dicta* algo menos de 200 — se cierra con un tratado *de consecratione* (fols.164rb-167vb), bastante más breve que el texto divulgado como *tertia pars* del Decreto gracianeo (12).

c) Y tras un espacio en blanco — no muy amplio, pero suficiente como para advertir que ahí comienzan adiciones de otro tipo de textos: ¿textos actuales o contemporáneos del manuscrito? — la mano C comienza a copiar los cánones del Concilio de Reims (13) del año 1148, en ese mismo fol.167vb; aquí el códice se interrumpe porque faltan los cuatro últimos folios de ese cuadernillo veintidós.

Estos primeros contenidos se distinguen claramente del cuadernillo veintitrés donde una nueva mano D completa los textos del reducido tratado *de consecratione* del cuadernillo veintidós, durante el siglo XIII, y obviamente con un « modelo » de la tradicional versión divulgada; esta parte de Fd es, pues, un añadido muy tardío que no pertenece al manuscrito original, y hasta en el diverso tono desvaído de las hojas del pergamino, en su estado actual de conservación, se muestra la diferencia y su carácter de adición al cuerpo anterior del siglo XII. Este dato material del códice no es una menudencia erudita sin importancia; por sí mismo viene a ser una prueba codicológica concluyente para corregir la descripción de 1991 publicada por Weigand (14) y, sobre todo, para comprobar que existe una *pri*-

⁽¹²⁾ En este caso no hay razón para suponer que los textos son *complementos* de otra redacción del tratado *de consecratione*, también reducida, que hoy por hoy no se conserva en ningún códice conocido; la mano que copia los textos, y también su misma posición en la secuencia de formación del manuscrito, abogan por que se trata de una *primera redacción* del tratado, que tal vez fue ampliada muy pronto. El contenido de esta « primera redacción » del *de cons*. se describe en el *Apéndice I* (§1, ii) de este estudio.

⁽¹³⁾ Cf. Fd fol.167vb donde, bajo la rúbrica Decreta Eugenii pape, se copian dos textos del Concilio de Reims celebrado en 1148, durante el pontificado de Eugenio III: Qui ab episcopis suis — ipsum teneri censemus (= c.1) y Precipimus etiam quod — quam ad desides neg (= c.2), pues en este segundo faltan sus líneas finales ligentesque rectores — congrua satisfactione relaxent, que sin duda continuaban en los folios perdidos; vid. Mansi 21.713-14, y también M. Elena Magheri Cataluccio - A. Ugo Fossa, o. c. nota 5, p.207 con un ligero defecto en la cita ya que erróneamente señala « fol.167r-v ». Sobre los textos de este concilio vid. notas 33 y 35 más adelante.

⁽¹⁴⁾ Cf. R. Weigand, *Die Glossen, o. c.* nota 5, donde dice: «fol.164rb: endet C.36 q.2 c.9. Dann folgt bis fol.175vb *de cons.* in Auszügen, ohne die gewohnte Ordnung, Ende mit D.5 c.27» (p.749); después ha reiterado esta idea en R. Weigand,

mera fase en la composición del tratado *de consecratione*, en la que su texto fue más breve que ese otro luego difundido como *tertia pars* del Decreto de Graciano.

Por último, la Concordia copiada por A y la «colección» de complementos copiada por B presentan numerosas adiciones en los márgenes y en los altos o bajos de sus folios — mucho más la Concordia breve que la otra «colección» — y sobre el conjunto se han realizado diversos trabajos, con diversas escrituras y tintas, cuya secuencia cronológica y su mismo contenido fuerzan a mantener que esas copias de una y otra son anteriores al año 1148. como obviamente la composición material de ambas; por tanto, para aclarar el proceso de formación del manuscrito del siglo XII y su datación, previamente se debe valorar que sus veintidós cuadernillos registran la acción de varias manos, con diversas escrituras y tintas, y también en distintos momentos ya que es posible establecer entre ellas una secuencia de anterioridad y posterioridad. Así pues, antes de conjeturar nada sobre la datación de Fd, hemos de valorar qué tipo de manos han escrito los folios del códice, qué textos copian o de qué manera trabajan sobre ellos, y en qué momento o en qué secuencia.

Zur künftigen Edition, o. c. nota 5, donde dice: «De consecratione fehlte noch völlig, während de poenitentia verhältnismäßig gut ausgearbeitet war. Auf fol.104rb-175vb folgen von anderer Hand die vorne fehlenden Teile, de cons. jedoch (noch) nicht in der gewohnten Ordnung» (pp.37-38). Esta descripción confunde, pues, los folios finales del cuadernillo veintidós (del siglo XII) — donde se encuentra esa redacción breve del tratado de cons. (fols.164rb-167vb) — con los fols168ra-175vb del cuadernillo veintitrés (del siglo XIII) como si ese conjunto de folios fuese una unidad, esto es, una peculiar redacción de la tertia pars tradicional con una «distribución distinta» — según dice — que concluye en D.5 c.27; como se puede comprobar, esto no es así. En efecto, el conjunto de estos folios, copiados en momentos distintos, pretenden ofrecer la tertia pars del Decreto según su orden tradicional — esto es, en el siglo XIII se completa cuanto faltaba en los folios del siglo XII — aunque este «conjunto integrado» tenga notorios defectos y a veces amplias omisiones, bien por el «modelo» usado o bien por la precipitación del amanuense; en resumen: a) están las tres primeras distinctiones casi completas pero sin las dos paleae (D.1 c.58, D.4 c.22); b) se reiteran nueve auctoritates que pertenecen a D.1 (c.1), D.2 (c.78, c.85, c.87) y D.4 (c.5, cc.42-43, c.45, c.54); c) algunas concretas auctoritates presentan redacciones más breves o incompletas en D.2 (c.54), D.4 (c.9, c.17, c.31, c.34, c.77, c.149) y D.5 (c.4); d) se omiten varias auctoritates, generalmente de los finales de D.4 y D.5: vid. su relación exhaustiva en el Apéndice I (§2) de este estudio.

b) Manos, escrituras y tintas en el manuscrito.

En general, el conjunto de los veintitrés cuardenillos de Fd que nos interesan, por su directa relación con el Decreto de Graciano, muestran claramente la actividad de seis manos distintas, tal vez siete, que han realizado labores diversas: a) primero las tres manos principales A B C del siglo XII, ya comentadas, que copian el cuerpo básico del texto de Fd; b) segundo, la mencionada mano D que escribe íntegramente el cuadernillo veintitrés a mediados del siglo XIII; c) otras varias manos que se mezclan trabajando sobre el texto copiado por A B y entre las que sobre todo conviene distinguir tres operaciones: la acción de la mano C, la acción aislada de una mano E tardía (probablemente del siglo XIII), y la actividad de otra mano principal del siglo XII que denomino G, cuya acción sobre el manuscrito es tan interesante como compleja; y tal vez sea otra mano F distinta la que hace algunas anotaciones más tardías, también durante el siglo XII, que de momento he incluido (?) entre las acciones de G.

Distinguiendo estos diversos tipos de manos y sus acciones es posible, pues, reconstruir el proceso de formación del manuscrito y calcular una muy probable datación de Fd; no obstante, antes de exponer en detalle los datos, conviene hacer una calificación paleográfica general sobre el tipo de escrituras y tintas usadas por cada mano, previamente a otras ulteriores valoraciones más específicas.

(i) La mano A es una escritura minúscula carolina pregótica, propia de la Italia central (15), datable con toda seguridad en el siglo XII,

^{(15) 15} Cf. en general H. Thompson, Latin Book-Hands of the Later Middle Ages 1100-1500, (Cambridge UK 1969) especialmente pp.56-59 para las escrituras de mediados del siglo XII; pero se encuentran ejemplos muy parecidos a esta escritura de A en los modelos editados por F.A. UGOLINI, Atlante paleografico romanzo a cura de Francesco A. Ugolini. Fascicolo I. Documenti volgari italiani (Torino 1942) p.3 para los casos numerados 3-7, tomados del manuscrito de Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria D.VI.10 (fols.127r-130r y 139v-140r). La escritura de A coincide casi exactamente con algunas muestras publicadas por G. BOLOGNA, Illuminated manuscripts. The book before Gutenberg (New York - Avenel, New Jersey 1988) donde presenta ejemplos tomados de tres distintos manuscritos: Milano, Biblioteca Ambrosiana B.41 con los Moralia in Job de Gregorius Magnus (p.81), Milano, Biblioteca Tribulziana Cod.769 con el De officiis Rhetoricorum ad Herennium de mediados del siglo XII (p.103) y Washington D. C., National Gallery of Art B.22, 919-920, que contiene un evangelio de San Marcos; sobre este último añade: «It resembles, among other manuscripts, the Corbolino Bible of 1140» (p.105). Cf. nota 40 más adelante.

muy probablemente a mediados de la centuria o bien durante su segunda mitad; la individuación de su ámbito geográfico originario siempre resulta de muy difícil determinación. Y, en realidad, A son dos amanuenses al menos (16), probablemente tres, que usan una tinta marrón de tonos suaves, mientras que los textos son rubricados en rojo.

(ii) La mano B — que también usa tinta marrón, y rojo para las rúbricas — es una escritura minúscula pregótica, semejante a la escritura típicamente boloñesa, y perfectamente datable a mediados del siglo XII, pero como tal tipo es claramente algo posterior a la escritura de A; en adelante, pues, denominaré la «colección» de los *complementos* copiados por B como *Adiciones boloñesas*. Y, por el mismo códice Fd, se puede deducir que esta «colección» se ha copiado en un *momento posterior* distinto al de A, y aún es muy probable también que en un lugar distinto, si se consideran estos datos: *a*) La « mano boloñesa » es la de un único copista que en unidad de acto — pues no hay referencias de enlace (17) entre los cuadernillos, salvo la conexión

⁽¹⁶⁾ Se da un cambio de amanuense en fol.12vb, a partir de sus once últimas líneas, que copían D.68 c.2 y d.p.c.2, hasta el final de fol.43rb; puede ser un nuevo copista quien escribe a partir del fol.44ra, como también puede ser el mismo amanuense escribiendo en otro momento temporalmente algo más distante. A mi entender, reclama una explicación el hecho de que falten los cuatro folios finales del cuadernillo sexto, se deje en blanco fol.43v — para continuar con normalidad en un nuevo cuadernillo — y el enlace anotado en los bajos de fol.43vb es el único del códice no escrito por la mano del copista. Y, por otra parte, no puede ser casual que en el bloque de los seis primeros cuadernillos se concentren las escasas iniciales mayúsculas miniadas de estilo meridional, mientras que las demás son de estilo aretino, a veces con motivos florentinos; vid. A. DI DOMENICO, Codici miniati romanici, o. c. nota 7, pp.53-54 y 70-74 sobre todo.

⁽¹⁷⁾ Los enlaces entre los cuadernillos de la Concordia se anotan en los bajos de sus últimos folios y en algunos casos (cuadernillos I, V, VI, VIII especialmente) aportan datos útiles para concluir sobre apectos del códice; en concreto son: I = sólo existe la anotación - ii - (fol.8vb) que tal vez está indicando el número de orden de ese concreto cuadernillo; según esto, el manuscrito tendría originariamente quince cuadernillos exactos. II = postea exarationem (fol.15vb). III = non solum qui spiritualia (fol.23vb). IV = sacerdotes ut antiqua (fol.31vb casi ilegible). V = modo patiantur (fol.39vb) pero con una u inerlineal porque en fol.40ra se ha escrito patiuntur; pero luego la mano que corrige la Concordia escribe una a sobre ese patiuntur del fol.40ra: un claro ejemplo, pues, de la acción de dos manos diversas, en dos momentos distintos, y de cómo los «enlaces» son habitualmente obra de los amanuenses. VI = quidam clericus (fol.43vb, que está en blanco) escrito por una mano distinta del amanuense. VII = Augustinum anglorum episcopum (fol.51vb). VIII = facta est quomodo principia (fol.59vb), pero en fol.60ra

entre los bloques de A y B (fol.107vb) — copia casi el doble número de textos que cada uno de aquellos varios amanuenses que coordinados elaboraron los catorce (o quince) primeros cuadernillos, en los que se contiene la *Concordia* reducida. b) Además, la «colección» de esas *Adiciones boloñesas* por sí misma supone un cierto tiempo, aun breve, de uso o circulación de aquella «primera» Concordia, y este hecho se registra en el manuscrito Fd: esta Concordia presenta una serie de adiciones marginales tempranas que son textos luego reiterados en la «colección» boloñesa. No se puede negar, pues, que media algún lapso de tiempo entre la copia de la Concordia de Fd y la de esa «colección» de *Adiciones boloñesas*, aun cuando este período pueda ser breve.

- (iii) La mano C usa una letra uncial carolina, que en su peculiar tipología parece algo más tardía que la escritura de B, pero se puede datar también en la segunda mitad del siglo XII; escribe con tinta marrón suave, muy parecida a la usada generalmente por A. Pero ¿acaso es C la mano de un copista? No está claro, pues este único « amanuense » es quien en la Concordia de A y en las Adiciones boloñesas de B superpone la división de distinctiones de la prima pars del Decreto y señala las quaestiones en sus Causae, aparte de añadir algunos fragmentos aislados en algunos concretos folios del códice, como luego se verá.
- (iv) La mano D escribe con tinta marrón muy oscura y, aunque se podría confundir con una escritura gótica boloñesa tardía, casi con toda seguridad es una escritura toscana; en todo caso la caligrafía es claramente de mediados del siglo XIII, o tal vez sea de su segunda mitad, pero es indudable que el cuadernillo veintitrés (fols.168r-175v) se ha compuesto aproximadamente un siglo después que el manuscrito del siglo XII copiado por A B C (fols.1r-167v) (18).

una mano ha corregido raspando y escribiendo preputium sobre el principia inicial. IX = sicut per Senacherib (fol.67vb). X = que temporibus persecutionis (fol.75vb) aunque en fol.76ra el copista escribe perfectionis como inicio. XI = Nicolaus papa scribit (fol.83vb). XII = (redemp)torem sed ualde (fol.91vb). XIII = nulla ut dicitur licentia (fol.99vb). XIV = preparauerit (fol.107vb casi ilegible) pero escrito ya por la mano B.

⁽¹⁸⁾ A mi entender, pues, se puede suponer que la redacción definitiva del tratado de consecratione pertenece al final de la década de los años cuarenta o comienzo de los años cincuenta, ya que en su forma divulgada de cons. aparece completo, todavía

(v) La mano E aparece aisladamente en los fols.39v-40r y copia seguidos diversos fragmentos de Derecho romano, como un único texto, aprovechando los huecos del fol.39va tras C.9, cotinuando en su margen izquierdo y en los bajos, y desde ahí termina en el hueco del fol.40rb tras el final de C.10; esta escritura es claramente posterior a las otras manos del siglo XII presentes en el códice y, aun sin descartar que la tipología de la letra pueda ser de finales del siglo XII, es más probable que estas adiciones se hayan copiado en Fd durante la primera mitad del siglo XIII.

(vi) Y, finalmente, la mano G es una misma escritura del siglo XII, con variedad de caligrafías, de alguien — no un amanuense, como se verá — que realiza tareas diversas sobre los textos copiados por A B, pero trabajando en distintos momentos temporales; la secuencia cronológica de éstos se puede reconstruir por la caligrafía de los trazos, la variedad de tintas utilizadas (negra intensa, marrón suave y también marrón más oscuro), y por la posición topográfica de los respectivos textos en el códice: así pues, usando letras del alfabeto griego, cabe distinguir un momento α inicial, otro momento ω final, y otros varios momentos intermedios τ que secuenciaré con guarismos arábigos (τ^1 , τ^2 , τ^3). Y, como anticipaba, aún es posible que en $G\omega$ se pueda considerar separadamente otra mano distinta (¿una mano F quizá?), sobre todo pensando en algunas concretas glosas del texto (19).

como adición aparte, en el códice austríaco Aa 43 fols.237r-279v — esto es, sus cuadernillos 31 a 36, pero interrumpido aquí en D.5 c.39 porque falta la última hoja del cuadernillo 36 — y este manuscrito se puede datar entre los años 1160 y 1170; tampoco es aventurado pensar que esa tarea se hubiera completado en Bolonia, en el marco de los trabajos que dan origen a la segunda redacción del Decreto de Graciano, a saber: la composición de las Adiciones boloñesas de Fd y la tarea de fusionar éstas con la « primera » Concordia y demás adiciones extravagantes, formando un texto unitario en códice único. Cf. más adelante los apartados III y V-VI de este estudio especialmente.

(19) Cf. por ejemplo fols.104v-105r y, en general, me refiero sobre todo a *glosas* de difícil clasificación, porque apenas es posible el contraste de las caligrafías por la brevedad de su texto. Por su parte Rudolf Weigand distinguía sólo *dos* « tipos de glosas » en Fd por las tintas, más clara o más ocura, y el tamaño de las letras; cf. R. WEIGAND, *Die Glossen*, o. c. nota 5, donde dice: « Glossen wurden von mindestens zwei verschiedenen Händen eingetragen, die erste schreibt mit heller Tinte und sauberer Schrift, die andere mit dunkler Tinte und kleiner Schrift » (p.749). Esta distinción es equívoca por insuficiente, pensando en la enorme riqueza paleográfica del códice; sin embargo me parece muy acertada su valoración general de varias de las *glosas* analizadas como propias de un

En el Apéndice II de este estudio ofrezco una relación exhaustiva de los dicta y auctoritates adicionados por esta mano G en sus distintos momentos temporales, que aproximadamente son unos 250 textos. La datación precisa de estos diversos tiempos de su acción no es fácil, pero el conjunto de su actividad posee unos claros términos a quo y ad quem por la conjugación de estos datos: a) el hecho mismo de la identidad de mano con variedad de caligrafías, cuya duración no se debe prolongar por más de un decenio; b) la anterioridad y posterioridad de los momentos de sus acciones entre sí y respecto de las otras manos; c) la datación de algunas tardías adiciones marginales del códice, que aluden a un Iohannes cardinalis et legatus, a un arzobispo de Trani Ber(trandus) y al obispo Amandus Vigiliensis (Bisceglie), esto es: un dato que, por fuerza, se debe fechar entre mediados los años cincuenta y 1160 como muy tarde (20). En suma, durante aproximadamente un decenio de mediados del siglo XII la mano G escribe en distintos tiempos — perceptibles por la variedad de su caligrafía y de las tintas — realizando tareas diversas sobre la Concordia y las Adiciones boloñesas y, como se verá, en esta actividad G revela una voluntad de perfeccionar la redacción de la obra y de mejorar también la copia corrigiendo los errores de los amanuenses; pero se puede comprobar que esto segundo se hizo más intensamente sobre la Concordia que sobre la «colección» boloñesa, tal vez porque estas adiciones eran ya un documento más elaborado, menos susceptible de cambios, o sencillamente mejor copiado.

período muy primitivo, previo al «primer estrato» de composición de glosas, pues concuerda plenamente con mi análisis de Fd.

⁽²⁰⁾ El arzobispo Bertrandus de Trani (27-enero-1157 hasta 1187) y el obispo Amandus de Bisceglie (aproximadamente 1153 hasta 7-julio-1182) son personajes cuya identificación y cronología están documentadas: cf. AA.VV., Cronotassi, iconografia ed araldica dell'episcopato pugliese (Unione Regionale dei Centri di Ricerche Storiche Artistiche Archeologiche e Speleologiche di Puglia; Bari 1984), para la archidiócesis de Trani pp.294-300 y para la diócesis sufragánea de Bisceglie pp.114-20; yerra Holtzmann al señalar el comienzo del mandato de Bertrandus en 1158 (cf. W. HOLTZMANN, o. c. nota 3, p.145 [127]). Y el Iohannes cardinalis et legatus se debe identificar con Iohannes « de Nápoles » que fue cardenal de Santa Anastasia — por tanto, no con el cardenal de San Marcos, Iohannes « de Anagni », que dice Holtzmann — según los mismos datos biográficos aportados por J.M. BRIXIUS, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1181 (Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Kaiser-Wilhelms-Universität zu Straßburg I.E. Verlag von R. Trenkel; Berlin 1912), que documentan una directa relación de este personaje con la región de la Puglia (Apulia) y Bisceglie; vid. nota 36 más adelante.

III. Las etapas cronológicas en la formación del texto.

Sobre este conjunto de datos paleográficos, a la vista del contenido material de los textos y los modos de su presencia en el códice, se puede intentar ahora la reconstrucción de la secuencia cronológica de su formación. A mi entender, sobre lo que propiamente es el manuscrito del siglo XII, primero se distinguen tres diversas acciones datables entre los años 1140 y 1148 y luego, entre los años 1149 y 1158-1160, se detecta otra nueva serie de tres actividades distintas; y, finalmente, durante el siglo XIII se registran dos nuevas acciones, de imprecisa datación, pero una de éstas se debe situar indudablemente en el siglo XIII avanzado. Por su orden cronológico, pues, veamos cada una de estas ocho acciones, pero secuenciadas según acontecieron en el manuscrito.

(i) Acción de la mano A.

Como decía, al menos dos amanuenses (probablemente tres) copian una «primera» (?) redacción de la Concordia, más breve que la divulgada, en casi catorce (o quince) cuadernillos y usando una letra carolina pregótica, propia de la Italia central y de mediados del siglo XII; este trabajo se pudo hacer, pues, en un espacio de tiempo relativamente breve. Sin embargo quedó pendiente la miniación del códice; actualmente incluso la generalidad de los textos carecen de sus mavúsculas iniciales, y esto transmite la impresión de celeridad en la confección de la copia, o de su inmediato uso, junto a un temprano desinterés por completar la tarea con la decoración habitual. Esta copia no puede ser anterior al año 1139, por las referencias indirectas al Concilio Lateranense II, que aparecen en D.63 d.p.c.34 (fol.12va) y C.1 q.7 d.p.c.4 (fol.26ra); su término ad quem probablemente no llega al año 1145 valorando la formación del conjunto del códice y la sucesión de tareas de las distintas manos sobre su contenido.

(ii) Acciones de la mano G en dos momentos diversos: α y τ^1 .

En un primer momento (α) la mano G — a lo largo de toda la *Concordia*, y con una templada y pulcra caligrafía, de trazos vigorosos, que escribe con tinta de carbón (de color negro intenso) magníficamente conservada — realiza cinco principales tareas: adicionar unos pocos textos *dentro* de esa *Concordia*, modificar la li-

teralidad de algunas expresiones y añadir glosas interlineales y marginales (21); pero además adiciona algunos nuevos textos en los márgenes (22) y mejora también la defectuosa copia de muchas *auctoritates* y *dicta* completando las palabras o frases omitidas por los copistas (23). Se puede demostrar que este momento α es casi si-

en concreto: D.60 c.3 (fol.10va), D.63 c.5 (fol.12va), C.1 q.3 c.15 (fol.24va) — y se amplía la Concordia con nuevos dicta y auctoritates, que con frecuencia son textos romanos; estas tempranas ampliaciones son: D.95 d.p.c.1, c.2 y d.p.c.2 Sed istud — ultima necessitas (fol.17va); C.1 q.1 d.p.c.123 Sicut autem pretio — nec redimendi, c.124, d.p.c.124 y cc.125-130 (fol.23rab); C.1 q.7 cc.19-20 (fol.26rb); C.2 q.3 d.p.c.8 (fol.28rab) y C.2 q.6 d.p.c.39 Post secundam — uim obtinente, d.p.c.40, c.41, d.p.c.41 ad \$20 (fol.30rab). Todos estos textos aparecen reiterados luego en la « colección » de Adiciones boloñesas: vid. la relación de sus lugares respectivos en el Apéndice II (\$1, ii) de este estudio; sobre C.1 q.4 d.p.c.12 Iuris civilis — in tantam, que también adiciona $G\alpha$, vid. notas 25 y 46 más adelante.

A primera vista algunos párrafos de los márgenes, más o menos extensos, se pueden confundir con adiciones de auctoritates o dicta nuevos, cuando en realidad son correcciones (hechas por $G\alpha$) de los errores del amanuense que omite los párrafos por homeoteleuton de algunas expresiones; vid. estos casos de homeoteleuton en C.17 q.2 d.p.c.2 por causa de pronunciauit (fol.55va), C.22 q.5 c.11 por uoluntatem et intentionem (fol.61rb), C.23 q.4 c.8 por libertati (fol.65ra), C.27 q.1 c.27 por receperit y acceperit (fol.79ra), C.28 q.1 c.9 por consilium (fol.81vb), C.28 q.1 d.p.c.14 por peccatum est (fol.82rb), C.33 q.1 pr. por a viro discedere (fol.87rb), de pen. D.2 c.40 por pro peccatis (fol.93ra) y C.35 q.5 c.2 por consanguinitate y por gradu (fol.102ra). Y lo mismo sucede en algunos otros casos en que los párrafos son algo menos extensos; vid. los errores por homeoteleuton en C.24 q.1 d.p.c.4 por causa de Domini nostri Ihesu Christi (fol.70rb), C.27 q.2 d.p.c.29 por divortium (fol.80rb), C.29 q.1 pr. por coniugium (fol.82vb), C.32 q.4 pr. por Abraham (fol.85va), de pen. D.1 d.p.c.87 por confiteri (fol.90rb), de pen. D.4 c.8 por eius y también por utique nosbiscum (fol.97rab). Por contraste, en las Adiciones boloñesas los ejemplos de errores por homeoteleuton son muy escasos; vid. nota 29 más adelante.

⁽²¹⁾ Sólo en tres ocasiones $G\alpha$ introduce textos dentro de la obra: D.100 pr. - c.1 y D.101 pr. - c.1 (fols.18vb-19ra), y C.1 q.7 cc.25-26 (fol.26va), respectivamente reiterados en la «colección» boloñesa en fol.119rab y fol.122vab. Por otra parte, sería imposible presentar ahora un elenco de modificaciones textuales interlineales, pues $G\alpha$ hace esto a lo largo de toda la Concordia, al igual que no existe ninguna anotación de su tinta en la «colección» de Adiciones boloñesas (lógicamente, !); además, sólo el trabajo de una edición crítica de la obra permitirá distinguir aquí qué son correcciones del texto para sanar los defectos de la copia, qué modificaciones de su literalidad en una segunda redacción de la obra, o qué sencillamente son glosas interlineales. Sobre el aproximadamente medio centenar de glosas marginales que existen en esta Concordia, por ejemplo, una decena son de $G\alpha$ y algunas de éstas son glosas extensas; cf. fol.19ra, fol.26va, fol.27ra, fol.29vab, fol.50rab y fol.51va.

multáneo o muy próximo a la confección misma de esta copia de la Concordia, ya que esa contemporaneidad es la mejor explicación de la coordinación de esta mano con A cuando se adicionan textos de D.100 y D.101 y por el modo en que se corrige la penúltima línea en D.101 d.p.c.1 (24); pero además no puede ser casualidad que todos los textos ahora adicionados (esto es, con esa letra de trazos firmes y tinta negra intensa) aparezcan luego reiterados (25) en las Adiciones boloñesas de B, a diferencia de la generalidad de los otros muchos textos que G adiciona con otras tintas. Y, por otra parte, las escasas glosas marginales de este momento α son suficientes para advertir que G no es un mero amanuense realizando su trabajo (26).

(25) Me parece significativo por sí mismo el hecho de que el único texto marginal de G α no reiterado en las Adiciones boloñesas sea la adición del fol.25 rb, que sin embargo G añade más tarde como adición a esa misma « colección », en los bajos del fol.122 ra, modificando su redacción. Efectivamente G α anota primero los fragmentos romanos que cierran C.1 q.4 d.p.c.12 (= §2 Iuris ciuilis — delictum est, §3) pero en un orden de redacción diverso a como luego se integrarán en la redacción definitiva de la obra: en esta adición del fol.25 rb, al fragmento del §2 sigue el final del §3 non ita — in tantam y después, como una adición nueva, cuanto faltaba de ese §3 Item si successionem — repetis; vid. nota 46 más adelante y el apartado V (epígrafe a. ii) de este estudio.

(26) Vid., por ejemplo, la extensa glosa de su mano al *labuntur* de C.16 q.1 c.25 (fol.51va): muestra una íntima conexión con las ideas del cercano *dictum* que aparece en C.16 q.1 d.p.c.39 \S 1, donde además esta mano $G\alpha$ ha suplido al margen la omisión del período *similiter ad legendum* — *oratione legere* (fol.51vb) por homeoteleuton de *similiter*, o también del período *aliud ex eo* — *monachus est* (fol.52ra) por homeoteleuton de

⁽²⁴⁾ Cf. directamente sobre el original fols.18vb-19ra, pues ni en la fotocopia ni en el microfilm se perciben con claridad los matices: insertando los textos de D.100 y D.101 es como si previamente el copista hubiera calculado el espacio en blanco exacto para incluir las nuevas adiciones, coordinado con el autor de estos cambios; al menos no cabe otra explicación en la corrección de la penúltima línea de D.101 d.p.c.1, donde no existen raspaduras y, sin embargo, el copista A interrumpe la línea 5 en de sci y luego inicia la línea 6 en nationibus dejando casi en blanco esa línea 5 para que Gα escriba « de sci-enter a simoniacis ordinatis et de ignoranter a simoniacis consecratis et de ordi-nationibus ». Aquí, pues, se detecta el cambio de una primera a una segunda redacción probablemente tomada de la introducción Hoc opus inscribitur, si efectivamente ésta fue el prólogo de la « primera » Concordia (cf. nota 69 más adelante) — por la acción simultánea de las dos manos, esto es: el copista A y Gα ¿autor de la modificación?; vid. más adelante los apartados V-VI de este estudio. Y, por otra parte, los espacios blancos de Fd en fol.26va permiten pensar que el proyecto de ampliación de la obra con nuevas adiciones pudo ser simultáneo a la confección de la copia e influir así en los amanuenses. haciendo que éstos reservaran espacios en lugares bien determinados para las provectadas ampliaciones de la mano G; vid. nota 11 arriba.

En un segundo momento (τ^1) la misma mano G hace breves adiciones de textos al final de algunas concretas *Causas*, aprovechando espacios en blanco, en algunos casos reservados tal vez para la miniación; a veces la caligrafía presenta trazos muy próximos al momento α pero con una tinta marrón, actualmente algo desvaída $(^{27})$, posiblemente por la composición vegetal del líquido. Y es probable que de este momento τ^1 sean también algunas otras adiciones, relativamente pocas, de los márgenes $(^{28})$.

(iii) Acción de la mano B.

A partir del fol.104rb la escritura cursiva boloñesa de B copia un conjunto de textos que enriquecen y amplían la *Concordia* breve (ya entonces con unas «primeras» adiciones), añadiendo ocho cuadernillos más. Como se vió, esta «colección» de *Adiciones boloñesas* es necesa-

(28) Cf. el Apéndice II (\$2, ii) de este estudio; son textos de C.1 q.1, C.1 q.5, C.2 q.1, C.2 q.3, C.3 qq.4-6 y C.3 q.9, C.5 q.4, C.5 q.6, y fragmentos aislados de C.7, C.8, C.24 e incluso del de pen. de C.33. Con fundamento, pues, se puede presumir que los textos copiados por esta tinta marrón y luego reiterados entre las Adiciones boloñesas son del momento τ^1 , pues la «reiteración» misma es el indicio de una temprana etapa de incorporación a la obra.

quod monachus est. Y también la glosa final del fol.26va: tras adicionar C.1 q.7 c.26, $G\alpha$ añade Constitutio noua. Si seruus sciente etc y luego una glosa marginal que dice require retro; en su inconcreción esta glosa revela al menos el proyecto de adicionar ese texto, como efectivamente se hace en los bajos del fol.9va (= D.54 c.20). A este texto siguen además dos citas romanas abreviadas de las authenticae que inspiran los párrafos inicial y final de esa auctoritas gracianea (= Cod. 1.3.37 = Nov. 123.17); sobre los textos que Graciano toma de las Authenticae romanas y su relación con Irnerio, vid. A. VETULANI, Une suite d'études pour servir à l'histoire du «Décret» de Gratien. II. Les Nouvelles de Justinien dans le Décret de Gratien, «Revue historique de droit » 16 (1937) 461-79 y 674-92 (= Sur Gratien et les Décrétales [Aldershot 1990] No. II con Addenda et corrigenda pp.7-10).

⁽²⁷⁾ Las adiciones que ahora se introducen dentro de la Concordia también son escasas, pues sólo aparecen en: C.1 q.1 c.28 Fertur — fructum de se (fol.20ra = 119vb-120ra Fertur — iudicantur); C.3 q.11 d.p.c.3 §1, C.3 q.11 c.4, C.3 q.11 d.p.c.4 (fol.34ra pero sólo las citas = 128rb los textos íntegros); C.4 q.6 cc.3-4 (fol.34va = 129ra); C.5 q.6 c.5, C.5 q.6 cc.7-8 (fol.35rb = 129rb-va) y C.19 q.3 c.9 Si qua mulier — iubemus (fol.57ra = 144rb texto íntegro y §4 considerado como dictum); como se ve, pues, en algunos casos se anota sólo la inscriptio de algunas auctoritates, que luego aparecen íntegras en la « colección » boloñesa. Y así, cuando encontramos adiciones hechas dentro de la Concordia que luego no se reiteran entre las Adiciones boloñesas, probablemente este dato es un indicio de su más tardía incorporación a la obra; vid. los cinco casos en el Apéndice II (§4, i) de este estudio.

riamente anterior al año 1148, tal como sugiere la datación de los cánones que cierran la última hoja conservada del cuadernillo veintidós (fol.167vb); ahora interesa advertir que B copia sus textos por bloques, ordenados por los apartados de la introducción *In prima parte agitur*, pero añadiendo en los márgenes unas *notas de conexión* — referencias breves al *incipit* de fragmentos de la *Concordia* — que van indicando el modo y lugar topográfico de su relación con la obra. Estas anotaciones aparecen habitualmente en los extremos más exteriores de los folios, hoy muchas son ilegibles, se conservan fragmentadas o bien se han perdido por el deterioro de las hojas; en ningún caso las « notas » de B se pueden considerar *glosas* del texto (29).

(iv) Acciones de la mano G en otros dos momentos posteriores τ^2 y τ^3 .

Escribiendo con tinta marrón (suave o fuerte) y con trazos apretados (momento τ^2) la mano G adiciona de nuevo muchos textos en los márgenes de la *Concordia* breve y también, en contadas ocasiones, en la «colección» de *Adiciones boloñesas*; obviamente no puede ser casualidad que esta «colección» carezca de *todos* los textos ahora añadidos marginalmente, y más considerando que son casi 200 nuevos fragmentos, cuya exhaustiva relación se puede ver en el *Apéndice II* (§§ 3-4) de este estudio.

En este momento τ^2 también G añade al margen algunas glosas breves; en los folios de la «colección» boloñesa, estas glosas se mez-

⁽²⁹⁾ Desde los primeros folios de las Adiciones boloñesas se conservan algunas de estas notas de conexión con la Concordia de A; como muestra vid. fol.104vb donde se lee ecce quod (= inicio de D.10 d.p.c.6, aquí reiterado además por la mano C en el eje central del folio, a la altura de D.10 c.8) o bien de capitulis (= inicio de D.10 c.9) a la altura de D.10 c.10. Desde fol.107ra (a la altura de D.22) no se conservan estas referencias, que luego tímidamente reaparecen en fol.110; desde fol.111v se localizan ya generalmente, con más normalidad a partir del fol.133ra. Por otra parte, en fol.146rb aparece una aislada anotación de B falsum iuras si tu illud sanctum putas, que propiamente no es una glossa, sino la corrección de una omisión por homeoteleuton de putas (C.22 q.5 c.10); en esta «colección» boloñesa de B son poco frecuentes este tipo de omisiones: corregidas por la mano G, también aparecen en D.6 c.1 por causa de sacri misterii (fol.104va), C.1 q.1 c.88 por accipiunt (fol.120vb), C.2 q.6 c.16 por sedem (fol.124va), C.11 g.3 c.21 por sathane (fol.134vb), C.15 g.1 c.1 por uiuere (fol.140ra), C.16 g.3 d.p.c.15 por suscriptione (§5) y por ecclesiam (§6) en fol.141va, C.23 q.4 c.23 §2 por suis (fol.147rb) y C.33 q.5 c.5 por quod nouit (fol.162vb); la adición marginal de G de cons. D.4 c.83 et qui consessus — neque Spiritum Sanctum (fol.167va), completando su texto, es una corrección de los notorios errores de B.

clan con algunas « repeticiones » de las notas de conexión marginales de B — mediante las que B conectaba las Adiciones boloñesas con la Concordia de A — ya que G ha observado el deterioro en los extremos de algunos folios y la reiteración de éstas busca inicialmente no perder tales referencias (30). Es lógico, pues, que sea un tercer tiempo posterior, τ^3 distinto de τ^2 , el momento en que la misma mano G realiza una importantísima y nueva tarea: la fusión e integración de todos los elementos del manuscrito — esto es: la Concordia, las Adiciones boloñesas y las demás adiciones marginales extravagantes de ambas piezas — para « transformar » lo disperso en un conjunto unitario.

La mano G hace esto creando un *nuevo sistema* de remisiones y conexiones internas entre los elementos del manuscrito, que consiste en introducir dos puntos y un trazo ondulado (..~) en los lugares de la *Concordia* donde ésta es ampliada y en escribir luego el mismo signo en el correlativo lugar de las *Adiciones boloñesas*. Esta « colección» se transforma entonces en un conjunto de *series* de « texto a insertar », cuyos elementos *separables* se denuncian gráficamente mediante letras mayúsculas escritas en los márgenes de los respectivos folios — de la *Concordia* y de las *Adiciones boloñesas* — o bien por otros signos también secuenciados, generalmente cuando se

⁽³⁰⁾ Desde muy tempranas fechas se ha producido un deterioro físico de los folios, tal vez como resultado de quemaduras, pues en fol.2va y fol.10va la mano G se ha adaptado al «nuevo» espacio disponible al incorporar algunas de sus adiciones de los márgenes; también hay pruebas empíricas de la precedencia de $G\alpha$ sobre otras de sus acciones, como en la parte final de la decretal dirigida a Amandus de Bisceglie (fol.8rb) o bien en C.16 g.1 c.41, donde su corrección « ordina (tio prima) » es anterior a la adición del c.41 (fol.52rb). Por otra parte, el deterioro físico de los folios afectando a las notas de conexión de B es obvio, por ejemplo, en los fols.126rb, 128rb, 130rb, 132rb o bien 134rb; la reiteración de algunas de estas notas hecha por la mano G ante su deterioro se advierte claramente, por ejemplo, en fols.111va, 112rb, 112va, 134rb o bien 144rb. Pero estas impropiamente « glosas » de G en las Adiciones boloñesas son escasas, sólo aparecen donde se comprueba que casi se han perdido las anotaciones de B; pero el códice mismo aporta también una prueba de la precedencia cronológica de esas notas de B sobre algunas adiciones marginales de G por el «modo» en que éstas son copiadas; como muestra vid. fols.130rb, 151rb, 154rb o bien 161rb. La coexistencia de las manos B v G en Fd se advierte claramente en estos casos v la variedad de sus acciones es nítida, por ejemplo, en fols.111va, 124va, 134rb o bien 144rb: aquí las notas de B aparecen en los extremos más exteriores y la reiteración de esas notas hecha por G aparecen más próximas al cuerpo del texto; para una muestra de la coexistencia de B G C y sus diferentes acciones vid. especialmente fol.113va.

agota el abecedario (31). En ocasiones muy concretas esta tarea le exige a G corregir la literalidad de la *Concordia*, como se verá en el apartado V. b) de este estudio; pero el resultado final de este trabajo es que Fd se convierte en el « modelo original » de una *segunda redacción* del Decreto de Graciano, todavía sin las *paleas* y sin algunos otros relativamente pocos textos, en general de Derecho romano, que se encuentran en el Decreto divulgado.

Finalmente, es posible también que τ^3 (o tal vez τ^2) sea el momento en que G hace la revisión de los escasos errores en que incurre B al copiar los textos de la «colección» boloñesa y el momento en que ahí se adicionan algunas *inscriptiones* a concretas auctoritates y se añaden algunas otras glosas breves. Y probablemente es también el momento en que se amplían los finales de algunas concretas Causae de la Concordia insertando fragmentos nuevos dentro de su texto, casi siempre aprovechando los espacios en blanco de los folios (cf. Apéndice II §4 i).

Por otra parte, es lógico pensar que todos estos cambios descritos no fueran hechos a un mismo tiempo *in uno actu*, pues basta observar la diversa intensidad de las tintas y el tamaño de la letra para

⁽³¹⁾ Como regla general, que tiene excepciones, las letras mayúsculas — que indudablemente son caligrafía de la mano G — o los equivalentes signos secuenciados se escriben en los márgenes exteriores de los folios, a la altura del lugar donde se introducen los « dos puntos » y el « trazo ondulado » (..~); cuando en esa posición se habían adicionado ya algunos textos, entonces estos signos de fusión se alojan entre las columnas del texto. Como muestra vid. en la prima pars la mayúscula «I» del fol.3r (conexión con fol.109rb-va) o bien la «T» del fol.5r (conexión con fol.111rab), donde la previa existencia de adiciones marginales desplaza los signos hacia el eje central del folio; como contraste, no sucede esto con la «B» del fol.129va porque la mavúscula precede cronológicamente a la adición de C.6 q.1 c.3, que se copia entonces rodeando esa letra. En total son 40 series de mayúsculas y signos (cuatro para la prima pars de la obra) que siguen esta secuencia: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z; sólo en siete ocasiones se agota este abecedario (las tres primeras series y las de C.1, C.2, C.23, C.33) y sólo cinco series se amplían con otros signos (la 2ª y la 3ª de la prima pars y las de C.1, C.2, C.33) y una única (la de C.7) es de sólo signos porque se prescinde del abecedario. Y, por otra parte, este orden secuencial sirve a veces para ordenar los textos « desordenados » sistemáticamente en la « colección » boloñesa, si pensamos en el texto definitivo de «segunda redacción»: vid. ejemplos en los complementos de C.24 (especialmente fols.150va-151rb) y C.25 (fols.151vb-152ra); también en dos ocasiones se cancela «en bloque» la redacción de la Concordia mediante la anotación va — cat para sustituir esa pieza por la «nueva» redacción ampliada de las Adiciones boloñesas (cf. fol.84vb para C.31 q.1 d.p.c.7 y fol.101rb para C.35 qq.2-3 c.4 y c.7).

comprobar que existe alguna secuencia temporal entre unas y otras anotaciones (32); sin embargo, dentro de este grupo, la distinción entre adiciones más tempranas o más tardías no se puede deducir con seguridad sólo a través de los colores de las tintas o por el trazo caligráfico: a mi entender, siempre será conveniente valorar las « fuentes formales » de esos textos a la luz del probable método seguido por Graciano en la composición de su obra, aunque en muchos casos se pueden anticipar conclusiones certeras considerando cómo estas adiciones aparecen en los códices de « primera recensión » de la *Concordia* hasta hoy conocidos.

(v) Acción de la mano C.

Tras las Adiciones boloñesas, al final del fol.167vb la mano C comienza a copiar los textos del Concilio de Reims de 1148 bajo la rúbrica Decreta Eugenii Pape (33). Esta nueva mano C realiza además otro trabajo muy específico sobre el manuscrito de AB: introducir la división de distinctiones en toda la prima pars de la Concordia y señalar las quaestiones en sus distintas Causae, mediante anotaciones que generalmente se hallan en los márgenes de los folios; sin embargo la primera serie llega sólo hasta D.100 (34). Y la mano C añade

(34) Cf. el contenido sumario de esa prima pars en el Apéndice I (§1) de este estudio. Al comparar e integrar la Concordia de A con las Adiciones boloñesas de B se ad-

 $^(^{32})$ Como muestra, cf. la diversa intensidad de las tintas en fol.127ra para las correcciones de C.3 q.4 c.2, o bien fol.144ra para C.18 q.2 c.25, donde el tono del marrón es claramente más fuerte; vid. también las *adiciones* de D.88 c.6 (fol.117ra) o bien de C.11 q.3 c.72 del fol.135va, donde además la posición de los *signos de fusión* (las mayúsculas «R», «S», «T») ofrece una innegable prueba codicológica de su precedencia respecto de τ^3 .

⁽³³⁾ Algunos cánones de este concilio (vid. Mansi 21.712-42) aparecen entre las « primeras » adiciones de algunos códices de « segunda recensión » y en las « colecciones adicionales » de algunos tempranos manuscritos: como muestra vid. Mv, que copia los textos aprovechando espacios en blanco tras C.33 (fol.486ab) y C.34 (fol.488b), y las additiones finales de Cd que recogen c.2, c.9, c.12 del sínodo galo (fol.197ra); cf. con mi estudio C. LARRAINZAR, El manuscrito Cd del Decreto de Graciano (= Cambridge Mass., Harvard Law School Library Ms 64), « Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law. Syracuse (New York), 12-18 August 1996 » (MIC actualmente en prensa) y, en general, vid. también J. RAMBAUD-BUHOT, Les paleae dans le Décret de Gratien, « Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law. Boston College, 12-16 August 1963. Edited by Stephan Kuttner and J. Joseph Ryan » (MIC C-1; Città del Vaticano 1965) 23-44 y Les Legs de l'ancien droit: Gratien, « Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident » VII (Paris 1965) 51-129, especialmente pp.115-19.

también algunos pocos textos romanos en los márgenes, algunas glosas aisladas, e incluso ha sanado las omisiones de texto en algunas *auctoritates* del documento boloñés; en todo caso su acción sobre los contenidos del manuscrito es muy puntual y esporádica (35).

(vi) Acciones de la mano G en el momento ω y de la mano F.

En otro último momento (ω) la caligrafía de G presenta trazos menos redondos, más nerviosos y estilizados, pero también con tinta marrón; a este momento ω pertenecen los textos relativos al *Iohannes cardinalis et legatus* editados por Holtzmann, que se deben fechar — a mi entender — durante el segundo lustro de los años cincuenta, si

vierte que esta « colección » boloñesa carece totalmente de *dicta* y *auctoritates* de D.31, D.36, D.39, D.46, D.48, D.49, D.53, D.54, D.57, D.58, D.59, D.66, D.73, D.85; por tanto, en el códice Fd sólo faltan absolutamente los textos de D.73. Y entonces se podría pensar que la mano C cierra sus numeraciones de la *prima pars* en D.100 porque la *Concordia* desconoce la existencia de D.73; sin embargo esto no es cierto: la mano C ha contabilizado la «inexistente» D.73 copiando marginalmente las palabras de su comienzo *Qualiter uero* — *facienda sit* a la altura de D.72 cc.2-3 (fol.13rb), que respectivamente enlazan con D.71 c.6 por arriba y con el inicio de D.74 por abajo. Así pues, cuando la mano C anota esas divisiones en Fd, probablemente no se han escindido todavía los textos de D.100 y D.101, ya que su contenido aparece íntegro en el conjunto del códice; sobre el discutido carácter de *palea* de D.73 vid. las notas 59-60 más adelante y el apartado V.b) de este estudio.

⁽³⁵⁾ Cf. las adiciones hechas por esta mano C en el Apéndice II (§5) de este estudio; también C aporta esporádicamente algunas breves glosas en lugares aislados (fols.1rb. 78va y 107rb) o suple algunas omisiones de B en sus Adiciones boloñesas (vid. fol.108rb sobre D.30 c.2). Y en fol.113va la mano C parece remedar la acción de B — cuando conectaba su « colección » boloñesa con el texto de la Concordia precedente del códice — al escribir sacrorum canonum (D.63 c.34), o más claramente en fol.13rb al anotar el comienzo de D.73 v en fol.104vb con sus apuntes his ita respondetur (D.6 pr.) v ecce auod (D.10 d.p.c.6); a su mano se debe tal vez la tachadura sobre D.10 c.1 \$1 causis faciendis duxerit — quibus sepe utitur, pues posiblemente se daba una duplicación de textos contemplando los ya copiados en el primero de los cuadernillos de Fd, hoy perdido. De hecho, para la reconstrucción del hipotétito contenido de las primeras veintiocho distinciones, no parece un critero seguro la sola referencia a los textos que aparecen en las Adiciones boloñesas de Fd (fols.104rb-108rb), como se comprueba en D.23; según R. WEI-GAND, Zur künftigen Edition, o. c. nota 5: «Vom ursprünglichen Aussehen der jetzigen D.23 vermittelt der Anhang von Fd ein ungenaues Bild » (p.39). Y, en suma, no existen otras presencias de esta mano C en Fd, salvo el fragmento conservado en fol.182r, que actualmente cierra el códice encuadernado; el primero de los trozos del «collage» pertenece sin duda a un folio recto de esos en los que presumiblemente se copiaron los cánones del sínodo de 1148, brúscamente amputados ahora en fol.167vb.

se identifican correctamente los personajes del cardenal *Iohannes*, del obispo *Amandus Vigiliensis* y del *Ber(trandus)* arzobispo de Trani (36). De esta etapa final podrían ser también algunas concretas adiciones marginales de G que de momento (?) he incluido genéricamente en los tiempos τ^2 y τ^3 . Y, como anticipaba, algunas concretas glosas más tardías se podrían considerar tal vez obra de una nueva mano F, distinta de G.

(vii) Acción de la mano E.

A comienzos del siglo XIII se debe datar probablemente la acción de la mano E que en fol.39 vab y fol.40 rb ha copiado unos fragmentos romanos que se corresponden con C.10 q.2 d.p.c.1, c.2, c.3, pero comenzando en las palabras *Imperator Iustinianus* (d.p.c.1) y copiando también la *palea* fragmentaria *Huiusmodi*—*firmiter* del c.3; estos textos « faltaban » en efecto en Fd, pues no aparecen adicionados en los márgenes ni tampoco están en las *Adiciones boloñesas*, donde C.10 q.2 se completa únicamente con su c.4 (fol.133 rb) (³⁷).

(37) En esto, pues, Fd coincide inicialmente con los contenidos de C.10 q.2 según P (fol.143rb), Aa 23 (fol.167v) cuyas *exceptiones* sólo añaden ese c.4 (fol.280r), e igualmente Bc (fol.160ra) que recoge sólo ese c.4 en los bajos del fol.159vab. Sin embargo estas concretas adiciones de textos romanos se tuvieron que incorporar a la *Concordia*

⁽³⁶⁾ Nada impide que los cuatro textos editados por Holtzmann (vid. nota 3) puedan ser fechados durante el segundo lustro de los años cincuenta, y aún esto es más probable: a) la decretal de Adriano IV (fol.8rb) se refiere exclusivamente a Amandus de Bisceglie y, por fuerza, es anterior al año 1159; b) la glossa del fol.102va menciona exclusivamente al cardenal legado Iohannes y los otros dos textos conectan este nombre con el arzobispo de Trani Ber(trandus) y el obispo Amandus de Bisceglie. La datación de este segundo grupo de textos en el año 1163-1164, según propone Holtzmann, se basa exclusivamente en una mera conjetura, a su vez resultado de una presunta identificación del cardenal legado con Iohannes « de Agnani » (cardenal desde el 21 de diciembre de 1160 al 22 de marzo de 1196) y por su legación en Dalmacia; en su opinión: «Ich neige mehr dazu, diesen Zweiten als Verfasser anzunehmen; auf der Rückreise aus Dalmatien könnte er in Apulien bekannt geworden sein, so daß man sich an ihn wandte» (cf. W. HOLTZMANN, o. c. nota 3, p.145 [127]). Sin embargo es mucho más probable que ese Iohannes sea Iohannes « de Nápoles », que fue cardenal desde el 23 de octubre de 1150 hasta 1183; este personaje estuvo relacionado directamente con la Apulia por su origen napolitano, por su mismo título cardenalicio de los primeros años (cardenal-diácono de San Sergio entre 1150-1158, un santo cuyas reliquias se encuentran precisamente en Bisceglie y cuya invención y culto solemne fueron promovidos por el obispo Amandus) y también por su legación en Sicilia, aparte su coetaneidad con las fechas biográficas de Amandus y Bertrandus y el hecho de que documentalmente consta su visita a la Italia meridional en 1176, acompañando al Papa Alejandro III.

(viii) Acción de la mano D.

Casi cien años después que comenzara todo este trabajo, como ya se vió, otra mano D añade un cuadernillo de ocho folios donde se copian los textos del *de consecratione* que no estaban en la *primera redacción* de ese tratado incluido en la «colección» boloñesa de los años cuarenta. Y, casi de un modo análogo a como había hecho B respecto de la *Concordia* breve, ahora la mano D anota en los márgenes del *de cons.* boloñés el *incipit* de algunas *auctoritates* para señalar la conexión entre ambos documentos y el modo de su integración; el cuadernillo del siglo XIII carece de todo tipo de glosas y de anotaciones marginales y, según avanza la copia, se advierte una precipitación en la escritura que desdibuja sus trazos y permite pensar que la omisión de algunas *auctoritates*, no sólo las posteriores a D.5 c.27, no encuentra más causas que las de ese apresuramiento (vid. nota 14 arriba).

IV. La datación del códice y su proveniencia.

Todos estos datos tan peculiares de Fd hacen imposible e impensable unas fechas tardías para la composición del manuscrito del siglo XII (los primeros veintidós cuadernillos actuales) pues carece de toda lógica realizar una copia de *tales* características durante el último tercio del siglo XII, esto es, cuando ya se están difundiendo ampliamente copias de la *segunda redacción* del Decreto en códice único; y aún es más absurdo pensar que en fechas tan tardías se hubiera hecho esto en la Italia central (aretina, toscana, o boloñesa) y que sobre una copia así se hubieran realizado luego tareas como las descritas y en una análoga secuencia cronológica.

Los elementos para las dataciones a quo y ad quem de toda esta secuencia son además inequívocos porque primariamente derivan de la confección misma del códice, de sus elementos y contenido, de sus tintas y escrituras, y aun de la disposición física de los textos y de su

en fechas tempranas, pues aparecen ya en el códice Pf ¹ (fols.173rb-174ra): aquí la *palea* del c.3 aparece como adición de otra mano en los bajos del fol.173vb y se amplía además ese c.3 con otro fragmento *Quod si necessitas compulerit* — *in usum prestare permittimus*, que no pasa al Decreto divulgado ni aparece en la edición de Friedberg; exactamente lo mismo sucede en Mk (fol.125ra) y también en Cd (fol.77ra), pero este segundo códice muestra la *palea* del c.3 integrada ya en el cuerpo de la obra.

datación material, antes incluso de situar todo ese conjunto de datos en el marco de correlaciones con otros hechos históricos mejor conocidos. La secuencia A G α , G τ^1 B con anterioridad a 1148 es indudable y, como hemos de suponer algún lapso de tiempo entre las distintas acciones, el conjunto apunta a una datación de la Concordia de Fd casi en el más probable momento de conclusión de su primera redacción; también la secuencia $G\tau^2$ $G\tau^3$ C $G\omega$ parece clara en el códice, por más que en sí misma presente algunas oscuridades: por ejemplo, que C preceda a $G\omega$, o la inversa; pero, aun no siendo fácil la datación precisa de cada una de estas acciones, es indudable que toda la secuencia acaece en la década de los años cincuenta del siglo XII, como muy tarde. Y, aún más, se podría afirmar perfectamente que las acciones $G\tau^2$ $G\tau^3$ hayan sucedido entre 1148 y 1152 sin prolongar la variedad de caligrafías de una misma mano por más de un decenio — o incluso antes, alrededor del año 1150, aceptando que $G\alpha$ trabaja desde comienzos de los años cuarenta: v todo esto se refuerza, más todavía, si consideramos algunas acciones de $G\omega$ como de una mano F distinta.

Y, sin embargo, Adriana di Domenico ha propuesto una datación más tardía que, aun siendo temprana, de ningún modo me parece aceptable: la copia sería — en su opinión — de comienzos del último cuarto del siglo XII o finales del tercero y se habría compuesto en la Italia meridional, aunque reconoce su temprana presencia en la Italia central; en realidad, esta datación genérica se basa más en *conjeturas* que en datos ciertos, pues su investigación se limitó *exclusivamente* al análisis de las miniaturas que aparecen en la *Concordia* copiada por A y el texto de B, sin entrar en otros asuntos (38). No

⁽³⁸⁾ Vid. nota 7. Un resumen de las principales conclusiones de su tesi di laurea se ha publicado en A. Di Domenico, Alcuni codici miniati romanici nel fondo Conventi Soppressi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, « Miniatura » 3-4 (1990-1991) 51-62 y las ilustraciones en pp.132-35; sobre Fd vid. p.54 y su ilustracion en p.132. Aquí dice textualmente: « Il Decretum Gratiani segnato A.1.402, già presentato nella mostra Codici Miniati benedettini ed erroneamente atribuito alla regione umbro-romana, è stato, sulla scorta dei documenti scoperti e pubblicati da Holtzmann, e in seguito ad una più attenta analisi della decorazione, asegnato ad uno scriptorium pugliese (Bisceglie o altro centro benedettino in Terra di Bari) per quanto riguarda il lavoro di copia e l'esecuzione delle prime 7 iniziali. Queste costituiscono un gruppo omogeneo, stilisticamente affine alle miniature dei codici cassinesi dell'XI secolo, con alcune particolarità tipologiche e stilistiche che permettono i confronti con opere pugliesi che, nel sec. XII, rielaborano i motivi cassinesi, quali l'Exultet 3 di Troia, il cod. VI.B.3 di Napoli e il Lat. 16528 di Parigi,

es mi intención discutir ahora sobre conjeturas — si el códice se compuso en la Italia meridional o en la Italia central, y fue miniado primero en una y luego en la otra, o bien la inversa, o ninguna de las dos — pues probablemente no se pueda avanzar mucho en el tema por la sola consideración de las treinta y seis letras inciales miniadas; en cualquier caso es obvio que los datos parciales sobre miniaturas se deben integrar con otros más amplios, sobre el conjunto del manuscrito, como son la variedad de manos que presenta, la tipología de sus escrituras y las tintas utilizadas, la secuencia temporal de las diversas acciones sobre el códice, e incluso su proveniencia geográfica datada, aparte de relacionar luego todo esto con los contenidos materiales del texto.

Desde esta perspectiva global conviene destacar un punto claro de coincidencia: el hecho indiscutido de que en el ámbito geográfico de la Italia central (aretina, toscana, boloñesa) es por donde circula esta *Concordia* de Fd, incluso para la tarea misma de su miniación; nada menos que 29 de las miniaturas iniciales son de estilo aretino — tres veces más que las miniaturas consideradas de estilo meridional — aun cuando la miniación siga hasta hoy incompleta. Por otra parte, en el marco de estos análisis, la presunta vinculación del códice a Camaldoli, documentalmente datada a comienzos del cuatrocientos (39), reclama alguna explicación a la vista de su coherente

proveniente da Monopoli»; pero añade a continuación: «Il secondo gruppo di iniziali (29) di stile completamente diverso ci riconduce in Toscana e, precisamente, ad Arezzo: il che, ipotizzando una transmigrazione precoce del codice, ancora incompiuto nella decorazione, a Camaldoli, non è poi troppo sorprendente. I confronti con i codici aretini noti della metà e del terzo quarto del sec. XII, con qualche propaggine nell'ultimo quarto, ci hanno indotto ad attribuire queste iniziali ad un epigono dello stile medio aretino in un periodo già pervaso di motivi fiorentini. Il codice si colloca tra il terzo quarto del sec. XII e gli inizi dell'ultimo quarto» (p.54).

⁽³⁹⁾ Cf. nota 5. Sobre Camaldoli, vid. el folleto de divulgación de S. Frigerio, Camaldoli. Note storiche, spirituali, artistiche (Camaldoli - Arezzo 1986): es un grandioso paraje telúrico del territorio aretino donde San Romualdo comenzó en el año 1012 su particular fundación monástica, según la regla de la espiritualidad benedictina; su cuarto prior, el beato Rodolfo, recopiló las tradiciones consuetudinarias para obtener su primera aprobación pontificia por bula del 4 de noviembre de 1113, bajo el pontificado de Pascual II. Y, precisamente, su nombre viene del conde Maldolo di Arezzo, de ahí Ca'Maldoli, propietario del territorio donado a San Romualdo para su fundación. Cf. G. CACCIAMANI, Atlante storico-geografico camaldolese con 23 tavole (secoli X-XX) (Camaldoli 1963) y la edición de la Regla en F. CROSARA, Le « Constitutiones » e le « Re-

concordancia con otros muchos datos; por este camino aparecen en efecto nuevas coincidencias.

La década de los años cuarenta del siglo XII son las fechas en que Camaldoli, sin poseer todavía un *scriptorium* organizado para sus copias, como centro vital de espiritualidad comienza a ser un punto de difusión de manuscritos litúrgicos y teológicos, hasta el punto que gradualmente genera un estilo propio de escritura, la modalidad aretina, que poco a poco irá creando también un estilo propio de miniación; esta peculiar escritura entronca con los modelos toscanos cuyo paradigma parece estar en la Biblia del taller de Corbolino, datada en el año 1140 curiosamente, y en sus primeros momentos de mediados del siglo XII combina estilos porque probablemente en Camaldoli se ultima la transcripción de códices pero no su miniación (40).

En suma, de cuanto se ha expuesto, todos los datos coherentes y coincidentes apuntan a que Fd es el códice original de la Concordia gracianea que, conteniendo su primera redacción, fue utilizado por el autor para elaborar la segunda redacción de su obra. Primero, porque la cronología más probable del manuscrito coincide con las más probables fechas en que finaliza la composición original de la primera redacción de la obra; y coincide también el ámbito geográfico de su inicial circulación, y tal vez el lugar de su posible gestación. Y segundo — un argumento más concluyente, que emerge del códice mismo — porque Fd registra un hecho singularísimo en la tradición manuscrita del Decreto de Graciano: que en un temprano y estrecho

gulae de vita eremitica» del B. Rodolfo; prima legislazione camaldolese nella riforma gregoriana (Roma 1970).

⁽⁴⁰⁾ Vid. nota 15; cf. además la obra clásica de E.B. Garrison, Studies in the History of Mediaeval Italian Painting. I-IV (Florence 1953-1963) y K. Berg, Studies in Tuscan Twelfth-Century Illumination (Oslo - Bergen - Tromsö 1968), especialmente sus reflexiones sobre la Biblia de Corbolino (= Firenze, Biblioteca Laurenziana Conventi Soppressi 630). Cf. además con M. Elena Magheri Cataluccio - A. Ugo Fossa, o. c. nota 5, pp.41-59 sobre la formación del « estilo aretino » bajo el influjo camaldulense; según estos autores: « il XII secolo a Camaldoli può aver ripiegato su un'attività di transizione in cui la parte scritta dei codici veniva eseguita all'interno dello scriptorium, mentre la decorazione era affidata a maestranze di professione. Una simbiosi del genere, ovviamente, non permette l'affermarsi di uno stile originale. I connotati artistici della scuola camaldolese si svilupparono nel momento in cui, all'interno del Eremo, le capacità del trascrittore e del miniatore si fusero in una medesima individualità » (pp.45-46, su nota 135).

margen de tiempo (1142-1152 posiblemente, o incluso en torno al 1150) una misma mano (la mano G, que claramente no es un copista) adiciona nuevos textos a la obra, auctoritates y algunos dicta, se cuida de sanar la copia de los errores cometidos por los amanuenses, hace modificaciones sobre la literalidad textual, añade glosas marginales e interlineales y, al final, fusiona todos los elementos que estaban dispersos en el manuscrito ensamblando las piezas del conjunto mediante un sistema de conexiones y referencias internas, que a veces exigen modificar de nuevo la literalidad del texto. Y, por si esto no bastara, añádase además que los cambios de esta pluma son curiosamente (!!) los que se reciben en la posterior tradición manuscrita más temprana; el manuscrito Fd muestra, pues, que su mano G ha diseñado gradualmente una segunda redacción de la Concordia, trabajando aproximadamente durante algo menos de un decenio. ¿Quién si no el autor de la obra pudo tener autoridad para actuar de esta manera? Y desde otra perspectiva, no tan concluyente, ¿no son acaso demasiadas coincidencias que algunas de las «tradiciones biográficas » más verosímiles sobre el enigmático Graciano (41) adquieran sentido y probabilidad a la luz de las características tan singulares que se advierten en Fd?

V. La relación de Fd con otros manuscritos antiguos.

La conclusión que propongo se confirma y verifica desde otras varias perspectivas, y de modo singular comparando algunas peculia-

⁽⁴¹⁾ Cf. un examen crítico de los datos en J.T. Noonan, Gratian slept here: The changing identity of the father of the systematic study of Canon Law, «Traditio» 35 (1979) 145-72 y C. Mesini, Postille sulla biografia del «Magister Gratianus», padre del Diritto Canonico, «Apollinaris» 54 (1981) 509-537; vid. también un resumen breve de los datos aceptados en: P. Landau, Gratian (von Bologna), «Theologische Realenzyklopädie» 14 (1985) 124-30; T. Lenherr, Die Exkommunikations- und Depositionsgewalt der Häretiker bei Gratian und den Dekretisten bis zum Glossa Ordinaria des Johannes Teutonicus (München 1987) 3-11; S. Kuttner, Research on Gratian: «Acta» and «agenda», «Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law. Cambridge, 23-27 Juli 1984. Ed. Peter Linehan» (MIC C-8; Città del Vaticano 1988) 3-26 (= Studies in the History of Medieval Canon Law [Aldershot 1990] No. V con Retractationes en p.7). Pero a estos datos se debe añadir la reciente corrección en la datación de la Summa decretorum del maestro Rufinus de Bolonia; cf. A. Gouron, Sur les sources civilistes et la datation des Sommes de Rufin e d'Étienne de Tournai, BMCL 16 (1986) 55-70.

ridades de Fd con los más tempranos manuscritos de «segunda recensión» y con los manuscritos actualmente conocidos que contienen la primera redacción de la Concordia, esto es: P, Bc, Aa 23 y Aa 43; a este último grupo se debe añadir también el fragmento Pf ¹ fol.1 (=Pfr) según mis comprobaciones (⁴²). Comentaré, pues, algunos datos que indubitadamente muestran la posición originaria de Fd en la tradición manuscrita del Decreto de Graciano; a lo largo de todo el códice he encontrado diez inequívocas pruebas heterogéneas que confirman esa posición de Fd como manuscrito original del autor de la obra, fuente de toda la tradición manuscrita posterior.

Estos casos son diez lugares de Fd que por sí mismos muestran la transición de una primera a una segunda redacción de la obra, cuyo texto se consolida en los manuscritos que consideramos de « segunda recensión » de la Concordia. Y, sobre estos concretos casos, únicamente cabe hacer esta reflexión: o los cambios de Fd se han hecho a la vista de un modelo que contenía ya la segunda redacción de la obra o, si no es así, por fuerza Fd es el códice original del autor que, conteniendo una copia de la primera redacción de su obra, fue el soporte material para construir la segunda redacción definitiva. De cuanto se ha visto y sabemos, todo son argumentos para rechazar la primera de las hipótesis por imposible, bien por la más probable cronología de Fd, bien por esa gradualidad de tiempos y momentos

⁽⁴²⁾ He comprobado en efecto que ese folio inicial Pfr pertenece a una antigua copia de la primera redacción de la obra, pues contiene algunas auctoritates y dicta de C.11 q.3 cuya secuencia es totalmente coincidente con los manuscritos de «primera recensión »: d.p.c.43 et huiusmodi — probatur, c.44, cc.46-51, c.57, cc.60-64, d.p.c.64, c.65, d.p.c.65, c.66 Qui recte - pecunie uendit, c.67 v c.69 Cum apud - furentis exstinctus; coincide con P fols.149rb-150rb, Fd fols.41vb-42rb, Aa 23 fols.177v-178v, La única diferencia entre estos códices está en la inscripción del c.48: donde unos (Fd, P) leen Idem, otros (Aa 23, Pfr) leen expresamente Aug(ustinus); y curiosamente, como sucede en Fd, las auctoritates de Pfr (y además sus inscripciones) carecen de sus mayúsculas iniciales porque no se ha ultimado la miniación del códice. Por otra parte, no hay por qué descartar el hallazgo de nuevos manuscritos con la «primera» redacción de la Concordia; resulta extraño — a mi entender — que, entre tantos códices del siglo XII como se han conservado, sólo existan cinco ejemplos como testigos mudos del momento inicial, cuando realmente el proceso de formación de la segunda redacción comprende casi un decenio de trabajo sobre los tempranos códices, según mi análisis. Ciertamente, en detalle, aún sabemos poco sobre la tradición manuscrita del Decreto: conocemos más el quid nominis de los códices que su quid rei; pero cualquier ulterior descubrimiento de nuevos manuscritos con la primera redacción — estoy convencido — ayudará a confirmar la conclusión sobre Fd que hoy propongo.

en que una misma mano ha hecho los cambios; este «hecho codicológico» bastaría por sí para probar la coetaneidad con el momento creativo de esas transformaciones pues, si la mano G hubiera trabajado ya con un modelo de *segunda redacción*, no se comprende por qué los cambios no se incorporan a Fd *in uno actu*. Pero veamos ahora estos casos, para juzgar con más argumentos.

- a) Pruebas de Fd como manuscrito original.
- (i) Fol.19ra. Ya he comentado la temprana corrección del dictum que cierra la prima pars, esto es: D.101 d.p.c.1, que prácticamente es simultánea a la acción de A copiando la Concordia de Fd (vid. nota 24); la redacción de $G\alpha$ « de sci-enter a simoniacis ordinatis et de ignoranter a simoniacis consecratis et de ordi-nationibus », añadida sin raspaduras en el folio, viene a sustituir a otra primera redacción más breve de scienter a simoniachis consecratis et de ordinationibus, que no conserva Fd (ni Bc ni Aa 23) pero aparece en P (fol.83vb). Aquí no cabe conjeturar un error de P por homeoteleuton, pues en otros casos se puede demostrar que este códice conserva una redacción de la Concordia un poco anterior a la copiada en Fd (43), y ade-

⁽⁴³⁾ Según mis comprobaciones, P es una copia que integramente coincide con la Concordia de Fd copiada por su mano A; además carece de todo tipo de glosas, salvo dos anotaciones marginales — una sobre D.4 c.6 (fol.3rb) y otra sobre D.50 c.65 (fol.54va) — y las referencias a la numeración de distinctiones de la prima pars (en minúsculos guarismos romanos) hechas por manos distintas de los amanuenses del códice. Pero el minucioso cotejo entre Fd y P muestra que, aparte las discrepancias en las rúbricas y la extensión material de ambos códices, en dos ocasiones P carece de algunos pocos textos que la mano A de Fd ha copiado en su Concordia; esto sucede en C.2 g.6, porque P acaba en d.p.c.38 (fol.115rb), y en C.11 g.3 c.57 (fol.149va) porque su redacción es bastante más breve. En estos lugares, pues, se constata una diferencia cuya explicación está en la «ampliación» que muy probablemente experimentó pronto la primerísima redacción de la obra; el hecho se comprueba al contrastar C.2 q.6 también con las lecturas de Aa 23 (fol.133r), o bien mediante el análisis de las fuentes formales de C.11 q.3 c.57, pues aquí la Concordia de Fd ofrece ya la «redacción ampliada» del c.57 — tomada de TrB 3.27.3 (fol.42ra, reiterada en las Adiciones boloñesas [fol.135va], porque inicialmente habría sido una adición), más que de IP 5.84 — y, por otra parte, la mano G de Fd seguirá haciendo « nuevas ampliaciones » al final de C.2 q.6. A mi entender, conviene revisar la datación de P como copia del siglo XIII, según la nota de Omont que luego reiteró Kuttner, pues no parece lógico que en fechas tan tardías se copiara un códice con las características de P, y menos cuando apenas quedaba memoria de una « primera redacción » de la Concordia gracianea; cf. H. Omont, Nouvelles acquisitions du Département des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale pendant les années 1869-1897, «Bibliothèque de l'École des Chartres» 59 (1898) 81-135 (sobre P p.96)

más su tenor literal de D.101 d.p.c.1 aparece también en algunos pocos manuscritos tempranos de «segunda recensión» como Ld (fol.82rb), Mp (fol.67vb), Pf¹ (fol.105ra) y Wi (fol.52rb), en cuya confección se habrían utilizado modelos análogos; por otra parte, el texto de P es el núcleo de concordancia entre todas las variantes, que explica incluso las discrepancias entre las lecturas de Aa 23 y Bc: el códice de Admont lee en efecto « de scienter a simoniacis consecratis, et de ignoranter a symoniachis ordinatis, et de ordinationibus» (fol.92v), mientras que Bc parece coincidir con Fd pero omitiendo las palabras scienter a simoniacis por error del copista (fol.97va). Y, por otra parte, las lecturas de los tempranos manuscritos de «segunda recensión» son un refrendo prácticamente unánime (⁴⁴) a la redacción que se encuentra en Fd; incluso su posición de lectura originaria se confirma también donde aparecen algunas ligeras variantes textuales (⁴⁵), siempre de escasa importancia.

y S. KUTTNER, Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodromus Corporis Glossarum. I (Città del Vaticano 1937), quien sorprendentemente en p.108 menciona P entre los manuscritos que contienen la Glossa Ordinaria de Bartolomé de Brescia (!) aun consciente de tal carencia (p.103).

⁽⁴⁴⁾ Cf. esta muestra — suficiente, a mi entender — de setenta manuscritos: Ab (91rb), Ad (103rb), Ap (50vb), As (46vb), Ba (58rb), Bb (47vb), Bi (77va), Bk (61vb), Bn (48vb), Bp (67rb), Br (53vb), Cb (76va), Cd (41vb), Cg (70rb), Cm (59va), Cv (75ra), Ch (54vb), Da (61rb-va), Di (59va), Es (55vb), Fa (81rb), Fb (71ra), Gf (53ra), Gg (69ra), Hk (71vb), In (75rb), Kb (77vb), Kc (13rb), Ks (67ra), Ma (73ra), Mb (104rb), Mc (77ra), Me (96v), Mf (55vb), Mg (70va), Mh (49rb), Mk (72rb), Ml (62rb), Mm (42vb), Mq (104vb), Ms (74vb), Mt (162a), Mv (135a), Mx (66va), My (68va), Mz (61vb), Nc (50ra), Pd (74ra), Pk (80vb), Pm (76ra), Pn (73vb), Po (64rb), Pp (80rb), Pq (68rb), Pt (83va), Pu (121vb), Py (96rb), Ra (67ra), Ro (56va), Sa (61ra), Sb (87va), Se (52vb), Sf (44va), So (75vb), Sp (65va), Tt (131vb), Tx (73va), Wn (67rb), Zw (60vb) y París, Bibliothèque Nationale (= PBN) lat. 3907 (83rb). Y también sigue esta lectura Mr pero con la transposición de scienter ordinatis a symoniacis (fol.75va); en Pa faltan los folios de esta materia, pues su fol.76vb termina con D.100 c.10 y su fol.77ra comienza con C.1 q.1 c.16.

⁽⁴⁵⁾ Cf. la lectura de Hk « de scienter a simoniacis consecratis uel ordinatis et de ignoranter a simoniacis consecratis et de ordinationibus » (fol.71v = Ge pero sin la partícula uel, fol.72vb), que tal vez reflejan las dudas del amanuense; o también se advierte el despiste del copista en Ka y Pz (fol.67va), porque únicamente usan y reiteran el participio ordinatis en vez del consecratis antiguo. Pero a veces los copistas comenten errores notorios: en Mz se escribe « de simoniace a simoniacis ordinatis » corrigiendo el error mediante la anotación de scienter entre líneas y sobre simoniace (fol.61vb); pero este error pasa a Br (este manuscrito tiene por modelo a Mz, según R. Weigand, Die Glossen, o. c. nota 5, p.832), pues efectivamente aquí se lee « de scienter simoniace a simo-

(ii) Fol.25rb. También he aludido a los sucesivos cambios en el final del dictum gracianeo C.1 q.4 d.p.c.12, donde una primera redacción de $G\alpha$ (vid. nota 25), simultánea al momento de confección de la copia por la mano A, más tarde da paso a una segunda redacción que prevalece absolutamente en los manuscritos de « segunda recensión » de la obra, según las comprobaciones comentadas por Weigand en el X Congreso de Syracuse (46); ahora conviene destacar

niacis ordinatis» (fol.53vb). Por otra parte, según mi análisis de los códices de Admont (vid. nota 55 más adelante), Aa 23 habría usado un «modelo» con la temprana adición marginal et de ignoranter a simoniacis ordinatis, tal como aparece en Ld (fol.82rb); así pues, la corrección de D.101 d.p.c.1 hecha por $G\alpha$ en Fd determina la definitiva posición de los participios ordinatis y consecratis y esto se hace entre líneas — como se se puede comprobar gráficamente en Fd — después de copiar la sustancia de la frase.

(46) Cf. R. WEIGAND, o. c. nota 6, donde dice: «Zwei Probleme bei der Einordnung des neuen Materials für die 2. Rezension seien hier summarisch vorgestellt, die jedoch sehr unterschiedlicher Art sind. Die C.1 q.4 ging in der 1. Rezension bis einschließlich c.4, dann ging es mit dem letzten Drittel p.c.9 weiter bis p.c.12 einschließlich, wozu noch die Unterscheidung zwischen der ignorantia iuris naturalis und der ignorantia iuris civilis gehörte. Die näheren Ausführungen zur Unkenntnis des ius civile in der 2. Rezension wurden in Bc Fd am Rand in zwei Abschnittchen ergänzt, wobei der Schlußsatz dieser etwa 10 Zeilen noch zum 1. Abschnitt gezogen wurde. Das ist sonst nirgends der Fall. Jedoch dürfte später im Blick auf den einst (angeblich) fehlenden Schlußsatz dieser Satz mit dem Hinweis auf den Codex Justinians 8.4.7 in 19 von mir untersuchten Dekrethandschriften getilgt worden sein, darunter die Hss. EG Friedbergs » (pp.4-5). Ciertamente no hay rastro de esa parte del dictum de la «primera » redacción en la Concordia de P (fol.101vb), porque su texto es anterior a la primera adición de $G\alpha$, ni en Aa 23 (fol.112v) porque sus exceptiones copian la segunda adición (fol.251r), que es común en los manuscritos de «segunda recensión» (vid. nota 55 más adelante); entre otros, cf. Ba (70ra-70vb), Bk (74ra-va), Bn (58rb-va), Br (59ra), Cd (50vb), Cg (81va-82rb), Ch (64rb), Da (73rb-va), Fa (98rb-va), Gg (82rb-va), Hk (86ra) Kb (91rab), Mc (91vb-92ra), Me (111rb), Mg (82rab), Mh (58rb-va), Mk (85vb-86ra), Mm (50vb), Mq (122rab), Ms (89rab), Mt (190b-191a), Mv (162a), Mz (73vb-74ra), Pd (89rb-va), Pf 1 (125rab), Pk (94vab), Pm (90rab), Pn (87ra-va), Po (75ra), Pg (80rb), Pt (100vb-101ra), Pu (144rb-144vb con c.13), Py (112vb-113ra), Ra (81rb-va), Ro (67vab con c.13), Sb (102vb), Sf (52rb con c.13), So (89vab), Sp (76rab con c.13), Tr (76vb-77ra), Tt (159ra-vb), Tx (86rb-87ra) v PBN lat. 3907 (100rb-va con c.13). El texto aparece incompleto en In (fol.89ra) y Sa (fol.72va), donde falta el período final Nam si putat — si quis in tantam, o también en Bi (fol.93va) que sólo carece de la mención Si quis in tantam; la lectura de Fb (fol.84ra) es singular pues termina su d.p.c.12 en si delictum de su §3 y sigue inmediatamente la mención de la constitución Si quis in tantam copiando la parte final uerum etiam — restituere rerum compellatur y enlazando así con d.p.c.13. Parece obvio, pues, que no fue certero el juicio de Kuttner sobre la tradición manuscrita de este texto, a pesar de su aguda intuición sobre el modo de su incorporación a la obra gracianea; cf. S. KUTTNER, New studies on

que en Fd se encuentra un específico signo, reiterado y correlativo en los fol.25rb y fol.122ra, para indicar la sustitución de redacciones. En suma, parece claro que en el momento τ^3 o bien ω la mano G cancela la redacción antigua, que todavía se puede leer en Bc (fol.115va), para proponer la nueva redacción que conservan la generalidad de los manuscritos.

(iii) Fol.35vb. La primera redacción de C.6 q.1 c.17 terminaba con la frase hii omnes, inquam, nec ad sacros ordines debent prouehi nec ad accusationem seu ad testimonium ullatenus possunt iuste recipi, después que la mano $G\alpha$ corrigiese el error del copista A; éste había escrito «nec ad sac ordines nec ad sacros ordines», pero sobre sac $G\alpha$ escribe ros entre líneas y corrigiendo sobre ordines glosa uel gradus de conformidad con su fuente, y luego tacha « nec ad sacros ordines ». Con posterioridad, en el momento τ^3 o bien ω , la mano G cancela la frase final nec ad accusationem seu ad testimonium ullatenus possunt iuste recipi subrayando su texto, porque añade una nueva y segunda redacción (entre líneas y continuando en el margen) de ese final de c.17 que dice: nec isti nec liberti neque suspecti neque rectam fidem uel dignam conversationem non habentes summos sacerdotes possunt accusare. De las notas de los Correctores Romani se podría deducir que la primera redacción se ha tomado de la Panormia de Ivo (= IP 4.66, PL 161.1196-97), pero podría ser también del Polycarpus (= PC 5.1.20), mientras que la posterior redacción se ajusta al texto de la Tripartita (= TrA 1.21.1) y, por tanto, es indudable que esta corrección está mostrando el paso de una primera a una segunda redacción de la obra; en este caso, pues, acierta la editio romana al suprimir el período nec ad accusationem — iuste recipi, al igual que Friedberg verra al ofrecer una recensio mixta de ambas redacciones.

Por su parte, el códice Aa 23 conserva en efecto la primera redacción de Fd, pero con la más primitiva lectura gradus en lugar de ordines (fol.154rv), más conforme con la fuente formal, y además coincidiendo totalmente con la lectura de P (fol.131ra), e incluso con la lectura de Bc (fol.148ra); después — cuando se componen sus exceptiones finales, quizá — se incorporan las novedades y modificacio-

the Roman Law in Gratian's Decretum, «Seminar: An annual extraordinary number of The Jurist» 11 (Washington D. C. 1953) 12-50 (= Gratien and the Schools of Law 1140-1234 [London 1983] No. IV con Retractationes pp.2-4), especialmente pp.30-31.

nes que aportaban las redacciones de Fd, esto es: se sigue la lectura ordines (copiada entre líneas) tachando la palabra gradus, se cancela el período nec ad accusationem — iuste recipi subrayando su texto, y finalmente se escribe en el margen el período nec isti — possunt accusare a modo de adición, indicando además el exacto lugar de su inserción en c.17. Ciertamente, los tempranos manuscritos de «segunda recensión» asumen la segunda redacción de Fd sin reservas, pero nos queda un ligero rastro de la «movilidad» de ese final del c.17 en la inestable lectura de gradus y ordines; según los códices, estos términos se eligen alternativamente o incluso se acumulan en algún caso, pero la generalidad de los manuscritos prefieren la lectura gradus de las fuentes antiguas (47). En suma, pues, parece claro que Fd contiene en sí todos los elementos para explicar las diversas lecturas de C.6 q.1 c.17 y el porqué de las variantes que se descubren en su posterior tradición manuscrita.

(iv) Fol.50ra. Según Fd, la primera redacción de C.15 q.3 c.5 carecía de la frase preterquam de crimine maiestatis, que se lee en la edición de Friedberg (col.752) e incluso en Aa 43 (fol.16v); pero esa breve frase no existe en la fuente formal más probable del c.5, esto es, la Panormia de Ivo (= IP 4.69, PL 161.1197), ni tampoco aparece en la redacción más extensa de su Tripartita (= TrA 1.32.4), y sin embargo es una lectura prácticamente unánime en los manuscritos de « segunda recensión » (48). De nuevo, sólo el manuscrito Fd contiene

⁽⁴⁷⁾ Como muestra de la lectura *gradus*, ampliamente extendida, vid. Ba (96vb), Bi (128ra), Bk (101rb), Bn (78va), Cg (105vb), Ch (83vb), Da (98vb), Fa (129rb), Fb (109ra), Hk (114va), Gg (106va), In (100rb), Kb (118vb), Mc (124va), Me (140rb), Mg (106vb), Mh (76va), Mk (112vb), Mm (69vb), Mq (158vb), Ms (118vb), Mt (251a), Pd (119vb), Pf ¹ (164vb), Pk (124va), Pm (122ra), Po (96rb), Pt (132ra), Py (143vb), Ra (112rb), Sa (97ra), So (116vb), Tr (99ra), Tt (224rb), Tx (114va), PBN *lat.* 3907 (137ra). Pero la lectura *ordines* aparece en Br (84ra), Mv (216b), Mz (99ra), Pn (112rb), Pq (105rb), Pu (188vb), Ro (90ra), Sb (132ra), Sf (67vb). Y ambos términos se acumulan en la singular lectura « ordine gradus » de Cd (fol.69ra) o, curiosamente, se omiten en Sp ya que lee « nec ad sacros debent prouehi» (fol.98vb).

⁽⁴⁸⁾ Efectivamente C.15 q.3 c.5 aparece con preterquam de crimine maiestatis, por ejemplo, en los códices Ab (177ra), Ad (178vb), Ao (52vb), Ap (117va), As (107vb), Ba (132rb), Bb (98va), Bi (181va), Bk (137va), Bn (108vb), Bp (143vb), Br (118va), Cb (170vb), Cd (96ra), Cg (139ra), Cm (130ra), Cv (159ra), Ch (111ra), Di (125va), Es (116vb), Fa (172vb), Fb (144ra), Ge (154vb), Gf (117rb), Gg (140vb), Hk (155vb), In (135rb), Kb (160rb), Kc (86vb), Ks (148ra), Ma (165vb), Mb (215rb), Mc (169vb), Me (181rb), Mf (116ra), Mg (139ra), Mh (100va), Mk (150vb), Ml (132ra),

la clave para comprender el porqué de estas discrepancias: en su momento más temprano, casi simultáneo a la confección de la copia de su Concordia por A, la mano $G\alpha$ ha añadido una glosa marginal tras la palabra Nemini, cuyo texto dice precisamente preterquam de crimine maiestatis; parece obvio, pues, que Fd nos muestra gráficamente cómo y por qué ha sido posible la «transición» de una primera redacción, acorde con la fuente formal, a una segunda «redacción» (?) divulgada en la que — no sin fundamento — se corrompe el texto original: los copistas integran la glossa en el texto de la auctoritas, pues efectivamente es fácil confundir esa glossa de $G\alpha$ con alguna de las muchas correcciones de su mano que sanan los frecuentes errores por «omisión de texto», cometidos por A al confeccionar la copia (49). En suma, este «modo» de redacción de Fd es una lec-

Mp (147vb), Mq (212vb), Mm (94rb), Mr (181va), Ms (159vb), Mt (334a), Mv (291b), Mx (145ra), My (145vb), Mz (135vb), Nc (114vb), Pa (157va), Pd (159rb), Pf

(213ra), Pk (167ra), Pm (166ra), Pn (189ra), Po (128ra), Pp (166vb), Pq (140rb), Pt (175vb), Pu (254vb), Py (191rb), Pz (142rb), Ra (155ra), Sa (130ra), Sb (171va), Sf (92rb), So (153va), Sp (131rb), Tr (128vb), Tx (155ra), Wi (118ra), Wn (149rb), Zw (136ra), PBN lat. 3907 (189vb) y PBN lat. 3896 (44vb). Y es una excepción aislada su ausencia en Ro (124rb), que bien se puede explicar por el «modelo» de Concordia utilizado para la confección de este códice o bien, algo más improbable, porque se haya revisado su texto de conformidad con las fuentes antiguas.

⁽⁴⁹⁾ Pero, a mi entender, no hay por qué aceptar fácilmente que la corrupción del texto se deba al error de los copistas; al contrario, el examen atento de Fd persuade de que $G\alpha$ es quien claramente ha ordenado esa modificación. Según Fd, en la primera palabra Nemini falta la inicial «N» (como sucede en todo el códice con las iniciales de las auctoritates, salvo las miniadas y algunas pocas más) y la mano A escribe sólo «em»; luego la mano Gα ha añadido entre líneas «ini» y a continuación escribe « dos puntos » (:) que remiten a su glosa del margen preterguam de crimine maiestatis. Así pues, en la remisión la mano $G\alpha$ utiliza el signo que en Fd sirve generalmente para introducir glosas o nuevos dicta, muy distinto de las « dos barras paralelas » (//) que $G\alpha$ usa cuando añade fragmentos omitidos corrigiendo los errores de A. Es evidente, pues, que el texto incorporado al margen es una glossa, aportación propia de $G\alpha$. Pero, además de esto, G α añade otro signo al final de maiestatis, que es correlativo con el signo escrito tras de se en C.15 q.3 c.5: es algo semejante a una pequeña «v» invertida, que señala el lugar donde conscientemente se desea introducir el texto marginal, aquí modificando la literalidad de la auctoritas; de hecho Aa 43 (fol.16v) presenta la lectura Nemine de se confesso preterquam de crimine maiestatis, aunque otros códices anteponen la glosa a las palabras de se. Pero sea como fuere, error de los copistas o voluntad de $G\alpha$, esta « peculiaridad » de Fd es un dato inequívoco que muestra su posición original en la tradición manuscrita de los códices de «segunda recensión». La variedad de signos y sus diferentes usos en Fd — no siempre observados rigurosamente — se puede comprobar, por ejemplo, en las modificaciones que G hace sobre el tratado de poenitentia: aquí

tura única en la tradición manuscrita del Decreto de Graciano; el dato, elocuente de por sí, habla también por sí mismo.

- (y) Fol.51rab. La primera redacción de C.16 q.1 c.5 carecía de su \$1 v, en su lugar, seguían unas líneas que, a modo de dictum, reiteraban el contenido de la rúbrica de este modo: Vnde datur intelligi quod in populari frequentia monachi esse non possunt (fol.51ra); con posterioridad, en un tardío momento ω o tal vez τ^3 , la mano G adiciona en el margen ese §1 completo Et infra. Habeto simplicitatem — canes comendant (fol.51rb), pero subraya entonces el breve dictum para cancelar su texto porque realmente duplicaba la idea ya expresada en la rúbrica del c.5. Este cambio, pues, muestra que Fd contiene una primera redacción y la corrección que da paso a una segunda redacción del texto. Como se puede comprobar, el manuscrito Aa 43 conserva la redacción antigua de C.16 q.1 c.5 (fol.20r) y, aunque sus exceptiones finales copian ese \$1 (fol.281rv), en su Concordia no se ha cancelado el breve dictum de la redacción antigua; por contraste, los tempranos manuscritos de «segunda recensión» asumen las correcciones de Fd y generalmente no queda en ellos rastro alguno de la «movilidad» del texto (50) en esta parte de C.16.
- (vi) Fol.56vab ofrece un ejemplo análogo, pero más complejo, sobre esa auctoritas tan interesante Duae leges. La Concordia de Fd

se introduce sólo un único dictum nuevo (de pen. D.2 d.p.c.24 Non est mirum — mostrantur, fol.92rb) por los « dos puntos » (:), de igual modo se adiciona además D.3 c.28 tamen et quemlibet — Hoc enim mihi (fol.95rb) y se añaden dos glosas (fols.93rb, 98rb), y mediante las « dos barras » (//) se hacen también varias correcciones de los errores de A en fols.89ra, 90rb, 91rb, 93ra y 97ra (sólo en fol.97rb se corrige con «: » y no con «// » un error de A, por homeoteleuton de utique nobiscum).

(50) Cf. como muestra Ba (134rab), Bi (184ra), Bk (139rb), Bn (110ra), Br (120rb), Cd (97va), Cg (140va), Ch (114vb), Da (137v), Fa (175rb), Fb (145vb), Gg (142va), Hk (158ra), In (137ra), Kb (162rb), Mc (172vab), Mg (140ra), Mh (101vb), Mk (152va), Mq (215rb-va), Mm (95va), Ms (161vb), Mt (338b), Mv (296b), Mz (137va), Pd (160vb-161ra), Pf (215vb), Pk (169rab), Pm (168rb), Pn (191ra), Po (129rb-va), Pq (142ra), Pu (258rb), Py (193rb-va), Ra (157rab), Ro (126ra), Sa (131vb), Sb (173va), Sf (93rb), So (155rb), Sp (132vb), Tr (130rb), Tx (157ra), PBN lat. 3896 (47rb) y PBN lat. 3907 (192rb-va). Sin embargo, todavía aparece la antigua frase de la primera redacción en Me (fol.183rb), siguiendo inmediatamente al período Si cupis esse — multorum? y precediendo al período Et infra — canes comendant, y en Pt (fol.178ra), que añade «Vnde datur intelligi quod in populari frequentia nichil esse possunt» tras copiar la segunda redacción de C.16 q.1 c.5.

muestra una primera redacción de C.19 q.2 c.2 que con posterioridad, en el momento ω o tal vez τ^3 , es sustituida en bloque mediante la fusión de algunas líneas de su redacción antigua con dos fragmentos copiados en los márgenes (fol.56vab); en esta fusión — hecha mediante dos signos interlineales que remiten a los párrafos adicionados en el margen izquierdo y en el bajo derecho del folio — la mano G subrava precisamente las líneas de la primera redacción no aprovechadas, indicando así que deben ser canceladas, y el conjunto ofrece entonces una segunda redacción de Duae leges (= C.19 g.2 c.2) según viene recogida más o menos exactamente en el Polycarpus (= PC 4.32.82) o en la Caesaraugustana (Caes.) (51). Es evidente, pues, que también aquí Fd muestra una primera redacción sobre la que G hace correcciones para presentar una segunda redacción de C.19 q.2 c.2; este caso es particularmente interesante porque, hoy por hoy, Fd es el único códice que en su Concordia conserva esa « transición » de la primera a la segunda redacción del texto: es, pues, otra *lectura única* en la tradición manuscrita de la obra gracianea (52). Efectivamente, Aa 43 conserva la redacción antigua de C.19 q.2 c.2

⁽⁵¹⁾ Cf. Caes. 8.40, pues Friedberg yerra al anotar Caes. 8.10 (col.839-40 nota 2), y vid. también Mansi 20.714, PL 151.535, JL 5760 (4313); para un resumen de la bibliografía sobre Duae leges vid. O. Condorelli, Clerici Peregrini. Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV (Collana «I Libri di Erice»12; Roma 1995), especialmente pp.240-42 y sus notas 236-240. Sobre las posibles fuentes formales del texto, cf. principalmente P. Landau, Die «Duae leges» im kanonischen Recht des 12. Jahrhunderts, «Officium und Libertas christiana» (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, Jahrgang 1991 Heft 3; München 1991) 55-96; pero la exacta determinación de las fuentes de C.19 q.2 c.2 me parece una cuestión todavía abierta, sobre todo pensando en el texto de la primera redacción de la Concordia que — a mi entender — no tiene aspecto de ser apócrifo.

⁽⁵²⁾ Vid. Fd fol.56vab. Como se puede comprobar, se sustituye este fragmento de la primera redacción: qui priuata lege ducitur Spiritu Sancto afflatus, proprium quod sub episcopo retinet dimittere et in monasterio se saluare uoluerit, quando priuata ducitur publica lege non tenetur. Y el párrafo correlativo de la segunda redacción dice: in ecclesia sua sub episcopo populum retinet, et seculariter uiuit, si afflatus Sipiru Sancto in aliquo monasterio uel regulari canonica saluare se uoluerit, quia lege priuata ducitur, nulla ratio exigit, ut a publica lege constringatur. Por su parte, la mano G cancela el fragmento de la antigua redacción y también el breve período que sigue Dignior enim est — nostra auctoritate para evitar la duplicación de algunas líneas, pues se ha adicionado sicut de quibusdam — non estis sub lege en el bajo derecho del folio. Y, curiosamente, en su amplio texto de «segunda» redacción el códice Fa (fol.191vab) conserva las lecturas de la primera antigua, pues contiene el período Si quis horum qui priuate lege — lege non tenetur en lugar de Si quis horum in ecclesia — lege constringatur y la frase Quisquis — nostra

(fol.43r), pero no hay rastro de la segunda redacción ni en su Concordia ni en sus exceptiones finales; por otra parte, de modo prácticamente unánime los manuscritos de «segunda recensión» reiteran la segunda redacción de Duae leges según las modificaciones que encontramos en Fd (53).

(vii) Fol.69ra. En un primer momento, Gα corrige o glosa (?, o glosa corrigiendo) una primera redacción del comienzo de C.23 q.7 c.4 que, con la inscripción Item y la rúbrica Diuine impiorum justis thesaurizantur, dice textualmente Quidauid ergo nomine ecclesiarum aparte Donati possidebant christiani imperii legibus religiosis cum ipsis ecclesiis ad catholicam transferre iusserunt. Et post pauca, continuando con \$2; su tinta negra anota uel imperatores sobre la errónea lectura imperii, de conformidad con la redacción del mismo fragmento que aparece al final de C.23 q.7 c.3. Más tarde, en el momento τ^3 , la mano G cancela todo ese comienzo del c.4, subrayando su texto, para enriquecer ahí la auctoritas con la adición de C.23 g.7 c.4 Quemadmodum membrum — multitudinem peccatorum (= c.4 pr. y \$1), probablemente tomada de TrA 2.50.36, y evitar así la duplicación del fragmento Quidquid igitur nomine - iusserunt del c.3; esto se hace mediante la remisión por la letra «X» a la «colección» boloñesa de adiciones (fol.149rb), que muestra ese nuevo comienzo del c.4 adicionado en el margen derecho del folio, con idéntica inscripción y rúbrica que en la edición de Friedberg.

auctoritate con las expresiones ergo hac lege (en vez de igitur hoc Spiritu) y erit (en vez de eat) de la redacción antigua.

⁽⁵³⁾ Cf. esta significativa muestra de setenta y siete códices, que no presentan ninguna excepción: Ab (195rb-va), Ad (195rb), Ao (63rb), Ap (131rb-va), As (121vb), Ba (148rb-va), Bb (107vab), Bi (203vb-204ra), Bk (152vb), Bn (121va), Bp (160vb), Cb (188rb), Cd (108vb), Cg (154rab), Cm (144rb), Cv (178vb-179ra), Ch (123rb), Da (151ra), Di (140rb-va), Es (128rab), Fb (160rab), Ge (172vab), Gf (131vb), Gg (152ra), Hk (175rb), In (150vb-151ra), Kb (178vab), Kc (103ra), Ks (165rab), Ma (184rab), Mb (236vb), Mc (190vb), Me (199vab), Mf (126vab), Mg (153rb-va), Mh (111ra), Mk (167vb-168ra), Ml (146vb-147ra), Mm (105rab), Mp (165rab), Mg (236vab), Mr (202rb-va), Ms (177vb-178ra), Mt (371b), Mv (324b), Mx (163rb-va), My (162rb-va), Mz (152vab), Nc (129rab), Pa (173vab), Pd (167vab), Pf² (1rb), Pk (185vb-186ra), Pm (185vab), Pn (167rb), Po (141vab), Pp (184vb), Pg (156rb-va), Pt (196rb-va), Pu (285rb), Pv (211vab), Pz (160va), Ra (174vb), Ro (139rab), Sa (145vb-146ra), Sb (188rb-va), Sf (102rab), So (170ra), Sp (145vb-146ra), Tr (143vab), Tx (173va), Wi (131ra), Wn (168rb-va), Zw (151vb-152ra), PBN lat. 3896 (69ra) y PBN lat. 3907 (213ra). En el microfilm de Br que he utilizado faltan fols.122vb-123ra, en los que presumiblemente se alojaban los textos de C.16 hasta C.22.

Pues bien, la *primera redacción* de Fd, con su inscripción y rúbrica antigua, se encuentra todavía en Aa 43 (fol.83r) pero con un matiz interesante: posee la lectura correcta, sugerida por la primera glossa o corrección de Gα, ya que lee *christiani imperatores*; luego sus *exceptiones* finales (fol.305v) copian la nueva redacción del c.4 *Quemadmodum membrum* — *multitudinem peccatorum*, con la inscripción y rúbrica de la edición de Friedberg, para su inserción en la *Concordia* precediendo a la redacción antigua, como si fueran dos *auctoritates* distintas, ya que Aa 43 no ha cancelado el antiguo párrafo inicial del c.4. Sin embargo, en los manuscritos de « segunda recensión » no se encuentra rastro alguno de estos sucesivos cambios habidos en el texto (⁵⁴), salvo cuando se conserva ese *Et post pauca* final precediendo a su C.23 q.7 c.4 \$2; esto sucede en algunos pocos códices como en Ch (140va), Hk (202va), Kb (204rb), Pf² (39ra), Py (243rab) y Ms (203rb).

(viii) Fol.69vb ofrece otro ejemplo muy semejante. La primera redacción de Fd muestra que C.23 q.8 d.p.c.25 formaba un único dictum con d.p.c.27 Reprehenduntur — commendent seguido del d.p.c.28 Licet ergo — imperare licet, pero unía d.p.c.25 y d.p.c.27 mediante estas líneas: Vnde in quodam concilio statutum est ut episcopi non proficiscantur ad comitatum nisi formatas ab apostolico acceperint, que no existen en la edición de Friedberg; cuando G fusiona la Concordia con las Adiciones boloñesas, en el momento τ^3 , el «signo de fusión» se antepone al Reprehenduntur del d.p.c.27 y remite a la «colección» boloñesa (fol.149rb) dibujando un garabato en los respectivos márgenes: no es la habitual letra mayúscula porque C.23 había agotado ya la serie del abece-

⁽⁵⁴⁾ Como muestra vid. los códices Ba (171vb-172ra), Bi (238vb-239ra), Bk (175rb-va), Bn (140vb), Br (140vb-141ra), Cd (126rb), Da (173rb-va), Fa (220vab), Fb (183vab), Gg (176rb-va), In (178vab), Mc (220vab), Me (225vab), Mg (175rab), Mh (126vb-127ra), Mk (192vab), Mm (120rb-va), Mq (271rb-va), Mt (425ab), Mv (371a), Mz (177vab), Pd (196rb-va), Pk (213vb-214ra), Pm (214ra), Pn (192rb-va), Po (162rab), Pq (180rb), Pt (228rab), Pu (327vab), Ra (202rab), Ro (160vb-161ra), Sa (168va), Sb (213vab), Sf (118rb-va), So (194ra), Sp (167va), Tr (162vab), Tx (199rb), PBN lat. 3896 (104rab) y PBN lat. 3907 (245rb-va). En Cg (fol.176ra), tras la rúbrica Dimitte impiorum a iustis thesaurizantur sigue un espacio en blanco y falta esa adición de la segunda redacción que precede al \$2\$, esto es: el período Quemadmodum membrum — multitudinem peccatorum; pero una glosa marginal remite al fol.265rb, porque ahí se copia este fragmento.

dario haciendo esas conexiones. Este signo señala entonces la posición en donde se deben insertar las adiciones C.23 q.8 c.26 y c.27 con sus respectivas rúbricas e inscripciones, esto es, el período *Vnde Gelasius papa Elpidio episcopo — contra ecclesiastica constituta* según la edición de Friedberg (col.962-63); por esta razón, pues, G subraya las líneas *Vnde in quodam — acceperint*, a fin de cancelar ese fragmento de la primera redacción.

De nuevo Aa 43 conserva aquí la redacción antigua del d.p.c.25 (fol.85r), con el período *Vnde in quodam* — acceperint; pero también es interesante el modo en que presenta los textos que siguen: a la antigua redacción de ese d.p.c.25 siguen c.26 con inscripción pero sin rúbrica, luego d.p.c.27 íntegro según la edición de Friedberg (esto es añadiendo el período *In quo casu* — dixisse), y a éste sigue una redacción breve del c.28 sin rúbrica (fol.85v); sólo después se anota la señal que en Aa 43 remite a sus exceptiones finales, donde se ha copiado c.27 con su inscripción y rúbrica (fol.307rv). Muchas conclusiones se pueden sacar de estos datos, a primera vista demasiado complejos (55); sin polemizar ahora sobre otros aspectos, me parece obvio que sólo Fd nos da la clave para entender cómo fue reelaborada esta parte final de C.23 y también las etapas que llevaron a la segunda redacción de

⁽⁵⁵⁾ En efecto, la Concordia de Aa 43 presenta una redacción breve de C.23 q.8 c.28 = Si uobis fratres — uocati fuerint pero sin rúbrica (fol.85v), que parece ser el final del d.p.c.27; ni las rúbricas de c.27 y c.28 ni la parte Sed quoniam - per ecclesiam indulgentia que falta en ese c.28 se completan en las exceptiones finales (fol.307v), pues únicamente se copia ahí c.27. Aun aceptando que la posición del «signo de remisión» del fol.85v se hava desplazado tras ese breve c.28 por error del copista, o incluso que el autor de las exceptiones haya omitido por descuido las ampliaciones que «faltan » según la edición de Friedberg, en cualquier caso se puede demostrar que la Concordia de Aa 43 es copia de un modelo de « primera redacción » que posee ya algunas adiciones. Ese « modelo » emerge integro en Aa 43 (no así en Aa 23) a través de la serie de auctoritates que llevan numeración romana en sus rúbricas, pues esta secuencia coincide a lo largo de todo el códice con la Concordia de Fd; las demás auctoritates son, pues, adiciones incorporadas con posterioridad a ese « modelo »: aquí c.27, d.p.c.27 In quo casu — dixisse y la redacción breve de c.28. Y, según esto, en este caso de C.23 resulta que las «adiciones del modelo» — que en Aa 43 son ya parte de su Concordia — serían de una etapa muy temprana, que aparece superada en Fd porque su «colección» boloñesa de adiciones incluye c.26 y c.27 con sus rúbricas, d.p.c.27 In quo casu — dixisse y la redacción extensa de c.28 (fol.149vb); por contraste, las exceptiones finales de Aa 43 se habrían compuesto — a mi entender— comparando su Concordia con alguna otra copia de « segunda recensión ».

la obra, mientras que en los manuscritos de «segunda recensión» no queda ningún rastro de estas fases (56).

(ix) Fol.78vb muestra a Fd como fuente de unas plurales lecturas que se pueden encontrar en la tradición manuscrita. La primera redacción de C.27 g.1 c.17 enlazaba su final non cohabitent tecto con parte del actual c 18 (esto es, el período et ita omnem circa illa sollicitudine minuere), formando una única auctoritas mediante esta frase de enlace: et ut propositum ualeat custodiri oportet te illa detrudere (fol. 78vb); con posterioridad, en el momento ω tal vez, un signo interlineal (que precede a la mencionada frase, remitiendo al margen del folio) señala el final de c.17 en non cobabitent tecto y advierte que ahí se debe insertar la adición copiada al margen = C.27 g.1 c.18 Si custos religiosi — ubi omnino districte. En realidad esta « nueva » adición aparecía va en la «colección» boloñesa de Fd (fols.153vb-154ra), pero de modo más extenso (= c.18 pr. v \$1 completos) y situada en el bloque de adiciones a insertar tras c.14; si ahora se reitera en el margen de la Concordia hasta ubi omnino districte es porque G está haciendo un cambio en la sistematización del material: al corregir la primera redacción de c.17 mediante esa adición del margen, en realidad se pretende también que el actual c.18 quede desplazado de su posición primera tras c.14 v c.15 (según la «primera fusión» con la «colección» boloñesa de adiciones mediante la letra «B») para

⁽⁵⁶⁾ Cf. esta significativa muestra de códices, que poseen lecturas totalmente coincidentes con la segunda redacción de la obra, sin vestigios de la primera antigua: Ab (223rab), Ad (221rab), Ao (85vab), Ap (154vb-155ra), As (144rb-va), Ba (173vb-174ra), Bb (125ra), Bi (241vb-242ra), Bk (177rab), Bn (142rb), Bp (187vb-188ra), Br (142vab), Cb (215rb-216ra), Cd (127vb), Cg (177rab), Cm (164vb-165ra), Cv (209rbvb), Ch (141vb), Da (175rab), Di (183vb-184ra), Es (147vb), Fa (222vb-223ra), Fb (185vab), Ge (200vb-201ra), Gf (155va), Gg (177vb-178ra), Hk (204rab), In (177vb), Kb (206ra), Kc (130ra-va), Ks (192vab), Ma (210vb-211ra), Mb (270vab), Mc (223rab), Me (227vb-228ra), Mf (144va), Mg (176vb-177ra), Mh (128rab), Mk (194vb), Ml (170vb-171ra), Mm (121vab), Mp (192vb-193ra), Mq (279rab), Mr (233rab), Ms (205rb-va), Mt (429b-430a), Mv (374b), Mx (190vab), My (187vb-188rab), Mz (179rb-va), Nc (154rb-va), Pa (201vab), Pd (198vb-199ra), Pk (216rb), Pm (216rab), Pn (198vab), Po (163vb-164ra), Pp (213rab), Pq (182rab), Pt (230vab), Pu (330vb-331rb), Pv (245va-246ra), Pz (189vb-190rb), Ra (204rb-vb), Ro (162vab), Sa (170rb-va), Sb (215vab), Sf (119vab), So (196rab), Sp (169rb-va), Tr (164rab), Tx (201rb-va), Wi (151rb-va), Wn (197vb-198ra), Zw (175vab), PBN lat. 3896 (106vb-107rb), PBN lat. 3907 (248rab); y también Pf2 (42rab), donde sólo cabría pensar que la rúbrica de c.28 ha sido escrita con posterioridad a la confección de esta copia.

ocupar su actual ubicación como c.18, evitando además la duplicación de algunas líneas de texto. Y, en esta corrección, la mano G subraya et ut propositum para cancelar esas palabras de la antigua « frase de enlace ».

En estos cambios, pues, encontramos una razón para comprender la «inestabilidad» del texto de c.18 y de sus diversas lecturas en los manuscritos, que sin embargo recogen sustancialmente las modificaciones de segunda redacción hechas en Fd sobre c.17 y c.18. En la Concordia de Aa 43 se puede leer todavía la primera redacción extensa de c.17 (fol.112rv), pero con una anotación va-cat sobre el período et ut propositum — ualeas sollicitudine minuere, que señala la cancelación de todo ese fragmento, y a continuación se copia el «nuevo» c.18 (fol.112v) con las modificaciones de Fd; por contraste, los manuscritos de «segunda recensión» asumen estos cambios de c.17 y c.18, pero a veces muestran lecturas diversas sobre los restos de aquella antigua «frase de enlace» ualeat custodiri oportet te illa detrudere (57).

(x) Fol.99rb ofrece otro caso muy semejante a los varios ya comentados. La primera redacción de de pen. D.7 c.2 comprendía sólo Si quis positus — bene hinc exit, pero seguido de la frase final si autem uis agere penitentiam quando iam peccare non potes, peccata te dimiserint non tu illa, precedida de la partícula Nam; con posterioridad, en el momento τ^3 , G fusiona ese c.2 con el período más amplio si securis hinc — non tu illa (col.1245 según la edición de Friedberg), que aparece adicionado en el margen de la «colección» boloñesa

⁽⁵⁷⁾ Generalmente se suprimirá la expresión oportet te illa como en Bi (266rb), Bk (194vab), Bn (156vb-157ra), Br (160va), Cd (141rb), Cg (194vab), Ch (154rb), Da (192ra), Fa (244rb), Fb (204rab), In (198ra), Kb (226ra), Mc (246ra), Me (250vb), Mg (192vab), Mh (140rab), Mk (213vb), Mq (300vb-301ra), Mm (133vab), Ms (225vb-226ra), Mt (469ab), Mv (408a), Mz (198rab), Pd (220vab), Pm (236rab), Pn (218va), Pq (200vb), Pt (255ra), Pu (364rab), Ra (225rb), Ro (185vb), Sa (187rb), Sb (233rb), Sf (130rb-va), So (215rab), Sp (186ra), Tr (178va), Tx (221va), PBN lat. 3896 (134vb-135ra), PBN lat. 3907 (272va); el códice Gg no posee estos textos porque se interrumpe en C.24 q.3 c.39 §47 (fol.184vb) y en su fol.185 se copia un arbor consanguinitatis del parentesco. Sin embargo, algún manuscrito conserva la exacta lectura de Fd como Pk (fol.238ra), mientras otros ofrecen variantes sobre la «frase de enlace»; por ejemplo: Pf² lee « illam omnino sub districto custode detrudere » (fol.69ra), Ba presenta oporteat como adición interlineal (fol.192ra), Hk tiene la expresión detrudere oportere (fol.224va), Po aparece con la adición interlineal at oportet te illam detrudere tras custodiri (fol.179vb) y Py ofrece la singular lectura et detrudere oporteat (fol. 290va).

de Fd (fol.162rb). Como esta fusión se hace situando el signo de enlace delante de *Nam si autem*, al tiempo que se remite a las *Adiciones* boloñesas mediante la mayúscula «Z», la mano G subraya entonces esa frase *Nam si autem* — non tu illa de la primera redacción para cancelar tales líneas y evitar la duplicación del texto. Y, nuevamente aquí, Aa 43 conserva la redacción antigua de de pen. D.7 c.2, pero sin cancelar la frase *Nam si autem* — non tu illa (fol.182v); sus exceptiones finales copian íntegro el período si securis hinc — non tu illa (fol.337r) para su inserción tras el antiguo c.2, llevando así a una defectuosa duplicación de algunas líneas del texto. Sin embargo, las lecturas de los manuscritos de «segunda recensión» son prácticamente unánimes al recibir la segunda redacción de ese c.2 según la modificación hecha en Fd. (⁵⁸).

En suma, todos estos datos muestran y confirman que la mano G de Fd ha realizado una integración de sus varios elementos dispersos, esto es: su *Concordia* de primera redacción, la «colección» de esas aproximadamente 1.300 *Adiciones boloñesas*, y las 250 adiciones *extravagantes* de los márgenes, también obra de su propia mano; pero, todavía más, esta mano G ha procurado dar alguna coherencia al conjunto, realizando modificaciones en los *dicta* y en las *auctoritates* de la obra cuando parecía oportuno. La realidad de este hecho, pues, convierte al manuscrito Fd en *un códice único*, incluso frente a los manuscritos de «primera recensión»: ni P, ni Bc ni Aa 23 y 43, ni Pfr muestran esa transición de la *primera* a la *segunda* redacción de la obra, hecha por una mano diversa a la de sus copistas, porque estos códices son testigos mudos de un momento concreto e inerte de su texto; y, al contrario, Fd transmite *vivo* el proceso crea-

⁽⁵⁸⁾ Cf. como muestra los códices Ba (235vb), Bi (314vb), Bk (235rb), Bn (190va), Br (199vb), Cd (172ra), Cg (233va), Ch (183rb), Da (229ra), Fa (288va), Fb (245ra), Hk (266vb), In (236ra), Kb (270ra), Mc (287vb), Me (299vb), Mg (228va), Mh (164rb), Mk (255rb), Mq (339rb), Mm (160va), Ms (271ra), Mt (556b-557a), Mv (482a), Mz (243ra), Pd (266vab), Pf² (126vab), Pk (286va), Pm (290va), Pn (257va), Po (212vb), Pq (239vab), Pt (308ra), Pu (435ra), Ra (268vb), Ro (216ra), Sa (226vb), Sb (281vab), Sf (153vab), So (258rb-va), Sp (223rb), Tr (211va), Tx (266rb), PBN lat. 3896 (197vb), PBN lat. 3907 (329rb). Y de igual modo se podría ejemplificar con la ampliación del dictum gracianeo de pen. D.2 d.p.c.24, hecha en Fd por la mano G (cf. Apéndice II §2 ii); este ejemplo sería análogo pero «inverso» al comentado, ya que la Concordia de Aa 43 ofrece sólo la primera redacción breve (fol.157v) sin el período Non est mirum — mostrantur, que efectivamente se copia en sus exceptiones finales (fol.335v).

tivo de la segunda redacción de la Concordia gracianea. ¿Quién es, pues, esa mano G que elabora esta segunda redacción de la Concordia, sin duda en menos de diez años?; ¿por qué extraña razón prevalecen sus modificaciones textuales en la tradición manuscrita posterior? Ninguna de estas preguntas encuentra respuesta lógica, satisfactoria y razonable, si no afirmamos que detrás de esa mano G, tan característica de Fd, está la auténtica voluntad del autor de la obra. Y, siendo esto así, se puede afirmar que el códice Fd es la fuente originaria, por su carácter de original, de esa Concordia definitiva, luego conocida como Decreto de Graciano; muchos otros datos confirman indirectamente esta valoración.

b) Algunos otros indicios concordantes.

Desde cualquier perspectiva que se considere, en Fd aparecen siempre nuevos datos que apoyan esta valoración como manuscrito original de la segunda redacción de la obra, pues indubitadamente abundan en la antigüedad de su texto y excluyen la hipótesis de que Fd se haya compuesto sobre un modelo previo de « segunda redacción»; no es mi intención alargar demasiado este estudio y por eso sólo destacaré ahora algunos otros aspectos que sin duda concuerdan con este juicio. De un lado, determinadas ausencias de texto parecen propias del momento originario de composición de la obra y, de otro, algunas concretas presencias (o «modos de presencia») de determinadas auctoritates son también significativas, como igualmente algunas correcciones especiales de la mano G; en suma, tanto por defecto como por exceso de contenidos, el códice Fd aparece como el más probable « modelo original » de la tradición manuscrita posterior o, con otras palabras, Fd claramente se muestra como un modelo genuino de los tempranos códices de «segunda recensión» de la Concordia gracianea, a cuya luz se explican no pocas singularidades de esa tradición y también algunas de sus mismas discrepancias en las décadas iniciales.

(i) Un primer indicio resulta de comparar la prima pars de esa Concordia de Fd, que es resultado de aquella «compleja fusión» de los dispersos elementos del códice, con el texto editado por Friedberg; como se puede comprobar, en esa «redacción» de Fd sólo «falta» una única distinción, esto es: D.73, pues ni en el texto copiado por A ni en las Adiciones boloñesas de B, ni en las demás adiciones extravagantes existe rastro de su contenido;

sólo la tardía mano C anota el enunciado de su comienzo Qualiter uero commendaticia uel dimissoria seu formata epistola facienda sit al margen (fol.13rb), para que sea correcta la numeración de distinctiones que superpone al manuscrito. No puede ser casualidad, pues, que precisamente D.73 sea la distinción que íntegramente falta en los manuscritos de primera redacción y en algunos otros tempranos códices con la segunda redacción (59); y según las comprobaciones de Weigand sobre 160 manuscritos, comentadas en el X Congreso de Syracuse, D.73 aparece ya incorporada a la obra en la generalidad de los códices de «segunda recensión» de la Concordia (60). A mi entender, pues, D.73 no pertenece al original de

(60) Cf. R. WEIGAND, o. c. nota 6, donde dice: «Die D.73 fehlt dagegen nur in jeder 5. Handschriften. Die Herkunft aus Pan. 5.28 mit ihren Besonderheiten, auf die

Vid. nota 34 arriba; D.73 tampoco existe en Aa 23 (fols.74r y 230r), aunque precedida del alfabeto griego se copia en Aa 43 (fols,341r-342r tras sus exceptiones finales), ni aparece en Bc (fol.79va) ni en P (fol.68ra). Y además cf. algunos manuscritos antiguos en los que D.73 no aparece en el cuerpo de la Concordia o bien, si aparece, es claramente como adición aparte; por ejemplo, esto sucede en los códices: Ba (fol.43vb donde sólo se copia el inicio Qualiter — significat, seguido luego de las primeras palabras de D.73 c.1 con el resto del folio en blanco, mientras fol.44ra comienza con D.74), Bi (fol.60rb, pero se copia aparte en fol.94rab), Fa (fol.60va), Hk (fol.56ra), Ka (= A de Friedberg, quien va advirtió que «in fine operis manu posterioris aetatis addita est» [col.259-60 nota 1] y sólo una glosa marginal menciona su inicio en el lugar propio), Kb (fol.60vb), Ld (= F de Friedberg, quien advirtió [col.259-60 nota 1] «Sed in F folium insertum est, posteriori saeculo scriptum, nostram continens Distinctionem »), Me (fol.80rb, pero se copia en fol.1r), Mh (fol.38rb-va, incompleta pues faltan D.73 c.2 con su alfabeto griego), Mk (fol.56ra), Ms (fol.57ra), Mv (fol.104b, pero aparece como adición marginal en fol.105), Pf 1 (81ra), Pm (59ra), Po (50rb), Pq (54ra), Pt (64vb), Py (fol.75vb, pero otra mano la copia en los bajos de fols.75v-76r) y Sb (fol.69ra). En Mg se han raspado las últimas líneas del fol.55vb (que concluye con D.72 c.3) para anotar el comienzo de D.73, aunque fol.56ra comienza con las palabras mo crescere conpellatur de D.74 c.2; sobre este dato vid. R. WEIGAND, Die Glossen, o. c. nota 5, donde dice: «fol.233 wurde später eingefügt. Auf ihm steht r D.73 mit benachbarten Texte (sollte es zuerst nach fol.55 eingefügt werden?) und v ein Arbor consanguinitatis mit sieben Graden» (p. 854). También el carácter de adición es indudable en Tt cuyo fol.95vb termina en D.72, falta D.73 y enlaza con D.74 cuyo d.p.c.8 Adhibenda — habeat subiectos seguido de la incripción de su c.9 cierra fol.96vb; en sus dos últimas líneas se inicia D.73, que se continúa en fol.97r-vab (fol.98 está en blanco rab, y en vab se copia la decretal de Adriano IV JL 10.444) mientras fol.99ra comienza en D.74 c.9; cf. R. WEI-GAND, Die Glossen, o. c. nota 5, p.944 con otra referencia de folios, que no es la correlativa del códice, sino otra específica que aparece sólo en estos folios del manuscrito. No obstante, me parece certera la opinión de Schulte cuando afirma que la autoría del dictum inicial de esa D.73 se debe atribuir a Graciano; cf. J.F. Von Schulte, Paucapalea Summa über das Decretum Gratiani (Gießen 1890 = Aalen 1965) especialmente p.xviii.

la segunda redacción y, a la vista de Fd y de todos estos datos, sin duda se puede afirmar que fue una de sus «ampliaciones» más tempranas, cuyo dictum bien pudo ser original del autor; de ahí las tempranas «dudas» sobre su inclusión o no en la relación de paleae.

En realidad la *Concordia* de Fd contiene un total de doce *aucto-ritates*, y sus *Adiciones boloñesas* otros seis textos más, que en alguna ocasión han sido incluidos en las relaciones de *paleae* de unos y otros autores; sobre este conjunto de dieciocho *auctoritates* o exactamente diecisiete, pues D.61 c.5 §4 es un texto reiterado (fol.112vb), en catorce (trece) casos no es pacífica esta calificación de *paleae*. Sin entrar ahora en el detalle del problema, que alargaría demasiado estas líneas, baste con destacar aquí el hecho de las discrepancias (61); so-

Kuttner 1990 aufmerksam machte, steht dem nicht entgegen» (p.6), pero no valoró el modo en que D.73 aparece copiada en los códices, según las observaciones que he comentado en la nota 59. Vid. algunos manuscritos en los que D.73 se incorpora ya al cuerpo de la *Concordia*: Bk (46ra-vb), Bn (35rb-vb), Br (38vb-39ra), Cd (31rab), Cg (55rab), Ch (41ra-va), Da (45va-46ra adicionando al margen el alfabeto griego), Fb (55ra-va), Gg (53rb-va), In (58vb-59rb), Mc (57ra-vb), Mm (92rb-va), Mq (83va-84rb), Mt (125a-126a), Mz (46vb-47rb), Pd (55rb-vb), Pk (62rb-63ra), Pn (48vb-49rb), Pu (93ra-94ra, pero se omite la copia del alfabeto griego), Ra (49rb-vb), Ro (43rab), Sa (46vb-47rb), Sf (35ra-vb), So (58ra-vb, aquí el alfabeto griego precede al c.1), Sp (51rab pero sin el alfabeto griego, aunque fol.51v muestra un espacio en blanco, tal vez reservado para su copia), Tr (52ra-vb), Tx (56rb-va) o también PBN *lat.* 3907 (61ra-vb).

⁽⁶¹⁾ De la relación de Friedberg, Jacqueline Rambaud excluyó cuatro de esos textos que aparecen en la Concordia de Fd, esto es: D.63 c.31 (fol.12rb), D.63 c.32 (fol.12rb), C.23 q.4 c.54 (fol.66rb) y C.36 q.2 c.11 (fol.104ra); también excluyó tres auctoritates más que aparecen en las Adiciones boloñesas: D.96 c.12 (fol.118va como parte del c.11 y sin rúbrica), C.3 q.3 c.4 §7 (fol.127ra tras C.23 q.3 d.p.c.4, pero reiterada en fol.127va tras C.23 q.5 c.15), y C.16 q.6 c.7 (fol.152ra « descolocado » en C.25). Pero, a mi entender, no acierta al ampliar la relación de Friedberg y considerar como paleae tres textos que están en Fd, esto es: en su Concordia D.61 c.5 §4 (fol.10vb, reiterado en fol.112vb) y C.35 q.10 c.3 (fol.103va), y en sus Adiciones boloñesas C.35 q.9 c.7 (fol.164rb). Y, por otra parte, las relaciones de paleae de los manuscritos del siglo XIV comentados por Rambaud no incluyen tres auctoritates (consideradas paleae por Friedberg y Rambaud) que aparecen en la Concordia de Fd: C.9 q.1 c.2 (fol.38vb), C.9 g.1 c.3 (fols.38vb-39ra) y C.21 g.3 c.1 (fol.58rb). En suma, cada uno de estos trece textos tiene una explicación particular, que ahora no es posible comentar; como muestra, por ejemplo, me parece elocuente el caso de C.23 q.4 c.54. Según Fd, el contenido de este c.54 es el fragmento Qui diliguntur — ac domitus dirigatur (fol.66rb) ya incluido en C.23 q.4 c.38 §1 (fol.65ra), pero ahora con la rúbrica Mali sunt prohibendi a malo et

bre los cuatro casos en que parece existir conformidad entre los autores, con seguridad se puede afirmar que no son textos *paleae* porque estas cuatro *auctoritates* se han incorporado a la obra con anterioridad a la elaboración de su *segunda redacción* (62). Así pues, el hecho cierto es que la *segunda* redacción de Fd desconoce la presencia de textos que propiamente sean *paleae* auténticas, porque este tipo de adiciones son posteriores lógicamente al momento originario de la obra.

De igual modo faltan también algunos textos, generalmente fragmentos del Derecho romano, que no aparecen ni en los manuscritos conocidos que conservan la primera redacción de la obra ni en los más tempranos códices de « segunda recensión ». Entre otros varios que se podrían citar, he aquí tres ejemplos de textos romanos: a) Una gran parte de C.3 q.7 c.2, cuyo comienzo In Digestis — sunt dampnati (= pr., \$1 y parte del \$2) aparece en las Adiciones boloñesas (fol.128ra), y sólo en parte es completado por la mano C en el margen derecho del folio, esto es, con el período uel operas — sed presentes. Nurus (= final de \$2 y \$\$3-6). b) Los fragmentos romanos C.10 q.2 d.p.c.1, c.2, c.3 con su palea inicial Huiusmodi — firmiter,

cogendi ad bonum; según la edición de Friedberg (col.928) esta auctoritas es una palea, cuyo contenido es sólo lo que en Fd aparece como rúbrica, y ya los Correctores Romani señalaron que sobre esta materia trataba C.23 q.4 c.38, cuya doctrina se resume de modo original en ese c.54. La presunta palea consistió, pues, en esta modificación: eliminar la duplicación de los fragmentos, al tiempo que se mantenía la rúbrica antigua como contenido de la auctoritas; es posible que este cambio no fuera hecho por el autor de la obra. Lo cierto es que Fd coincide con la redacción de Aa 43, donde ese c.54 lleva el número romano liii en su rúbrica (fol.74v) y donde igualmente aparece duplicado el fragmento en su c.38 (fol.71r); por otra parte, ya el aparato de Friedberg señala que algunos tempranos códices de «segunda recensión» conservan la extensa redacción de Fd, esto es: los manuscritos Ka (= A) y Mm (= C).

⁽⁶²⁾ Estas cuatro auctoritates son: a) D.59 c.1 = palea 48 de Friedberg (palea 46 de Rambaud), pero aparece en la Concordia de P (60rab), Aa 23 (66rv), Bc (69vab) y Fd (10vb); b) C.11 q.1 c.47 (= palea F107, R94) aparece en P (148rab), Aa 23 (174r), Bc (164va) y Fd (41rb); c) C.27 q.1 c.38 (= palea F149, R132) aparece en Aa 43 (fol.113v) con la numeración romana xxii en su rúbrica Ante professam continentiam nubant uidue quibus uolunt y con la inscripción Item ex concilio toletano iii cap.x, plenamente coincidente con la redacción de Fd (fol.79ra) y teniendo TrA 2.36.4 como fuente formal más probable; d) C.16 q.7 c.42 (palea F122, R108) ciertamente no estaba en la primera redacción de la obra, como demuestra su presencia en las Adiciones boloñesas de Fd (fol.142rb), pero fue una temprana adición anterior a la segunda redacción, según confirma el hecho de su presencia dentro de la Concordia de Aa 43 (fol.37v) sin numeración romana en la rúbrica (vid. nota 55 arriba).

que la mano E adiciona en el siglo XIII. c) Los textos que inician C.16 q.1 d.p.c.40 Novarum etiam collationum — deportationis uratur. Así pues, estas concretas ausencias en manuscritos algo más tardíos bien pueden ser un indicio de que en su confección se han utilizado como «modelos» copias de muy tempranas fechas; a mi entender, por ejemplo, no son simples coincidencias que Pf¹ carezca de D.73 o bien de C.16 q.1 d.p.c.40 Novarum etiam collationum — deportationis uratur y además conserve la primitiva redacción de D.101 d.p.c.1, que todavía se puede leer en P (fol.83vb).

(ii) También la presencia de algunos otros textos en la Concordia definitiva de Fd rubrican su antigüedad, bien por ser «lecturas» inequívocas de una primera redacción que luego no ha prevalecido, o bien porque explican algunas incoherencias de la tradición manuscrita posterior; para no alargar estos comentarios, menciono algunos singulares ejemplos. En el X Congreso de 1996 Rudolf Weigand dejaba constancia de una primera redacción de C.3 q.1 d.p.c.6 His ita respondetur — ad synodum (fol.32va), que será modificada por una segunda posterior (63); en Fd esta segunda redacción aparece como adición copiada al margen de la primera, pero sin que ésta sea expresamente cancelada, y tal vez este hecho explica la acumulación de ambas redacciones en alguna ocasión, como sucede en Aa 23 (fols.141v-142r) mediante un aliter alternativo. Pero este caso no es aislado (64): en Fd encontramos también algunos otros textos

(63) Cf. R. WEIGAND, o. c. nota 6, donde añade esta valoración: «Hier wird also eine anders geartete Unterscheidung als im Text der 2. Rezension geboten, in der Gratian in diesem Zusammenhang zuerst auf den D.79 c.9 gebotenen Text zur Papstwahl zurückgreift und nur für die tumultuöse Papstwahl eine Restitution ausschließt» (p.3); en este contexto de textos propios de la primera redacción, también mencionó C.19 q.2 c.2 y el dictum que enlaza C.23 q.8 d.p.c.25 con d.p.c.27 Vnde in quodam — acceperint, que he considerado más arriba; vid. el apartado V (epígrafes a. vi, viii) de este estudio.

⁽⁶⁴⁾ Vid. algunas muestras: a) En fol.48va, tras C.14 q.4 c.9 y antes del c.10, aparece una auctoritas en la Concordia de Fd inexistente en la edición de Friedberg; este texto dice: Ex concilio cartaginensi. Nullus clericorum recipiat quam cuiquam accommodauit. Si pecuniam pecuniam, si speciem speciem, pero de hecho es una parcial duplicación « resumida » de C.14 q.4 c.6, con un sumario diferente. b) En fol.78rab se cierra C.26 q.7 con sus c.16 y c.18 pero copiando entre ambos la auctoritas C.26 q.5 c.2 (fol.76va), efectivamente duplicada como en Aa 43 (fol.110v y fol.105v). c) En fol.124vb, en las Adiciones boloñenas aparece C.2 q.6 c.30 (cuyas fuentes son: pr. = Dig.49.5.1; §1 = Dig.49.5.2; §2 = Dig.49.5.4), pero entre sus §1 y §2 se copia también Dig.49.5.3 porque es su lugar propio. d) En fol.129va la serie de adiciones a C.5 q.6 se

que generalmente no se localizan en los códices de « segunda recensión » y, a veces, persiste todavía alguna defectuosa *duplicación* de *auctoritates* de la redacción antigua, que serán eliminadas en la tradición manuscrita posterior.

(iii) Finalmente, algunas singulares correcciones hechas en Fd encierran las claves para comprender los aspectos problemáticos de algunos pasajes del Decreto gracianeo; se podrían citar diversos lugares (65), pero como muestra bastará el caso de C.27 q.2 c.19: es el único texto de Fd en gran parte raspado y sustituido por una *nueva* redacción en el cuerpo de la *Concordia* (fol.80ra). La « nueva » redacción coincide con la editada por Friedberg (col.1067-68), pero ¿a qué texto sustituye? Pienso que sólo en parte se pueden confirmar los análisis de Landau sobre esta *auctoritas*, esto es: habría existido

cierra con su c.8 integrado con C.6 q.1 c.3 y seguido de C.6 q.1 c.4, tal vez por error de la mano B; así pues, en las «series» de C.6 la mano G duplica luego esc c.3, al adicionar la *auctoritas* en el margen, pero no su c.4 porque ya estaba en la *Concordia* de Fd (fol.35va).

⁽⁶⁵⁾ Cf. por ejemplo los datos de Fd y el comentario de R. WEIGAND, o. c. nota 6, donde dice: «Noch verwirrender erscheint der Befund bezüglich der Palea / Dublette Constituit gegen Ende der C.16 und dem Schlußkapitel Si quis incognitus der C.17 q.2 » (p.5); efectivamente, en las Adiciones boloñesas C.17 q.2 c.3 (= Si quis incognitus) aparece entre C.16 q.7 c.41 y c.42 (fol.142rb), un dato que es importante para mostrar de nuevo la posición originaria de Fd en la tradición manuscrita, incluso como fuente de equívocos. Según la « colección » boloñesa, la posición de Si quis incognitus sería entre c.41 y c.42 (= Constituit « palea ») y ahí aparece con la rúbrica Ante probationem trienii nullus in monasterio; pero Fd contiene también un signo marginal — obra de la mano G tras fusionar la Concordia de A con las Adiciones boloñesas de B — que también es correlativo con el signo del fol.55va; este signo modifica aquella primera posición y señala que Si auis incognitus se debe insertar en C.17 q.2 como c.3. Para facilitar la localización y ubicación del texto, junto al signo del fol.55va se anota la breve glosa supra causa xvi obviamente está remitiendo a la «colección» boloñesa, pues en la Concordia de Fd no existe ese texto en C.16 — y en fol.142rb se anota otra breve glosa que dice require infra causa xvii; he aquí, pues, el hecho que explica las peculiaridades de C.16 q.7 c.42 comentadas por Weigand en Syracuse y el por qué este texto se ha considerado a veces entre las paleae de la obra. Es lógico pensar que, al reubicar ese c.42 en C.17, algunas copias havan recibido este « nuevo » cambio como la introducción de una palea (vid. notas 61-62); inicialmente todo estaba claro en Fd, pero es cierto que los copistas se han podido despistar de sus «signos de fusión» (anotados en fol.54va y fol.142rb) por ser un caso excepcional en el sistema generalmente seguido por la mano G, como también es posible que los códices hayan utilizado «modelos» de la obra anteriores a esta modificación tardía (probablemente del momento ω).

una primera redacción breve, probablemente tomada de la colección de Anselmo de Lucca, y en una segunda etapa se habría ampliado con la Tripartita de Ivo de Chartres (66); sin embargo, en esta hipótesis queda sin explicar de modo convincente la transposición del período Sic enim multos sanctorum — regimina migrasse, que aceptaron los Correctores Romani y Friedberg anuló en su edición.

Según Fd, la primera parte de esa conclusión parece muy probable, si examinamos la cantidad de líneas raspadas y la extensión del hipotético texto borrado: la primera redacción de Fd sería la que Aa 43 (fol.116rv) conserva todavía con la numeración romana xxxii en su rúbrica (vid. nota 55), y efectivamente falta ahí el período certum est — regimina migrasse; luego, tal vez en el momento τ^3 , G borra el párrafo Si uero continentiam — sed mulier para ganar espacio y ahí copia de nuevo ese fragmento pero precedido del período certum est — regimina migrasse, apretando la escritura y las líneas. Sin embargo, no es probable que la «nueva» redacción se haya tomado de TrA 1.55.31, como dice Landau, porque las Adiciones boloñesas de Fd aportaban ya la «nueva» y extensa redacción de c.19 (fol.154ra)

⁽⁶⁶⁾ Cf. P. LANDAU, Das Register Papst Gregors I, im Decretum Gratiani, «Mittelalterliche Texte. Überlieferung, Befunde, Deutung. Kolloquium der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica am 28./29. Juni 1996» (Hannover 1996) 125-40. En su opinión, la fuente de la «primera redacción» de C.27 q.2 c.19 sería Ans.10.18, que carece del período certum est — regimina migrasse, al igual que la Collectio Trium Librorum (= 3L 3.11.7), el Polycarpus (= PC 6.4.18) y el Decretum y la Panormia de Ivo (= ID 8.129, IP 6.78), aunque estas redacciones no coinciden exactamente con la Concordia; luego la auctoritas se habría completado con la Tripartita de Ivo, y Landau concluye: «Eine direkte Registerbenutzung ist auch hier unwahrscheinlich, da der Text im Register zwischen den in den vorgratianischen Sammlungen rezipierten Teilstücken viel umfangreicher als die von Gratian in der zweiten Rezension vorgenommene Ergänzung ist. Dagegen entspricht der Text in der Tripartita im Umfang C.27, q.2, c.19, allerdings mit dem Unterschied, daß der lezte Satz des Einschubs der zweiten Gratian-Rezension: Sic enim multos sanctorum nouimus cum suis coniugibus et prius continentem uitam duxisse, et postmodum ad sanctae ecclesiae regimina migrasse sowohl in der Tripartita als auch im Register vor dem Satz: Duobus enim modis sancti uiri etiam a licitis abstinere solent steht. DieseVersetzung fiel bereits den Correctores Romani auf, die daher den soeben zitierten Satz Gregors in ihrer Ausgabe an die Stelle rückten, wo er im Register steht, was dann Friedberg in seiner Ausgabe wieder rückgängig machte, aber gleichzeitig bei seinem Abdruck des Apparats der Editio Romana einen Hinweis gab: transposita sunt a Cor. Das Ergebnis ist, daß auch in diesem Fall eine Registerbenutzung eher unwahrscheinlich bleibt; man wird wohl annehmen müssen, daß Gratian in seiner zweiten Rezension aus der Tripartita ergänzte und ihm dabei Reihenfolge der Sätze durcheinander geriet » (p.137).

sin la transposición de la *Tripartita*, pero con algunas ligeras variantes: la omisión del segundo *aut anteacte vite* y la incorrecta lectura *maiora concessit minora prohibuit*; estos defectos serían precisamente los que G corrige al hacer la sustitución de textos tras borrar parte de la *primera* redacción del fol.80ra. En suma, la cuestión de los «modelos formales» del Decreto se centra aquí en descubrir la fuente de esa adición del fol.154va, que no conoce la transposición de la *Tripartita*; y, a mi entender, cuando G hace esa corrección tan singular, sólo intenta sanar los *defectos* de la «adición boloñesa», probablemente sin utilizar a Ivo como modelo.

VI. Conclusión y perspectivas de futuro.

En suma, de cuanto se ha expuesto, todos los datos confirman que Fd es el códice original que, conteniendo una primera redacción de la Concordia, fue utilizado por su autor para elaborar la segunda redacción de su obra. Esta conclusión es segura a la vista de la gradual secuencia de tiempos y momentos en que se suceden las singulares acciones de su mano G, cuyos cambios en la obra condicionan toda la tradición manuscrita posterior; la cronología de este hecho es concordante también con las más probables fechas de composición del original de la obra, de ambas redacciones, como igualmente la datación de Fd en general. Después de tantos siglos de trabajo sobre el Decreto de Graciano, el solo enunciado de esta conclusión parece increíble, pero realmente no hay más posibilidad racional que su afirmación para explicar el conjunto de todos los datos expuestos y éstos en su conjunto.

A mi entender, Fd contiene sin duda el «borrador original» de la segunda redacción de la Concordia, donde la mano del autor emerge en las acciones de G, esto es: α , τ^1 , τ^2 , τ^3 , ω . Y si se prefiere, porque la conclusión es fuerte, siempre podremos decir que Fd es el códice autorizado (o uno de los códices autorizados) que como modelo genuino ha servido para la confección de las primeras copias de los manuscritos de «segunda recensión» de la Concordia, obviamente porque ese códice recogía hasta las últimas modificaciones hechas por el autor en el texto de su obra; pero ni siquiera es razonable pensar que estamos ante una copia auténtica del «borrador original» (?) con todos sus matices (!!) pues, si esto fuera efectivamente así, la hipotética copia se habría confeccionado de otra manera. Así pues, establecida la posición originaria de Fd en la tra-

dición manuscrita de la segunda redacción de la Concordia, por su carácter de original de la obra, es indudable que se abren nuevas perspectivas a la investigación en curso. Y, para no alargar estas líneas, señalaré ahora cuatro frentes sobre los que directamente incide este descubrimiento.

(i) La noción de palea y la determinación del número exacto de su relación. A la vista del proceso de formación de la segunda redacción de la Concordia, el término palea se habría utilizado — a mi entender — para señalar las modificaciones y adiciones a la obra que son posteriores a esa refundición de materiales que muestra Fd, hecha a finales de los años cuarenta o comienzo de los cincuenta, y que genera la tradición de los códices unitarios de « segunda recensión »; se debe superar, pues, la mera noción descriptiva «paleotopográfica» que venimos usando habitualmente. Desde la perspectiva de Fd, la noción de palea connota la conciencia cierta de que el autor de la incorporación de los «nuevos» textos y cambios no era el magister decretorum sino tal vez alguno de sus primeros discípulos, Paucapalea, o en general la Escuela; sólo el hecho de una cercanía temporal al magister, y la conciencia de una también reciente refundición de textos extravagantes con cambios autorizados por el autor, explican que fuese conveniente destacar la diferencia de origen de las «nuevas» modificaciones. Y esto indica precisamente la anotación de palea en los códices. ¿Por qué no va a ser cierta la estimación que tiende a fechar la composición del Decreto en torno al año 1150, como hace la Glossa Ordinaria de Iohannes Teutonicus enlazando con la opinión de Huguccius? (67), ¿acaso no es posible que esos testimonios estén pensando en la refundición en códice único generada por la se-

⁽⁶⁷⁾ Vid. Glossa Ordinaria de Iohannes Teutonicus ad C.2 q.6 d.p.c.31, que textualmente dice: Dicit H. quod bic est falsa littera quia non sunt tot anni quod liber iste fuit compositus. Fuit enim editus docente Iacobo Bononiensi in legibus et Alexander in teologia, qui postea fuit papa Alexander tertius. Et boc fuit anno domini MCL ut in chronicis patet; cf. este texto en los manuscritos Mf fol.73va = Ba fol.80vb = Tx fol.97vb y, para la Summa decretorum de Huguccius, los códices de Bamberg, Staatsbibliothek Can. 40 (fol.99rb) y Can. 41 (fol.147ra), sustancialmente coincidentes con los manuscritos de München, Bayerische Staatsbibliothek lat. 10247 (fol.109rab) y Admont, Stiftsbibliothek 7 (fol.164va). Cf. también con los textos editados por C. MESINI, o. c. nota 41, pp.518 y T. LENHERR, o. c. nota 41, pp.7-8 especialmente su nota 27; a mi entender, el conjunto de datos aportados por Noonan apoyan todavía más esta valoración: vid. J.T. Noonan, o. c. nota 41, pp.158-61.

gunda redacción de la Concordia elaborada en Fd? Y aún esto parece más lógico, si efectivamente estos cambios fueron hechos por Graciano o con su anuencia, quien para esas fechas tendría que ser ya un venerado y venerable anciano.

(ii) La investigación sobre las fuentes formales de la Concordia y el método de su composición. A la vista de las diversas « series de textos » y sus etapas de incorporación según muestra Fd, las hipótesis de Peter Landau y sus geniales intuiciones encuentran ya una referencia concreta de contraste, más allá de la sola conjetura razonable (68). Y, por otra parte, según Fd el proceso histórico de formación de los códices no fue como Adam Vetulani pensaba, sino justamente al revés (69), esto es: la introducción In prima parte agitur pre-

⁽⁶⁸⁾ Cf. principalmente P. Landau, Gratians Arbeitsplan, « Iure Canonico Promovendo. Festschrift für Heribert Schmitz zum 65. Geburtstag » (Regensburg 1994) 691-707 y Neue Forschungen zur vorgratianischen Kanonessammlungen und den Quellen des gratianischen Dekrets, « Ius Commune» 11 (1984) 1-29, que es el texto ampliado de la conferencia pronunciada el 25.XI.1981 en el Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte de Frankfurt, donde inicialmente planteó en conjunto el análisis de la obra gracianea desde sus unmittelbare Quellen, esto es, sus fuentes inmediatas o formales; también, entre otros de sus estudios sectoriales, vid. Vorgratianische Kanonessammlungen bei den Dekretisten und in frühen Dekretalensammlungen, « Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law » (MIC C-9; Città del Vaticano 1992) 93-116; Gratian und die Sententiae Magistri A., « Aus Archiven und Bibliotheken. Festschrift für Raymond Kottje zum 65. Geburtstag » (Frankfurt a. M. - Bern - New York - Paris) 311-26; Das Register, o. c. nota 66; y, más recientemente, Gratian und Dionysius Exiguus. Ein Beitrag zur kanonistischen Interpolationenkritik, SG 27 (1997) 273-83.

⁽⁶⁹⁾ Cf. A. VETULANI, Le «Décret» de Gratien dans le ms 64 de Montecassino, «Archivum Iuridicum Cracoviense» 5 (1972) 103-112 (= Sur Gratien et les Décrétales [Aldershot 1990] No. XII con Addenda et corrigenda p.21); comentando ese códice (= Mv) dice: «Au commencement l'introduction: In prima parte agitur, résumant brièvement le contenu du Décret, formait une dense intégrité par laquelle on a précédé le texte de la Concordia canonum. Plus tard certains juristes la faisaient partager, ainsi que la première partie du Décret, de façon que chaque "causa" particulière était précédée par les parties respectives de cette introduction. C'est dans cette, justement secondaire, alors postérieure forme que dans le manuscrit M figure le texte: In prima parte agitur» (pp.107-108). Y, sin embargo, esa forma en que Mv presenta dicha « introducción » no es posterior ni « tardía »: al contrario, según Fd, es el reflejo de su proximidad al momento más temprano de composición de esa « introducción », que todavía se mantiene en algunos otros códices antiguos de « segunda recensión » como Mc y Fa, que omite los fragmentos de C.2-C.6 pero se copian al final en fols. 321v-323r. En suma, me parece más acertada la valoración que hace J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, La redacción origi-

cede a la composición de la *segunda* redacción de la *Concordia* « en códice único » y más parece un texto elaborado para organizar todo un proceso de « compilación » de las adiciones y ampliaciones hechas gradualmente a la *primera* redacción de la obra.

(iii) La elaboración de un stemma de los manuscritos antiguos y la elección de algunos para las futuras ediciones críticas de la Concordia. En Fd encontramos la clave principal para aclarar la tupida red de interrelaciones, tanto entre los códices con la primera redacción de la obra como entre los tempranos manuscritos de «segunda recensión»; y es indudable también que desde Fd se hacen más operativos los tres conceptos diseñados por Regula Gujer — esto es: el estado de Textentwicklung, Textform y Textqualität de un manuscrito — para introducir claridad en ese complejo proceso de formación de la variedad de «tradiciones manuscritas» (70). A mi entender, por ejemplo, la Concordia copiada por la mano A en Fd es un «punto de llegada» o un terminus ad quem de otras redacciones y copias que la preceden, que en parte fueron incrementadas y en parte modificadas (bajo la dirección de Ga) al confeccionar el códice florentino; desde esta perspectiva parece claro que P conserva un texto de muy tempranas fechas, como igualmente en Aa 23 y Aa 43 perviven elementos de su «modelo antiguo», que también fue modificado por Fd. Pero esta «primera» redacción de Fd es además un «punto de partida» o un terminus a quo del nuevo proceso

nal de C.29 del Decreto de Graciano, «Ius Ecclesiae» 10 (1998) 149-85, a partir de la introducción *Hoc opus inscribitur* (sobre todo pp.174-78), pues efectivamente es posible que esta segunda fuese el verdadero « prólogo » de las tempranas copias que difunden una primerísima redacción de la Concordia gracianea.

⁽⁷⁰⁾ Cf. el estudio presentado al X Congreso de 1996 por R. GUJER, «Concordia discordantium codicum manuscriptorum?». Eine Untersuchung zur D.16 des Decretum Gratiani und zur Textentwicklung einiger ausgewählter Handschriften, «Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law. Syracuse (New York), 12-18 August 1996» (MIC actualmente en prensa); también vid. su estudio Zur Überlieferung des Decretum Gratiani, «Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law. München, 13-18 July 1992. Edited by Peter Landau and Jörg Müller» (MIC C-10; Città del Vaticano 1997) 87-104. Para una valoración de los «criterios de selección» de manuscritos, cf. nota 8 y R. Weigand, Zur künftigen Edition, o. c. nota 5, pp.50-51; también E. De León, La «cognatio spiritualis» según Graciano (Pontificia Università della Santa Croce. Monografie giuridiche 11; Milano 1996), especialmente pp.105-137.

que culmina en la segunda redacción de la obra, pronto difundida como un códice unitario; el análisis de los códices de «segunda recensión» se puede complicar entonces por el hecho de que en la confección de algunas de estas «nuevas» copias se hayan utilizado «modelos antiguos» de la primera redacción. Y aquí, pues, la consideración de Fd como códice original aporta la luz necesaria para valorar las distintas tradiciones textuales de los manuscritos.

(iv) La investigación biográfica sobre el magister decretorum. El dato de Fd como códice original aporta indudablemente un conjunto de pistas nuevas y precisas que permiten sopesar mejor las tradiciones biográficas que actualmente carecen de un respaldo crítico concreto; pero, sobre todo, en los próximos años puede orientar nuevas búsquedas que probablemente nos desvelen el misterio de ese enigmático personaje que aún hoy seguimos conociendo sólo por el nombre de Graciano.

Apéndice I: El contenido de Fd.

El códice consta de veinticuatro cuadernillos de distintas épocas, escritos por manos diferentes y en diversos momentos; describo sus contenidos según la cronología de Fd.

- §1. Los veintidós primeros cuadernillos del siglo XII = fols. 1ra-167vb. Y contienen:
- (i) Fols.1ra-104ra. Es una Concordia de Graciano reducida, mucho más breve que el Decreto divulgado, copiada por una mano A de mediados del siglo XII; su texto no incluye el tratado de consecratione pero se distinguen claramente la generalidad de las distinctiones de la prima pars conocida (aunque no todas) y las causae de la secunda pars, según esta distribución:
- Fols.1ra-19ra = la materia de la *prima pars*, pero comenzando en D.28 d.p.c.13, sin duda por pérdida de los folios iniciales del códice; su contenido se distribuye de esta manera:
- D.XXVIII: desde D.28 d.p.c.13 '-stituti licite matrimonio possunt uti si alteram duxerit deponatur' (fol.1ra); D.XXIX y D.XXX: únicamente D.29 pr. seguido de D.30 pr. Illud autem coniugium detestabatur (fol.1rb); D.XXXI (1rb-1vb); D.XXXII (1vb-

2rb); D.XXXIII (2rb-2va); D.XXXIV (2va-2vb); D.XXXV (2vb-3ra); D.XXXVI (3ra-3rb); D.XXXVII (3rb-3va); D.XXXVIII (3va-3vb); D.XXXIX (3vb); D.XL (3vb-4ra); D.XLI (4ra); D.XLII (4rab); D.XLIII (4rb-4vb); D.XLIV (4vb-5ra); D.XLV (5ra-5va); D.XLVI (5vab); D.XLVII (5vb-6ra); D.XLVIII (6rab); D.XLIX (6rb-6vb); D.L (6vb-8vb); D.LI (8vb-9ra); D.LII falta;

— D.LIII (9rab); D.LIV (9rb-9vb); D.LV (9vb-10rb); D.LVI (10rb-10va); D.LVII (10va); D.LVIII (10vab); D.LIX (10vb); D.LXI (10vb-11ra); D.LXII (11ra); D.LXIII (11ra-12va); D.LXIV (12va); D.LXV (12vab); D.LXVI (12vb); D.LXVII (12vb); D.LXVII (12vb); D.LXVIII (12vb-13ra); D.LXIX (13ra); D.LXX (13rab);

D.LXXI (13rb); D.LXXII: (13rb); D.LXXIII falta;

— D.LXXIV (13rb-13vb); D.LXXV (13vb-14ra); D.LXXVI (14ra); D.LXXVII (14rab); D.LXXVIII: falta:

- D.LXXIX (14rb-14va); D.LXXX (14va); D.LXXXI (14va-15ra); D.LXXXII (15rab); D.LXXXIII (15rb-15va); D.LXXXIV (15va); D.LXXXVI (15vb-16ra); D.LXXXVII falta;
- D.LXXXVIII (16rab); D.LXXXIX (16rb); D.XC (16rb-16va); D.XCI (16va); D.XCII (16va); D.XCII (16va-17va); D.XCIV (17va); D.XCV (17vab); D.XCVI (17vb-18rb); D.XCVII (18rb-18vb); D.XCVIII (18vb); D.XCIX (18vb); D.C falta, pues el texto copiado en el códice es adición de otra mano (fols.18vb-19ra); D.CI: sólo D.101 d.p.c.1 (fol.19ra) porque D.101 pr. y D.101 c.1 son también adiciones añadidas al texto por otra mano.

— Fols.19ra-104ra = todas las causae según esta distribución:

— C.I fols.19ra-27ra: q.1 (19ra), q.2 (23rb), q.3 (23vb), q.4 (24va), q.5 (25rb), q.6 (25rb), q.7 (25va); C.II fols.27ra-32rb: q.1 (27ra), q.2 (27vb), q.3 (27vb), q.5 (28ra), q.4 (28vb) q.6 (29ra), q.7 (30rb), q.8 (32ra); C.III fols.32rb-34ra: q.1 (32rb), q.2 (32va), q.3 (32va), q.4 (32vb), q.5 (32vb), q.6 (33ra), q.7 (33rb), q.8 (33va), q.9 (33va), q.10 (33vb), q.11 (33vb); C.IV fols.34rb-34va: q.1 (34rb), q.2-3 (34rb), q.4 (34rb), q.5 (34rb), q.6 (34va); C.V fols.34va-35rb: q.1 (34va), q.2 (34vb), q.3 (34vb), q.4 (35ra), q.5 (35ra), q.6 (35rb); C.VI fols.35va-36rb: q.1 (35va), q.2 (35vb), q.3 (36ra), q.4 (36ra), q.5 (36rb); C.VII fols.36rb-37va, pues los textos finales de fol.37vb son adiciones de otra mano: q.1 (36rb), q.2 (37va); C.VIII fols.37vb-38vb: q.1 (37vb), q.2 (38va), q.3 (38va), q.4 (38vb), q.5 (38vb); C.IX fols.38vb-39va: q.1 (38vb), q.2 (39ra),

g.3 (39ra); C.X fols.39va-40rb; g.1 (39va), g.2 (39vb), g.3 (40ra); C.XI fols.40va-43rb, pero fol.43rb está casi todo en blanco como fol.43 vab: q.1 (40va), q.2 (41va), q.3 (41va); C.XII fols.44ra-46vb: g.1 (44ra), g.2 (44vb), g.3 (46rb), g.4 (46va), g.5 (46va); C.XIII fols.46vb-48ra: q.1 (46vb), q.2 (47rb); C.XIV fols.48ra-48vb: q.1 (48ra), q.2 (48rb), q.3 (48rb), q.4 (48va), q.5 (48va), q.6 (48vb); C.XV fols.49ra-50vb: q.1 (49ra), q.2 (49va), q.3 (49va), q.4 (50ra), q.5 (50ra), q.6 (50ra), q.7 (50rb), q.8 (50va); C.XVI fols.50vb-55rb: q.1 (50vb), q.2 (53rb), q.5 (53va), q.3 (53va), q.4 (54rb), q.6 [5] (54rb), q.6 (54va), q.7 (54va); C.XVII fols.55va-56ra: q.1 (55va), q.2 (55va), q.3 (55va), q.4 (55vb); C.XVIII fols.56ra-56vb: g.1 (56ra), g.2 (56ra); C.XIX fols.56vb-57ra: g.1 (56vb), g.2 (56vb), q.3 (56vb); C.XX fols.57ra-58ra: q.1 (57ra), q.2 (57ra), q.3 (57va), q.4 (57vb); C.XXI fols.58ra-58va: q.1 (58ra), q.2 (58rb), g.3 (58rb), g.4 (58va), g.5 (58va); C.XXII fols.58vb-61va: g.1 (58vb), q.2 (59rb), q.3 (60ra), q.4 (60ra), q.5 (61ra); C.XXIII fols.61va-70ra: q.1 (61vb), q.2 (62rb), q.3 (62va), q.4 (63ra), q.5 (66rb), g.6 (68rb), g.7 (68vb), g.8 (69ra); C.XXIV fols.70ra-74rb: g.1 (70ra), g.2 (72ra), g.3 (72va); C.XXV fols.74rb-75vb: g.1 (74rb), q.2 (75ra); C.XXVI fols.75vb-78rb: q.1 (75vb), q.2 (75vb), qq.3-4 (76ra), q.5 (76va), q.6 (77va), q.7 (78ra); C.XXVII fols.78rb-81rb: q.1 (78rb), q.2 (79va); C.XXVIII fols.81rb-82va: g.1 (81rb), g.2 (82va), g.3 (82va); C.XXIX fols.82vb-83rb; g.1 (82vb), q.2 (83ra); C.XXX fols.83rb-84va: q.1 (83rb), q.2 (83vb), g.3 (83vb), g.4 (83vb), g.5 (84ra); C.XXXI fols.84va-85ra: g.1 (84va), q.2 (84vb), q.3 (85ra); C.XXXII fols.85ra-87rb: q.1 (85ra), q.2 (85rb), q.3 (85va), q.4 (85va), q.5 (86ra), q.6 (86va), q.7 (86va), q.8 (87ra);

- C.XXXIII fols.87rb-100rb: q.1 (87rb), q.2 (87va), q.3 = tratado de poenitentia fols.88rb-99va (D.1 [88rb], D.2 [91ra], D.3 [94va], D.4 [96vb], D.5 [98va], D.6 [98vb], D.7 [99rb]), q.4 (99vb), q.5 (99vb); C.XXXIV fols.100rb-100va: qq.1-2 (100va); C.XXXV fols.100va-103va: q.1 (100vb), qq.2-3 (101ra), q.4 (101va), q.5 (101vb), q.6 (102va), q.7 (102vb), q.8 (102vb), q.9 (103ra), q.10 (103rb); C.XXXVI fols.103va-104ra: q.1 (103va), q.2 (103vb).
- (ii) Fols.104rb-167vb. Son *complementos* de textos que «faltan» en la *primera* redacción de la *Concordia* de A, copiados por una mano B distinta y organizados por *series* que se abren con los respectivos

^{17.} Ius Ecclesiae -1998,

apartados de la introducción *In prima parte agitur* del Decreto; esta parte se cierra con un tratado *de consecratione* más reducido que el divulgado como *tertia pars* del Decreto. Aquí, pues, conviene separar cuatro elementos:

- Fols.104rb-108rb. Son los complementos a esa parte de la Concordia cuyo texto no se ha conservado por deterioro del códice, va que éste comienza con el fragmento final de D.28 d.p.c.13; razonando en sentido contrario, estos datos son útiles para valorar qué textos presumiblemente estaban en la primera redacción de la obra. Tras el comienzo In prima parte agitur — duo metropolitani esse non debent (104rb-104va), estos folios contienen varias series de auctoritates y dicta que pertenecen a D.IV: c.4, c.5 sólo la inscriptio (104va); D.VI: pr., c.1, c.3 (104vab); D.VIII: c.9 (104vb); D.X: c.1 \$1 causis faciendis duxerit — quibus sepe utitur (tachado), cc.3-6, c.8, c.10, c.12 (104vb); D.XI; c.3, cc.8-11 (104vb-105ra); D.XII; pr., cc.1-2, c.10, c.4, c.13, c.14 (105rab); D.XIV: pr., c.1 (105rb); D.XVI: d.p.c.13, c.14 (105rb-105va); D.XVII: cc.2-5, d.p.c.6, c.7, d.p.c.7 (105vab); D.XVIII: pr., cc.2-10, cc.12-15, d.p.c.16, c.17 (105vb-106rb); D.XIX: cc.3-7, d.p.c.9, c.10 (106rb-106va); D.XX: cc.2-3 (106va); D.XXI: cc.2-3, cc.6-9 (106va-107ra); D.XXII: pr., c.4, c.5-7 (107ra); D.XXIII: cc.3-4, c.6, d.p.c.8, c.9, d.p.c.9, cc.10-11, d.p.c.11, c.12, d.p.c.13, c.14, d.p.c.24, cc.25-32 (107ra-107va); D.XXIV: cc.3-4 (107vb); D.XXV: d.p.c.3 Criminis appellatio — regnum Dei possidebunt, c.4, d.p.c.5 (107vb-108ra); D.XXVIII: cc.2-5 (108rab).
- Fols.108rb-119rb. Son los «complementos» a las demás distinctiones de la prima pars, según esta distribución: D.XXIX (108rb); D.XXXX (108rb-108va); D.XXXII (108va-108vb); D.XXXIII (108vb-109ra); D.XXXIV (109ra); D.XXXVII (109rb-109vb); D.XXXVIII (109vb); D.XL (109vb-110ra); D.XLII (110rab); D.XLIII (110rb-110va); D.XLIV (110vab); D.XLV (110vb-111rb); D.XLVII (111rb-111va); D.L (111va-112ra); D.LI (112rab); D.LII (112rb); D.LV (112rb); D.LVI (112rb-112va); D.LX (112va); D.LXI (112va-113ra); D.LXII (113ra); D.LXIII (113ra-113va); D.LXIV (113vab); D.LXV (113vb-114ra); D.LXVII (114ra); D.LXVII (114ra); D.LXXIV (114ra); D.LXXIV (114ra); D.LXXIV (114ra); D.LXXIV (114ra); D.LXXIV (114ra); D.LXXIV (114rab); D.LXXIV (114rab); D.LXXIV (114rab); D.LXXIV (115rab); D.LXXXVIII (115rab); D.LXXXVIII (115rab); D.LXXXII (115rb); D.LXXXXII (115rb); D.LXXXXIII (115rab); D.LXXXIII (115rb); D.LXXXXIII (115rab); D.LXXXIII (115rb); D.LXXXXIII (115rab); D.LXXXIII (115rb); D.LXXXXIII (115rab); D.LXXXIII (115rab); D.LXXXIII (115rb); D.LXXXXIII (115rab); D.LXXXIII (115rab); D

- (115rb-115va); D.LXXXI (115va-116ra); D.LXXXII (116ra); D.LXXXIII (116ra); D.LXXXIV (116rab); D.LXXXVII (116ra-116vb); D.LXXXVII (116vb-117ra); D.LXXXVIII (117ra); D.LXXXVIII (117ra); D.XCII (117rb-117va); D.XCII (117va); D.XCIII (117va-118ra); D.XCIV (118ra); D.XCV (118rab); D.XCVII (118rb-118vb); D.XCVII (118vb); D.XCVIII (118vb); D.XCIX (118vb-119ra); D.C (119rab); D.CI (119rb).
- Fols.119rb-164rb. Son los « complementos » a todas las causae precedidos de los respectivos apartados de la introducción In prima parte agitur, según esta distribución: C.I (119ra-122vb); C.II (122vb-126rb); C.III (126rb-128rb); C.IV (128rb-129ra); C.V (129ra-129va); C.VI (129va-130rb); C.VII (130rb-131vb); C.VIII (131vb-132rb); C.IX (132rb-133ra); C.X (133ra-133va); C.XI (133va-136rb); C.XII (136rb-138rb); C.XIII (138rb-139rb); C.XIV (139rb-139vb); C.XV (139vb-140va); C.XVI (140va-142rb); C.XVII (142rb-143va); C.XVIII (143va-144rb); C.XIX (144rb); C.XX (144rb-144vb); C.XXI (144vb-145rb); C.XXII (145rb-146rb); C.XXIII (146rb-150rb); C.XXIV (150rb-151va); C.XXV (151va-152ra); C.XXVI (152rb-153va); C.XXVII (153va-154vb); C.XXVIII (154vb-155ra); C.XXIX (155rab); C.XXX (155rb-155vb); C.XXXI (155vb-156rb); C.XXXII (156rb-158vb); C.XXXIII (158vb-162vb) con textos del tratado de poenitentia en fols.159va-162rb; C.XXXIV (162vb-163rb); C.XXXV (163rb-164rb); C.XXXVI (164rb).
- Fols.164rb-167vb. Contienen una primera redacción breve del tratado de consecratione que consta de estos textos: D.I = fols.164rb-166ra: c.1, cc.3-6, cc.8-22, cc.24-33, cc.35-39, cc.41-43, c.45, c.46, c.48, c.50, d.p.c.50, c.51, c.53, cc.55-57, cc.59-62, c.64, cc.66-70; D.II = fols.166ra-167ra: c.1, cc.4-6, c.8, cc.12-17, cc.19-23, c.29, cc.39-41, cc.45-49, c.63, cc.65-68, c.70, c.71, c.77, c.79, c.85, c.87, c.93, cc.95-97; D.III = fol.167rab: c.1, c.9, c.10, c.16, c.28; D.IV = fols.167rb-167vb: c.1, c.5, c.17, c.37, c.42, c.43, c.45, c.54, c.79, c.80, c.83, c.86, c.91, c.93, c.96, c.97, c.99, c.100, c.103, c.104 y c.107 con la frase final rebaptizare autem catholicum inmanissimum scelus est de D.4 c.108; D.V falta íntegramente.
- (iii) Fol.167vb. Tras un espacio en blanco, no muy extenso, una nueva mano C, diversa de las dos anteriores (A B), copia dos cánones del Concilio de Reims del año 1148 bajo la rúbrica Decreta Eugenii

pape. Son los textos Qui ab episcopis suis — ipsum teneri censemus (= c.1) y Precipimus etiam quod — quam ad desides neg (= c.2), pues faltan sus líneas finales ligentesque rectores — congrua satisfactione relaxent (cf. Mansi 21.713-14).

§2. El cuadernillo veintitrés del siglo XIII = fols. 168ra-175vb.

Aquí una nueva mano D, distinta de todas las anteriores (A B C), copia los textos que «faltan » en los fols.164rb-167vb para tener prácticamente completo el tratado de consecratione conocido como tertia pars del Decreto. Se comienza con de cons. D.1 c.1 (reiterado, pues aparecía ya en fol.164rb) seguido de D.1 c.2 y se concluye en D.5 c.27, según la estructura conocida; en el conjunto integrado faltan estas auctoritates enteramente: D.1 c.52, c.58; D.2 c.18, cc.72-73, c.82, c.92, c.94; D.4 c.2, c.8, cc.13-14, c.22, c.24, c.26, c.28, c.32, c.36, cc.39-41, c.44, cc.46-47, c.53, c.57, c.59, cc.72-73, c.76, c.78, cc.81-82, cc.84-85, c.87, cc.94-95, c.98, c.105, c.108, cc.111-114, cc.118-121, cc.125-129, cc.131-133, cc.137-140, cc.143-146, c.148, cc.150-151, cc.153-156; D.5 cc.1-3, c.5, cc.8-25, cc.28-40.

- §3. El cuadernillo veinticuatro es un *conglomerado artificial* de folios heterogéneos, de distintas épocas; desde la perspectiva canónica interesan especialmente dos elementos:
- (i) Fol.176rab. Son dos columnas de texto escrito durante el siglo XIII que contienen párrafos de cuatro decretales de Honorio III junto con dos fragmentos de una constitución del emperador Federico II; según el orden en que se copian, estos textos son:

— Potthast 6469 = decretal del 4-enero-1221 = X 5.39.49 Nouerit tua fraternitas — in publicam formam scribere iudicata con la rúbrica Honorius papa iii. episcopo bononiensi = Comp. V 1.1.2 (fol.176ra)

- MGH Constitutiones 2.107-108: Fd ofrece dos extractos breves de esa constitución de Federico II, primero Fridericus romanorum fecimus anotari y luego Hic editali in generali concilio promulgatas, cuya peculiar redacción a veces no coincide exactamente con el extenso original (fol.176rab).
- Potthast 7707 = decretal X 1.6.45 *Vt preterite uel ussurpent*, precedida de la inscripción *Capitulo constantinopolitano* y un breve sumario = *Comp*. V 1.1.4.

- Potthast 7708 = decretal X 1.2.12 Ex parte obstaculo conferatis con la inscripción Idem Cabilonensi episcopo = Comp. V 1.1.5.
- Potthast 7709 = sólo dos líneas de la decretal de Honorio III
 Cum olim super con la rúbrica Idem abbati et conuentui Dolensis.
- (ii) Fol.182r. Es un «collage» formado con restos de manuscritos, que cerrando el códice consta de tres trozos: el primero es un pequeñísimo fragmento de alguna de las hojas que faltan en el cuadernillo veintidós del siglo XII.

Apéndice II: La relación de textos adicionados

- §1. La mano y caligrafía $G\alpha$ esto es, la tinta de color negro intenso introduce textos dentro del cuerpo de la *Concordia* y en sus márgenes; en concreto hace estos cambios:
- (i) adicionar dentro de la Concordia:

D.100 pr.	18vb	= 119ra
D.100 c.1	18vb-19ra	= 119ra
D.101 pr.	19ra	= 119rb
D.101 c.1	19ra	= 119rb
C.1 q.7 c.25	26va	= 122vab
C.1 q.7 c.26	27va	= 122vb

(ii) adicionar en los márgenes de la Concordia:

D.60 c.3	10va = 112va
D.63 c.5	12va = 113rb
D.95 d.p.c.1	17va = 118ra
D.95 c.2	17va = 118ra
D.95 d.p.c.2 Sed istud — ultima necessitas	17va = 118ra integro
C.1 q.1 d.p.c.123 Sicut autem pretio — nec redimendi	23rb = 121rb integro
C.1 q.1 c.124	23rb = 121rb
C.1 q.1 d.p.c.124	23 rb = 121 rb-va
C.1 q.1 c.125	23 rb = 121 va
C.1 q.1 c.126	23 rb = 121 va
C.1 q.1 c.127	23 rb = 121 va
C.1 q.1 c.128	23 rab = 121 va
C.1 q.1 c.129	23 rab = 121 va
C.1 q.1 c.130	23rab = 121va
C.1 q.3 c.15	24va = 121vb
C.1 q.4 d.p.c.12 §§2-3 Iuris ciuilis — in tantam	25rb = 1ª redacción
C.1 q.7 c.19	26rb = 122va

C.1 q.7 c.20	26rb = 122va
C.2 q.3 d.p.c.8	28rab = 123vb-124ra
C.2 q.6 d.p.c.39 Post secundam — uim obtinente	30rb = 125ra
C.2 q.6 d.p.c.40	30ra = 125ra
C.2 q.6 c.41	30ra = 125ra
C.2 q.6 d.p.c.41 ad § 20	30rab = 125ra-va întegro

Aunque esta mano $G\alpha$ ha repasado enteramente la *Concordia* y ha corregido su texto en muchos lugares, en el códice no hay más casos de adiciones *con esta tinta negra* ni tampoco aparece su rastro en las *Adiciones boloñesas*.

§2. Otras adiciones de textos reiterados en las Adiciones boloñesas son tal vez coetáneas de $G\alpha$, pues además aparecen escritas generalmente con una caligrafía muy semejante pero con tinta marrón (τ^1) ; estos nuevos cambios son:

(i) adicionar dentro de la Concordia:

C.1 q.1 c.28 Fertur — fructum de se	20ra = 119vb-120ra
	Fertur — iudicantur
C.3 q.11 d.p.c.3 §1 (cita romana abreviada)	34ra = 128rb íntegro
C.3 q.11 c.4 (cita romana abreviada)	34ra = 128rb integro
C.3 q.11 d.p.c.4 (cita romana abreviada)	34ra = 128rb íntegro
C.4 q.6 c.3	34va = 129ra
C.4 q.6 c.4	34va = 129ra
C.5 q.6 c.5	35rb = 129rb
C.5 q.6 c.7	35rb = 129rb-va
C.5 q.6 c.8	35rb = 129va
C.19 q.3 c.9 Si qua mulier — iubemus	57ra = 144rb integro
	§4 como dictum

(ii) adicionar en los márgenes de la Concordia:

```
C.1 q.1 c.16 Denique Moabite — semen intelligas? 19va = 119va Denique — fructu
                                                         integro
C.1 q.1 c.16 Nam et iudei - breui fructu
                                                  19va = 119va Denique - fructu
                                                         integro
C.1 q.1 c.47 $1
                                                 20va = 120ra
                                                 23rb = 121ra
C.1 q.1 c.115
                                                 25rb = 122ra
C.1 q.5 d.p.c.1
C.1 q.5 c.2
                                                 25rb = 122ra
C.2 q.1 c.13
                                                 27rb = 123va
C.2 q.1 c.17
                                                 27rb = 123va
                                                 28rab= 123vb
C.2 q.3 d.p.c.7 $1
C.3 q.4 c.4 §2
                                                 32va = 127ra
```

```
C.3 g.5 c.15 (redacción extensa)
                                                  33rab= 127va
C.3 a.6 c.8
                                                 33rb = 127vab
C.3 q.6 c.9
                                                 33rb = 127vb
C.3 a.6 d.p.c.9
                                                 33rh = 127vh
C.3 a.6 c.10
                                                 33rab= 127vb
C.3 g.9 d.p.c.15 De his - censemus
                                                 33va = 128rab întegro
C.5 q.4 d.p.c.2 Ouod uero — decretum concilio
                                                 35rb = 129rb integro
C.5 q.6 c.3 (sólo la inscriptio del §1)
                                                 35rb = 129rb integro $1
C.7 g.1 c.4 Episcopos uero — triplicetur
                                                 36va = 130va como dictum
C.8 q.3 c.1 Talia — Et post pauca
                                                 38va = 132rb
C.24 g.1 c.26 Oue dignior - emeruit
                                                 71ra = 150va
de pen. D.2 d.p.c.24 Non est mirum - mostrantur 92rb = 161va
```

§3. La mano y caligrafía de G hace nuevas adiciones en los márgenes de la *Concordia* y también de las *Adiciones boloñesas* en otros tiempos y momentos, principalmente τ^2 y τ^3 ; a veces el signo de remisión o el «modo» de su presencia en otros manuscritos antiguos permite suponer que son adiciones del momento ω más tardío. Estos cambios son:

(i) adicionar en los márgenes de la Concordia:

D.31 d.p.c.11 Hinc ex illud — require infra	1va
D.32 c.5	2rab
D.32 d.p.c.18	2rb
D.32 c.19	2rb
D.34 d.p.c.7	2va
D.34 c.8	2va
D.34 c.12	2vb
D.34 d.p.c.15	2va
D.34 c.16	2va
D.34 d.p.c.18	2va
D.34 c.19	2va
D.36 c.3	3rb
D.38 c.2	3va
D.38 c.4 Que enim — frangatur?	3va
D.40 c.10	4rab
D.40 c.11	4rb
D.45 c.8	5rb
D.45 d.p.c.17 Percurssor — uulnerat	5va
D.45 c.18	5va
D.46 c.5	5va
D.46 c.6	5va
D.46 c.7	5va
D.46 c.9	5va
D.46 c.10	5va

D.48 c.2 Scimus — deponant	6rb	
D.50 c.33	8rb	
D.50 d.p.c.34	8rb	
D.50 c.35	8rb	
D.50 c.54	8va	
D.50 c.57	8va	
D.50 c.60	8va	
D.50 c.64	8va	
D.50 c.67	8vb	
D.50 d.p.c.68	8va	
D.50 c.69	8va	
D.54 c.7	9rb	
D.54 c.12	9va	
	9va	
D.54 d.p.c.12	9va	
D.54 c.13		
D.54 c.14	9va	
D.54 d.p.c.14	9va	
D.54 c.15	9va	
D.54 c.20 (citando authenticae del Cod. 1.3.37)	9va	
D.54 d.p.c.23 Liberti quoque — fuerint absoluti	9vb	
D.54 c.24	9vb	
D.55 c.5	10ra	
D,55 c.10	10rb	
D.55 c.13 Euangelica admonitio — oculus	10rb	1ª línea in corpore
D.59 c.2	10va	
D.59 c.3	10va	
D.59 c.4	10va	
D.60 c.1	10vb	
D.61 c.9	11ra	
D.61 c.15	11ra	
D.62 c.1 nec a conprouincialibus — simoniacorum	11ra	
D.63 c.17	11va	
D.63 c.31	12rb	
C.1 q.1 c.105 Dictum est — sancta sinodus	22vb	reiterado in corpore
C.2 q.5 c.8	28rb	
C.2 q.5 c.9 (sólo la inscriptio)	28rb	
C.2 q.6 c.11 ut si aliquis — expectanda censura	29rb	
C.3 q.1 d.p.c.6 Vnde supra — uiolenter eiecti fuerint	32va	
C.3 q.6 d.p.c.2	33ra	
C.3 q.7 c.3 Ad aliena — prius prosternitur	33rb	
C.4 q.4 c.2 (testes) legitimos — minuendam causam		
	39rb	
C.9 q.3 c.8 preter quam — honorare		$ au^1$ por Aa 23 en exceptiones
C.11 q.1 c.38 §1	41va	poi Ma 2) en exceptiones
C.11 q.3 c.33		
C.11 q.3 d.p.c.33	41Va	ω por Aa 23 en marg. exceptiones
C.11 q.3 c.66 Bonis male — habitabit	42rb	ω por signo, Pfr Aa 23
C.11 q.3 c.77	42va	

244 2 22 24	
C.11 q.3 c.89 §1	42va
C.11 q.3 c.93 Hoc ipsum — non sunt	42va
C.12 q.1 c.1 §1	44rb
C.12 q.1 c.9 §1	44rb
	45va
C.12 q.2 d.p.c.53	
C.12 q.2 c.54	45 va ω por signo
C.12 q.3 c.3 §1	46va ω por signo
C.12 q.4 c.1 quecumque — Hii uero qui	46va
C.14 q.1 c.1	48ra *
*	48rb
C.14 q.1 d.p.c.1 §2	
C.14 q.1 c.2	48rb
C.14 q.1 d.p.c.2	48rb
C.14 q.2 d.p.c.1 In conficiendis — dicant	48rb
C.14 q.2 c.2	48rb
C.15 q.1 c.6 Illa cauenda — nostra sunt	49rb 1ª línea in corpore
C.15 q.1 c.12	49va
C.15 q.1 d.p.c.12 Sed hoc forte — Item obicitur	49va
C.16 q.1 c.5 \$1	51rb
C.16 q.1 c.9 (situado tras c.6)	51rb ω por lugar «A» marginal
C.16 q.1 c.12 Et neminem — blaphemetur	51ra
	51vb
C.16 q.1 c.33 \$1	
C.16 q.1 c.35	51va
C.16 q.1 c.36	51va
C.16 q.1 d.p.c.40 Hoc idem — ordinandorum	52rb
C.16 q.1 d.p.c.40 Hinc idem Ieronimus — episcopi	52rb
C.16 q.1 d.p.c.40 Ceterum absque — interdicitur	52rb
	52rb
C.16 q.1 c.41	
C.16 q.1 d.p.c.47 uel etiam — auctoritate	52rb
C.16 q.1 d.p.c.53 Plures autem — non potest	52va
C.16 q.1 c.54	52va
C.16 q.1 c.60 sed iuxta — discesserunt	52va
C.16 q.1 c.67	53rb
C.16 q.5 c.1 uel si ordinati — pertinebit	
그 그들이 살아 하셨다면 하는데 그 아이를 하는데 나를 하는데	53va posición como C.16 q.2 c.8
C.16 q.3 c.2 Presulum nostrorum — esse possint	53va
C.16 q.3 c.9	54rb
C.16 q.7 c.11	55rb
C.16 q.7 c.22 (sólo la inscriptio)	55ra
C.16 q.7 c.22 Nona actione — nostro collegio	55ra
C.16 q.7 c.31 Quod si talis — differant	55rb
C.16 q.7 c.31 non rapinam — sustinebit	55rb
C.17 q.4 c.3	55va
C.17 q.4 c.5 et non solum — comprehendit	55va ω por signo
C.18 q.2 c.5 \$5	56rb
C.18 q.2 c.29	56va
C.19 q.2 c.2 que quidem propter — detestatum est	56va
C.19 q.2 c.2 sicut de quibusdam — sub lege	56vb ω por signo y Aa 43
C.19 q.3 c.4 Qui uero — constitute sunt	57rb ω por signo y Aa 43

C.19 q.3 c.6 Sed hoc — suscipere	57rb
C.21 q.1 c.1 Et hec quidem — indulgeatur	58ra
C.21 q.4 c.1 Omnis iactantia — sacrato ordine	58va
C.21 q.4 c.1 \$1	58va
C.22 q.5 c.1 Si liber est — peniteat	61rb
C.23 q.3 c.7 Vnde sanctus Moyses — ad mortem	63rb
C.23 q.3 c.9 quatinus ceteri — nocebitur	63rb
C.23 q.4 c.7 Si quis — super eum	63rb
C.23 q.4 d.p.c.30 set et hic — ultus est	64va
C.24 q.1 c.26 Que dignior — habitationis emeruit?	71ra
C.24 q.1 c.40 et sine — quanto scientius	72rb
C.24 q.2 c.2 Legatur ex quo est — esse mandatur?	72rb
C.24 q.2 c.5	72rb 1ª línea in corpore
C.25 q.1 c.4 (sólo la inscriptio)	74va
C.26 q.5 c.4 Hos autem — iussimus	76va
C.26 q.6 c.13 quasi non possit — et liberari	77va
C.26 q.6 c.13 Vera ergo — reuelari	77vb
C.30 q.1 c.2 et aliam numquam — et mulier	83va
C.30 q.5 c.9	84rb
C.31 q.2 c.4	84va
C.32 q.4 c.7	85va
C.32 q.4 d.p.c.10 Simplex etiam — prohibetur	86ra
C.32 q.5 c.4 Proposito animi — intacto corpore	86ra
de pen. D.3 c.28 tamen et quemlibet — Hoc enim mihi	95rb

(ii) adicionar en los márgenes de las Adiciones boloñesas:

D.82 c.3	116rab
D.82 c.4	116rb
D.88 c.6	117ra
D.90 c.12 (tras D.92 c.5 inicio Saepe relatum est ad)	117va= fol.117rb inicio Perlatum
D.92 c.6	117va
D.92 c.7	117va
D.92 c.8	117va
D.93 c.14 Peruenit ad sanctum — omnia amputentur	117va
D.93 c.19 Alba uero — lectionis utatur	117va
C.1 q.4 d.p.c.12 Iuris ciuilis ignorantia — in tantam	122ra = 2ª redacción
C.1 q.4 c.5 (add. tras C.1 q.4 d.p.c.9 generatio euenerit)	122rb $\omega = \text{fol.}121\text{vb-}122\text{ra}$
C.2 q.6 c.12 Qui se scit — potestatis	124va
C.2 q.6 d.p.c.31 Ad iudicium — non licet	125ra
C.2 q.6 d.p.c.41 Si uero is — non prohibetur	125ra reiterado tras C.2 q.6 c.36
C.3 q.6 c.13	127va
C.6 q.1 c.3	129va ω por posición de «B»
C.6 q.4 d.p.c.2	130rb ω por posición de «H»
C.7 q.1 d.p.c.45	131rb
C.11 q.3 d.p.c.21 et nominationem — et cetera	134vb
C.11 q.3 c.72	135va
C.11 q.3 c.73 (sólo la inscriptio)	135vaτ ² por posición «R S T»

```
144vbτ<sup>2</sup> por posición «R S T»
C.21 q.4 c.2 (sólo la inscriptio)
C.23 q.7 c.4 $1
                                                    149rb
                                                    149vb
C.23 q.8 d.p.c.30
                                                    150rab
C.24 q.1 c.2
C.24 q.1 c.39
                                                    151rb
C.24 q.3 c.32
                                                    151rb
C.24 q.3 c.40
                                                    151va
C.25 q.2 c.2
                                                    152ra
C.25 q.2 c.14
                                                    152rb
C.25 q.2 c.15
                                                    152rb
C.25 q.2 c.16
                                                    152rb
C.25 q.2 c.20
                                                    152rb
C.27 q.1 c.40
                                                    154rb
de pen. D.1 d.p.c.87 Hinc etiam idem - hoc dicitur 161rb
de pen. D.3 c.37 líneas (cogita)tiones - comminuat 161va
de pen. D.3 c.38
                                                    161vb
                                                    161vb
de pen. D.3 c.39
de pen. D.7 c.2 si securus - non tu illa
                                                    162rb corrige fol.99rb
C.35 qq.2-3 c.2
                                                    163rb
```

Así pues, dentro de este amplio grupo (§3), la distinción segura entre adiciones más tempranas o más tardías no se puede deducir sólo a través de los colores de las tintas o por el trazo caligráfico, pero en muchos casos se prodrá llegar a valoraciones certeras considerando cómo estas adiciones aparecen en los manuscritos de la primera redacción de la Concordia hoy conocidos; también la homogeneidad de algunos signos interlineales usados para hacer las remisiones al margen, desde el cuerpo de la obra, permite a veces formular hipótesis probables para agrupar algunas adiciones por tiempos y momentos.

§4. Otras cinco adiciones insertadas dentro de la Concordia son claramente — a mi entender — más tardías, del momento τ^3 o bien ω , al no aparecer reiteradas en las Adiciones boloñesas ni encontrar su rastro en la Concordia de los manuscritos conocidos de « primera recensión », aunque aparezcan entre las exceptiones de Aa 23 y 43 o, en su caso, como adiciones marginales en Bc; en Fd estas correcciones aparecen siempre al final de concretas Causae de su Concordia o bien son alteraciones del texto que facilitan su fusión con las Adiciones boloñesas. Y en este grupo tardío (§4) se deben incluir también otras cinco singulares modificaciones, que parcialmente cancelan la redacción antigua o reajustan la disposición sistemática de los textos. En concreto todos estos cambios son:

488 CARLOS LARRAINZAR

(i) adiciones de nuevos textos al final de Causas:

C.7 q.1 c.32	37vb
C.7 q.1 d.p.c.32	37vb
C.7 q.1 c.33	37vb
C.14 q.6 c.1 §§3-4	48vb
C.29 q.2 d.p.c.6 Si uero — poterit	83rb

(ii) correcciones borrando, cancelando o manipulando el texto:

```
C.15 q.3 d.p.c.4

C.19 q.3 c.8 (add. desplazada al folio precedente)

C.27 q.1 c.18 Item Gregorius — ubi omnino districte 8va \omega por signo

= 153vb-154ra §1 íntegro

C.27 q.2 c.19 Si uero utrisque — mulier

C.33 q.4 c.10 (en C.30 q.5 c.3 con rúbrica propia)

80ra en relación a 154va

\omega por signo en relación a 154va

\omega por signo y letra

= add. fol.162va
```

En este grupo, pues, no se debe incluir la adición del fol.32va, con la segunda redacción de C.3 q.1 d.p.c.6 Vnde supra in tractatu ordinandorum — uiolenter eiecti fuerint que sustituye a una primera redacción, ya comentada por Weigand en el X Congreso de Syracuse y en su reciente estudio de 1997; su única peculiaridad es que en el códice Fd no exite ningún signo por el que se haya cancelado la validez del fragmento antiguo His ita respondetur — ad synodum uocationem.

§5. Finalmente, la mano C introduce algunas pocas adiciones completando algunos pasajes:

D.60 c.1	11rb con la inscriptio del c.2
D.65 c.8	12va con add. fols.113vb-114ra
C.3 q.7 c.2 §\$2-6 uel qui operas - presentes.	Nurus 128rb
C.12 q.2 d.p.c.58	45vab
C.12 q.2 c.59	45vb
C.12 q.2 c.60	46rb una redacción extensa
C.12 q.1 c.27	136va reiterando add fol.136vb

§6. En números redondos, pues, son unas 250 modificaciones del autor de la obra, que afectan a las *auctoritates* y a casi medio centenar de sus *dicta*; a éstos se deben añadir D.96 c.7 §1 y C.19 q.3 c.9 §4, porque son considerados *dicta* en la «colección» de *Adiciones boloñesas*. De toda esta masa de textos adicionados sólo 44 se repiten en

la *Concordia* y en las *Adiciones boloñesas*; y del conjunto de adiciones marginales sólo 40 aparecen en la « colección » boloñesa. Y, por otra parte, la mano C añade aisladamente 7 textos nuevos que, con algunos matices, generalmente se encuentran luego en los códices unitarios que copian la *segunda* redacción de la *Concordia* gracianea.

Pagina bianca

I MIRACOLI NELL'APPARATO PROBATORIO DELLE CAUSE DI CANONIZZAZIONE

I. Aspetti processuali di una causa di canonizzazione: 1. Natura dell'atto pontificio di beatificazione o di canonizzazione. — 2. Parte processuale della procedura. — 3. La verifica della fama. — 4. Procedimento processuale. — 5. La certezza morale. — II. Le prove negli autori dei secoli XVII-XVIII: 6. Equiparazione alle cause penali. — 7. La certezza raggiungibile. — III. I miracoli: 8. Complementarietà del miracolo. — 9. La nozione di miracolo e di segno. — 10. L'attribuzione del miracolo. — IV. L'equilibrio tra prova delle virtù o del martirio e il miracolo nei decreti di Benedetto XIV: 11. Il decreto del 23 aprile 1741. — 12. Il decreto del 17 luglio 1744. — 13. L'apporto di Benedetto XIV. — V. Il CIC 17 e la Sectio Historica della Congregazione: 14. Il CIC 17. — 15. La Sectio Historica della Congregazione. — 16. Riflessione d'insieme. — VI. Le riforme del 1969 e del 1983: 17. Il Motu pr. Sanctitas clarior. — 18. La normativa vigente a partire dal 1983. — 19. Alcuni aspetti perfettibili. — VII. Appendice sulla prova della morte in casi di martirio: 20. Importanza della questione. — 21. Caratteristiche del martirio nel secolo XX. — 22. La prova della morte in generale e in caso di martirio.

- I. Aspetti processuali di una causa di canonizzazione.
 - 1. Natura dell'atto pontificio di beatificazione o di canonizzazione.

Quando ad una causa di canonizzazione viene applicata la qualifica di processo è presupposta una puntualizzazione evidente: la normativa e la metodologia processuali dovranno essere osservate sia nella fase istruttoria di raccolta delle prove, compiuta dal giudice nominato dal Vescovo diocesano con la partecipazione del promotore di giustizia e di un notaio che rediga gli atti, sia anche nello studio degli atti risultanti da parte della Congregazione delle Cause dei Santi, le cui diverse istanze (Consulta di periti, Congresso dei Consultori e Congregazione dei Membri Cardinali e Vescovi) emette-

ranno il proprio parere in base alla raggiunta o non raggiunta certezza morale circa il dubium sottoposto al loro esame, vale a dire sul martirio, sulle virtù in grado eroico o su un miracolo ottenuto per intercessione del Servo di Dio di cui si tratti. Questi pareri, se positivi, verranno presentati al Romano Pontefice, il quale deciderà nei singoli casi se si debba emanare il relativo decreto sul martirio, sulle virtù o sul miracolo e se si debba procedere alla beatificazione o alla canonizzazione.

Si deve aggiungere, tuttavia, che l'atto finale mediante il quale il Papa procede alla beatificazione di un Servo di Dio o alla canonizzazione di un Beato non appare riconducibile ad una sentenza giudiziaria, ma riveste invece le caratteristiche di generalità, di astrattezza e di novità proprie della legge. Nella misura in cui una qualifica giuridica coniata per altre fattispecie è applicabile all'oggetto in questione, si dovrebbe dire che la beatificazione e la canonizzazione si presentano in ultima istanza come manifestazioni del potere legislativo, giacché, con la beatificazione, il Romano Pontefice permette il culto pubblico in onore di un Beato entro un ambito determinato (diocesi o altra istituzione della Chiesa); e, con la canonizzazione, egli proclama la santità e prescrive il culto universale del Santo.

2. Parte processuale della procedura.

È ovvio, dunque, che le cause di canonizzazione non siano processi, se per tali s'intende, com'è giusto qualora si voglia parlare con precisione, la procedura finalizzata alla pronuncia di una sentenza da parte del giudice competente sulla base della certezza morale acquisita in seguito ad un dibattito fra le parti contendenti e alla valutazione delle prove prodotte.

Un autore del sec. XVII, Carlo Felice De Matta, distingue due fasi successive nello svolgimento di una causa di canonizzazione: «Canonizationum causas esse pro parte contentiosas, et pro parte non contentiosas, constat ex ipsa methodo, illas pertractandi». La pars contentiosa è quella che deve essere condotta secondo quelle norme legali nelle quali

« statuitur forma procedendi in Sacrorum Rituum Congregatione, ab ipsa introductione causae usque ad ultimum decretum, quo rescribitur, Causam esse in statu, et terminis, ut quandocumque Sanctissimo placuerit, ad solemnem Canonizationem deveniri possit. Dicitur contentiosa, quia super omnibus articulis, et dubiis proceditur in forma iudicii contentiosi, servatis servandis, et audito in omnibus Domino fidei Promotore in Urbe, et Subpromotore ab ipso deputato, vel Promotore fiscali in Partibus.

Pars vero non contentiosa, quae vocatur definitiva, est [...], ubi non discutitur amplius super meritis causarum in forma iudicii contentiosi, sed habitis pro legitime probatis iis, quae in Sacrorum Rituum Congregatione, et coram Sanctissimo super virtutibus, et miraculis, firmata fuerunt, in publicis Consistoriis imploratur divina clementia, et illuminatio Spiritus Sancti, quatenus in summi Pontificis, S.R.E. Cardinalium, ac Praelatorum, quorum consilio Sanctitas sua in tanto negotio sit usura, mentibus inspirare dignetur ea, quae divinitati suae sunt placitura [...].

Porro quod attinet ad hanc partem non contentiosam, seu definitivam [...], non cadit sub humanis legibus, cum pendeat a sola inspiratione Spiritus Sancti» (1).

3. La verifica della fama.

L'indagine sulle virtù o sul martirio di un Servo di Dio costituisce solo una parte di una procedura complessa, giacché è sempre preceduta da una verifica, insolita in qualsiasi altro processo, ma di profonde radici e di grande importanza nelle cause di canonizzazione, fino a costituire il punto di partenza storico delle stesse (²): l'esistenza o meno della fama sanctitatis vel martyrii del rispettivo Servo di Dio e della fama signorum, ossia di favori (miracoli in senso largo) ottenuti per sua intercessione.

Circa questa fama di santità scrive Benedetto XIV:

«Fama autem sanctitatis in genere nihil aliud est, quam existimatio seu communis opinio de puritate et integritate

(1) C.F. DE MATTA, Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus, Roma 1678, Pars IV, cap. 1, nn. 1-2.

⁽²⁾ Cfr. J.L. Gutierrez, Le cause di beatificazione e di canonizzazione, II, Appunti per una storia delle cause di canonizzazione, in « Quaderni della Mendola »,7, I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali (in corso di stampa). Fin dai primi secoli, la canonizzazione era conseguenza della venerazione che il popolo di Dio, con i propri pastori, tributava ai martiri o agli altri Santi, specialmente presso la loro sepoltura nel dies natalis.

vitae, et de virtutibus non utcumque, sed per continuatos actus, data occasione, exercitos supra communem operandi modum aliorum proborum virorum, aut mulierum ab aliquo Servo vel Serva Dei jam defunctis, necnon de miraculis eorum intercessione a Deo patratis; ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur, et plurium graviorum virorum judicio digni existimentur, ut per Sedem apostolicam referantur in album Beatorum vel Sanctorum » (3).

4. Procedimento processuale.

Per quanto concerne le norme attualmente vigenti circa le cause di canonizzazione (4), sono da sottolineare due importanti novità con esse introdotte: 1) È stato notevolmente attenuato il carattere contenzioso della procedura in quella fase che De Matta qualificava appunto come *pars contentiosa*, la quale rivestiva la forma di un dibat-

⁽³⁾ BENEDETTO XIV, Opus de Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, Prato 1839-1841 (in avanti BENEDETTO XIV), L. II, cap. 39, n. 7. Altrettanto si deve dire della fama martyrii con la relativa fama signorum: «Pariter fama Martyrii in genere nihil aliud est, quam existimatio et communis opinio, quod aliquis vel aliqua pro fide Christi, vel pro virtute, quae ad fidem Christi deducatur, illatam sibi mortem patienter tulerint, et quod signa seu miracula eorum intercessione, vel ad patefaciendam eorum pretiosam mortem secuta sint; ita ut, apud plerosque concepta devotione, in suís necessitatibus invocentur, et gravium virorum existimatione digni judicentur, ut in catalogum Beatorum et Sanctorum a summo Pontifice referantur» (Ivi). Si veda anche F. SCACCHI, De cultu et veneratione Sanctorum in ordine ad beatificationem et canonizationem, Roma 1639, sect. 9, cap. 4-5.

⁽⁴⁾ Cfr. Giovanni Paolo II, Cost. Ap. Divinus perfectionis Magister, del 25 gennaio 1983, in AAS 75 (1983), pp. 349-355 (in avanti DPM); S.C. delle Cause dei Santi, Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis Sanctorum, 7 febbraio 1983, in AAS 75 (1983), pp. 396-403 (in avanti Normae). Si veda anche CIC, can. 1403 e CCEO, can. 1057. Per un commento generale si veda E. Apeciti, Le nuove norme per le cause di canonizzazione, in «La scuola cattolica» 119 (1991), pp. 250-278; G. Dalla Torre, voce Processo canonico (processo di beatificazione e canonizzazione), in «Enciclopedia del Diritto», vol. XXXVI, Milano 1987, pp. 932-943; J.L. Guttérrez, Commento del can. 1403 CIC, in «Comentario exegético al Código de Derecho Canónico», Vol. IV/1, Pamplona 1996, pp. 643-666; R. Rodrigo, Manuale per istruire i processi di canonizzazione, Roma 1991; R.J. Sarno, Diocesan Inquiries Required by the Legislator in the New Legislation for the Causes of Saints, Roma 1987; W. Schulz, Das neue Selig - und Heiligsprechungsverfahren, Paderborn 1988; M. Sieger, Die Heiligsprechung, Geschichte und heutige Rechtslage, Würzburg 1995; F. Veraja, Le cause di canonizzazione dei Santi. Commento alla legislazione e guida pratica, Roma 1992.

tito processuale fra gli attori, rappresentati dal patrono e dagli avvocati, e il Promotore della fede, intento a sollevare le difficoltà riscontrate (5). Ora, invece, il Promotore della fede ha il compito precipuo di presiedere il lavoro dei Consultori (6), i quali emettono il loro parere pro rei veritate sulla Positio redatta sotto la guida di un Relatore (7), a cui spetta individuare le eventuali difficoltà e sollecitare gli attori perché le risolvano adeguatamente. 2) Al tempo stesso, soprattutto per le cause dette antiche (8), è stata attribuita una sempre maggior rilevanza alla prova documentaria, presentata ed esaminata secondo il metodo storico-critico.

Tenuto presente quanto sopra, alcuni commentatori delle norme vigenti affermano che, con la loro entrata in vigore, il sistema giuridico-processuale fino ad allora adoperato sia stato sostituito dall'indagine storico-critica. Senza soffermarmi sulla questione, che non costituisce l'oggetto del presente studio, ritengo di dover sostenere che l'accertamento dei presupposti di fatto su cui si fonda l'atto pontificio di beatificazione o di canonizzazione (attinente, come abbiamo visto, alla potestà legislativa) viene compiuto mediante l'uso degli strumenti e della metodologia tipicamente processuali, non solo quanto alla fase istruttoria, condotta dal giudice con la partecipazione del promotore di giustizia e alla presenza di un notaio che redige gli atti, ecc., ma soprattutto — e penso che questo sia l'aspetto veramente cruciale della questione — quanto alla ragion d'essere della procedura, finalizzata a che i godenti di diritto di voto nelle diverse istanze esprimano il proprio parere secondo un criterio così squisitamente giuridico com'è la raggiunta o non raggiunta certezza morale circa il quesito sottoposto al loro giudizio, vale a dire an constet de virtutibus in gradu heroico (oppure de martyrio eiusque causa o de mi-

⁽⁵⁾ Il sistema, che si era profilato lungo i secoli, acquisì la forma descritta nel testo soprattutto a partire dal breve di Urbano VIII dell'11 gennaio 1631 (per il testo del breve, cfr. BENEDETTO XIV, L. II, appendix 1, pp. 486-487), con il quale fu stabilita l'obbligatorietà dell'intervento del Promotore in tutte le fasi del processo.

⁽⁶⁾ Cfr. DPM, 10, 13/4-5.

⁽⁷⁾ Cfr. DPM, 6-9.

⁽⁸⁾ Sono antiche quelle cause nelle quali il martirio o le virtù di un Servo di Dio possono essere provate non mediante le deposizioni orali di testimoni oculari, ma sono desunte solo da fonti scritte (cfr. Normae, 7). Cfr. Benedetto XIV, L. III, cap. 1; Pio XI, Motu pr. Già da qualche tempo, 6 febbr. 1930, introd.: AAS 22 (1930), p. 87. Si veda infra, n. 15.

raculo) (°). Va da sé che la presentazione e l'analisi dei documenti e delle altre prove di carattere storico non potranno essere realizzati senza tener accuratamente conto delle esigenze della metodologia storica, ma ciò non significa in modo alcuno che si debba optare fra il procedimento giuridico-processuale e quello storico, dal momento che un metodo giuridico correttamente applicato presuppone che i documenti acquisiti e tutti gli altri mezzi di prova siano ammessi solo dopo il necessario esame critico per la verifica della loro autenticità, per la fissazione del testo e delle eventuali varianti o interpolazioni e per situarli nel contesto loro proprio in connessione anche con altri documenti e prove. Per questa ragione, ritengo inaccettabile qualsiasi contrapposizione fra sistema processuale e storia, che rispecchierebbe tutt'al più una visione fortemente riduttiva del compito del giurista (10).

5. La certezza morale.

Non mi pare che le considerazioni esposte costituiscano delle puntualizzazioni bizantine, adatte per una discussione da salotto: al contrario, se sostengo il carattere processuale della procedura in una causa di canonizzazione è perché penso che debba essere molto chiara la finalità alla quale essa mira: vale a dire al raggiungimento o meno della certezza morale, e non ad un convincimento basato su apprezzamenti soggettivi. Tale certezza morale, mentre è compatibile con la possibilità assoluta del contrario, esclude nel caso concreto qualsiasi motivo degno di attenzione per la realtà del contrario e non sussiste più se «vi sono per la realtà del contrario motivi, che un sano, serio e competente giudizio dichiara come, almeno in qual-

⁽⁹⁾ Cfr. CIC, can. 1608; CCEO, can. 1291. Si vedano i Discorsi alla Rota Romana di Pio XII il 3 ottobre 1941 (AAS 33 [1941], pp. 421-426) e il 1º ottobre 1942 (AAS 34 [1942], pp. 338-343) e di Giovanni Paolo II il 4 febbraio 1980 (AAS 72 [1980], pp. 172-178). Per un commento, cfr. J. L. Guttérrez, La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nella dichiarazione del martirio, in «Ius Ecclesiae» 3 (1991), pp. 645-670; C. De Diego-Lora, Commento al can. 1608, in AA.VV., «Comentario exegético al Código de Derecho Canónico», Pamplona 1996, vol. IV/2, pp. 1537-1550; Z. Grocholewski, La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali, in «Ius Ecclesiae» 9 (1997), pp. 417-450.

⁽¹⁰⁾ Alessandro Manzoni descrisse con brevi e precisi tratti la patologia del diritto nella figura del Dottor Azzeccagarbugli, il quale assicura a Renzo che « all'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle... perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente » (I promessi sposi, cap. III).

che modo, degni di attenzione, e i quali per conseguenza fanno sì che il contrario debba qualificarsi come non soltanto assolutamente pos-

sibile, ma altresì, in qualche maniera, probabile » (11).

Va anche tenuto presente che la certezza morale ammette vari gradi, e può considerarsi raggiunta « se si abbia in realtà una certezza morale oggettiva, se cioè sia escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità [...]. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi » (12).

Le prove negli autori dei secoli XVII-XVIII. II.

6. Equiparazione alle cause penali.

Circa il grado concreto di certezza che sia necessario raggiungere in una causa di canonizzazione, fra gli autori dei sec. XVII e XVIII fu motivo di discussione se, quanto alla consistenza della prova, le cause predette dovevano essere equiparate a quelle criminali o penali o piuttosto a quelle civili (13). La questione è formulata da Benedetto XIV nei seguenti termini:

> « Praeliminaris disputatio est, an in hoc judicio [canonizationis] probationes debeant esse aequalis ponderis probationibus, quae in judicio criminali requiruntur ad infligendam reo poenam ordinariam » (14).

Con la sola eccezione di Felice Contelori, il quale afferma la sufficienza della prova ammissibile in una causa civile, *licet* (in questo caso) maxima diligentia procedatur (15), gli autori dell'epoca sosten-

⁽¹¹⁾ Pio XII, Discorso del 3 ottobre 1941 cit. (nota 9).

⁽¹³⁾ Cfr. J.L. Guttérrez, Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione. Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV, in «Ius Ecclesiae» 5 (1993), pp. 545-574, specialmente pp. 553-555. La conseguenza più importante di questa discussione risiede nel fatto che, nelle cause criminali, la deposizione concorde di almeno due testi de visu era ritenuta indispensabile per raggiungere la prova piena della colpevolezza del reo: cfr. A. Reiffenstuel, Ius canonicum universum, Venezia 1735, L. II. tit. 19 e 20.

⁽¹⁴⁾ BENEDETTO XIV, L. III, cap. 3, n. 2.

⁽¹⁵⁾ Cfr. F. Contelori, Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum, Lione 1634, cap. 18, n. 25.

gono che, nelle cause di canonizzazione, la prova debba equipararsi a quella richiesta in una causa criminale, e, cioè, che la prova non possa considerarsi raggiunta qualora manchino i testi *de visu* (¹⁶). Dello stesso parere è Benedetto XIV, il quale ricorda di aver sentito sempre dire ai Cardinali e ai Consultori, durante i lunghi anni nei quali esercitò la carica di Promotore della fede e di Consultore della Congregazione dei Riti, che, nelle cause di non culto (¹⁷), le prove dovevano essere, « quantum fieri poterat, aequalis ponderis probationibus in Causis Criminalibus » (¹⁸).

7. La certezza raggiungibile.

Con espressione ricorrente nelle loro opere, gli autori ritengono che le prove nelle cause di canonizzazione devono essere «luce meridiana clariores». Tuttavia, la prova, pur perfetta nel suo genere, ha in questo caso dei limiti precisi: in effetti, come si può *provare* che una persona morta in concetto di santità sia vissuta fino all'ultimo momento in stato di grazia? Oppure, quale *certezza* si può raggiungere sulle disposizioni interne di colui che è stato ucciso per la fede? In effetti, come avverte Innocenzo IV (Sinibaldo de' Fieschi) nella

(16) Cfr. F. Scacchi, De cultu et veneratione..., cit. (nota 3), sect. 11, cap. 5; L. Brancati di Lauria, Commentaria in Tertium Librum Sententiarum Mag. Fr. Ioannis Duns Scoti, Roma 1676, T. IV, disp. 20, art. 25, § 5, n. 1154; C.F. De Matta, o. c., (nota 1), Parte IV, cap. 1, nn. 9-16; A. Matteucci, Practica theologico-canonica ad causas beatificationis et canonizationis pertractandas, Venezia 1721, tit. 3, cap. 5, n. 66.

(18) BENEDETTO XIV, L. III, cap. 3, n. 3. Torneremo fra poco al « quantum fieri poterat » del testo.

⁽¹⁷⁾ A partire dalla Cost. Coelestis Hierusalem cives, del 5 luglio 1634 (Bull. Rom., VI/I, pp. 412-414) e degli altri decreti di Urbano VIII, il quale proibì il culto pubblico ai Servi di Dio non ancora beatificati o canonizzati, a meno che tale culto non godesse di un'antichità di almeno cent'anni, per cause di non culto s'intendono quelle in cui il processo sulle virtù o sul martirio in specie s'iniziava solo dopo che il Vescovo aveva emesso la sentenza (confermata poi dalla Santa Sede) con la quale si dichiarava che al Servo di Dio di cui si trattava non veniva tributato culto pubblico. Evidentemente, le cause procedenti per viam casus excepti o di conferma del culto antico presupponevano la morte del Servo di Dio avvenuta non dopo il 1534, vale a dire cent'anni prima della legislazione urbaniana, per cui sarebbero trascorsi più di duecento anni qualora il processo di canonizzazione fosse iniziato solo nell'epoca in cui Prospero Lambertini — poi Benedetto XIV — pubblicò la prima edizione del suo Opus de Servorum Dei beatificatione..., stampata a Bologna nel 1737: è ovvio che, in questi casi, non si poteva contare sulla deposizione di testi de visu per le virtù o per il martirio del Servo di Dio. Si veda F. Veraja, La beatificazione. Storia, problemi, prospettive, Roma 1983, pp. 114-119.

glossa al cap. *Audivimus* (19), colui che in apparenza ha praticato le virtù, avrebbe comunque potuto «in secreto laxiorem vitam ducere» (20). In riferimento concreto al martirio, Benedetto XIV scrive:

«Interna perseverantia soli Deo est per se cognita: externa subditur Ecclesiae judicio; et Ecclesia quidem ab externa perseverantia argumentum deducit, ut eo modo, quo potest, putet et credat, internam non defuisse. Sic ergo dictum explicandum erit, ut, cum constat ex verbis et signis externis de martyris interna perseverantia usque ad obitum, et in ipso obitu, nequaquam sit de praedicta perseverantia interna dubitandum; ita, ut si quis de ea rationabiliter dubium proponere velit, teneatur assertum martyris recessum a prima voluntate per alia verba, aut signa externa martyris demonstrare» (21).

Lo stesso Pontefice preciserà, inoltre, che la perseveranza di un martire fino alla morte dovrà apparire attraverso le manifestazioni esterne « quantum fieri potest », « quantum licet » (²²), « quantum fas est » (²³).

È chiaro, pertanto, che le *prove* giuridiche della santità di vita o della perseveranza nelle disposizioni martiriali fino alla fine dovranno essere «luce meridiana clariores» solo per quanto concerne le apparenze esterne. Perciò, Matteucci afferma che, nelle cause di canonizzazione, con la prova piena «habetur omnimoda certitudo moralis, quae secundum leges, et jura possit per testes in humanis haberi» (²⁴) e Benedetto XIV asserisce che «plena quidem probatio in his causis est necessaria, sed plenissima non requiritur» (²⁵).

⁽¹⁹⁾ X, III, 45, 1.

⁽²⁰⁾ Cfr. A. MATTEUCCI, o. c. (nota 16), tit. 3, cap. 8, n. 4.

 $^(^{21})$ Benedetto XIV, L. III, cap. 18, n. 14.

⁽²²⁾ Ivi, L. III, cap. 18, nn. 14, 16 e 18.

⁽²³⁾ *Ivi.*, L. III, cap. 18, n. 12 (in questo luogo, l'autore applica il « quantum fas est » alla morte dei confessori in stato di grazia e, *potiori ratione*, ai martiri).

⁽²⁴⁾ A. MATTEUCCI, Practica theologico-canonica..., cit. (nota 16), tit. 5, cap. 1, n. 3. Cfr. A. ROYO, Algunas cuestiones sobre la heroicidad de las virtudes y la certeza moral jurídica en las causas de los Santos, in «Ius Canonicum» 34 (1994), pp. 189-226.

⁽²⁵⁾ BENEDETTO XIV, L. III, cap. 1, n. 6.

III. I miracoli.

8. Complementarietà del miracolo.

Nonostante che la *vox populi Dei* proclami la santità di un Servo di Dio, e nonostante che le sue virtù o il suo martirio siano stati provati in quanto ciò è possibile con i mezzi umani, prima di procedere alla canonizzazione ci vuole ancora la conferma proveniente dalla *vox Dei* mediante i miracoli operati per intercessione del suo Servo.

È da notare che l'esame dei miracoli va intrapreso solo dopo che sia stato emanato il decreto sulle virtù in grado eroico (26), non in concomitanza con lo studio delle stesse e tanto meno in precedenza.

Nella bolla di canonizzazione di San Francesco d'Assisi, il Papa Gregorio IX scrive:

«Sane licet ejus vita tam sancta, tam strenua, et praeclara sibi sufficeret ad obtinendum consortium Ecclesiae triumphantis; quia tamen militans, quae solummodo videt in facie, non praesumit de his, qui de suo foro non sunt, auctoritate propria iudicare, ut illos pro vita tantum venerandos assumat, praesertim quia nonnunquam Angelus Satanae in lucis Angelum se transformat; omnipotens et misericors Deus [...] vitam ejus fuisse sibi acceptam, et ipsius memoriam esse a militanti Ecclesia venerandam, multis et praeclaris miraculis declaravit » (27).

^{(26) «}Quamvis enim diceretur, quod in dubio virtutum occurrunt aliquando difficultates petitae vel ex defectu probationum, vel ex actuum qualitate, ita ut pro eo dubio resolvendo opus esse videatur miraculorum assumere discussionem; item, quod si nonnulli asserunt procedi posse ad Canonizationem alicujus servi Dei, quando ejus intercessione Deus miracula operatur, licet non constet de virtutibus, aut quia testes non adsunt quidquam de eis deponentes, aut quia demum nemo scripsit eius gesta [...], poterit potiori jure judicium suspendi de virtutibus, ut interim de miraculis decernatur [...]. Haec nihilominus, et similia non visa fuerunt apta ad rem, de qua agebatur, hoc est ad suadendum, quod, suspensa deliberatione super virtutibus, transitus fieri posset ad examen miraculorum. Nam, si probationes sufficientes deficiant, libere respondendum est, non constare de virtutibus [...]. In causis vero Martyrum, cum facilius expediantur, quam causae Confessorum, facile etiam permittitur, ut una cum dubio de martyrio, et causa martyrii alterum proponatur de signis seu miraculis » (BENEDETTO XIV, L. I, cap. 27, nn. 6-8). La possibilità di canonizzare un Servo di Dio in base ai soli miracoli era stata prospettata da L. Brancati di Lauria, Commentaria..., cit. (nota 16), T. IV, disp. 20, art. 25, § 4, n. 1119.

⁽²⁷⁾ G. FONTANINI, Codex Constitutionum quas Summi Pontifices ediderunt in so-

In effetti, come afferma Benedetto XIV, «sanctitas perfecte probatur, cum confessio fidei, et operum justitia tesseram miraculorum habet adiunctam [...]. Ex veris ergo miraculis ad patefaciendam alicujus sanctitatem a Deo editis, et sic ex miraculis alicujus intercessione post obitum praecipue a Deo patratis, sanctitas apertissime comprobatur» (28). Nello stesso senso, Luca Castellini spiega «in Sanctorum canonizatione, vel beatificatione requiri miracula, quia regulariter, et ordinarie nequit cognosci aliter sanctitas, vel beatitudo canonizandorum» (29).

I miracoli, quindi, corroborano la certezza ormai acquisita circa l'eroicità delle virtù o il martirio; e, inoltre, manifestano l'assenso di Dio alla canonizzazione: « miracula requiruntur ad certificandam Ecclesiam militantem, quod Deus velit, ab eadem coli, et honorari sanctitatem servi Dei, qui petitur canonizari [...]. Cum enim Deus nolit omnes iustos decorari privilegio, et honore canonizationis [...]. Per consequens necesse est ut ex signis, et miraculis certa reddatur Ecclesia, quos velit Deus Canonizationis honore decorari, quod fit miraculis, et signis post mortem » (30).

Agli effetti del nostro discorso è importante sottolineare il carattere complementare del miracolo rispetto alla prova delle virtù (31): entrambi sono necessari, e l'uno senza l'altra è assolutamente insufficiente. È logico, pertanto, che, per la canonizzazione, si tenga conto solo dei miracoli avvenuti dopo la morte del Servo di Dio, e non di quelli che eventualmente siano stati operati mentre egli era ancora in vita (32).

lemni canonizatione Sanctorum, Roma 1729, Cost. 39, p. 62. La bolla reca la data del 19 luglio 1228.

⁽²⁸⁾ BENEDETTO XIV, L. IV/1, cap. 5, n. 5. Si veda A. Eszer, Miracoli ed altri segni divini. Considerazioni dommatico-storiche con speciale riferimento alle cause dei Santi, in «Studi in onore del Card. Pietro Palazzini», Pisa 1987, pp. 129-158.

⁽²⁹⁾ L. CASTELLINI, Tractatus de certitudine gloriae Sanctorum canonizatorum, Roma 1628, cap. 8, punto 18, § 3.

⁽³⁰⁾ C.F. DE MATTA, Novissimus de Sanctorum..., cit. (nota 1), Pars IV, cap. 7, nn. 34-36.

⁽³¹⁾ Per la dichiarazione del martirio, la dottrina sostiene quasi all'unanimità che non si debba richiedere necessariamente la controprova dei miracoli. Per un'esposizione dettagliata della questione, cfr. BENEDETTO XIV, L. I, cap. 27-29.

⁽³²⁾ Cfr. Benedetto XIV, L. I, cap. 14, n. 1; cap. 33, n. 15; cap. 44, nn. 3-4.

9. La nozione di miracolo e di segno.

Che cosa s'intende per miracolo? Senza entrare in altri particolari, possiamo dire che, agli effetti che ora ci interessano, è miracoloso un fatto percettibile dai sensi operato da Dio al di là dell'ordine della natura il quale debba essere attribuito all'intercessione di colui la cui causa di canonizzazione è in corso. Gli autori distinguono tre diversi gradi nei miracoli: sono di primo grado (auoad substantiam) quelli che superano in senso assoluto l'ordine della natura: di secondo grado (quoad subjectum), se lo superano solo quanto al soggetto in cui avvengono; di terzo grado, infine, se vanno oltre l'ordine della natura quanto al modo (quoad modum) (33). Trattandosi di guarigioni (mi riferisco ad esse, giacché costituiscono l'oggetto della maggior parte dei presunti miracoli presentati nelle cause di canonizzazione) (34), il caso deve innanzitutto essere corredato dalla documentazione necessaria perché i componenti della Consulta medica siano in grado di stabilire la diagnosi precisa, la terapia adoperata e la prognosi, per dare, infine, il proprio parere sulla modalità della guarigione: il caso proposto potrà passare all'esame dei Consultori teologi e, successivamente, dei Membri della Congregazione solo se, per quanto concerne la modalità della guarigione, la maggioranza dei periti medici avrà risposto che essa appare inspiegabile secondo le loro conoscenze scientifiche (35).

⁽³³⁾ Cfr. A. Rocca, *De canonizatione Sanctorum commentarius*, Roma 1610, cap. 23-24; F. Contelori, *Tractatus et praxis...*, cit. (nota 15), cap. 16-17; C.F. De Matta, o. c., (nota 1), Parte III, cap. 8-10; L. Brancati di Lauria, *Commentaria*, cit. (nota 16), T. IV, disp. 20; Benedetto XIV, L. IV/1, cap. 1. Come esempio di miracolo di primo grado citano che il sole si fermi nel suo corso (Ios 10, 12-13); di secondo grado, la risurrezione di un morto o il recupero della visione da parte di un cieco; di terzo grado, infine, la guarigione rapida e completa da una malattia che in circostanze normali avrebbe richiesto perlomeno un lungo periodo di cure e di convalescenza.

⁽³⁴⁾ Per un campionario di fatti straordinari esaminati nel cinquantennio 1920-1970, cfr. D. Composta, *Il miracolo: realtà o suggestione?*, Roma 1982. Si veda anche P. Delooz, *Les miracles un défi pour la science?*, Bruxelles 1997, specialmente pp. 193-216.

⁽³⁵⁾ Per questa ragione, non potranno essere considerati miracoli i fatti interni, per es. la conversione di un peccatore. Per la costituzione di una Consulta medica stabile in seno alla Congregazione delle Cause dei Santi, si veda S.C. dei Riti, Commissione medica per l'esame delle guarigioni, 22-X-1948 (OCHOA VI, 7512-7514); S.C. dei Riti, Statuto della Commissione medica, nov.-dic. 1948 (OCHOA VI, 7514-7516); S.C. dei Riti, Regolamento della Consulta medica, 10-VII-1959 (OCHOA VI, 7534-7536); Congrega-

Ci riferiremo più avanti anche ai segni: per tali s'intende non i fatti naturalmente inspiegabili, ma quelli che sono anche chiamati favori, per i quali i fedeli si rivolgono all'intercessione di Santi, Beati o Servi di Dio, a cui poi attribuiscono la grazia ottenuta. La fama signorum, ossia la persuasione che il ricorso a un Servo di Dio è efficace per la buona riuscita anche nelle situazioni correnti della vita quotidiana, è una manifestazione di fede e, allo stesso tempo, è parte integrante della fama sanctitatis di cui gode il Servo di Dio (cfr. supra, n. 3).

10. L'attribuzione del miracolo.

Per la canonizzazione non basta l'esistenza di un fatto prodigioso, ma è necessario provare che esso debba essere attribuito all'intercessione di un determinato Servo di Dio o Beato. Quest'attribuzione va provata mediante i testi che depongono di aver ricorso nelle loro preghiere al Servo di Dio in questione (36).

Benedetto XIV riferisce una discussione che ebbe luogo in seno alla Congregazione dei Riti, allora competente per le cause di canonizzazione: può essere attribuito un miracolo all'intercessione non di uno, ma di più Servi di Dio? Il problema si pose, concretamente, per la beatificazione formale non dei martiri, come vedremo fra poco, ma dei confessori, nella fattispecie dei Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria (37). Dopo due decisioni negative, la prima di Benedetto XIV, l'8 agosto 1744 (38), e la seconda della S. C. dei Riti, il 14 dicembre 1878, Leone XIII approvò, infine, la discussione dei miracoli « quae ad collectivam eorundem [Septem Fundatorum] invocationem a Deo patrata fuerint » (39). La canonizzazione avvenne il 15 gennaio 1888.

zione delle Cause dei Santi, Regolamento per il Collegio dei medici, 23-IV-1976 (OCHOA VI, 7607-7608); DPM 12, 14/1.

⁽³⁶⁾ Cfr. Benedetto XIV, L. IV/1, cap. 5, n. 23.

⁽³⁷⁾ Cfr. Benedetto XIV, L. IV/1, cap. 5, nn. 16-25. Il culto antico dei Sette Fondatori, vissuti nei secoli XIII-XIV, fu confermato mediante i decreti del 1º dicembre 1717 per Alessio Falconeri, e del 30 luglio 1725 per gli altri sei (cfr. Benedetto XIV, L. II, cap. 24, nn. 143-145 e 161-166), arrivandosi così alla loro beatificazione detta equipollente. Per la beatificazione formale occorreva la prova delle virtù eroiche di ciascuno di loro e dei miracoli operati per la loro intercessione.

⁽³⁸⁾ Cfr. Congregazione delle Cause dei Santi, Fondo della S.C. dei Riti, Decr. Sacr. Rituum Congregationis ab anno 1742 usque ad annum 1744, fol. 200r-201v.

⁽³⁹⁾ S.C. dei Riti, Decr. del 26 giugno 1884: ASS 17 (1884), p. 96.

La questione non riveste grande interesse nei suoi riflessi pratici, perché difficilmente si presenterà un'altra occasione in cui si ponga il problema di attribuire un miracolo a più Servi di Dio confessori. Tuttavia, nell'esposizione del caso, Benedetto XIV accenna alla prassi della Santa Sede rispetto ai martiri uccisi nello stesso tempo e luogo e, contrariamente a quanto detto per i confessori, viene ammessa la possibilità in questo caso di attribuire il miracolo ad un gruppo di candidati alla beatificazione o alla canonizzazione. Queste sono le sue parole: «in causis Martyrum eadem morte, eodem tempore, ex eadem causa, sub eodem Tyranno defunctorum [...], Beatificatio post approbatum martyrium, et causam martyrii obtenta fuit, positis miraculis Martyrum simul omnium invocatione consecutis». E asserisce che, trattandosi di martiri, «omnibus, si plures sint, et simul fuerint invocati, miraculum juxta Sedis Apostolicae praxim adscribitur» (40).

Nel primo dei due testi citati, Benedetto XIV precisa che il miracolo potrà essere attribuito al gruppo di martiri uccisi «eadem morte, eodem tempore, ex eadem causa, sub eodem Tyranno»: l'essatta interpretazione di queste parole è della maggiore importanza, perché, se appare evidente che non possono essere intese in un senso talmente ampio da comprendere tutti coloro che hanno dato la vita per la fede durante una persecuzione durata anni nel territorio di un'intera nazione o addirittura di molte nazioni (41), neppure sembra che si debbano restringere a coloro la cui esecuzione sia avvenuta nello stesso giorno e luogo, o nell'arco di pochi giorni.

IV. L'equilibrio tra prova delle virtù o del martirio e il miracolo nei decreti di Benedetto XIV.

11. Il decreto del 23 aprile 1741.

Come Promotore generale della fede e come giurista, Prospero Lambertini aveva studiato con estrema attenzione il problema posto

⁽⁴⁰⁾ BENEDETTO XIV, Lib. IV/1, cap. 5, n. 16. Nel successivo n. 17 egli scrive: «fuisse causam propositam plurimorum Martyrum, et satis fuisse pro Beatificatione miracula ad communem eorum invocationem patrata».

⁽⁴¹⁾ Si pensi, per esempio, alla persecuzione religiosa in Spagna dal 1931 (soprattutto a partire dal 1936) al 1939, o a coloro che sono stati uccisi per la fede dai nazisti o dai comunisti in tante nazioni.

da quelle cause procedenti per la via di non culto (42) la cui decisione — stante l'equiparazione delle cause di canonizzazione a quelle penali — restava preclusa per la mancanza di testi de visu che potessero illustrare le virtù o il martirio (cfr. supra, n. 6), contandosi solo su prove chiamate sussidiarie (43). Dopo un'analisi esauriente, egli afferma: «Ut autem tuto decerni posset, quid in his, et similibus Causis foret agendum, clarum Sacrae Congregationis Responsum nedum opportunum, sed etiam necessarium esse videtur, quod hucusque editum non est, cum judicium super praedictis Causis adhuc pendeat» (44).

Ciò che aveva auspicato e ritenuto necessario, egli ebbe l'occasione di eseguirlo una volta elevato al Soglio pontificio. In effetti, il 23 aprile 1741 Benedetto XIV ordinò la pubblicazione del decreto sull'eroicità delle virtù di S. Francesco Caracciolo, nel quale si legge che esse erano state provate « ex testibus de auditu tantum, multiformiter licet adminiculatis » (45). Nella stessa data il Papa, « ut huic controversiae [sulla necessità assoluta di testi de visu] finis imponeretur » (46), emanò il decreto generale Cum in Congregatione (47), con il quale risolse definitivamente la questione se le virtù eroiche o il martirio possano essere provate mediante le sole prove sussidiarie, e cioè senza la deposizione di testi de visu. Il contenuto del decreto si snoda nei seguenti ragionamenti e prescritti:

a) Si devono ammettere le prove sussidiarie, « ne interdum scilicet contingat, causas, Dei atque hominum judicio ceteroquin promoveri dignas, ex solo testium de visu quandoque non culpabili defectu, jacere omnino et perpetuo derelictas », soprattutto perché, non raramente, Dio fa sentire la sua voce in favore della canonizzazione mediante chiari segni e miracoli: « praesertim cum, neque raro,

(42) Cfr. supra, nota 17. Il luogo principale, anche se non l'unico, è il L. III, cap. 3 nell'edizione bolognese del 1737 del suo Opus de Servorum Dei...

⁽⁴³⁾ Per un'esposizione più dettagliata della questione, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, Le prove sussidiarie..., cit. (nota 13); F. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ DE MONDELO, La prueba en las causas de canonización con especial referencia a las pruebas subsidiarias en la doctrina de Benedicto XIV, Roma 1995.

⁽⁴⁴⁾ BENEDETTO XIV, L. III, cap. 3, n. 14.

⁽⁴⁵⁾ Per il testo del decreto, cfr. BENEDETTO XIV, L. III, cap. III, n. 25.

⁽⁴⁶⁾ Ivi, n. 24.

⁽⁴⁷⁾ Per il testo del decreto, cfr. ivi, n. 25; anche P. Gasparri-J. Serédi, CIC Fontes, VII, n. 5779, pp. 1032-1034; J.L. Gutiérrez, Le prove sussidiarie..., cit. (nota 13), pp. 568-571.

claris de caelo signis et prodigiis auditur Deus [Deum] hujusmodi defectu non attento, amicum suum, ut superius ascendat, invitare».

b) In questi casi, i votanti potranno dare il loro parere affermativo sull'eroicità delle virtù o sul martirio se, con le prove prodotte, essi raggiungeranno la certezza morale: « ubi ex dicta probatione subsidiaria, omnibus simul rite et recte pensatis, talis ac tanta (ipsorum judicio) exsurgat veri martyrii, aut virtutum heroicarum moralis (ut ajunt) certitudo, qua non impossibile quidem, sed imprudens (ipso-

rum pariter sententia) reddat judicium de opposito» (48).

c) Tuttavia, «ne iuris rigor in his casibus adhiberi nedum solitus, sed necessarius, ullo pacto relaxetur», i miracoli dovranno essere provati sempre mediante testi de visu (49), ed inoltre sarà richiesta l'approvazione di un numero doppio di miracoli: «ubi virtutes aut martyrium ex testibus de auditu (ut supra) fuerint probatae, non duo [miracula], ut hactenus, sed quatuor omnino ad Beatificationem [...] debeant approbari». La ragione, esposta nello stesso decreto, coglie il nocciolo della questione ed esprime in termini inequivocabili il rapporto fra prova umana e voce di Dio nelle cause di canonizzazione: in questo modo, afferma il Papa, mediante i quattro miracoli si otterrà che «quod ex humano testimonio deerit, divino compensetur».

12. Il decreto del 17 luglio 1744.

Tre anni dopo, Benedetto XIV aggiunse una nuova puntualizzazione mediante il decreto generale *Cum ex relatione* (50).

Il motivo del decreto fu la discussione in seno alla S. C. dei Riti circa la questione se, per l'esame delle virtù o del martirio, « Testes

⁽⁴⁸⁾ La formula del voto in questo caso non sarà constare de virtutibus in gradu heroico aut de martirio ma «virtutes in gradu heroico, aut martyrium ita probari, ut tuto procedi possit ad ulteriora, nimirum ad discussionem miraculorum, in casu et ad effectum, de quo agitur».

⁽⁴⁹⁾ Il decreto recita: « miracula primum quidem quacumque in causa sive Beatorum ad Canonizationem, sive Servorum Dei ad Beatificationem, nonnisi ex testibus de visu quoad substantiam approbentur; nulla ratione habita illorum, quae in processibus ex solis testibus de auditu deposita, et quantiscumque documentis confirmata perlegantur: cum nova alia subinde miracula, testibus de visu comprobata, possint quotidie, si Deus voluerit, supervenire ».

⁽⁵⁰⁾ BENEDETTO XIV, decr. gen. Cum ex relatione, 17 luglio 1744: Benedicti XIV Bullarium, Appendice al Tomo III, Parte II, Prato 1847, pp. 437-438; anche in P. GASPARRI-J. SERÉDI, CIC Fontes, I, n. 343, pp. 818-819.

de auditu auditus, qui soli extant in Processu Apostolico, in linea probationis jungi possint cum Testibus de visu, qui extant in Processu Ordinario » (51).

Per togliere qualsiasi dubbio — « ad amputandam quamcumque controversiam » — il Papa stabilisce che solo potrà essere ammessa la congiunzione dei testi *de visu* nel processo ordinario con i testi *de auditu a videntibus* in quello apostolico, sicché, in questo caso, basteranno due miracoli per la beatificazione. Immediatamente aggiunge:

«Decernimus secundo loco, quod, si in Processu Ordinario Testes extent de visu, et in Processu Apostolico non reperiantur nisi Testes de auditu auditus, Testes hi de auditu auditus, in Processu Apostolico excepti, vim et robur adminiculi habere valeant, modo quidem levis, modo gravis, prout eorum numerus, et qualitas exposcit, ita ut [...], si, attentis numero, et qualitate Testium de visu in Processu Ordinario examinatorum, habitaque consideratione adminiculi non levis, sed gravis, desumpti ex Testibus de auditu auditus in Processu Apostolico examinatis, res ad eum statum redacta sit, ut faciat fidem, et auctoritatem Viro prudenti de re gravi judicaturo, propositis Dubiis super Virtutibus, aut Martyrio, responderi possit, ita constare de Virtutibus, aut ita constare de Martyrio, ut procedi possit ad ulteriora, hoc est ad discussionem Miraculorum: Nec obtineri posse Decretum Beatificationis, nisi tria Miracula praecesserint».

La questione si risolve, dunque, nel senso che quando i testi nel processo ordinario sono de visu, ma solo de auditu auditus in quello apostolico, se ciò nonostante si raggiunge la certezza morale circa l'eroicità delle virtù o circa il martirio, si potrà procedere ulteriormente, ma in questo caso saranno richiesti tre miracoli per la beatificazione.

Precisa infine Benedetto XIV che rimane in vigore, anzi viene espressamente confermato, quanto stabilito in precedenza nel decreto del 23 aprile 1741.

⁽⁵¹⁾ Il processo ordinario, eseguito dal Vescovo diocesano con autorità propria, riguardava la ricerca degli scritti del Servo di Dio, il processo circa la fama di santità e di virtù in genere (o di martirio) e di miracoli e il non culto. Seguiva poi il processo apostolico sulle virtù in specie o sul martirio.

13. L'apporto di Benedetto XIV.

Se i volumi di Benedetto XIV contengono un corpo di dottrina sulle cause di canonizzazione che non ha pari e continua ad essere oggi punto necessario di riferimento (52), quanto esposto circa il valore delle prove sussidiarie nell'insieme della procedura costituisce a mio parere il suo contributo più importante alla trattazione delle cause di canonizzazione.

In effetti, la dottrina della sua epoca, con l'equiparazione delle cause di canonizzazione e quelle penali e con la conseguenza necessaria che i testi *de visu* costituivano l'unico modo possibile per raggiungere la prova piena, comportava che in alcuni casi la procedura restasse irrimediabilmente bloccata (53).

Verificata l'esistenza della fama, i decreti di Benedetto XIV presuppongono due pilastri sui quali si deve appoggiare l'intera procedura e che non possono mancare in nessun caso: la prova delle virtù o del martirio e la testimonianza di Dio mediante i miracoli. Tuttavia. questi due elementi non stanno semplicemente l'uno accanto all'altro, ma un numero maggiore di miracoli può sopperire all'eventuale deficienza della prova umana, purché questa non solo esista in qualche modo, ma raggiunga almeno il livello minimo richiesto, e cioè consenta di pervenire alla certezza morale. Così, nel decreto del 1741 egli stabilisce che i votanti potranno rispondere affermativamente « ubi ex dicta probatione subsidiaria, omnibus simul rite et recte pensatis, talis ac tanta (ipsorum judicio) exsurgat veri martyrii, aut virtutum heroicarum moralis (ut ajunt) certitudo, qua non impossibile quidem, sed imprudens (ipsorum pariter sententia) reddat judicium de opposito». Parimenti. nel decreto del 1744 afferma che il voto dovrà essere affermativo se « res ad eum statum redacta sit, ut faciat fidem, et auctoritatem Viro prudenti de re gravi judicaturo». In un'epoca nella quale il

⁽⁵²⁾ In un discorso postumo, che avrebbe dovuto pronunciare nel novembre 1958, Pio XII affermava che l'opera di Benedetto XIV «si potrebbe in qualche modo paragonare alla Somma di San Tommaso d'Aquino [...]. Coloro che si occupano dei processi di beatificazione e canonizzazione considerano, a giusto titolo, Benedetto XIV il Maestro per eccellenza dei loro ordinamenti» (il testo fu pubblicato in *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, 20 [1959], pp. 450-472).

⁽⁵³⁾ Nel corso della sua opera Benedetto XIV cita molte cause che si trovavano in questa situazione, tra le altre quelle del già citato San Francesco Caracciolo, di Santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, di San Girolamo Emiliani, dei Santi Martiri di Gorcum, ecc.

sistema probatorio era rigidamente legato a schemi formali, le statuizioni di Benedetto XIV costituiscono un notevole passo avanti, per quanto riguarda non solo le cause di canonizzazione, ma anche la dottrina processuale in generale.

Giunti a questo punto, pare opportuno considerare se la disciplina introdotta da Benedetto XIV costituisca o meno una mitigazione del rigore con il quale si procedeva nelle cause di canonizzazione. Evidentemente, le sue riforme consentirono di portare a termine alcune cause che altrimenti sarebbero rimaste ferme, ma mi pare che, se si può parlare di rilassamento della disciplina, è solo nel senso che Benedetto XIV, badando più alla sostanza che alla forma, dette il giusto peso alla prova umana — sempre imprescindibile, ma limitata per la sua stessa natura —, e considerò che bastava la certezza morale per procedere ulteriormente in una causa di canonizzazione, chiedendo alla voce di Dio, mediante i miracoli, il supplemento alla raggiunta certezza umana. Egli, quindi, scartò la necessità di quella che Matteucci aveva chiamato « omnimoda certitudo moralis, quae secundum leges, et jura possit per testes in humanis haberi » (54), ma lo fece tenendo conto, da vero giurista, della natura delle cause di canonizzazione, nelle quali la prova umana è solo una parte integrante — ribadiamo: sempre imprescindibile — di quell'insieme di elementi che concorrono alla decisione finale sulla proclamazione della santità.

Nel valutare la portata delle innovazioni introdotte da Benedetto XIV mediante l'ammissione delle prove sussidiarie, sono del parere che esse comportino un notevole passo avanti verso il superamento degli schemi processuali dell'epoca, rigidamente ancorati sulla necessità della prova mediante testi de visu, e che le sue statuizioni siano d'insegnamento per chi volesse insistere unilateralmente sulla necessità, da nessuno negata, di raggiungere la maggiore certezza umana possibile sulla base di testimonianze e di ricerche archivistiche, ma, forse inconsciamente, trascurasse l'ascolto della voce del popolo di Dio mediante la fama e della voce di Dio attraverso i miracoli. Certamente, le sue soluzioni non si potevano discostare radicalmente dal pensiero giuridico corrente nel suo tempo, anzi sarebbero state considerate nel secolo successivo troppo rigide nella loro applicazione pratica (55), ma aprirono la

(54) Cfr. il testo citato supra, nota 24.

⁽⁵⁵⁾ Nel 1867, mentre era in corso la discussione della causa di Alfonso Navarrete

^{18.} Jus Ecclesiae -1998.

via per una trattazione sempre più coerente delle cause di canonizzazione.

A partire dai decreti di Benedetto XIV non poche cause sono pervenute alla beatificazione mediante le prove sussidiarie per le virtù o per il martirio (56).

V. Il CIC 17 e la «Sectio Historica» della Congregazione.

14. Il CIC 17.

Il CIC 17 dedica alle cause di canonizzazione i cann. 1999-2141 del Libro IV *De processibus*. Per quanto riguarda le prove, dopo aver stabilito nel can. 2019 che «in his causis probationes debent esse

e Compagni, martiri nel Giappone, uccisi fra il 1617 e il 1632, il Promotore della fede riferiva il caso di tre di loro «quorum corpora adhuc palis alligata duo testes viderunt, sed eos martyrio minime adfuisse; alios adesse testes de auditu, publica voce, et fama, et relationem authenticam». Dopo di che, in applicazione della normativa vigente, egli concludeva: « proindeque ita constare de martyrio, ut procedi possit ad ulteriora, ad examen nempe quatuor miraculorum » (ASS 2 [1867], p. 646). Come si può apprezzare, nonostante che due testi avessero visto i cadaveri dei martiri ancora legati ai pali nel luogo del supplizio e che ci fossero, inoltre, testi de auditu nonché una relazione autentica dei fatti, in termini strettamente legali mancavano i testi de visu per il martirio (vale a dire, per il momento della morte), per cui il Promotore concludeva che, secondo i decreti di Benedetto XIV, si dovevano richiedere quattro miracoli per la beatificazione dei predetti Servi di Dio. Tuttavia, la sintesi pubblicata su ASS precisa: «Hanc tamen, quam Fidei Vindex aperuit accuratam strictamque sententiam, utique mitigandam esse in praesentibus rerum adiunctis opinabatur. Neque in Causis Servorum Dei huiusmodi exempla deesse affirmabat, quia interdum cum tria vel quatuor pro Beatificatione aut Canonizatione requirerentur miracula, Apostolica Sedes rigorem legis relaxavit [...]. Ouam quidem sententiam SS.mus D.N. ratam habuit » (Ivi, pp. 647-648). Il Promotore della fede aveva esposto il suo parere fondato sulla legge — « accurata strictaque sententia» —, ma egli stesso riteneva che doveva essere mitigato, come già era avvenuto in altre cause che egli cita: quella di Santa Chiara della Croce di Montefalco (+1308), per cui il decreto sull'eroicità delle virtù è dell'11 settembre 1850 e fu canonizzata l'8 dicembre 1881 dopo l'approvazione di due soli miracoli (cfr. ASS 14 [1881], p. 236); e quella del Beato Benedetto d'Urbino.

⁽⁵⁶⁾ Dai decreti di Benedetto XIV fino all'entrata in vigore del CIC 17 sono stati emanati con prove sussidiarie 41 decreti sull'eroicità delle virtù e 8 decreti sul martirio. Mi servo nel presente studio di alcuni dati desunti dal lavoro di ricerca di V. León sull'utilizzazione delle prove sussidiarie da Benedetto XIV ai nostri giorni, che sarà presentato fra breve come tesi di laurea nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce.

omnino plenae; nec aliae sunt admittendae, nisi quae ex testibus et ex documentis eruantur » (57), nel can. 2020 § 6 è previsto che:

«In causis tamen antiquis per viam non cultus procedentibus, in quibus deficiunt oculati testes vel ex auditu a videntibus, et in causis procedentibus per viam casus excepti, virtutes vel martyrium probari poterunt per testes ex auditu atque ex publica fama, quae annulatam, uti aiunt, traditionem ex auditu constituat, et per documenta coaeva vel monumenta uti authentica recognita» (58).

In continuità con le statuizioni di Benedetto XIV, per le cause antiche è ammessa, quindi, la prova, mediante testi *de visu*, *de auditu a videntibus* ed *ex auditu auditus* nonché mediante documenti riconosciuti autentici e affidabili. Con una notevole variante rispetto ai casi di martirio (⁵⁹), rimane anche nel CIC 17 la normativa stabilita da Benedetto XIV rispetto ai miracoli. Concretamente, il can. 2116 recita:

«§ 1. Praeter virtutum heroicitatem aut martyrium, ad beatificationem Servi Dei requiruntur miracula eius intercessione patrata.

§ 2. Verum, si de martyre agatur et evidenter constet de martyrio tum materialiter tum formaliter spectati, sed deficiant miracula, Sacrae Congregationis est decidere an signa in casu sufficiant et, iis deficientibus, an supplicandum sit Sanctissimo pro dispensatione a signis in casu».

Per la beatificazione, dunque, vengono richiesti i miracoli previsti. Tuttavia, trattandosi di casi di martirio, qualora mancassero i mi-

⁽⁵⁷⁾ Più avanti cercheremo di precisare il contenuto dell'espressione «omnino plenae». È evidente che, essendo il Servo di Dio ormai defunto, restano esclusi altri mezzi di prova come sono la confessione o il giuramento di parte. Non si può dire lo stesso del riconoscimento giudiziale, previsto per la verifica dell'assenza di culto pubblico nei luoghi dove visse il Servo di Dio e nella sua sepoltura.

⁽⁵⁸⁾ Con evidente imprecisione, l'annotazione in calce circa le fonti di questo paragrafo, curata dal Card. P. Gasparri, rinvia al decr. *Cum ex relatione*, del 17 luglio 1744. In realtà, il rinvio avrebbe dovuto essere fatto al decr. del 23 aprile 1741 (cfr. *su-pra*, nn. 11 e 12).

⁽⁵⁹⁾ Per la non esigenza di miracoli nei casi di martirio, con le eccezioni che vedremo immediatamente, il CIC 17 confermò la prassi che si era venuta creando col passo del tempo. Ricordiamo che, già a partire dal sec. XVII, gli autori sostenevano che i miracoli non erano di per sé necessari per la proclamazione del martirio.

racoli, se evidenter constet (60) il martirio stesso, e cioè sia la morte fisica (aspetto materiale), sia l'odio alla fede da parte del persecutore e la disposizione di ricevere la morte per la fede da parte dell'ucciso (aspetto formale), la Congregazione dei Riti poteva decidere se, nel caso in esame, erano sufficienti i segni (cfr. supra, n. 9) e, se neppure questi c'erano, rientrava nelle facoltà della stessa Congregazione giudicare sull'opportunità o meno di chiedere al Santo Padre la necessaria dispensa. Il prescritto, com'è ovvio, non era di applicazione qualora non evidenter constet il martirio, e il CIC 17 non prevedeva la via da seguire in tali circostanze, che evidentemente era quella di aspettare la conferma divina attraverso i miracoli, sempre che, comunque, sul martirio fosse stata raggiunta la necessaria certezza morale.

Per quanto concerne, invece, la beatificazione dei confessori, il can. 2117, formulato con una certa imprecisione (61), recita:

«Ad beatificationem Servorum Dei requiruntur duo tantum miracula, si testes oculati in utroque processu tum informativo tum apostolico probationem virtutum confecerint, vel si testes, in processu apostolico excussi, fuerint saltem ex auditu a videntibus; tria, si testes fuerint oculati in informativo et de auditu auditus in processu apostolico; quatuor, si in utroque processu de virtutibus constiterit per solos testes traditionis et per documenta» (62).

⁽⁶⁰⁾ Come già abbiamo avuto occasione di notare sopra, questo *evidenter* non può mai andare al di là della certezza raggiungibile con le prove umane.

⁽⁶¹⁾ In effetti, il can. 2116 § 2, immediatamente precedente, si riferisce al martirio, quando esso evidenter constet, senza specificare con quale genere di prove debba
risultare tale evidenza. Il can. 2117, invece, allude alle virtù, ma tratta direttamente
dei processi, secondo che in essi i testi siano de visu o de auditu a videntibus, per prevedere infine la prova delle stesse virtù attraverso la deposizione di testi de auditu (qui
chiamati testes traditionis) e i documenti.

⁽⁶²⁾ Nei casi in cui erano richiesti quattro miracoli, fu frequente la dispensa dal quarto. Nel decr. *super tuto* per Luisa di Marillac, del 6 luglio 1919, si legge: « Verumtamen quum pro indole probationum, quibus haec fulciebatur causa, duplicari necesse fuit miraculorum numerum, ut quod humano deerat, divino compensaretur iudicio; quumque de tribus tantum miraculis constare non ita pridem fuerit pronuntiatum, hoc unum, quod supererat, obstaculum e medio auferre est dignatus Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV. Exempla quippe Decessorum suorum sequutus, qui eadem usi sunt indulgentia in causis religiosorum Ordinum seu Familiarum conditorum, dispensationem a quarto miraculo fuit elargitus » (AAS 11 [1919], p. 327). La dispensa

Come si può apprezzare, il CIC 17 raccoglie integralmente quanto disposto da Benedetto XIV nei decreti del 23 aprile 1741 e del 17 luglio 1744 (cfr. *supra*, nn. 11 e 12) anche per quanto riguarda la prova dei miracoli, giacché il can. 2020 § 7 prescrive: «Denique miracula semper probanda sunt per testes de visu et contestes».

15. La «Sectio Historica» della Congregazione.

L'inizio del secolo XX coincide anche con un forte impulso dato alla metodologia storica nella trattazione delle cause di canonizzazione (63), sicché, il 6 febbraio 1930, Pio XI provvide con il Motu pr. *Già da qualche tempo* alla costituzione stabile di una *Sectio Historica* nella S. Congregazione dei Riti, integrata da un gruppo di specialisti nelle discipline storiche presieduto dal Relatore generale, alla quale venivano affidate le ricerche da compiersi nelle cause antiche (64).

Il Motu pr. *Già da qualche tempo* constata che « i procedimenti in uso presso la Sacra Congregazione dei Riti per la trattazione delle Cause "storiche" dei Santi hanno bisogno di qualche ritocco, affinché possano meglio corrispondere alla propria natura di tali Cause e alle loro speciali esigenze [...], massime tenuto conto dello sviluppo raggiunto dalle discipline storiche e dei perfezionamenti portati ai loro metodi». Per questi motivi, il documento stabilisce nuove norme per le cause «storiche», dette in precedenza «antiche», che vengono così definite: «Per cause *storiche* intendiamo quelle

fu concessa anche quando non si trattava di fondatori, per es. per Claudio de la Colombière (cfr. decr. *super tuto*, del 7 giugno 1929: AAS 21 [1929], p. 505).

⁽⁶³⁾ Cfr. Leone XIII, creazione della Commissione Storico-Liturgica istituita presso la S.C. dei Riti il 28-XI-1902: ASS 35 (1902-1903), pp. 372-373. Cfr. S.C. dei Riti, Decr. sull'uso del titolo di «Venerabile» e della documentazione storica nelle Cause di beatificazione, 26 agosto 1913: AAS 5 (1913), pp. 436-438; anche CIC Fontes, VIII, n. 6393, pp. 418-420. A. P. Frutaz, Relatore generale della Sezione storica della S. C. dei Riti, rileva che queste norme del 1913 non furono applicate in pratica (cfr. A. P. Frutaz, La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti. Origini e metodo di lavoro, Città del Vaticano 1964², p. 11).

⁽⁶⁴⁾ Cfr. Pio XI, Motu pr. *Già da qualche tempo*, 6-II-1930: AAS 22 (1930), pp. 87-88; S.C. dei Riti, *Normae de tractatione Causarum in Sectione Historica S. Rituum Congregationis approbatae in Audientia diei 22-X-1930* (pubblicate da A. P. Frutaz, o. c. [nota prec.], pp. 55-56). Si vedano anche i commenti di G. Ferretto, in «Apollinaris» 3 (1930), pp. 179-181 e, senza firma, di «La Civiltà Cattolica» 81 (1930/2), pp. 3-11.

per le quali (trattisi della vita, delle virtù, del martirio o di antico culto) non si possono raccogliere deposizioni di testimoni contemporanei ai fatti in causa, né si hanno documenti certi di tali deposizioni debitamente raccolte in tempo opportuno» (65). Lo stesso Motu pr. prescrive nel n. I che, in questi casi, i consueti processi ordinari circa la fama, gli scritti e l'assenza di culto pubblico saranno esaminati per le parti di sua competenza dal Relatore generale, che « farà egli stesso od ordinerà le ulteriori ricerche che giudicherà necessarie, e richiederà alla Postulazione, in originale o in copia autentica, tutti i documenti che riterrà opportuni, trasmettendo poi i documenti così raccolti ai Consultori della sua Sezione». I voti dei Consultori storici saranno sottoposti alle osservazioni del Promotore della fede, dopodiché, se si procederà oltre, « si ometteranno nel processo apostolico le parti suaccennate (vita, virtù, martirio, antico culto) sulle quali non si possono più raccogliere testimonianze contemporanee» (66).

Per le cause « storiche », quindi, dopo l'arrivo dei processi ordinari alla Congregazione, il Motu pr. stabilisce che la ricerca documentaria sia condotta dal Relatore generale ed esaminata dalla Sezione storica con la partecipazione del Promotore della fede. Conclusa questa fase, nel processo apostolico i testi non saranno interrogati sulle materie circa le quali non hanno una conoscenza diretta.

Il Motu pr. non precisa la portata delle innovazioni introdotte per quanto riguarda il valore delle prove, ma è evidente che l'asserito sviluppo raggiunto delle discipline storiche e i perfezionamenti portati ai loro metodi segnano un passo avanti rispetto al can. 2020 § 3 del CIC 17, nel quale era stabilito che «ad probandas virtutes vel martyrium, requiruntur testes de visu et contestes: historica monumenta adminiculum tantum praestare possunt». In effetti, se i documenti storici avessero continuato a fornire una prova unicamente amminicolare, la procedura sarebbe rimasta nello stato in cui era stata fissata a partire dai decreti con i quali Benedetto XIV aveva ammesso le prove sussidiarie (cfr. supra, nn. 11-13). L'inserimento della «Sectio Historica» nella struttura della S.C. dei Riti costituisce un ulteriore passo avanti nel lungo cammino che porta a situare la finalità del processo di canonizzazione nel raggiungimento della certezza morale, superando così il concetto precedente, secondo il quale la

⁽⁶⁵⁾ AAS 22 (1930), p. 87.

⁽⁶⁶⁾ Ivi, pp. 87-88.

necessaria certezza si poteva acquisire solo mediante la deposizione di testi de visu.

Vale la pena citare in proposito le parole di J. Noval, che è forse il più autorevole commentatore del Codice del 1917 per quanto riguarda i processi di beatificazione e di canonizzazione. Nella sua opera, pubblicata due anni dopo il Motu pr. Già da qualche tempo, egli scrive in riferimento alla valutazione delle prove in queste cause:

«Probationes omnino plenae: id est, ingerentes certitudinem moralem quidem, sed, ni fallor, perfectam, hoc tamen sensu quod, licet in genere et speculative loquendo, maneat formido erroris, quia hic est ex se possibilis, in concreto autem vel practice, seu in illo casu particulari, exsulat formido quia non est de facto possibilis » (67).

Mentre il Motu pr. *Già da qualche tempo* prevedeva che la ricerca documentaria fosse eseguita dalla Congregazione, dopo aver ricevuto i processi ordinari, la S. C. dei Riti pubblicò le norme del 4 gennaio 1939, nelle quali, attesa l'esperienza, venne stabilita una notevole innovazione: a partire da allora, tale ricerca doveva essere compiuta «in solidum», prima dell'inizio del processo ordinario, da una commissione di tre esperti in materie storiche e archivistiche designati dall'Ordinario diocesano (68). Questi tre esperti, poi, consegnavano al tribunale i documenti raccolti e deponevano nel processo ordinario in qualità di testi *ex officio* (69). Inoltre, le stesse norme

⁽⁶⁷⁾ J. NOVAL, Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV, De processibus, Pars II, Torino-Roma 1932, pp. 77-78. Il corsivo è dell'originale.

⁽⁶⁸⁾ Il Motu pr. «supponebat omnes fontes necessarios ad eiusmodi causas instruendas in processu ordinario esse colligendos. At iuxta praxim hucusque vigentem haud raro ad S. Rituum Congregationem processuum acta mittebantur, quae non omnia documenta necessaria continebant, sed testimoniis abundare solebant ex sola biographiarum lectione desumptis. Quotiescumque processus in aliquo Italiae tribunali eccl. instruebatur, ipsa S. Rituum Congregatio, respective ipsa novae Sectionis historicae membra per sua consilia vel per iterata quaesita huiusmodi insufficientiis succurrere poterant, sed pro causis in dissitis regionibus peractis hoc erat in praxi valde difficile. Quapropter necessarium visum est supplere per has Normas lacunam iuris in disciplina hucusque vigenti» (I. Jaros, *Annotationes* alle «Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis», in «Apollinaris» 12 [1939], p. 452).

⁽⁶⁹⁾ Cfr. S. C. dei Riti, Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis, 4 gennaio 1939: AAS 31 (1939), pp. 174-175. Si vedano i commenti di I. JAROS, cit. (nota prec.), pp. 452-459 e di J. De Guibert, in «Periodica» 29 (1940), pp. 138-141.

puntualizzavano che le loro disposizioni miravano ad eseguire quanto disposto nel Motu pr. Già da qualche tempo, nel quale Pio XI «iudicialis formae veterem morem ac ordinem, in Causis historicis seu antiquis, renovandos censuit, praesertim circa ea quae ad probationes referuntur». Ho scritto in corsivo le due ultime frasi, perché indicano con chiarezza, anche se non si dice espressamente, che la costituzione della Sezione storica e il nuovo metodo di lavoro avevano determinato un cambiamento di mentalità nella Congregazione: mentre prima la prova piena poteva essere raggiunta solamente attraverso i testi de visu, sicché l'ammissione delle prove sussidiarie costituiva un'eccezione che doveva essere compensata con un numero maggiore di miracoli, si aveva ora la persuasione che una ricerca storico-critica poteva in certi casi avere come risultato il raggiungimento di una certezza morale non minore di quella alla quale era possibile pervenire in altre occasioni mediante le deposizioni di testi presenziali.

16. Riflessione d'insieme.

Le considerazioni finora esposte evidenziano come il centro di gravità dei processi di canonizzazione si sia lentamente spostato dal formalismo della prova diretta mediante testi *de visu* al raggiungimento della certezza morale. Per avallare tale affermazione non possono essere addotti testi legali, giacché la normativa del CIC 17 rimase in vigore senza modifiche fino al 1983. Tuttavia, la conclusione appare evidente se si tiene conto di quella che è stata la prassi della Congregazione competente per le cause dei Santi.

In effetti fra il 1930 e il 1939, ossia dalla data della costituzione della «Sectio Historica» alle norme del 1939 (⁷⁰), furono due i casi di martirio esaminati sulla base di prove sussidiarie (Rocco González e Compagni e Pietro Renato Rogue), senza che fossero richiesti miracoli per la beatificazione (⁷¹). Nello stesso periodo di tempo, le virtù eroiche furono dichiarate in tre occasioni con prove sussidiarie: per Maria Teresa di Gesù (Alessia Le Clerc) furono richiesti quattro mi-

⁽⁷⁰⁾ Ometto qui qualsiasi riferimento alle cause di Servi di Dio che godevano di culto antico (cfr. nota 17), la cui trattazione non appare necessaria ed allungherebbe eccessivamente il presente studio.

⁽⁷¹⁾ Cfr. i decreti *super martyrio*, rispettivamente del 3 dicembre 1933 e del 22 aprile 1934: AAS 27 (1935), pp. 311-314; 26 (1934), pp. 304-308. Per i brevi di beatificazione, cfr. AAS 26 (1934), pp. 88-92 e 292-296.

racoli (72), ma per Emilia de Vialar e Gioacchina Vedruna il decreto sancisce che le loro virtù in grado eroico, dimostrate con prove sussidiarie, «ita constare, ut ad ulteriora procedi queat [possit] », senza esigere tuttavia un numero maggiore di miracoli (73).

Dopo le norme del 4 gennaio 1939 fino al 13 luglio 1979 (decreto sulle virtù eroiche di Maria Rosa Durocher (⁷⁴): è l'ultimo caso in cui si riscontra la procedura richiesta dalle prove sussidiarie), sulla base di prove sussidiarie furono emanati 16 decreti sulle virtù e 6 sul martirio. L'ultima causa in cui fu chiesto un numero maggiore di miracoli (tre, per la precisione) fu quella di Catarina Jarrige, per cui il decreto sull'eroicità delle virtù reca la data del 16 gennaio 1953 (⁷⁵). A partire da questa data si dirà nei rispettivi decreti constare de virtutibus, invece della formula: ita constare de virtutibus... ut ad ulteriora procedi queat, nempe ad approbationem quatuor (vel trium) miraculorum, adoperata fino ad allora quando le prove delle virtù erano sussidiarie. Rimane, tuttavia, una traccia della disciplina precedente, giacché in alcuni decreti di approvazione di due miracoli si allude espressamente alla dispensa da uno o da altri due miracoli che sarebbero stati necessari per quella causa (⁷⁶).

Parimenti si può constatare come, nelle cause di martirio esaminate nel periodo che stiamo ora considerando, la beatificazione in nessun caso sia stata preceduta dall'approvazione di miracoli (77).

⁽⁷²⁾ Cfr. decr. del 3 aprile 1932: AAS 24 (1932), pp. 201-205.

⁽⁷³⁾ Cfr. i decreti super virtutibus, rispettivamente del 19 maggio e del 16 giugno 1935: AAS 27 (1935), pp. 344-347 e 445-448. Per i brevi di beatificazione, cfr. AAS 31 (1939), pp. 252-256 e 32 (1940), pp. 81-83 (sui miracoli), 124-127 (super tuto) e 354-358.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. AAS 71 (1979), pp. 1049-1052.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. AAS 45 (1953), pp. 469-471; fu proclamata beata il 24 novembre 1996, previa approvazione di un miracolo il 25 giugno 1996: cfr. AAS 89 (1997), pp. 69-70. Per altri dati concreti, rinvio alla ricerca di V. León (cfr. *supra*, nota 56), che spero sarà pubblicata fra poco.

⁽⁷⁶⁾ Cfr., per esempio, il decr. super tuto di Maria Margherita Dufrost, del 19 aprile 1959: AAS 51 (1959), p. 390. Anzi, in più di un'occasione — sempre in cause di dichiarazione delle virtù con prove sussidiarie —, si perviene alla beatificazione con un solo miracolo.

⁽⁷⁷⁾ Per Luigi Versiglia e Callisto Caravario il decreto sul martirio, del 13 novembre 1976, recitava: «ita constare de martyrio et martyrii causa [...], ut ad ulteriora procedi possit, nimirum ad discussionem signorum seu miraculorum ad mentem canonis 2116 § 1 Codicis Iuris Canonici» (AAS 69 [1977], p. 173). Tuttavia, il Santo Padre con-

I dati citati confermano che, nonostante la vigenza formale del CIC 17. la prassi si mosse sempre più nel senso di attribuire piena fiducia alla ricerca storica, fino ad equiparare la prova fornita dai documenti a quella diretta mediante testi de visu. Per questo motivo, si può affermare che, mentre Benedetto XIV spianò la strada ad un mezzo di prova considerato eccezionale nel suo tempo, vale a dire alle prove sussidiarie, purché confermate dalla testimonianza divina mediante i miracoli, il progresso della metodologia storica nel secolo XX ha portato al convincimento che le prove ottenute da una seria ricerca documentaria, accuratamente valutate, ben possono essere equiparate alle prove dette in precedenza dirette. per cui, in pratica, si è pervenuti a cancellare qualsiasi differenza fra prove dirette e prove sussidiarie, di modo che il processo di canonizzazione appare finalizzato unicamente al raggiungimento della certezza morale nei singoli casi, mediante tutti i mezzi di prova sottoposti all'esame dei votanti nelle singole istanze. Di conseguenza, non è più sembrato necessario ricorrere all'apporto complementare di più miracoli. Uno sguardo complessivo all'elaborazione del materiale per le singole cause durante questo periodo consente di percepire che, mentre viene accentuata l'importanza attribuita ai criteri storiografici, passa ad un secondo piano la metodologia giuridica, non sempre applicata in precedenza in un modo esente da attaccamento alla forma e a scapito talvolta della sostanza (78).

VI. Le riforme del 1969 e del 1983.

17. Il Motu pr. «Sanctitas clarior».

Il 19 marzo 1969 fu promulgato il Motu pr. Sanctitas clarior (⁷⁹), la cui novità precipua consistette nell'unificazione dei precedenti processi ordinari e apostolici in un solo processo cognizionale. Pare

cesse la dispensa e ordinò che fosse celebrata la beatificazione: cfr. breve per la beatificazione del 15 maggio 1983 (AAS 78 [1986], p. 139).

⁽⁷⁸⁾ Non sono affatto lusinghieri gli apprezzamenti espressi il 23 gennaio 1963 da A. P. Frutaz, Relatore generale del tempo e, quindi, capo della Sezione storica, nei confronti di alcuni postulatori e avvocati: cfr. La Sezione storica..., cit. (nota 63), pp. 7, 11 e 27.

⁽⁷⁹⁾ AAS 61 (1969), pp. 149-153.

evidente l'opportunità di costruire un solo processo, in quanto che, con il sistema precedente, molti testi *de visu* non erano più in vita quando veniva istruito il processo apostolico. Tuttavia, la mentalità soggiacente alla redazione del documento — vale a dire il sopravvento preso dalla «Sectio Historica» — portò a «spostare di più l'asse delle cause verso l'indagine e l'accertamento del merito (virtù e martirio)» (80).

In effetti, il n. 5 del Motu pr. recita: «Processus complectitur inquisitionem: 1° super Servi Dei scriptis; 2° super eiusdem vita et virtutibus, vel martyrio, necnon super non cultu». Si apprezza subito l'assenza di una menzione esplicita della fama sanctitatis (vel martyrii) et signorum (cfr. supra, n. 3), la quale assenza, se non significa in modo alcuno una diminuzione espressa del peso tradizionalmente attribuito alla fama, indica tuttavia in modo evidente che l'interesse dei redattori della bozza mirava soprattutto alle ricerche da eseguire in ordine a documentare la vita del Servo di Dio nonché le sue virtù o il suo martirio.

18. La normativa vigente a partire dal 1983.

Le norme pubblicate nel 1983 (81) hanno concentrato in brevi prescritti quanto stabilito in ben 143 canoni (cann. 1999-2141) del CIC 17 e nella legislazione complementare. Si avverte, inoltre, che, mentre la Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister* ha avuto, con le norme emanate dalla Congregazione delle Cause dei Santi il 9 febbraio 1983 (82), uno sviluppo legislativo per quanto concerne l'istruttoria delle cause di canonizzazione nella fase diocesana, manca tuttora una legislazione complementare precisa circa il modo di procedere della stessa Congregazione (83).

⁽⁸⁰⁾ A. Casieri, Attuali prassi procedurale da seguirsi nelle diocesi per le cause di beatificazione e canonizzazione, in «Monitor Ecclesiasticus» 100 (1975), pp. 177-178.

⁽⁸¹⁾ Cfr. supra, nota 4.

⁽⁸²⁾ Cfr. ibid.

⁽⁸³⁾ Per esempio, il numero di miracoli richiesto per la beatificazione e per la canonizzazione è indicato non nelle norme di carattere legale, ma nell'art. 26 §1 del Regolamento della Congregazione, il quale recita: «Per la beatificazione è richiesto un miracolo regolarmente approvato, e una vera fama signorum; per la canonizzazione è necessario un miracolo avvenuto dopo la beatificazione e regolarmente approvato». È da notare, inoltre, che la predetta statuizione è stata modificata, in quanto, per la beatificazione, è richiesto un miracolo solo se si tratta di confessori, non di martiri.

19. Alcuni aspetti perfettibili.

I quindici anni trascorsi dalla promulgazione della normativa vigente invitano a considerare l'opportunità di completare alcuni suoi prescritti e di rivederne altri alla luce dell'esperienza acquisita e di quella che è stata la prassi della Congregazione, giacché la norma deve seguire la vita, e non al contrario.

Concretamente, e senza entrare nei particolari, penso che debba

essere oggetto di ulteriore riflessione:

a) La rilevanza oggi attribuita alla fama sanctitatis (vel martyrii) et signorum. Le norme vigenti alludono alla fama nei passi previ all'inizio formale dell'istruttoria diocesana (84), come pure nell'istruttoria stessa (85), così come nella redazione della Positio in seno alla Congregazione (86) e, infine, nell'approvazione del miracolo per la beatificazione, che deve essere accompagnato da una vera fama signorum (87). Tuttavia, mentre la fama era espressamente studiata durante la fase previa alla causae introductio (o signatura commissionis introductionis causae) secondo la precedente normativa, essa oggi viene conglobata con le virtù o con il martirio nel dubium sottoposto ai votanti: an constet de virtutibus [...] in gradu heroico, oppure an constet de martyrio eiusque causa. Nella pratica, si può affermare che la fama viene esposta, talvolta in maniera alquanto succinta, in un capitolo conclusivo della *Positio* sulle virtù; nei casi di martirio, invece, l'attenzione sia del tribunale diocesano, sia poi dei redattori della Positio si concentra spesso sul martirio e la sua causa, dedicando poco spazio alla fama martyrii et signorum goduta dai candidati alla dichiarazione del martirio e alla continuazione della stessa fino ai nostri giorni.

b) Sembra anche che dovrà essere oggetto di attenta considerazione la finalizzazione sia dell'istruttoria diocesana, sia anche della *Positio*, al raggiungimento della certezza morale, ossia alla prova, ma intesa in senso squisitamente giuridico, giacché sarebbe esorbitante esigere una prova che rasentasse l'evidenza. Tuttavia, si danno casi — specialmente di martirio al momento presente — in cui è possibile raggiungere, sì, una certezza morale, ma di grado tale (cfr. su-

⁽⁸⁴⁾ Cfr. Normae, 3b, 10/1 e 3, 15a.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. DPM, 1/1.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. Regolamento della Congregazione, art. 16 § 2, 4° cpv.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. ibid., art. 26 § 1.

pra, n. 5) che renda dubbia l'opportunità di procedere avanti senza corroborare tale certezza. Vale la pena citare un testo di Pio XII in proposito:

«Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità; il che importerebbe una illegittima transizione da una specie ad un'altra essenzialmente diversa: Eic $\alpha'\lambda\lambda$ 0 $\gamma\epsilon\nu$ 00 $\mu\epsilon\tau\alpha'\beta\alpha\sigma\nu$ 0: ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà. La giustizia promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente. Se dunque nella motivazione della sua sentenza il giudice afferma che le prove addotte, separatamente, non possono dirsi sufficienti, ma, prese unitamente e come abbracciate con un solo sguardo, offrono gli elementi necessari per addivenire ad un sicuro giudizio definitivo, si deve riconoscere che tale argomentazione in massima è giusta e legittima » (88).

Possono, quindi, darsi casi di raggiunta certezza morale, di grado tuttavia inferiore, che non pervenga, cioè, a quella certezza perfetta (nella misura del possibile) ritenuta necessaria per la beatificazione (89). Può andare avanti la causa in questi casi? Deve, al contrario, essere archiviata? Penso che ogni singola causa che versi in queste condizioni debba essere esaminata alla luce della necessaria complementarietà fra fama, prove acquisite e voce di Dio mediante

⁽⁸⁸⁾ Pio XII. Discorso del 3 ottobre 1941, cit. (nota 9).

⁽⁸⁹⁾ Nella parte VII di questo studio esporrò, in appendice, i casi nei quali le tracce di un presunto martire si perdono al momento dell'arresto e manca una prova diretta della morte, anche se l'insieme di indizi consente di pervenire alla certezza morale della morte martiriale.

522 JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

un miracolo, di modo che «quod ex humano testimonio deerit, di-

vino compensetur » (90).

c) L'auge della metodologia storica può in qualche occasione aver lasciato in penombra l'equilibrio degli elementi integranti l'apparato probatorio. Sarà molto fruttuosa un'accurata riflessione sulla questione, per apportare le opportune correzioni, qualora esse si rivelino necessarie. Non può mai mancare la fama, né si può procedere in una causa senza aver raggiunto un grado sufficiente di certezza morale, la quale, se non è perfetta, potrà e dovrà essere compensata mediante la testimonianza divina.

VII. Appendice sulla prova della morte in casi di martirio.

20. Importanza della questione.

Sull'importanza del martirio nel secolo XX, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha scritto:

« Al termine del secondo millennio, la Chiesa è diventata nuovamente Chiesa di martiri. Le persecuzioni nei riguardi dei credenti — sacerdoti, religiosi e laici — hanno operato una grande semina di martiri in varie parti del mondo...

È una testimonianza da non dimenticare. La Chiesa dei primi secoli, pur incontrando notevoli difficoltà organizzative, si è adoperata per fissare in appositi martirologi la testimonianza dei martiri.

Nel nostro secolo sono ritornati i martiri, spesso sconosciuti, quasi "militi ignoti" della grande causa di Dio. Per

⁽⁹⁰⁾ In proposito, Giovanni Paolo II si è espresso nei seguenti termini: «Lorsqu'ils [les miracles] sont constatés dans des conditions rigoureuses, puis reconnus officiellement par l'autorité ecclésiale, de tels faits sont comme un sceau divin qui confirme la sainteté d'un serviteur de Dieu dont l'intercession a été invoquée, un signe de Dieu qui suscite et légitime le culte qu'on lui rend et donne une caution à l'enseignement que comportent sa vie, son témoignage et son action. Pour les causes des saints, les miracles ont une signification très forte: ils font, en quelque sorte, entendre la "voix de Dieu" dans le discernement de l'Eglise en vue de la béatification ou de la canonisation d'un serviteur de Dieu. Ils éclairent et confirment le jugement qui engage l'autorité de Pierre et de l'Eglise» (Giovanni Paolo II, discorso del 19 novembre 1988 ai partecipanti al colloquio con la consulta medica di Lourdes promosso dalla Congregazione delle Cause dei Santi: Insegnamenti, XI/4 [1988], p. 1586).

quanto è possibile non devono andare perdute nella Chiesa le loro testimonianze. Come è stato suggerito nel Concistoro, occorre che le Chiese locali facciano di tutto per non lasciar perire la memoria di quanti hanno subito il martirio, raccogliendo la necessaria documentazione. Ciò non potrà non avere anche un respiro ed una eloquenza ecumenica. L'ecumenismo dei santi, dei martiri, è forse il più convincente. La communio sanctorum parla con voce più alta dei fattori di divisione. Il martyrologium dei primi secoli costituì la base del culto dei santi. Proclamando e venerando la santità dei suoi figli e figlie, la Chiesa rendeva sommo onore a Dio stesso; nei martiri venerava Cristo, artefice del loro martirio e della loro santità » (91).

21. Caratteristiche del martirio nel secolo XX.

Le cause di martirio dei tempi recenti si presentano con una notevole differenza rispetto a quelle del passato per quanto concerne la prova della morte. In effetti, mentre nei secoli precedenti sia i processi sia l'esecuzione della pena capitale avevano luogo in pubblico, nel secolo XX è caratteristica assai generalizzata per quasi tutti i casi di martirio (e non sono pochi: basti pensare alle numerose e massive persecuzioni religiose) che l'uccisore proceda nella più assoluta clandestinità e cerchi positivamente di non lasciare alcuna traccia. Sono, pertanto, pochissimi i casi in cui il relativo processo diocesano ha potuto contare sulle deposizioni di testi de visu per il momento della morte. Dopo attenta lettura degli atti di numerosi processi relativi a diverse centinaia di Servi di Dio morti, a quanto pare, per la fede, soprattutto nel corso della persecuzione

⁽⁹¹⁾ GIOVANNI PAOLO II, Lettera Ap. Tertio millennio adveniente, 10-XI-1994, n. 37. Cfr. anche dello stesso Santo Padre Giovanni Paolo II: Discorso in occasione dell'incontro post-sinodale dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Europee ad un anno dall'Assemblea Speciale per l'Europa del Sinodo dei Vescovi (1-XII-1992); Angelus del 26 dicembre 1994: «L'Osservatore Romano» 27-28 dicembre 1994, p. 4; Varcare la soglia della speranza, ed. ital., Milano 1994, p. 193; Enc. Veritatis splendor, 6 agosto 1993, nn. 90-94; Enc. Ut unum sint, 25 maggio 1995, nn. 1, 48, 83 e 84; Lettera Ap. Orientale lumen, 2 maggio 1995, nn. 6, 18, 19, 21 e 23; Esort. Ap. post-sinodale Vita consecrata, 25 marzo 1996, n. 86. Si veda J.L. Guttérrez, Rassegna bibliografica circa la normativa attuale per le cause di canonizzazione, in «Apollinaris» 69 (1996), pp. 197-218.

524 JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

religiosa in Spagna (1931-1939, ma specialmente a partire dal 1936), posso dire che in un solo caso, fra quelli che conosco, ha deposto come teste uno dei componenti il plotone di esecuzione: in due casi è stato teste uno dei componenti di un gruppo di fucilati. sopravvissuto perfino al colpo di grazia (92). In altre occasioni, relativamente poche, ci sono testi de visu, perché l'uccisione avvenne in piena strada o perché capitò al teste di passare vicino al luogo dell'esecuzione. Tuttavia, è frequente il caso di coloro per i quali, prima del rinvenimento dei cadaveri crivellati dalle pallottole. l'ultima testimonianza de visu sia quella di coloro che videro come erano stati arrestati poche ore prima, o di compagni di carcere che stettero con loro fino al momento in cui furono portati via per essere uccisi. Non sono, poi, infrequenti le testimonianze de auditu a videntibus, di coloro che sentirono le chiacchiere degli uccisori, talvolta mentre si rifocillavano al ritorno in un'osteria e commentavano il «fanatismo» dei Servi di Dio, che — stando a quanto riferivano — erano morti gridando: «Viva Cristo Re!», ecc. Sono. poi, innumerevoli coloro di cui si perdono le tracce al momento in cui furono arrestati. Queste pennellate sembrano sufficienti per dare una panoramica della situazione (93).

22. La prova della morte in generale e in caso di martirio.

Giova riferire innanzitutto le prescrizioni attualmente vigenti circa la dichiarazione di morte presunta di un coniuge, che può essere emanata dal Vescovo diocesano soltanto se « peractis opportunis investigationibus, ex testium depositionibus, ex fama aut ex indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit » (CIC, can. 1707 § 2). Da notare che, secondo il testo legale, la dichiarazione del Vescovo presup-

(92) Cfr. Alfonso López e Compagni, O.F.M. Conv., deposizione del teste 3°, fra' Francesco Remón, Summarium, pp. 17-24.

⁽⁹³⁾ Osservazioni simili erano state proposte dal Rev.mo P. Ambrogio Eszer, nella sua qualità di Relatore della Causa della Beata (canonizzata l'11 ottobre 1998) Edith Stein, O.C.D. L'attuale Relatore generale scrive: «Dobbiamo avvertire che i "Tyranni" del nostro secolo sono sostanzialmente diversi da quelli dell'antichità e del Medio Evo, fino all'epoca dell'800... Onde gli antichi mezzi per determinare un martire ed un martirio non reggono più... Eppure il nostro Magister (Benedetto XIV) aveva in qualche modo previsto anche tale caso» (Servae Dei Teresiae Benedictae a Cruce, *Positio super martyrio et super virtutibus*, Roma 1986, *Relazione sulla Causa*, pp. 55-56).

pone che il fatto della morte passi da presunto a moralmente certo, con una certezza che si otterrà dalla deposizione di testi, dalla fama e dagli indizi.

Per la prova della morte nelle cause di martirio, sono da tener

presenti le seguenti considerazioni:

a) Nelle cause antiche: per i motivi esposti (cfr. supra, n. 21), nelle cause antiche non sono molto frequenti i casi di dubbio circa la morte realmente avvenuta di un Servo di Dio il cui martirio si desidera proclamare. Tuttavia è significativa la dottrina di Benedetto XIV, il quale riferisce alcuni casi degni della maggiore attenzione, come, per esempio:

«De illis martyribus (fra i quali S. Cheremon, Vescovo di Nilopoli aliique plurimi),... quorum alii, saeviente Decii persecutione, fuga dispersi in solitudinibus errantes, a bestiis interempti sunt: alii fame, frigore, ac languore consumpti, alii a barbaris et latronibus necati » (94).

La ragione è la seguente: « gli ultimi atti di quelli che furono divorati dalle belve non poterono essere osservati da nessuno; ma, in quanto ciò è possibile, dagli atti precedenti si può dedurre con un argomento abbastanza convincente quali fossero i loro atti successivi sino alla fine » (95).

Vale la pena sottolineare due aspetti che emergono dai testi citati:

- 1) il ragionamento che conduce in questo caso alla necessaria certezza morale è il seguente: è vero che nessuno poté testimoniare sul momento della morte dei martiri, ma «ab antecedentibus, quantum fas est, argumentum ad consequentes et ultimos actus satis aptum deduci potest». Si noti come, per Benedetto XIV, dagli atti precedenti si giunga «quantum fas est», vale a dire in quanto ciò è possibile, a provare con un argomento «satis aptum», e cioè con la necessaria certezza, la perseveranza finale dei martiri.
- 2) Dagli stessi testi si deduce, inoltre, che il martirio esiste veramente e può essere proclamato anche quando, come conseguenza

⁽⁹⁴⁾ BENEDETTO XIV, L. III, cap. 18, n. 16; si veda anche L. I, cap. 2, n. 3.

^{(95) «}Ultimi enim actus eorum, qui a bestiis consumpti sunt, a nemine observari potuerunt; sed ab antecedentibus, quantum fas est, argumentum ad consequentes et ultimos actus satis aptum deduci potest» (Id., L. III, cap. 18, n. 16).

526 JOSÉ LUIS GUTTÉRREZ

della fuga, un Servo di Dio sia andato incontro alla morte, dovuta tuttavia non ad un intervento del tiranno o persecutore, ma a cause naturali (freddo, fame) o ad altre ragioni comunque indipendenti dalla persecuzione (ucciso dai briganti, ecc.): ma non è detto che la morte fisica sia stata provata direttamente e nei singoli casi.

Per completare l'esposizione della dottrina di Benedetto XIV in proposito, citeremo ora quanto egli scrive circa i gruppi di numerosi martiri uccisi insieme nella stessa occasione, sin dai primi secoli della Chiesa:

«Certamente, dagli atti del martirio e dalle cronache, non fu provata né si poteva provare la perseveranza finale di ciascuno di essi mediante l'esame del loro atteggiamento esterno fino al momento della morte. Per alcuni, la prova fu esibita nel modo predetto; per altri invece — i cui nomi sono parimenti inseriti nell'albo dei martiri — si può dire che la prova sia stata raggiunta non altrimenti che per mezzo di alcuni loro atti precedenti, con i quali dimostrarono di essere pronti a morire per Gesù Cristo» (96).

Questo testo merita la massima attenzione. A conferma di tale dottrina, Benedetto XIV adduce, fra le altre, la Causa di Ignazio de Azevedo e 39 Compagni, studiata « paucis abhinc diebus », nonché la Causa dei martiri del Giappone, circa la quale scrive:

« Chi leggerà con la dovuta attenzione la relazione degli uditori di Rota nella causa dei martiri giapponesi o il processo relativo alle altre due cause testé citate, potrà rendersi facilmente conto che la perseveranza finale fu provata per alcuni nel primo modo indicato e per la maggior parte dei martiri nel secondo modo » (97).

^{(96) «}Porro nec ex Actis, nec ex historiis perseverantia finalis uniuscujusque per actus externos usque ad obitum continuatos probata fuit, aut probari potuit: Probatio quoad nonnullos praedicto modo facta est; et quoad alios, quorum nomina itidem recitantur, non alio modo facta dici potest, quam per actus quosdam antecedentes, quibus patefecerunt se promptos, et paratos, ut mortem pro Christo subirent, et quibus mors successisset invicto animo tolerata» (ID., L. III, cap. 18, n. 19). Si veda anche l'analisi realizzata dai Consultori nelle Cause di Salvatore (Lilli) da Cappadocia, O.F.M. e 7 Compagni, e di Guillaume Repin e 98 Compagni beatificati rispettivamente il 3 ottobre 1982 e il 19 febbraio 1984.

^{(97) «}Quod si quis ea quae decet attentione aut relationem Rotae Auditorum in

- b) Nelle cause recenti: in un'altra occasione (98), ho esposto con un certo dettaglio le prove che indussero i votanti a pronunciarsi affermativamente circa il dubium loro proposto sul martirio della Beata Edith Stein. Non ripeto qui gli stessi dati, ma ritengo opportuno aggiungerne altri desunti da diverse cause ormai concluse con la Beatificazione (99).
- In un caso, tra i candidati alla dichiarazione del martirio si trovavano due religiosi, oggi Beati, i quali si erano rifugiati presso una famiglia, dove rimasero fino al 26 settembre 1936. Di qui furono prelevati, insieme ad altri quattro religiosi di altri istituti, dai miliziani, che li condussero nel seminario cittadino, trasformato in prigione. I due religiosi sarebbero stati fucilati in un paese vicino, la notte stessa del loro arresto, ma nessuno assisté alla loro esecuzione. I loro corpi non furono mai ritrovati, perché sarebbero stati gettati in un pozzo. In guesta fattispecie, come fonti di prova vi sono sia le testimonianze per il momento dell'arresto, sia l'affermazione dei miliziani, raccolta e riferita da un teste, che dichiarano di aver dato agli arrestati «un passaporto per le Americhe», intendendo con ciò la loro avvenuta eliminazione. Non costituì un ostacolo per la certezza morale circa la morte di questi martiri il mancato rinvenimento dei loro corpi. Si può, infatti, a buon diritto ritenere che essi sarebbero riapparsi e rientrati in comunità, qualora fossero scampati all'esecuzione (100).
- In un'altra causa, riguardante religiosi uccisi in diversi luoghi della Spagna nel 1936, la prova dell'elemento materiale del martirio fu particolarmente difficile per tre di loro: a) Il primo caso è quello di fra' N., il quale scomparve durante un'uscita dal convento per la questua il 3 agosto 1936 e non rientrò più. Fu visto per l'ultima volta da una benefattrice. La stessa persona sentì poi dire che

causa martyrum Japonensium, aut processus reliquarum duarum causarum perlegerit, facile dignoscere poterit, finalem perseverantiam quoad nonnullos primo modo, et quoad majorem numerum aliorum secundo modo fuisse probatam» (BENEDETTO XIV, L. III, cap. 18, n. 19).

⁽⁹⁸⁾ Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, Las causas de martirio del siglo XX, in « Ius Canonicum » 37 (1997), pp. 407-450, specialmente pp. 436-439.

⁽⁹⁹⁾ In questa parte del mio lavoro attingo i dati da A.G. FILIPAZZI, La prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle Cause dei Santi, Roma 1992. Si vedano soprattutto le pp. 121-160 (Il martirio materiale e la sua prova nelle cause recenti).

⁽¹⁰⁰⁾ Si veda la *Positio* e la *Relatio et vota* del Congresso teologico per la causa Prot. n. 700.

528 JOSÉ LUIS GUTTÉRREZ

era stato ritrovato un cadavere, i cui connotati rispondevano a quelli di fra' N., ma il suo corpo non fu rinvenuto. I due casi che seguono si riferiscono a religiosi residenti nella città di Barcellona: b) fra' X. si era rifugiato presso una famiglia amica al momento dello scoppio della persecuzione. Qui egli fu trovato da una pattuglia di miliziani, ai quali confessò la sua condizione di religioso. Fu perciò arrestato il 4 settembre 1936. Il suo corpo non fu mai ritrovato, ma alcuni testimoni, in base ai colloqui avuti con dei miliziani, appresero che fra' X. era stato ucciso; c) anche fra' Y. apparteneva alla menzionata comunità di Barcellona e pure egli si era rifugiato presso diverse famiglie, fino al momento del suo arresto e la traduzione nel carcere (nella famosa cheka di S. Elías?), il 5 novembre 1936. Da quel momento non si hanno più notizie certe di lui: portato fuori dalla prigione, sarebbe stato ucciso con un gruppo di altri religiosi prigionieri, la notte fra il 10 e l'11 novembre 1936. I Consultori, per giungere alla necessaria certezza morale riguardo a questi episodi valorizzarono anzitutto i limitati, ma significativi indizi, cioè tutte le notizie e dati disponibili circa la dinamica dei tre fatti martiriali. Inoltre, presero in considerazione la situazione di persecuzione in cui si trovavano i Servi di Dio e le loro comunità. E, infine, si è tenuto in debito conto sia l'usuale modo di agire dei miliziani nell'eliminare le loro vittime a Barcellona, sia anche l'argomento indiretto, in base al quale si può ritenere che i martiri, qualora fossero riusciti a sfuggire alla morte, avrebbero con tutta probabilità fatto ritorno fra i loro confratelli (101).

I casi di martirio citati — e ci sono altri simili in studio presso la Congregazione delle cause dei Santi — hanno provocato qualche discussione tra i votanti. In futuro, e basta pensare alle cause dell'Est europeo, il problema si presenterà con sempre maggior frequenza. Ritengo conveniente, per questo motivo, fissare un criterio che sia anche di orientamento per i votanti. Secondo me, una soluzione che tiene conto della tradizione e della sostanza dei processi di canonizzazione sarebbe quella di prevedere la possibilità di votare non solo constare de martyrio (oppure non constare), ma anche (sempre dopo aver raggiunto la certezza morale, seppure non perfetta) di adoperare la formula introdotta da Benedetto XIV: ita constare de

⁽¹⁰¹⁾ Si veda la *Positio* e la *Relatio et vota* del Congresso teologico per le cause Prot. n. 693 e 823.

martyrio, ut ad ulteriora procedi queat, nempe ad approbationem unius miraculi. La soluzione prospettata richiederebbe la conferma della vox Dei, e apporterebbe chiarezza non solo per le cause già iniziate, ma anche per dare o non l'avvio in fase diocesana ad altre che potranno essere presentate in futuro. Ciò corrisponde pienamente al pensiero e alle statuizioni di Benedetto XIV, il quale, nel già citato decreto del 23 aprile 1741, aveva previsto per questi casi la sufficienza delle prove sussidiarie corroborate dalla testimonianza divina, « ne interdum scilicet contingat, causas, Dei atque hominum judicio ceteroquin promoveri dignas, ex solo testium de visu quandoque non culpabili defectu, jacere omnino et perpetuo derelictas, praesertim cum, neque raro, claris de caelo signis et prodigiis auditur Deus [Deum] hujusmodi defectu non attento, amicum suum, ut superius ascendat, invitare» (102).

⁽¹⁰²⁾ Cfr. supra nota 47.

Pagina bianca

ORGANISMI EPISCOPALI A LIVELLO CONTINENTALE, NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE (*)

1. Ambito e oggetto della relazione. — 2. Spunti sull'evoluzione storica degli istituti. — 3. L'incidenza della dottrina sulla sacramentalità dell'episcopato. — 4. L'organizzazione episcopale a livello provinciale. — 5. Diverse forme di Regione ecclesiastica e rispettive Conferenze episcopali regionali. — 6. Le Conferenze episcopali nazionali. — 7. Le Riunioni continentali o regionali di Conferenze episcopali. — 8. Conclusioni

1. Ambito e oggetto della relazione.

Nell'ambito del presente convegno mi è stato chiesto di svolgere una relazione di carattere generale riguardante le forme istituzionali di aggregazione dell'episcopato cattolico a livello provinciale, regionale, nazionale e continentale. Come è possibile immaginare, l'argomento risulta abbastanza ampio e suggerisce problematiche di genere molto varie alle quali non è possibile nemmeno fare un semplice accenno in questo intervento. Cercherò dunque di rimanere nell'ambito della sola Chiesa latina per analizzare, dalla particolare prospettiva organizzativa e del diritto comparato, gli istituti costituiti in modo stabile. Saranno tralasciate, invece, le più sporadiche riunioni episcopali di carattere conciliare — i Concili particolari, provinciali o plenari dei cann. 439-446 CIC — o le adunanze speciali del Sinodo dei vescovi — organo consultivo dell'Ufficio primaciale — che si tengono per determinate regioni o continenti (¹).

^(*) Relazione tenuta a Piacenza, nel Convegno di studi su «Le confessioni religiose nella prospettiva di una riforma federale dello Stato», organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 13-15 novembre, 1997.

⁽¹⁾ Cfr. m.p. Apostolica solicitudo n. VII, del 15 settembre 1965, AAS 57 (1965) 775-780; Cons. per gli Affari pubblici della Chiesa: Ordo Synodi Episcoporum celebrandae art. 4, 3°, dell'8 dicembre 1966, AAS 59 (1967) 91-103.

In conformità con tali premesse, gli istituti che dovremmo prendere in considerazione sono sostanzialmente quattro: la Provincia e la Regione ecclesiastica, la Conferenza episcopale e le cosiddette Riunioni internazionali di Conferenze episcopali, esistenti a livello continentale o di subcontinente (2). Sono organismi che hanno ciascuno una propria storia e, a volte, una differente ragion d'essere. Le norme generali riguardanti tutti questi istituti sono state riunite dal legislatore canonico del 1983 sotto la stessa e poco esatta denominazione di «Raggruppamenti di Chiese particolari», concetto che, mentre può essere adatto per definire la Provincia o la Regione ecclesiastica, in quanto, seguendo una vecchia terminologia (3), potrebbero essere adeguatamente qualificate come circoscrizioni ecclesiastiche maggiori, invece non si addice per niente alle altre due figure, che fondamentalmente sono collegi o coetus personarum, cioè, riunioni di vescovi della stessa nazione o dello stesso continente. Ad ogni modo, essendo quest'ultima prospettiva quella che ci interessa maggiormente nella presente relazione, anche la Provincia e la Regione ecclesiastica verranno adesso esaminate in quanto circoscrizioni configurative di istanze di governo — il coetus episcoporum della Provincia o la Conferenza episcopale regionale — utili ad aggregare in modo stabile i vescovi di una determinata zona.

Ci troviamo, senza dubbio, di fronte ad una delle più rilevanti novità che l'ultimo concilio ha determinato nell'organizzazione del governo pastorale della Chiesa: la nascita a livello nazionale, regionale ecc., di organismi episcopali di carattere non transitorio, com'erano (e tutt'oggi sono) i tradizionali concili particolari, bensì costituiti in modo stabile e permanente. Quali siano gli obiettivi e le finalità di questo nuovo genere di istituti episcopali, e quale sia la loro logica dottrinale, sono gli argomenti ai quali cercheremmo di dare una risposta nelle pagine successive.

Da un punto di vista tecnico risulta doveroso osservare sin dall'inizio che i quattro istituti oggetto della nostra considerazione, al di là della comune rubrica che nel codice, rispondono in realtà a criteri

⁽²⁾ Ho fatto una trattazione complessiva dei vari istituti in *Diritto dell'organizza-*zione ecclesiastica, Milano, 1997, particolarmente Capitolo XIX: Le riunioni di circoscrizioni ecclesiastiche (pp. 471-490), e Capitolo XX: Le Conferenze episcopali (pp. 491-512).

⁽³⁾ Cfr. in dottrina, G. Ferroglio, Circoscrizioni ed enti territoriali della Chiesa, Torino, s.d., pp. 19 ss.; P. Ciprotti, Lezioni di diritto canonico. Parte generale, Padova, 1943, pp. 294 s.

organizzativi e di coordinamento dell'azione episcopale molto diversi. Mentre la Provincia ecclesiastica risulta originariamente concepita — a prescindere dall'evoluzione subita recentemente dall'istituto — come istanza di coordinamento e di controllo di natura gerarchica, sottostante all'ufficio di Arcivescovo Metropolitano, gli altri organismi, ed in particolar modo i vari generi di Conferenze episcopali che in seguito cercheremo di individuare, rispondono invece a criteri organizzativi di equi-coordinamento e di cooperazione reciproca tra i membri dell'episcopato. Si tratta, dunque, di criteri strutturali in buona misura opposti, che suggeriscono il diverso percorso storico seguito dai vari istituti, benché negli ultimi decenni, dopo il Vaticano II, la prassi di attuazione di tutti loro abbia subito un processo di sostanziale convergenza. Nella loro forma attuale, infatti, i quattro istituti sono ancorati sulla dottrina dell'episcopato del Concilio Vaticano II che, in alcuni casi, ha modificato la loro natura giuridica originaria.

2. Spunti sull'evoluzione storica degli istituti.

L'istituto della Provincia ecclesiastica, come si sa, è l'unico degli organismi indicati che può vantare una consolidata tradizione ecclesiastica che, in occidente, viene fatta risalire al IV secolo, quando si verificò l'espansione della fede cristiana dalle metropoli urbane alla campagna (4). In questo modo si crearono nuove comunità autonome aventi propri pastori, alle quali venne riconosciuta una qualche dipendenza, con rilevanza anche giuridica, delle nuove chiese — le chiese suffraganee — rispetto alla sede episcopale di origine, o chiesa metropolitana. Si tratta di un modello organizzativo gerarchico, delineato sull'esempio dell'organizzazione amministrativa dell'impero romano, configurato attorno alla giurisdizione del metropolita, le cui trasformazioni subite col passare del tempo sono altrettanto legate alla progressiva erosione della potestà di detto ufficio, consolidata con carattere generale dal codice piano-benedettino (cann.

⁽⁴⁾ In argomento, cfr. R. NAZ, Province ecclésiastique, in Dict.dr.can. VII, 1965, coll. 397 s.; M. Costalunga, L'organizzazione in province e regioni ecclesiastiche, in «Ius Canonicum» 44, 1982, pp. 749 ss.; G. Dalla Torre, Provincia ecclesiastica, in Enc. dir. XXXVII, 1988, pp. 811 ss.; J.L. Guttérrez, I raggruppamenti di Chiese particolari, in «Monitor ecclesiasticus» 116, 1991, pp. 437 ss.; J.I. Arrieta, Commento ai cann. 431-434, in ComEx II, Pamplona 1996, pp. 881 ss.

274 ss. CIC'17), e riconfermata poi dalla vigente disciplina codiciale (cann. 435 ss. CIC). L'istituto, tuttavia, non ha perso lungo il tempo la sua sostanziale struttura organizzativa, gravitante attorno alla preminente posizione dell'ufficio di metropolita, benché, com'è ovvio, tale preminenza sia stata comunque limitata e l'intervento collettivo dell'insieme dei vescovi possieda oggi un rilievo significativo per il governo della Provincia.

Alla seconda metà del secolo scorso si possono invece far risalire le prime esperienze centroeuropee riguardanti le Conferenze
episcopali, sorte inizialmente in modo spontaneo, ma con una progressiva coscienza istituzionalizzatrice, man mano che le concrete
necessità pastorali della società moderna e le esigenze dei rapporti
con l'autorità civile imponevano uno stabile coordinamento tra i vescovi della stessa nazione (5). In relativamente pochi anni, con l'incoraggiamento della Santa Sede (6), le Conferenze episcopali si sono
generalizzate in tutta Chiesa latina, fino al punto da rappresentare,
nell'ambito dei dibattiti del Concilio Vaticano II, una realtà pienamente acquisita nell'organizzazione della Chiesa (CD n. 37). Al
Concilio si deve, tuttavia, l'assetto istituzionale che adesso corrisponde alle Conferenze.

L'organizzazione regionale, eccezion fatta per la situazione creatasi in Italia sin dalla fine del secolo scorso, manca invece di precedenti chiari nella storia della Chiesa. Si tratta di una figura che solo marginalmente venne presa in considerazione dal Concilio Vaticano II come semplice possibilità organizzativa (CD nn. 39-40), con ogni probabilità sulla scia del precedente italiano. In realtà l'assetto che attualmente possiede l'istituto nell'ordinamento canonico, come si può facilmente riscontrare attraverso i dati resi

⁽⁵⁾ Vedi tra i molti G. Feliciani, Le Conferenze episcopali, Bologna, 1974; J. Fornés, Naturaleza sinodal de los Concilios particulares y de las Conferencias episcopales, in «La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII congrès international de Droit canonique», Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990, in «L'année canonique», hors série, 1992, I, pp. 305 ss.; così come i vari contributi contenuti in AA.VV., Las Conferencias episcopales hoy. Actas del Simposio de Salamanca 1-3 de mayo de 1975, Salamanca, 1977, e anche AA.VV., Naturaleza y futuro de las Conferencias episcopales, Salamanca, 1988, e gli Studi sulle Conferenze episcopali, in «Ius Ecclesiae» 1, 1989, pp. 3 ss.

⁽⁶⁾ Si veda in merito il lungo elenco di interventi pontifici nei confronti delle incipienti Conferenze episcopali che ripporta in appendice M. Costalunga, De Episcoporum Conferentiis, in «Periodica» 57, 1968, in particolare pp. 267 ss.

pubblici (7), risponde piuttosto ad una sofferta riflessione — sofferta, perché ricca di ripensamenti e di variazioni non secondarie — che si è protratta nel seno della rispettiva commissione di lavoro lungo l'intera fase di revisione del codice piano-benedettino (8). E tuttavia, oltre all'esperienza italiana, che costituisce l'unico ambito in cui sono state formalmente costituite le regioni ecclesiastiche, il modello regionale compare anche in altri paesi benché in un contesto istituzionale che, come si vedrà, è nettamente diverso.

Infine, quelle che abbiamo denominato riunioni di conferenze episcopali, in cui ci sembra di trovare una qualche forma di organizzazione stabile dell'episcopato a livello continentale, o quanto meno a livello di più nazioni, risulta una esperienza sostanzialmente post-conciliare legata al menzionato consolidamento delle conferenze episcopali nazionali (CD n. 38, 5; AG n. 31, 2) (9) A questa valutazione generale fa unicamente eccezione il CELAM Latinoamericano, costituito in seguito alla Conferenza generale dell'episcopato Latinoamericano tenutasi a Rio de Janeiro nell'agosto del 1955: le restanti unioni di conferenze episcopali sono tutte posteriori al Vaticano II.

Assieme a questa visione generale dei quattro istituti, va tenuto anche in conto che essi non si presentano semplicemente come riunioni di vescovi in genere, bensì come forme aggregative di vescovi che hanno dirette cariche pastorali, e più precisamente come riunioni, a vario livello, dei titolari di uffici episcopali aventi funzioni pastorali con cura delle anime. Né, da una parte, si tratta di organismi che in ogni caso sono esclusivamente riservati ai vescovi — basta pensare ai chierici a capo delle circoscrizioni di missione (can. 371 CIC), o agli amministratori diocesani che governano transitoriamente la diocesi sede vacante (can. 425 1 CIC) —, né, dall'altra, tutti

⁽⁷⁾ Cfr. in particolare Communicationes 12, 1980, pp. 244 ss.; Idem., 17, 1985, pp. 97 s.; Idem. 18, 1986, p. 103.

⁽⁸⁾ Sull'iter della relativa normativa durante i lavori di revisione del CIC, vid. J.I. Arrieta, Instrumentos supradiocesanos para el gobierno de la Iglesia particular, in «Ius Canonicum» 48, 1984, pp. 607 ss.

⁽⁹⁾ In argomento, vedi A. Montero-L. De Echevarria, Las relaciones entre las distintas Conferencias episcopales, in AA.VV. «Las Conferencias Episcopales Hoy», Salamanca, 1977, pp. 185-221; F. Petroncelli Hübler, Relazioni tra Conferenze Episcopali e dimensione internazionale. Note in margine al can. 459 CIC, in «Il diritto ecclesiastico» I, 1985, pp. 98-139; I. Fürer, Las Conferencias episcopales en sus relaciones recíprocas, in AA.VV. «Naturaleza y futuro de las Conferencias episcopales», Salamanca, 1988, pp. 191-216.

i vescovi appartenenti al Collegio episcopale fanno parte di queste riunioni, come avviene, per es., con i vescovi titolari che hanno speciali incarichi pontifici — nella Curia romana o nelle Nunziature apostoliche, per esempio — o con i vescovi che sono giunti all'emeritato (cann. 401, 402, 410 CIC), i quali, di regola, non prendono parte a nessuno di questi quattro istituti.

Inoltre, non tutte queste forme aggregative sono ugualmente adeguate a radunare qualunque pastore che eserciti funzioni episcopali con cura animarum su propri fedeli. Così, per esempio, quanti sono a capo delle circoscrizioni vicarie, siano queste di territori di missione (Vicari e Prefetti apostolici) o meno (Amministratori apostolici), risultano esclusi, come si vedrà, dall'organizzazione provinciale e, quindi, da quella regionale: le Regioni ecclesiastiche sono, appunto, raggruppamenti di Provincie (can. 433 1 CIC). Analogo fenomeno accade, per motivi diversi, con i pastori messi a capo di circoscrizioni ecclesiastiche personali — gli ordinari militari e i prelati personali, principalmente — rispetto ai quali, oltre a non essere compresi nell'organizzazione provinciale e regionale della Chiesa, deve essere determinata volta per volta la loro partecipazione nelle aggregazioni episcopali di ordine nazionale in conformità con l'ambito proprio di ciascuna di queste circoscrizioni personali (10). Ciò risulta particolarmente evidente nel caso delle Prelature personali, le quali, a ragione della loro particolare elasticità (11), possono essere istituite dalla Santa Sede a livello nazionale, continentale o universale, o per un area geografica comprendenti più nazioni.

In termini complessivi, ciò significa che in realtà, poco più della metà dell'episcopato cattolico è congregato nelle riunioni di cui adesso trattiamo (12).

D'altra parte, bisogna anche osservare che parallelamente all'esistenza di una organizzazione formale dell'episcopato a questi quattro livelli, per vie informali, ma con altrettanta volontà di consolidare

⁽¹⁰⁾ Per esempio, l'ordinario militare della Gran Bretagna, paese dove convivono due diverse Conferenze episcopali, appartiene a tutte e due le assemblee, sebbene unicamente ha voto deliberativo nella Conferenza dell'Inghilterra e Galles, mentre in quella della Scozia possiede soltanto voto consultivo (cfr. Statutes of the Bishopric of the Forces of Great Britain, art. III, in «Ius Ecclesiae» I, 1989, p. 786).

⁽¹¹⁾ Cfr in merito J.I. Arrieta, *Le circoscrizioni personali*, in «Fidelium Iura» 4, 1994, pp. 206 ss. (spec. pp. 223-234)

⁽¹²⁾ Cfr. in merito i dati forniti dall'Annuario Pontificio 1997, pp. 1152-1154.

una consuetudine, emergono a volte altre forme aggregative di vescovi, soprattutto quando la composizione dei *coetus* episcopali istituzionali, costituiti sulla formale configurazione delle Provincie ecclesiastiche o sulla sola base dei confini nazionali, non corrisponde adeguatamente alla tradizione ecclesiale o alla reale situazione pastorale delle circoscrizioni. Tali forme spontanee di riunioni — penso, ad esempio, alle riunioni periodiche dei vescovi delle provincie basche, radunati attualmente in due distinte Provincie ecclesiastiche —, nella misura in cui vengano consentite come alternativa ad un riordino formale dell'organizzazione ecclesiastica, ritenuta invece meno opportuna, possono condurre un efficace coordinamento dell'attività episcopale in aree pastorali oggettivamente omogenee.

Infine, è anche doveroso aggiungere che le varie aggregazioni episcopali di cui ci occupiamo agiscono di fatto, e così dev'essere, agli stessi livelli e negli stessi ambiti in cui operano i più rilevanti fattori di omogeneizzazione delle situazioni pastorali, compresi quelli di carattere politico. È logico perciò, che, in parallelo al processo di decentralizzazione dell'organizzazione statuale, come effetto indotto dell'attività di governo decentralizzata, si delineino effettivamente situazioni pastorali di carattere relativamente omogeneo — nell'insegnamento, nell'edilizia, nella sanità, ecc. —, alle quali la Chiesa, la quale possiede un elevato grado di elasticità organizzativa, venga incontro a queste peculiari situazioni adattando le proprie istituzioni alle situazioni che vengono delineate.

Di tutti i quattro istituti oggetto della nostra attenzione è dato ritrovare esperienze concrete prima del Concilio Vaticano II ponendosi in evidenza, d'una parte, che non è stato il Concilio stesso ad averle ideate; e tuttavia, è necessario sottolineare d'altra parte, che l'influsso dell'ultima assise conciliare su questi quattro organismi è stato decisivo, fino al punto da poter affermare che essi devono il rilievo che attualmente occupano nel governo pastorale della Chiesa al Vaticano II.

3. L'incidenza della dottrina sulla sacramentalità dell'episcopato.

Infatti, sulla base della dottrina della sacramentalità dell'episcopato, sviluppata tematicamente nei vari documenti del Concilio Vaticano II, le istanze aggregative di cui ci stiamo occupando offrono al momento presente un profilo che era sconosciuto nei decenni precedenti. Detto in termini più generali, vi è stato nel Vaticano II un

cambiamento del contesto teologico in cui venivano precedentemente considerati i rapporti di governo riguardanti questi istituti.

Per quanto adesso ci interessa, mi pare che il nucleo centrale della dottrina del Vaticano II rilevante nella materia consista nell'aver messo in evidenza che col sacramento dell'episcopato, oltre ad essere incorporato ad un *coetus morale* o collegio, ogni vescovo risulta legato agli altri vescovi in comunione mediante un vincolo specifico — che ritengo doveroso chiamare « vincolo di collegialità » — che possiede una concreta incidenza giuridicamente rilevante nell'esercizio della funzione episcopale di governo. Ciò è conseguenza della cosiddetta « struttura collegiale del sacramento dell'episcopato », che incide in verità su qualunque espressione del ministero episcopale, poiché le funzioni episcopali vanno tutte esercitate in un contesto di collegialità rispondente allo speciale vincolo creato tra i vescovi, sia che si tratti della funzione primaziale, che di quella dei singoli vescovi; sia nell'ordine personale, che nelle manifestazioni episcopali di carattere collettivo (13).

Infatti, è diventata abbastanza comune la tendenza a riferire la rilevanza giuridica delle esigenze della collegialità dell'episcopato, e del vincolo sacramentale che esiste tra i vescovi, unicamente all'ambito della Chiesa universale, alle manifestazioni collettive dell'intero episcopato, e sempre con riferimento all'esercizio della suprema potestà della Chiesa. In tale modo, la rilevanza giuridica della collegialità dell'episcopato risulterebbe unicamente circoscritta all'ambito istituzionale dell'attività del Collegio episcopale, sia nel Concilio ecumenico che in eventuali forme di attività extra-conciliare, o al di fuori di quell'ambito nei confronti del supremo governo della Chiesa che abitualmente spetta al Sommo Pontefice, riducendo comunque ogni altra manifestazione di questo vincolo tra i vescovi ad un semplice affectus collegialis di natura morale.

A mio modo di vedere, una tale impostazione oltre ad essere riduttiva dell'ambito della giuridicità nella Chiesa — perché riconduce sostanzialmente l'efficacia giuridica del vincolo sacramentale tra i vescovi alle sole manifestazioni di potere —, sembra ignorare il fatto

⁽¹³⁾ Cfr. cost. dog. Lumen gentium, n. 21; in dottrina, sulla doppia dimensione individuale e collegiale della funzione episcopale, vedi tra gli altri E. CORECCO, Ontologia della sinodalità, in «Scritti in memoria di Pietro Gismondi» II-1, Milano, 1991, pp. 11 ss.; J.I. Arrieta, Vescovi, in Enc. giur. XXXII, Roma, 1994, pp. 1 s.

che tale vincolo, come fondato nel carattere sacramentale, sia di natura permanente e non riguardi unicamente l'attuazione dell'intero Collegio episcopale, poiché costituisce tra i vescovi reciproche situazioni soggettive di diritto e di dovere nei confronti delle funzioni episcopali loro singolarmente assegnate (14). Esse sono situazioni soggettive che corrispondono, le une alla posizione di responsabilità personale del titolare di ogni ufficio — di vescovo diocesano, etc. —, e le altre alla posizione di corresponsabilità dei restanti vescovi nell'esercizio del suddetto ufficio.

Il nesso sacramentale costituito tra i vescovi rappresenta, dunque, un vincolo permanente di rilevanza giuridica, benché nella maggioranza dei casi questa rilevanza sia di contenuto indeterminato, ad eccezione, appunto, dalle concrete ipotesi configurate dal diritto divino — la potestà suprema del Concilio ecumenico legittimamente convocato, in quanto espressione istituzionale del Collegio —, o delineate dal diritto positivo della Chiesa, tramite la legislazione canonica, come ha fatto, per esempio, circoscrivendo la portata delle varie istituzioni collettive dell'episcopato nonché l'efficacia giuridica della loro attività. Nelle restanti e più abituali ipotesi, quelle soprattutto in cui i singoli vescovi devono confrontarsi con i consigli più o meno formali degli altri vescovi, la determinazione di quale sia in ogni caso la rilevanza giuridica del vincolo sacramentale esistente tra i vescovi è lasciata ad una valutazione personale del soggetto passivo, titolare della funzione episcopale, fatta però da posizioni giuridiche di dovere che corrisponde al diritto-dovere di quanti sono contemporaneamente investiti di corresponsabilità nei confronti della suddetta funzione episcopale (15).

Si tratta, come si sa, di uno schema che il Concilio Vaticano II ha riprodotto più volte per parlare, con diverse conseguenze giuridiche, della corresponsabilità dei distinti gruppi di fedeli nel governo

⁽¹⁴⁾ Cfr. quanto segnala J. RATZINGER, La collegialità episcopale dal punto di vista teologico, cit., p. 156: «l'ufficio di vescovo è e deve essere costruito collegialmente poiché, per natura sua, esso è un servire all'unità della Chiesa». Vedi nello stesso senso Y. Congar, Dalla comunione della Chiesa ad una ecclesiologia della Chiesa universale, en AA.VV., «L'episcopato e la Chiesa universale», Roma, 1965, pp. 285 ss.

⁽¹⁵⁾ Ho sviluppato queste idee in Conferenze episcopali e vincolo di collegialità, in «Ius Ecclesiae» 1, 1989, pp. 3 ss., nonché nell'opera Diritto dell'organizzazione ecclesiastica, Capitolo III: Delimitazione della funzione pastorale nei livelli strutturali della Chiesa, op. cit., pp. 69-99.

della Chiesa. Il Concilio lo ha riferito, per esempio, al rapporto esistente a livello diocesano tra presbiterio e vescovo, o tra popolo fedele e vescovo, nell'ambito di istituti come il consiglio presbiterale (PO n. 7), il consiglio pastorale (CD n. 27) o il sinodo diocesano (CD n. 36) (16); ma di un modo del tutto particolare, il Vaticano II ha adottato il binomio responsabilità personale-corresponsabilità degli altri per riguardo a coloro i quali hanno ricevuto lo stesso sacramento dell'episcopato e la stessa missione di governo (LG nn. 18-23); una funzione quella episcopale che, di conseguenza, deve essere sempre considerata sotto la duplice e indissociabile prospettiva personale e collegiale.

Penso che sia in questa concreta prospettiva, che possa essere rinvenuto il fondamento dottrinale delle varie organizzazioni episcopali, e vadano concretamente rintracciati gli elementi di novità che offrono dopo il Vaticano II gli istituti oggetto del presente studio (17). Ritengo, infatti, che l'apporto del Concilio non riguarda, almeno in maniera principale, il livello strutturale ed organizzativo degli istituti di cooperazione collegiale dell'episcopato; la novità maggiore rimane a livello operativo, dando ragione di uno specifico «stile di governo episcopale», in cui la responsabilità dei titolari dei singoli uffici episcopali debba essere messa a confronto — seguendo le modalità in ogni caso più opportune — con quanti abbiano in merito una concreta corresponsabilità di fondamento sacramentale, fino al punto che, in determinati casi, il supremo legislatore ha perfino determinato l'assoggettamento della volontà dei singoli vescovi all'indirizzo maggioritario, come accade nel pur limitato caso delle delibere di carattere vincolante.

⁽¹⁶⁾ In argomento, tra gli altri, F. Daneels, *De diocesanis corresponsabilitatis organis*, in «Periodica» 74, 1985, pp. 301 ss.; M. Marchest, *I consigli diocesani*, in AA.VV., «Chiesa particolare», Bologna, 1985, pp. 119 ss.; P. Urso, *La struttura interna delle Chiese particolari*, in AA.VV., «Il diritto nel mistero della Chiesa», 2ª ed., Roma, 1990, pp. 430 ss.; H. Müller, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità: dal Vaticano II al Codice di diritto canonico*, in AA.VV., «Comunione ecclesiale e strutture di coresponsabilità», Roma, 1990, pp. 27 ss.; J.I. Arrieta, *Organos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, in «Ius Canonicum» 68, 1994, pp. 553 ss.

⁽¹⁷⁾ Per ciò, considerati nel loro insieme i vari istituti compressi dai cann. 431-459 CIC, più che sotto la rubrica « De Ecclesiarum particularium coetibus », avrebbero dovuto essere pressi sistematicamente come istituti che rendono concretamente possibile l'esercizio della collegialità tra i membri dell'episcopato nell'esercizio delle loro rispettive funzioni episcopali.

4. L'organizzazione episcopale a livello provinciale.

Uno degli istituti in cui probabilmente risulta più chiara la novità dell'apporto dell'ultimo Concilio è la Provincia ecclesiastica, poiché in essa le esigenze giuridiche della collegialità episcopale appena accennate si manifestano all'interno di una struttura organizzativa di netto taglio gerarchico, come è stato precedentemente detto (LG n. 27).

La Provincia ecclesiastica, infatti, ha mantenuto sino ad ora gli elementi organizzativi che gli erano essenziali: a) un raggruppamento di diocesi vicine con personalità giuridica *ipso iure*; b) distinzione tra sede metropolitana e sedi suffragance; c) supremazia della sede metropolitana, mediante l'attribuzione all'ufficio di Metropolita, nei termini stabiliti dalla legge, di funzioni di presidenza, di vigilanza e di sostituzione, volte soprattutto a garantire il regime ecclesiastico di governo nell'intera Provincia.

Come abbiamo detto, il Metropolita che, assieme al Concilio provinciale, gode di autorità ecclesiastica nell'ambito provinciale, ha perso molte delle sue precedenti competenze, sia a causa del miglioramento dei mezzi di comunicazione, che consentono il diretto controllo da parte dell'organizzazione centrale della Chiesa, sia soprattutto come conseguenza del ruolo che ad ogni vescovo diocesano viene riconosciuto nella propria diocesi. Il Metropolita non gode di altre prerogative nei confronti delle diocesi suffragane; perciò, qualche interrogativo viene posto dal fatto che nella recente convenzione per l'erezione in Germania della nuova Provincia ecclesiastica di Amburgo, il testo concordato ammetta la possibilità che all'Arcivescovo vengano eventualmente assegnati vescovi ausiliari con compiti regionali, cioè, con funzioni non circoscritte alla sola Chiesa metropolitana (18).

Per esigenze concordatarie, anche se non mancano le eccezioni alla regola generale (19), fanno parte della Provincia ecclesiastica sol-

⁽¹⁸⁾ Nella recente Convenzione per l'erezione della Provincia ecclesiastica di Amburgo viene infatti stabilito che «all'Arcivescovo possono essere assegnati Vescovi Ausiliari, ai quali vengano affidate anche competenze regionali» (art. 5 Coventio inter Apostolicam Sedem et Liberam et Hanseaticam Civitatem Hamburgi necnon Foederatam Civitatem Megaloburgi-Pomeraniae Anterioris atque Foederatam Civitatem Slesviciae-Holsatiae, del 22 settembre 1994, AAS 87 (1995) 154-164).

⁽¹⁹⁾ È per esempio il caso di varie Province ecclesiastiche del Sud Africa, e delle Antille: cfr. *Annuario Pontificio* 1997, pp. 1114 e 1119 rispettivamente.

tanto diocesi della stessa nazione (²⁰), essendosi impegnata la Chiesa, in alcuni casi, a conformare la propria organizzazione territoriale con l'organizzazione amministrativa del rispettivo paese (²¹).

In più, c'è anche da registrare in questo ambito dell'organizzazione ecclesiastica, una incipiente attività giuridica di segno bilaterale nei confronti dell'autorità civile. Così, da quanto possiamo apprendere dalla recente Convenzione siglata dalla Santa Sede per l'erezione della Provincia ecclesiastica di Amburgo, dove si è preso atto della prassi consolidata precedentemente in altre Provincie, l'Arcivescovo mantiene (nel caso di Amburgo, per diritto concordato), un stabile ufficio presso la sede del governo del Land, affidato ad un suo incaricato permanente (²²); il che significa legittimare formalmente l'istituto provinciale ad una qualche attività nell'ambito dei rapporti con l'autorità civile. Anche in Spagna diverse Provincie ecclesiastiche sono di fatto giunte ad accordi con le autorità autonomiche rispettive, ma sempre sulla base giuridica di una previa delega degli ordinari interessati (²³).

Tuttavia, come abbiamo osservato, l'organizzazione provinciale non riguarda tutte le diocesi della Chiesa latina. Malgrado l'indica-

⁽²⁰⁾ Cfr. art. I, 2 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos del 3 gennaio 1979, AAS 72 (1980) pp. 29-30; art. 3, 1 del Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al concordato lateranense del 18 febbraio 1984, AAS 77 (1985) p. 523; art. V del Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Perú del 19 luglio 1980, AAS 72 (1980) pp. 807-812; art. V del Convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela, del 6 marzo 1964, AAS 56 (1964) pp. 925-932

⁽²¹⁾ Cfr. art. V del Convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela, cit.

^{(22) «}La Sede Arcivescovile mantiene presso le sedi del Governo del Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore e del Governo del Land Schleswig-Holstein rispettivamente un ufficio regionale, la cui direzione è affidata ad un incaricato permanente dell'Arcivescovo. A Schwerin egli è, in pari tempo, incaricato dell'Arcivescovo di Berlino nei confronti del Governo del Land » (art. 10 2 Coventio inter Apostolicam Sedem et Liberam et Hanseaticam Civitatem Hamburgi necnon Foederatam Civitatem Megaloburgi-Pomeraniae Anterioris atque Foederatam Civitatem Slesviciae-Holsatiae, cit.). Riguardo i nuovi sviluppi dei rapporti istituzionali fra Chiesa e comunità politica in una prospettiva di decentramento, vedi soprattutto, L. SPINELLI, Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II, 2ª ed., in collab. con G. Dalla Torre, Milano, 1985, spec. pp. 126 ss., e bibl. cit.; L.M. De Bernardis, Influenza delle nuove forme d'intesa fra autorità ecclesiastica e autorità civile sulla teoria giuridica dei concordati, in AA.VV., «La Chiesa e la Comunità politica. Dai concordati alle nuove forme di intesa. Atti del X Congresso Canonistico-Pastorale. Trani, 4-8 settembre 1978», s/d, pp. 68 ss.

⁽²³⁾ Vedi in argomento M.J. ROCA, Naturaleza jurídica de los Convenios eclesiásticos menores, Pamplona, 1993, in particolare, pp. 192 ss.

zione del Concilio Vaticano II circa la soppressione delle cosiddette diocesi «immediatamente soggette» (CD n. 40, 2), la volontà di far rientrare ogni circoscrizione diocesana nell'ambito dell'organizzazione provinciale, un significativo numero di circoscrizioni ecclesiastiche dipende tutt'oggi direttamente dalla Santa Sede, anziché da un Metropolita provinciale, per ragioni di carattere politico o di natura storica (24). A queste diocesi «immediatamente soggette» vanno aggiunte tutte le giurisdizioni vicarie dei territori di missione, nonché le Amministrazioni apostoliche, in quanto la loro diretta dipendenza dall'ufficio primaziale — il Sommo Pontefice è il pastore proprio di queste circoscrizioni (can. 371 CIC) — non risulta compatibile col ruolo di predominio che nella Provincia viene assegnato al Metropolita (25). Non sono neanche inclusi nell'organizzazione provinciale le prelature personali né gli ordinariati militari, i cui pastori non possono dirsi suffraganei di nessun vescovo Metropolitano: nei paesi in cui c'è soltanto una Provincia ecclesiastica. l'Annuario Pontificio ci presenta, infatti, gli ordinariati come non facenti parte dell'organizzazione provinciale (26).

Al margine però di tutti questi fattori che stanno ad indicare la sostanziale continuità nel tempo della struttura organizzativa della Provincia ecclesiastica, va anche messo in evidenza il fatto che il nuovo «stile di governo episcopale» a cui abbiamo accennato poco fa, ha rivalutato di fatto il ruolo che nella Provicia spetta al *coetus episcoporum* provinciale, cioè, alla riunione dei vescovi ed ordinari presieduta dal Metropolita. Pur non essendo formalmente tipificato nel nuovo Codice di Diritto Canonico come istituto giuridico (²⁷), è stato sufficientemente delineato dalla vigente legislazione canonica l'identità del suddetto *coetus* al quale sono stati assegnati i più significativi compiti di coordinamento (can. 431 1), di deliberazione

⁽²⁴⁾ Sulle varie motivazioni M. Costalunga, L'organizzazione in provincie e regioni ecclesiastiche, in «Ius Canonicum» 44, 1982, pp 749 ss.

⁽²⁵⁾ Sulla natura giuridica e teologica delle varie circoscrizioni, nonché sulla relevanza nel piano giuridico, vedi J.I. Arrieta, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in «Ius Ecclesiae» 6, 1994, pp. 3 ss.

⁽²⁶⁾ Vedi, per es. il caso di El Salvador (*Annuario Pontificio* 1997, p. 1120) o del Paraguay (*Annuario Pontificio* 1997, p. 1126).

⁽²⁷⁾ In alcuni degli *schemi* di lavoro questo *coetus* era invece denominato come Conferenza episcopale provinciale: cfr. *Communicationes* 18, 1986, pp. 75-76, *Communicationes* 24, 1992, pp. 310, 333.

(cann. 952 1; 1264, 1°-2°) e di proposta (can. 377 2-3) sul piano provinciale, in modo tale che ritengo sia lecito affermare, in termini generali, che al momento attuale nessuna delle questioni di entità riguardanti la Provincia ecclesiastica possano essere legittimamente sottratte alla riflessione collegiale dei rispettivi vescovi, coadiutori ed ausiliari non esclusi, benché di loro non si faccia esplicita menzione nelle norme: è significativo a questo riguardo che i vescovi coadiutori e gli ausiliari siano stati esplicitamente menzionati nei rispettivi statuti delle Conferenze episcopali regionali italiane che in alcuni casi, come ad esempio la Lombardia o la Basilicata, coincidono con la Provincia ecclesiastica dello stesso nome (²⁸).

L'esperienza italiana, nell'ambito della quale alcune Provincie ecclesiastiche sono state configurate come Regioni ecclesiastiche in deroga del can. 433 CIC, può essere segnalata a riprova di come lo spirito collegiale di cui parliamo possa convivere senza particolari problemi con gli elementi della struttura provinciale.

5. Diverse forme di Regione ecclesiastica e rispettive Conferenze episcopali regionali.

Di natura e significato differente alla Provincia è la Regione ecclesiastica. Anche questa viene concepita dal diritto come una circoscrizione maggiore e, più precisamente, alla stregua di un raggruppamento di Province ecclesiastiche limitrofi (can. 433 1 CIC), così come è stato stabilito dalla relativa nozione codiciale al termine di un periodo di decantazione. A differenza della Provincia, però, la Regione ecclesiastica non è un istituto necessario, e può essere eretta dalla Santa Sede, con o senza personalità giuridica (can. 433 2 CIC), nei casi in cui si ritenga opportuno, prevedibilmente a causa dell'elevato numero di diocesi e di provincie nello stesso paese, o in ragione della diversità dei contesti pastorali del paese. Alla Regione ecclesiastica non fa capo un ufficio personale, come nel caso della Provincia, bensì un organismo collettivo, la Conferenza episcopale regionale, avente soltanto quelle competenze che le vengano espressa-

⁽²⁸⁾ Cfr., per esempio, l'art. 3 degli statuti della Regione ecclesiastica Emilia-Romagna, in «Il Regno.Documenti» 5/1996, p. 157: gli statuti delle restati Regioni sono sostanzialmente uguali.

mente attribuite dalla Santa Sede, e al cui interno le cariche singolari vengono ricoperte in forma elettiva (can. 434 CIC) (29).

Come si è detto, l'unica esperienza attualmente esistente di Regioni ecclesiastiche formalmente erette è quella italiana (30), dove sin dal 1889 le Provincie ecclesiastiche del Regno vennero raggruppate in Regioni per la regolare celebrazione delle cosiddette «Conferenze episcopali regionali» da tenere almeno una volta all'anno (art. II), sotto la presidenza del rispettivo prelato più degno per grado e anzianità (art. III), allo scopo di «appianare e risolvere con mutuo consiglio le difficoltà, che incontrano nel governo delle rispettive diocesi, per promuovere in tutto la regolarità e uniformità della ecclesiastica disciplina, e per emettere, ove le circostanze lo richiedessero, atti collettivi di qualsiasi specie» (art. II) (31). All'origine dell'esperienza italiana, e penso che ciò possa riproporsi in altri casi futuri, più che la necessità di configurare un nuovo raggruppamento territoriale superiore alle Provincie, a suggerire l'erezione di Regioni ecclesiastiche potrebbe essere l'opportunità di trovare una più adeguata istanza di coordinamento episcopale. Quindi, più che una nuova circoscrizione maggiore, un più adatto coetus episcoporum.

Col passare degli anni è stata più volte mutata l'originale composizione delle Regioni italiane (32). Posteriormente al Concilio Vaticano II e alla codificazione del 1983, l'istituto è diventato di diritto comune, ottenendo propria sostantività nei confronti della Conferenza episcopale nazionale, dove nei rispettivi statuti era stata incorporata inizialmente l'organizzazione regionale. L'ultimo recente passo è stato attuato mercé la concessione alle Regioni ecclesiastiche

⁽²⁹⁾ In argomento vedi, tra gli altri, J.I. Arrieta, *Problemas organizativos de las regiones eclesiásticas*, in AA.VV., «Magister canonistarum», Salamanca, 1994, pp. 111 ss.

⁽³⁰⁾ Cfr. G. Feliciani, Conferenze episcopali regionali e Regioni, in «Città & Regione» 6, 1976, pp. 60 ss.

⁽³¹⁾ S. Congr. Episcoporum et Regularium, Instructio del 24 agosto 1889, in «Acta Leonis XIII» IX, 1889, pp. 184-190. Cfr. S. Congr. Consistorialis, Decretum pro celebratione conciliorum et appellationibus in regionibus italiae, del 15 febbraio 1919, in AAS 9 (1919) 72-74; IDEM, Lettera circolare all'episcopato italiano in esecuzione del decreto «Pro conciliorum celebratione in regionibis italiae», del 22 marzo 1919, in AAS 9 (1919) 175-177.

⁽³²⁾ Cfr. S. Congr. Concistoriale, decreto del 29 settembre 1933, AAS 25 (1933) 466; S. Congr. per i Vescovi, decreto del 12 settembre 1976, AAS68 (1976)678-680; Idem., decreto Prot. N. 670/70, dell'8 decembre 1976.

da parte della Santa Sede della personalità giuridica canonica. Ad esse sono state attribuite specifiche competenze nell'ambito dei rapporti con l'autorità civile (33). Le Conferenze episcopali regionali, che hanno ottenuto l'approvazione dei propri statuti (34), vanno dunque considerate come strutture dell'organizzazione gerarchica della Chiesa autonome dalle Conferenze episcopali nazionali, benché le già citate esigenze della collegialità episcopale suggeriscano gli opportuni coordinamenti ed informazioni reciproche.

Come si sa, nell'atto formale di conferimento della personalità giuridica a queste Regioni ecclesiastiche, le relative Conferenze episcopali hanno ricevuto, a norma del can. 434 CIC, la facoltà di stabilire accordi o intese con la rispettiva Regione civile o con i suoi organi di governo, i quali, una volta ottenuta la «recognitio» della Santa Sede, hanno efficacia vincolante in tutte le diocesi della Re-

gione (35).

La creazione di Regioni ecclesiastiche ha luogo conservando l'organizzazione provinciale — o la situazione di diocesi immediatamente soggette — e sempre nel rispetto delle attribuzioni conferite a ciascun Metropolita: questo può essere dedotto dalla normativa generale in materia, nonché dalla pur limitata esperienza giuridica italiana. La struttura regionale pone infatti il problema di conservare l'adeguato rapporto tra le istanze di governo di ambedue gli istituti provinciale e regionale, nel rispetto sempre delle loro rispettive competenze.

A questo riguardo, un caso del tutto particolare è posto dall'erezione in Regione ecclesiastica, e il successivo conferimento di personalità giuridica, ad alcune Provincie ecclesiastiche italiane, in deroga del can. 433 § 1 CIC, che prevede che la Regione sia il raggruppamento di più Provincie ecclesiastiche. Da come sembra essere

⁽³³⁾ Cfr. Congr. per i Vescovi, decreti del 4 novembre 1994, AAS 87 (1995) 369-391; in materia vedi G. Feliciani, *Le regioni ecclesiastiche italiane*, in «Le regioni» 23, 1995, pp. 863 ss.

⁽³⁴⁾ Ad es., l'art. 1 delle *Norme statutarie* della REGIONE ECCLESIASTICA BASILICATA segnala: « La Regione Ecclesiastica Basilicata costituita ed eretta in persona giuridica canonica pubblica dalla Santa Sede con decreto 1031/92, in deroga al can. 433, par. 1 del Codice di diritto canonico, è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Essa ha sede in Potenza». Gli statuti delle regioni ecclesiastiche italiane seguono tutti lo stesso modello.

⁽³⁵⁾ Per i relativi atti di erezione, cfr. Congr. per i Vescovi, decreti del 4 novembre 1994, AAS 87 (1995) 369-391.

stato fatto questo passaggio, pare che sia stata operata una sovrapposizione di due personalità giuridiche — quella della Provincia, che non risulta essere stata soppressa, e quella nuova della Regione —, e la sostituzione organica delle istanze collettive provinciali con quelle nuove della regione, il che in pratica significa la successione del *coetus episcoporum* provinciale nella nuova Conferenza episcopale regionale.

Tuttavia, va ugualmente affermata in queste ipotesi la sussistenza dell'ufficio Metropolitano accanto alle istanze proprie della nuova Regione ecclesiastica, nonché il mantenimento da parte dell'Arcivescovo metropolitano delle funzioni che nei confronti delle diocesi ancora suffraganee gli spettavano precedentemente per garantire in esse la continuità del regime di governo. Infatti, l'organizzazione regionale si sovrappone a quella delle Provincie, senza però mai annullarla.

Anche se l'Italia sia l'unico paese in cui, com'è riscontrabile dall'Annuario Pontificio, l'episcopato appare formalmente raggruppato attorno alle Regioni, sarebbe errato ricondurre esclusivamente a quest'unica ipotesi l'esperienza dell'organizzazione ecclesiastica regionale. Oltre al fatto che alcune Conferenze episcopali, come ad esempio quella tedesca o quella dell'Argentina (36), abbiano voluto inserire nei rispettivi statuti la riserva espressa di poter proporre in futuro alla Santa Sede l'erezione di Regioni ecclesiastiche nel proprio ambito, l'istituto regionale esiste in atto anche in altre nazioni, sebbene con una natura giuridica diversa dalle Regioni italiane, dalle quali devono essere accuratamente distinte.

Infatti, diversi statuti di Conferenze episcopali nazionali — come quella francese, quella del Brasile o quella degli Stati Uniti di America (37) — prevedono esplicitamente l'organizzazione regionale. Si tratta, per lo più, di statuti che la Santa Sede aveva approvato

⁽³⁶⁾ Cfr. Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, art. 60; Statut der Deutschen Bischofskonferenz (n.v.), art. 41.

⁽³⁷⁾ Cfr. Statuts de la Conference Épiscopale Française, art. 36; statuto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, artt. 17-18; National Conference of Catholic Bishops of the United Satates, Act Bylaws, cap. VI: come indica Provost, « the administrative regions of the National Conference of Catholic Bishops are a practical arrangement determined by the bishops themselves» (J.H. Provost, *Commento al can. 434*, in AA.VV. «The Code of Canon Law, a test and Commentary», New York-Mahwal, 1985, p. 353).

(recognito, più precisamente) nel periodo di revisione del Codice piano-benedettino in cui, come si è detto, la nozione legale di Regione ecclesiastica non era stata ancora fissata. Questo mi pare debba considerarsi il motivo principale per cui è dato riscontrare una concreta assunzione dell'organizzazione regionale in statuti di Conferenze episcopali nazionali di paesi in cui la Santa Sede, pur avendo sancito i relativi statuti, non ha mai proceduto all'erezione formale delle Regioni.

In tali termini, le suddette Regioni ecclesiastiche altro non sono che suddivisioni del territorio nazionale attuate dalla Conferenza episcopale nazionale per un più ordinato raggiungimento dei propri fini. Lo stesso vale per le relative Conferenze episcopali regionali, che invece di rappresentare organismi autonomi come succede in Italia, non sono che modalità organizzative della stessa Conferenza episcopale per meglio agire nel paese. Una considerazione particolare meritano tuttavia le cosiddette Regioni apostoliche francesi.

Infatti, dal 1964 l'episcopato francese, mettendo in atto un progetto avviato qualche anno prima, si è organizzato attorno a dieci Regioni apostoliche che hanno sostituito, di fatto, l'organizzazione in Provincie. Secondo gli statuti della Conferenza episcopale francese, le diocesi del paese vengono raggruppate in «Regioni apostoliche», il cui numero e configurazione è stabilito dalla Conferenza episcopale nazionale: queste «Regioni apostoliche» (come dirà l'art. 36 § 1 degli statuti) sono il luogo abituale di collaborazione tra i vescovi. Anche se nulla di ciò trova riscontro nell'*Annuario Pontificio*, che prende in considerazione unicamente l'organizzazione diocesana e quella provinciale in Francia, dell'organizzazione regionale francese è dato trovare segni non privi di significato giuridico: ad esempio, il fatto che le visite *ad limina* dell'episcopato francese vengano organizzate su base regionale e non sul consueto ordine di provincie (38).

Non pare invece che una tale sostituzione avvenuta nella prassi possa essere valutata come manifestazione di decentramento. Volendo rimpiazzare le Provincie ecclesiastiche, istituti di per se autonomi e dipendenti soltanto dalle istanze centrali della Chiesa, per

⁽³⁸⁾ Cfr. F. MATHOREL, *La région apostolique française*, in «L'Année canonique» 29, 1985-1986, pp. 281-304; vedi anche P. VALDRINI dir., *Droit canonique*, Paris 1989, pp. 228-229.

questo modello di «Regione apostolica» — che non è altro che una organizzazione della stessa Conferenza episcopale nazionale — anziché essere un decentramento viene raggiunto un maggiore accentramento del potere nell'ambito della Conferenza episcopale nazionale. Comunque sia, anche per il modello francese vale quanto si è detto prima sulla sopravvivenza delle funzioni dell'Arcivescovo metropolitano e, in linea di principio, senza una esplicita deroga da parte della Santa Sede, vanno anche mantenute le competenze che per l'ambito provinciale l'ordinamento canonico affida al *coetus episcoporum* provinciale.

6. Le Conferenze episcopali nazionali.

Tra i vari livelli di aggregazione episcopale è senz'altro quello nazionale ad avere assunto dopo il Concilio Vaticano II un ruolo predominante di coordinamento della funzione episcopale di governo. Le Conferenze episcopali nazionali hanno, di fatto, assunto in poco più di trent'anni un posto difficilmente sostituibile nell'azione pastorale dei vescovi ricoprendo un ruolo centrale nello sviluppo normativo previsto dal Concilio Vaticano II. Benché non sia stato il Concilio ad ideare l'istituto, è stato certamente il Vaticano II ad affidare alle Conferenze episcopali nazionali l'attuale assetto istituzionale (CD n. 38), rendendole obbligatorie nell'ambito nazionale, e puntando su di loro per la concreta attuazione sul piano del governo delle esigenze collegiali della sacramentalità dell'episcopato.

Infatti, sin dal primo documento approvato dal Concilio (la costituzione sulla sacra Liturgia (39) e, in modo più esplicito, nei documenti successivi, venne affidato alle Conferenze episcopali il compito di stabilire a livello nazionale norme di coordinamento che, a determinate condizioni, dovevano essere addirittura vincolanti per i vescovi. Tale compito, modificativo della precedente natura delle Conferenze, venne in seguito esplicitato da norme postconciliari, e poi anche dal nuovo Codice di diritto canonico e dalle restanti norme

^{(39) «}Ex potestate a iure concessa, rei liturgicae moderatio inter limites statutos pertinet quoque ad competens varii generis territoriales Episcoporum coetus legitimae constitutos» (cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 22 2, del 4 dicembre 1963). Vedi tuttavia la Risposta della Pont. Com. per l'Interpretazione dei decreti del Concilio Vaticano II del 5 febbraio 1968, AAS 60 (1968) 362, circa le norme stabilite *ad interum* in questa materia.

dell'ordinamento della Chiesa (40). Il ruolo di coordinamento delle Conferenze episcopali nazionali è, al momento attuale, un fatto pienamente acquisito dall'organizzazione ecclesiastica (41).

Sarebbe errato, tuttavia, voler circoscrivere il ruolo delle Conferenze episcopali nell'ambito della capacità normativa, anche se in alcuni paesi quest'attività risulti particolarmente spiccata. La rilevanza attuale delle Conferenze episcopali nazionali, malgrado il più volte denunciato rischio di appiattire il compito dei vescovi diocesani nelle loro diocesi, corrisponde piuttosto al fatto che esse rappresentano al momento presente il prototipo istituzionale dello stile di governo pastorale promosso dalla dottrina sull'episcopato dell'ultimo Concilio. Sono le istanze in cui, in modo particolare, deve essere raggiunto l'equi-coordinamento dei vari vescovi all'insegna di quel vincolo di collegialità che lega gli uni alle cariche affidate agli altri.

Di regola, ogni Conferenza episcopale raduna l'intero episcopato di rito latino avente un qualche incarico pastorale diretto nel paese; vi sono, tuttavia, casi nei quali la Conferenza possiede carattere inter-rituale (42). Dalle Conferenze vengono di regola esclusi i vescovi dimissionari, mentre risultano in esse inquadrati i presuli delle giurisdizioni vicarie — anche se non hanno condizione episcopale — e, in modo transitorio, gli amministratori diocesani legittimamente eletti, nonché, almeno in larga misura, i vescovi delle diocesi immediatamente soggette che non rientravano nell'organizzazione provinciale. In molti casi, anche per diritto proprio sancito dagli statuti, appartiene alla Conferenza episcopale nazionale l'episcopato cattolico di rito orientale, se manca di propria organizzazione nel paese (43).

⁽⁴⁰⁾ Cfr. decr. Christus Dominus n. 38; m.p. Ecclesiae Santae I, n. 41, del 6 agosto 1996, AAS 58 (1966) 757-787; cann. 447-459 CIC.

⁽⁴¹⁾ L'Annuario Pontificio del 1997 da notizia dell'esistenza di 108 Conferenze episcopali nazionali, oltre alle 19 assemblee episcopali di varia denominazione dell'episcopato orientale cattolico (cfr. Annuario Pontificio 1997, p. 1154). Al momento di redattare queste pagine non era stato ancora pubblicato il motu proprio Apostolos Suos, del 21 maggio 1998, sulla Natura teologica e giuridica delle Conferenze episcopali.

⁽⁴²⁾ Cfr. per esempio, art. 1 Statuta Conferentiae Episcoporum Romaniae del 25 novembre 1993; art. 1 Statuta Conferentiae Episcoporum Catholicorum Hungariae del 27 dicembre 1996.

⁽⁴³⁾ Cfr. art. 3 § 2 Statuta Conferentiae Episcoporum Ceche, del 23 marzo 1993; art. 3 § 1 Statuta Conferentiae episcoporum Slovachiae del 23 marzo 1993; art. 3 Statuto della Conferenza dell'Episcopato Polacco del 20 novembre 1995; art. 3 Statuta Conferentiae Episcoporum Croatiae del 15 maggio 1993.

Tale criterio di composizione stabilito in termini generali dallo stesso Concilio Vaticano II sembra mettere in evidenza, per riferimento al dibattito dottrinale in corso circa la natura teologica dell'istituto, che più che una esigenza direttamente derivante dalla sacramentalità dell'episcopato, come ad esempio accade col Collegio episcopale, le Conferenze episcopali rispondono piuttosto alla necessità di assistere i pastori a capo delle comunità di fedeli nell'esercizio della loro rispettiva funzione episcopale di governo (44).

Il criterio di organizzare le Conferenze episcopali sulla base del territorio nazionale, pur avendo carattere generale, conta diverse eccezioni essendo possibile trovare Conferenze episcopali di ambito inferiori alla nazione (è il caso delle due esistenti nella Gran Bretagna, o di quelle dell'India), e soprattutto Conferenze episcopali che raggruppano vescovi diocesani di più nazioni, cosa particolarmente frequente in paesi di missione. Ipotesi del genere sono invece esplicitamente escluse in alcuni testi concordatari, come ad esempio in quello recente fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, dove la cittadinanza polacca è tassativamente prescritta per tutti i membri della Conferenza episcopale: questo concordato vieta anche che i membri della Conferenza episcopale polacca possano appartenere a qualunque altra Conferenza episcopale nazionale (45)

Alcuni statuti di Conferenze lasciano tralasciare lo speciale legame esistente, per ragioni storiche, linguistiche o pastorali, con l'episcopato di un'altro paese vicino (46). Più recentemente ancora, alcuni nuovi statuti di Conferenze episcopali evidenziano un significativo superamento dell'ambito pastorale della Conferenza: mentre fino ad ora era diventata una regola che gli statuti riconoscessero l'appartenenza a iure al coetus ai vescovi titolari che nel territorio nazionale ricoprissero un qualche incarico affidato dalla Santa Sede o dalla Conferenza stessa (47), nei recenti statuti della Conferenza epi-

⁽⁴⁴⁾ In tale senso, vedi J.I. Arrieta, Conferenze episcopali e vincolo di comunione, in «Ius Ecclesiae» 1, 1989, in particolare pp. 6 ss.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. art. 6, nn. 4-5 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, del 28 luglio 1993, senza ratifica, in «L'Osservatore Romano» del 30 luglio 1993, p. 5.

⁽⁴⁶⁾ Così, ad esempio, art. 1 § 2 Statut der Deutschen Bischofskonferenz (n.v.), del 7 dicembre 1992; artt. 34-35 Statuta Conferentiae episcoporum Slovachiae del 23 marzo 1993; artt. 27-29 Statuta Conferentiae Episcoporum Ceche, del 23 marzo 1993.

⁽⁴⁷⁾ Anche perché così era statu suggerito nell'art. 2 dell'Archetypon Statuti Con-

scopale ungherese, ad esempio, si prevede l'appartenenza *a iure* alla Conferenza anche del vescovo « *pro cura pastorali fidelium hungaricorum in emigratione viventium nominatus* » (⁴⁸): analoga indicazione è contenuta anche nei recenti statuti della Conferenza episcopale slovaca (⁴⁹).

È ormai noto l'attuale ruolo delle Conferenze episcopali in materia concordataria. Man mano che si sono consolidate come organizzazioni dell'episcopato nazionale, alle Conferenze episcopali è stato gradualmente riconosciuto nell'ambito ecclesiale un rilevante compito nei rapporti con le autorità civili e nello sviluppo normativo degli accordi intrapresi fra la Chiesa e lo Stato (50), sia sulla base di un'apposita delega stabilita nel documento concordato (51), sia condizionando l'intervento ad una previa autorizzazione da parte della Santa Sede (52) o ad una approvazione circa il merito (53). Comunque,

ferentiae Episcoporum pubblicato come appendice al lavoro M. Costalunga, De Episcoporum Conferentiis, cit., p. 277.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. Statuta Conferentiae episcoporum catholicorum Hungariae, del 28 ottobre 1996, art. 2, e).

^{(49) «}Ad eam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi diocesani eisque iure aequiparati, sive latini ritus sive orientalis, Episcopi coadiutores et auxiliares utriusque ritus aliique Episcopi titulares peculiari munere sibi ad Apostolica Sede vel ab Episcoporum Conferentia demandato, in territorio vel extra eum ad bonum commune nationis fungentes» (art. 3 1 Statuta Conferentiae episcoporum Slovachiae, del 23 marzo 1993).

⁽⁵⁰⁾ Per quanto riguarda la CEI, vedi in concreto lo studio di M. MARCHESI, *Diritto canonico complementare italiano*, Bologna, 1992. In questo modo, la CEI appare « di fronte all'ordinamento italiano, come centro d'imputazione d'interessi giuridicamente rilevanti, sia sotto l'aspetto privatistico, in quanto ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica civile ex lege, sia sotto l'aspetto pubblicistico, in quanto dotata di poteri lato sensu di rilevanza pubblicistica, tanto in sede di attività amministrativa quanto in sede di attività di produzione normativa» (P. Lillo, *Concordato, accordi e intese tra lo Stato e la Chiesa cattolica*, Milano, 1990, p. 178).

⁽⁵¹⁾ Cfr. per esempio, più recentemente, artt. 12.3-25.2 del Concordato fra la Santa Sede e la Reppublica di Polonia; art. 10.1 del Convenzione fra la Santa Sede e la Reppublica di Malta sulle Scuole Cattoliche del 28 novembre 1991, AAS 85 (1995) 558-568; art. 13. 1 del Convenzione fra la Santa Sede e la Reppublica di Malta sui beni temporali della Chiesa del 28 novembre 1991, AAS 85 (1995) 569-588; artt. 3.4, 6, 12 della Convenzione fra la Santa Sede e e la Repubblica di Croazia circa la collaborazione in campo educativo e culturale del 9 dicembre 1996, AAS 89 (1997) 287-296.

⁽⁵²⁾ Cfr. artt. 15, 27 del Concordato fra la Santa Sede e la Reppublica di Polonia, cit.

⁽⁵³⁾ Cfr. art. 10 della Convenzione fra la Santa Sede e e la Repubblica di Croazia circa la collaborazione in campo educativo e culturale, cit.

anche a prescindere da ciò, al momento presente ogni accordo bilaterale con le autorità civili è gestito, da parte della Chiesa, attraverso una stretta collaborazione delle Nunziature con l'episcopato nazionale impersonato nelle rispettive Conferenze: tale atteggiamento viene imposto non solo dalle tassative prescrizioni dell'ordinamento canonico, ma soprattutto dallo stile di governo collegiale che abbiamo prima segnalato (54).

7. Le Riunioni continentali o regionali di Conferenze episcopali.

Veniamo infine ad esaminare l'organizzazione episcopale a livello continentale o regionale. Come è noto, al tempo che il Concilio Vaticano II rilanciava l'istituto delle Conferenze episcopali a livello nazionale, auspicò anche, in termini generali, lo stabilimento di relazioni tra gli episcopati nazionali, con ogni probabilità sulla scia organizzativa del CELAM Latinoamericano, l'unica esperienza del genere allora esistente. Tuttavia, è stato soprattutto il motu proprio postconciliare Ecclesiae Sanctae del 1966 ad incoraggiare concretamente l'istituzione di questi organismi, riprendendo il testo di un dimenticato schema di lavoro del decr. Christus Dominus, che in nota in calce aveva segnalato i possibili obiettivi generali di tale genere di riunioni (55).

Sin d'allora l'organizzazione episcopale a livello sopranazionale si è generalizzata nei cinque continenti comprendendo (56), a seconda dei casi, tutte le Conferenze episcopali del continente o soltanto quelle appartenenti al una regione più omogenea dal punto di vista pastorale. Al presente l'*Annuario Pontificio* da notizia di 13 confe-

⁽⁵⁴⁾ Cfr. in modo particolare art. 46, 1° della cost. ap. Pastor Bonus del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930; art. X m. p. Sollicitudo omnium Ecclesiarum, del 24 giugno 1969, AAS 61 (1969) 473-484.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. motu proprio *Ecclesiae Santae* I, n. 41 5, nonché III, n. 18, del 6 agosto 1996, AAS 58 (1966) 757-787. Prima però di questo motu proprio, a partire dal 1965, inizia le sue attività la «Conferencia Episcopal de América Central y Panamá» (CEDAC), trasformata posteriormente nell'attuale «Secretariato Episcopal de América Central y Panamá» (SEDAC). Vedi successivamente S. Congr. per i Vescovi, dir. *Ecclesiae imago* del 22 febbraio 1973, n. 210, e in modo particolare, benché con differente valore normativo, la *Relatio Nunc Nobis de arctiore coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias*, approvata dall'Assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi del 1969, *Typis Polyglottis Vaticanis*, 1969.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. Annuario Pontificio 1997, pp. 1104-1107.

renze di questo genere: due in America (57), sette in Africa (dove le stesse etnie sono presenti in diverse nazioni vicine) (58), una nell'Asia (59), un'altra in Oceania (60), e due in Europa: il « Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa» (61) e la « Commissione dell'episcopato della Comunità Europea» (62). Si tratta in tutti i casi di istituti che interessano l'episcopato cattolico latino, radunato sul piano nazionale in Conferenze episcopali, benché di recente l'episcopato cattolico di rito orientale abbia anche espresso la necessità di istituire l'Assemblea dei gerarchi delle Chiese orientali cattoliche d'Europa (63).

⁽³⁷⁾ Si tratta del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y del Secretariado Episcopal de América Central y Panamá (SEDAC): per le rispettive note storiche, vedi Annuario Pontificio 1997, pp. 1806-1807; per gli stattuti, vedi I.C. IBÁN, Gli statuti delle Conferenze episcopali II, America, Padova, 1989, pp. 289-307, e 308-311 rispettivamente.

⁽⁵⁸⁾ Sono tutte dipendenti dalla Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli: Association des Conférences Episcopales del'Afrique Centrale (ACEAC); Association des Conférences Episcopales de la Région de l'Afrique Centrale (ACERAC); Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM); Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (IMBSA); Conférences Episcopales de l'Afrique de l'Ouest Francophone (CERAO); Association of the Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (AECAWA), e Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa (AMECEA), sebbene, come si dirà, il CERAO apparterrebbe, secondo gli statuti, ad una categoria differente. Vari di questi statuti sono stati pubblicati come Appendice allo studio di F. Petroncelli Hübler, La cooperazione episcopale nel continente africano, in «Studi in onore di Guido Saraceni», Napoli, 1988, pp. 245 ss.

⁽⁵⁹⁾ Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC).

⁽⁶⁰⁾ Federation of Catholic Bishops' Conferences of Oceania (FCBCO), sottoposta alla vigilanza delle Congr. per i Vescovi e per l'Evangelizzazione dei Popoli in ragione ella diversa dipendenza delle relative Conferenze episcopali nazionali.

⁽⁶¹⁾ Per i nuovi statuti del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (CCEE) vedi « Ius Ecclesiae » 9, 1997, pp. 391 ss., nonché lo studio di J. GONZÁLEZ-AYE-STA, La riforma degli statuti del Consiglio delle conferenze dei Vescovi d'Europa, in « Ius Ecclesiae » 9, 1997, pp. 395 ss.

⁽⁶²⁾ Vedi gli statuti in R. ASTORRI, Gli statuti delle Conferenze episcopali I, Europa, Padova, 1987, pp. 215 ss.; in materia vedi anche G. FELICIANI, Il Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa, in «Ius Canonicum» 38, 1979, pp. 29-38; IDEM, I vescovi e l'Europa. La Commissione degli Episcopato della Comunità Europea, in «Nuova Antologia» 1980, pp. 91-97.

⁽⁶³⁾ Cfr. il Documento finale dell'incontro dei vescovi e dei superiori religiosi delle Chiese orientali cattoliche d'Europa svoltosi a Nyíregyháza (Ungheria) dal 30 giugno al 6 luglio 1997, in «Il Regno-documenti» 17/97, pp. 534-537.

Non c'è stata sin dall'inizio una chiara nozione circa l'impostazione corrispondente a queste strutture, come dimostra la diversa denominazione ufficialmente impiegata. Fino al 1974 gli istituti continentali a quel tempo esistenti ricevevano l'inesatto appellativo di «Riunioni plenarie di Conferenze episcopali nazionali» (64), mentre a partire del 1975 l'*Annuario Pontificio* fece uso dell'attuale denominazione di «Riunioni internazionali di Conferenze episcopali» (65), che in qualche modo rivelava un processo di maturazione circa i rapporti tra le varie aggregazioni episcopali, rispecchianti, da un lato, il consolidamento già all'epoca ottenuto dalle Conferenze episcopali nazionali, e dall'altro il convincimento delle funzioni puramente coordinative delle riunioni sovranazionali di conferenze.

Le « Riunioni internazionali di Conferenze episcopali » sono istituti stabili di coordinamento ed informazione al servizio degli episcopati nazionali della rispettiva area geografica. Sono composti da una rappresentanza delle diverse Conferenze episcopali nazionali, determinata in parte *ex ufficio*, in ragione della carica che in esse si occupa, e in parte in modo elettivo (66). Nelle ipotesi di esigua componente numerica degli episcopati di appartenenza, la rispettiva Riunione internazionale è integrata da tutti i vescovi dell'area (67). In alcuni di questi organismi sono anche previste sedute plenarie, tenute a scadenza più o meno fissa, per radunare l'intero episcopato dell'area, mentre vengono tenute con maggiore regolarità altro tipo di riunioni di composizione più ristretta (68).

Questi organismi internazionali non hanno in alcun caso funzioni direttive o di esercizio della potestà ecclesiastica nei confronti degli episcopati nazionali della propria area, e non si vedono le ragioni per auspicare l'esercizio da parte loro della potestà di governo sulle Conferenze episcopali del proprio ambito. Tale genere di vincoli di gerarchia, risulterebbe limitativo della libertà delle Conferenze nazionali e, paradossalmente, opposto al metodo di governo in comunione.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. Annuario Pontificio, 1974, pp. 919.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. Annuario Pontificio, 1975, p. 920.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. art. 4 CELAM, art. 7 FABC; art. 4 COMECE.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. art. 3 SEDAC; art.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. artt. 6-7, 11, 16 FCBCO; art. V, AECAWA; artt. 7-8, 13 AMECEA; artt. 6-7 ACEAC; art. 5 IMBSA; artt. 6-7 ACERAC.

Con ogni probabilità è stata questa volontà di delimitare il ruolo delle aggregazioni sopranazionali di vescovi entro i soli compiti di informazione e di coordinamento la ragione per la quale una di queste iniziative, « Conférences Episcopales de l'Afrique de l'Ouest Francophone » (CERAO), non ha ricevuto sinora la recognitio degli statuti da parte della Santa Sede. Infatti, a differenza dalle altre esperienze del genere, gli statuti non ancora recogniti di quest'organismo configurano l'istituto come una seconda Conferenza episcopale che si pone al di sopra delle diverse Conferenze nazionali dei paesi di appartenenza (69): l'art. 13 degli statuti vorrebbe riconoscere a questa riunione di conferenze espiscopali l'insieme delle competenze di potestà che secondo il can. 455 CIC sono di pertinenza delle Conferenze episcopali nazionali.

8. Conclusioni.

Abbiamo cercato di sintetizzare qui il quadro delle istanze collegiali che, in modo stabile, hanno la funzione di radunare l'episcopato cattolico di tutto il mondo. Come abbiamo detto all'inizio, per avere il quadro completo delle riunioni episcopali ai summenzionati livelli si dovrebbe aggiungere una particolare considerazione delle assemblee periodiche di natura conciliare o sinodale molte delle quali possiedono maggiore tradizione nella Chiesa. È giustamente questo passaggio dalle «riunioni sporadiche» alla erezione di «istituti episcopali stabilmente costituiti a fini di coordinamento», la principale novità resa possibile dall'attuale contesto teologico.

Gli istituti presi in esame possono essere veramente qualificati come espressioni della collegialità episcopale, perché in essi le funzioni episcopali vanno gestite tenendo conto del vincolo esistente tra i membri del Collegio. Tuttavia, ciò non consente di definire nessuna di queste istanze, che non sono di diritto divino, alla stregua del Collegio episcopale, né considerare la loro attività come espressione dell'autorità di cui il Collegio episcopale gode nei confronti dell'intera Chiesa: si tratta, a mio modo di vedere, di due discorsi che sono stati distintamente presentati dalla dottrina dell'ultimo Concilio (LG n. 21).

⁽⁶⁹⁾ Cfr. F. Petroncelli Hübler, La cooperazione episcopale nel continente africano, cit., pp. 253-254.

Di conseguenza, questi istituti hanno sostanzialmente funzioni di equi-coordinamento dei pastori nei rispettivi livelli del governo pastorale, e nessuno di loro agisce con potere giuridico vincolante — potestas regiminis — se non nella misura in cui ciò sia stato tassativamente prestabilito dalla Santa Sede. Questo compito si è reso particolarmente necessario, da una parte, nel contesto del forte decentramento operato nella Chiesa come conseguenza della stessa dottrina riguardante la sacramentalità dell'episcopato. E ciò significa, d'altra parte, che si tratta di istituti autonomi fra di loro nei rispettivi ambiti, senza che in nessun modo esistano rapporti di gerarchia fra di loro: questa è, infatti, una caratteristica di questi organismi, autonomi rispetto di altre istanze analoghe ai livelli superiori, e unicamente subordinate all'autorità suprema della Chiesa.

Credo, infine, che l'esperienza giuridica esaminata nel presente studio mette anche in evidenza l'elasticità tipica dell'ordinamento canonico nella configurazione delle strutture, consentendo alla Sede Apostolica nell'atto erettivo o di approvazione statutaria, come ho cercato di dimostrare altrove (70), l'adattamento di ciascuno di questi istituti alle singolari esigenze pastorali del posto.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. J.I. Arrieta, Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche, in «Ius Ecclesiae» 6, 1994, pp. 3 ss.

Pagina bianca

Giurisprudenza

Pagina bianca

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA - Reg. Aquitaniae seu Tutelen - Nullità del matrimonio - Incapacità consensuale - Sentenza definitiva - 16 dicembre 1994 - Stankiewicz, Ponente.

Matrimonio - Consenso - Difetto di discrezione di giudizio - Esistenza di anomalia psichica - Requisito - Da non confondere con gli er-

rori di previsione.

Matrimonio - Consenso - Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio - Esigenza di una qualche perturbazione o anomalia patologica - Insufficienza dell'incapacità relativa - Presunzione di capacità nei casi di vedovanza.

Il «difetto di deliberazione» verso la persona dell'altro coniuge o verso lo stesso patto coniugale, se trova origine in una causa di patologia psichica, va considerata per forza entro i limiti del «grave difetto di discrezione di giudizio» ex canone 1095 n. 2 CIC '83, e in assoluto nell'ambito del canone 1057 § 2 (come sembra intenda dire la sentenza appellata) poiché l'indicata norma ecclesiale non contiene sanzione di nullità ma determina soltanto quale sia l'oggetto materiale del consenso. Il difetto di deliberazione non va confuso con la cattiva previsione dell'infausta vita coniugale né tanto meno con la tante volte invocata omissione di prevedere le discrepanze che verosimilmente dovrebbero scaturire da due personalità grandemente differenti tra loro.

C'è chi opina, come fanno i Giudici appellati, che non solo l'incapacità assoluta di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, ma anche quella relativa possa inficiare la validità del matrimonio. Malgrado le parti non soffrissero patologie psichiche in grado alcuno, nell'incapacità relativa esse non sarebbero in grado di stabilire un vincolo coniugale per ragione di una loro reciproca incompatibilità. Ma è noto quanto ambiguo è un tale concetto di incapacità relativa, il quale non può trovare fondamento nell'applicazione analogica dell'impotenza relativa né tanto meno nella nozione psicoterapeutica della «coppia coniugale». A tenore del canone 1095 n. 3 l'incapacità è relativa agli obblighi essenziali del matrimonio, trova origine in cause di natura psichica e non è invece relativa alla persona dell'altro coniuge, poiché il

«criterio di incapacità va esclusivamente desunto dal perturbato stato psichico prematrimoniale dell'uno o dell'altro contraente. È difficile capire come sia possibile senza traccia di patologia psichica che intacchi la personalità dei contraenti, arrivare al giudizio dell'impossibilità di costituire la comunione di vita e di amore coniugale, quando trattandosi di persone non affette da patologia psichica potrebbe parlarsi soltanto di gradi di difficoltà nel sostenere la comunione di vita coniugale».

(*Omissis*). — Facti species. — 1. Vidua iam erat bina prole onerata Suzette, in causa actrix, annum vero agebat quadragesimum sextum, dum post paucos menses consuetudinis sponsaliciae, die 14 februarii a. 1977, in paroeciali ecclesia loci v. d. «St-S.», intra fines dioecesis Tutelensis, Georgio, in causa convento, item viduo cum quattuor filiis, annum agenti undequinquagesimum, nupsit.

Convictus coniugalis, prole haud recreatus, per tres hebdomadas tantum productus, ob coniugum diversam mentem ac indolem

finem habuit.

Coniugum separationem sententia divortii civilis, ob utriusque partis culpam pronuntiata, die 20 septembris a. 1977, definitive sanxit.

Mulier autem, quae interea novas attentaverat nuptias civiles, ut conscientiae suae consulere posset, libello diei 4 novembris a. 1986 matrimonium suum cum convento celebratum nullitatis accusavit coram Tribunali Regionali Aquitaniae propter suam incapacitatem in deliberanda decisione nubendi atque ob incapacitatem discernendi assummendique officia vitae coniugalis ex parte viri, videlicet: « chez Georges, le fait qu'il n'était pas en mesure de comprendre ce qu'est une réelle vie conjugale et d'en assumer les enjeux; et chez moimême, une insuffisance de déliberation quant à la décision du mariage ».

2. Aditum Tribunal Regionale Aquitaniae primi gradus causam rite instructam per auditionem partium ac testium negativa sententia dimisit, die 14 octobris a. 1987, qua edixit: 1° « il n'est pas établi que ce mariage soit nul du fait que Georges n'était pas en mesure de comprendre ce qu'est une réelle vie conjugale et d'en asuumer les enjeux, au sens du can. 1095, nn. 2 et 3 »; 2° « il n'est pas établi chez Suzette une insuffisance de déliberaton quant à la décision de ce mariage, au sens du can. 1057, § 2 ».

Adversus sententiam sibi adversam pars actrix provocavit ad Tribunal Regionale Appellationis Aquitaniae.

In altero iudicii gradu tamquam in prima instantia allatum est quoque novum caput nullitatis in sequentem formam redactum: «en raison de l'incapacité où ils étaient l'un et l'autre à assumer cette union l'un par rapport à l'autre».

Novam dubiorum concordationem ampla instructio suppletiva secuta est, in qua, praeter partem actricem iterum auditam, novi testes excussi sunt atque relatio peritalis a psychologo clinico confecta est potissimum ad probandam partium incapacitatem ducendi vitae coniugalis communionem.

3. Die 13 octobris a. 1988 lata est sententia definitiva, quae singulis dubiis ita respondit: « Ad 1-um: Negative: il n'est pas établi que ce mariage est nul du fait que Georges n'était pas en mesure de comprendre ce qu'est une réelle vie conjugale et d'en assumer les enjeux; Ad 2-um: Affirmative: il est établi que ce mariage est nul du fait, chez Suzette, d'une insuffisance de délibération quant à la décision de ce mariage; Ad 3-um: Affirmative: il est établi que ce mariage est nul en raison de l'incapacité où ils étaient l'un et l'autre à assumer cette union l'un par rapport à l'autre ».

Postquam acta huius causae ad hoc Apostolicum Romanae Rotae Tribunal transmissa sunt et causa in eo inveniebatur ut definiri deberet, animadversa est processus brevioris applicatio quoad caput a Tribunali Appellationis tamquam in primo iudicii gradu additum.

Attamen ex memorato capite appellata sententia rata habita non est, quia decreto diei 28 ianuarii a. 1983 causa ipsa ad ordinarium examen secundi gradus iuxta tenorem can. 1682, § 2 remissa est.

Instante Patrono ex officio partis atricis nova relatio peritalis exarata est.

Receptis igitur scripturis defensionalibus, iisque perpensis una cum actis causae, nunc Nobis respondendum est dubio rite concordato, die 28 ianuarii a. 1993, hac sub formula:

An constet de matrimonii nullitate, in casu: 1° ob defectum discretionis iudicii in parte actrice (can. 1095, n. 2); et 2° ob incapacitate utriusque partis assumendi obligationem communionis vitae coniugalis (can. 1095, n. 3).

IN IURE. — 4. Quamvis matrimonium, de cuius nullitate heic fit disceptatio, sub regimine Codicis Piani-Benedictini celebratum sit,

nihilominus tamen definiri potest iuxta dispositionem novi Codicis, qui casibus incapacitatis psychicae expresse cavet (can. 1095).

Nam communis et constans iurisprudentia Nostri Fori normam novi Codicis de incapacitate psychica etiam matrimoniis sub vetere Codice initis applicare consuevit, cum eius formulatio principia iuris naturalis explicet, quae in Codice vetere saltem implicite continebantur (*Communicationes* 3, 1971, p. 77; cf. coram infrascripto Ponente, sent. 28 aprilis a. 1994, parisien., nn. 4-7).

Codex enim vetus, uti notum est, dum principia enuntiavit validitati nuptiarum moderantia, praesupposuit quoque dari personas psychice incapaces ad eliciendum validum consensum, quamvis a formulatione explicitae normae de tali incapacitate se abstinuerit.

Hoc sane modo ad doctrinam et iurisprudentiam delatum est munus determinandi actus specificos facultatum psychicarum, quorum defectus ob causas pathologiae psychicae praecludebant validae praestationi consensus matrimonialis.

Haec principia tunc laboriose condita ac passim exposita, novus Codex ad tria capita generica reducit dum statuit incapaces esse matrimonii contrahendi: 1° qui sufficienti rationis usu carent; 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia ... mutuo tradenda et acceptanda; 3° qui ob causam naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent (can. 1095, nn. 1-3).

5. Quamquam terminus canonico-legalis gravis defectus discretionis iudicii (can. 1095, n. 2) secundum propriam verborum significtionem suggerit respectum ad activitatis intellectivae tantum disfunctiones seu deordinationes, tamen acceptio iurisprudentialis eius confines extendit etiam ad activitatis volitivae disfunctiones, habita ratione tum originis huius termini tum mutuae causalitatis intellectum inter et voluntatem in ambitu structurae psychicae eiusdem personae, quae in foedus coniugale cum altera persona consentiat.

Inde gravis defectus discretionis iudicii ante onia initium ducit ex deordinationibus facultatis cognoscitivae et criticae seu aestimativae, si reapse apprehendionem atque aestimationem impediant valoris constitutivi ac normativi mutuae traditionis et acceptationis quoad ipsas personas (cf. can. 1057, § 2) foederi coniugali committendas, vel quoad iura et officia matriominialia essentialia vicissim quoque commutanda.

Deinde gravis defectus discretionis iudicii originem trahit etiam ex deordinationibus facultatis volitivae seu electivae, si revera arbitrii deliberationem ac libertatem praepediant in seligenda persona compartis, mutuae traditionis et acceptationis (cf. can. 1057, § 2) causa ad constituendum foedus coniugale, atque ad iura et officia essentialia matrimonialis consortii cum ea quoque mutuo tradenda et acceptanda (cf. coram infrascripto Ponente, sent. 23 februarii a. 1990, n. 6; RRD LXXXII, p. 154).

6. Itemque « defectus deliberationis » circa personam compartis vel ipsum foedus coniugale, si ex causa pathologiae psychicae exoritur, intra limites gravis defectus discretionis iudicii considerari debet (can. 1095, n. 2), minime vero in ambitu can. 1057, § 2, sicut sententiae hac in causa prolatae ostendere conantur, quia indicata norma ecclesialis sanctionem nullitatis non continet, sed obiectum materiale consensus tantum determinat.

Quin etiam, si defectus deliberationis adeo gravis evadit, ut actum humanum impediat, tunc defectus huiuscemodi considerari debet intra limites capitis «defectus sufficientis rationis usus» (can. 1095, n. 1; cf. coram infrascripto Ponente, sent. 24 ianuarii a. 1994, Toletana in America, n. 7).

Docet enim doctrina scholastica deliberationem esse actum rationis per quem nos saepe circa bona particularia, quae nobis sunt eligenda, deliberamus et de eis consultationem instituimus.

Alia tamen ex parte « deliberatio, etsi per se tendat tantum ad obiecta eligenda melius proponenda voluntati, involvit iam aliquod exercitium libertatis » (cf. P. SIWEK, *Psychologia Metaphysica*, Romae 1965⁷, pp. 467, 468).

At defectus deliberationis confundi nequit cum male coniecta praevisione infaustae vitae coniugalis vel cum saepe invocata «omissione praevidendi discrepantias verosimiliter proventuras a duabus pesonalitatibus magnum inter se discrimen prae se ferentibus».

Etenim « non raro accidit ut discrimen personalitatum sit elementum quod personas praecise ad invicem attrahit; ac felicitas perplurium matrimoniorum saepe innititur in strenuis coniugum conaminibus ad concentum stabiliendum inter eorum indoles divergentes: qui quidem processus litibus nec non et reconciliationibus ex regula insignitur ».

Utcumque «talia connubia e contra facile naufragissent, si partes minorem operam dedissent ad concordiam attingendam»; at «li-

berum eorum arbitrium semper operativum» manet (coram Burke, sent. 12 decembris a. 1991, n. 10; RRD LXXXIII, p. 750).

7. In dimetiendo gravi defectu discretionis iudicii, qui contrahentem incapacem reddit valide contrahendi, lex ecclesialis ad methodum mere noramtivam remittit, quia, nulla relatione ad causam psychopathologicam facta, unicam considerationem in criterium functionale eiusmodi defectus tantum intendit, qui igitur «gravis» esse debet atque «non congruens» cum iuribus officiisque matrimonialibus essentialibus mutuo tradendis et acceptandis (can. 1095, n. 2).

Cum vero huius methodi applicatio ad interpretationem nimis extensivam incapacitatis discretivae facile inducere possit, quae ideo haud tam raro extra dimensionem cuiuslibet pathologiae psychicae collocatur, recepta Nostri Fori iurisprudentia monet non quolibet vitio talem incapacitatem induci, sed illo tantum quod necessario vertitur «in defectum psychologicum seu psychiatricum, ex quo originem duxerit illa incapacitas» (coram Exc.mo Pompedda, sent. 16 decembris a. 1985, n. 6; RRD LXXVII, p. 586).

Idque fit, cum in dimensione pathologiae psychicae tantum praepediri possint operationes intellectivae, apprehensivae, criticae et reflexivae, atque volitivae, videlicet quot spectat ad libertatem essentialem eligendi ac decidendi.

Quod cum auctoritate apostolica confirmavit quoque Ioannes Paulus II dum monuit incapacitatem praestandi consensum et efficiendi veram communitatem vitae et amoris recognosci posse «solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente » (Allocutio ad Rotae Romanae Auditores coram admissos, d. 5 februarii a. 1987, n. 7; AAS 79, 1987, p. 1457).

8. At non solum consensus matrimonialis invalidari potest gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda (can. 1095, n. 2), verum etiam ipsa incapacitate assumendi essentiales matrimonii obligationes (cn. 1095, n. 3).

Nemo enim serio alii promittere valet, nisi quod scit esse in sua potestate, seu a se pendere, et in suo exstare dominio.

Qui enim ex causa naturae psychicae de obiecto formali essentiali consensus matrimonialis disponere non potest, is quoque iure habetur incapax assumendi obligationes matrimonii essentiales, in

eodem obiecto formali consensus insitas, cum eaedem obligationes ipsius vires psychicas in ordine exsecutionis excedant, ad quarum igitur praestationem totius vitae cursu actu voluntatis seu consensu matrimoniali (cf. can. 1057, § 2) sese obligare non potest.

Nemo sane adobligationes de impossibili praestatione sese obstringere valet, cum talis obligatio ex natura rei non nascitur iuxta illud generale iuris principium: «Impossibilium nulla obligatio est» (D. 50, 17, 185), vel quod «Nemo potest ad impossibile obligari» (Reg. 6; R. J., in VI°).

Namque «voluntas eligens non est de impossibili» (S. Thomas, Commentum in IV lib. Sententiarum, dist. XXV, q. 3, a. 1, in c. 3), ex quo consensus matrimonialis in obiectum impossibile vacuus atque inefficax evadit, ideoque validum matrimonium efficere non potest.

9. Obligationes matrimonii essentiales, ad quas assumendas contrahentes tempore celebrationis nuptiarum incapaces esse possunt (can. 1095, n. 3), relevantiam canonicam ab obiecto formali essenziali consensus matrimonialis recipiunt, specificationem autem a substantialibus matrimonii bonis obtinet.

Nam inter obligationes huiuscemodi quaedam in tribus traditionalibus matrimonii bonis continentur, prolis, fidei et sacramenti, videlicet « quae pertinent ad consortium vitae coniugalis » (can. 1135).

Ita enim, pespectis tribus coniugii bonis, summatim recenseri possunt sequentes incapacitates: a) ad actus vitae coniugalis modo naturali et humano perficiendos (cf. can. 1061, § 1) atque iuxta principia rectitudinis seu castitatis coniugalis exercendos; b) ad paternitatem vel maternitatem ex altero coniuge per actus modo naturali peragendos cum obligationibus erga prolem; c) ad servandam fidelitatem coniugalem in exclusivitate vinculi innixam; d) ad tuendam consortii perpetuitatem in vinculo indissolubili fundatam.

Itemque dantur quoque incapacitates assumendi obligationes esentiales quoad bonum coniugum, quae complementarem indolem essentialem coniugalitatis detrahunt tum de integratione psychosexuali inter coiuges mutuo perficienda, tum de communione vitae personalis inter coniuges mutuo quoque instauranda atque sustinenda.

At merito monemur incapacitates quoad obligationes boni coniugum « non respicere elementa accidentalia vitae coniugalis, prout felicem modum ducendi communionem vitae, perfectam harmoniam inter partes, demptis ideo diversitate characterum, indolis, educationis, vitae perspectivae, sensibilitate uniuscuiusque, gradu peculiaris

amoris, etc. » (coram Colagiovanni, sent. 20 martii a. 1991, Oveten., n. 17).

10. Sunt tamen qui putent, prout appellati Iudices, non solum incapacitatem absolutam assumendi essentiales matrimonii obligationes, sed etiam relativam eundem effectum nullitatis matrimonii effi-

cere posse.

În relativa enim incapacitate, licet partium personalitates nullo gradu pathologiae reapse afficiantur, ratione tamen cuiusdam oppositionis nullum aliud vinculum instaurare possunt, nisi « qu'un lien pathologique, autant dire inexistant en tant que communauté de vie et d'amour dans el don-acceptation des personnes ».

Inde tali in casu partes sunt incapaces « d'assumer les obligations essentielles du mariage l'un par rapport a l'autre pour des rai-

sons d'ordre psychique».

At neminem latet conceptum incapacitatis relativae gravi ambi-

guitate laborare.

Ante omnia notandum est vim consensum invalidantem id genus incapacitatis desumi non posse ex analogia ab impotentia relativa (cf. can. 1084, § 1), sive quia sensu proprio de lege lata in similibus (cf. can. 19) non agitur, sive quia applicatio analogia in legibus irritantibus et inhabilitantibus (cf. can. 11) excludi debet.

Praeterea relativa impotentia iam physice praepedit ipsam possibilitatem perficiendi actus coniugales suapte natura unitivos et procreativos, dum relativa incapacitas psychica pro suis opibus tantum difficilem reddere potest relationem inter coniuges.

11. Constat tamen conceptum relativae incapacitatis in psychotherapeutica notione «paris coniugalis» seu «binorum coniugum» fundari, ex quo quidam opinantur, praetere inapacitatem singulorum nupturientium ad communionem coniugalem, dari quoque incapacitatem ipsius «paris» coniugum ad id genus relationem (cf. coram infrascripto Ponente, sent. 28 ianuarii a. 1985, Enuguen., nn. 3 ss).

Quin etiam propugnari solet incapacitas « paris coniugalis » propter paesumptam pathologiam ipsius consortii, abstractione facta a singulis pesonis, immo admissa quoque plena capacitate individuali singulorum coniugum ad matrimonii onera sustinenda atque ferenda (cf. coram Burke, sent. 27 octobris a. 1994, Camden., n. 139).

Sed fautores eiusmodi incapacitatis effugit therapiam psychodinamicam familiarem et coniugalem, quae in theoria relationum obiectualium innititur, «par coniugale» in terminis capacitatis vel

incapacitatis ad relationem matrimonialem numquam definire, ne quidem operante effectu regressivo relationis matrimonialis, quia «i suoi costrutti, ad esempio la scissione e l'identificazione proiettiva, offrono un ponte di passaggio dall'intrapsichico all'interpersonale, e dall'individuo alla famiglia».

Commutatis verbis: «la tecnica della terapia delle relazioni oggettuali per le coppie e le famiglie emerge dalla concezione teorica. L'obiettivo globale è quello di aiutare i membri della famiglia o della coppia a reinteriorizzare i conflitti che sono stati esteriorizzati attraverso l'identificazione proiettiva. Il focus, pertanto, deve vertere sull'aiutare ciascuna persona a reimpossessarsi delle proprie parti proiettate» (G.O. Gabbard, *Psichiatria dinamica. Nuova edizione basata sul DSM-IV*, tr. it., Milano, 1994, p. 127).

12. Quae cum ita sint, ad extruendum conceptum canonicum «paris coniugalis», a personis coniugum omnino independentis, frustra invocantur «certae conclusiones psychologiae empiricae» (cf. coram Serrano, sent. 13 decembris a. 1991, n. 10; RRD LXXXIII, p. 763).

Namque, sicut doctrina therapeutica docet, quando «le coppie tendevano a deteriorarsi in unità polarizzate, come sadicomasochista, dominatore-sottomesso, sano-malato e indipendente-dipendente», etiam tunc a singulis coniugum personis discedere non poterat. Utcumque enim « ciascuna di queste metà polarizzate formava una personalità intera nella diade coniugale, ma che ognuno dei due considerato individualmente era incompleto».

Itemque nec conflictus coniugales a personis coniugum separari possunt. Iamvero «i conflitti coniugali possono essere visti come la ricreazione, attraverso l'identificazione proiettiva, di conflitti con uno dei genitori», ex quo «la scelta di un compagno è ovviamente influenzata in grande misura da questo tipo di processo». Ita enim «le coppie vengono formate sulla base di desideri conflittuali, da un lato di elaborare le relazioni oggettuali non risolte e, dall'altro, semplicemente di ripeterle».

Quare « la transizione dal considerare il problema come un conflitto coniugale al percepirlo come un conflitto interno che viene inscenato nell'ambito della coppia è un compito arduo per entrambi i

partner».

Quidquid tamen est, «il cambiamento nella terapia della coppia coniugale non è responsabilità del terapeuta — solo gli stessi coniugi possono decidere se intendono cambiare il loro matrimonio»,

quatenus «la scelta di come vivere la loro vita dipende alla fin fine solamente da loro» (G.O. Gabbard, *Psichatria psicodinamica*, pp. 126-128).

13. Cum igitur nec in actione therapeutica ad removendas difficultates a relatione coniugali praetermitti possit a singulis coniugum personis, inepte igitur in campo canonico propugnatur conceptus incapacitatis collectivae « paris coniugalis » ad obligationes matrimonii essentiales assumendas, independenter ab incapacitate individuali alterutrius vel utriusque contrahentis.

Namque « unaquaeque pars propria incapacitate laborare debet momento celebrationis matrimonii independenter ab altera », quia «incapacitas non est summa levium pathologiarum duorum contrahentium », sed effectus gravis pathologiae, quae alterutrum saltem eorum afficiat.

Profecto, «e tenore canonis can. 1095, n. 3 incapacitas esse debet erga obligationes essentiales matrimonii et quidem originem ducens a causis naturae psychicae, non vero erga personam alterius coniugis», quia «criterium incapacitatis deumendum est exclusive e perturbato statu psychico praematrimoniali alterutrius vel utriusque contrahentis».

Immo, «e vita communi coniugali desumi potest dumtaxat argumentum confirmatorium perturbationis vel anomaliae psychicae praematrimonialis eiusque gravitatis, non vero constitutivum», quatenus «bene percipienda est et affirmanda distinctio inter matrimonium ab initio nullum et mere incongruum coniugium infelicemque conviventiam» (coram Funghini, sent. 23 iunii a. 1993, S. Jacobi in Chile, n. 8; coram Burke, sent. 27 octobris a. 1994, Camden., n. 23).

14. Ceterum, «ab iis qui doctrinam de relativitate sufficienti propugnant, haud satis necessaria distinctio fieri videtur inter criteria psychologica et criteria iuridica, adeo ut vel probatio exstantis incapacitatis dilabatur in mere exploratum factum dirupti convictus, absque certitudine causae eiusdem. Utique sane vel respectus ad alterma partem inservire potest ad clarum iudicium efformandum de capacitate alterius, haud tamen ut relativa condicio exploretur, potius vero ad recte aestimandam individuam personam in sua habilitate ad difficultates superandas» (coram Exc.mo Pompedda, sent. 1 iunii a. 1992, n. 10; RRD LXXXIV, p. 327).

Inde sustinere nequit agendi modus eorum, qui, nullo exstante psychopathologiae gradu in contrahente incapacitatis assumendi essentiales matrimonii obligationes accusato, vel reperta tantum leviori eius forma, aut quadam vitiositate vel incompatibilitate characteris, matrimonium nullum declarant, confundentes veram incapacitatem cum difficultate ferendi obligationes in coniugali vitae decursu.

Etenim, sicut monet Ioannes Paulus II, «le lievi psicopatologie o addirittura le deficienze di ordine morali» numquam considerari possunt «come prova di incapacità ad assumere gli obblighi essenziali della vita coniugale» (*Allocutio cit.*, n. 5, p. 1456), quia vera incapacitas «a realizzare una vera comunità di vita e di amore», quae matrimonium reddit nullum, «è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia» (ibid., n. 7, p. 1457).

IN FACTO. — 15. Infitiandum non est quin partes in causa fide dignae habeantur, prout appellati Iudices Tribunalis alterius gradus ad rem notant.

Hanc existimationem iidem in primis pandunt quod spectat ad partem actricem: «Nous n'avons aucune raison de mettre en doute ses affirmations. Même si la question de sa credibilité n'a pas été posée, personne ne la met en doute et il y a une constante dans ses dires tout au long de ses deux interrogatoires et de ses réponses à l'Expert».

Idemque iudicium iidem praebent de viro convento: «Rien non plus ne permet de mettre en doute la sincérité du Defendeur et l'ob-

iectivité ».

Ceterum partium credibilitati earundem pastores animarum

scripto fidem firmant.

Ita enim Sac. Georgius testatur « de bien connaître Mme Suzette veuve P., que je considère comme assez digne de confiance ».

De viro convento autem ita scribit Sac. Bernardus: «Mr R. n'a jamais cessé de fréquenter l'église le dimanche et de communier aux fêtes».

16. Sed tamen, sicuti in promptu est, facta iuridica, seu accusata nullitatis matrimonii capita, ins ua exsistentia a partium credibilitate minime pendent.

Eapropter, nostro in casu, tum asserta insufficientia deliberationis in eliciendo consensu matrimoniali ex parte actricis, intra termi-

nos gravis defectus discretionis iudicii consideranda (can. 1095, n. 2), tum affirmata utrimque incapacitas quoad communionem matrimonialem unius coniugis ad alterum, intra limites incapacitatis assumendi essentiales matrimonii obligationes contuenda (can. 1095, n. 3), ad normam iuris probari debent.

At partium credibilitas procul dubio maxime proficit in ordine probatorio (cf. can. 1679), cum depositiones ab eis in iudicio redditas nota veridicentiae corroboret, etsi evidentiam factorum non continet, quae in substrato psychico defectus deliberationis et incapacitatis quoad communionem vitae conjugalis consistunt.

In casu tamen sub iudice cum factorum evidentia deficiat, nec ideo partium credibilitas capitibus nullitatis ab actrice deductis succurrere valeat.

Quod in primis dicendum est de insufficienia deliberationis in consensu matrimoniali ex parte mulieris actricis, quae in actis vocatur «une insuffisance de délibération quant à la décision de ce mariage», quaeque, ut supra dictum est, in ambitu gravis defectus discretionis iudicii perpendatur oportet.

17. Re quidem vera, sine ulla difficulate admitti potest repentinum e vita decessum primi mariti intulisse parti actrici haud tolerabilem luctum atque de brevis vitae humanae sensu perstantem cogitationem.

Constat tamen a lugubri eventu fere triennium transactum fuisse, antequam actrix matrimonium cum convento celebraret. Hoc vero temporis spatio viduam actricem nullum signum anomaliae in ratione sese gerendi dedisse acta causae demonstrant.

Quare praesumi potest illo trepido tempore, quod cum die celebrationis matrimonii coincidit, partem actricem de nuptiis cum convento celebrandis sufficienter deliberare potuisse ac valuisse.

Quod ceterum percipi potest ex actricis prima declaratione iudiciali, in qua haec refert: «Pour moi, envisager le mariage avec toutes ses conditions et exigences était chose naturelle. J'estimais que mon désir d'efficacité ne pouvait se réaliser que dans le mariage. Et j'envisageais un mariage normal, avec toutes ses qualités et exigeances».

Immo pars actrix in novissimo vadimonio peculiare motivum nubendi convento indicat. Mulier igitur tempore nuptiarum scienter deliberavit de matrimonio ineundo, ut solitudini vri conventi succurreret eique opitularet in sustinendo onere educationis filiorum, praesertim vero fiiae natu minoris. Actrix enim ita propositum nubendi describit: « Au fond, moimême ce qui m'a amenée à me marier avec lui, c'est que je voyais que je pourrais l'aider, en particulier que je pourrais m'occuper de ses enfants, en particulier de sa petite Nadine ».

18. Actrix tamen nunc conqueritur quod personalitatem conventi adaequate haud consideraverit, cum sua maxime interfuerit subvenire eidem in filiorum educatione.

«Mais, je me suis trompée», actrix fatetur, «Si j'avais connu cet homme sans enfant, il ne m'aurait pas interéssée. Il n'y avait en lui

rien de ce qui faisait ma vie».

Sed error seu status assensus mentis in falsum, vel falsa alicuius rei repraesentatio, idem non est ac gravis defectus discretionis iudicii seu delibrationis, quia iudicium falsum oritur ex indebito voluntatis influxu vel ex defectu in rei apprehensione, dum defectus discretionis iudicii ex defectu aliquo functionum facultatis intelectivae vel volitivae exoritur.

Ex actis autem nulla causa psychica insufficientiae deliberationis in parte actrice quoad personam conventi deduci potest.

Quin etiam ex vadimonio actricis deduci potest eam satis superque percepisse indolem psychicam conventi, ut de illius electione in

maritum sufficienter deliberare posset.

Mulier enim ait: «A la vérité, quand j'ai vu Georges et que j'ai eu avec lui quelques conversations, j'ai bein vu qu'il n'était pas fait pour moi. Mais, je ne suis pas sortie de cette idée que je viens d'exprimer; au contraire, j'ai pensé encore plus fort que mon devoir était de l'épouser pour l'aider ». «J'ai eu l'impression d'avoir à faire à un homme bon, mais à un caractère faible ». «Je pensais qu'il changerait ». «Je pensais qu'à mon contact, quand on aurait vécu quelque temps ensemble, il se libérerait ».

19. Nec vir conventus ullam causam defectus deliberationis in actrice tempore praeparationis ad nuptias conspexit, praeter aliquem angorem pervigilio matrimonii, videlicet quando « elle a reçu une lettre convoquant son fils qui venait de s'engager ».

Quod vero ad actricis indolem spectat, conventus haec addit: «je n'avais rien remarqué dans son tempérament et dans son caractère qui puisse me faire hésiter. Nous avios convenu que je minstallerai à B., chez elle. Elle était bonne mère de famille et je pensais qu'elle irait bien avec les enfants». «Elle se débrouillait bien dans la

vie, elle était comptable, bien que dépensière, elle arrivait juste dans les fins de mois. Elle était appréciée par son patron».

At non solum conventus, verum etiam testes ab actrice inducti ipsius insufficientem deliberationem ad nuptias probare valent.

Ita mater actricis memorat quidem partes post brevem praematrimonialem conversationem nuptias celebrasse, sed omnia bene processisse putat: «J'ai assisté au mariage. Ça s'est bien passé».

Actricis filia, Maria, serietatem utriusque coniugis in eliciendo consensu confirmat: «je suis persuadée que l'un comme l'autre ils ont pris très au sérieux les exigences du mariage chrétien». Immo in ritu nuptiali «les époux paraissaient naturellement heureux, comme des gens de leur âge et dans leur situation. Les familles, de même». «En résumé, tout se passa normalement; tout le monde était heureux; la soirée fut excellente».

20. Actricis consobrina, Alberta, vidua P., putat motivum principale celebrationis nuptiarum utrimque fuisse « de combler leur solitude, qui était, pour l'un comme pour l'autre, très difficile à vivre »; alterum vero motivum fuisse « de donner un lieu de rencontre et d'accueil aux enfants ».

Simile iudicium facti quoque altera eiusdem actricis consobrina, Regina, videlicet « que le motif principal du mariage a été le projet de vivre ensemble ».

Secundum huius testis aestimationem pars actrix in nuptiis ineundis «n'avait pas une maturité suffisante en dépit de son âge».

Agitur tamen procul dubio de immaturitate sensu vulgari concepta, cuius binae praemissae, scilicet sive «une forte personnalité» demortui mariti, ob quam actrix «ne s'était guère frottée aux difficultés de la vie», sive «l'épreuve subie par la mort de son marie», ex his quae superius iam dicta sunt, ad persuadendum aptae non sunt.

Demum nec Sac. Georgius in actrice aliquod signum immaturitatis vel insufficientis deiberationis conspicatus est tempore praeparationis partium ad matrimonii celebrationem. Ait enim: «Suzette abordait ce mariage avec calme. Elle m'a annoncé cette nouvelle tout simplement. Il ne me semble pas qu'il y avait du doute chez elle ». «Elle ne m'a pas pari troublée. Ça me semblait un mariage précipité, mais je n'ai pas eu d'inquiétude au cours de la préparation ».

21. Partium ac testium declarationibus perpensis, Iudices primae instantiae fundamento carentem habuerunt affirmationem de insufficienti deliberatione partis actricis in seligenda persona conventi.

Re enim agebatur de muliere « de 45 ans qui a déjà vécu un pre-

miere mariage».

Secundum eorum demonstrationem « sans doute Suzette a-t-elle agi sous l'emprise d'un trouble affective provoqué par son veuvage récent et douloureusement ressenti et c'est ici, que peut trouver — peut-être — son justification, le point de vue du Dr. P: "Je crois même qu'en toile de fond, il y avait un sentiment de culpabilité vis-à-vis de leur premier époux respectif". Ce sentiment de culpabilité a peut-être empêché Suzette de réfléchir suffisamment mais elle en avait la capacité. Elle agi avec légéreté, elle s'est trompée mais l'erreur n'est pas un chef de nullité».

Sed Iudices alterius instantiae contrariae sociati sunt propositioni, potissimum innixi in conclusione periti ex officio, Bernardi, psychologi clinici, iuxta quem « c'est vrai qu'il y a eu une insuffisance de délibératione de la Suzette sur l'objet central du mariage: la personalité de son futur mari ».

Quare secundum appellatos Iudices de simplici errore ex parte actricis non agebatur, sed de iudicii critici defectu consensum matrimonialem impediente: « c'est ne pas seulement une erreur de sa part, mais un manque de réflexion et de délibration sur la réalité fondmentale dumariage, le don acceptatione des personnes en vue de former une communauté de toute la vie ». « Ce qui paraît de la légéreté ches Suzette était an réalité un manque de jugement critique, qui a fait que son consentement n'était pas proportionné au mariage qu'elle a contracté ».

22. At peritus psychologus in parte actrice praesentiam gravis anomaliae psychicae vel pathologiae tempore nuptiarum claris verbis excludit.

Nam secundum ipsius aestimationem « on peut dire que c'est en raison d'une superficialité de ses réactions psychologiques habituelles, que ce défaut de jugement s'est produit; mais il est très difficile d'imputer cette erreur à une grave anomalie psychique. Les mécanismes mis en jeu dans son psychisme ne sont pas tels que l'on puisse parler de pathologie ».

Et iterum: « cette erreur s'est faite en raison de mécanismes psychologiques dommageables à une vraie réflexion, mais qui n'atteignent pas niveaux de l'anomalie grave ou de la pathologie».

Itempque peritus nostro in gradu iudicii deputatus, Alain, neuropsychiatrus, enodate negat partem actricem tempore nuptiarum laborasse « de troubles psychiques permenents » vel « que l'on puisse parler de troubles psychiques momentanès au moment de son mariage ».

Utique iudicio periti neuropsychiatri «elle se s'était sans doute pas entièrement encore relevée du profond traumatisme qu'avait été son deuil», nihilosecius «sans qu'il y ait là de trait pathologique».

23. Quae cum ita sint, relationes peritales certo probant actricem in nuptiis ineundis nulla gravi anomalia vel pathologia psychica affectam fuisse, ob quam revera incapax evaderet deliberandi de matrimonio cum convento celebrando, praesertim vero de mutua personarum traditione in consortium coniugale.

Quin immo peritus nullum tractum pathologicum in actricis personalitate invenit, sicut ipse notat hisce verbis: «sa présentation, son contact et ses propos ne m'ont révélé aucun trait pathologique

de sa personalité».

Alia ex parte assertus a perito «un vécu de deuil» adeo recens non erat quod attinet ad tempus celebrationis nuptiarum, ut mulieri actrici capacitatem deliberandi auferre posset, sive quoad «l'espoir de trouver un soulangement à son deuil qu'elle a cru en ce mariage», sive quoad possibltatem «de réussite de son mariage», id est «pour vivre avec un homme si différent d'elle».

Ceterum capacitase deliberandi non excludit fallibilitatem facultatis cognoscitivae, ex quo etiam is, qui capax deliberandi sit, in errorem induci potest, verbi gratia in diagnoscenda indole psychica alterius partis vel in praecavendo fausto eventui futurae vitae coniugalis.

Nam et iuxta ratiocinationem periti «l'erreur est évidente lorsqu'elle (i. e. "une situation") est analysée à postériori, mais il est très admissible qu'elle ait pu ne pas être perçue par Suzette, dans le contexte où elle se trouvait à l'époque».

24. Ad alterum nullitatis caput quod spectat, tamquam in prima instantia definitum, in primis dicendum est eidem haud dubie applicari posse animadversionem ab appellatis Iudicibus coniectam relate ad incapacitatem viri conventi ferendi coniugii onera, videlicet quo «il peut paraître étonnant, en effet, que soit incapable d'assumer les charges du mariage quelqu'une qui avait vécu une vie conjugale normale avec sa première épouse».

Haec enim animadversio, perpensa eadem ratione perductae a partibus per multos annos communitatis vitae et amoris coniugalis in praecedentibus matrimoniis, nostro casui probe congruit, licet de asserta incapacitate relativa ad instaurandam nempe vitae matrimonialis communionem disceptatur.

Attamen iuxta opinionem appellatorum Iudicum heic non agitur «de légers défauts qu'un peu de bonne volonté peut redresser, ni d'une simple incompatibilité d'humeur que des concessions réciproques auraient pur résorber», verum de sic dicta vera incompatibilitate inter partium personalitates, id est «il y a incompatibilité,

mais c'est au niveau des personalités».

Profecto, sicut iidem Iudices pergunt, ipsa actrix ruinam convictus coniugalis tribuit coniugum incompatibilitati dum haec refert; «nous n'étions pas faits pour vivre une vrai vie de mariage». «C'est la vie de tous le jours et l'impossibilité de communiquer vraiment qui a amené la dégradation très rapide. Il n'y a jamais eu, et dès le départ, une vrai vie conjugale dans le sens profond du terme de communauté de vie et d'amour».

25. Sed pars actrix pariter fatetur se viro convento imposuisse ut cohabitationem communem ipsius domi instauratam derelinqueret.

Ait enim: «A l'invitation que je lui ai faite de partir, il et parti sans histoire et sans difficulté». «J'ai pris l'initiative de lui demander de repartir chez lui, car il avait encore son appartement et pouvait reprendre son travail».

Idque conventus in suis depositionibus confirmat.

Nam iuxta eius narrationem tempore brevis convictus actrix unica tantum cura sollicitudineque affecta erat, id est circa suum filium Paschalem: «Elle ne parlait que de Pascal, je ne comptais pour ainsi dire pas». «Son fils était tout pour elle, et moi, rien».

Finem vero convictus coniugalis conventus ita describit: «A la fin de la semaine, je lui ai dit que j'aimearai aller à Estaing voir ma mère, qui était âgée. Elle m'a dit "regard si ton patron veut te reprendre". Je lui ait demandé pourquoi. Elle m'a dit: "on n'est pas fait pour vivre ensemble". Je viens passer le week-end à Estaing, avec ma fille, nous somme rentrés le dimanche soir, elle était toujours la même. Et elle m'a carrément dit de partir. Pour lui faire plaisir, je suis parti, pensant que l'éloignement arrangerait les choses et qu'elle rélféchirait et dans se but j'y ai laissé ma fille. J'allais y passer le week-end et ifn juin voyant qu'il n'y avait rien a faire, je récupére ma fille».

De acquali suo statu civili conventus haec addit: «Je suis divorcé non-remarié. Elle est remariée civilement. Après moi, elle en a passé 3 », hoc est iam cum tertio viro concumbit.

26. Ex supra relatis partium declarationibus deduci potest rem non fuisse tantum de asserta incompatiblitate personalitatum, sed etiam de firma voluntate actricis dimittendi conventum e communione vitae coniugalis.

Sunt sane inter testes qui putent absentiam communis studii cu-

raeque causam fuisse incompatibilitatis inter coniuges.

Ita enim partis actricis filia, Maria, se aperit: «ils n'avaient rien de commun et la vie commune a très vite révélé cette discondance». Addit tamen: «quel motif exact a été invoqué, je ne saurai le dire: pour moi, c'était tout ensemble évident d'incompatibilité».

Alii vero post convictus matrimonialis dissolutionem putant haud prosperum nuptiarum exitum praevideri potuisse, sicut Alberta, vidua P.: «Plus j'y pense depuis et moins je suis persuadée que ce mariage aurait pu réussir. C'était avant tout l'union de deux détresses». Alii demum difficultatem notant «de dialogue et de communication» inter coniuges, sicut Regina.

At nec ipsa Alberta initio matrimonii faustam praevisionem fu-

turae vitae coniugalis exclusit.

Dicit enim: «Comme je l'ait dit, tout le monde pensait que ça

pourrait faire un bon couple».

Immo de penuria dialogi inter coniuges testis haec argute advertit: «C'est sûr que Monsieur R. est timide. Mais, là aussi, il y a des timides qui sont tels parce qu'ils ne savent pas quoi dire».

Ceterum, si actrix ante nuptias percepit, sicut ipsa testatur, « que, tant Georges, que moi-même nous nous sentionsfaits l'un pour l'autre », talis perceptio, ex mutua propensione exorta, assertionem de incompatibilitate saltem in sphaera affectiva admodum attenaut.

27. Peritus tamen Bernardus, psychologus, contendit se in utraque parte non solum « des mentalités et des cultures différentes » atque « des incompatibilités de caractère » invenisse, sed potissimum « une opposition structurelle », quae imepdiisset « la communication et surtout la communication affactive ».

Haec oppositio structuralis, sicut peritus opinatur, « n'est pas modifiable, même avec la bonne volonté de part et d'autre », praesertim ratione provectae aetatis utriusque partis, quatenus « l'âge, qu'ils ont tous le deux, renforce encore l'impossibilité au changement ». Quin etiam in asserta oppositione structurali peritus deprehendit causam incapacitatis, id est « relative à l'un et a l'autre », etsi utraque pars singillatim considerata « a pu, ou pourrait encore, réussir un mariage avec un autre conjoint », cum neutra earum vera pathologia afficiatur.

Idque enim peritus confirmat dum ita concludit: «Il n'est donc pas question de pathologie». «Il s'agit d'une incapacité psychique irrémédiable dans l'état de leur structuration psychique, même si leurs personnalités respectives ne sont pas pathologiques».

28. Hac conclusione peritali innixi, Iudices appellati matrimonii nullitatem declaraverunt, quia, eorum iudicio, partes in causa «n'étaient pas capables d'asusmer les obligations essentielles du mariage l'un par rapport à l'autre pour des raisons d'ordre psychique», etsi «leurs personalités n'étaient pas sans doute pathologique».

Sed difficile intelligi potest quomod absque omni substrato pathologiae psychicae, personalitatem contrahentium afficientis, fas sit iudicium ferre de impossibilitate nectendi communionem vitae et amoris coniugalis, cum inter personas pathologia psychica haud oneratas de gradibus difficultatis tantum sermo fieri potest in sustinenda

communione vitae conjugalis.

Quam ob rem appellatorum Iudicum pronuntiatio probari nequit, quia ex eo quod partes «étaient trop differents», vel quod inter eas «une opposition structurelle» sub respectu psychologico obvenit, sub respectu iuridico tamen, deficiente omni pathologia personalitatis utriusque partis, de relationis vel communionis impossibilitate sermo fieri nequit.

Praeterea, obliviscendum non est, affirmatam a perito impossibilitatem spychologicam relationis interpersonalis nihil aliud indicare nisi obstaculum ad stabiliendam « une communauté *profonde* de vie et d'amour conjugal », non vero ad instaurandam communitatem minus profundam, seu ordinariam, cum haec tantum poni posit tamquam mensura capacitatis assumendi obligationem quoad communionem vitae conjugalis.

Simili modo peritus loquitur de qualitate relationis interpersonalis, quae fieri debeat «veritable surtout du point de vue de l'affectivité», dum relatio vitae coniugalis spectat ad totius vitae consortium.

29. In narratione mulieris actricis innixus, peritus nostro in gradu iudicii deputatus, Alain, neuropsyhiatrus, concordat cum rela-

tione praecedentis periti quod spectat sive ad examen « de la situation du couple Suzette - Georges », sive ad causam « de l'échec de leur vie commune », quae erat « la trop grande différence existant entre leurs deux personnalités ».

Sed novus periuts pariter excludit praesentiam «de troubles psychiques permanents de natur a empêcher de mener une véritable

vie conjugale».

Immo quod ad partem actricem spectat, peritus quamlibet causam realis difficultatis in ducenda relatione coniugali ex parte eiusdem mulieris excludere videtur dum ita scribit: «Je ne pense pas qu'il y ait, dans le cas de Mme D.-G., de réelle difficulté à assurer la relation conjugale. Le déroulement harmonieux de sa vie de couple actuelle le confirme».

Aliud est tamen errare « quant aux possibilités de réussite de son mariage », videlicet subaestimando « l'effort qu'il lui faudrait pour vivre avec un homme si différent d'elle », aliud autem incapacitate laborare assumendi obligationem quod spectat ad communionem vitae conjugalis.

Nam de tali incapacitate ex parte tum actricis tum viri conventi, ex actis morali cum certitudine non constat, sive haec modo absoluto

sive relativo tantum intendatur.

30. Quibus omnibus in iure et in facto mature perpensis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, decernimus ac definitive sententiuamus, ad propositum dubium respondentes:

«Negative ad utrumque, seu non constare de matrimonii nullitate, in casu: 1° ex defectu discretionis iudicii seu deliberationis in parte actrice (in tertio iudicii gradu); 2° ex incapacitate utriusque partis assumendi obligationem communionis vitae coniugalis (in altero iudicii gradu)».

(Omissis).

Romae, in sede Tribunalis Romanae Rotae, die 16 decembris a. 1994

> Antonius Stankiewicz, ponens Marius Giannecchini Ioannes Baptista Defilippi

Note e commenti

Pagina bianca

RICORDANDO UN GRANDE MAESTRO: RUDOLF WEIGAND (1929-1998)

Lo scorso 21 giugno è scomparso a Würzburg il caro Prof. Rudolf Weigand. Dopo aver accusato qualche disturbo gli è stato diagnosticato un cancro in fase terminale e in appena cinque giorni e quasi senza sofferenze se n'è andato in silenzio, senza rumore, lasciando nella comunità scientifica dedita alla Storia del diritto cano-

nico e, soprattutto nel nostro cuore, un vuoto incolmabile.

L'accento forte della sua pronuncia ne rivelava subito l'origine bavarese, dove egli nacque nel 1929 e dove studiò prima Teologia, ottenendo il grado di dottore a Würzburg nel 1961, e poi Diritto canonico conseguendo la Licenza a Monaco di Baviera nel 1963. Fece la sua «Habilitation» per le materie di Diritto canonico e di Storia del diritto canonico nel 1966, e nel 1968 venne chiamato ad occupare la cattedra delle suddette materie nella Facoltà di Teologia dell'Università di Würzburg fino al 1997, data in cui diventò Professore emerito.

Weigand è stato per me un vero maestro, nonché un grande amico. Fu lui, infatti, ad introdurmi nello studio della «Decretistica» senza risparmiare né impegno né sacrificio, né le dovute critiche o correzioni quando era necessario. Subito dopo aver appreso la notizia della sua morte ho dato un rapido sguardo alle lettere da lui ricevute e mi è stato possibile verificare come dietro le righe da lui scritte si nascondeva una personalità forte e gentile al contempo, tante volte celata da una disciplina di per sé esigente. Dal «Herrn Enrique De León» delle prime lettere al «Lieber Kollege» delle più recenti, sono passati alcuni anni in cui la dovuta distanza del «Professor» lasciava sempre più spazio alla vera amicizia.

«Für Ihren Brief vom 28. April und die beiden Photos danke ich Ihnen sehr herzlich. Die Photos sind die einzigen, die ich bisher von dem damaligen Ereignis besitze». Con questo stile semplice e diretto che costituiva la caratteristica principale del suo modo di es584 Enrique de León

sere, mi ringraziava il compianto Prof. Weigand in una sua lettera nel mese di maggio — appena un mese prima della sua morte — per avergli spedito due foto che ritraevano il gruppo dei suoi collaboratori tra gli anni 1989 e 1991, scattate da me il 21 luglio 1997, giorno in cui festeggiammo insieme la sua « Abschiedsvorlesung » a Würzburg.

Conobbi il Prof. Weigand nel 1989 quando gli chiesi di studiare e lavorare al suo fianco per due anni, sul periodo della Storia del diritto canonico che meglio conosceva: l'epoca del «Decreto» e dei «Decretisti». Allora iniziai a frequentare a Würzburg i suoi «Oberseminar» che non potrei mai dimenticare poiché in essi riusciva a trasmetterci al contempo conoscenze di alto livello e l'entusiasmo necessario per affrontare lo studio di questa materia. Entusiasmo e conoscenze che erano in lui due facce della stessa medaglia: il lavoro scientifico rigoroso che amava profondamente. Ed è per questo che non esitava a mettere in risalto i difetti o le mancanze di qualsiasi lavoro, quando doveva giudicare un'opera scientifica, risparmiando le lodi non necessarie. A questo proposito ricordo un episodio personale riguardante la consegna delle bozze della mia tesi di dottorato di ricerca in Giurisprudenza che, nella fase iniziale, avevo svolto con lui: alcuni giorni dopo l'invio del volume mi rispose con queste parole: «Ich muß gestehen, daß ich mir in einige Punkten auf Grund des langen Aufenthaltes hier in Deutschland etwas mehr erwartet hätte», che forse possono trasmettere una certa inquietudine riguardo alla qualità del lavoro fatto; ma subito dopo aggiungeva: «Ob es damit zusammenhängt, daß Sie während Ihrer Zeit hier zu viele andere Verpflichtungen hatten? » in riferimento al lavoro pastorale che durante il mio soggiorno in Germania avevo svolto. E ancora due anni dopo, nel mese di giugno 1996, quando finalmente quel dottorato di ricerca diventò una monografia mi disse: «Das ist eine gute Sache geworden, der man die investierte Zeit und Arbeit ansieht. Alle Anerkennung in herzlicher Mitfreude».

In questi ultimi due anni i rapporti con il Prof. Weigand si fecero più frequenti in occasione della scoperta di alcuni manoscritti nei quali si troverebbe la «prima recensione» del Decreto di Graziano; poco tempo dopo la conferma della veracità di questa ipotesi mi informò su come sarebbe stata la C.30 nella «prima redazione»—sulla quale avevo svolto ricerche sotto la sua direzione — perché potessi migliorare il mio lavoro precedente. E nella sua ultima lettera mi manifestò la sua gioia per il fatto che insieme con due miei colle-

ghi avevamo portato avanti i lavori per un'edizione critica della «prima recensione» del Decreto e ci incoraggiava a proseguire nell'impegno: «Ihre Mitteilung, daß Sie zusammen mit zwei Kollegen die Edition der 1. Redaktion des Dekrets planen, hat mich überrascht und gefreut. Eben habe ich in einem Artikel für die ZRG Kan Abt. für 1998 geschrieben, daß dieses Projekt vermutlich nur über eine große wissenschaftliche Institution möglich ist».

La sua inaspettata scomparsa ci lascia senza il suo proficuo aiuto e la sua saggia opinione critica, ma il suo esempio come persona instancabile nel lavoro scientifico ci spronerà a perseverare nell'opera iniziata, sempre con il rigore del metodo che lui stesso aveva intra-

preso.

Sono certo che il Padre Eterno lo ha accolto già nella sua dimora come premio di una vita dedita al servizio della Chiesa nel campo scientifico e in altri vari modi, e con questa convinzione affido alla sua intercessione il lavoro futuro.

Enrique De León

Pagina bianca

L'IDENTITÀ E LA FUNZIONE DEI DIACONI PERMANENTI

Nota alle « Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti » e al « Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti »

1. Introduzione. — 2. Struttura e valore giuridico. — 3. L'identità del diacono permanente. — 4. Statuto giuridico del diacono permanente.

1. Introduzione.

Lo scorso 22 febbraio 1998 sono stati pubblicati due documenti riguardanti i diaconi permanenti: l'uno, della Congregazione per l'educazione cattolica, tratta della loro formazione, l'altro, della Congregazione per il Clero, è dedicato al loro ministero e vita (¹). Entrambi i documenti vogliono essere, per i diaconi permanenti, ciò che per i presbiteri rappresentano la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e il Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri (²). Nei decenni scorsi dalla restaurazione del diaconato permanente nella Chiesa latina, sono emersi problemi di varia natura sull'identità dei diaconi, sulla loro funzione nella Chiesa particolare, sulla loro missione. La spettacolare e poco omogenea crescita del numero di diaconi (³), la prassi e l'esperienza di quegli anni ha sollevato per-

⁽¹) C. PERL'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti, 22.2.1998. C. PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti, 22.2.1998, Città del Vaticano 1998.

⁽²⁾ C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 19.3.1985, in EV S.1, nn. 918-1072 e C. PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, 31.3.1994, in EV/14, nn. 750-917.

⁽³⁾ Il numero di diaconi sposati è cresciuto progressivamente: nel 1979 erano 4.000 in tutto il mondo, nel 1987, 14.650 (di cui 8.482 negli Stati Uniti); nel 1992, 19.395 in tutto il mondo (10.314 negli Stati Uniti); nel 1996, 21.873, così distribuiti:

588 L. NAVARRO

plessità nel Popolo di Dio e ha spinto i Vescovi a chiederne degli approfondimenti e dei chiarimenti (4).

In questa breve nota non sarà possibile fare un commento particolareggiato dei contenuti di ciascun documento (basta pensare agli evidenti motivi di spazio: in considerazione del fatto che i due documenti, complessivamente, superano le 150 pagine). Mi limiterò perciò ad individuare gli aspetti più rilevanti dal punto di vista giuridico, di cui alcuni sono più generici ed altri più specifici. Questa scelta farà sì che la nostra attenzione sarà rivolta in maniera particolare al Direttorio della Congregazione per il Clero.

2. Struttura e valore giuridico.

Dal punto di vista della struttura formale, va segnalata la seguente peculiarità dei due documenti: pur essendo documenti diversi, pubblicati da due Congregazioni diverse, hanno una parte comune di cui sono autori le citate congregazioni: la dichiarazione congiunta e l'introduzione, firmate dai prefetti e dai segretari dei citati dicasteri (5). In questo modo si vuole evidenziare la complementarità

Africa, 327; Asia, 132; Oceania, 123; America, 14.866 (USA, 11.175); Europa, 6.425. Cf. C. Sepe, Le diaconat: un signe visible de l'action de l'Esprit-Saint, in La documentation catholique, 1994, p. 1008; Annuarium Statisticum Ecclesiae 1995, Città del Vaticano 1997, p. 80; Lumen. Revista de documentação e reflexão pastoral, 59 (1998) março-abril, p.18. Nel marzo 1998, 22.390 diaconi permanenti. Cf. il testo dell'intervento del Card. Pio Laghi nella presentazione dei documenti che commentiamo, in L'Osservatore romano, 11.3.1998, p. 6. Da questi dati si evince che vi è una notevole sproporzione fra il numero di diaconi permanenti negli Stati Uniti e nei paesi europei e quello del resto del mondo.

⁽⁴⁾ Per conoscere i problemi che sono emersi nell'esperienza della restaurazione del diaconato permanente risulta di grande utilità la relazione tenuta dall'allora Segretario della Congregazione per il Clero, nella Conferenza nazionale del diaconato cattolico degli Stati Uniti, celebratasi nel luglio 1994: C. SEPE, Le diaconat: un signe visible de l'action de l'Esprit-Saint, cit., p. 1005-1010. Tali problemi vanno da questioni prettamente giuridiche, come l'incardinazione, ad altre non meno importanti come la spiritualità di questi fedeli. Sull'elaborazione dei due documenti, vid. la Dichiarazione congiunta con cui si apre il volume citato in nota 1. Cf. anche l'intervento di Mons. C. Ternyák, Segretario della Congregazione per il Clero, nella presentazione del Direttorio, in L'Osservatore romano, 11.3.1998, p. 7. Sul lavoro della Plenaria sui diaconi permanenti, della Congregazione per il Clero, cf. Sacrum Ministerium, 2 (1996), p. 104-105.

^{(5) «}L'introduzione, punto di riferimento e di ispirazione dell'intera normativa, qui pubblicata congiuntamente, rimane indissolubilmente legata ai singoli documenti». C. PERL'EDUCAZIONE CATTOLICA-C. PER IL CLERO, Dichiarazione congiunta, p. 9. Nella nota

dei due documenti. Vi è una continuità fra i due documenti anche perché entrambi riguardano gli stessi soggetti in diversi momenti della loro vita: la *Ratio fundamentalis* si sofferma soprattutto sulla selezione e sulla formazione dei candidati al diaconato permanente (6); il *Direttorio* riguarda invece la vita e il ministero dei diaconi (7).

Per quanto riguarda il *valore giuridico* da attribuire a questi documenti va rilevato che le *Norme fondamentali* per la formazione dei diaconi permanenti intendono « offrire alcuni principi di orientamento » circa la loro formazione e « dare alcune direttive che devono essere tenute in conto dalle Conferenze Episcopali nell'elaborazione della rispettiva *Ratio* nazionale » (8). Non è che prima non vi fossero indicazioni e principi che orientavano il lavoro delle Conferenze episcopali che avevano restaurato il diaconato permanente (9). La differenza sta nel fatto che d'ora in poi le *Rationes* nazionali riguardanti la formazione dei diaconi dovranno essere sottoposte all'esame e all'approvazione della Santa Sede (10). Finora ogni Conferenza poteva preparare la propria normativa, come previsto dal can. 236 (11). In

che accompagna l'introduzione si legge: « Questa parte introduttoria è comune alla Ratio e al Direttorio. Nel caso di pubblicazioni disgiunte dei due documenti, essi dovranno comunque riportarla ». C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA-C. PER IL CLERO, *Introduzione*, p. 11.

(6) La Ratio consta di una introduzione propria (diversa a quella comune), di conclusione e di quattro parti: Protagonisti della formazione dei diaconi permanenti, profilo dei candidati al diaconato permanente, l'itinerario della formazione al diaconato permanente, le dimensioni della formazione dei diaconi permanenti.

(7) Il Direttorio è diviso in quattro parti: lo statuto giuridico del diacono, ministero del diacono, spiritualità del diacono, formazione permanente del diacono. Si chiude il documento con una preghiera a Maria Santissima.

(8) C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA-C. PER IL CLERO, Dichiarazione congiunta, p. 8.

(9) I documenti pontifici e conciliari sul diaconato permanente, le norme specifiche contenute nel CIC costituiscono punti fermi per il lavoro delle Conferenze episcopali.

(¹º) «Analogamente poi a quanto lo stesso Concilio Vaticano II ha stabilito per le rationes institutionis sacerdotalis, con il presente documento si richiede alle Conferenze episcopali che hanno restaurato il diaconato permanente di sottoporre le loro rispettive rationes institutionis diaconorum permanentium all'esame e all'approvazione della Santa Sede. Questa le approverà, dapprima ad experimentum, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni». C. PER L'EDU-CAZIONE CATTOLICA, Ratio, n. 15.

(11) Can. 236: «I candidati al diaconato permanente, secondo le disposizioni della conferenza dei Vescovi, siano formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a compiere nel debito modo i doveri propri dell'Ordine: 1º se sono giovani, di590 L. NAVARRO

quanto diritto canonico complementare al CIC, per avere carattere giuridico vincolante si doveva ottenere la *recognitio* della Santa Sede (12).

Da parte sua il Direttorio ha « carattere giuridico vincolante laddove le sue norme 'ricordano uguali norme disciplinari del Codice di Diritto Canonico', o 'determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza'. In questi precisi casi, esso va considerato come formale Decreto generale esecutorio (cf. can. 32) » (¹³).

3. L'identità del diacono permanente.

Pur non avendo come scopo immediato e precipuo l'approfondimento dell'identità dei diaconi, entrambi i documenti contribuiscono a chiarirla. Non è pensabile infatti che il documento dedicato alla formazione dei candidati al diaconato permanente e quello al ministero e vita del diacono permanente non si fondino saldamente sulla loro identità: i contenuti, le fasi, gli agenti della formazione dei candidati e i criteri per accertare la loro idoneità sono stretta-

morando almeno per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente; 2° se sono uomini di età più matura, sia celibi sia coniugati, mediante un progetto formativo della durata di tre anni, determinato dalla conferenza Episcopale».

⁽¹²⁾ Cf. can. 455 § 2. Per un esempio di questa procedura cf. il decreto del presidente della CEI, che precede la pubblicazione del documento della CEI, I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme, 1.6.1993, Bologna 1993, p. 5. La Ratio institutionis diaconorum permanentium nell'esigere l'approvazione dei regolamenti nazionali da parte della Santa Sede ribadisce per i diaconi ciò che il decreto conciliare Optatam totius, n. 1 aveva disposto riguardo i sacerdoti. Tali approvazioni trovano la loro giustificazione nel fatto che in ambedue i casi viene regolamentata la formazione dei ministri sacri della Chiesa. Comunque resta il fatto della diversa forza giuridica vincolante di un documento di una congregazione approvato dal Romano pontefice (ma non in forma specifica) e di un documento conciliare.

⁽¹³⁾ C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA-C. PER IL CLERO, Dichiarazione congiunta, p. 9. Si tratta quindi dello stesso valore che è stato attribuito al già citato Direttorio della Congregazione per il Clero sulla vita e ministero dei presbiteri. In seguito ad una consulta riguardante l'obbligatorietà di quanto disposto al n. 66 del Direttorio, il P. Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi si pronunciò il 22 ottobre 1994 sul valore giuridico di questo documento. Per la risposta vid. Communicationes, 27 (1995), p. 193-194. Per il testo italiano della risposta, vid. Sacrum Ministerium, 2 (1995), p. 263.

mente collegati a ciò che essi diventeranno. Allo stesso modo, le funzioni che i diaconi svolgeranno all'interno del Popolo di Dio, il loro stile di vita, la loro formazione permanente saranno in funzione e al servizio della loro identità. A partire della dottrina del Concilio Vaticano II sul diaconato (14) e del magistero ad esso successivo (15), si ribadisce adesso che il diacono permanente è sempre un fedele ordinato, un ministro sacro. Tramite il sacramento dell'Ordine egli è consacrato a Dio, viene configurato a Cristo Servo e riceve una missione nella Chiesa. Dal momento dell'ordinazione diaconale, colui che l'ha ricevuta dovrà cercare che la sua vita, il suo modo di pensare, di agire, rispecchino Cristo, Servitore. Essere diacono si ripercuoterà in tutta la sua vita. Perciò, come afferma il Card. Castrillón Hoyos, «la teologia del diaconato permanente, la sua spiritualità, la sua dimensione giuridica, la sua attività ministeriale, vanno interamente sviluppate nell'ambito del sacramento dell'Ordine» (16).

Questa realtà, essere diaconi, incide nella loro posizione nei confronti degli altri fedeli. Da un lato, in quanto fedele che ha ricevuto il primo grado del sacramento dell'Ordine, il diacono si trova in una posizione diversa a quella dei fedeli non ordinati. Dall'altro, nei confronti degli altri ordinati, i diaconi si trovano in situazioni diverse: non sono uguali ai presbiteri e ai Vescovi. Questi sono sacerdoti; i diaconi non lo sono (loro sono ordinati per il servizio) (17). Comunque tutti gli ordinati sono membri della Gerarchia e sono ministri sacri.

Questi elementi sostanziali sono presenti lungo tutto il documento e stanno alla base di concreti orientamenti e disposizioni normative. Ciò risulta in maniera evidente nella trattazione delle fun-

⁽¹⁴⁾ Cf. CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium, n. 29, Ad gentes, n. 16, Orientalium Ecclesiarum, n. 17.

⁽¹⁵⁾ PAOLO VI, mp. Sacrum diaconatus ordinem, 18.6.1967, in EV/2, n. 1368-1406; IDEM, mp. Ad pascendum, 15.8.1972, in EV/4, n. 1771-1793. Vid. anche Catechismo della Chiesa cattolica, nn. 1569-1571, 1583, 1588 e le catechesi di Giovanni Paolo II sul diaconato, tenute nel 1993 (in Giovanni Paolo II ai presbiteri e diaconi. Catechesi del mercoledì 31 marzo-20 ottobre 1993, Città del Vaticano 1994, p. 112-127) e il suo discorso ai partecipanti all'Assemblea plenaria della Congregazione per il Clero, 30.11.1995, in Sacrum Ministerium, 2 (1996), p. 107-111.

⁽¹⁶⁾ D. CASTRILLÓN HOYOS, Presentazione del « Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti», in L'Osservatore romano, 11.3.1998, p. 7.

⁽¹⁷⁾ Poiché non sono presbiteri i diaconi permanenti non sono membri del presbiterio della Chiesa particolare. Cf. C. PER IL CLERO, Direttorio, n. 42.

592 L. NAVARRO

zioni che i diaconi permanenti sono chiamati a svolgere e dalla loro « precedenza » rispetto ai fedeli non ordinati nell'esercizio del munus sanctificandi e docendi. Ciò giustifica il fatto che in alcuni casi, benché il laico possa, in virtù di un mandato, svolgere funzioni simili a quelle del diacono (18), questi sia ministro ordinario, qualifica che non spetterà mai al laico (19). In altri casi, in assenza del presbitero, il diacono viene preferito ai laici. Così, viene disposto che, mancando un sacerdote, « in presenza di un diacono, la partecipazione all'esercizio della cura pastorale non può essere affidata ad un fedele laico, né ad una comunità di persone; così pure la presidenza di una celebrazione domenicale » (20).

Nell'ambito della posizione del diacono permanente all'interno della Gerarchia, viene sottolineato anzitutto il suo legame con il Vescovo diocesano: si tratta di un rapporto di stretta dipendenza, perché i diaconi sono al servizio dei vescovi (21), da loro ricevono gli incarichi (22), e in riferimento al Vescovo acquistano senso pieno le loro funzioni di diaconia (della Parola, della liturgia, e della carità). Il rapporto di comunione con i presbiteri si concretizza nel servizio e nell'assistenza che i diaconi, nello svolgimento delle funzioni loro proprie, sono chiamati a dare ai sacerdoti (23). Data la natura delle fun-

⁽¹⁸⁾ Si pensi ad es. alle funzioni che svolgono i ministri straordinari dell'Eucaristia e alle facoltà concrete che possono ricevere i laici (guidare le preghiere liturgiche, l'esercizio del ministero della Parola, ecc.). Cf. can. 230 § 3. Nell'ambito liturgico, occorre ricordare che la diaconia dell'altare, « perché originata dal sacramento dell'Ordine, differisce essenzialmente da qualsiasi ministero liturgico che i pastori possano affidare ai fedeli non ordinati». C. PER IL CLERO, Direttorio, n. 28. Cf. C. PER IL CLERO E ALTRE, Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15.8.1997, art. 6-7 e 12.

⁽¹⁹⁾ Il diacono è ministro ordinario del battesimo, della sacra comunione e dell'esposizione del Santissimo sacramento e della benedizione eucaristica. Cf. C. PER IL CLERO, Direttorio, n. 31-32.

⁽²⁰⁾ C. PERIL CLERO, Direttorio, n. 41. In situazioni di scarsità di presbiteri, nella partecipazione all'esercizio della cura pastorale della parrocchia «i diaconi hanno sempre la precedenza sui fedeli non ordinati». Ibid. n. 41.

⁽²¹⁾ Ciò risulta palese nell'ambito liturgico: « Al ministero del Vescovo e, subordinatamente, a quello dei presbiteri, il diacono presta un aiuto sacramentale, quindi intrinseco, organico, inconfondibile ». C. PER IL CLERO, Direttorio, n. 28.

^{(22) «}Spetta soltanto ai Vescovi, i quali reggono e hanno cura delle Chiese particolari 'come Vicari e legati di Cristo', conferire a ognuno dei diaconi l'ufficio ecclesiastico a norma del diritto». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 40.

⁽²³⁾ Nel trattare i tre ambiti di diaconia, il Direttorio ribadisce in diversi mo-

zioni diaconali e di quelle sacerdotali, vi sono funzioni che non possono essere svolte dai diaconi, nemmeno in via di supplenza (²⁴). Inoltre, i presbiteri hanno la precedenza nella titolarità di alcuni uffici o nello svolgimento di alcune funzioni (²⁵). Di conseguenza, il ruolo dei diaconi è quello di collaborare con i presbiteri nel servizio al Popolo di Dio, entro i limiti delle proprie funzioni. Perché ciò sia davvero possibile occorre che vi siano un rispetto e valorizzazione reciproci dei diaconi e dei presbiteri e delle rispettive funzioni (²⁶).

4. Statuto giuridico del diacono permanente.

L'identità di ministri sacri si riflette giuridicamente nell'applicazione ai diaconi permanenti di quasi tutte le norme che sono proprie dei ministri sacri *in genere* (²⁷). In questo ambito il Direttorio non in-

menti da un lato l'esigenza di svolgere tali funzioni in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri, e dall'altro che il diacono ha come funzione specifica assistere e servire il Vescovo e i presbiteri: «il diacono assiste e serve i Vescovi e i presbiteri, che presiedono ogni liturgia, vigilano sulla dottrina e guidano il Popolo di Dio» (C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 22). Ciò risulta particolarmente chiaro nell'ambito liturgico, dove «compete ai diaconi 'aiutare il vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei divini misteri'» (*ibid.*, n. 30). Così «nella celebrazione dell'Eucaristia, il diacono assiste e aiuta coloro che presiedono l'assemblea e consacrano il Corpo e il Sangue del Signore, cioè il Vescovo e i presbiteri» (*ibid.*, n. 32). Per quanto riguarda la diaconia della Parola e della carità, cf. *ibid.*, n. 23 e 37.

(24) Nella celebrazione eucaristica, «non è compito suo pronunciare le parole della preghiera eucaristica e le orazioni; né compiere le azioni e i gesti che, unicamente, spettano a chi presiede e consacra». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 32. Si ricorda anche che il diacono non è ministro del sacramento dell'unzione degli infermi, per la dipendenza di questo sacramento con il perdono dei peccati e la degna ricezione dell'Eucarestia. Cf., *ibid.*, n. 34.

(25) Tale è il caso di tutte quelle funzioni di supplenza del diacono. Se è presente il sacerdote spetta a lui svolgere la funzione. Cf. C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 36.

(26) Nel trattare del ministero parrocchiale del diacono, il Direttorio afferma: «Tra i diaconi e i diversi soggetti della pastorale si dovranno perseguire, con generosità e convinzione, le forme di una costruttiva e paziente collaborazione. Se è dovere dei diaconi rispettare sempre l'ufficio del parroco e operare in comunione con tutti coloro che ne condividono la cura pastorale, è anche loro diritto essere accettati e pienamente riconosciuti da tutti». C. PER IL CLERO, Direttorio, n. 41. In questo senso sarebbe ugualmente abusivo tanto che il diacono voglia svolgere le funzioni del sacerdote che è parroco, quanto che il parroco faccia del diacono un sagrestano.

(27) Cf. cann. 273-293. Sullo statuto giuridico del diacono permanente, vid. C. PER IL CLERO, Direttorio, nn. 1-21. In dottrina, con particolari riferimenti al diaconato in Italia, D. MOGAVERO, Il diaconato nella Chiesa, oggi: valore, funzione, prospettive, in

594 L. NAVARRO

troduce particolari novità, poiché riprende la normativa codiciale. Comunque, il documento della Congregazione per il Clero sottolinea, per proteggere l'identità del diacono, alcuni elementi che nel Codice di Diritto canonico restano più nell'ombra.

Mi riferisco a quanto disposto al can. 288. In esso l'attenzione si concentra sull'esonero dei diaconi permanenti da alcuni obblighi previsti per i chierici, restando in un secondo piano la clausola la quale prevede che il diritto particolare possa stabilire diversamente (28). Tale esonero riflette, anzi, la situazione peculiare dei diaconi permanenti sposati: sono soggetti delle relazioni giuridiche matrimoniali e familiari, comportando ciò un insieme di obblighi e diritti naturali nei confronti del rispettivo coniuge e dei figli; molti di loro continuano ad esercitare le loro professioni civili — mezzo per il loro sostentamento e quello delle loro famiglie —, assumono delle responsabilità economiche di ogni tipo per portare avanti la famiglia, e in quanto cittadini hanno responsabilità simili a tutti i fedeli sposati. Di conseguenza essi non sono tenuti a portare l'abito ecclesiastico (nelle celebrazioni liturgiche indosseranno i paramenti previsti dalle norme liturgiche), possono dedicarsi al commercio ed assumere responsabilità economiche senza dover chiedere la licenza all'Ordinario, possono esercitare cariche pubbliche a cui è annessa la potestà civile e, infine, possono essere dirigenti di sindacati e partecipare attivamente nei partiti politici. Tuttavia, poiché le circostanze concrete della diocesi o della nazione e anzitutto la ripercussione della presenza dei diaconi permanenti in alcuni ambiti della vita civile possono essere molto diverse, si prevede che il diritto particolare possa disporre diversamente. Può non essere conveniente in alcuni Paesi che i diaconi — ministri della Chiesa — occupino cariche pubbliche o siano dirigenti politici o sindacali, perché ciò potrebbe danneggiare la Chiesa.

Episcopato, presbiterato, diaconato, a cura di E. Cappellini, Cinisello Balsamo 1988, p. 359-370.

⁽²⁸⁾ Can. 288: «I diaconi permanenti non sono tenuti alle disposizioni dei cann. 284, 285, § 3 e 4, 286,287 § 2, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente». Dai dati in mio possesso, soltanto la Conferenza episcopale di Gambia, Liberia e Sierra Leone ha deciso di non esonerare i diaconi dagli obblighi citati al can. 288. In questa norma di diritto particolare si stabilisce esplicitamente che « permanent deacons are bound by the provisions of Canon 284, 285 §§ 3 e 4, 286 and 287 § 2». Citato da J.T. MARTIN DE AGAR, Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC, Milano 1990, p. 287.

Nel Direttorio sembra che invece si voglia dare più enfasi al fatto che il diritto particolare può prevedere la applicazione ai diaconi permanenti di alcuni dei citati obblighi, diventando principio ciò che prima poteva di fatto essere un'eccezione (29): la proibizione di esercitare il commercio e un'attività affaristica; di occupare uffici a cui è annessa la giurisdizione civile, di ricevere incarichi che comportino un rendiconto; di essere amministratore di beni dei laici; e, infine, di prendere parte attiva nei partiti politici o guidare i sindacati (30). Comunque, non vi è nel Direttorio una deroga al can. 288.

Sulla stessa linea intesa al rafforzamento dell'identità del diacono permanente si trovano alcuni orientamenti: che ogni diacono svolga funzioni davvero a lui proprie (diaconia della Parola, della liturgia, della carità) (31) e che la formazione permanente di questi ministri sacri prevenga le dicotomie e rotture nella loro vita spirituale,

⁽²⁹⁾ Il n. 12 del Direttorio è dedicato agli impegni professionali dei diaconi permanenti. In esso si esaminano le attività economiche e professionali che sono proibite ad altri chierici ma che, secondo il can. 288, può svolgere un diacono. Dopo aver presentato la normativa codiciale ci sono alcune precisazioni che ritengo significative. Così, in riferimento alle attività e funzioni del can. 285 § 3 e 4 e la non applicabilità della proibizione, si dice: « poiché tale deroga può risultare non opportuna, è previsto che il diritto particolare possa determinare diversamente». Un po' più avanti, nello stesso numero, pur riconoscendo che i diaconi permanenti possono esercitare il commercio e l'attività affaristica, li si mette in guardia: «i diaconi permanenti, comunque, avranno sempre cura di valutare ogni cosa con prudenza, chiedendo consiglio al proprio Vescovo, soprattutto nelle situazioni e nei casi più complessi. Talune professioni, pur oneste e utili alla comunità — se esercitate da un diacono permanente — potrebbero risultare, in determinate situazioni, difficilmente compatibili con le responsabilità pastorali proprie del suo ministero. L'autorità competente, pertanto, tenendo presente le esigenze della comunione ecclesiale e la fruttuosità dell'azione pastorale al servizio di essa, valuti prudentemente i singoli casi, anche quando si verifichi un cambiamento di professione dopo l'ordinazione diaconale». C. PER IL CLERO, Direttorio, n. 12.

⁽³⁰⁾ Dalla lettura del Direttorio l'unico obbligo da cui continuerebbero comunque ad essere esonerati è quello riguardante l'abito ecclesiastico.

^{(31) «}Nel conferire l'ufficio è necessario valutare attentamente sia le necessità pastorale che, eventualmente, la situazione personale, familiare — se si tratta di uxorati — e professionale dei diaconi permanenti. In ogni caso, però, è di grandissima importanza che i diaconi possano svolgere, a seconda delle loro possibilità, il proprio ministero in pienezza, nella predicazione, nella liturgia e nella carità, e non vengano relegati a impegni marginali, a funzioni meramente suppletive, o a impegni che possono essere ordinariamente compiuti dai fedeli non ordinati. Solo così i diaconi permanenti appariranno nella loro vera identità di ministri di Cristo e non come laici particolarmente impegnati nella vita della Chiesa». C. PER IL CLERO, Direttorio, n. 40 (il corsivo è mio). Cf. anche ibid. n. 42.

596 L. NAVARRO

professionale, familiare, ecc. (32). Si è consapevoli, infatti, che possono facilmente verificarsi gravi tensioni nella vita di questi ministri sacri, in particolare di quelli coniugati, in grado di mettere in discussione la propria identità nella Chiesa e nel mondo: hanno molto spesso un lavoro professionale lungo la settimana, una famiglia da accudire, e inoltre un ministero da svolgere nel poco tempo che resta a loro disposizione. Se le funzioni o l'ufficio a loro affidati non fossero davvero diaconali, allora il rischio di una crisi d'identità sarebbe ancora più elevato. In ogni caso, ciò che si deve evitare a tutti i costi è che in un diacono il suo essere diacono possa ridursi esistenzialmente all'esercizio di alcune funzioni nel fine settimana, come se negli altri giorni e nel resto delle sue attività egli fosse un laico.

In relazione al sostentamento e alla previdenza sociale del diacono permanente il Direttorio prende in considerazione un elemento poco caratteristico nella vita degli altri chierici: la presenza di introiti di natura extra ecclesiale, corrispondenti ad un lavoro professionale civile (stipendio per l'esercizio di una professione o pensione in seguito all'attività professionista). Si ripropone sostanzialmente quanto previsto al can. 281 (33) e si aggiunge che il diritto particolare può concretare altri aspetti, come il rimborso delle spese sostenute dal diacono per lo svolgimento del ministero, il da farsi dinanzi la perdita non colpevole del posto di lavoro del diacono, il sostentamento della moglie e dei figli del diacono deceduto, ecc. (34). Nei casi in cui

^{(32) «}La formazione permanente consiste nell'aiutare i diaconi a superare qualsiasi dualismo o rottura fra spiritualità e ministerialità ma, prima ancora, a superare ogni rottura fra la propria eventuale professione civile e la spiritualità diaconale, 'a rispondere all'impegno richiesto dalla dignità e dalla responsabilità che Dio ha conferito loro per mezzo del sacramento dell'Ordine; nel custodire, difendere e sviluppare la loro specifica identità e vocazione; nel santificare se stessi e gli altri mediante l'esercizio del ministero'». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 66.

⁽³³⁾ Si distinguono fondamentalmente tre situazioni in cui si può trovare il diacono permanente: 1. il diacono celibe, dedicato a tempo pieno al ministero, senza nessun'altra fonte di sostentamento: ha diritto alla remunerazione; 2. il diacono coniugato, dedicato a tempo pieno al ministero, senza altre fonti di sostentamento: ha diritto alla rimunerazione che consenta l'onesto sostentamento suo e della sua famiglia; 3. il diacono coniugato che ha una remunerazione per il lavoro civile o una pensione: con i redditi provenienti da tale remunerazione, indipendentemente della piena o parziale dedicazione al ministero, deve provvedere al suo sostentamento e a quello della propria famiglia. Cf. C. PER IL CLERO, Direttorio, n. 15-19.

⁽³⁴⁾ Cf. C. PER IL CLERO, Direttorio, n. 20.

il diritto particolare non abbia ancora provveduto a questo, sarebbe auspicabile un'adeguata sensibilità dei Vescovi e delle comunità cristiane dinanzi ai problemi di natura economica che possano assalire i diaconi permanenti. È vero che in presenza di una remunerazione civile, secondo il can. 281 § 3 e il n. 19 del Direttorio, dai redditi di quella remunerazione dovrà provvedere il diacono al suo sostentamento e a quello della sua famiglia. Ciò però non può significare che la diocesi possa chiudere gli occhi ai bisogni di questi diaconi e delle loro famiglie, qualora il ricavato dalla professione civile che hanno esercitato non fosse sufficiente, in particolare nei casi in cui vi sia la piena dedicazione al ministero (35). Non sovvenire a queste necessità sarebbe ingiusto, lesivo della dignità dei ministri sacri, e inoltre costituirebbe una manifestazione di una sbagliata comprensione del ministero di questi fedeli ordinati, come se tale ministero fosse una semplice attività di volontariato ecclesiale.

Pur apprezzando lo sforzo dei due documenti nel sottolineare e approfondire l'identità del diacono permanente, la volontà di salvaguardare tale l'identità può aver suggerito l'opportunità di richiedere che il Vescovo debba approvare il direttore spirituale del diacono (36). Tuttavia, tale disposizione non si adegua alla libertà anche nella vita spirituale che è propria di tutti i chierici. Nei più recenti documenti ecclesiastici si sottolinea infatti la libertà dei presbiteri nella propria vita spirituale, senza che vi sia nessun accenno ad un'eventuale approvazione del direttore spirituale personale da parte del

⁽³⁵⁾ La logica del can. 281 § 3 è proprio garantire il sostentamento del diacono e della sua famiglia. Il principio che si stabilisce all'inizio del paragrafo è proprio quello che il diacono coniugato con dedicazione piena al ministero abbia diritto ad essere rimunerato. Se poi già riceve quanto è sufficiente, allora la diocesi non dovrà provvedere alla remunerazione. Cf. J. DE OTADUY, Commento al can. 281, in Comentario exegético al Código de Derecho canónico, vol. 2, Pamplona 1996, p.354.

^{(36) «}È quindi di somma importanza che i diaconi abbiano modo di scegliere un direttore spirituale, approvato dal Vescovo, con il quale avere regolari e frequenti colloqui». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 66. Non si determina se il diacono permanente sia tenuto a scegliere un direttore spirituale fra quelli approvati dal Vescovo o se egli possa scegliere liberamente qualsiasi direttore spirituale, dovendo tale scelta essere successivamente approvata dal Vescovo. Anche la *Ratio institutionis*, prevede l'approvazione del direttore spirituale (« Il direttore spirituale è scelto da ogni aspirante o candidato e dovrà essere approvato dal Vescovo o dal Superiore maggiore». *Ratio institutionis*, n. 23. Cf. anche il n. 42 dello stesso documento). Ciò potrebbe essere giustificato con il fatto che si tratta di candidati al diaconato, persone che percorrono un periodo di formazione più intenso.

598 L. NAVARRO

Vescovo (³⁷). Se inoltre si ha presente il diritto fondamentale di seguire la propria vita spirituale (³⁸), non vi sono motivi sufficienti per poter restringere la libertà dei diaconi in questo campo di tanta rilevanza. Il Vescovo potrà suggerire alcuni sacerdoti come direttori spirituali, ma non si deve esigere al diacono che abbia la direzione della sua anima con uno di essi.

Luis Navarro

(38) Cf. can. 214.

^{(37) «}Occorre rispettare, con ogni cura, il diritto di ciascun sacerdote diocesano ad impostare la propria vita spirituale nel modo che ritiene maggiormente opportuno, sempre conformemente — come è ovvio — alle caratteristiche della propria vocazione e dei vincoli che da essa derivano». C. PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, cit., n. 88. Perciò nello stesso documento si afferma in riferimento alla direzione spirituale: « Nel far uso di questo efficace mezzo di formazione, tanto sperimentato nella Chiesa, i presbiteri avranno piena libertà nella scelta della persona che li deve guidare». Ibid., n. 54. Nel caso dei seminaristi è previsto che il direttore spirituale del seminario e gli altri sacerdoti che collaborano con lui siano approvati dal Vescovo. Cf. can. 239 § 2. Invece nulla vieta, nella legislazione attuale, che il seminarista possa avere un moderatore della vita spirituale scelto liberamente. Cf. can. 246 § 4. Sulla libertà dei seminaristi in questo campo, cf. T. RINCÓN PÉREZ, La libertad del seminarista para elegir el moderador de su vida espiritual, in Ius canonicum, 28 (1988), p. 451-488.

Rassegna di bibliografia

Note bibliografiche

Pagina bianca

ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA E DIRITTO CANONICO (*)

Il volume di Juan Ignacio Arrieta, 'Diritto dell'organizzazione ecclesiastica' (Milano 1997), presenta due caratteristiche peculiari. Affronta per la prima volta in modo sistematico (¹) il tema della strutturazione organizzativa ecclesiastica, e lo fa con una trattazione quasi manualistica che riflette l'ambizione di fungere da fondamento ad una nuova disciplina canonistica. Così facendo, l'Autore supera d'un balzo le fasi propedeutiche che si percorrono solitamente quando si intende motivare e costruire l'autonomia disciplinare di determinate partizioni normative nell'ambito di una tradizione scientifica, e propone una indagine sostanzialmente compiuta incentrata sui modelli organizzatori della società ecclesiale. Per questa ragione, il testo di Arrieta può costituire l'occasione per una discussione e un dibattito su alcune questioni pregiudiziali, oltre che su alcuni momenti essenziali dell'analisi di merito. In altri termini, il volume suscita domande e interrogativi che superano i confini di una recensione di tipo tradizionale.

Si tratta di interrogativi che si presentano quasi spontaneamente al lettore, e comunque al cultore del diritto canonico. Esiste un diritto dell'organizzazione ecclesiastica? E se esiste, può aspirare ad una autonomia disciplinare che lo distingua, ad esempio, dal diritto costituzionale e/o dal diritto amministrativo canonico? E ancora, se tale autonomia disciplinare può in qualche modo essere sostenuta, quali sono i suoi fondamenti teorici e i suoi

tratti essenziali?

È bene dire subito che l'Autore non segue la strada tradizionale. Non antepone, cioè, alla trattazione il consueto capitolo giustificativo, o leggittimante, idoneo ad esplicitare le domande appena indicate ed a formulare le opportune risposte. Egli lascia, invece, che gli interrogativi emergano da soli nel corso dell'indagine, e fa filtrare alcune risposte dall'indagine medesima, sia pure centellinandole a poco a poco.

^(*) A proposito del libro di J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica, Giuffrè, Milano 1997, p. X + 525.

⁽¹⁾ Ricordo, però, la trattazione di A. VIANA, Organización del gobierno en la Iglesia, Pamplona 1995.

602 CARLO CARDIA

Ad esempio, molto netta si presenta l'autonomia della ricerca di Arrieta rispetto alle analisi di diritto costituzionale canonico. Ciò emerge dal fatto che non soltanto non si dà una parte introduttiva del testo che riproponga i principi costituzionali classici del diritto della Chiesa, ma neanche si rinviene nella trattazione una intelaiatura implicita che richiami e discuta i fondamenti costituzionali dei diversi settori dell'organizzazione ecclesiastica. L'Autore dà assolutamente per conosciuti tali fondamenti, ed anzi ricorre ad una sorta di artificio letterario quando si richiama in più punti alle teorie e ai contributi elaborati in sede dottrinale da altri (2). Così facendo, la trattazione dell'organizzazione della Chiesa ne guadagna in nettezza e limpidezza, e consente l'approfondimento di alcune questioni che in diverso contesto disciplinare (appunto quello teologico-costituzionale) restano affidate ad una speculazione essenzialmente teorica. Valga, per tutte, la questione del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa locale. A proposito del quale Arrieta mentre muove dal presupposto costituzionale per cui «i concetti di Chiesa universale e di Chiesa particolare non sono autonomi, ma fanno parte di un contesto teorico di categorie bipolari interdipendenti» (p. 83), ne trae poi una serie di conseguenze giuridico-organizzative di particolare interesse. Così è per il rapporto di immanenza che caratterizza le posizioni dell'autorità suprema e del vescovo diocesano: per gli elementi strutturali specifici della Chiesa universale (munus petrinum, vincolo di collegialità che esiste per Arrieta in forma permanente tra i membri dell'episcopato. sollicitudo omnium Ecclesiarum del capo e dei membri del collegio episcopale); per gli elementi strutturali specifici della Chiesa particolare (comunità di fedeli, relativa autonomia e autosufficienza, strutturazione gerarchica episcopale, immanenza con la Chiesa universale), la quale però « non è un soggetto in se stesso completo e autosufficiente, che rappresenterebbe una ecclesiologia riduttiva dell'uno e dell'altro livello della Chiesa: la si può considerare soggetto ecclesialmente pieno soltanto nella misura in cui, attraverso il rapporto di comunione, è in essa presente la Chiesa universale » (p. 86). Così impostata la questione, l'analisi può approfondire successivamente i diversi aspetti 'organizzatori' dell'ufficio primaziale (cap. VIII), del collegio episcopale (cap. IX), delle circoscrizioni ecclesiastiche (cap. XVI), dell'ufficio episcopale (cap. XV), quali elementi strutturanti e intercomunicanti del nucleo essenziale dell'organizzazione ecclesiastica che ruota attorno al rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare. Forse è questo uno dei fili conduttori più robusti, che meglio testimoniano della fecondità dell'impostazione metodologica seguita, e della autonomia disciplinare e scientifica del diritto dell'organizzazione ecclesiastica. Riguardati per sé, i modelli organizzatori della Chiesa non rispondono né a logiche

⁽²⁾ Segnalo, per tutti, i riferimenti di Arrieta alle elaborazioni di J. Hervada.

puramente funzionalistiche o efficientistiche, né a criteri meramente classificatori o di ingegneria strutturalista. Essi scaturiscono da un nucleo di identità (della Chiesa) insopprimibile e intimamente coerente, che permette di vedere nel concetto stesso di organizzazione un dato geneticamente finalizzato a realizzare i bisogni spirituali e comunitari della società ecclesiale. Si può parlare, cioè, di una sorta di trasfigurazione del concetto di organizzazione rispetto ai contenuti solitamente indagati e illustrati dalle scienze sociologiche e giuridiche (divisione di competenze e di poteri, relazioni di sovraordinazione e sottordinazione, massimizzazione di efficienza, ecc.). L'organizzazione nella Chiesa è tutt'altro, e può addirittura apparire plasmata da criteri e principi opposti a quelli conosciuti nelle organizzazioni laiche o statuali: così è per l'immanenza reciproca tra strutture (apparentemente)

superiori e strutture (apparentemente) inferiori.

Tuttavia, nel momento stesso in cui la metodologia seguita da Arrieta dà i suoi frutti, essa si presta ad un punto di discussione. Sembra a chi scrive che nell'indagare specificamente e autonomamente sull'organizzazione ecclesiastica non si possa del tutto prescindere dall'individuare, e approfondire, quei profili costituzionali che in modo diretto e peculiare sorreggono, e in qualche modo plasmano, il complesso edificio organizzativo della Chiesa. Non si possa, cioè, non già riproporre la sintesi dei principi costituzionali canonici (che abbiamo visto essere stata esclusa da Arrieta, e che avrebbe effettivamente indotto ad operazioni scientifiche di seconda qualità), bensì cogliere e scandagliare quelle specificità costituzionali che ispirano e alimentano l'organizzazione ecclesiastica e ne fanno meglio comprendere alcuni aspetti decisivi e, soprattutto, l'intima essenza. Rinunciare ad una indagine del genere vorrebbe dire da un lato essere eccessivamente debitori, e sostanzialmente subordinati, nei confronti del diritto costituzionale: il quale, dato per presupposto, resterebbe di fatto estraneo al profilo organizzatorio. E dall'altro, collocherebbe le indagini scientifiche sull'organizzazione ecclesiastica ad un livello molto prossimo a quelle di tipo sociologico ed a quelle di tipo amministrativistico. In altre parole, una estraneità totale tra humus costituzionale canonico e organizzazione ecclesiastica, renderebbe lo studio di quest'ultima priva di una propria robustezza e, in definitiva, di una vera autonomia scientifica e disciplinare.

Naturalmente, Arrieta ha chiaramente avvertito il problema e la sua importanza. Ed infatti propone, in apertura di analisi, uno di questi elementi (lato sensu) costituzionali, individuandolo nel carattere pastorale della organizzazione ecclesiastica e dell'esercizio delle potestà. L'Autore segnala che la funzione pastorale assume nella società ecclesiale rilevante centralità comprendendo uno svariato genere di attività e ruoli specifici. E prosegue affermando che «tali attività riguardano, in sintesi, l'esercizio dei tria munera del sacerdozio di Cristo, del munus docendi del munus sanctificandi e del munus regendi, messi in atto nell'interesse oggettivo dei componenti

604 CARLO CARDIA

della società ecclesiastica, realizzato da posizioni di autorità o di ufficialità, e molto spesso muovendo da situazioni soggettive di potere giuridico. Sono, insomma, attività che rappresentano nella Chiesa vere e proprie funzioni pubbliche o, in un linguaggio equivalente, funzioni pastorali: in questa sede useremo indistintamente una espressione e l'altra poiché, come si dirà più avanti, nella Chiesa la funzione pubblica ha sempre contenuto pastorale» (p. 10).

In questo modo, il discorso sembra aprirsi e chiudersi quasi subito. Se infatti la funzione pubblica finisce con l'identificarsi, nella Chiesa, con la funzione pastorale, si deve dedurre necessariamente che il carattere della pastoralità perde ogni specificità, o meglio diviene un carattere immanente nell'esercizio delle potestà ecclesiastiche al punto da non potersi più distinguere dal correlativo carattere pubblico delle medesime potestà. Senonché, più avanti Arrieta torna sull'argomento e precisa il suo pensiero quando afferma che «il carattere pastorale di certe mansioni della Chiesa comporta, anzitutto, il dovere di svolgere i relativi compiti con un'attenzione prevalente per il bene delle anime. Ciò determina un esercizio abituale della prudenza spirituale, nonché un peculiare ambito di discrezionalità del titolare delle funzioni ecclesiastiche, che dovrà valutare, in prospettiva della salute spirituale dei singoli e dell'insieme del popolo di Dio, la concreta incidenza che possa avere l'esercizio del propri compiti» (p. 17).

Si scorge agevolmente che — così definita la dimensione della pastoralità — l'intercambiabilità tra funzioni pubbliche e funzioni pastorali viene ad essere drasticamente ridimensionata. Essa mantiene un qualche valore soltanto nel senso che una funzione pubblica nella Chiesa non può che essere esercitata in modo pastorale. In caso contrario, l'asserita fungibilità tra i due concetti si presterebbe a obiezioni non secondarie, dal momento che la funzione pubblica può (anzi, deve) essere svolta con modalità pastorali, cioè con l'attenzione dovuta a determinati valori (salus animarum, bene della comunità, ecc.), ma la modalità d'esercizio della funzione non può essere con-

fusa con la funzione medesima.

Però, ciò che in questa sede interessa maggiormente sottolineare è che la dimensione della pastoralità è talmente coessenziale al diritto della Chiesa che essa finisce con l'incidere direttamente e profondamente sul modo d'essere dell'organizzazione ecclesiastica e sulle modalità di agire (di valutare, e di decidere) dei titolari delle funzioni potestative. Incide, ad esempio, sui modelli organizzatori che si affermano nella società ecclesiale, perché questi oltre ad essere geneticamente finalizzati al perseguimento di specifici scopi pastorali, emergenti nelle varie circostanze, si evolvono e si modificano in ragione delle crescenti esigenze della pastoralità: basti pensare alle strutture comunitarie, essenzialmente di carattere consultivo, postconciliari che tendono a favorire la partecipazione delle diverse componenti del popolo di Dio alla vita della Chiesa, per comprendere come in esse e con esse si in-

tende far crescere la consapevolezza nei fedeli del mistero della Chiesa e la loro più forte adesione nella vita ecclesiale. Ed incide in modo eminente sulla attività dei titolari delle funzioni pubbliche, i quali non sono tenuti alla semplice e neutra interpretazione e applicazione delle disposizioni normative — come accade sovente in una qualunque struttura non ecclesiale — ma devono adattare questa interpretazione e applicazione a quelle esigenze di prudenza, di umanizzazione, di flessibilità, che integrano appunto l'ele-

mento della pastoralità.

Nel testo di Arrieta il filo conduttore della pastoralità non si perde mai. E risalta soprattutto nelle parti in cui si dispiegano le molteplici competenze connesse all'ufficio primaziale (e particolarmente nel cap. XII relativo alla Curia romana) e quelle collegate all'ufficio episcopale. Tuttavia, si può fare un passo più in là. Si può collocare l'elemento della pastoralità a fondamento della teoria dell'organizzazione ecclesiastica, e dei diversi modelli organizzatori che nel tempo si sono venuti affermando ed evolvendo nella vita della Chiesa. E può essere meglio utilizzato nel corso dell'indagine per individuare i momenti in cui esso si fà — come si usa dire oggi — diritto vivente, e nei quali costituisce motivazione specifica e peculiare delle diverse

strutture e delle attività che in tali strutture si svolgono.

Altro profilo costituzionale che potrebbe essere posto a base delle ricerche sulla organizzazione della Chiesa è individuabile nella dialettica tra immutabilità e creatività che caratterizza la storia delle istituzioni ecclesiastiche. Tocchiamo qui un punto delicato della scienza canonistica, che a volte sembra indulgere ad una lettura eccessivamente continuista e (per conseguenza) appiattita delle dinamiche organizzatorie della Chiesa. Non di rado l'assetto istituzionale della società ecclesiale viene riguardato, studiato, illustrato in un orizzonte di necessario e coerente sviluppo di quei principi di diritto divino che sono posti a salvaguardia e tutela della intangibilità delle della struttura genetica e irreformabile della Chiesa. Anche quando si è perfettamente consapevoli di trovarsi di fronte a istituti, strutture, momenti organizzatori, che non hanno radice o fondamento diretto nei presupposti di diritto divino dell'ordinamento canonico (si pensi al Sinodo dei Vescovi, alle Conferenze episcopali, agli organismi consultivi integrati nelle diocesi e nelle parrocchie), la dottrina sente quasi il bisogno di ancorare tali istituti in un qualche principio immutabile per giustificarne in qualche modo l'esistenza o per irrigidirne le rispettive discipline normative e relative interpretazioni. Così accade per il Sinodo dei Vescovi, quasi inevitabilmente 'attratto' nell'orbita dell'ufficio primaziale e collocato in posizione chiaramente subordinata. Per le Conferenze episcopali, sovente riguardate come un sottoprodotto della collegialità (o dell'affectus collegialis) episcopale, con il conseguente affievolimento di ruolo e prerogative. Per altri organismi consultivi, a volte interpretati come strumenti serventi a favore delle istanze gerarchiche più stabili e sicure.

606 CARLO CARDIA

In realtà, l'ordinamento canonico presenta una ricchezza compositiva, e una disponibilità a moduli di cambiamento, che non si riscontrano in altre strutture societarie. Se è vero che la Chiesa non è neanche concepibile senza le istituzioni fondamentali di derivazione divina (pontefice, collegio episcopale, strutture episcopali territoriali), altrettanto deve riconoscersi che attorno a queste istituzioni si sono venuti aggiungendo, e alternando (quantomeno per importanza e capacità di influenza), modelli organizzatori che. oltre ad avere una qualche autonomia propria, non derivata cioè meccanicamente dalle strutture primigenie, si sono rivelati capaci di incidere sensibilmente su queste medesime strutture. Il testo di Arrieta, da questo punto di vista, riesce a far intravedere quanto ad esempio l'Ufficio primaziale si sia modificato e arricchito sia con l'estensione e l'articolazione della struttura curiale (che, beninteso, non ha autonomia genetica) divenuta ormai quasi una entità di sintesi del governo universale della Chiesa, sia con l'istituzione del Sinodo dei Vescovi (la cui genesi non è riconducibile semplicemente ad una proiezione dell'Ufficio pontificio) che costituisce il primo strumento stabile di collegamento tra il Pontefice e le diverse articolazioni del collegio episcopale nelle fasi storiche di intervallo tra un Concilio e l'altro. Analogamente, dall'analisi di Arrieta emerge nitidamente come le circoscrizioni territoriali della Chiesa e il concreto assetto della Chiesa particolare, tendano sempre più a strutturarsi secondo modelli pluralistici orizzontali (diocesi, prelature, abbazie, ordinariati speciali, ecc.), e secondo modelli intrinsecamente dinamici (sinodo, consiglio presbiteriale e pastorale, altri organismi consultivi).

Questa speciale attenzione alle nuove articolazioni dell'organizzazione ecclesiastica può essere ulteriormente sviluppata, anche per individuare i mutamenti che esse determinano nel modo d'essere delle istituzioni (se così può dirsi) tradizionali. È il caso della Curia romana e del Sinodo dei Vescovi che — fermo restando il rispettivo rapporto con l'Ufficio primaziale — nei fatti stanno provocando delle modifiche profonde nel modello organizzatorio proprio del governo pontificio. Quest'ultimo sempre meno è valutabile alla stregua di un governo personale assoluto della Chiesa, mentre tende a strutturarsi come un punto di riferimento unitario di un complesso apparato istituzionale capace di funzionare nella misura in cui sa trarre alimento (in termini di conoscenza, registrazione di bisogni, capacità di valutazione) dal Collegio episcopale, dalle circoscrizioni ecclesiastiche, dalle diverse aggregazioni (territoriali e non) della Chiesa. Si può affermare che il governo centrale si sta così dilatando e arricchendo di strutture, presenze, competenze, che esso è destinato a realizzare anziché una sovrapposizione autoritativa del centro sulla periferia, una sorta di organismo di compensazione e di reciproca interazione tra Chiesa universale, chiese particolari, corpi ecclesiastici di altra e diversa natura. Altrettanto può dirsi per il governo delle circoscrizioni diocesane (e altre realtà assimilabili) che risulta essere talmente ramificato e articolato da non poter più fare a meno di quel policentrismo (consultivo, di iniziative, di presenze) che caratterizza in misura crescente la vita della società ecclesiale. Se queste considerazioni colgono nel segno, esse devono in certo modo influenzare l'indagine scientifica rivolta all'organizzazione ecclesiastica, favorendo l'enucleazione e lo studio dei diversi moduli organizzatori che si vanno affermando e intrecciando nella vita della Chiesa, e l'approfondimento del loro ruolo nel sistema istituzionale complessivo. Altrimenti, si corre il rischio che ogni struttura, ogni innovazione, ogni modello, vengano posti gli uni accanto agli altri, quasi in fila indiana, senza che si riesca a cogliere quell'intimo pluralismo di significati (cioè di ruolo, di competenze, di finalizzazione) che anima l'organizzazione della Chiesa.

Da ultimo, sembra a me che una disciplina canonistica che voglia porre al centro della propria attenzione la dimensione organizzativa della Chiesa, non possa fare a meno di assumere il c.d. principio di sussidiarietà come uno dei punti prospettici di analisi. Come noto, attorno a questo principio che in qualche modo regola le relazioni reciproche tra le diverse istanze gerarchiche, e tra queste e gli assetti comunitari della società ecclesiale — si è sviluppato un intenso dibattito dottrinale, parte del quale è stato dedicato alla questione pregiudiziale se il principio stesso possa trovare riscontro e applicazione nell'ordinamento canonico, o se guesto non sia tale da respingere e comunque sostanzialmente devitalizzare la dimensione della sussidiarietà (3). Resta inteso che il problema non è quello di riproporre tale dibattito all'interno di una indagine sistematica sui modelli organizzatori della Chiesa, anche perché a livello puramente teorico la questione della sussidiarietà può finire col rimanere chiusa dentro opposte petizioni di principio. Si tratta, invece, di porre le basi per una verifica della incidenza effettiva (cioè reale, di diritto positivo) della sussidiarietà nella struttura organizzativa così come si è venuta evolvendo e articolando nella Chiesa.

Limitandomi a qualche accenno, mi sembra difficile non scorgere nello sviluppo degli organismi consultivi, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, l'eco della tematica della sussidiarietà, almeno nel senso che essi riflettono una esigenza di ascolto, di partecipazione, di collegamento, da parte delle diverse aggregazioni strutturali e comunitarie della Chiesa: esigenza di ascolto che presumibilmente non può più essere elusa, o rimanere insoddisfatta, in conseguenza degli sviluppi istituzionali e pastorali che si vanno realizzando nella società ecclesiale.

⁽³⁾ Mi permetto rinviare al mio scritto, di prossima pubblicazione sul volume AA.VV. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II dal titolo: La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà nella Chiesa.

608 CARLO CARDIA

Neanche si può ignorare quanto sia venuto crescendo, negli ultimi decenni, il ruolo delle Conferenze episcopali, al punto che in dottrina si è soliti parlare di un duplice rapporto di sussidiarietà che si sarebbe venuto determinando: nei confronti della Chiesa universale che ormai trova nelle Conferenze episcopali delle insostituibili istanze di raccordo con le grandi articolazioni del cattolicesimo universale: e nei confronti dell'episcopato locale che può rinvenire nelle Conferenze un importante strumento di identità per le rispettive chiese ed una occasione permanente di lavoro comune che eviti la dispersione, la frammentazione, l'isolamento, L'argomento presenta dei profili di problematicità, anche perché, a loro volta, le Conferenze episcopali possono finire con l'assolvere una funzione di supplenza nei riguardi dell'esercizio delle prerogative episcopali personali: possono in sostanza, anziché essere sussidiarie, in qualche modo appannare, e affievolire, quel rapporto di immanenza reciproca che (abbiamo visto) sussiste tra Chiesa universale e Chiesa locale. Proprio questa problematicità, però, dovrebbe indurre a considerare la verifica della operatività del principio di sussidiarietà come un elemento essenziale dell'indagine sui modelli organizzatori ecclesiastici. In caso contrario, questi possono apparire, per quanto ben classificati e illustrati, come fine a se stessi, e privi di quel rapporto di interrelazione e interdipendenza che caratterizza i sistemi organizzativi a grande intensità e molteplicità compositiva.

Utilizzando una formula riassuntiva, credo si possa dire che l'indagine sul diritto dell'organizzazione ecclesiastica — soprattutto se ambisce, come legittimamente può ambire, a proporsi come oggetto di una disciplina giuridica autonoma, nell'ambito della scienza canonistica — non può non fondare le proprie basi su alcuni elementi ispiratori dell'ordinamento canonico (ad esempio, pastoralità, immutabilità/storicità, sussidiarietà) che da un lato possono far meglio comprendere i diversi modelli organizzatori presenti nella società ecclesiale, dall'altro giovano a cogliere il dinamismo tipico della vita della Chiesa che è tutto il contrario di quell'immobilismo istituzionale che ancora oggi una certa 'vulgata' tende ad

accreditare.

Resta da dire qualcosa sul rapporto tra diritto dell'organizzazione ecclesiastica e diritto amministrativo canonico, ma si tratta di brevi osservazioni, se non altro perché sul punto il testo di Arrieta è del tutto chiaro e coerente. L'analisi che vi si svolge è rigorosamente contenuta nei limiti della struttura gerarchica della Chiesa e delle sue articolazioni, mentre resta fuori del suo orizzonte (tranne qualche veloce riferimento all'ambito della Chiesa particolare) la c.d. amministrazione attiva, cioè a quel complesso di attività e comportamenti (e relative procedure) che i singoli organi e soggetti pongono in essere nell'esercizio delle proprie competenze funzionali.

In effetti, anche a stare alle più recenti trattazioni (4), sembra questo il discrimine tra organizzazione e amministrazione: la prima è riferita alle strutture (e ai soggetti) che integrano l'assetto istituzionale ecclesiastico, la seconda è relativa alle scelte e alle attività (e procedure) che vengono compiute, espletate, e seguite nell'ambito di tale assetto. Naturalmente, questa distinzione non è assoluta dal momento che non è possibile scindere del tutto l'organo dall'attività che pone in essere, dovendosi spesso dar ragione della struttura attraverso opportuni richiami al suo agire concreto: metodologia, questa, seguita nell'indagine di Arrieta, che tuttavia non sconfina mai nell'amministrazione ecclesiastica diretta.

Una sola osservazione può essere fatta in relazione al tema degli Istituti di vita consacrata (e Società di vita apostolica) che non trova spazio nel quadro dell'organizzazione ecclesiastica, quale delineata nel testo di Arrieta. La scelta è coerente con l'impostazione generale del volume, che privilegia la strutturazione gerarchica della Chiesa. Essa, però, potrebbe essere superata tenendo conto di due elementi. Anche gli Istituti di vita consacrata costituiscono modelli organizzatori della società ecclesiale, ancorché non inseriti nell'orizzonte gerarchico. Essi, anzi, si caratterizzano per l'aver elaborato, nel tempo, originali moduli organizzativi, ed equilibri di governo 'comunitario' ancor più originali. Dimodoché, potrebbero essere utilmente presi in considerazione proprio per gli apporti peculiari che hanno dato, in materia, alla tradizione canonistica. In secondo luogo, l'esclusione di queste strutture dallo studio dell'organizzazione ecclesiastica, unitamente al fatto che esse non sono (per il solito) contemplate neanche dal diritto amministrativo canonico (magari perché la loro attività potrebbe non essere ritenuta amministrativa in senso stretto) potrebbe finire col portare il diritto degli Istituti religiosi fuori del circuito delle discipline canonistiche più in generale. Con una conseguente perdita in termini di conoscenza, e di cultura, per lo studio del diritto canonico nel suo complesso.

CARLO CARDIA

⁽⁴⁾ Cfr. E. LABANDEIRA, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano 1994.

Pagina bianca

I PROBLEMI DEL RAPPORTO CHIESA-STATO IN SVIZZERA ALLA LUCE DI UNA RECENTE MONOGRAFIA (*)

Il diritto ecclesiastico svizzero è quasi sconosciuto al di fuori della cultura elvetica. Non facilita certamente il suo studio il fatto che, in virtù della struttura federalistica svizzera, la configurazione dei rapporti giuridici con le comunità religiose non è compito del governo federale, ma dei Cantoni, ossia dei singoli Stati che compongono la Confederazione. La tuttora vigente Costituzione federale del 1874 contiene soltanto la garanzia della libertà religiosa. Il rapporto Stato-Chiesa è configurato, in modo autonomo, da ciascuno dei 26 Cantoni e Semicantoni.

Sulla configurazione di tale rapporto il canonista svizzero Martin Grichting ha recentemente pubblicato una monografia, della quale è apparsa — circa sei mesi dopo la pubblicazione dell'originale tedesco — una accurata versione italiana. Con perspicacia, precisione e abbondanza di dati analizza l'evoluzione storica e i problemi suscitati dalla situazione attuale del diritto ecclesiastico svizzero. L'autore centra la sua attenzione sul Cantone di Zurigo che appartiene a quella diocesi di Coira che da qualche anno è balzata alla ribalta della cronaca. Lo studio rende palese come, sotto le tensioni che la stanno scuotendo, si trova una più che problematica impostazione del rapporto Chiesa-Stato. Il problema sorge dal modo veramente anomalo di « riconoscere » la Chiesa cattolica da parte dello Stato, che crea strutture di diritto pubblico nelle quali la vita della Chiesa viene regolata secondo i principi democratici da lui stabiliti. È proprio il caso di parlare, come recita il sottotitolo, di « un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato ».

Il Cantone di Zurigo si presta inoltre quale oggetto di studio per la chiarezza con cui appaiono le radici ideologiche del diritto ecclesiastico canto-

^(*) A proposito del libro di M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, Edizioni Herder, Roma-Freiburg-Wien 1997, p. XV+337. Titolo originale dell'opera: Kirche oder Kirchenwesen? Zur Problematik des Verhältnisses von Kirche und Staat in der Schweiz, dargestellt am Beispiel des Kantons Zürich (Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, Bd. 47), Universitätsverlag, Freiburg Schweiz 1997.

612 ARTURO CATTANEO

nale svizzero. L'ecclesiasticista Johannes Georg Fuchs ha ravvisato le radici del diritto ecclesiastico svizzero del XIX secolo considerandolo « conseguenza della concezione zwingliana dello Stato e come creazione tipica del liberalismo» (¹). Zurigo non fu infatti soltanto il campo d'azione del riformatore Huldrych Zwingli, ma è stata, ed è tuttora, una delle roccaforti del liberalismo svizzero. Il diritto ecclesiastico nato in questo ambiente ha conservato i suoi tratti anche nel XX secolo e ha persino assunto carattere

di modello per Cantoni tradizionalmente cattolici.

Il diritto ecclesiastico del Cantone di Zurigo, pur costituendo — come dicevamo — un caso unico, presenta tuttavia una problematica nella quale affiorano questioni fondamentali, la cui rilevanza va ben oltre i confini nazionali. Fra tali questioni ricordiamo la ricerca dei modi opportuni per attuare la missione dei laici nella Chiesa e nella società civile. In certi ambienti ecclesiali — e non solo svizzeri — si tende a promuovere la partecipazione dei laici alla vita e missione della Chiesa democratizzando le strutture ecclesiastiche. Ecco quindi perché il modello svizzero della condecisione democratica in materia ecclesiastica è visto da alcuni con interesse anche oltre i confini della Svizzera. In diversi Cantoni elvetici lo Stato — mediante il suo diritto ecclesiastico — ha realmente affidato il potere decisionale sulle finanze e sull'organizzazione della Chiesa ai laici. Costoro non hanno quindi solo una funzione consultiva — come previsto per alcuni casi ben definiti dal diritto canonico —, ma possiedono una funzione decisionale negli affari ecclesiastici. Il Papa ha più volte ricordato i pericoli di questo modello e anche la recente Istruzione Su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti ha sottolineato l'importanza di non confondere il ruolo dei ministri sacri con quello dei fedeli non ordinati.

Va inoltre osservato che centrare l'attenzione sul Cantone di Zurigo non significa limitarsi a un'ottica esageratamente particolaristica. Infatti, prescindendo dai Cantoni di Ginevra e di Neuchâtel, dove vige un regime di separazione più o meno netta, i sistemi ecclesiastici degli altri Cantoni sono indubbiamente simili a quello di Zurigo, almeno per quanto riguarda le ca-

ratteristiche essenziali.

La prima caratteristica di questo diritto è *de facto* il misconoscimento della Chiesa cattolica come tale da parte dello Stato. Quest'ultimo ignora cioè il diritto e le istituzioni proprie della Chiesa cattolica. La relazione tra Stato e Chiesa non è perciò regolata su base bilaterale, ma unilateralmente, ossia dalla sola legge dello Stato. Di conseguenza i cattolici vengono

⁽¹) J.G. Fuchs, Das schweizerische Staatskirchenrecht des 19. Jahrhunderts als Folge zwinglianischen Staatsdenkens und als typische Schöpfung des Liberalismus, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung füt Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 70 (1984), pp. 271-300.

organizzati in istituzioni statali e di stampo statale — e quindi democratico — che vengono costituite parallelamente alla Chiesa vera e propria. Esse sono le *Kirchgemeinden* (²) a livello parrocchiale e la *Landeskirche* (=Chiesa

cantonale) o Corporazione (3) a livello cantonale.

Per comprendere la problematica del rapporto istituzionale Chiesa-Stato nel Cantone di Zurigo l'autore risale, nel primo capitolo, fino alle radici del diritto ecclesiastico zurighese e ne segue gli sviluppi dall'epoca antecedente alla Riforma fino ad oggi. Seguendo il corso della storia presenta la figura del riformatore Huldrych Zwingli che nella sua concezione del rapporto tra Chiesa e Stato rifiutava il dualismo cristiano, tornando a idee veterotestamentarie dell'unità politico-religiosa della comunità. Con la restaurazione della teocrazia la Chiesa finì per perdere l'indipendenza giuridica e divenne un settore della collettività.

Tutto ciò comporta due conseguenze fatali per la Chiesa cattolica. La prima è che, quando lo Stato zurighese nel corso dei secoli perse il suo carattere di Stato cristiano, la Chiesa cantonale riformata venne coinvolta — quale parte della collettività — nel processo di liberalizzazione della società (4). Ciò significava — come disse un ecclesiasticista protestante del secolo scorso — « che è compito dello Stato di far sì che la Chiesa sia libera internamente e che dalla involontarietà con cui a essa si appartiene non derivi nessuna coercizione sulle coscienze » (5). Lo Stato instaurò cioè i suoi principi democratici nella Chiesa per impedire che al suo interno venissero limitate le convinzioni degli individui con dei dogmi. Analoga sorte fu riservata alla Chiesa cattolica: le venne imposta una « libertà » che ha tutto l'aspetto di una farsa. Il consigliere di Stato Brugger dichiarò senza mezzi termini che « ci si deve rallegrare di essere riusciti ad imporre alla Chiesa cattolica un comportamento democratico nelle questioni importanti » (p. 161).

⁽²⁾ Tradotto letteralmente si direbbe « comune parrocchiale ». La Kirchgemeinde in Svizzera è infatti un tipo di comune (di diritto pubblico) come la Gemeinde (=comune politico). In modo analogo troviamo ad esempio la Schulgemeinde (=comune responsabile delle scuole) o la Armengemeinde (=comune responsabile dell'assistenza sociale). Tutti questi tipi di comune sono di solito regolati dalla legge organica comunale (Gemeindegesetz).

⁽³⁾ È l'equivalente «cattolico» della Chiesa cantonale riformata evangelica. Come tale è un ente di diritto (statale) pubblico, previsto dalla Costituzione cantonale, e in molti casi organizzato dalla legge statale.

⁽⁴⁾ Diversamente da quanto successe in Germania, dove la Chiesa riformata venne resa indipandente a partire dal 1848.

⁽⁵⁾ A.E. BIEDERMANN, Freie Kirche und freie Kirche, in « Die Kirche der Gegenwart », 3 (1848), p. 328. Grichting ritorna sulla questione nell'epilogo e afferma: « Anziché lasciarla libera, lo Stato ha reso la Chiesa libera prescrivendole la libertà di coscienza al suo interno » (p. 288).

614 ARTURO CATTANEO

Fu evidentemente la mancanza di indipendenza dallo Stato a far sì che la Chiesa interiorizzasse gli elementi costitutivi dello Stato come la condecisione democratica e la libertà religiosa. La Chiesa venne quindi democratizzata a tutti i livelli, in completa analogia con lo Stato.

La seconda conseguenza di questo sviluppo consiste nel fatto che lo Stato zurighese non vede più nelle comunità religiose degli enti al suo stesso livello. La Chiesa protestante è di fatto un settore della collettività. Di conseguenza anche la Chiesa cattolica viene ridotta alle istituzioni ecclesiastiche di stampo statale, ossia alle *Kirchgemeinden* e alla Corporazione cattolica romana (l'equivalente della Chiesa cantonale riformata) che possiedono una evidente struttura democratica.

Dopo aver sintetizzato l'evoluzione storica della cultura giurisdizionalista zurighese e i suoi effetti sulla concezione dei rapporti Chiesa-Stato, nel secondo capitolo Grichting ricorda i principi della rispettiva concezione cattolica. Segnala inoltre che nell'ambito civile internazionale i recenti sviluppi nella tutela dei diritti fondamentali, specialmente per quanto concerne la libertà religiosa, si trovano in sintonia con l'insegnamento del Concilio Vaticano II esposto nella Dichiarazione *Dignitatis Humanae*. Il riconoscimento del diritto umano all'esercizio della libertà religiosa, unito al riconoscimento della natura sociale dell'uomo, porta anche al riconoscimento che, nell'esercizio della religione, l'uomo può riunirsi con altri, associarsi e costituire un gruppo, una religione o una Chiesa. Il riconoscimento giuridico di tali istituzioni è conseguenza del riconoscimento della libertà religiosa, di riunione e di associazione.

In questa linea si esprime il Documento conclusivo della Riunione di Vienna della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1989 (CSCE, ora OSCE). Gli Stati partecipanti — fra cui la Svizzera — si impegnano a quanto segue: « Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione (...) rispetteranno il diritto di tali comunità religiose (6) (...) di organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale » (§ 16,4 II) e di « scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme » (§ 16,4 III). Lo Stato deve perciò prestare attenzione affinché nella sua legislazione ecclesiastica la garanzia della libertà dell'individuo non porti ad una coercizione sulle comunità religiose. La libertà religiosa non è perfettamente garantita se lo fosse solo per l'individuo. Anche le comunità religiose hanno diritto alla libertà di organizzarsi secondo i dettami della loro fede.

⁽⁶⁾ Ci si riferisce alle « comunità di credenti che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati» (§ 16,3).

Gli sviluppi che hanno portato all'attuale situazione nel Cantone di Zurigo creano il paradosso secondo cui la Chiesa cattolica — in ambito protestante raramente annoverata tra i pionieri della libertà religiosa — si trova ad argomentare sulla base dei diritti fondamentali per far riconoscere la propria originaria libertà di organizzarsi in una disputa in cui le si contrappone uno Stato abituato a considerarsi la personificazione del liberalismo e

strenuo difensore di ogni libertà.

Nel terzo capitolo vengono esaminati più da vicino gli attuali rapporti fra la Chiesa cattolica ed il Cantone di Zurigo. Si illustra come quest'ultimo, ignorando la parrocchia, ha creato accanto ad essa la Kirchgemeinde che funziona secondo i dettami della democrazia e possiede i mezzi finanziari ottenuti dalle tasse ecclesiastiche. Di fronte alla parrocchia la Kirchgemeinde è autonoma e può quindi decidere indipendentemente dal parroco come si usano i mezzi finanziari. Il rapporto fra il consiglio direttivo della Kirchgemeinde e il parroco si caratterizza dal fatto che quest'ultimo consiglia e il consiglio direttivo decide.

Lo stesso accade a livello cantonale dove attua la Corporazione romana cattolica. Il Sinodo (il parlamento dei cattolici) e la Commissione centrale (il loro governo) decidono e si lasciano consigliare — se lo ritengono oppor-

tuno — dal vescovo diocesano o dal suo vicario generale.

Il rapporto tra gli enti statali con finalità ecclesiastica e il vescovo diocesano non è giuridicamente fissato. Non esiste un contratto che definisca diritti e doveri. Esiste soltanto una dichiarazione unilaterale nello Statuto autonomo della Corporazione. Questa dichiarazione afferma: «La Corporazione riconosce e sostiene nell'adempimento dei doveri religiosi gli organi delle parrocchie e della diocesi ». Lo stesso segretario generale della Commissione Centrale (il governo della Corporazione) ha affermato che questa dichiarazione promette molto, ma in definitiva non obbliga a nulla. In definitiva l'unica base per la collaborazione tra il vescovo diocesano e le istituzioni create dallo Stato è la fiducia reciproca. Se questa fiducia persiste, la Corporazione e le Kirchgemeinden utilizzano i soldi in conformità con le direttive del vescovo diocesano e eleggono come parroci quei sacerdoti che il vescovo vuole nominare. Se però l'unica regola che regge la cooperazione è la reciproca fiducia, ciò significa che non si è previsto nulla per gli eventuali conflitti e che quindi vale la legge del più forte.

Così quando nel 1988 Mons. Wolfgang Haas venne nominato coadiutore della diocesi di Coira perse la fiducia per il fatto di non aver rinunciato al suo diritto di successione. Perse ulteriormente fiducia quando — diventato un anno dopo vescovo diocesano — nominò un vicario generale non grato alla Corporazione e manifestò la sua intenzione di non accettare più le studentesse come pensionate nel seminario diocesano. Come risposta la Corporazione cominciò a boicottare il vescovo, adottando la tattica « della terra bruciata », secondo l'espressione usata dal redattore capo del foglio parroc-

616 ARTURO CATTANEO

chiale (p. 225). Il noto ecclesiasticista tedesco Joseph Listl osservò che la Chiesa di Stato diventa una *Gegenkirche* (=una Contro-Chiesa) che rende praticamente superfluo il vescovo diocesano (7). In caso di conflitto le istituzioni create dallo Stato possono infatti limitare la sua potestà all'esercizio

della sola potestà di ordine, impedendogli perciò di governare.

L'autore termina il terzo capitolo con un interessante parallelismo fra la situazione svizzera e la storia degli inizi della vita ecclesiastica negli Stati Uniti d'America. Tale storia fu l'oggetto della tesi dottorale di Eugenio Corecco (8). In essa egli dimostra che il diritto ecclesiastico americano del secolo scorso — che è ben paragonabile al diritto ecclesiastico del Cantone di Zurigo di oggi — ha avuto gravi conseguenze per la vita ecclesiastica, in quanto ha dato vita a continui contrasti tra il vescovo e gli amministratori dei beni ecclesiastici.

Completamente immersi nella cultura democratico-protestante che li circondava, i cattolici americani, soprattutto nella prima metà del XIX secolo, non di rado mancavano di sensibilità verso il diverso ordinamento della loro Chiesa. Così non dovette trascorrere molto tempo prima che i cattolici iniziassero a imitare i protestanti e parecchi trustees rivendicassero a sé il diritto di assumere o licenziare il parroco. Si consideravano i possessori dei beni della Chiesa e facevano valere i corrispondenti diritti. In tal modo non soltanto veniva ostacolata l'attività pastorale dei sacerdoti e dei vescovi, ma talvolta veniva addirittura allontanato un parroco di condotta santa e irreprensibile. Capitava pure spesso che sacerdoti con dubbi precedenti o costumi non al di sopra di ogni sospetto, quando venivano ammoniti dal vescovo, si atteggiassero a vittime perseguitate dal loro vescovo. Cercavano così di conquistarsi le simpatie dei trustees per potersi alleare con loro contro il vescovo. La legislazione civile non offriva al vescovo nessun rimedio contro tali abusi.

A causa di scissioni e dispute di ogni genere il sistema del cosiddetto trusteeism aveva provocato danni tali che i vescovi dovettero prendere le debite contromisure, procedendo decisi e solidali, tanto da non esitare nemmeno a scomunicare in massa i trustees recalcitranti. Si poté risolvere la questione soltanto verso la fine del XIX secolo, allorché gli Stati americani vennero incontro alla Chiesa nel campo dell'organizzazione dell'amministrazione patrimoniale (9). L'esperienza storica mostra quindi come è

⁽⁷⁾ Cfr. J. LISTL, Keine Gewährleistung der Kirchenfreiheit nach der Schweizerischen Bundesverfassung. Das Verhältnis von Staat und Kirche im Kanton Luzern, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 160 (1991), p. 96.

⁽⁸⁾ E. CORECCO, La formazione della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America attraverso l'attività sinodale con particolare riguardo al problema dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, Brescia 1970.

⁽⁹⁾ Ibid., pp. 187 s. e 201 s.

importante per la pace e l'unità all'interno della Chiesa che l'amministrazione dei beni ecclesiastici sia adeguata alla natura della stessa.

Già nel 1970 Eugenio Corecco, con il bagaglio di quello studio e dando prova di una spiccata sensibilità ecclesiologica, aveva segnalato in un articolo (10) i pericoli per la Chiesa cattolica provenienti dal diritto ecclesiastico di molti Cantoni svizzeri. Corecco aveva osservato che l'organizzazione dei cattolici nelle Kirchgemeinden e nella Landeskirche equivale a uno sdoppiamento di istituzioni. Da una parte c'è la Chiesa cattolica romana, organizzata in diocesi e parrocchie, dall'altra le Kirchgemeinden e la Landeskirche costituite dallo Stato e organizzate secondo i modi propri della democrazia e i cui organi hanno diritto di voto, un parlamento (spesso chiamato Sinodo) e un governo. Un'organizzazione concepita sul modello del sistema protestante della Landeskirche che distingue tra un ambito ecclesiale esterno e un altro interno. Il primo è di competenza statale e comprende l'organizzazione della Chiesa, le finanze e l'appartenenza. Il secondo — lasciato dal legislatore nelle mani della Chiesa — contiene il culto, la dottrina ecc. Applicato alla Chiesa protestante e alla Chiesa cattolica, il sistema produce conseguenze assai diverse: per i protestanti l'organizzazione esterna della Chiesa è compito dello Stato. Secondo i modi di procedura da lui prescritti la Chiesa si organizza poi nell'ambito interno: si dà uno statuto autonomo e decide sull'impiego del personale ecclesiastico e sulle finanze.

Ma la Chiesa cattolica non conosce la distinzione tra un ambito esterno. organizzato dallo Stato, e un ambito autonomo interno lasciato ad essa dal legislatore statale. Per essa l'ambito esterno (l'organizzazione della Chiesa) è parte del patrimonio della fede come quello interno, cultuale. Nessuno dei due ambiti può quindi essere ceduto allo Stato. Per mezzo del sistema della Landeskirche l'ambito esterno viene tuttavia affidato alle istituzioni create dallo Stato. Parrocchie e diocesi — spesso nemmeno civilmente riconosciute e senza mezzi economici sufficienti — vengono emarginate. L'ambito interno, amministrato dal vescovo diocesano e dai suoi collaboratori, è ridotto in pratica ad una appendice dipendente dalle istituzioni create dallo Stato. La Landeskirche di Lucerna si esprime in proposito senza mezzi termini nel § 6 del suo Statuto autonomo, chiamato Costituzione ecclesiastica, affermando che la Chiesa cantonale e le Kirchgemeinden devono provvedere «all'assistenza religiosa dei cattolici del Cantone di Lucerna tramite la Chiesa cattolica romana». In altre parole: la Landeskirche affida alla Chiesa cattolica romana la cura delle anime dei cattolici. A tale scopo le istituzioni ecclesiastiche create dallo Stato dispongono dei mezzi finanziari ne-

⁽¹⁰⁾ E. CORECCO, Katholische «Landeskirche» im Kanton Luzern. Das Problem der Autonomie und der synodalen Struktur der Kirche, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 139 (1970), pp. 3-42.

618 ARTURO CATTANEO

cessari. Le Kirchgemeinden ottengono le imposte incassate dai cattolici e ne trasmettono una parte alla Landeskirche. Tutti questi mezzi sono amministrati democraticamente e quindi al di fuori del controllo del vescovo diocesano.

Ciò significa — ha pure notato Eugenio Corecco — uno scambio di ruoli tra il vescovo diocesano e i fedeli. Il vescovo consiglia la Corporazione nel decidere sulle finanze e sull'impiego del personale ecclesiastico. Evidentemente sono decisioni che hanno un carattere pastorale con influsso diretto sulla cura delle anime (11). In altre parole: il vescovo diocesano consiglia i laici come potrebbero amministrare la sua potestà di governo (12).

Corecco, con un intuito rivelatosi profetico, scrisse: « Non si può occultare il fatto che la Chiesa cantonale, in virtù della sua vasta e completa competenza finanziaria, (...) estenderà la sua tentacolare competenza più o meno a tutti gli altri affari ecclesiastici interni che non sono ancora contemplati esplicitamente. Una redistribuzione del potere economico comporta una redistribuzione delle competenze non solo nell'ambito politico, ma anche in quello ecclesiastico» (¹³). Uno sguardo al rapporto annuale del 1995 della Corporazione cattolica romana del Cantone di Zurigo, organizzata in modo simile alla *Landeskirche* lucernese, conferma quelle previsioni.

Nel 1996 il Consiglio ecclesiastico (il consiglio direttivo) della Chiesa cantonale protestante a proposito di una possibile abolizione dell'organizzazione della Chiesa cantonale da parte dello Stato ha scritto: «Sussiste il pericolo che le Kirchgemeinden si dividano in comunità di convinzioni con orientamenti diversi». Questo sembra essere la fine della strada della democratizzazione di questa Chiesa. Il principio dell'unità di questa Chiesa non risiede più nel credo comune accettato dai membri, ma risiede all'esterno della Chiesa, nel legislatore statale. Quando esso si ritira, la Chiesa si spacca. L'esempio della Chiesa protestante dimostra che in una società pluralistica la democratizzazione della Chiesa porta con sé una pluralizzazione delle opinioni senza escludere quelle circa la fede e la disciplina.

Non ci si deve meravigliare se la creazione di istituzioni democratiche ha suscitato anche nell'ambito cattolico zurighese tendenze simili. Così, nel 1992 la Commissione centrale ha scritto: «Di fronte alla grande maggioranza di quei cattolici che, nello spirito del Concilio Vaticano II, vogliono lasciare al singolo fedele la sua apertura e libertà anche nelle questioni di

(11) Cfr. ibid., p. 23.

⁽¹²⁾ Cfr. M. GRICHTING, Die Prophetischen Warnungen Eugenio Coreccos zu heutigen Entwicklungen im schweizerischen Staatskirchenrecht, Comunicazione al Convegno Internazionale di Studi: La scienza Canonistica nella seconda metà del '900. Fondamenti, metodi, prospettive in d'Avack - Lombardía - Gismondi - Corecco. Roma 13-16 novembre 1996 (in corso di stampa).

⁽¹³⁾ Ibid., p. 21.

fede, sta il gruppo di coloro che vogliono conservare inalterate le forme religiose tramandate. In tale situazione — con i gruppi che tendono ad allontanarsi l'uno dall'altro — le organizzazioni ecclesiastiche [create dallo Stato] della Chiesa cattolica costituiscono la cornice unificante entro cui tali gruppi possono incontrarsi ed esprimersi secondo la propria importanza. Kirchgemeinden e Sinodo hanno così acquistato, come tetto comune per i cattolici zurighesi, un'importanza a cui non si era affatto pensato al momento della loro istituzione ». Anche qui il principio unificatore non sembra essere più il credo comune, ma le istituzioni create dallo Stato e, in ultima istanza, lo Stato stesso. Tutto ciò non sembra richiedere ulteriori commenti.

All'inizio avevamo anche accennato alla questione intorno alla promozione della missione dei laici nella Chiesa e nel mondo mediante la democratizzazione della Chiesa. A prima vista potrebbe sembrare che tale democratizzazione favorirebbe la promozione dei laici, dato che dirigendo loro gli enti ecclesiastici creati dallo Stato non sono più la longa manus della gerarchia. In realtà, però, adesso sono gerarchia e mano. Riguardo alla missione dei laici, inoltre, il sistema zurighese non supera certe posizioni tipicamente preconciliari secondo le quali i laici agiscono nella società ab extra, mediante istituzioni ecclesiastiche. Il Concilio Vaticano II ha invece sottolineato che il compito specifico dei fedeli laici è di agire nella società ab intra, « chiamati da Dio a contribuire, come dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo» (LG, 31). Promuovere i laici affidando loro incarichi di governo ecclesiastico tende invece a far perdere alla Chiesa il radicamento nella società temporale.

La soluzione dei numerosi problemi segnalati da Grichting — proprio a causa della loro origine — richiederà necessariamente profonde modifiche strutturali. Tali cambiamenti non saranno impresa facile. Non sarà facile che lo Stato rinunci a «riconoscere» la Chiesa cattolica e a organizzarla come a lui piace, per riconoscere che la sua natura e la sua struttura sono essenzialmente diverse da quella statale. Non sarà facile anche perché si tratta di istituzioni ormai consolidate, ma soprattutto per via di una concezione della Chiesa — che si allontana dal Magistero anche in punti fondamentali — diffusa fra non pochi cattolici svizzeri. Un osservatore certamente non parziale — il rinomato giornalista protestante Hanno Helbling — ha rilevato, a proposito della «statalizzazione della Chiesa cattolica zurighese (...) il rischio di cadere vittima di un provincialismo che pregiudica la sua attiva unione con la Chiesa universale e che l'allontana dalla più impor-

tante fonte della sua vita spirituale» (14).

⁽¹⁴⁾ H. Helbling, $Die\ Z\"{u}rcher\ Kirchen\ und\ ihr\ Staat$, in «Neue Z\"{u}rcher\ Zeitung», 2-3 settembre 1995, p. 53.

620 ARTURO CATTANEO

Il problema della comprensione sociologicizzante della Chiesa non è circoscrivibile alla Svizzera, ma si ritrova un po' in tutto il mondo occidentale e in genere laddove il secolarismo è più diffuso. Il cardinale Ratzinger già nel 1985 non dubitava a segnalare, nel suo Rapporto sulla fede, che la radice ed il principale punto di rottura che minaccia la stabilità dell'intero edificio della fede cattolica «va focalizzato innanzitutto sulla crisi del concetto di Chiesa (...). La mia impressione è che tacitamente si vada perdendo il senso autenticamente cattolico della realtà 'Chiesa' senza che lo si respinga espressamente (...). La Chiesa appare come una costruzione umana, uno strumento creato da noi e che quindi possiamo organizzare liberamente a seconda delle esigenze del momento » (15). Al riguardo il Sinodo straordinario dei vescovi, celebratosi vent'anni dopo il Vaticano II, fra le letture riduttive del Concilio ha denunciato la sostituzione di «una falsa visione unilaterale puramente gerarchica della Chiesa con una nuova concezione sociologica anch'essa unilaterale » (16). La democratizzazione della Chiesa è certamente lo sbocco naturale di una visione sociologicizzante della Chiesa che porta a considerarla e ad organizzarla come una gualsiasi società umana. Che non si tratta di pericoli meramente teorici viene evidenziato da guesta monografia, lasciando che i fatti parlino da sé.

Grichting offre, in definitiva, non solo un prezioso contributo scientifico, che apre le porte ad una maggior comprensione dei complessi problemi del diritto ecclesiastico svizzero, ma segnala anche i gravi pericoli che minacciano la vita della Chiesa. Lo stesso Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai vescovi svizzeri al termine della visita ad limina nel settembre del 1997, ricordava loro che « la vita delle comunità locali deve inserirsi nelle strutture proprie della Chiesa, che si articolano in modo diverso da quello delle istitu-

zioni civili » (17).

ARTURO CATTANEO

⁽¹⁵⁾ V. MESSORI a colloquio con J. RATZINGER, Rapporto sulla fede, Cinisello Balsamo 1985, p. 45.

⁽¹⁶⁾ SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI DEL 1985, Relazione finale, II, 3.

⁽¹⁷⁾ GIOVANNI PAOLO II, Discorso all'Episcopato Elvetico in visita « ad limina », in «L'Osservatore Romano », 5 settembre 1997.

LES ARCHIVES LOUVANISTES DE MGR WILLY ONCLIN. A L'OCCASION DE LEUR OUVERTURE ET DE LA PUBLICATION DU REPERTORIUM (*)

Le 17 juillet 1989 Mgr Onclin rendit l'âme, à l'âge de 84 ans, dans sa paisible demeure d'Heverlee, située dans les faubourgs de Louvain (Leuven). Le professeur émérite de la Faculté de Droit canonique (où il succède à A. Van Hove en 1938 comme professeur ordinaire) et ancien secrétaire adjoint de la Commission pontificale pour la révision du Code de droit canonique de 1917, n'a pas besoin de présentation (¹). Sa longue carrière au service de l'Eglise et les fonctions importantes qu'il a exercées pendant le Concile Vatican II et, surtout, lors de la révision codiciaire, disent tout l'intérêt de ses archives personnelles.

La « Chaire Mgr Onclin », instaurée en 1993 en vue de stimuler l'étude du droit canonique comparé, a tenu le 27 février 1998 une séance académique au cours de laquelle les archives de Mgr Onclin furent officiellement ouvertes. Leur inventaire, publié sous la forme d'un *Repertorium*, fut présenté au public par son auteur, C. Van de Wiel, professeur émérite de la Faculté de Droit canonique de la K.U. Leuven (²). Ce jour-là, le doyen de

^(*) A propos du livre de C. VANDE WIEL, Repertorium van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en van de Pauselijke Commissie voor de herziening van het Kerkelijk Wetboek van 1917 in het archief Monseigneur Willy Onclin 1960-1986 (G. Cooman ed.), col. Novum Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, Peeters, Leuven, 1998, p. 366.

⁽¹⁾ Voir notamment J. Lindemans, H. Demeester (eds), Liber Amicorum Monseigneur Onclin. Actuele thema's van kerkelijk en burgerlijk Recht. Thèmes actuels de droit canonique et civil (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, vol. XLII), Gembloux, 1976, p. IX-XXII; P. Lombardía, discours prononcé lors de la remise du doctorat Honoris causa à Mgr Onclin par la Faculté de Droit canonique de l'Université de Navarre à Pampelune, le 7 octobre 1967, dans Ius canonicum 30 (1990), p. 19-20; L. De Fleurquin (à l'époque Doyen de la Faculté de Droit canonique de la K.U.Leuven), In memoriam W. Onclin, dans Ephemerides Theologicae Lovanienses 65 (1989), p. 481-483 et Ius canonicum 30 (1990), p. 15-22. Voir aussi Repertorium, p. 17-24.

⁽²⁾ Cf. C. VAN DE WIEL, Les archives de Mgr Onclin répertoriées. Ce discours n'a pas encoré été publié.

ladite Faculté, Rik Torfs, prit également la parole à ce sujet (3). Son Excellence Mgr Julián Herranz, président du Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, invité pour la circonstance, souligna l'ampleur et la qualité du travail effectué par Willy Onclin dans un esprit de service et de

fidélité à l'Eglise tout à fait exemplaire.

Dans son testament, Mgr Onclin avait légué à la Faculté de Droit canonique ses archives relatives à la révision du Code. Lors de l'accession du professeur Van de Wiel (4) à l'éméritat (en octobre 1990), le Conseil de la Faculté chargea ce dernier de réaliser l'inventaire de documents plutôt mélangés, contenus dans 52 caisses en carton. Il se mit au travail, avec minutie et constance — vertu qu'il épouse jusque dans son prénom! —, mettant à profit ses qualités d'analyse et de classification. Pouvait-on songer à une personne mieux préparée à la tâche que l'ex-archiviste et chancelier de l'archevêché de Malines-Bruxelles, de surcroît auteur d'une History of Canon Law (5) s'inscrivant dans la lignée de son maître A. Van Hove? En fin de parcours, la publication de l'inventaire a été facilitée par l'efficace soutien informatique apporté par l'historien Guido Cooman, qui assumera dorénavant la gestion des archives canoniques. L'étude a logiquement trouvé place dans le Novum Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris (6), collection promue par des professeurs de ladite Faculté (7), auxquels revient la lourde tâche de succéder aux auteurs du célèbre Commentarium Lovaniense, ouvrage de référence incontesté parmi les commentaires du Codex de 1917.

Notre propos est de présenter les archives à l'aide du nouveau *Reperto*rium. Nous donnerons un aperçu général de l'ouvrage, puis nous analyserons plus en détail ses différentes parties, de manière à permettre au lecteur de juger de l'intérêt des archives pour des recherches concrètes (8).

⁽³⁾ Cf. R. TORFS, Monsignor W. Onclin revisited, dans Bridging past and future Monsignor W. Onclin revisited, Louvain, 1998, p. 21-31.

⁽⁴⁾ Concernant la biographie et la bibliographie de l'auteur, voir Mechliniensa in bonorem Prof. em. Dr. Constantini Van de Wiel septuagenarii (R. De Smedt, ed.), Malines, 1995, p. 25-39.

⁽⁵⁾ Cf. C. Van de Wiel, History of Canon Law, Louvain, 1991; Geschiedenis van het kerkelijk recht, Louvain, 1986.

⁽⁶⁾ A ce jour, seul le commentaire du Livre I du C.I.C. de 1983 a paru: R.G.W. HUYSMANS, Novum comentarium lovaniense, I, Algemene Normen van het Wetboek van Canoniek Recht, Louvain, 1993.

⁽⁷⁾ Le comité de rédaction comprend L. De Fleurquin, R.G.W. Huysmans, P. Stevens, R. Torfs, C. Van de Wiel et K. Walf.

⁽⁸⁾ Conformément au règlement adopté par le Conseil de la Faculté de Droit canonique le 19 mars 1998, les archives canoniques peuvent être consultées sur demande à la salle de séminaire de ladite Faculté (Collège Maria-Theresia, 3e étage, Sint-Michielsstraat 6, B-3000 Leuven). Les requêtes doivent préciser les documents auxquels on souhaite avoir accès sur base du Repertorium. Elles peuvent être adressées au Dr. Guido

1. Aperçu général du Repertorium.

En ce qui concerne la langue utilisée pour tous les ouvrages de cette collection, il ne s'agit plus du latin, comme au temps du Commentarium, mais bien du néerlandais. L'on peut certes regretter qu'un instrument de travail destiné à l'échelle mondiale ne soit pas rédigé, en outre, dans une langue plus internationale. Cette observation, qui vaut, dans une certaine mesure, pour l'ensemble du Novum Commentarium, nous paraît particulièrement préjudiciable dans le cas présent. On formulera donc le voeu qu'une édition du Repertorium puisse aussi voir le jour en français ou en anglais. D'autant que ce livre se veut aussi un hommage à Mgr Onclin, qui était polyglotte. Il enseigna à Louvain, aussi bien en français qu'en néerlandais, aux Facultés de Droit canonique et de Droit. Par ailleurs, pas plus que l'auteur dudit répertoire, il ne s'est jamais laissé enfermer par des clivages linguistiques; ses nombreux articles et ses conférences en témoignent. Rebus sic stantibus, le lecteur ignorant le néerlandais pourra toutefois faire usage de l'inventaire actuel, dans la mesure où, les titres figurant dans la langue originale, il lui sera possible de se faire une idée des documents archivés et de repérer ceux qui sont susceptibles de l'intéresser.

Une introduction à l'ouvrage, à la biographie de Mgr Onclin et à sa bibliographie permettent au lecteur de mesurer d'emblée l'envergure internationale du canoniste louvaniste, que l'on découvre sur une photographie au début du livre, la mine réjouie, serrant la main de Jean-Paul II. La scène se déroulait le 25 janvier 1983, jour de la promulgation du Code. Pour ce qui est du contenu, les archives contiennent des documents datant des années 1960 à 1986. Ils sont relatifs au Concile Vatican II (1960-1966) et à la révision du Code de Doit canonique de 1917 (1964-1986). Ces deux pôles délimitent respectivement la Partie I (p. 25-106) et la Partie II (p. 107-356).

Les deux Parties sont subdivisées en chapitres: 6 sur le Concile et 19 sur la révision du Code. Chaque chapitre s'ouvre sur une introduction plus ou moins développée, dans laquelle l'auteur situe les documents conciliaires ou codiciaires qui étaient en préparation, le rôle spécifique que Mgr Onclin a joué ainsi que l'ordre de classement pris en considération. Ces documents, reçus ou rédigés par Mgr Onclin, sont de nature très variée: schémas, décrets, rapports, remarques, études, articles, notes de travail, lettres, etc. Ils sont numérotés et brièvement décrits: nom, prénom et fonction de l'auteur, titre dans la langue originale, date, nombre de pages (à partir de 2), indication de la langue dans laquelle le corps du texte a été rédigé (sauf

Cooman («Guido Cooman@law.kuleuven.ac.be»). Des photocopies peuvent être commandées sur place. Quant aux documents relatifs au Concile, ils sont conservés à la Bibliothèque de Théologie, au Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II (Prof. M. Lamberigts, de Beriotstraat 26, B-3000 Leuven).

624 JEAN-PIERRE SCHOUPPE

lorsqu'il s'agit du latin). Lorsqu'il n'y a pas de titre, le contenu du document est signalé. Les noms de personnes et de lieux sont écrits conformément à l'Annuario Pontificio. Chaque fois qu'il le juge utile, l'auteur indique en note les sources officielles (AAS, Communicationes, etc.), les revues dans lesquelles certains textes ont été publiés ainsi que quelques ouvrages spécialisés, ce qui augmente encore l'intérêt historique et pratique de l'outil. Les chapitres se terminent généralement par une succincte bibliograhie, et l'ouvrage, par un index des personnes citées.

2. Analyse du contenu des archives.

a) Les documents du Concile Vatican II.

La Partie I contient des documents relatifs aux questions que Mgr Onclin a été amené à traiter en tant qu'expert (9). Dans le cadre de la Commission De episcopis et dioecesium regimine, il s'est intéressé au décret Christus Dominus, sur la charge pastorale des évêgues. Le rôle qu'il joua dans la rédaction latine du décret fut considérable (10). Son travail à la Commission De disciplina cleri et populi christiani le mêla au décret Presbyterorum Ordinis sur le ministère et la vie des prêtres. Il était également expert de la Commission De seminariis, de studiis et de educatione catholica, ce qui lui permit de contribuer très directement à la rédaction du décret Optatam totius sur la formation des prêtres (cf. chap. I à III). Le chapitre IV concerne la constitution dogmatique Lumen Gentium, tandis que la déclaration Gravissimum educationis fait l'objet du chapitre V. Le dernier chapitre de cette première partie concerne des schémas d'autres décrets et constitutions conciliaires (sur la liturgie, les associations de fidèles, le sacrement du mariage, les communications sociales, l'oecuménisme et l'aposotolat des laïcs). Cette première partie du Repertorium est nettement plus courte que la partie canonique. La disproportion s'explique jusqu'à un certain point par le fait que, d'une part, Mgr Onclin a retiré certains documents de ses archives conciliaires afin de les utiliser ultérieurement lors de la révision du Code et que, d'autre part, il a acquis certains textes relatifs au Concile après la période conciliaire et les a rangés dans ses archives de la révision du C.I.C.

b) Les documents de la révision du Code de 1917.

C'est évidemment en sa qualité de secrétaire adjoint — à ses yeux, bien diférente de la fonction de sous-secrétaire — de la Commissio pontificia Co-

⁽⁹⁾ Cf. J.S. Quinn, Monsignor Onclin and the second Vatican Council, dans Liber Amicorum..., o. c., p. 13-21.

⁽¹⁰⁾ Cf. Cl. SOETENS, Vatican II et la Belgique, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 172-173.

dici iuris canonici recognoscendo que Mgr Onclin est passé à l'histoire. Pendant 20 ans, il va se rendre chaque mois à Rome et y travailler intensément,

tout en poursuivant ses activités académiques à Louvain.

La Partie II du répertoire comporte 19 chapitres. Les 15 premiers sont en rapport avec la révision du Code. Après un premier chapitre sur la préparation de la réforme codiciaire, en vient un autre consacré à la Lex Ecclesiae Fundamentalis, sur laquelle l'auteur s'arrête davantage, lui aussi, dans l'introduction. Il rappelle notamment que, fin 1969-début 1970, la plupart des cardinaux avaient répondu positivement au projet de Loi fondamentale. L'intervention du cardinal Suenens contribua à inverser le cours des choses, comme l'illustrent bien les archives (11). A propos de ce projet renvoyé sine die, le doyen Torfs fait remarquer dans son discours qu'au moment même « où l'Eglise souhaite retourner à son propre champ uniquement religieux, elle est confrontée de plus en plus aux exigences quotidiennes de l'Etat constitutionnel moderne » (12). C'est pourquoi il suggère que les canonistes soient aussi des juristes compétents, enclins au dialogue avec les juristes civils et capables de régler les problèmes concrets que pose aujourd'hui l'existence de l'Eglise au sein d'une société souvent non confessionnelle, pluraliste et sécularisée. En citant Mgr Onclin en exemple, il propose précisément la relance du projet de Lex Ecclesiae Fundamentalis, comme l'un des moyens utiles pour atteindre ces objectifs (13).

Le chapitre XIV concerne les documents de la phase finale (1980-1986), avec notamment le rapport des dernières réunions tenues en juillet et septembre 1982 par l'équipe d'experts présidée par celui qui deviendra le cardinal Castillo Lara (14). Les 11 chapitres centraux suivent pratiquement l'ordre des canons du Code : normes générales (chap. III), fidèles, laïcs, associations de fidèles (chap. IV), ministres sacrés ou clercs (chap. V), constitution hiérarchique de l'Eglise (chap. VI), instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique (chap. VII), fonction d'enseignement de l'Eglise (chap. VIII), sacrements (chap. IX), autres actes du culte divin, lieux et temps sacrés (chap. X), biens temporels de l'Eglise (chap. XI), sanctions (chap. XII)

et, finalement, procès (chap. XIII).

Les chap. III-VI et IX sont les plus fournis. Mgr Onclin avait une compétence exceptionnelle dans le domaine des normes générales, comme en témoignent ses nombreuses publications scientifiques. En ce qui concerne le peuple de Dieu, on note une nette tendance à rompre avec une mentalité encore assez répandue à l'époque : la vision réductrice selon laquelle les

⁽¹¹⁾ Cf. Repertorium, p. 121-156.

⁽¹²⁾ R. TORFS, Monsignor W. Onclin, o. c., p. 28.

⁽¹³⁾ R. Torfs, Monsignor W. Onclin, o. c., p. 30.

⁽¹⁴⁾ Cf. Repertorium, p. 322-333.

626 JEAN-PIERRE SCHOUPPE

laïcs n'avaient de place dans l'Eglise que *per ubbidire, pagare e non peccare* (15). Le secrétaire adjoint nous livre un matériel abondant sur différents sujets ayant trait à l'organisation hiérarchique de l'Eglise, notammant les Conférences épiscopales (16). Les quelques documents relatifs à la prélature personnelle de l'Opus Dei sont mentionnés au chap. V (17). Comme le précisait C. Van de Wiel, les archives contiennent des travaux inédits de W. Onclin concernant de nombreux sujets du Code: «il répondit pour luimême à ces questions, et ne leur donna aucune notoriété. Elles restaient cachées dans sa documentation jusqu'au jour où nous les avons découvertes. A la fin de sa vie, il m'avait cependant dit: Vous serez étonné des nombreuses réflexions juridiques que j'ai rédigées » (18).

Les cinq derniers chapitres font état de documents qui, tout en n'ayant trait ni au Concile ni à la révision du Code, font partie des archives de Mgr Onclin. Ils concernent l'oecuménisme (chap. XV), des congrès, rencontres et célébrations (chap. XVI), les *personalia* (chap. XVII), des cours de Mgr Onclin (chap. XVIII) et, enfin, des inévitables *varia* (chap. XIX).

* * *

Il nous reste à souhaiter que, grâce à ce répertoire très soigné tant au plan scientifique qu'à celui de la qualité de l'édition, les archives louvanistes récemment ouvertes accueillent de nombreux chercheurs et contribuent de la sorte à une meilleure connaissance du Concile Vatican II ainsi qu'à une correcte interprétation du Code de 1983. Puissent aussi ces quelques pages servir d'hommage au cher Mgr Onclin, à la veille du 10° anniversaire de son décès. L'éloge que Jean-Paul II lui adresse dans la constitution par laquelle il a promulgué le Code de 1983 n'est pas volée: « lui, dont l'assiduité et le zèle ont grandement contribué à l'heureuse conclusion de cette oeuvre » (19).

JEAN-PIERRE SCHOUPPE

⁽¹⁵⁾ Le professeur Van de Wiel cite ici un extrait d'une lettre de A. del Portillo à W. Onclin en date du 17 novembre 1966 (cf. Repertorium, p. 184).

⁽¹⁶⁾ Cf. Repertorium, principalement p. 218-222.

⁽¹⁷⁾ Cf. Repertorium, p. 202.

⁽¹⁸⁾ C. VAN DE WIEL, Les archives de Mgr Onclin répertoriées, o. c.

⁽¹⁹⁾ JEAN-PAUL II, Const. ap. Sacrae disciplinae leges, 25 janvier 1983.

Recensioni

Pagina bianca

AA.VV., Storia della Teologia, edizioni Dehoniane, Roma, 1995-1996. 3 volumi: vol. I Dalle origini a Bernardo di Chiaravalle, a cura di Enrico dal Covolo, p. 541; vol. II Da Pietro Abelardo a Roberto Bellarmino, a cura di Giuseppe Occhipinti, p. 693; vol. III Da Vitus Pichler a Henri de Lubac, a cura di Rino Fisichella, p. 843.

Ci troviamo di fronte ad una nuova manifestazione del crescente interesse per la Storia della Teologia. La lettura delle cinque pagine offerte dai curatori nell'introduzione generale permettono di capire perfettamente lo scopo e l'imporquesta tanza fondamentale di scienza teologica. Non si tratta di una «ricerca meramente archeologica, come se si trattase di riportare alla luce graffiti di altri tempi che nulla hanno a che vedere con il presente », bensì del « tentativo di comprendere a pieno il presente», consci che « una seria riflessione teologica non potrebbe essere compiuta prescindendo da una coscienza storica, che permetta al presente di relazionarsi al passato come ad un fondamento perenne » (cfr. Introduzione generale, p. 5).

Questo impegno, senz'altro, costituisce un progetto sommamente ambizioso: offrire una storia di venti secoli di lavoro e produzione teologica; una miriade di autori, scuole teologiche, diversità di approccio spirituale e di carismi personali, ambienti culturali, sociali, politici, ecc., ecc.

Per raggiungere questo traguardo è stato necessario ricorrere a numerosi collaboratori: quarantuno, per l'esattezza. Forse su questo punto è possibile rinvenire la fonte dei pregi principali di questa opera e anche dei suoi rischi.

Pregi, perché la scelta di tutti questi collaboratori è stata fatta con cura, in modo tale che tutti fossero veramente degli specialisti nel settore storico-teologico; e, inoltre, perché una tale diversità di vedute contribuisce ad offrire al lettore una visione d'insieme molto articolata, ed arricchita perciò, che concerne la varietà dei punti di vista e dei tagli personali.

Rischi, in primo luogo, perché forse sarebbe stato possibile una visione più internazionale. Non sono pochi, fra i quali mi annovero, coloro i quali affermano che ci troviamo di fronte ad una forte risorgenza della teologia italiana; in questo senso, e più ancora trattandosi di un opera preparata in Italia, risulta logica la preponderanza di collaboratori italiani, ma consideriamo che una presenza più consistente di collaboratori provenienti di altre aree linguistiche avrebbe migliorato ulteriormente il pregio della diversità di

vedute, alla quale abbiamo fatto riferimento precedentemente. In particolare, si nota una certa mancanza di richiami alla teologia di area spagnola: sia dal punto di vista dei collaboratori, sia anche dal punto di vista degli autori studiati; questo, fra l'altro, viene a determinare anche frequenti errori di battitura nel modo di trascrivere le poche parole o cognomi citati in lingua spagnola, gli accenti, ecc.

E rischi, in secondo luogo, perché mettere insieme tanti autori significa trovarsi di fronte al pericolo della mancanza di unità. Molto spesso è stata sottolineata la differenza fra uniformità e unità: mentre l'eccesiva uniformità sarebbe una perdita, l'unità dell'opera costituisce un guadagno. Nel caso dell'opera che stiamo commentado. tranne in qualche caso concreto (cfr., per esempio, la enorme diversità fra la documentazione critica offerta nel cap. 9 del primo volume e quella dei capitoli precedenti e seguenti dello stesso volume), possiamo dire che il lavoro dei responsabili di ognuno dei tre volumi ha prodotto dei buoni frutti e, senza perdere la ricchezza della diversità. è stato raggiunto anche il vantaggio dell'unità. Ouesta caratteristica si evince sia nel lavoro nascosto dei curatori, che si intravvede dappertutto, sia nella sintesi conclusiva che alla fine di ogni volume ci viene offerta sotto il titolo «La figura del teologo». Aggiungo che, in ognuno dei tre volumi, questa sintesi conclusiva costituisce davvero un contributo prezioso all'assimilazione di tutto quanto viene offerto nelle pa-

La lettura di quest'opera permette di raggiungere una profonda e, simultaneamente, particolareggiata visione della Storia della Teologia: e vorremmo sottolineare adesso che si tratta veramente di Storia della Teologia, senza sconfinamenti né nella Storia della Chiesa né nella Storia dei Teologi, come tante volte succede in opere di questo genere. Soltanto per orientare chi legge queste righe, direi che, se si dovesse parlare di qualche sconfinamento, si dovrebbe affermare che siamo senz'altro più vicini a una Storia dei Teologi che a una Storia della Chiesa.

Inoltre, risulta molto pregievole il coraggio di dare ampio spazio, quasi tutto il primo volume, allo sviluppo della teologia nei primi secoli cristiani; in particolare perché questa attenzione quantitativa va di pari passo col livello qualitativo, che fa di queste pagine uno dei punti di forza dell'intera opera. Tant'è che, dopo una presentazione così ricca di particolari riguardanti i primi cinque secoli della teologia cristiana, risulta forse un po' brusco il passo, in quanto all'XI secolo è stato dedicato un solo capitolo, il XIII del primo volume.

Molto interesanti risultano anche le pagine dedicate al confronto fra San Bonaventura e la scuola francescana con San Tommaso e la teologia domenicana.

Curiosamente, secondo chi scrive, lo stesso interesse tutto particolare che offre la presentazione dei primi passi della teologia cristiana può essere ritrovato nelle pagine

del terzo volume, dove viene offerta una interesantissima presentazione della storia della teologia nel nostro secolo. Mi sono piaciute particolarmente le pagine dedicate al Modernismo, così come la presentazione che, sotto il titolo «La riscoperta delle fonti», viene fatta della cosidetta Nouvelle Théologie, e la sintesi breve ma precisa del Concilio Vaticano II.

Per i lettori, le pagine di bibliografia offerte alla fine di quasi ogni capitolo, saranno di grande aiuto, e in realtà sarebbe stata utile la loro

presenza in ogni i capitoli.

Concludiamo aggiungendo quello che consideriamo forse il migliore commento a questa Storia della Teologia: da quando abbiamo iniziato la sua lettura fino ad ora, già molte volte abbiamo ne consigliato l'utilità, sia agli studenti di teologia che ai professori amici, e diversi sono quelli che mi hanno fatto pervenire il loro ringraziamento per il consiglio ricevuto. Buon segno.

Juan Carlos Domínguez

Péter Erdő, Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés (Le fonti del diritto canonico. Una introduzione storica), (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae) Szent István Társulat, Budapest 1998, p. XX + 273.

Il presente manuale di storia delle fonti del diritto canonico apre la collana di pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Canonico «ad instar Facultatis» dell'Università Cattolica Péter Pázmány di Budapest. Si tratta di un elegante corso dell'autore che ha insegnato questa materia per diversi anni alla Facolta di Diritto Canonico della Pontiricia Universita Gregoriana. Un altro corso romano dello stesso autore (quello sulla storia della scienza del diritto canonico) e stato pubblicato alcuni anni fa in latino e in spagnolo.

Questo volume di Erdö comincia con un elenco di abbreviazioni (pp. IX-XI) e con una aggiornata bibliografia didattica (pp. XII-XX). Dopo una introduzione dedicata al chiarimento della nozione delle fonti di diritto canonico e alla tipologia delle collezioni, il materiale viene diviso in quattro grandi capitoli. Il primo (pp. 15-153) presenta le collezioni del «diritto antico». cioè tutti quelli del grande periodo fino al Decreto di Graziano, distinguendo all'interno del capitolo tre epoche (l'età patristica, l'età della riforma carolingia e quella della riforma imperiale gregoriana). Dopo una introduzione sulla storia ecclesiastica e culturale dei rispettivi periodi vengono descritte con grande accuratezza tutte le collezioni principale dell'epoca tenendo conto con la nuova letteratura specializzata e indicando le nuove edizioni. Abbiamo potuto notare soltanto la mancanza dell'indicazione della recente edizione della Concordia canonum Cresconii.

Il secondo capitolo viene dedicato al diritto canonico classico

(1140-1563) e presenta tutto lo sviluppo del Corpus Iuris Canonici. È particolarmente importante la sezione dedicata al Decreto di Graziano (pp. 165-179), la quale raccoglie i risultati delle ricerche degli ultimi anni sul Decreto distinguendo chiarmente le due redazioni dell'opera e richiama l'attenzione a dei fenomeni come l'appartenenza di alcuni testi legali (auctoritates) ritenuti paleae al materiale della prima redazione (per es. C. 11 q. 1 c. 47). Anche la presentazione dello sviluppo delle collezioni di decretali e suggestiva. Dopo ogni collezione principale del Corpus Iuris Canonici viene spiegato il modo di citazione della rispettiva opera sia secondo il metodo miedievale che secondo quello dell'edizione del Codex Iuris Canonici del 1917 con l'indicazione delle fonti e secondo il sistema più moderno usato nella collana Monumenta Iuris Canonici. Un valore speciale di questo capitolo è la sezione (pp. 207-216) dedicata ai libri sinodali sia diocesani che provinciali. Queste pagine rispecchiano fortemente le ricerche personali dell'autore (cf. per es. Péter Erdö, Die Glossen in der Hansdschrif MS 3 der Robbins Collection in Berkeley. Ein Beitrag zur Frage der wissenschaftlichen Bearbeitung des Partikularkirchenrechts im Mittelalter. in Archiv für katholisches Kirchenrecht 164 [1995] 390-414, ID., Provinziale Synodalbücher in Ost-Mitteleuropa [Gnesen, Prag, Salzburg], in ID. [hrsg.], Born-Budapest. Kanonistische Erträge einer Zusammenarbeit [Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft 30], Würzburg 1998,105-147).

Il terzo capitolo si occupa delle collezioni od edizioni di fonti canoniche dell'epoca del diritto tridentino (1563-1917), mentre l'ultimo capitolo è dedicato al diritto canonico codificato. Il volume si conclude con un indice dei nomi e titoli, un indice alfabetico delle materie e un riassunto in lingua latina (p. 273).

Per la sua completezza e chiarezza tematica (almeno quanto riguarda le fonti del diritto canonico latino), l'impostazione moderna e limpida, per lo stile e la presentazione attraente della materia questo volume si colloca senza alcun dubbio tra le opere migliori su questo tema pubblicate negli ultimi decenni sul piano internazionale. Il recensente non può che augurare che questo manuale ungherese venga tradotto anche in lingue occidentali.

Péter Szabó

Péter Erdő (ed.), Az Egyházy Törvénykönyv [Codice di diritto canonico], Szent István Társulat, Budapest 1997, p. 1248.

Uno dei primi ambiti linguistici che, dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983, ebbero a disposizione una edizione bilingue dello stesso, fu quello ungherese. In effetti, il prof. Péter Erdö pubblicò giá nel 1985 non solo

il testo da lui tradotto a fronte di quello latino, ma preparò inoltre delle note ai canoni più significativi. Dopo una seconda edizione quasi inalterata nel 1986, vede adesso la luce una terza dovutamente aggiornata.

Non potendo purtroppo leggere l'ungherese, mi avvalgo in questa breve presentazione delle notizie che lo stesso curatore dell'edizione mi ha fornito, nonché delle mie impressioni dirette sul volume, presentato in una veste editoriale molto solida ed attraente.

Anzitutto, va notata la cura che il prof. Erdö, tanto sensibile alle questioni linguistiche, ha messo nella scelta della terminologia giuridicocanonica ungherese. Le sue opzioni, contenute anche in un dizionario latino-ungherese di termini giuridicocanonici da lui composto (Latin-magyar egyházjogi kisszótár, Márton Aron Kiadó, Budapest 1993), hanno contribuito in maniera determinante ad assicurare l'unità nell'attuale vocabolario canonistico ungherese.

Le note ai singoli canoni contengono le informazioni più importanti per una comprensione adeguata del testo: riferimenti al Concilio Vaticano II, alle altre fonti di diritto universale della Chiesa, e al diritto particolare ungherese fino all'autunno del 1997; divisioni e spiegazioni dottrinali, che consentono di leggere il Codice nel contesto della tradizione canonistica; cenni bibliografici essenziali.

Dopo l'elenco delle abbreviazioni ed un indice analitico molto dettagliato (pp. 1153-1228), vengono incluse tre appendici: I. Le interpretazioni autentiche del Codice finora fatte; II. Le norme esecutive della Conferenze Episcopale Ungherese; e III. Un elenco dei più rilevanti commenti al Codice usciti nelle diverse lingue.

Ouesta edizione contiene tutte le novità giuridiche nel frattempo intercorse, sia nel diritto universale che in quello particolare ungherese. Tra queste ultime si possono ricordare quelle legate ai molti sinodi diocesani che hanno avuto luogo negli ultimi anni; la soppressione nel 1992 del diritto dei capitoli cattedrali ad esercitare le competenze del collegio dei consultori; l'abolizione delle c.d. « comunità ecclesiastiche o parrocchiali» (analoghe alle «Kirchengemeinde» dell'ambito tedesco) come persone giuridiche differenti dalla parrocchia, e l'introduzione di un consiglio parrocchiale meglio rispondente ai due consigli previsti dal Codice. Inoltre, nelle note vengono fatti frequenti accenni al diritto orientale, per venir incontro alle questioni che sorgono a motivo della convivenza della Chiesa latina con due Chiese orientali sui iuris nell'Unoheria.

È veramente da lodare quanto sta facendo Péter Erdö, non solo per la scienza canonica a livello internazionale, ma anche per il diritto canonico nel suo Paese e per tutti coloro che sono di lingua ungherese. In questo senso, questa pubblicazione rappresenta uno strumento imprescindibile per un ben più vasto compito di diffusione ed elaborazione del diritto ecclesiale in quell'ambito. Basti pensare alla recente creazione di una Facoltà di diritto canonico, promossa e diretta dallo stesso prof. Erdö, nell'ambito dell'Università cattolica di Budapest. In tutta l'opera di elaborazione del diritto particolare in questo periodo, nella formazione di giovani canonisti, nello stabilire contatti con la canonistica di diversi altri Paesi, e nella sua ampia bibliografia su temi canonistici, ecclesiasticistici, storici e di teologia del diritto canonico, Erdö mostra le tante possibilità apertesi oggi ai canonisti per contribuire alla vitalità e al prestigio del diritto e della scienza canonica in un modo veramente adeguato ai bisogni del Popolo di Dio.

Carlos J. Errázuriz M.

Alberto Perlasca, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico n. 24, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997, p. 426.

La disciplina dei beni temporali della Chiesa è stata oggetto di non poche modifiche negli ultimi quarant'anni, basti pensare alla quasi totale soppressione del sistema beneficiale con la nascita degli istituti che l'hanno sostituito, o alla scelta legale di prevedere due tipi di personalità giuridica, pubblica e privata, con riflessi soprattutto nei diversi regimi patrimoniali, e a tutti

gli aggiustamenti che da queste e altre riforme derivano. Tra di essi e divenuta centrale nel pensiero canonistico degli ultimi decenni la possibilità offerta dalla nuova legislazione di avere persone giuridiche ecclesiali con autonomia patrimoniale, vale a dire le persone giuridiche private. Il codice del 1983 stabilisce infatti che tutti i beni appartenenti alle « persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclema non conferisce denominazione specifica per i beni delle persone giuridiche private, prevedendo soltanto che « sono retti dai propri statuti e non da questi canoni » (can. 1257). Diventa guindi preliminare ad ogni ricerca sulla legislazione latina riguardanti i beni temporali la determinazione del concetto e del regime giuridico dei beni ecclesiastici per contrasto con gli altri beni che si muovono nella sfera ecclesiale ma che ecclesiastici non sono.

Nella linea dottrinale del chiarimento del concetto basilare di bene ecclesiastico si colloca il volume del Perlasca, pubblicato dall'editrice Pontificia Università Gregoriana nella collana «Tesi gregoriana, Serie Diritto Canonico», n. 24. Il libro si presenta nella veste tipografica tipica della collana (ormai nota a tutti i cultori del diritto canonico), è corredato da bibliografia abbondante e da diversi indici.

La presentazione della ricerca è stata organizzata in cinque capitoli più una introduzione e delle conclusioni generali. Il primo capitolo (p. 7-81) offre una *Panoramica storica*

sui beni temporali della Chiesa che prende le mosse dall'Antico Testamento, fa una breve analisi di alcune comunità contemporanee alla chiesa apostolica e arriva fino agli ultimi documenti pubblicati da Giovanni Paolo II. L'autore fa subito dopo un excursus su Pubblico e privato nel diritto della Chiesa (capitolo II, p. 83-145) contenente uno studio delle proposte di diversi autori, per entrare nel III capitolo, dal titolo I beni temporali della Chiesa (p. 147-229) al nodo centrale del discorso, cioè la definizione di bene ecclesiastico, i suoi antecedenti prossimi, la distinzione da altri beni. Il IV capitolo è dedito alla trattazione di Personalità giuridica e aspetto patrimoniale (p. 231-293) e, infine, l'ultimo capitolo riguarda Le associazioni dei fedeli e i beni temporali (p. 295-364). Come si vede già da questa breve presentazione del contenuto del libro, l'opera manifesta, anche nella sua struttura, la sua natura di tesi di dottorato. Infatti, l'autore presenta piuttosto un rendiconto dei suoi studi — rendiconto che d'altra parte ci sembra molto riuscito, interessante per gli argomenti trattati e rigoroso nella documentazione e nell'esposizione che non una costruzione vera e propria di un concetto di bene ecclesiastico. Ciò non toglie che gli argomenti scelti per lo studio non siano quelli giusti e che la lettura del volume non possa suggerire delle vie per una costruzione più organica e sistematica del concetto. All'autore quindi il merito, se non altro, di presentare, con mentalità giuridica (è anche dottore in Giurisprudenza, oltre che in diritto canonico) un materiale documentato atto a fornire le basi per ulteriori ricerche.

Jesús Miñambres

Pedro-Juan VILADRICH, Estructura esencial del matrimonio y simulación del consentimiento. Comentario exegético y técnicas de calificación de las causas de nulidad del c. 1101 del Código de Derecho Canónico, Cursos y Programas especializados del Instituto de Ciencias para la Familia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1997, p. 126.

Nell'ambito della vasta produzione canonistica di Pedro-Juan Viladrich non c'è dubbio che il filone matrimoniale occupi una posizione di particolare rilievo, che si è andata via via sviluppando nel corso degli anni. Per parlare solo dei suoi commenti al Codice del 1983, quelli piuttosto sintetici sui canoni riguardanti il consenso matrimoniale, nell'edizione preparata dall'Istituto Martín de Azpilcuelta dell'Università di Navarra, hanno esercitato senz'altro un notevole influsso dottrinale. Nella recente impresa del Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico in più volumi (EUNSA, Pamplona 1996), portata avanti dal medesimo Istituto, gli sono stati nuovamente affidati i commenti allo stesso capitolo sul consenso. Questi hanno raggiunto non solo una estensione molto più ampia, ma soprattutto un livello di elaborazione veramente cospicuo. Ma ora apprendiamo che, sicuramente per limiti di spazio, almeno in qualche caso, i testi originali non sono stati integralmente accolti in tale edizione, poiché la presente pubblicazione contiene una redazione più ampia e completa della parte concernente il can. 1101 sulla simulazione.

Pur trattandosi del commento di un canone, il titolo del volume rende perfettamente l'idea dello spirito con il quale è stato realizzato: il fenomeno simulatorio è stato analizzato alla luce di ciò che è la struttura essenziale del matrimonio. Lo scopo deliberatamente pratico della pubblicazione, indirizzata ad appoggiare l'insegnamento sui casi di nullità, trova così un sostegno teorico, che le dà quella solidità che solo proviene dalla ricerca costante della più perfetta continuità possibile tra teoria e prassi giuridica. Lo scritto dell'illustre professore dell'Università di Navarra riflette la sua brillante capacità di pensare in profondità i problemi, con uno stile espositivo che, pur potendo apparire talvolta un po' ripetitivo, sembra seguire da vicino l'avanzare del suo stesso pensiero. Nel contempo si evidenzia il suo contatto molteplice con la realtà matrimoniale e familiare, sia come professore di diritto canonico, sia come avvocato del foro ecclesiastico, sia infine come Direttore sin dalla fondazione dell'Istituto di Scienze per la Famiglia dell'Università di Navarra, caratterizzato da un approccio interdisciplinare.

Nella prima sezione («Lo scenario dei fatti: le false nozze», cfr. pp. 9-10; tutte le traduzioni di brani dell'opera sono state fatte da me) è possibile cogliere immediatamente l'approccio caratteristico dell'autore nella sua esegesi. In essa, infatti, si crea una perfetta simbiosi tra due tendenze che raramente convivono: l'attenzione al testo legale in tutti i suoi particolari, e l'apertura al contesto, non solo testuale ma soprattutto reale, della norma, in modo tale che l'esegesi si vivifichi nel contatto continuo con la realtà che la norma cerca di esprimere o regolamentare. In questo modo, la scelta fatta dal legislatore che nel can. 1101 evita di adoperare il termine «simulazione», viene interpretata e salutata positivamente come un segno indicante la necessità di non confondere la struttura unitaria di questo caput nullitatis con le molteplici fattispecie nelle quali esso può essere riscontrato, le quali non richiedono necessariamente un atteggiamento di doppiezza. La molteplicità di quelle vie di fatto attraverso le quali può verificarsi la simulazione trova la sua spiegazione nel fatto che «il consenso simulato è il negativo del consenso vero » (p. 10). Ne consegue che, per interpretare adeguatamente il can. 1101, occorre rifarsi al can. 1057.

Ed è ciò che Viladrich ci offre a mo' di introduzione al suo commento («2. Chiavi della struttura del consenso valido necessarie per l'interpretazione del consenso simulato », cfr. pp. 10-22). Nel consenso efficiente il matrimonio, di cui al can. 1057 § 1, l'autore distingue accuratamente le due volontà (dell'uomo e della donna), la loro conjugalità reciprocamente donata ed accettata, e «l'unico segno visibile, capace di unificare la dualità di volontà dei contraenti, di comunicare la fondazione dell'unione tra gli sposi, e di essere riconosciuto dalla Chiesa quale segno nuziale» (p. 11). L'autore aggiunge un'osservazione apparentemente molto semplice, ma piena di realismo e ricca di conseguenze per il resto dell'analisi: poiché la necessità di comunicarsi mediante un segno sensibile unificante costituisce un'esigenza intrinseca del dono volontario di entrambi, è la stessa volontà concernente il dono coniugale quella che include il rispettivo segno sensibile inequivocabile. Di conseguenza, nel consenso valido non vi sono due atti di volontà nei contraenti, l'uno riguardante il patto e l'altro la sua materializzazione esterna. Nel consenso simulato, invece, il segno nuziale «acquista una autonomia anormale nell'intenzione del contraente: è l'unica realtà cui "consente", perché è il mezzo di far finta, fingere, simulare, dare a intendere all'esterno ciò che non è vero nel suo interno» (p. 14). Contro la verità coniugale integra, che è il gran valore tutelato dal can. 1101, la simulazione rompe la naturale congruenza tra ciò che è veramente voluto e ciò che è esternamente manifestato (cfr. la presunzione iuris tan-

tum di cui al can. 1101 § 1), producendo un segno nuziale meramente apparente, del tutto inefficace in rapporto alla vera unione coniugale. Questa descrizione del fenomeno simulatorio ne individua l'essenza, che Viladrich a ragione vuole distinguere dalla molteplicità delle vicende umane che di fatto possono portare ad esso. Infatti, non si può elevare una determinata fattispecie alla categoria di modello normativo.

Le tre successive sezioni sviluppano gli elementi essenziali del consenso simulato: «3. La volontarietà» (cfr. pp. 22-28), «4. La falsità soggettiva del segno nuziale» (cfr. pp. 29-31) e «5. Il soppiantare e il suo effetto di esclusione» (cfr. pp. 32-38). Ad essi va aggiunto l'elemento probatorio, trattato alla fine dell'opera.

L'analisi della volontarietà mostra la differenza tra l'« atto positivo di volontà » richiesto dal can. 1101 § 2, e cioè il voluntarium proprio dell'esclusione, e le motivazioni, tradizionalmente denominate causae celebrandi vel contrahendi e cause simulandi. Ma Viladrich prende posizione contro un uso sclerotizzato e semplicistico di queste classificazioni, facendo notare come le stesse motivazioni possono agire in direzioni opposte, e che una sola motivazione può essere nel contempo causa contrahendi e simulandi. Ne deriva che non si possono sostantivare queste categorie come se fossero dei requisiti normativi, esigendo ad es. un doppio atto positivo di volontà (di celebrare esternamente e di escludere).

Circa l'elemento della falsità oggettiva del segno nuziale, dopo aver precisato che non si richiede una intenzione dolosa, viene messo in risalto il senso della presunzione del can. 1101 § 1, fondata sull'unità interna esistente tra la volontà di sposarsi e il corrispondente segno comunicativo, e viene fatto notare che la solita descrizione, secondo la quale la simulazione sarebbe la discrepanza tra volontà interna e volontà manifestata, va corretta nel senso che non esistono realmente due volontà, bensì una sola, la quale comporta assenza di verità coniugale nella volontà interna e, di conseguenza, una falsificazione del segno nuziale.

La raffinata analisi di Viladrich si sofferma poi sull'aspetto della simulazione quale atto in cui la volontà di conjugarsi veramente è sostituita da un'altra volontà interna a cui difetta la verità essenziale sul matrimonio. Rilevando giustamente che il mero segno nuziale, di per sé, non è causa efficiente del vincolo, l'autore evidenzia l'esclusione quale effetto necessario della volontà che sostituisce, senza che l'effetto di esclusione debba costituire necessariamente l'oggetto intenzionale della volontà simulatoria. Supera in questo modo una possibile interpretazione troppo letterale del requisito dell'atto positivo di volontà di cui al can. 1101 § 2. Nella sezione 6 («La simulazione richiede uno oppure due atti di volontà? », cfr. pp. 38-43) viene approfondita la critica sulla teoria della doppia volontà nella simulazione, concludendo che

« sia per *non volere* o escludere direttamente sia per *volere* qualcosa che indirettamente, ma inevitabilmente, esclude, non occorrono due atti di volontà» (p. 43). Nella sezione 7 (« Simulazione o esclusione? Ragioni della scelta legale del verbo *escludere*», cfr. pp. 43-47) viene condivisa la scelta del legislatore, che usa un termine molto più inequivocabile e libero da polemiche dottrinali.

L'esclusione del matrimonium ibsum (cfr. n. 8, pp. 47-51), cioè la c.d. simulazione totale, viene evidenziata alla luce della sostanza giuridica del vincolo conjugale, ma non nel senso normativo-formale che assume abitualmente l'aggettivo « giuridico», bensì nel suo significato forte di vincolo di giustizia: « sposi sono, in sintesi, coloro che si debbono secondo giustizia l'uno all'altro la comune identità di essere e di vivere un consorzio di tutta la vita. una comunità di vita e di amore» (p. 50). Le diverse modalità di fatto attraverso cui può avvenire questa esclusione vengono poi esaminate (cfr. n. 9, pp. 51-58); si tratta di diversi aspetti o dimensioni che possono essere escluse: il vincolo in quanto tale, l'uguaglianza nel rapporto, il costitutivo carattere interpersonale dell'unione, la sua indole sessuale.

«L'esclusione di qualche elemento essenziale del matrimonio: matrimonii essentiale aliquod elementum» (cfr. n. 10, pp. 58-63) viene interpretata, sulla scia della sistematica tomista anziché agostiniana, come esclusione di quei diRECENSIONI 639

ritti e doveri coniugali essenziali in cui si traduce l'ordinatio ad fines del matrimonio. In seguito viene illustrato un elenco ragionato di tali diritti-doveri (cfr. n. 11, pp. 63-77): il diritto-dovere degli atti coniugali; il diritto-dovere di non impedire la procreazione della prole: il diritto-dovere ad instaurare, conservare e sviluppare quella intima comunità con cui si esprime e si realizza il vincolo coniugale nell'ordine della vita e dell'amore umani: il diritto-dovere di aiuto reciproco e di servizio nell'ambito dei mezzi di per sé atti e necessari per il conseguimento dei fini matrimoniali e per il mutuo perfezionamento personale: il diritto-dovere di accogliere e di aver cura dei figli nel seno della comunità coniugale; e il diritto-dovere di educare i figli. Nella descrizione del contenuto di queste situazioni giuridiche si cerca di distinguere tra ciò che costituisce la loro essenza permanente e ciò che invece sono le diverse manifestazioni storiche e mutevoli della loro realizzazione. Ouesta considerazione si rivela particolarmente pregnante a proposito del diritto alla comunità di vita, in cui lo sforzo dell'interprete deve sapersi elevare al di sopra delle manifestazioni per cogliere se davvero si dia quella essenziale solidarietà biografica dovuta tra gli sposi (cfr. pp. 70-72). Viladrich, nel tracciare un quadro dei vari aspetti inclusi in quel dirittodovere alla comunità di vita, tenta di illuminare le sue varie dimensioni consequenziali (concernenti la convivenza fisica, le necessità vitali, la

compartecipazione nei beni, la dignità coniugale, la presa delle decisioni in comune), ma la sua analisi sta sempre piuttosto descrivendo le varie sfaccettature di una realtà naturale profondamente unitaria, anziché elencando una serie di prestazioni al modo di quelle che compongono un contratto di lavoro. In questo senso, è molto significativa la sua osservazione secondo cui « il bene coniugale che ogni contraente riceve non è tanto l'aiuto dell'altro quanto l'altro stesso, quale intimo compagno per l'opera in comune » (p. 72). Anche in quest'ambito viene ricuperato il tradizionale fine del remedium concupiscentiae, in quanto il matrimonio deve tendere alla «progressiva maturazione congiunta dell'amore coniugale» (p. 73).

La trattazione dell'esclusione delle proprietà essenziali si apre con una descrizione molto valida del significato di tali proprietà, le quali vengono presentate nella loro inseparabilità («l'indissolubilità è la pienezza biografica dell'unità», p. 77) e nel loro valore personalistico («la concezione una ed indissolubile del matrimonio canonico riflette la misura di personalizzazione valore intrinseco incondizionato raggiunto nella comprensione teorica e nella realizzazione vitale dell'unione sessuale tra l'uomo e la donna», p. 78). Anche la speciale stabilità delle proprietà nei matrimoni sacramentali viene opportunamente evidenziata, asserendo tra l'altro che «il matrimonio rato e consumato tra battezzati non è mai un assurdo vitale » (pp. 79-80), ossia che esso conserva sempre, in qualsiasi circostanza, il suo significato e la sua potenza soprannaturale. La canonistica ne deve tener conto nell'esame delle situazioni coniugali più difficili.

L'esclusione dell'unità (cfr. n. 13, pp. 81-96) e quella dell'indissolubilità (cfr. n. 14, pp. 96-107) sono state attentamente studiate dall'autore. Riguardo all'unità si precisa anzitutto la nozione, che comporta l'unicità, esclusività e totalità non generale, ma nell'ambito della coniugalità — del vincolo; e ne viene mostrato il fondamento, da rinvenire nell'indole stessa della complementarità sessuale umana, che si dà tra persone corporee, e nella conseguente impossibilità di distribuire la mascolinità o la femminilità tra varie consorti senza depersonalizzarle. Si passano poi in rassegna le diversi ipotesi: la volontà poligama, la volontà concubinaria, e le varie modalità di esclusione del diritto-dovere di fedeltà, concepito in un modo più ampio di quello circoscritto alla copula carnale. L'analisi della tradizionale distinzione tra il diritto (ius radicale) e il suo esercizio (usus iuris) è particolarmente lucida: accettandone il valore, come espressione della distinzione reale tra l'in fieri e l'in facto esse, Viladrich prende posizione contro una sua esagerazione, consistente nell'ammettere la possibilità della costituzione valida del diritto-dovere in chi contemporaneamente ne escludesse l'esercizio. L'assurdità di tale ipotesi

si palesa alla luce della natura personale dell'unione: nel donarsi e accettarsi delle persone non è possibile scindere le persone dalle loro biografie. L'esposizione si conclude con una saggia relativizzazione delle presunzioni giurisprudenziali e dottrinali in materie, le quali non possono mai far dimenticare il ruolo essenziale della conoscenza del fondo del caput nullittatis nonché della valorizzazione prudenziale del caso singolo.

Analogo schema espositivo si impiega per l'indissolubilità: nozione, fondamento, modalità. La distinzione tra stabilità, perpetuità ed indissolubilità consente di individuare tre livelli, che vengono collegati nell'esposizione a tre successivi fondamenti: la stabilità come derivante dalle esigenze dei fini del matrimonio; la perpetuità come basata sulla natura della complementarità uomo-donna che comprende tutta la vita; e l'indissolubilità in senso stretto come esigenza del carattere personale dell'unione, da cui proviene nei coniugi un'« identità personale unica, singolarissima, irrepetibile e irreversibile» (pp. 99-100). Benché la descrizione iniziale dell'indissolubilità faccia riferimento al matrimonio rato e consumato (cfr. p. 96), nel corso dell'esposizione viene chiarito il fatto che tale proprietà, anche nel suo senso stretto, appartiene al matrimonio già per natura, benché acquisti una particolare pienezza nel matrimonio sacramentale. Le questioni relative alla dissoluzione del matrimonio esulano logicamente dai limiti della

trattazione. La distinzione tra i tre livelli serve inoltre a presentare le modalità dell'esclusione.

L'ultima sezione è stata dedicata alla prova dell'atto positivo di esclusione (cfr. n. 15, pp. 107-121). Oltre a diverse interessanti precisazioni in materia, l'autore propone una tecnica probatoria dell'esclusione dei diritti-doveri coniugali essenziali che, anziché ricorrere alla distinzione tra ius e usus iuris, esamini la presenza delle proprietà essenziali e comuni a tutti quei diritti-doveri, i quali devono essere mutui, permanenti, continui, esclusivi ed irrinunciabili. Tuttavia, non viene negato il valore della tradizionale distinzione tra ius e usus iuris: anzi, vengono offerte utili delucidazioni per la sua applicazione (cfr. pp. 117-118). Infine vengono analizzati i mezzi di prova, specialmente la confessione di chi simula, la congruenza del « continuo biografico » che può servire a mostrare l'antecedenza o simultaneità alle nozze della volontà di esclusione, e le presunzioni, certamente insostituibili, ma che vanno adoperate con cautela, evitando di isolarle ed assolutizzarle, e cercando invece di inserirle nell'insieme biografico del caso.

In appendice è stato incluso il testo spagnolo dei canoni più citati. Forse sarebbe stato utile mettere anche l'originale latino, come unico testo ufficiale, tenuto conto che peraltro il commento si serve spesso di espressioni latine tratte dallo stesso testo codiciale.

Nella descrizione del contenuto sono già emerse in buona misura le

qualità di questo volume, del resto in linea con le caratteristiche dell'intero lavoro canonistico di Viladrich. È stata confermata ancora una volta la sua inclusione tra i rappresentati più importanti di quella linea di pensiero che risale ai suoi maestri Pedro Lombardía e Javier Hervada. Dopo di essi, il nome di guesto brillante discepolo, il quale gode di quell'originalità necessaria per essere a sua volta maestro, è in primissima fila, in quella potente spinta di rinnovamento della scienza canonica, che conserva la sua freschezza ed entusiasmo nelle opere di Viladrich. In particolare, ritengo che il realismo di fondo, e più specificamente la concezione del diritto in essenziale connessione con la giustizia, costituiscano i meriti più salienti di questa pubblicazione: il lettore è sempre a contatto con la realtà stessa del matrimonio, in modo tale che il testo legale, rispettato e sfruttato al massimo, acquista una peculiare luminosità e profondità, impedendone interpretazioni sbagliate d'indole letteralistica: inoltre, l'essenziale dimensione giuridica del matrimonio come vincolo di giustizia, si rivela come una costante ermeneutica, che evidenzia la rilevanza pratica dell'adeguata comprensione dei concetti e dei principi fondamentali. Concretamente il libro è un caso emblematico di esame della patologia del consenso matrimoniale all'imprescindibile luce della conoscenza positiva di ciò che è il matrimonio.

D'altra parte, l'epistemologia sottostante è anche di grande rilievo per l'intera scienza canonica, e in generale per tutte le scienze giuridiche. Si supera nei fatti un dilemma non infrequente, tra osservanza di un sistema normativo che sembra essere un universo a sé stante, autoreferenziale, il quale evita al massimo di confrontarsi con le esigenze di giustizia derivanti dalla realtà, ed un appello vago ed arbitrario a queste ultime esigenze, che rinunzia ad un'analisi seria della tradizione giuridica, e prescinde pertanto dalla sua concreta espressione nei testi normativi vigenti. L'approccio di Viladrich risulta invece perfettamente armonico: si valorizza il momento normativo, ma proprio mediante la sua permanente connessione con la realtà, e quindi anche con l'esperienza giuridica e il rispettivo senso della prudenza.

In questo senso, ritengo che una maggiore attenzione ai tipi di simulazione parziale più abitualmente considerati dalla giurisprudenza sarebbe stata conveniente (penso in particolare alla problematica abituale sul bonum prolis, che certamente è stata considerata, ma forse in modo troppo sintetico). La sistematica proposta, fedele al testo del Codice, che imposta gli elementi essenziali in chiave di diritti-doveri essenziali, è di per sé ineccepibile. A mio parere, comporta però il rischio di interpretazioni sbagliate: potrebbe sembrare che la raffinata analisi compiuta (ad es. dei vari aspetti del diritto alla comunità di vita o al mutuo aiuto) implichi «l'apertura » a nuove cause di nullità, secondo una logica ben nota in questi anni. Tale interpretazione certamente non corrisponde al pensiero dell'autore, il quale per esempio fa notare che il carattere interpersonale, costitutivo nell'unione coniugale, avviene «con grande semplicità» (p. 57). Tutta la esposizione mostra la profonda unità esistente tra i diversi aspetti del connubio, unità che trova l'unica giustificazione possibile nell'indole naturale dello stesso matrimonio. Mi pare che le tipologie giurisprudenziali, elaborate sulla base dei bona agostiniani, riflettano una «sintomatologia » abituale dell'assenza di vera volontà sponsale. Pur ammettendo l'esistenza di casi atipici, considero però meno opportuno impostare una classificazione analitica esauriente di possibili componenti essenzialmente appartenenti al matrimonio, nella misura in cui una certa mentalità, il cui orizzonte è circoscritto alla ricerca delle nullità, può di fatto interpretare detta classificazione in modo indebito, certamente contro le intenzioni dell'autore, come un invito a trasformare tutte le ipotesi considerate in situazioni tipiche autonome (si pensi, ad es., alla difficoltà di prospettare una simulazione in cui l'elemento determinante fosse l'assenza di quell'ordinazione dell'inclinazione sessuale amorosa. tradizionalmente denominata remedium concupiscentiae; cfr. p. 73-74).

Si potrebbe forse lamentare l'assenza di espliciti riferimenti bibliografici o giurisprudenziali. Va però subito notato che, pur non essendoci tali riferimenti, l'esposizione tiene conto RECENSIONI 643

in maniera permanente degli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali, talvolta anche indicati come tali. Certamente la scelta di offrire al lettore anche quel sussidio appare sempre consigliabile. Ma, oltre al fatto che la lacuna è molto facilmente colmabile altrove, la sobrietà nell'erudizione è sempre un prezioso aiuto per concentrare l'attenzione sulle idee dell'autore. Non va mai dimenticato che le pubblicazioni scientifiche non storiche si avvalorano per la qualità ed originalità

delle loro proposte, e molto secondariamente per l'apparato critico che le accompagna.

Il breve libro di Viladrich merita un'attenta lettura da parte di tutti i cultori del diritto matrimoniale canonico, e costituisce un efficace invito allo studio dell'insieme dei suoi commenti al consenso matrimoniale nell'edizione del «Comentario exegético» di Navarra.

Carlos I. Errázuriz M.

Pagina bianca

Documenti

Pagina bianca

ATTI DELLA SANTA SEDE

Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose (« della vita di fede ») svolte in Ungheria dalla Chiesa cattolica e su alcune questioni di natura patrimoniale, 20 giugno 1997 (AAS, 90 (1998), p. 330-341) (*).

La Santa Sede e la Repubblica di Ungheria (in seguito: le Parti) riferendosi all'Accordo stipulato a Budapest il 9 febbraio 1990 sul riallacciamento delle relazioni diplomatiche, secondo il quale le Parti avevano deciso di risolvere nel futuro, di comune accordo, particolari questioni di mutuo interesse;

desiderose di trovare una soluzione duratura per il finanziamento delle attività di servizio pubblico e dell'attività « della vita di fede » svolte in Ungheria dalla Chiesa cattolica (in seguito: Chiesa), come pure per al-

cune questioni di natura patrimoniale;

tenendo presente la Legge sulla libertà di coscienza, di religione e sulle Chiese (Legge IV del 1990), come pure la Legge sulla sistemazione della condizione dello stato di proprietà degli ex-immobili della chiesa (Legge XXXII del 1991),

hanno convenuto quanto segue:

I CAPITOLO

- Art. 1. Per il finanziamento delle attività di servizio pubblico della Chiesa, contemplate nella Legge IV del 1990, valgono le regole generali per le istituzioni statali secondo la medesima Legge e le disposizioni del presente Accordo.
- Art. 2. La Chiesa riceve per gli istituti di istruzione pubblica da essa gestiti (asili infantili, scuole primarie e secondarie, internati) sussidi finanziari di livello eguale ai gestori statali e comunali di simili istituti.
- Art. 3. 1) La Chiesa riceve per gli studenti di formazione non teologica di tutti i corsi, ammessi prima del 1° settembre 1997 agli istituti

^(*) Vedi nota di P. Erdö alla fine del documento.

648 DOCUMENTI

universitari di educazione superiore, la «normativa» (sussidio dato per legge) di formazione e il contributo per gli studenti allo stesso livello delle «normative» versate per simile titolo giuridico agli istituti di educazione superiore dello Stato. Dopo il 1º settembre 1997, per gli studenti che ricevono il finanziamento statale saranno corrisposti la stessa «normativa» di formazione e il contributo per gli studenti e tutti gli altri contributi identici a quelli assegnati agli istituti statali secondo la legge sull'educazione superiore. Uguale trattamento vale anche riguardo alle sovvenzioni centrali per l'educazione superiore assegnate sulla base di concorsi. In questi istituti di educazione superiore, in ciascun corso, la proporzione dei posti di studenti sussidiati dallo stato, dal 1º settembre 1997 in poi, non può essere inferiore alla proporzione di questi studenti esistente nel primo corso dell'anno 1997 rispetto a tutti gli studenti sussidiati dallo stato. Conosciuti i dati dei cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, le parti faranno il punto della situazione.

2) Per il mantenimento degli istituti di educazione superiore e dei convitti, lo stato garantisce almeno il 50% della «normativa» di formazione.

3) Lo Stato ungherese assicura agli alunni sussidiati dallo stato degli istituti universitari e di educazione superiore le medesime prestazioni, in eguale misura e in base ai medesimi titoli giuridici, che agli studenti sussidiati dallo Stato degli istituti superiori dello Stato, anche per quanto riguarda il contributo di alloggio.

4) Gli stessi principi valgono per gli istituti superiori «accreditati», che danno una formazione connessa con la vita religiosa (di teologia, ecc.), dei quali una lista tassativa figura nell'appendice n. 1 del-

l'Accordo, con le seguenti particolarità:

a) Quanto alla determinazione della sovvenzione, per gli istituti di livello universitario sarà normativa la somma assegnata alla Facoltà di Lettere e, per le Scuole Superiori, quella assegnata nella sezione classica delle scuole superiori di Pedagogia.

b) Lo Stato garantisce il finanziamento per tutti questi istituti e per tutti gli studenti. Il numero complessivo dei posti finanziati dallo Stato

non potrà superare i 2.500 annui.

c) Il finanziamento di eventuali nuovi istituti si farà con un'intesa separata da stipularsi tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Ungherese.

Art. 4. — 1) Il patrimonio culturale della Chiesa e specificamente gli oggetti di valore e i documenti custoditi nei suoi archivi, nelle sue biblioteche, nei suoi musei e in altre sue collezioni costituiscono parte importante dell'insieme dell'eredità culturale ungherese. La Chiesa e lo Stato ungherese s'impegnano a collaborare per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento di tale patrimonio.

2) Lo Stato ungherese contribuirà al restauro e alla salvaguardia delle memorie del patrimonio culturale religioso, degli edifici monumentali e delle opere d'arte in possesso di enti e istituzioni della Chiesa ATTI DELLA SANTA SEDE 649

in misura pari alla parte di simile patrimonio appartenente allo Stato. Parimenti contribuirà al funzionamento degli Archivi e delle Biblioteche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa. La base per calcolare quest'ultimo contributo sarà quella dell'anno 1997, tenuto sempre conto delle possibilità del bilancio e dell'attività da svolgere.

3) Al fine d'applicare i principi che figurano nei capoversi 1. e 2., come pure le particolarità di carattere religioso, si stipulerà un'apposita intesa tra i

competenti organi dello Stato e la Conferenza Episcopale Ungherese.

II CAPITOLO

Art. 1. — Lo Stato ungherese riconosce l'esigenza concernente la consegna degli ex immobili ecclesiastici elencati nell'Appendice n. 2 dell'Accordo. Lo Stato trasferisce in proprietà ecclesiastica gli immobili secondo le disposizioni della Legge sulla sistemazione della condizione dello stato di proprietà degli ex immobili della Chiesa (Legge XXXII del 1991) nel periodo che corre tra il 1998 e il 2011, con quote annuali di un valore d'uguale entità.

Art. 2. — 1) Lo Stato ungherese, nel quadro dell'applicazione parziale della Legge citata nell'Art. 1, Cap. II, converte il valore degli immobili non elencati nell'Appendice n. 2 in una fonte di reddito da destinare alla Chiesa per le attività « della vita di fede » (attività non di ser-

vizio pubblico).

2) Lo Stato ungherese considera l'indennizzo in denaro come un investimento a lungo termine il cui reddito viene rivalutato in base alla svalutazione media del fiorino, calcolata secondo il paniere di divise, della quale si tiene conto nel bilancio. L'entità della rivalutazione deve essere corretta secondo la misura reale della svalutazione dopo l'appro-

vazione della legge sull'esecuzione del bilancio.

- 3) L'entità del reddito basata sulla somma dell'indennizzo in denaro sarà del 5%, cioè quella prevedibile dagli investimenti a lungo termine in divise. Tale reddito dovrà essere raggiunto in modo che a partire dal 1998 esso sarà del 4,5% e verrà aumentato a partire dal 2001 al 5%. La somma di base per il 1997 del reddito da versare alla Chiesa calcolando in 42 miliardi di fiorini l'indennizzo in denaro sarà di 1.890 milioni di fiorini.
- Art. 3. La Chiesa Cattolica con l'applicazione del presente Accordo considera soddisfatta la sua esigenza di compensazione e di sistemazione immobiliare basata sulla Legge XXXII del 1991.
- Art. 4. 1) Lo Stato ungherese assicura per legge che le persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 1998, possano destinare l'1% della loro

650 DOCUMENTI

IRPEF progressiva in favore della Chiesa di loro scelta oppure di un

fondo statale speciale.

2) Lo Stato ungherese garantisce alle Chiese lo 0,5% dell'IRPEF progressiva dell'anno precedente fino al 2001, in modo che, se la somma indicata dai cittadini contribuenti sarà inferiore a detto ammontare, essa sarà completata dal medesimo Stato ungherese. Tale somma aggiuntiva sarà assegnata alle Chiese nella proporzione delle indicazioni dei cittadini che esprimono l'opzione. Comunque, la somma che sarà garantita alla Chiesa Cattolica non può essere inferiore a 1.700 milioni di fiorini. Nel 2001 le Parti esamineranno la situazione di detta fonte di reddito. (Il significato di IRPEF progressiva è spiegato nel Protocollo addizionale dell'Accordo).

3) Lo Stato ungherese continuerà, secondo le sue possibilità, a dare sussidi straordinari per scopi ben determinati che siano segnalati

dalla Conferenza Episcopale Ungherese.

4) Le diverse facilitazioni come pure le esenzioni delle tasse attualmente in vigore, contemplate nelle leggi, sia nel campo IRPEF sia nell'imposta concernente le società, che spettano in modo speciale alla Chiesa, alle persone e alle attività ecclesiastiche, non saranno ridotte senza il consenso della medesima.

III CAPITOLO

Sulla base della decisione dei cittadini di valersi dei servizi pubblici della Chiesa, la Chiesa ha diritto ad ulteriori sovvenzioni statali. Tale sussidio dovrà assicurare che il gestore ecclesiastico riceva una sovvenzione dello stesso livello dei gestori statali o comunali, in conformità con la Legge IV del 1990.

(Il modo di calcolare tale sovvenzione è contenuto nel Protocollo

addizionale dell'Accordo).

IV CAPITOLO

Le Appendici nn. 1 e 2 menzionate nel Cap. I Art. 3, capoverso 4), e nel Cap. II Art. 1, come pure il Protocollo addizionale menzionato nel Cap. II, Art. 4, capoverso 2) e nel Cap. III costituiscono parte integrante dell'Accordo e formano con esso una sola unità.

V CAPITOLO

1) Le Parti solveranno di comune accordo eventuali divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo. ATTI DELLA SANTA SEDE 651

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Parti ed entrerà in vigore nel momento dello scambio

degli strumenti di ratifica da farsi al più presto possibile.

3) Nel caso che una delle Parti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si procederà al più presto a opportune trattative per aggiornarlo.

Firmato nella Città del Vaticano, il 20 giugno 1997, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e ungherese; ambedue i testi sono egualmente autentici.

per la Santa Sede + Angelo Card. Sodano, segretario di stato per la Repubblica d'Ungheria Horn Gyula, primo ministro

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

all'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose (« della vita di fede ») svolte in Ungheria dalla Chiesa Cattolica, e su alcune questioni di natura patrimoniale.

Aggiunta al cap. II, Art. 4

L'IRPEF progressiva è la somma che rimane dopo aver detratto le agevolazioni dalla tassa che grava sull'insieme dell'imponibile.

Aggiunta al cap. III

1. Per calcolare tale finanziamento — ogni anno nel quadro del progetto del bilancio e sulla base dei dati che figurano separatamente per l'educazione pubblica e per l'assistenza sociale — dalla somma delle spese di funzionamento e di restauro devono essere sottratte le entrate proprie. In base alla somma risultante, si determina la proporzione della « normativa »; la sovvenzione complementare si stabilisce corrispondentemente. Dalla somma di finanziamento complementare, calcolata come sopra, può essere detratta la somma di quelle sovvenzioni speciali che sono ottenute dai gestori ecclesiastici e comunali come pure dalle loro istituzioni, sulla base di concorsi.

2. Tale sovvenzione dev'essere calcolata secondo il numero degli alunni delle scuole ecclesiastiche che figurano nei Piani di Sviluppo dell'Educazione Pubblica delle province; essa poi è da progettarsi sulla

base del numero medio di utenti previsto per quell'anno.

3. La differenza tra i dati calcolati e reali dei comuni sarà regolata dopo aver consultato il competente gestore ecclesiastico.

652 DOCUMENTI

4. Il governo assicura anche alla chiesa, alle stesse condizioni che ai comuni, la copertura degli aumenti di stipendi degli impiegati nell'educazione pubblica e nell'assistenza sociale.

5. Verificatesi tali condizioni, cesseranno i contratti di educazione pubblica stipulati con i comuni o con lo Stato o eventuali altri contratti

di contenuto simile.

Appendici 1 e 2 [omesse]

Accordo tra Santa Sede e Repubblica d'Ungheria

I. I presupposti dell'Accordo

Nell'accordo del 9 febbraio 1990 tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica d'Ungheria sull'annullamento dell'accordo parziale del 1964 (1) e sul riallacciamento delle relazioni diplomatiche le parti hanno precisato, tra l'altro, che le singole questioni per le quali risulta necessaria una intesa bilaterale, saranno risolte dalle parti di comune accordo (2). Rispetto a questo fatto, all'inizio del 1996, i membri della Conferenza Episcopale Ungherese hanno rilevato questioni analoghe soprattutto circa l'esecuzione della Legge XXXII del 1991 sulla «sistemazione della condizione dello stato di proprietà degli ex-immobili della Chiesa», nonché riguardo al finanziamento degli istituti ecclesiastici di pubblico servizio, in particolare di quelli fianlizzati all'insegnamento. Poiché il § 19 (1) della Legge IV del 1990 sulla libertà di coscienza, di religione e sulle Chiese ha garantito un contributo statale per il funzionamento degli istituti ecclesiastici che si occupano delle attività elencate nella stessa Legge (educazione, insegnamento, attività culturale, cura sociale, medica, attività sportiva o di protezione dell'infanzia e della gioventù) uguale a quello ricevuto da simili istituti statali, tale garanzia avrebbe dovuto comportare al momento dell'emanazione della Legge un finanziamento realmente paritario, dato che quelle attività erano finanziate, sino ad allora, interamente da contributi statali. Nel frattempo è cambiato invece l'intero sistema di finanziamento di tali attività. Il contributo diretto proveniente dallo Stato non ha più coperto pienamente nemmeno le spese degli istituti che precedentemente erano statali passati, nel frattempo, per la maggior parte, alla gestione comunale. I comuni, però, hanno ricevuto dal budget statale i mezzi necessari per integrare la somma del contributo statale diretto. Per l'integrazione

⁽¹) Circa la storia degli accordi tra la Santa Sede e l'Ungheria vedi per es. P. Erdö, Accords bilatéraux entre le Saint-Siège et la Hongrie, in Revue d'éthique et de théologie morale «Le Supplément » 199 (1996) 121-128.

⁽²⁾ Il testo ungherese è stato stampato anche in Katolikus Szemle 40 (1990) 57.

653 ATTI DELLA SANTA SEDE

del finanziamento degli istituti (soprattutto delle scuole) ecclesiali sarebbe stato possibile avvalersi dei cosiddetti « accordi di pubblico insegnamento» conclusi in base alla Legge LXXIX del 1993 sulla pubblica istruzione. Tali accordi prevedevano l'integrazione del finanziamento delle scuole ecclesiali nella misura in cui esse avrebbero partecipato ai compiti di pubblico servizio. Questi accordi però non sempre sono stati messi in pratica e il contributo integrativo spesso non è pervenuto alle scuole ecclesiali. Così si è formata una chiara disuguaglianza tra le scuole comunali e quelle ecclesiali. Per chiarire le dimensioni del problema bisogna osservare che il numero complessivo degli alunni appartenenti a scuole ecclesiali era in Ungheria, alla fine del 1994, all'incirca il 3 o 4% del numero complessivo degli studenti (3).

Nel programma del governo Antall si dichiarava, nel 1990, di ritenere di primaria importanza l'attività educativa e di insegnamento delle Chiese (4), anche se non sembra che tale programma sia stato concordato con i rappresentanti delle Chiese. Le condizioni pratiche, però, di quest'attività sono diventate piuttosto difficili. Così diverse diocesi cattoliche dovevano versare delle somme destinate originariamente alle attività religiose principali per aiutare le loro scuole che versavano in uno stato di crisi economica a causa della mancanza del sussidio statale aggiuntivo. Per poter valutare la portata del problema giova precisare che i beni delle Chiese e dei fedeli sono stati sottratti loro completamente e che persino la vita religiosa e di culto necessitava del sussidio finanziario dello Stato (5).

Il primo ministro Gvula Horn ha risposto in modo positivo all'idea di un accordo internazionale. Tale risposta è stata comunicata ai responsabili della Santa Sede durante la sua visita in Vaticano nel febbraio 1996. Anche se i temi richiedenti una soluzione bilaterale sono stati immediatamente chiariti (6), sulla maggior parte delle problematiche il governo ungeherese stava elaborando diverse leggi malgrado la protesta espressa da varie Chiese su alcuni punti. Le Leggi LXXIX del 1993 sulla pubblica istruzione e la LXXX del 1993 sulla istruzione superiore sono state infatti modificate durante l'estate 1996. Così le questioni da risol-

vere hanno ricevuto uno speciale rilievo.

(4) Cf. A nemzeti megújhodás programja, Budapest 1990, 148.

⁽³⁾ Cf. P. Erdő - B. Schanda, The Relationship of the Church and the State in Hungarian Law, in HIS - Press Service (Budapest - Vienna) 43 (1995) 8. Nelle scuole materne questa proporzione era di 0,8%, nelle scuole elementari 2,3%, nelle scuole medie 4,6%, nelle scuole superiori e nelle università 2,2%.

⁽⁵⁾ Vedi per es. la motivazione ufficiale del § 19 della Legge IV del 1990: Magyar Közlöny (1990) 213.

⁽⁶⁾ Cf. I. Elmer, Nem világos a Kormány álláspontja, in Uj Ember 52 (1996) 21 giugnio, 1-2.

654 DOCUMENTI

Nell'autunno 1996 è stata varata un'altra Legge, la quale ha toccato da vicino un altro tema presente nelle trattative in corso: il 26 dicembre 1996 è stata pubblicata la Legge sulla possibile destinazione dell'1% del IRPEF (7). Secondo questa Legge, le persone private possono dichiarare, al momento della consegna della loro denuncia dei redditi, a favore di quale organizzazione «non profit» o Chiesa o collezione pubblica, museo, istituto culturale vogliono versare l'1% dell'IRPEF. Secondo la dichiarazione della delegazione della Santa Sede che stava trattando col Governo: «La Chiesa Cattolica non desidera far uso di questa possibilità che la Legge contiene nella sua forma attuale» (8). Secondo la presa di posizione del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Ungherese ciò significava nella prassi che né la Chiesa Cattolica né le sue istituzioni, né le fondazioni aventi personalità giuridica nell'ordinamento canonico, né le organizzazioni dove nella loro denominazione figura la parola «cattolico» potevano prendere l'iniziativa per essere inseriti tra i beneficiari di questa Legge (9). Tale disposizione esprime la convinzione che non è accettabile come finanziamento della Chiesa una soluzione che preveda la possibilità di disporre dell'1% dell'IRPEF, ma che costringe il cittadino a scegliere tra diverse migliaie di organizzazioni pubbliche e private da appoggiare tra le quali anche le Chiese. Anche se la Legge non ha ancora stabilito che questa forma di sovvenzione alle Chiese la stessa sostituisce subito l'appoggio finanziario statale — che le Chiese, per la loro attività religiosa, hanno ricevuto dallo Stato ogni anno sin dalla confisca di tutti i loro beni all'inizio degli anni cinquanta e che hanno continuato a ricevere in base al § 19 (2) della Legge IV del 1990 (10) —, era palese l'intenzione governativa di trasformare l'intero sistema di finanziamento delle Chiese mettendo fine alla sovvenzione diretta dell'attività religiosa. Benché la maggioranza delle Chiese non si opponeva ad una eventuale modernizzazione del loro sistema di finanziamento, la soluzione proposta nella Legge CXXVI del 1996 non sembrava sufficiente e accettabile (11).

⁽⁷⁾ Legge CXXVI del 1996.

⁽⁸⁾ Il testo della dichiarazione è pubblicato in *Uj Ember* 53 (1997) 12 gennaio.

⁽⁹⁾ A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Gazdasági Bizottságának 1997/1. számú tájékoztatója, 17.

⁽¹⁰⁾ Tale sostegno finanziario statale era necessario per il funzionamento stesso delle attività più elementari delle Chiese private di tutte le loro risorse economiche. Questo fatto veniva anche riconosciuto nella motivazione ufficiale della Legge citata. Vedi sopra nota 5; cf. P. Erdö, La nuova condizione giuridica della Chiesa in Ungheria, in Ius Ecclesiae 2 (1990) 469.

⁽¹¹⁾ Cf. per es. Schanda B., Egy százalék virilizmus, in Magyar Nemzet (1997) 6 febbraio.

ATTI DELLA SANTA SEDE 655

II. Il contenuto dell'Accordo

L'accordo concluso il 20 giugno 1997 tra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria (12) sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose (« della vita di fede ») svolte in Ungheria dalla Chiesa Cattolica, e su alcune questioni di natura patrimoniale contiene un testo principale composto da un preambolo e cinque capitoli, un Protocollo Addizionale e due Appendici che fanno parte in-

tegrante dell'Accordo.

Il preambolo fa riferimento all'Accordo concluso il 9 febbraio 1990 tra le parti stesse, secondo il quale le questioni di comune interesse verranno risolte di comune accordo. Fa menzione anche della comune intenzione di trovare una soluzione duratura per il finanziamento delle attività di servizio pubblico e dell'attività direttamente religiosa svolta in Ungheria dalla Chiesa Cattolica, come anche per alcune questioni di natura patrimoniale. Il preambolo accenna infine anche alla Legge IV del 1990 sulla libertà di coscienza, di religione e sulle Chiese, come pure alla Legge XXXII del 1991 sulla sistemazione dello stato di proprietà degli ex-immobili della Chiesa, come norme che vengono tenute presenti dall'Accordo. Quest'ultima osservazione sembra particolarmente motivata, perché l'intenzione dell'Accordo è proprio quella di risolvere in modo durevole delle questioni che sono state in parte già regolamentate in queste leggi, ma il cui valore sociale reale è cambiato nel frattempo per le modificazioni giuridiche effettuate successivamente.

Come risulta anche dal preambolo, l'Accordo riguarda tre temi: il finanziamento dell'attività di servizio pubblico della Chiesa, il finanziamento dell'attività direttamente religiosa (quest'ultimo può essere chia-

⁽¹²⁾ L'Accordo è stato ratificato dal Parlamento Ungherese nel dicembre 1997, mediante il Decreto Parlamentare 109/1997 (XII. 8) OGy, ed è entrato in vigore il 3 aprile 1998, data dello scambio degli strumenti di ratifica (cf. V, 2). All'esecuzione dell'Accordo e per la modifica parallela di alcune condizioni che riguardano le altre Chiese e comunità religiose è stata varata una nuova legge (Legge CXXIV del 1997 sulle condizioni economiche dell'attività religiosa e di interesse pubblico delle Chiese) e sono state modificate varie altre leggi: mediante la Legge CXXIII del 1997 sono stati modificati i paragrafi 19 e 21 della Legge IV del 1990 sulla libertà di coscienza e di religione e sulle Chiese; mediante la Legge CXXV del 1997 sono stati modificati o abrogati i paragrafi 2, 4, 7, 8, 11, 12, 21 e 23 della Legge XXXII del 1991 sulla sistemazione della situazione di proprietà degli immobili già appartenenti alle Chiese; mediante la Legge CXXVI del 1997 sono stati modificati numerosi paragrafi della Legge LXXX del 1993 sull'istruzione superiore; mediante la Legge CXXVIII del 1997 sono stati modificati vari paragrafi della Legge LXXIX del 1993 sulla pubblica istruzione e infine mediante la Legge CXXIX del 1997 è stata modificata la Legge CXXVI del 1996 sulla disposizione dei tributari su una parte determinata dell'IRPEF. Queste leggi contengono anche delle limitazioni non previste nell'Accordo.

656 DOCUMENTI

mato finanziamento della Chiesa nel senso vero e proprio della parola),

nonché alcune questioni di natura patrimoniale.

Il primo tema è stato regolamentato nei capitoli I e III del documento, ma anche nel Protocollo Addizionale. L'articolo 1 del capitolo I definisce, con riferimento alla Legge IV del 1990 le attività di servizio pubblico e inserisce nell'Accordo le disposizioni di detta Legge sul finanziamento di attività di servizio pubblico della Chiesa. Lo fa nel modo in cui ciò è stato precisato nell'Accordo stesso (cf. I. art. 2-4). Nel primo capitolo viene garantito l'appoggio normativo statale uguale a quello concesso agli analoghi istituti statali o comunali per gli istituti ecclesiali di istruzione pubblica e di istruzione superiore, ma il principio si estende anche alle altre attività (sociali, culturali, ecc.) di pubblico servizio e comprende anche un certo contributo statale al mantenimento delle collezioni e monumenti d'arte (I, art. 4). Queste disposizioni inseriscono nell'Accordo, in gran parte, la prassi e le leggi tuttora vigenti. Quanto agli istituti di istruzione superiore teologica — quasi per integrare le leggi vigenti — esse stabiliscono la misura dell'appoggio statale previsto per ciascuno studente nonché il numero massimo dei posti di studi teologici che devono essere interamente finanziati dallo Stato. Ouesto non significa, naturalmente, una limitazione del numero degli studenti che possono essere ammessi agli studi teologici, ma rende possibile la determinazione e la pianificazione delle obbligazioni statali provenienti dall'Accordo. Del resto, il numero degli studenti che partecipano alla formazione connessa con la religione (teologia, pedagogia di religione) è relativamente modesto, e un aumento notevole non sembra probabile, dato che del mero insegnamento della religione, in genere, non si può vivere (13). Gli istituti superiori di teologia finanziati dallo Stato sono soltanto quelli che figurano nell'appedice della Legge sull'istruzione superiore (14). Un estratto di tale appendice si trova nell'apendice nr. 1 dell'Accordo, la quale elenca gli istituti superiori di teologia cattolica (tutti gestiti dalla Chiesa), i quali sono riconosciuti come facoltà o come scuole superiori nell'ordinamento dello Stato ungherese.

Nel capitolo II vengono regolate la questione degli immobili e il finanziamento dell'attività religiosa stessa della Chiesa («vita di fede»). Anche se questi due temi sono logicamente differenti, la soluzione pratica le ricollega. L'articolo 1 del capitolo II prescrive che una parte degli immobili i quali dovrebbero essere restuititi alla Chiesa cattolica secondo la Legge XXXII del 1991 (tuttora in vigore) venga consegnata alla Chiesa entro l'anno 2011. Questa nuova data costituisce una pro-

⁽¹³⁾ Il maestro di religione come tale non viene impiegato dalle scuole, ma riceve un compenso dalla Chiesa secondo il numero delle sue lezioni.

⁽¹⁴⁾ Legge LXXX del 1993, appendice nr. 1.

ATTI DELLA SANTA SEDE 657

roga del termine previsto dalla Legge citata e diminuisce così l'onere annuale che pesa sul budget statale in base a questa obbligazione. Lo stesso articolo osserva però che la consegna di questi immobili dovrà essere effettuata secondo le disposizioni della Legge XXXII del 1991. Ciò significa che le modalità della consegna degli immobili sono rimaste le stesse stabilite nella Legge citata. Se durante questo procedimento di controllo risultasse che qualche immobile figurante sulla lista non esiste o non cade sotto il vigore della rispettiva Legge, sarebbe difficile ottenere la sua consegna. L'Accordo (cap. II, art. 1) dice che lo Stato trasferisce in proprietà ecclesiastica i detti immobili « con quote annuali di un valore d'uguale entità». Tale ritmo di restituzione comporta per lo Stato una spesa annuale circa uguale alla somma versata dallo Stato negli ultimi anni per l'esecuzione della Legge sugli immobili ecclesiatici. Del resto lo Stato non deve pagare il valore intero di questi immobili a quelli che li posseggono attualmente, ma deve pagare i costi per trovare un altro posto per la funzione che questi immobili svolgono attualmente. Queste somme quindi, non le riceve la Chiesa, ma il possessore attuale, generalmente le giunte comunali.

Dato che nel presente Accordo lo Stato garantisce soltanto la restituzione di una parte degli immobili contemplati nella Legge XXXII del 1991, l'altra parte di questi immobili rimane presso i proprietari attuali

o potrà essere persino alienata.

La Legge XXXII del 1991 non garantiva alla Chiesa il pagamento del controvalore di quegli immobili che — malgrado siano contemplati nella Legge — non vengono consegnati alla Chiesa. Mentre la Chiesa, nel presente Accordo (cap. II art. 3) praticamente rinuncia alla riconsegna degli immobili che non figurano nell'Appendice nr. 2 dell'Accordo, il valore di questi immobili contemplati nella Legge XXXII del 1991 costituirà una fonte di reddito stabile che dovrà conservare il suo valore reale. Questo reddito annuale ammonta all'inizio a circa 10-11 millioni di USD. Tale somma, insieme a quella che proverrà dall'1% dell'IRPEF (vedi infra) non differisce sostanzialmente da quella che la Chiesa ha ricevuto ogni anno dallo Stato negli ultimi anni per la sua attività religiosa (compreso l'insegnamento di religione).

L'articolo 4 del capitolo II prevede che, sin dal 1 gennaio 1998, i cittadini potranno disporre dell'1% dell'IRPEF destinandolo o in favore di qualche Chiesa o per un fondo statale speciale. Questa soluzione significa l'introduzione di un modello di finanziamento delle Chiese che rassomiglia a quello che vige in alcuni paesi europei (Italia, Spagna). La differenza fondamentale è, che la Chiesa ungherese non ha potuto conservare nessun altro patrimonio produttivo. Così essa ha bisogno di questa somma per lo svolgimento della sua attività principale, cioè per la «vita di fede». Lo Stato si obbligava con l'Accordo ad emanare una apposita Legge come da prassi internazionale. Anche in altri paesi c'erano altre comunità religiose che, almeno all'inizio, non volevano ap-

658 DOCUMENTI

proffittare della possibilità di destinazione dell'IRPEF a loro favore. Tali comunità hanno regolato le modalità del loro appoggio finanziario statale con accordi di contenuto diverso. Secondo la concessione globale del Governo sembra che questo modello — almeno in prospettiva sia chiamato a sostituire l'appoggio finanziario diretto statale dell'attività religiosa. Ad ogni modo, la Chiesa cattolica, con l'Accordo accetta che il suo finanziamento, almeno per una parte, venga effettuato mediante la destinazione dell'1% dell'IRPEF. Dato che questo metodo non ha precedenti in Ungheria, l'Accordo garantisce, per alcuni anni, che lo Stato integri fino ad una certa somma quello che sarà offerto alla Chiesa cattolica dall'1% dell'IRPEF. Questa somma così integrata, insieme al reddito che la Chiesa riceverà per gli immobili non restituiti, potrà costituire la base economica dell'attività religiosa (« vita di fede ») della Chiesa. Le offerte dei fedeli rimarranno indispensabili, perché le dette somme sono comparabili soltanto con quelle provenienti finora da fonti statali, ma non sostiuscono in alcun modo i mezzi provenienti dalle offerte. Con la destinazione dell'1% dell'IRPEF, del resto, il cittadino non paga più di quanto deve comunque pagare come IRPEF. Dispone soltanto sulla destinazione di una piccola parte della sua tassa già pagata.

Il capoverso (4) dell'articolo 4 del capitolo II prevede che le esenzioni e le facilitazioni nel pagamento delle imposte previste specialmente per la Chiesa o per le persone ecclesiastiche attualmente in vigore non saranno ristrette senza il consenso della Chiesa. Questa disposizione è una breve formula per esprimere che lo Stato garantisce le facilitazioni attualmente in vigore anche nell'Accordo. Il brano citato può quindi calmare in qualche misura le preoccupazioni secondo le quali, se alla Chiesa viene garantita la possibilità di sussistenza da un certo punto di vista, essa incorrerà presto in altri pericoli, inaspettatamente, su altri

aspetti.

Il capitolo III ritorna al tema del finanziamento dell'attività di pubblico servizio della Chiesa, garantendo a questo scopo, conformemente alla Legge IV del 1990, oltre all'appoggio diretto detto «normativo», un sussidio aggiuntivo statale uguale a quello ricevuto dagli istituti statali o comunali di pari grado. Il modo di calcolare tale sovvenzione viene precisato nel Protocollo addizionale dell'Accordo. In questo contesto viene stabilita proprio quella uguaglianza economica tra gli istituti comunali ed ecclesiali che è obbligatoria secondo il decreto n. 1165/B/1996/7 della Corte Costituzionale emesso prima della conclusione dell'Accordo. La Corte Costituzionale stabilisce infatti che «nell'applicazione del § 4 (6) della Legge LXXIX del 1993 sulla pubblica istruzione è un criterio costituzionale quello per cui lo Stato o il comune, oltre alla sovvenzione diretta uguale a quella che ricevono gli istituti statali o comunali di pari grado, devono prestare, per il funzionamento degli istituti di pubblica istruzione gestiti dalle Chiese, anche un ulteriore sovven-

LEGISLAZIONE PARTICOLARE

ITALIA

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, **Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti**, 16 giugno 1997 (Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana n. 5, 1997, pp. 148-170) (*).

«Recognitio» della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO - PROT. N. S09/97/RS - Dal Vaticano, 22 gennaio 1997

Lettera indirizzata al Presidente della C.E.I. Card. Camillo Ruini

Eminenza Reverendissima, con il foglio N. 708/96, del 19 giugno u.s., l'Eminenza Vostra Reverendissima mi trasmetteva, per competente esame di questo Ufficio, il testo della delibera approvata nel corso della XLI Assemblea Generale dei Vescovi italiani, e concernente la disposizione contenuta nel n. 3.3, lett. c) del Testo comune tra Cattolici e Valdesi-Metodisti sui matrimoni misti.

Per la disposizione in parola, Vostra Eminenza chiedeva, « ad cautelam », la «recognitio » della Santa Sede, di cui al can. 455, par. 2.

In merito alla richiesta di Vostra Eminenza, questa Segreteria di Stato riteneva opportuno acquisire anche il motivato avviso del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, recentemente qui pervenuto.

Mi è gradito, ora, parteciparLe che il Santo Padre, alla Cui considerazione è stata sottoposta la domanda in parola, nell'udienza accordatami in data 20 gennaio c.m., ha benevolmente concesso la richiesta « recognitio ».

Con sensi di distino ossequio mi confermo

di Vostra Eminenza Reverendissima dev.mo in Domino A. Card. Sodano

^(*) Vedi nota di V. De Paolis alla fine del documento.

ATTI DELLA SANTA SEDE 659

zione aggiuntiva (15) nella proporzione in cui tali istituti assumono compiti statali o comunali » (16). In questo contesto quindi l'Accordo non garantisce più di quanto è già previsto nel diritto ungherese vigente.

I capitoli IV e V contengono le solite disposizioni finali.

Conclusione.

Dopo una rapida lettura del testo, il lettore può convincersi del fatto che la concezione delineata nell'Accordo rende possibile un sistema di finanziamento della Chiesa più stabile e prevedibile dell'attuale e che c'è da augurarsi che tale voce di bilancio sia più indipendente da dibattiti parlamentari sul bilancio annuale dello Stato e dalle quotidiane fluttuazioni politiche. Tale sistema di finanziamento risponde anche alle intenzioni formulate ripetutamente da parte delle autorità in Ungheria in quanto introduce nel finanziamento anche la possibilità di poter disporre di una parte dell'IRPEF, rendendo la questione in un certo senso più «indipendente» dalle influenze statali dirette rispecchiando così, con maggiore accento, la separazione costituzionale tra Stato e Chiesa.

Péter Erdö

⁽¹⁵⁾ Che ricevono naturalmente anche gli istituti comunali.

⁽¹⁶⁾ Cioè praticamente secondo il numero degli alumni.

Decreto di promulgazione del « Testo comune... ».

Prot. n. 602/97

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLI Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 6 al 10 maggio 1996, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il «Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra Cattolici e Valdesi o metodisti in Italia».

Pertanto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della stessa Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di diritto canonico nonché all'art. 28/a dello Statuto della C.E.I.,

- Ottenuta la debita «recognitio» della Santa Sede, comunicata con lettera n. 509/97/R5 del 22 gennaio 1997;
- VISTO il verbale da cui si evince che il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Card. Camillo Ruini, il Moderatore della Tavola Valdese Gianni E. Rostan, il Presidente del Comitato Permanente dell'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia Pastore Valdo Benecchi, il 16 giugno 1997, hanno apposto la loro firma al documento predetto;

con il presente Decreto stabilisco che la promulgazione del documento sia fatta mediante pubblicazione sul «Notiziario» ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

Roma, 19 giugno 1997

Camillo Card. Ruini Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Testo del documento.

PREMESSA

Il 10 maggio 1988, in un incontro del Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo della Conferenza Episcopale Italiana con il moderatore della Tavola Valdese e con altri esponenti delle Chiese valdesi e metodi662 DOCUMENTI

ste, si convenne sull'opportunità di una serie di incontri per avviare un dialogo su problemi comuni, indicando come possibile primo tema di confronto i matrimoni misti (*).

Il Sinodo delle chiese valdesi e metodiste nell'agosto 1988 accolse favorevolmente l'iniziativa e nominò a tal fine una commissione di cinque persone (Maria Sbaffi Girardet, relatrice; Franco Becchino; Gianni Long; Paolo Ricca; Giovanni Scuderi) destinata a confrontarsi con una analoga commissione nominata dalla Conferenza Episcopale Italiana sul tema dei matrimoni misti « quale problema teologico, pastorale e giuridico comune alle due chiese».

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nominò a sua volta una delegazione di sei membri (Filippo Giannini, presidente; Velasio De Paolis; Giorgio Feliciani; Pietro Giachetti; Emilio Landini; Clemente Riva), auspicando che il confronto su questo tema «apra il cammino di dialogo e di rapporto con i fratelli valdesi e possa giungere a

risultati positivi».

La commissione valdese-metodista, fermi restando i cinque membri effettivi di nomina sinodale, scelse come consulente Alfredo Sonelli. Il primo incontro tra le due commissioni ebbe luogo il 3 marzo 1989, in Roma. Il successivo Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste dell'agosto 1989, approvando l'operato della commissione da esso nominata, ne rinnovò il mandato, allargandone la composizione a sei persone per adeguarla a quella della delegazione della Conferenza Episcopale Italiana. Gli incontri proseguirono nel periodo successivo, articolandosi in ventuno sedute congiunte delle due delegazioni (sino al luglio 1993), nonché in contatti informali tra gruppi di lavoro ristretti. La commissione valdese-metodista fu riconfermata, nella medesima composizione, dai Sinodi del 1990, 1991 e 1992. Nel corso dell'inverno 1991-92, a seguito della scomparsa di Giovanni Scuderi e delle dimissioni di Fianco Becchino, passato ad altri incarichi, tale commissione fu integrata da due nuovi membri: Valdo Benecchi e Alberto Taccia. La commissione della Conferenza Episcopale Italiana è rimasta invariata per tutto il periodo.

Le due delegazioni, nel dare inizio ai lavori, hanno espresso preliminarmente la comune persuasione che l'unione delle persone e la comunione di vita nel matrimonio sono più agevolmente assicurate quando i due coniugi condividono la stessa fede. Si è tuttavia concordemente riconosciuto che i matrimoni misti presentano anche aspetti positivi, sia per elementi di intrinseco valore, sia per l'apporto che possono

dare al movimento ecumenico.

Per questi motivi le due delegazioni hanno concordemente espresso il parere che il matrimonio misto può essere un luogo impor-

^(*) La Chiesa valdese definisce matrimonio «interconfessionale» quello che nel testo è definito matrimonio «misto».

tante del cammino ecumenico, anche perché sostenuto dalla grazia di-

vina, donata ai coniugi nel matrimonio stesso.

Contestualmente a questa fondamentale osservazione è stato tuttavia rilevato che la retta impostazione del cammino ecumenico nel seno della famiglia non può essere realizzata dalla sola buona volontà degli sposi. Essi hanno bisogno del sostegno pastorale delle rispettive comunità, sia nella fase di preparazione che nel corso della vita coniugale.

In tale prospettiva è stato espresso il convincimento che detta collaborazione potrebbe essere facilitata da una linea di comportamento, approvata dagli organi responsabili delle rispettive comunità religiose in Italia, che favorisca una intesa nell'indirizzo pastorale dei matrimoni misti a livello locale delle singole diocesi e delle comunità valdesi e me-

todiste.

Il presente testo comune, frutto di un lungo lavoro compiuto dalle

due delegazioni, si articola in tre parti.

La prima contiene ciò che come cristiani possiamo dire insieme sul matrimonio, malgrado le differenze e divergenze confessionali che ci caratterizzano. Non si tratta ovviamente di una esposizione completa della dottrina matrimoniale delle due chiese: ci si limita qui a dire l'essenziale per fondare cristianamente e impostare ecumenicamente un discorso comune, per quanto possibile, sui matrimoni misti.

Nella seconda parte vengono indicati i punti di divergenza nel modo di intendere e vivere il matrimonio, la loro incidenza sulla comunione coniugale, il loro influsso sulla disciplina dei matrimoni misti,

circa la celebrazione nuziale e così via.

La terza parte è di indole pastorale; offre agli sposi e ai promessi sposi appartenenti a confessioni cristiane diverse, alle loro famiglie, nonché ai ministri delle due comunità religiose, indicazioni e orientamenti circa la preparazione, la celebrazione e la pastorale dei matrimoni.

Le indicazioni di questo testo comune sotto state sottoposte all'approvazione degli organi competenti (Conferenza Episcopale Italiana e Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste), i quali decideranno come renderle operative per risolvere i problemi che ordinariamente sorgono nei matrimoni misti che si celebrano in Italia tra nubendi cattolici e quelli appartenenti alla Chiesa evangelica valdese - Unione delle Chiese valdesi e metodiste, indicata in questo testo semplicemente come Chiesa valdese.

Le indicazioni hanno lo scopo di applicare in concreto i documenti specifici emanati dalle rispettive chiese a livello nazionale, quali il Documento sul matrimonio del Sinodo valdese del 1971, il Decreto generale sul matrimonio canonico della Conferenza Episcopale Italiana del 5 novembre 1990 e il Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani del 1993 (nn. 143-160).

PARTE PRIMA

CIÒ CHE COME CRISTIANI POSSIAMO DIRE IN COMUNE SUL MATRIMONIO

1.1. La creazione dell'uomo e della donna nella loro diversità e reciprocita:

«Dio creò l'uomo simile a sé; lo creò a immagine di Dio; maschio e femmina li creò» (*Genesi* 1,27). «Dio, il Signore, prese dal suolo un po' di terra e, con quella, plasmò l'uomo» (*Genesi* 2,7). «Dio, il Signore, formò la donna e la condusse all'uomo» (*Genesi* 2,22).

La creazione dell'uomo e della donna, nella loro diversità e reciprocità, è di per sé un invito alla comunicazione, all'incontro, al dialogo, vincendo la solitudine. «Non è bene che l'uomo sia solo; gli voglio fare un aiuto che gli sia simile» (Genesi 2,19).

L'uomo e la donna sono tanto simili da rendere possibile una comunione reale e profonda, e tanto diversi perché, nell'incontro, si arricchiscano l'un l'altro senza perdersi l'uno nell'altro.

1.2. Il matrimonio.

La coppia umana è creazione di Dio. Dio ha formato l'uomo e la donna, ciascuno in vista dell'altro.

È questo il fatto fondamentale, voluto da Dio, che caratterizza il matrimonio, cioè l'unione della coppia nel vincolo di amore coniugale. Il matrimonio è vissuto come risposta gioiosa (*Genesi* 2,23) dell'uomo e della donna alla loro creazione e si costituisce dove un uomo e una donna, secondo il disegno divino, mediante il reciproco consenso, si uniscono come marito e moglie.

Il matrimonio rende la comunicazione nella coppia completa e stabile. «Saranno una stessa carne» (*Genesi* 2,34) significa l'unione dei corpi, ma anche dei destini personali. L'uomo e la donna, come coppia coniugale, non vivono più due storie parallele, ma un'unica storia comune. In essa ciascuno è chiamato a vivere la pienezza dell'amore in un rapporto di completa reciprocità.

La Bibbia non a caso, proprio in questo testo, parla di aiuto reciproco. In questa solidarietà operosa e duratura si manifesta in concreto la consistenza dell'amore coniugale.

La creazione della coppia rivela la fondamentale natura dialogica dell'essere umano e il matrimonio come spazio, strumento e scuola di comunione.

1.3. Parabola dell'Alleanza.

L'alta parola che la Bibbia pronuncia sul matrimonio è quella secondo cui esso è presentato come una parabola della Alleanza tra Dio e il suo popolo (*Osea* 2,16-19) e segno presente dell'unione tra Cristo e la chiesa (*Efesini* 5,31-32). La parola di Dio manifesta il livello pro-

fondo in cui al credente è dato di vivere il matrimonio.

Il riferimento all'Alleanza conferisce al matrimonio una forza e una ricchezza di significati maggiori di quelle espresse da una concezione puramente contrattuale del matrimonio stesso; mentre la precisazione paolina di « mistero grande » in riferimento a « Cristo e la chiesa » rivela la qualità e l'intensità dell'amore che governa la vita coniugale nella luce della salvezza che ci è data in Cristo. È questa la vocazione iscritta nel rapporto coniugale uomo-donna secondo la parola di Dio.

1.4. Amore coniugale.

Il matrimonio, secondo la parola del Signore (Marco 10,8), si esprime nell'unità della coppia, per cui marito e moglie non sono più due ma uno.

Tale unione investe la totalità delle loro persone in una comunità di amore vissuta l'una per l'altra, in reciproco rispetto, lealtà e fedeltà, sostanziata di dono e di perdono, nella sottomissione all'amore di Cristo (Efesini 5.21 ss.).

L'amore coniugale vive la differenza e la reciproca attrazione sessuale come un dono di Dio per il bene dell'uomo e della donna, nella

loro comunione di vita e di amore.

I coniugi credenti vivono nel matrimonio la propria sessualità senza esaltazioni né repressioni, rispettando la dignità e la libertà di ciascuno.

1.5. Fedeltà.

Poiché il matrimonio è un patto di comunione di tutta la vita, la fedeltà ne è elemento costitutivo e l'impegno alla fedeltà la necessaria conseguenza. Una dichiarazione di amore è una dichiarazione di fedeltà. Amare una persona significa esserle fedele.

L'ambito della fedeltà coniugale non è circoscritto alla sfera sessuale, ma riguarda i vari momenti della vita in comune, proprio perché il matrimonio è anche un crescere insieme in tutti gli aspetti della pro-

pria personalità.

Oggi il problema della fedeltà acquista aspetti nuovi, perché l'inserimento di entrambi i coniugi nella vita sociale ha come conseguenza che marito e moglie hanno spesso ambiti professionali e sociali diversi nei quali si stabiliscono relazioni molteplici. Questo intrecciarsi di nuovi rapporti fra uomini e donne va visto di per sé positivamente, perché svi-

luppa e approfondisce i doni personali e favorisce l'adempimento delle

responsabilità sociali dei singoli.

Oggi c'è chi pensa che l'amore coniugale possa dar luogo contemporaneamente a molte fedeltà parallele, che non si escludono ma possono convivere e persino completarsi. L'analogia biblica del patto che illumina l'unione di Cristo con la chiesa fornisce però una indicazione diversa: la fedeltà al coniuge non ammette rapporti paralleli sullo stesso piano; essi equivarrebbero a molte infedeltà, cioè a nessuna fedeltà. La fedeltà coniugale, invece, ha ben diversa ampiezza e profondità; essa si esprime nella fiducia reciproca, e da essa derivano e sono sostenute anche la serietà, l'efficacia e la serenità dei rapporti che i singoli coniugi hanno sul piano sociale e professionale. L'amore coniugale, infatti, non annulla o comprime la personalità dei coniugi, ma la accetta e la rinvigorisce. Gioire del reciproco inserimento nella società e della migliore realizzazione delle reciproche doti e aspirazioni è il segno chiaro della fedeltà coniugale.

1.6. Durata.

Il matrimonio è un patto senza scadenze. Il rapporto coniugale, comportando il dono totale dell'uomo e della donna nell'unione dei corpi e dei destini personali, non è a termine: per sua natura e struttura è destinato a durare. La fedeltà tra i coniugi è per la vita.

La durata del vincolo è affermata con forza dalla parola di Gesù:

«L'uomo non separi ciò che Dio ha unito» (Matteo 19,6).

Quando un uomo e una donna credenti si uniscono in matrimonio, lo fanno nella persuasione, nutrita di speranza e di preghiera, che il loro vincolo li associa e li impegna per la vita. Essi ricevono come dono di Dio la realtà dell'unione coniugale, chiamata a durare per il tempo della loro esistenza terrena.

Ogni autentico rapporto d'amore reca in sé — quasi come un ri-

flesso dell'amore di Dio — la promessa della durata.

1.7. Famiglia e figli.

La coppia coniugale per sua natura e struttura è aperta alla vita e destinata a diffonderla sulla terra (*Genesi* 1,28). Pertanto essa è ordinata alla procreazione; un uomo e una donna si uniscono in matrimonio perché si amano e sul loro amore stanno molte promesse, fra cui in particolare quella dei figli.

Pur dovendosi distinguere l'istituzione matrimoniale da quella familiare, dotata ciascuna di valori propri, le due istituzioni sono intima-

mente collegate tra loro e si sostengono a vicenda.

Il matrimonio si dimostra pienamente fecondo, oltre che nella procreazione, anche in modi diversi, sia nella dimensione familiare che in quella sociale, come spazio, strumento e scuola di comunione operosa tra gli esseri umani (ad esempio: nell'adozione, affiliazione, affidamento, accoglienza, ospitalità, ecc.).

Va infine affermata la responsabilità dei genitori anche verso i figli nati fuori del matrimonio, ai quali non può essere negata una pari inten-

sità di amore.

1.8. Famiglia, società, chiesa.

La famiglia è destinata a svolgere nella società un ruolo di edificazione, di coesione e di sviluppo, nel rispetto e nella promozione della

persona umana e della sua dignità.

Come cellula nella comunità cristiana, la famiglia ha il compito di testimoniare, quale esempio vivente di un rapporto di comunione, l'amore di Cristo per la sua chiesa (*Efesini 5*,21 ss.) e di operare la prima evangelizzazione delle nuove generazioni.

1.9. Matrimonio misto.

Un matrimonio tra cristiani appartenenti a confessioni diverse, avviene «nel Signore» (*I Corinzi* 7,39) e quindi nel suo corpo, che è la chiesa.

I coniugi rimangono inseriti nelle loro comunità con le proprie particolarità confessionali. La diversità e la separazione delle comunità possono pesare negativamente sul rapporto di coppia. D'altra parte, la coppia interconfessionale può contribuire ad avvicinare le comunità, creando occasioni di incontro, dialogo, scambio e, se possibile, momenti di comunione.

Le comunità, a loro volta, possono aiutare le coppie interconfessionali promuovendo lo spirito ecumenico ciascuna al proprio interno e nei loro reciproci rapporti, e offrire occasione per rimuovere — per quanto possibile — impedimenti e ostacoli di varia natura (teologica, giuridica, psicologica) che rendono difficile, a coniugi di diversa confessione, vi-

vere insieme la loro vocazione cristiana.

Quel che va comunque affermato e valorizzato è il radicamento di ambedue i coniugi nella fede del comune Signore. Questo radicamento assume di fatto forme e contenuti diversi nell'apertura alle sollecitazioni dello Spirito verso l'unità, così da poter auspicare, nella prospettiva di un cammino ecumenico, realizzato senza forzature o strumentalizzazioni, una reciproca disponibilità di ogni coniuge a partecipare ad alcune iniziative o momenti di vita della comunità religiosa della comparte.

Essenziale è che i partners di una coppia interconfessionale non allentino i vincoli con le rispettive comunità, ma al contrario li rinsaldino. La loro esperienza, insieme ad altre, può diventare luogo di verifica ed

occasione di stimolo per la presa di coscienza ecumenica delle chiese. La coppia interconfessionale, perciò, intende vivere e testimoniare la propria fede nel Signore, che essa invoca come fonte e artefice dell'unità di tutti i cristiani.

Parte Seconda DIFFERENZE E DIVERGENZE

Quanto precede è ciò che la Chiesa cattolica e la Chiesa valdese possono oggi dire insieme sul matrimonio. Si tratta di punti fondamentali e qualificanti, sui quali il coniuge cattolico e quello evangelico di una coppia interconfessionale potranno trovare un solido terreno d'incontro e motivi di vera comunione. Ciò non toglie che tra la concezione cattolica e quella evangelica del matrimonio permangano non piccole differenze e divergenze, che devono essere conosciute e attentamente meditate in occasione della celebrazione di un matrimonio misto.

2.1. Sacramentalità.

La differenza maggiore tra le due confessioni circa la dottrina del

matrimonio riguarda la sua natura sacramentale o meno.

Secondo la Chiesa cattolica il matrimonio è uno dei «sette sacramenti della Nuova Legge, istituiti da nostro Signore Gesù Cristo» (CONCILIO DI TRENTO, Sessione VI, Decreto sui sacramenti, can. 1), per cui esso non appartiene solo all'ordine naturale della creazione, ma anche a quello della redenzione. Il matrimonio fra due battezzati è una realtà soprannaturale in quanto segno e strumento dell'amore redentivo di Cristo e, come tale, fonda la famiglia cristiana, cellula primaria della comunità ecclesiale. Secondo la dottrina cattolica il fondamento della sacramentalità del matrimonio è il battesimo. Perciò ogni matrimonio fra due battezzati è considerato sacramento. A motivo di questa sacramentalità la Chiesa cattolica riconosce di avere la competenza per regolare, con una propria disciplina, il matrimonio di quanti le appartengono. La normativa sui matrimoni misti ne è un aspetto.

Secondo la Chiesa valdese il matrimonio è una realtà della buona creazione di Dio, diventata una istituzione fondamentale della società umana, che i credenti ricevono e vivono come un «dono» (I Corinzi 7,7): «Nel matrimonio i coniugi credenti attuano come coppia la loro vocazione cristiana», vivendola «quale espressione particolare dell'amore del prossimo e dell'alleanza di grazia che lega i credenti al loro Signore» (Sinodo Valdese, Documento sul matrimonio, n. 8). Il matrimo-

nio non è considerato dalla Chiesa valdese un sacramento.

L'esatta valutazione della differenza dottrinale tra le due confessioni religiose dipende dalla diversa comprensione dei sacramenti e della chiesa, nonché del loro ruolo nella vita della fede e dalla diversità dei

linguaggi che ne è derivata.

Questa diversa concezione del matrimonio non è priva di conseguenze di varia natura: i coniugi dovranno esserne consapevoli. La diversità può essere occasione di arricchimento reciproco, ma può anche essere fonte di tensioni.

Ciascun coniuge si sentirà impegnato a rispettare l'altro nelle sue convinzioni e a non coartare in alcun modo, diretto o indiretto, la sua coscienza. Piuttosto cercherà di comprenderne le posizioni, mettendole in dialogo con le proprie, e ponendo le une e le altre a confronto con la Parola di Dio.

D'altra parte, la diversa concezione della natura sacramentale o meno del matrimonio non impedisce ad una coppia interconfessionale di vivere cristianamente la propria unione, nella comune fede nel Signore, nell'amore e nella speranza, nella preghiera fatta insieme e nell'ascolto costante della Parola divina — parola ecumenica per eccellenza. Ciascun coniuge manterrà un rapporto vivo e leale con la propria comunità e cercherà — ove possibile — di condividere nella chiesa del coniuge momenti di preghiera e di riflessione biblica.

Facendo della loro vita in comune uno spazio aperto di comunione, dialogo e servizio al prossimo, i coniugi di una coppia interconfessionale formeranno una piccola ma viva cellula aperta al cammino ecumenico, significativa non solo per le loro comunità di appartenenza, ma anche

per la più grande comunità umana.

2.2. Indissolubilità.

Una seconda divergenza dottrinale e disciplinare riguarda l'indissolubilità del patto coniugale.

Concordemente si riconosce che il matrimonio è un patto senza scadenze, anche se diversi sono i modi di esprimerlo e diverse sono le conseguenze che se ne traggono da parte cattolica e da parte evangelica.

Secondo la Chiesa cattolica il patto d'amore, configurato da Dio nella creazione ed elevato nella fede a significare ed attuare il mistero dell'amore di Cristo, esige come conseguenza l'indissolubilità, la quale comporta tra i contraenti il vincolo dell'amore reciproco nel dono perpetuo della vita. Non è quindi ammesso il diritto al divorzio, né sono possibili le seconde nozze conseguenti ad esso.

Anche la Chiesa valdese afferma che la vocazione rivolta alla coppia è di «essere uniti in una comunione di vita duratura», per cui « di fronte al modo cristiano di vivere il matrimonio l'eventualità del divorzio non si pone» (SINODO VALDESE, Documento sul matrimonio, n. 57). D'altra parte si riconosce l'esistenza di crisi coniugali che possono sfociare in situazioni di rottura insanabile, in cui non è più possibile chiedere ai credenti «in nome dell'Evangelo, la rinuncia al divorzio» (n.

59). In tal caso la possibilità di nuove nozze in chiesa da parte dei divorziati non è esclusa, ma è convenientemente disciplinata (n. 60), anche se « in linea di principio la Chiesa valdese non è favorevole » a consentirvi. D'altra parte, la Chiesa valdese non riconosce provvedimenti di Organi ecclesiastici cattolici, che dichiarino la nullità di matrimoni o concedano lo scioglimento a norma del diritto canonico. Tuttavia potranno essere celebrate nuove nozze di coloro che abbiano usufruito di tali provvedimenti — con le stesse modalità previste per i divorziati —, qualora lo stato libero degli interessati sia certificato da Organi dello Stato.

La diversità a livello dottrinale e disciplinare tra la Chiesa cattolica e quella valdese in ordine alla indissolubilità, nulla toglie alla comune volontà dei coniugi di una coppia interconfessionale di costruire un rapporto d'amore e di comunione che duri tutta la vita, tanto più nella condivisione della stessa fede in Cristo e nella comune volontà di vivere la sua Parola: «L'uomo non separi ciò che Dio ha unito» (Matteo 19,6).

La prospettiva della rottura del vincolo esula dal consenso dato

nella fede.

Dal punto di vista cattolico la diversità dottrinale e disciplinare, pertanto, non influisce necessariamente sulla validità del matrimonio, a meno che uno o ambedue i coniugi, con atto positivo della volontà, escludano fin dal momento delle nozze l'indissolubilità, ossia un patto

coniugale stabile e duraturo per tutta la vita.

La volontà dei coniugi di edificare una comunione stabile di vita e di amore nel comune riferimento a Cristo li incoraggerà ad approfondire insieme il senso e la portata delle posizioni diverse delle loro rispettive confessioni su questo ed altri aspetti della dottrina matrimoniale, nella prospettiva di un cammino ecumenico da percorrere con fiducia, nell'attesa dell'unità dei credenti invocata come dono dello Spirito.

2.3. Fecondità e procreazione.

In questo ambito le divergenze sono sostanzialmente due. La prima riguarda la procreazione. Secondo la dottrina condivisa dalla Chiesa valdese e da quella cattolica, l'apertura alla vita è iscritta nella trama stessa dell'amore coniugale. Tuttavia, a differenza di quella valdese, la Chiesa cattolica ritiene che l'esclusione della prole con atto positivo di volontà di uno o di ambedue i coniugi al momento della celebrazione renda nullo il matrimonio.

La divergenza, considerata a livello puramente dottrinale, non mette in questione da parte cattolica la validità dei matrimoni misti tra evangelici e cattolici, se la coppia si costituisce per realizzare il suo proposito d'amore (che secondo il disegno divino — Genesi 1,28 — è aperto alla procreazione e ad essa ordinato con una generosa disponibilità alla vita) e se non esclude, con atto positivo di volontà, la prole. Se

quest'ultima condizione non fosse osservata, il vincolo sarebbe conside-

rato nullo da parte cattolica.

La seconda divergenza riguarda la regolazione delle nascite. Entrambe le chiese condividono il principio secondo cui la regolazione delle nascite rientra nel campo della responsabilità umana e cristiana degli sposi. Vi è però diversità di giudizio circa la liceità morale di alcuni

metodi di regolazione delle nascite.

Questa questione non riguarda la natura del matrimonio né le sue proprietà essenziali e, come tale, non incide sulla validità del matrimonio misto. Essa tuttavia va presa in seria considerazione, perché riguarda un aspetto importante della vita matrimoniale: è quindi opportuno che i coniugi l'affrontino e la chiariscano prima delle nozze. Come per altre questioni della vita di coppia, così deve valere anche per questa il principio del rispetto da parte di ciascun coniuge della coscienza dell'altro, escludendo ogni costrizione o imposizione e cercando insieme, nella libertà e nella carità, soluzioni soddisfacenti per entrambi.

2.4. Educazione religiosa dei figli.

Il problema dell'educazione religiosa dei figli delle coppie interconfessionali presenta aspetti molto delicati, che richiedono tutta l'attenzione e l'impegno dei credenti e delle chiese sul piano dei rapporti ecumenici.

La disciplina della Chiesa cattolica è espressa nel canone 226, 2 del Codice di diritto canonico, il quale — ispirandosi alle enunciazioni del decreto Gravissimum educationis del Concilio Vaticano II — afferma: «I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla chiesa ». In attuazione di questo principio, la Chiesa cattolica richiede ai nubendi cattolici, che si decidono per un matrimonio misto, la formale promessa di «fare quanto è in loro potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica » (can. 1126, 2). Tale promessa non è altro che la sanzione del diritto naturale dei genitori. Il Codice di diritto canonico prescrive che essa sia fatta conoscere alla parte non cattolica (can. 1125, nn. 1 e 2).

Secondo la Chiesa valdese, « essendo i genitori gli unici responsabili di fronte a Dio degli impegni che hanno verso di lui circa i loro figli, ad essi spetta ogni decisione riguardo al battesimo e all'educazione Cristiana dei figli nati da un matrimonio interconfessionale». Anche in questi casi la chiesa non richiede una promessa formale, ma « sostiene i genitori e li conforta nell'adempimento dei loro doveri» (SINODO VALDESE, Documento sul matrimonio, n. 31) e ricorda sempre la responsabilità personale del credente « di testimoniare della sua fede al proprio co-

niuge ed ai figli» (n. 32).

Per entrambe le chiese l'educazione dei figli è un diritto-dovere di ambedue i genitori. Pertanto ognuno di essi deve tener presente l'analogo diritto-dovere del coniuge e il diritto dei figli di ricevere tale educazione in un quadro pedagogicamente valido, cioè in un ambiente di concordia e di comunione familiare e non di contesa e di contrasto, che potrebbe provocare in loro uno stato di indifferenza religiosa.

L'educazione cristiana dovrà essere impartita fin dai primi anni di vita e non rimandata al periodo di maggiore età dei figli. Il relativo problema dovrà quindi essere affrontato dalle due parti fin dalla fase di preparazione delle nozze. In nessun caso dovrà essere privilegiata una linea agnostica, neutrale o confusa, anche se adottata con l'intenzione di rimettere in seguito la soluzione del problema alla libera decisione dei fi-

gli.

L'educazione religiosa della prole è un problema che dovrà essere affrontato con grande senso di responsabilità, in una visione dinamica sia della vicenda coniugale dei genitori sia della progressiva maturazione di coscienza dei figli, valutando attentamente le ragioni e le conseguenze degli indirizzi che si assumono, e procurando che l'educazione stessa risulti, per quanto possibile, omogenea e completa. La responsabilità dell'educazione cristiana dei figli è sempre di entrambi i genitori.

E comunque fondamentale che l'educazione cristiana dei figli nati in un matrimonio misto sia svolta con spirito ecumenico e consista primariamente nella presentazione dell'opera di Dio, quale è testimoniata dalla Parola biblica, avente il suo centro vivente in Cristo, che è e rimane il punto di riferimento della fede di ciascuno; in lui infatti siamo battezzati e a lui apparteniamo, in vita e in morte, facendo parte del suo

corpo (I Corinzi, 12).

Tenendo conto della diversità confessionale delle due chiese, si dovrà procedere con molta delicatezza e comprensione reciproca. La necessità, alla luce delle considerazioni che precedono, di un indirizzo omogeneo e non confuso comporterà l'assunzione di un impegno particolare da parte di uno dei due genitori. Dovrà però, in ogni caso, essere rispettato il diritto-dovere dell'altro di testimoniare la propria fede con la parola e con l'esempio, anche come impegno educativo, in modo da rendere tutti i membri della famiglia in grado di cogliere il valore della propria confessione religiosa, sempre aperta alla ricerca della Verità.

In questa prospettiva la Chiesa cattolica e la Chiesa Valdese, ricordano a entrambi i coniugi il loro impegno verso il Signore che li ha chiamati al suo servizio, e ricordano altresì al coniuge membro della propria comunità i suoi impegni verso la comunità stessa, la sua dottrina e la sua disciplina. Nel contempo esse escludono ogni forma di pressione da parte loro sulla coscienza dei coniugi e da parte di ciascun coniuge sulla coscienza dell'alto, e si impegnano a rispettare di conseguenza le decisioni che essi, nell'esercizio responsabile del loro diritto, prenderanno in ordine al battesimo e alla educazione religiosa dei figli.

2.5. Aspetti pratici derivanti dalla divergenza dottrinale e disciplinare.

Le divergenze dottrinali tra la Chiesa cattolica e la Chiesa valdese in ordine al matrimonio in generale e al matrimonio misto in particolare hanno dato luogo in passato a discipline notevolmente contrastanti, creando molte difficoltà alla celebrazione dei matrimoni misti e non di rado hanno causato sofferenze a uno o all'altro dei coniugi, o a entrambi.

La Chiesa cattolica considerava la diversità di confessione religiosa tra cristiani come un «impedimento», e imponeva al coniuge non cattolico le «cauzioni» circa la fede della parte cattolica, il battesimo e l'e-

ducazione cattolica dei figli nati dal matrimonio misto.

Il nuovo Codice di diritto canonico ha tolto l'impedimento e, per quanto riguarda la coerenza religiosa e l'educazione dei figli, esige solo dalla parte cattolica l'impegno a comportarsi in conformità alla propria fede e il dovere di rendere noto tale impegno al proprio partner.

La legislazione canonica odierna, sempre per quanto riguarda la parte cattolica, non contempla disposizioni che non siano già previste

anche per i matrimoni tra cattolici:

a) «procedura investigativa prematrimoniale», al fine di verificare eventuali ostacoli alla validità e alla liceità del matrimonio e accertare le disposizioni della parte cattolica per una fruttuosa celebrazione;

b) la «forma canonica», per esprimere la dimensione religiosa

delle nozze e certificarne la celebrazione;

c) infine, la «licenza» dell'Ordinario, in analogia a quanto richie-

sto nei casi di matrimoni che presentano difficoltà particolari.

Queste disposizioni, coerenti con il concetto di corpo sociale e giuridico che la Chiesa cattolica ha di se stessa e con la visione ecclesialesacramentale del matrimonio, riguardano direttamente la sola parte cattolica, ma indirettamente coinvolgono anche la parte non cattolica per l'intrinseca unitarietà del patto matrimoniale.

La Chiesa valdese, pur disciplinando con proprie norme la celebrazione del matrimonio, non prevede procedure che coinvolgano il coniuge cattolico, e comunque non condiziona ad esse la validità del ma-

trimonio.

Il diverso contenuto delle due discipline può far sorgere delle difficoltà, le quali tuttavia potranno essere superate, nel rapporto ecumenico tra le due chiese, alla luce del fondamentale principio della mutua

comprensione nella «reciprocità». Stante l'asimmetria tra le due discipline, cioè la non perfetta corrispondenza di diritti e di doveri, le due chiese si impegnano a tener conto per quanto possibile delle specificità di ciascuna e ad agire perché ciascuno dei due coniugi goda di pari dignità, riconoscendo all'altro gli stessi diritti e gli stessi obblighi che rivendica a se stesso.

In tale contesto molti ostacoli derivanti dalla diversità delle rispettive normative possono essere superati, ove ciò è possibile, da opportuni provvedimenti di esecuzione delle norme disciplinari entro i limiti di competenza dei soggetti che hanno stipulato il presente accordo.

Le difficoltà per la celebrazione di un matrimonio misto connesse ad istituti del diritto canonico (quali la forma canonica, la dispensa, la licenza, ecc.) possono essere superate adottando la seguente procedura: i nubendi, dopo aver adempiuto agli obblighi derivanti dall'appartenenza alle proprie comunità, raggiungeranno un accordo circa la forma della celebrazione che riterranno più adatta ad impostare la loro vita coniugale nello spirito di fede e nell'intento di realizzare un cammino ecumenico tra loro e nella famiglia. Tale accordo sarà accolto con gradimento dalle rispettive comunità. Da parte cattolica, l'Ordinario potrà considerarlo come motivo valido per giustificare una auspicata concessione della dispensa dalla forma canonica alla parte cattolica, dopo aver adempiuto quanto prescritto dal can. 1127, 2, del Codice di diritto canonico (consultazione dell'Ordinario, nel cui territorio si celebreranno le nozze).

In questo caso, compiuto il regolare procedimento «giuridico-pastorale» svolto ai fini ecclesiastici, l'Ordinario rilascerà alla parte cattolica l'«autorizzazione» a procedere al matrimonio, con l'indicazione dell'altra parte contraente e della forma della celebrazione.

Il coniuge cattolico e il coniuge valdese o metodista avranno cura che il loro matrimonio, celebrato in tale accordo fuori della loro chiesa, venga poi registrato presso la propria comunità religiosa, ove ciò sia ri-

chiesto e in conformità alla disciplina di quest'ultima.

Va tuttavia tenuto presente che allo stato attuale, nonostante la buona volontà della Chiesa cattolica e di quella valdese, non è possibile il riconoscimento reciproco di tutti i matrimoni celebrati nelle rispettive chiese, a causa del diverso giudizio sulla loro validità. Così non è consentito all'Ordinario di dare licenza al matrimonio di un cattolico con persona non cattolica se vi sono impedimenti da cui egli non può dispensare (ad esempio: precedente vincolo, ordine sacro, ecc.) o qualora emergano altri motivi di nullità secondo la dottrina cattolica (esclusione dell'indissolubilità, della prole, ecc.), anche se tali matrimoni sono consentiti dalla Chiesa valdese.

Per converso, la Chiesa valdese non attribuisce rilevanza ai matrimoni senza effetti civili, la cui celebrazione è espressamente prevista dalla normativa cattolica.

PARTE TERZA

INDICAZIONI ED ORIENTAMENTI CIRCA LA PASTORALE DEI MATRIMONI MISTI

3.1. L'impegno delle chiese.

Il confronto stabilito fra la Chiesa cattolica e la Chiesa valdese nei capitoli precedenti ha messo in luce il fatto che, pur rimanendo le difficoltà dovute alle diversità confessionali, i matrimoni misti possono oggi essere visti nel loro aspetto positivo per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico, specialmente quando ambedue i coniugi sono fedeli alla vocazione cristiana nella loro chiesa.

E auspicabile, quindi, che si sviluppi un'intesa pastorale che impegni non soltanto i ministri delle due chiese, ma le stesse comunità, creando un ambiente spirituale che garantisca un'autentica testimonianza della comune fede nell'Evangelo, un chiaro confronto dinanzi alle diversità confessionali e una ricerca serena delle soluzioni migliori dei problemi che si possono porre in casi particolari.

Questa intesa pastorale potrà abbracciare le diverse fasi attraverso

le quali si realizza il progetto di un matrimonio misto.

3.2. La preparazione al matrimonio.

La Chiesa cattolica e la Chiesa valdese ritengono che il matrimonio celebrato nella fede cristiana è risposta ad una vocazione del Signore e, come tale, richiede un'adeguata informazione e preparazione nel corso dell'iter formativo di ogni credente battezzato.

E necessario che ciò avvenga già nella catechesi delle chiese locali, con particolare riguardo al problema dei matrimoni misti: è la comunità

intera che deve essere informata e preparata al riguardo.

Quando, poi, un membro della comunità cattolica o valdese annuncia alla propria comunità la sua intenzione di contrarre matrimonio con una persona dell'altra confessione cristiana, è anzitutto necessario far presente che sia per l'una che per l'altra chiesa l'esperienza dell'unione coniugale va vissuta nel quadro della fede, in quanto segno del « mistero grande », cioè dell'amore di Cristo per la sua chiesa (*Efesini* 5,32). L'unione coniugale così compresa realizza un'intima comunione di vita e di amore, aperta alla solidarietà e alla corresponsabilità nella società religiosa e civile.

Fatte presenti le difficoltà che emergono in un matrimonio misto — difficoltà che possono ripercuotersi sull'andamento della vita familiare e sull'educazione della prole —, saranno indicati gli aspetti positivi per il reciproco arricchimento nella fede dei coniugi e per l'apporto al

movimento ecumenico. Sarà loro ricordato che entrambe le chiese li ac-

compagneranno sempre con la loro solidarietà.

Poste queste premesse, i nubendi saranno esortati a non trarre motivo dalle loro difficoltà per intiepidirsi nella fede e trascurare la partecipazione alla vita della loro comunità. La loro fede comune in Cristo li sosterrà nel loro amore reciproco.

Il ministro di culto, a cui uno o ambedue i nubendi si saranno rivolti per chiedere informazioni sul loro progettato matrimonio, inviterà gli interessati, se non manifestano volontà contraria, a prendere contatto col ministro di culto dell'altra confessione religiosa non ancora interpellato.

Di fronte alla volontà espressa da ambedue i nubendi di celebrare un matrimonio che sia riconosciuto da entrambe le chiese, i ministri procederanno in pieno accordo alla loro preparazione al matrimonio, nel rispetto delle disposizioni disciplinari delle proprie comunità, in

una atmosfera di fraterna e reciproca collaborazione.

Ognuno di essi inviterà pertanto ambedue i nubendi ad un colloquio specifico preparatorio delle nozze in ordine agli adempimenti previsti dalla disciplina della propria comunità; adempimenti che possono coinvolgere indirettamente anche il membro dell'altra comunità, il quale, a garanzia della libertà della propria coscienza, potrà far partecipare al colloquio il proprio ministro.

Nell'ambito di questi incontri preparatori i ministri di culto, se lo crederanno opportuno, oltre all'applicazione della prassi delle rispettive chiese, in cordiale intesa tra loro, potranno curare la realizzazione di alcuni incontri in comune, per disporre i nubendi ad avviare, nella loro

vita coniugale, un cammino ecumenico.

Le difficoltà obiettive che eventualmente emergessero circa la validità delle nozze, l'educazione della prole e la scelta della forma della celebrazione, saranno risolte secondo le linee concordate nella seconda parte del presente testo comune.

3.3. La celebrazione del matrimonio.

La Chiesa valdese afferma che «i credenti sanno per fede che il loro matrimonio è contratto dinanzi a Dio, qualunque sia la forma nuziale che essi decidono di seguire per darne pubblica certificazione» (SINODO VALDESE, *Documento sul matrimonio*, n. 15); essa tuttavia ha una propria liturgia nuziale, perché ritiene che « dovrebbe essere spontaneo per i credenti rendere pubblica certificazione del loro matrimonio alla chiesa in cui vivono e con cui testimoniano nel mondo».

La Chiesa cattolica, da parte sua, consapevole di poter apporre condizioni alla validità del matrimonio, richiede al contraente di confessione cattolica, come condizione per la validità del matrimonio stesso, di celebrarlo nella forma canonica, sia ai fini dell'accertamento delle nozze avvenute sia soprattutto per date testimonianza al valore sacro, ecclesiale-sacramentale, del consenso matrimoniale.

Tuttavia, l'Ordinario della Chiesa cattolica potrà dispensare il fedele appartenente alla propria confessione dalla detta forma canonica

per i motivi precedentemente illustrati.

Il matrimonio misto potrà quindi essere celebrato in diversi modi, che richiedono comunque da parte dei nubendi una preparazione umana e cristiana tale da prendere coscienza del valore naturale e di fede della loro unione coniugale.

La comunità cattolica e quella valdese auspicano che la celebrazione del matrimonio sia accompagnata e sostenuta dalla proclamazione della Parola di Dio e dalla professione di fede della comunità presente.

a) Matrimonio secondo la forma canonica.

Il matrimonio misto che si celebra secondo la forma canonica suppone l'attuazione degli adempimenti previsti in ordine alla preparazione.

Il rito cattolico sarà abitualmente quello senza Messa. La solenne celebrazione della Parola esprimerà l'unità di fede dei coniugi e ne darà testimonianza di fronte a congiunti ed amici, ai quali permetterà di trovarsi attorno ad un'unica realtà, senza che alcuno si senta turbato da mancanza di rispetto della propria coscienza.

Qualora i contraenti ne facessero richiesta, la disciplina liturgica della Chiesa cattolica consente all'Ordinario del luogo di permettere

la celebrazione durante la Messa.

Se gli sposi lo chiedono, è ammessa e gradita la partecipazione, che non è concelebrazione, di un ministro o di una rappresentanza della Chiesa valdese alla celebrazione del matrimonio. In questo caso il solo ministro della Chiesa cattolica è autorizzato a ricevere il consenso degli sposi. La presenza del rappresentante della Chiesa valdese esprime la sollecitudine pastorale della sua chiesa a favore della nuova coppia. Tale presenza attiva si potrà tradurre, per esempio, in una partecipazione alla liturgia della Parola e alla preghiera di intercessione.

b) Matrimonio secondo l'ordinamento valdese.

La celebrazione del matrimonio misto secondo l'ordinamento valdese, dopo l'attuazione degli adempimenti previsti in ordine alla preparazione e l'autorizzazione dell'Ordinario per la parte cattolica, avviene secondo la liturgia prevista da tale ordinamento.

Se gli sposi lo chiedono, è ammessa e gradita la partecipazione del ministro cattolico alla liturgia, come segno di un servizio che si vuole rendere alla realizzazione di un progetto unitario di vita coniugale cristiana.

Mentre il consenso sarà ricevuto dal ministro valdese, la presenza del ministro cattolico, come quella del ministro valdese nel matrimonio in forma canonica, non si configura come concelebrazione, ma esprime la sollecitudine pastorale della Chiesa cattolica a favore della nuova coppia.

c) Celebrazione davanti all'ufficiale di stato civile.

Qualora il matrimonio misto, con autorizzazione data dall'Ordinario alla parte cattolica a norma del diritto canonico e secondo le indicazioni già date in questo testo comune, fosse celebrato dinanzi all'ufficiale di stato civile, sarà compito dei ministri delle rispettive confessioni preparare gli sposi alla comprensione del valore dell'atto che, anche nella forma civile, creerà il loro vincolo coniugale nel senso cristiano.

La parte cattolica sarà invitata ad accostarsi in precedenza ai sacra-

menti della penitenza e dell'Eucaristia.

In questi casi, al compimento dell'atto civile, si potrà far seguire, senza rinnovare la dichiarazione del consenso, un incontro ecumenico, al fine dell'annuncio dell'Evangelo e per invocare sui coniugi e sulla loro famiglia la benedizione del Signore.

d) Matrimoni senza effetti civili.

La Chiesa cattolica consente, in casi eccezionali, con autorizzazione dell'Ordinario, la celebrazione del matrimonio in forma canonica senza effetti civili.

La Chiesa valdese non prevede alcuna forma di liturgia per matrimoni a cui non conseguano gli effetti civili, né attribuisce rilevanza a

matrimoni senza effetti civili in altra sede celebrati.

In questi casi, come per i matrimoni celebrati secondo l'ordinamento valdese e non validi per la Chiesa cattolica (es. nuove nozze di divorziati), la diversità della dottrina e delle normative tra le due chiese, pur non permettendo la preparazione in comune né il reciproco riconoscimento delle nozze avvenute, non preclude l'attenzione pastorale delle rispettive comunità ai nuclei domestici così formati, nel quadro di un cammino ecumenico.

3.4. Pastorale per le coppie interconfessionali.

La presenza del Signore Gesù non si esaurisce nel momento della celebrazione delle nozze, ma con la grazia da lui promessa accompagna gli sposi in tutta la loro vita coniugale, che essi devono realizzare come

un cammino proteso verso il traguardo di una perfetta unione.

È compito della comunità cristiana educare e sostenere la coppia nell'atteggiamento di continua conversione; esortarla a chiedere consiglio per superare le molteplici difficoltà che dovrà affrontare; stimolarla a crescere insieme nella fede e a coltivare le virtù che rendono più ordinata e serena la vita in comune.

Con questo spirito la coppia si disporrà a vivere con generosità la speciale esperienza di donazione nella paternità e nella maternità di fronte alla nuova vita, che potrà scaturire come dono divino della loro unione.

Coloro che si sono uniti in matrimonio nella fede hanno quotidianamente bisogno dell'ascolto della Parola di Dio, della preghiera in comune e del sostegno fraterno della comunità cristiana, anche di fronte ai nuovi problemi e alle nuove responsabilità che dovranno assumere nel

corso della loro vita coniugale.

Si dovranno favorire, pertanto, i contatti di ciascuno di essi con la comunità della comparte, sia nella sede propria che negli incontri comuni di preghiera, in modo da offrire alla coppia interconfessionale il conforto di una comprensione e di un aiuto ispirato alla comune fede in Cristo e alla fiduciosa speranza in una unità dei credenti, che sarà invocata come dono dallo Spirito.

CONCLUSIONE

Il presente testo, elaborato di comune accordo, è stato concepito come un primo concreto passo nel cammino ecumenico, in un campo particolarmente delicato e atto ad aprire la via ad ulteriori sviluppi.

Nel rispetto delle reciproche posizioni, si è cercato di cogliere con attenzione il patrimonio comune di fede e di interpretare obiettivamente le divergenze che soltanto la fede in Cristo e la grazia del Signore pos-

sono far superare.

L'auspicio è che il presente testo comune circa i matrimoni misti contribuisca a incrementare la mutua comprensione e a rinnovare il no-

stro impegno per un progressivo cammino ecumenico.

Esso è stato sottoposto all'approvazione della Conferenza Episcopale Italiana e al Sinodo delle chiese valdesi e metodiste, che decideranno di comune accordo come rendere operative le indicazioni pastorali ivi contenute.

Roma, 16 giugno 1997

Il Moderatore della Tavola Valdese Gianni E. Rostan Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Camillo Card. Ruini Il Presidente del Comitato Permanente dell'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia Pastore Valdo Benecchi

Presentazione del documento « Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti ».

Osservazioni preliminari.

Il « Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti », firmato il 16 giugno del 1997 da sua Eminenza il Cardinale Camillo Ruini, in qualità di Presidente della Confe-

renza episcopale italiana, dal dott. Gianni E. Rostan, quale moderatore della Tavola Valdese, e dal Pastore Valdo Benecchi, Presidente del Comitato Permanente dell'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia, è il risultato di un lungo e faticoso cammino. L'idea di avviare un dialogo tra la conferenza episcopale italiana e le chiese valdesi e metodiste su problemi comuni, e particolarmente sui matrimoni misti, risale lontano nel tempo. Essa, però, appena nata, si concretizzò subito nella costituzione di due Commissioni rispettivamente delle Chiese valdesi e metodiste da una parte e la Conferenza episcopale italiana, dall'altra. Il lavoro si protrasse a lungo: la prima seduta ebbe luogo il 3 marzo 1989, l'ultima nel luglio 1993; complessivamente le sedute furono ventuno. Il testo trasmesso dalle rispettive commissioni alle loro Comunità. fu da queste esaminato e approvato. Particolarmente lungo fu il cammino di approvazione da parte della Conferenza Episcopale italiana, che era legata ad alcuni adempimenti, sia al proprio interno, in relazione alle proprie competenze, sulla base del diritto canonico, sia all'esterno, in relazione alla Santa Sede. Di tali adempimenti si ha eco nella lettera della Segreteria di Stato, che in modo particolare fa riferimento al n. 3.3. lett. c) del documento stesso, ossia alla celebrazione del matrimonio di fronte all'ufficiale di stato civile. Per l'approvazione di tale norma si fa esplicito riferimento ad una «recognitio ad cautelam» della Santa Sede, come si legge nella lettera del Card. Sodano, in data 22 gennaio 1997, al Card. Ruini. Il Notiziario della Conferenza episcopale Italiana, 30 giugno 1997, riferisce che la norma dell'art. 3,3 lett. c) fu approvata « con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto». Si precisa infine che il Card. Camillo Ruini procedette alla firma di detto documento a norma dell'art. 28/a dello Statuto della Conferenza episcopale italiana. ossia in quanto rappresentante, giuridicamente, della stessa Conferenza Episcopale.

Il « Testo comune » ha nel Notiziario della Conferenza Episcopale italiana, 30 giugno 1997, una Premessa che aiuta a comprendere il documento in oggetto. Esso si colloca all'interno della normativa delle rispettive comunità ecclesiali: « Le indicazioni hanno lo scopo di applicare in concreto i documenti specifici emanati dalle rispettive chiese a livello nazionale, quali il Documento sul matrimonio del Sinodo valdese del 1971, il Decreto generale sul matrimonio canonico della Conferenza Episcopale Italiana del 5 novembre 1990 e il Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani del 1993 (nn. 143-160).

Il Documento si articola in tre parti: la prima mette in luce gli elementi comuni alle due comunità: «Ciò che come cristiani possiamo dire in comune sul matrimonio»; la seconda evidenzia invece «Le differenze e divergenze». Sono due parti con carattere prevalentemente dottrinale. La terza parte infine ha una caratterizzazione più pastorale: «Indicazioni ed orientamenti circa la pastorale dei matrimoni misti». Già dalla

struttura del documento si evidenzia come le due comunità non hanno nascosto le loro differenziazioni e non hanno proceduto ad elaborare un documento incolore e irenico, frutto di silenzi e di compromessi. Sul presupposto che si tratta di due comunità che hanno la stessa fede cristiana, si esprime la convinzione che esistono degli elementi in comune sui quali si può fondare la collaborazione. Ma nello stesso tempo non sarebbe stato né utile né corretto passare sopra le differenziazioni, che vengono esposte con chiarezza. La collaborazione, difficile, ma necessaria, si deve muovere saggiamente e rispettosamente proprio all'interno della realtà e della verità. Le indicazioni pastorali aiutano a camminare in tale solco. Pur mosse da tali precisi criteri, le due Comunità non hanno certamente inteso esprimere adeguatamente nel documento le loro rispettive visioni del matrimonio cristiano. Esso pertanto non può essere considerato un documento dottrinale adeguato a cogliere nella completezza la dottrina sul matrimonio da parte delle due comunità. Viene pure precisato, con chiarezza e correttezza, che il matrimonio misto, ossia il matrimonio tra due battezzati, di cui una sola parte è cattolica, secondo la terminologia del can. 1124, o il matrimonio interconfessionale, secondo un'altra terminologia, non può essere visto come il terreno privilegiato per vivere la propria fede cristiana: si dà per certo che una vita di comunione matrimoniale idealmente può essere realizzata meglio certamente tra persone che vivono la stessa fede. Tuttavia dal momento che i matrimoni misti esistono e si fanno sempre più frequenti, essi devono essere visti non come luogo di scontro e di conflitto, o, peggio, come abbandono della rispettiva fede e comunità, ma come momento di grazia e di crescita nella comunione di vita e nella fede cristiana. E, siccome la fede si vive all'interno di una comunità e con l'aiuto di essa, i coniugi impegnati in un matrimonio misto, devono essere aiutati dalla rispettive comunità di fede, particolarmente per superare eventuali conflitti derivanti da contrastanti doveri che ciascuna parte sente su di sé, in base alla propria comunità di fede (n. 9).

Ciò che le due comunità possono dire in comune.

In verità ciò che i cristiani possono dire in comune sul matrimonio non è poco né di poca importanza, specialmente se ci si confronta con la mentalità odierna in tale campo. Il motivo sta nel fatto che i cristiani si rifanno alla stessa fonte, alla Parola di Dio rivelata. Di fatto il documento evidenzia aspetti molto ricchi per la spiritualità cristiana, attinti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, circa il significato della creazione dell'uomo, voluto da Dio a sua immagine, maschio e femmina (1, 1). Proprio su tale « diversità e reciprocità » si fonda e prende senso il matrimonio, ossia « l'unione della coppia nel vincolo di amore coniugale », « unione dei corpi, ma anche dei destini personali »; «L'uomo e la donna, come coppia coniugale, non vivono più due storie parallele,

ma un'unica storia comune »; «La creazione della coppia rivela la fondamentale natura dialogica dell'essere umano e il matrimonio come spazio, strumento e scuola di comunione» (1, 2). Tale ricchezza si rivela nella sua profondità quando si pensa che il rapporto tra Dio e l'uomo, ossia l'alleanza, è espresso nella Scrittura con il ricorso alla immagine matrimoniale (1, 3). Questo fa sì che l'amore tra i conjugi venga letto. interpretato e compreso alla luce del mistero dell'amore di Dio verso l'uomo (1, 4). Proprio in tale luce si comprende come il matrimonio richieda la fedeltà. «Poiché il matrimonio è un patto di comunione di tutta la vita, la fedeltà ne è elemento costitutivo e l'impegno alla fedeltà la necessaria conseguenza. Una dichiarazione di amore è una dichiarazione di fedeltà. Amare una persona significa esserle fedele » (1, 5). E la fedeltà implica durata: «Il matrimonio è un patto senza scadenze... La fedeltà tra i coniugi è per la vita» (1, 6). L'amore e aperto al dono. Il matrimonio e aperto alla procreazione e alla vita (1, 7). La famiglia a sua volta è inserita nella società e nella chiesa: essa «ha il compito di testimoniare... e di operare la prima evangelizzazione delle nuove generazioni» (1, 8).

Differenze e divergenze.

Ma se tanti sono i valori che uniscono le due comunità in nome della fede comune, pure non si possono chiudere gli occhi di fronte alle differenziazioni, delle quali i coniugi di un matrimonio misto devono essere consapevoli, se vogliono essere preparati ad affrontare le difficoltà inevitabili. Così le due comunità non hanno e perciò non riescono ad esprimere una visione comune circa il rapporto tra matrimonio e famiglia. Per la Chiesa cattolica la famiglia deve fondarsi necessariamente sul matrimonio; per essa non è concepibile una famiglia senza matrimonio. Per la comunità valdese ciò vale solo come affermazione di principio generale. Soprattutto non si può affermare una fede comune circa la realtà sacramentale del matrimonio (2, 1), come pure circa la indissolubilità e il rifiuto del divorzio (2, 2). Neppure sulla fecondità e sulla procreazione, ammesse in linea di principio dalle due comunità, si può registrare un consenso comune; le divergenze riguardano in particolare il significato della prole nel matrimonio e la morale circa la regolazione delle nascite (2, 3). Il problema pratico più rilevante, iscritto nella natura stessa del matrimonio misto, verte sull'educazione religiosa dei figli. L'educazione infatti è opera dei due coniugi. Ma proprio il fatto che i coniugi, per ipotesi, non hanno comunione nella pienezza della fede, rende quanto mai problematico il compito educativo comune, secondo le proprie convinzioni e la fede della rispettiva comunità. Si comprende perché su questo tema il documento si sofferma più diffusamente (2, 4). Il documento mette in guardia da una soluzione che rimanda il problema educativo, particolarmente per quanto riguarda il problema reli-

gioso, ai figli stessi quando saranno adulti. Si avverte infatti la necessità che «l'educazione cristiana dovrà essere impartita fin dai primi anni di vita e non rimandata al periodo di maggiore età dei figli». Ed insieme: «In nessun caso dovrà essere privilegiata una linea agnostica, neutrale o confusa, anche se addotta con l'intenzione di rimettere in seguito la soluzione del problema alla libera decisione dei figli». Da una parte ci si rende conto che l'educazione dovrà essere compito di tutti e due i genitori, dall'altra che essa dovrà essere unitaria e con indirizzo omogeneo. Tale necessità « comporterà l'assunzione di un impegno particolare da parte di uno dei due genitori», pur nel rispetto del diritto e dovere dell'altro. La soluzione va affrontata prima della celebrazione del matrimonio, e in qualche modo dovrà essere affidata ad un accordo tra le parti. accordo che le rispettive comunità religiose sono invitate a rispettare. Le divergenze dottrinali comportano pertanto ed inevitabilmente anche divergenze disciplinari (2, 5). In modo particolare esiste una legislazione canonica circa i matrimoni misti, la loro preparazione, la forma canonica e gli impegni che la parte cattolica si assume per la garanzia della propria fede e l'assicurazione del battesimo nella chiesa cattolica e dell'educazione cattolica della prole. Su questa problematica si sofferma a lungo il documento (2, 5). In proposito viene proposta una procedura che si spinge fino al dettaglio: «Le difficoltà per la celebrazione di un matrimonio misto connesse ad istituti del diritto canonico (quali la forma canonica, la dispensa, la licenza, ecc.) possono essere superate adottando la seguente procedura: i nubendi, dopo aver adempiuto agli obblighi derivanti dall'appartenenza alle proprie comunità, raggiungeranno un accordo circa la forma della celebrazione che riterranno più adatta ad impostare la loro vita conjugale nello spirito di fede e nell'intento di realizzare un cammino ecumenico tra loro e nella famiglia. Tale accordo sarà accolto con gradimento dalle rispettive comunità. Da parte cattolica, l'Ordinario potrà considerarlo come motivo valido per giustificare una auspicata concessione della dispensa dalla forma canonica alla parte cattolica, dopo aver adempiuto quanto prescritto dal can. 1127 § 2, del Codice di diritto canonico (consultazione dell'ordinario, nel cui territorio si celebreranno le nozze)». Si tratta di un punto molto delicato da accompagnare con particolare attenzione. Di fatto la terza parte riguarda soprattutto questo aspetto, trattando la preparazione al matrimonio (2, 2), la forma della celebrazione del matrimonio, prevista secondo la forma canonica, secondo l'ordinamento valdese e davanti all'ufficiale di stato civile (2, 3).

Osservazioni conclusive.

Il documento presenta anche degli aspetti che sotto il profilo giuridico meriterebbero di essere approfonditi. Si tratta di un documento della conferenza episcopale italiana, ha ottenuto una «recognitio» da

parte della Sede Apostolica, almeno per quanto riguarda il n. 3, 2, firmato dal Cardinal Ruini, in qualità di Presidente della Conferenza Episcopale, prevede che i nubendi stipulino una specie di accordo, per quanto riguarda la comunità nella quale i bambini saranno battezzati ed educati, impegna i singoli Vescovi a dare la dispensa dalla forma canonica, secondo l'accordo degli stessi nubendi. Volendo esaminare il testo da un punto di vista canonistico, si dovrebbe studiare la natura stessa del documento, sia come documento della Conferenza Episcopale che come accordo tra due comunità cristiane; si dovrebbe studiare l'accordo delle parti in relazione particolarmente sia al dovere che incombe sulla parte cattolica di battezzare ed educare, secondo le proprie forze nella fede cattolica la prole (can. 1125, 1°), sia in relazione all'automatismo previsto, in base al quale l'ordinario competente per la dispensa dalla forma viene impegnato a concedere tale dispensa (can. 1127 2); ed infine il rapporto tra tale normativa e quella codiciale. Ma tutto questo esula dal nostro scopo, che è quello di offrire gli elementi essenziali per una presentazione del documento stesso.

Il testo viene presentato « come un primo concreto passo nel cammino ecumenico, in un campo particolarmente delicato e atto ad aprire la vita ad ulteriori sviluppi ». Effettivamente, esso risulta un modello di dialogo ecumenico serio e rispettoso, anche se difficile. C'è da augurarsi che dalla realizzazione concreta nella prassi si possa attuare anche l'auspicio che si legge nella conclusione: «il presente testo comune circa i matrimoni misti contribuisca a incrementare la mutua comprensione e a rinnovare il nostro impegno per un progressivo cammino ecumenico ».

P. Velasio De Paolis, c.s.

SOMMARIO DEL VOL. 10. GENNAIO-DICEMBRE 1998

DOTTRINA

J.I. Arrieta, Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionale e provinciale	531
F. Daneels, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale	111
P. Érdő, La partecipazione sinodale al governo della Chiesa. Problemi circa gli organi sinodali con potere di governo.	89
C.J. Errázuriz M., La persona nell'ordinamento canonico: il rapporto tra persona e diritto nella Chiesa	3
J.L. GUTIÉRREZ, I miracoli nell'apparato probatorio delle cause di canonizzazione	491
C. LARRAINZAR, El Decreto de Graciano del Códice Fd (=Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi A.I.402). In memoriam Rudolf Weigand	421
J. Otaduy, La comunidad como fuente de derecho (presupuestos eclesiológicos y sociales de la costumbre)	37
J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, La versión original de la C.29 del Decreto de Graciano .	149
GIURISPRUDENZA	
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum. Decreto definitivo. 4 maggio 1996. Em.mo Agustoni, Prefetto, Ponente	189
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Reductionis ecclesiae in usum profanum. Sentenza definitiva. 4 maggio 1996. Em.mo Agustoni, Prefetto, Ponente	196
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Supressionis paroeciae. Decreto definitivo. 25 giugno 1994. Fagiolo, Ponente	204
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. Latii seu Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità e della prole. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Sentenza definitiva. 22 febbraio 1996. Stankiewicz, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il contenuto del «bonum prolis» e del «bonum fidei» alla luce del fenomeno della procreazione artificiale)	207
**************************************	77.

Tribunale della Rota Romana, Reg. Aquitaniae seu Tutelen. Nullità del matrimonio. Incapacità consensuale. Sentenza definitiva. 16 dicembre 1994. Stankiewicz, Ponente.	561
NOTE E COMMENTI	
J. CANOSA, La legislazione generale sul procedimento di formazione degli atti amministrativi nel Diritto canonico	255
E. De León, Ricordando un grande maestro: Rudolf Weigand (1929-1998)	583
D.G. DUNCAN - C.R. WHALEY, Lowering the wall of separation between Church and State in the United States	275
L. Navarro, L'identità e la funzione dei diaconi permanenti. Nota alle Norme fondamentali per la formazione permanente dei diaconi permanenti e al Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti	587
F.J. Ramos, Considerazioni sulla necessità dell'intervento degli avvocati nei processi di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico	281
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
C. Cardia, Organizzazione ecclesiastica e diritto canonico (A proposito del libro di J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica)	601
A. CATTANEO, I problemi del rapporto Chiesa-Stato in Svizzera alla luce di una recente monografia (A proposito del libro di M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica)	611
JP. Schouppe, Les archives louvanistes de Mgr Willy Onclin. A l'occasion de leur ouverture et de la publication du Repertorium (A proposito del libro di C. van de Wiel, Repertorium van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en van de Pauselijke Commissie voor de herziening van het Kerkelijk Wetboek van 1917 in het archief Monseigneur Willy Onclin 1960-1986)	621
Recensioni.	
AA.VV., Os Sacramentos da Iniciação Cristã. Estudo interdisciplinar. III Jornadas de Direito Canónico. 23-26 de Abril de 1995 - Fátima (A.S. Sánchez-Gil)	293

SOMMARIO	687
AA.VV., Storia della Teologia (J.C. Domínguez)	629
M. Bardi, Il dolo nel matrimonio canonico (T.J. Zárraga C.)	295
T. Blanco, La noción canónica de contrato. Estudio de su vigencia en el CIC de 1983 (E. Baura)	299
C. Burke, L'oggetto del consenso matrimoniale. Un'analisi personalistica (C.J. Errázuriz M.)	304
V. CÁRCEL ORTI, Mártires españoles del siglo XX (J. Llobell)	312
Y. DE CHARTRES, Prologue (D. Le Tourneau)	315
L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale (J.I. Arrieta).	317
P ÉPDO Az emphásica forrásai Történeti heneretés (Le fonti del diritto cano-	

M. BARDI, Il dolo nel matrimonio canonico (1.J. Zarraga C.)	290
T. Blanco, La noción canónica de contrato. Estudio de su vigencia en el CIC de 1983 (E. Baura)	299
C. Burke, L'oggetto del consenso matrimoniale. Un'analisi personalistica (C.J. Errázuriz M.)	304
V. CÁRCEL ORTI, Mártires españoles del siglo XX (J. Llobell)	312
Y. DE CHARTRES, Prologue (D. Le Tourneau)	315
L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale (J.I. Arrieta).	317
P. Érdő, Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés (Le fonti del diritto canonico. Una introduzione storica) (P. Szabó)	631
P. Érdő (ed.), Az egyházy törvénykönyv (Codice di diritto canonico) (C.J. Er-rázuriz M.)	632
P. Majer, El error que determina la voluntad. Can. 1099 del CIC de 1983 (M. Gas i Aixendri)	319
V. Mosca, Alberto Patriarca di Gerusalemme. Tempo - Vita - Opera (J.L. Gutiérrez)	324
A. Neri, Nuove forme di vita consacrata (Can. 605 C.I.C.) (A. Filipazzi)	326
V. Palestro, Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali (1909-1993) (V. Pacillo)	328
A. Perlasca, Il concetto di bene ecclesiastico (J. Miñambres)	634
JP. Schouppe, Elementi di diritto patrimoniale canonico (J. Miñambres)	332
J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA - M. DEL M. MARTIN - M.D. MARIN, Repertorio bibliográfico de Derecho eclesiástico español (1953-1993) (M.A. Ortiz)	334
P.J. VILADRICH, Estructura esencial del matrimonio y simulación del consentimiento. Comentario exegético y técnicas de calificación de las causas de nulidad del c. 1101 del Código de Derecho Canónico (C.J. Errázuriz M.)	635
A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico ed interessi religiosi, 8 ^a ed. (L. Del Giudice)	336
DOCUMENTI	
Atti della Santa Sede.	
Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose (« della vita di fede ») svolte in Ungheria dalla Chiesa cattolica e su alcune questioni di	2.2

Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose (« della vita di	
fede») svolte in Ungheria dalla Chiesa cattolica e su alcune questioni di natura patrimoniale, 20 giugno 1997 (con <i>nota</i> di P. Érdö)	647
Congregazione per la Dottrina della Fede, Regolamento per l'esame delle dottrine, 29 giugno 1997 (con <i>nota</i> di D. Cito)	341

688 SOMMARIO

Congregazione per i Vescovi - Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione sui Sinodi diocesani, 19 marzo 1997 (con <i>nota</i> di J. González-Ayesta).	352
Legislazione particolare.	
ITALIA, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana, 18 marzo 1997 (con <i>nota</i> di F. Lozupone)	378
ITALIA, Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti, approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana, 16 giugno 1997 (con <i>nota</i> di V. De Paolis)	660
PARAGUAY, Norme complementari al CIC, emanate dalla Conferenza Episco- pale del Paraguay, 12 novembre 1994 (con <i>note</i> di I.T. Martín de Agar)	396

Indici Generali dei Volumi I-X (1989-1998) Pagina bianca

INDICE DEI SOMMARI

Vol. I - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1989

Presentazione	pag. IX
DOTTRINA	
I. Studi sulle conferenze episcopali.	
J.I. Arrieta, Conferenze episcopali e vincolo di comunione	3
C. De Diego-Lora, La potestad de régimen de las conferencias episcopales en el «Codex» de 1983	23
V. FAGIOLO, «Potestas» del vescovo e conferenza episcopale	47
J.L. Gutiérrez, La conferenza episcopale come organo sopradiocesano nella struttura ecclesiastica	69
II. Altri studi.	
S. Berlingò, La tipicità dell'ordinamento canonico	95
A. De Fuenmayor, Le prelature personali e l'Opus Dei (A proposito di una monografia di Gaetano Lo Castro)	157
C.J. Errázuriz, La dimensione giuridica del «munus docendi» nella Chiesa	177
GIURISPRUDENZA	
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. <i>Iurium</i> . Decreto definitivo. 21 novembre 1987. Card. Castillo Lara, Ponente	197
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Lausannensis-Genevensis-Friburgensis</i> . Separazione. Sentenza definitiva. 26 febbraio 1987. Stankiewicz, Po-	20.4
nente	204
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Fortalexiensis. Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva. 18 marzo 1987. De Lanversin, Ponente	216

	pag.
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Grossetana seu Florentina</i> . Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva. 11 aprile 1988. Pompedda, Ponente	230
NOTE E COMMENTI	
E. Baura, Il permesso per la pubblicazione di scritti	249
J. Llobell, Il tribunale di appello del Vicariato di Roma	257
J. SANCHIS, Il passaggio di un religioso da un monastero autonomo ad un altro dello stesso istituto, federazione o confederazione	279
RECENSIONI	
AA.VV., Código de derecho canónico. Edicion bilingüe y anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta (E. Baura)	289
AA.VV., Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia (J. Llobell)	291
AA.VV., Teologia e diritto canonico (C.J. Errázuriz)	293
R. ASTORRI, Gli statuti delle conferenze episcopali. (Vol. 1 Europa) (J. Llobell)	298
D. Baudot, L'inseparabilité entre le contrat et le sacrament du mariage. La di- scussion après le Concile Vatican II (E. De León)	300
R.L. Burke, Lack of discretion of judgement because of schizophrenia: doctrine and recent rotal jurisprudence (I. Gramunt)	303
G. CABERLETTI, L'oggetto essenziale del consenso coniugale nel matrimonio ca- nonico. Studio storico-giuridico sul pensiero di Tomás Sánchez (F. Eguigu- ren)	305
F. D'AGOSTINO, Sanzione e pena nell'esperienza giuridica (C.J. Errázuriz)	306
V. DE PAOLIS, De sanctionibus in Ecclesia. Adnotationes in Codicem: liber VI (J. Sanchis)	308
C.J. Errázuriz, La teoria pura del derecho de Hans Kelsen (visión crítica) (J. Llobell)	309
J. GAUDEMET, Le mariage en Occident (L. Orfila)	310
P. GIULIANI, La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuovo Codice di diritto canonico (L. Navarro)	312
I. Gramunt-J. Hervada-L.A. Wauck, Canons and commentaries on marriage (C.J. Errázuriz)	314

INDICE DEI SOMMARI	693
J. Hervada, Elementos de Derecho constitucional canónico (L. Navarro)	pag. 315
J.T. Martín de Agar, El matrimonio canónico en el Derecho civil español (J. Llobell)	318
J. Martinez-Torrón, La configuración jurídica de las prelaturas personales en el Concilio Vaticano II (J. Sanchis)	320
A. Marzoa, La censura de excomunión. Estudio de su naturaleza jurídica en los siglos XIII-XV (J. Sanchis)	323
P. Moneta, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico (C.J. Errázuriz)	324
A.M. Punzi Nicolò, Gli enti nell'ordinamento canonico (E. Baura)	327
J.P. Schouppe, Le réalisme juridique (C.J. Errázuriz)	331
Il Sinodo Pastorale dell'Archidiocesi di Cracovia (1972-1979) (J. Llobell)	331
Studio Rotale. Quaderni (J. Llobell)	334
A. VIANA, Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio de igualdad (sistema español) (F. Eguiguren)	337
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
M.p. <i>Quo civium iura</i> , 21 novembre 1987, con il quale si adatta l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano alle recenti leggi canoniche	341
M.p. <i>Sollicita cura</i> , 26 dicembre 1987, con cui si costituisce il Tribunale di appello del Vicariato di Roma.	343
M.p. <i>Ecclesia Dei</i> , 2 luglio 1988, con cui si istituisce una commissione per le questioni poste dalla Fraternità sacerdotale di S. Pio X	346
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO. Lettera dell'8 novembre 1983 ai Presidenti delle Conferenze episcopali sulla pubblicazione delle norme complementari al codice di diritto canonico	349
Congregazione per i Vescovi. Monitum a Mons. Lefebvre, 17 giugno 1988.	352
Congregazione per i Vescovi. Decreto di scomunica a Mons. Lefebvre e ai presbiteri da lui consacrati vescovi, 1º luglio 1988	353
Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Risposte autentiche pubblicate dall'11 luglio 1984 al 1º giugno 1988.	353

Legislazione particolare.	
INGHILTERRA E GALLES. Decreti generali della Conferenza episcopale riguar- danti la legislazione complementare al codice di diritto canonico, pubbli- cati nel 1985 e nel 1986	pag. 360
MESSICO. Decreti generali della Conferenza episcopale del 12 ottobre 1985 e dell'11 aprile 1988, riguardanti la legislazione complementare al codice	
di diritto canonico	365
Francia. Statuti dell'Ordinariato militare, promulgati il 16 maggio 1988	377
Stati Uniti. Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 18 agosto 1987	382
Legislazione dello Stato della Città del Vaticano.	
SEGRETARIO DI STATO. Legge che approva l'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, 21 novembre 1987	387
Vol. I - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1989	
DOTTRINA	
J.T. MARTÍN DE AGAR, L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del romano Pontefice alla Rota Romana	395
M.F. Pompedda, Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?	423
P. CIPROTTI, La giustizia amministrativa nell'ordinamento giuridico vaticano	449
J.L. Gutiérrez, Le prelature personali	467
J. Hervada, Il diritto naturale nell'ordinamento canonico	493
C. Larrainzar, La «Summa super quarto libro Decretalium» de Juan de Andrés	509
GIURISPRUDENZA	
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Neapolitana. Nullità del matrimo- nio. Sentenza definitiva. 22 luglio 1985. Pompedda, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras).	557
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Romana. Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva, 20 febbraio 1987, Pinto, Ponente (con nota di J. Car-	
reras)	569

SOME ALCO	****
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Romana. Iurium (crediti et damno- rum). Questione incidentale sull'esecuzione di sentenza rotale. Decreto.	pag.
13 aprile 1988, Palestro, Ponente	581
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Romana. Iurium (crediti et damno- rum). Sentenza definitiva. 15 giugno 1988. Palestro, Ponente (con nota di J. Llobell)	587
NOTE E COMMENTI	
E. CAPARROS, L'affaire des trésors de l'Ange-Gardien	617
L. Madero, A legislação complementar do código de direito canônico da Confe- rência nacional dos bispos do Brasil	645
J. Sanchis, L'aborto procurato: aspetti canonistici	663
RECENSIONI	
AA.VV., Le nouveau code de droit canonique (Actes du V Congrés international de droit canonique. Ottawa, 19-25 août 1984) (J. Llobell)	681
AA.VV., Manual de Derecho Canónico, a cura dell'Istituto Martín de Azpilcueta (Università di Navarra) (C.J. Errázuriz)	685
AA.VV., Il processo matrimoniale canonico (R. Rodríguez-Ocaña)	689
AA.VV., Studi in onore di Guido Saraceni (D. Cito)	696
AA.VV., Episcopato, presbiterato, diaconato, teologia e diritto canonico (E. Baura).	699
J.I. Arrieta, El Sínodo de los Obispos (A. Bettetini)	701
R. Astorri, La Conferenza Episcopale Svizzera. Analisi storica e canonica (J.L. Domingo)	703
S. Berlingò, Libertà d'istruzione e fattore religioso (J.T. Martín de Agar)	704
F. Bolognini, Lineamenti di diritto canonico (E. de León)	707
C. Burke, Authority and freedom in the Church (J. Sanchis)	708
S. Cotta, Il diritto nell'esistenza (C.J. Errázuriz)	710
A. DE FUENMAYOR - V. GÓMEZ-IGLESIAS - J.L. ILLANES, El itinerario jurídico del Opus Dei. (Historia y defensa de un carisma) (C.J. Errázuriz)	713
J.M. González del Valle, Derecho matrimonial canónico. (Según el Código de 1983), 4ª ed. riveduta (J. Llobell).	720

696 INDICE DEI SOMMARI

	pag.
J.L. GUTIÉRREZ, Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia (D. Cito)	724
D. LE TOURNEAU, Le droit canonique (J. Llobell)	726
M. MORGANTE, La Chiesa particolare nel Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale (D. Cito)	727
PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Codex Iuris Canonici fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus (E. Baura)	720
tus (E. Baura)	729
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
M.p. Decessores Nostri, 18 giugno 1988, con cui si riordina la Pontificia commissione per l'America Latina	733
M.p. <i>Iusti iudicis</i> , 28 giugno 1988, con cui si istituiscono i patroni presso la Curia Romana e della Santa Sede (con <i>nota</i> di J. Llobell)	735
Allocuzione alla Rota Romana, 26 gennaio 1989	740
Atti della Santa Sede.	
Congregazione per la dottrina della fede. Decreto di scomunica <i>latae sententiae</i> in merito alla recezione e divulgazione di quanto detto fra penitente e confessore nell'atto della confessione sacramentale, 23 settembre 1988.	745
Congregazione per la dottrina della fede. Professio fidei e Iusiurandum fide- litatis, 1º marzo 1989	745
Congregazione per i Vescovi. Direttorio per la «visita ad limina», 29 giugno 1988 (con <i>nota</i> di E. Baura)	748
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Indirizzo di omaggio rivolto al Santo Padre dal Decano, 26 gennaio 1989	758
Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Risposta del 23 maggio 1988 (pubblicata il 10 marzo 1989)	760
Legislazione particolare.	
BELGIO. Decreti generali della Conferenza episcopale, del 26 marzo 1985 e del 28 ottobre 1986, riguardanti la legislazione complementare al codice di diritto canonico (con <i>nota</i> di JP. Schouppe)	763

INDICE DEI SOMMARI	697
	pag.
Brasile. Decreti generali della Conferenza episcopale, del 27 febbraio 1986 e del 30 ottobre 1986, riguardanti la legislazione complementare al codice	
di diritto canonico	767
EL SALVADOR. Statuti dell'Ordinariato militare, del 23 novembre 1984-30 luglio 1986	779
Gran Bretagna. Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 24 ottobre 1987.	786
Sommario del vol. 1. Gennaio-Dicembre 1989	793
Vol. II - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1990	
DOTTRINA	
CY De la Martin de la Litte de la Companya de la Martin de la Companya de la Comp	
C.J. Errazuriz M., Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici.	3
J. Escrivá-Ivars, Appunti per una nozione di diritto canonico	23
J. HERVADA, Elementi per una teoria fondamentale sulla relazione Chiesa-mondo	35
Studi sull'edicuazione e la famiglia.	
G. EISENRING, Die Frage nach einem Familienrecht in der kirchlichen Rechtsord-	
nung	69
J. HENDRIKS, La scuola cattolica in Olanda	89
D. Le Tourneau, La prédication de la parole de Dieu et la participation des laïcs au «munus docendi»: fondements conciliaires et codification	101
R. Sztychmiler, L'obbligo dei genitori di educare i figli alla vita eucaristica	127
GIURISPRUDENZA	
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Hatfortiensis</i> . Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 23 giugno 1988. Boccafola, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras)	139
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Brovnsvillensis</i> . Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 1º luglio 1988. Do-	
ran, Ponente	157

Tribunale Apostolico della Rota Romana. Chilavensis. Nullità del matrimonio.	pag.
Difetto di discrezione di giudizio, incapacità di assumere ed errore sulla qualità. Sentenza definitiva. 26 maggio 1989. Faltin, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras).	177
NOTE E COMMENTE	
NOTE E COMMENTI	
G.V. Bradley, Curran versus Catholic University of America	193
D.J. CAVANAGH, National Statutes for the Rite of Christian Initiation of Adults in the United States of America	211
E. LABANDEIRA, Gli atti giuridici dell'amministrazione ecclesiastica	225
RECENSIONI	
AA.VV., Comunità ecclesiale e devianza. Funzione della sanzione penale nel- l'ordinamento canonico. (Atti del XX Congresso. Università di Ferrara, Fa- coltà di Giurisprudenza, 12-15 settembre 1988) (E. Baura)	263
AA.VV., <i>La giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici italiani</i> , a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, settore « Operatori del diritto nei tribunali regionali », coordinatore Carlo Gullo (J. Miñambres)	266
AA.VV., Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Erman- no Graziani (J. Carreras)	267
AA.VV., Incapacity for marriage consent. Jurisprudence and Interpretation, a cura di Robert M. Sable (I. Gramunt)	269
AA.VV., Naturaleza y futuro de las Conferencias Episcopales. Actas del coloquio internacional de Salamanca, 3-8 enero 1988, a cura di H. Legrand, J. Manzanares, a. García y García (J.I. Arrieta)	270
AA.VV., Studi di diritto ecclesiastico in tema di insegnamento, a cura di Sandro Gherro (C.J. Errázuriz M.)	274
P. Bellini, «Denunciatio evangelica» e « denunciatio judicialis privata». Un capitolo di storia disciplinare della Chiesa (C.J. Errázuriz M.)	278
L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico (commento giuridico-pastorale) (A. Esquivias)	283
F. DELLA ROCCA, Nuovi saggi di diritto processuale canonico (J. Llobell)	285
S. Dubrowsky, Los diezmos de Indias en la legislación (ss. XVI y XVII) (J. Sanchis)	289

INDICE DEI SOMMARI 699

	pag.
P. Erdö, Bevezetés a kánoni jogba. Bevezető ismeretek, általános szabalyok (Introduzione al diritto canonico. Nozioni introduttive, norme generali) (I. Urbán)	291
J. FINNIS, Natural Law and Natural Rights (C.J. Errázuriz M.)	293
J. HERVADA, Pensamientos de un canonista en la hora presente (E. Baura)	302
F. IANNONE, Il Capitolo generale: saggio storico-giuridico (D. Cito)	306
E. LABANDEIRA, Tratado de Derecho Administrativo Canónico (J.I. Arrieta)	307
R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Las asociaciones de clérigos en la Iglesia (L. Navarro).	314
L. Ruano Espina, La incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas psíquicas, como capítulo de nulidad (J. Carreras)	316
A.G. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa (D. Cito)	318
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
M.p. Nel primo anniversario, 1º gennaio 1989, con il quale viene istituito l'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica	323
Discorso all'Unione giuristi cattolici italiani, 16 dicembre 1989	325
Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990	327
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO. Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 1º gennaio 1989 (con <i>nota</i> di A. Esquivias)	333
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Declaratio de foro plerarum- que probationum, 27 aprile 1989	341
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Declaratio de foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam, 3 giugno 1989.	343
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA. Indirizzo di omaggio rivolto al Santo Padre dal Decano, 18 gennaio 1990	345
Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Risposte del 24 gennaio 1989 (con <i>nota</i> di J.T. Martín de Agar)	348
Ufficio del LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA. Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 8 di-	
cembre 1989	351

Legislazione particolare.	pag.
BELGIO. Norme di attuazione della cost. ap. <i>Spirituali militum curae</i> , febbraio 1987 (con <i>nota</i> di JP. Schouppe)	357
OLANDA. Decreto generale della Conferenza episcopale riguardante la legislazione complementare al codice di diritto canonico, 31 gennaio 1989 (con nota di J. Hendriks)	360
PORTOGALLO. Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 3 settembre 1988 (con <i>nota</i> di M. Falcão)	395
STATI UNITI D'AMERICA. Statuti nazionali per il catecumenato (Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti), 1º luglio 1988	410
Vol. II - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1990	
DOTTRINA	
S. Cotta, Diritto e morale	419
J. HERRANZ, La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983	433
Studi sulla situazione giuridica della Chiesa nei Paesi dell'Europa dell'Est.	
P. Erdő, La nuova condizione giuridica della Chiesa in Ungheria	457
J. Krukowski, Revisione del sistema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Po- lonia.	473
T. Pieronek, Lo «status» degli atenei pontifici in Polonia	497
L. Šálka, Il mutamento della condizione giuridica della Chiesa in Cecoslovac- chia	523
GIURISPRUDENZA	
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Lugdun. seu Gratianopolitana. Iurium. Sentenza interlocutoria. 31 gennaio 1990. Palestro, Ponente (con nota di J. Llobell: Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze di nullità del matrimonio).	543
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione del <i>bonum fidei</i> . Sentenza definitiva. 8 febbraio 1990. Burke, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras: <i>Il «bonum fidei» e lo «iuscorporalismo»</i>)	565

NOTE E COMMENTI

J.T. MARTÍN DE AGAR, Note sul diritto particolare delle Conferenze episcopali	pag. 593
J. SANCHIS, Sulla natura e gli effetti della scomunica	633
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
E. Baura, <i>Il pluralismo giuridico in materia matrimoniale</i> (A proposito del libro: AA.VV., <i>Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato</i> , a cura di L. Spinelli e G. Dalla Torre)	665
Recensioni.	
AA.VV., Delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali e ordine pubbli- co. Atti della tavola rotonda, Roma, 20 aprile 1988, a cura di Lorenzo Spi- nelli e Giuseppe Dalla Torre (J.M. Gallardo)	677
AA.VV., Diccionario de derecho canónico, a cura di Carlos Corral Salvador (direttore) e José Mª. Urteaga Embil (A. Esquivias)	678
AA.VV., Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi, a cura di Silvio Ferrari (A. Esquivias)	679
AA.VV., Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati (E. Baura).	681
AA.VV., La parrocchia e le sue strutture (R. Pérez-Lucena)	683
AA.VV., <i>Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati</i> , a cura di Sandro Gherro (R. Pérez-Lucena).	684
AA.VV., Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico, a cura di Sandro Gherro (D. Cito).	686
R. Bertolino, Il nuovo diritto ecclesiale tra coscienza dell'uomo e istituzione (J.I. Arrieta)	689
A. CALABRESE, Diritto penale canonico (J. Sanchis)	692
F. CARPINTERO BENÍTEZ, Una introducción a la ciencia jurídica (J.P. Schouppe)	694
M.S. DA COSTA GOMES, O Direito de associação na vida religiosa (J. Miñambres)	698
P. Erdő, A tanító és megszentelö egyhàz. A tanítói és megszentelöi feladat gya- korlásának egyházjogi szabályai [La Chiesa docente e santificante. Le re- gole canoniche dell'esercizio della funzione d'insegnare e di santificare] (I. Urbán)	698

DO CONTRACTOR CONTRACT	pag.
R. García de Haro, Matrimonio e famiglia nei documenti del Magistero. Corso di teologia matrimoniale (C.J. Errázuriz M.)	700
J. GAUDEMET, Le droit canonique (L. Orfila)	703
L. Gerosa, Carisma e diritto nella Chiesa (E. Juliá)	704
I.C. IBÁN, Gli statuti delle conferenze episcopali. II. America (E. Baura)	708
R.L. Kealy, Diocesan financial support: its history and canonical status (F.J. Hoffman)	709
M. LÓPEZ ALARCÓN - R. NAVARRO VALLS, Curso de Derecho matrimonial canónico y concordado (R. Pérez-Lucena)	711
M. Marchesi, Come amministrare la parrocchia (J.I. Arrieta)	712
L. Orsy, Marriage in Canon Law, texts and comments, Reflections and Questions (J. Gabiola)	714
L. VANNICELLI, Obiezione di coscienza al servizio militare (J.T. Martín de Agar)	716
DOCUMENTI	
Atti della Santa Sede.	
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Decreti sulla commissione, la proroga, e altre questioni riguardanti la competenza dei tribunali nelle cause di nullità matrimoniale, 27 agosto 1988-24 agosto 1989 (con nota di J. Llobell: Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi)	721
Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali. Criteri di collaborazione ecumenica ed interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali, 4 ottobre 1989	740
Legislazione particolare.	
Australia. Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 1º giugno 1988 (con <i>nota</i> di J. Flader)	747
CILE. Regolamento della «Giunta degli ordinandi» della Diocesi di Rancagua, del 27 ottobre 1989 (con <i>nota</i> di C.J. Errázuriz M.)	754
ECUADOR. Intesa fra la Santa Sede e la Repubblica dell'Ecuador sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e Polizia Nazionale, 3 agosto 1978. Statuti dell'Ordinariato militare, dell'anno 1988. Regolamento dell'Ordinariato militare promulgato ad experimentum (con nota di S. Castillo Illingworth)	757
minute promingate an experimental (con nota di 5. Castino mingworth)	1)1

INDICE DEI SOMMARI	703
	707

	pag.
GERMANIA. Decreti generali della Conferenza episcopale riguardanti la legislazione complementare al Codice di diritto canonico. Decreti del 25 maggio 1986, del 10 marzo 1987, del 24 febbraio 1988, del 23 febbraio 1988, del 15 settembre 1989 (con <i>nota</i> di R. Schunk)	768
IRLANDA. Decreti generali della Conferenza episcopale riguardanti la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, promulgati il 31 gennaio 1988 (con <i>nota</i> di R. Mulcahy)	794
SPAGNA. Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 14 novembre 1987 (con <i>nota</i> di J.A. Fuentes)	802
Sommario del vol. 2. Gennaio-Dicembre 1990	813
Vol. III - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1991	
DOTTRINA	
G. Lo Castro, Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica	3
F. D'Agostino, Il diritto come problema teologico	33
J. Hervada, La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della Chiesa	49
J. Orlandis, Iglesia y poder real en la España visigodo-católica	67
Studi sulla giustizia amministrativa.	
Z. Grocholewski, La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica	81
E. Labandeira, Il ricorso gerarchico canonico: «petitum» e «causa petendi».	103
J. LLOBELL, Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. «Pastor Bo-	
nus»	119
GIURISPRUDENZA	
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Campifontis</i> . Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 5 febbraio 1990. Doran, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras)	153

Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Novae Aureliae</i> . Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 23 febbraio 1990.	pag.
Bruno, Ponente	181
NOTE E COMMENTI	
M. Thériault, Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin areas in the light of the «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium»	201
T. Pieronek, La legislazione particolare e le modifiche del diritto ecclesiastico in Polonia	233
V. GÓMEZ-IGLESIAS, L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei	251
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
J.I. Arrieta, <i>I commenti al codice di diritto canonico</i> . (A proposito del libro AA.VV., <i>Code de droit canonique. Edition bilingue et anotée</i> trad. franc. dir. di E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn)	269
J. MIÑAMBRES, <i>Ultima riforma della Curia romana</i> . (A proposito del libro AA.VV., <i>La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»</i> a c. di P.A. Bonnet e C. Gullo)	277
Recensioni.	
AA.VV., Studi in memoria di Mario Petroncelli (J. Canosa)	291
F. Alarcón, El matrimonio celebrado sin fe (M.A. Ortiz)	294
A. Bernárdez Cantón, Parte General de Derecho Canónico (E. Baura)	299
M. Blanco, La noción de prelado en la lengua castellana (siglos XIII-XVI) (M.A. Ortiz)	302
Mª. M. CÁRCEL-ORTÍ, Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas. Edi- ción, estudio diplomático y demográfico e Mª. M. CÁRCEL-ORTÍ-V. CÁRCEL- ORTÍ, Historia, derecho y diplomática de la visita « ad limina » (J. Escude-	
ro)	304
A. CELEGHIN, Origine e natura della potestà sacra (P. Gefaell)	308
G.D. COLEMAN, Divorce and remarriage in the Catholic Church (J.D. Gabiola)	310
G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico. Dopo il codice del 1983 (seconda ristampa) (J. Canosa)	312

INDICE DEI SOMMARI	705

	pag.
J. HERRANZ, Studi sulla nuova legislazione della Chiesa (J.L. Gutiérrez)	313
J. Hervada, Diritto costituzionale canonico (L. Navarro)	316
J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale (C.J. Errázuriz M.)	317
J. HITE-D.J. WARD, Readings, Cases, Materials in Canon Law (J.D. Gabiola).	320
M.A. Jusdado, El dolo en el matrimonio canónico (J. Carreras)	322
R. LLANO, Relações entre a Igreja e o Estado (A. Esquivias)	324 326
P.J. VILADRICH, The Agony of Legal Marriage: An Introduction to the Basic Conceptual Elements of Matrimony (P. Hayward)	329
J.R. VILLAR, Teología de la Iglesia particular: el tema en la literatura de lengua francesa hasta el Concilio Vaticano II (J.I. Arrieta)	331
F. Viola, Diritti dell'uomo. Diritto naturale. Etica contemporanea (JP. Scouppe)	334
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
Rescritto concedente speciali facoltà al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei», 18 ottobre 1988 (con nota di J. Miñam- bres: Attribuzione di facoltà e competenze alla Commissione «Ecclesia Dei»).	341
Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del « Codice dei Canoni delle Chiese Orientali », 25 ottobre 1990 (con <i>nota</i> di P. Gefaell: <i>La pre-</i>	2.00
sentazione del codice orientale)	344
Discorso alla Curia Romana nel venticinquesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, 20 dicembre 1990 (con <i>nota</i> di J.I. Arrieta: <i>Il Sinodo dei vescovi quale istituto di comunione</i>)	356
Atti della Santa Sede.	
Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Risposta del 28 giugno 1990 (con <i>nota</i> di J. Canosa: <i>La maggioranza richiesta nella ele-</i>	
zione canonica)	367
Pontificia Commissione per la revisione del codice di diritto canonico orien- tale. Discorso del vicepresidente, Mons. Eid, alla presentazione del « Co- dice dei Canoni delle Chiese Orientali », 25 ottobre 1990	375

Legislazione particolare.	ban
COLOMBIA. Decreto generale della Conferenza Episcopale riguardante la Legi- slazione complementare al Codice di diritto canonico, 17-20 febbraio 1986 (con <i>nota</i> di D. Mejía)	pag. 385
GERMANIA. Statuti dell'Ordinariato militare, approvati dal Breve apostolico «Moventibus quidem», 23 novembre 1989 (con <i>nota</i> di R. Shunck)	401
INGHILTERRA E GALLES. Direttorio sui matrimoni misti, promulgato dalla Conferenza Episcopale, 30 aprile 1990 (con <i>nota</i> di J.D. Gabiola)	413
Vol. III - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1991	
DOTTRINA	
Studi sul processo di nullità matrimoniale.	
J. LLOBELL, Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale	431
P. Moneta, La nuova trattazione della causa matrimoniale	479
Studi sul matrimonio.	
K.M. Becker, Die unwiderrufliche Bindung von Mann und Frau in der Ehe nach ihrer Natur (Ein Stück Re-Inkulturation christlicher Ethik)	501
I. GRAMUNT-L.A. WAUCK, Marriage Consent and its Pathology	529
STUDI SULLE CONFERENZE EPISCOPALI.	
D. CITO, Le delibere normative delle Conferenze episcopali (Considerazioni in tema di flessibilità della competenza)	561
L. NAVARRO M., Manifestazioni giuridiche della comunione fra i vescovi	573
GIURISPRUDENZA	
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Hierosolymitana latinorum</i> . Nullità del matrimonio. Impotenza. Errore nella qualità. Dolo. Sentenza definitiva. 15 giugno 1989. De Lanversin, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras: <i>La</i>	
norma personalista y las cualidades de la persona)	589

INDICE DEI SOMMARI	707

INDICE DEI SOMMARI	707
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Madraspolitan. et Meliaporen.</i> Nullità del matrimonio. Dolo. Difetto di discrezione di giudizio. Sentenza de-	pag.
finitiva. 25 ottobre 1990. Burke, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras)	625
NOTE E COMMENTI	
J.L. Guttérrez, La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nella dichiarazione del martirio	645
E. Labandeira (†)-J. Miras, El precepto penal en el CIC 83	671
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
J. Miras, Brevi note sul contenzioso-amministrativo canonico. (A proposito del libro AA.VV., La giustizia amministrativa nella Chiesa)	693
Recensioni.	
AA.VV., Catholic Tribunals: Marriage Annulment and Dissolution (J.D. Gabiola)	701
AA.VV., Diritto naturale. Verso nuove prospettive (C.J. Errázuriz M.)	702
AA.VV., Karol Wojtyla jako biskup Krakowski (J. Canosa)	705
AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico (I. Gramunt)	707
AA.VV., La sinodalità nell'ordinamento canonico (J.I. Arrieta)	709
AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro Lombardía (J.T. Martín de Agar)	711
AA.VV., L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana (C.J. Hettinger)	713
L. Barbieri, Sul concetto di confessione religiosa (A. Esquivias)	716
L. Bressan, Libertà religiosa nel diritto internazionale. Dichiarazioni e norme internazionali (A. Esquivias)	718
R. Brown, Marriage Annulment in the Catholic Church (J.D. Gabiola)	719
D. Composta, Filosofia del Diritto (R. Pérez-Lucena)	721
I. Gamp - R. Potz - B. Schinkele, Österreichisches Staatskirchenrecht (Gesetze Materialen, Rechtprechung) (R. Schunck)	723
C. Heitzmann, La potestad de dispensar de las leyes universales en la génesis del c. 87 (J. Miñambres)	724

	pag.
J. Hervada, Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico (JP. Schouppe)	726
G. LEZIROLI, Il riconoscimento degli enti ecclesiastici (J. Miñambres)	728
A. Martínez Blanco, Introducción al Derecho Canónico (R. Pérez-Lucena).	729
A. MILLNER, Die Gefangenenseelsorge (E. de León)	730
R. PAGÉ, Les Églises particulières (J.I. Arrieta)	731
L. Spinelli, Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni (A. Esquivias)	734
K.L. Woodward, Making Saints: How the Catholic Church Determines Who Becomes a Saint, Who Doesn't, and Why (D. Duncan)	735
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
Chirografo con cui si dà una nuova configurazione all'Istituto per le Opere di Religione, 15 dicembre 1990 (con <i>nota</i> di M.A. Ortiz)	743
Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1991	751
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO. Rescriptum ex audientia Ssmi. quo Vicariatus Urbis administratio, ab Officio Administrationis Patrimonii sedis Apostolicae seiuncta, de mandato Summi Pontificis constituitur, 22 marzo 1990 (con nota di J. Miñambres: Distinzione amministrativa tra Curia romana e Vicariato di Roma)	757
Congregazione per il Clero. Decreto sulle Messe plurintenzionali, 22 febbraio 1991 (con nota di P. Gefaell: A proposito del decreto sulle Messe plurintenzionali).	760
Legislazione particolare.	
Francia. Legge propria della Missione di Francia, 18 giugno 1988 (con <i>nota</i> di J. Canosa: <i>La legge propria della «Mission de France»</i>	767
ITALIA. Decreto generale della Conferenza Episcopale sul matrimonio canoni- co, 5 novembre 1990 (con <i>nota</i> di M. Marchesi: <i>Il decreto generale sul ma-</i>	790
trimonio canonico)	780
Sommario del vol. 3. Gennaio-Dicembre 1991	815

Vol. IV - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1992

DOTTRINA

Z. Grocholewski, La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica	pag.
G. Lo Castro, Il matrimonio nella scienza dei giuristi	23
P. DE POOTER, L'Université catholique: au service de l'Église et de la société.	45
J. Carreras, L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (I precedenti remoti del canone 1095 CIC '83)	79
GIURISPRUDENZA	
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Ruremunden</i> . Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 19 ottobre 1990. Pompedda, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras)	153
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Beryten. Maronitarum. Adozione. Restitutio in integrum. Nullità di sentenza. Sentenza definitiva. 21 marzo 1991. Boccafola, Ponente (con nota di A. Bettetini: Appunti sulla «restitutio in integrum» in margine ad una sentenza rotale)	163
NOTE E COMMENTI	
J.I. Arrieta, Lo sviluppo istituzionale del Sinodo dei Vescovi	189
C.J. Errázuriz M., Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto cano- nico	215
C. Gullo, Riflessioni sulla retroattività del can. 1098	225
J. LLOBELL, La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull'ermeneutica degli istituti rivolti all'attuazione del diritto di difesa	235
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Recensioni. AA.VV., El matrimonio. Cuestiones de Derecho administrativo canónico (M.A. Ortiz)	255
AA.VV., Il Diritto nel mistero della Chiesa (D. Cito)	261

	pag.
AA.VV., La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto canonico, civile amministrativo. Atti dell'incontro interdisciplinare tenuto nella Università di Macerata il 20 gennaio 1990 (J. Canosa)	262
AA.VV., Scienza giuridica e diritto canonico (J.I. Arrieta)	266
J. Bonfils, Les Sociétés de vie apostolique (N. Thevenin)	270
J.J. CONN, Catholic Universities in the United States and Ecclesiastical Authority (F.J. Hoffman).	273
P. Erdő, Introductio in Historiam Scientiae canonicae (E. de Léon)	276
G. Feliciani, Il popolo di Dio (J.I. Arrieta)	279
D. GARCÍA HERVÁS, Presupuestos constitucionales de gobierno y la función judicial n la Iglesia (L. Navarro)	282
L. Gerosa, Diritto ecclesiale e pastorale (J.I. Arrieta)	284
L. Musselli, Chiesa e Stato dalla Resistenza alla Costituzione (G. Solferino).	287
Persona y Derecho. Suplemento «Fidelium IUra» de derechos y deberes funda- mentales del fiel (L. Navarro)	288
JP. Schouppe, Le droit canonique. Introduction générale et droit matrimonial (C.J. Errázuriz M.).	289
C. Thiede, Bischöfe-kollegial für Europa. Der Rat der Europäischen Bischof- skonferenzen im Dienst einer sozialethisch konkretisierten Evangelisierung (J. Fronza)	292
Schede	297
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
Chirografo col quale l'Arciprete di San Pietro è costituito Vicario del Romano Pontefice per la cura spirituale della Città del Vaticano, 14 gennaio 1991 (con <i>nota</i> di M.A. Ortiz)	309
Lettera apostolica di Beatificazione del Venerabile Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, 17 maggio 1992 (con <i>nota</i> di F. Capucci: <i>La causa di canonizzazione di mons. Escrivá</i>)	313
Atti della Santa Sede.	
Congregazione delle cause dei Santi. Decreto sull'esercizio delle virtù del Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, 9 aprile 1990	315

INDICE DEI SOMMARI	711
	pag.
Congregazione delle cause dei Santi. Decreto con cui si riconosce un mira- colo attribuito al Venerabile Servo di Dio Josemaria Escrivá de Balaguer, 6 luglio 1991.	319
SEGRETERIA DI STATO. Lettera al Presidente del Pontificio Consiglio per l'inter- pretazione dei testi legislativi sulla competenza del Pontificio Consiglio circa l'interpretazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e del- le leggi comuni alle Chiese orientali, 27 febbraio 1991 (con <i>nota</i> di P. Ge- faell)	340
SEGRETERIA DI STATO. Rescritto col quale viene costituita una commissione interdicasteriale permanente per l'equa distribuzione dei sacerdoti, 13 luglio 1991 (con <i>nota</i> di J. Miñambres)	344
Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Risposta del 10 ottobre 1991.	347
Legislazione particolare.	
FILIPPINE. Decreto generale della Conferenza Episcopale riguardante la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 27 gennaio 1985 (con <i>nota</i> di D. Rosales).	349
Vol. IV - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1992	
DOTTRINA	
E. BAURA, L'ufficio di ordinario militare. Profili giuridici	385
C. DE DIEGO-LORA, Los tribunales de justicia de la Sede Apostólica: I. La Rota Romana	419
I. Gramunt, Autonomy and Identity of Catholic Universities in the United States	463
A.M. Punzi Nicolò, Dinamiche interne e proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa	495
J. SANCHIS, L'indagine previa al processo penale	511
CHIDISDBUDENZA	

Tribunale Apostolico della Rota Romana. *Montesvidei*. Nullità del matrimonio. Errore determinante la volontà circa l'indissolubilità. Simulazione

	pag.
parziale (esclusione dell'indissolubilità: bonum sacramenti). Sentenza definitiva. 25 aprile 1991. Stankiewicz, Ponente	553
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Taurinen</i> . Nullità del matrimonio. Simulazione parziale (esclusione del <i>bonum sacramenti</i>). Sentenza definitiva. 2 maggio 1991. Burke, Ponente	567
NOTE E COMMENTI	
J.I. Arrieta, Funzione pubblica e attività di governo nell'organizzazione centrale della Chiesa: il Regolamento generale della Curia Romana	585
M. Blanco, La mujer en el ordenamiento jurídico canónico	615
L.M. DE BERNARDIS, Un caso di osmosi fra diritto canonico latino e orientale: il matrimonio segreto	629
P. Érdő, Mindszenty e la dignità di Primate	637
A. Longhitano, Gli archivi ecclesiastici	649
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
C.J. Errázuriz M., Una recente introduzione al diritto canonico. (A proposito del libro C. Larrainzar, Introducción al Derecho Canónico)	671
Recensioni.	
A. Albisetti, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzio- nale (J.T. Martín de Agar)	685
E. BAURA, Legislazione sugli ordinariati castrensi (J. Miñambres)	686
A. CARRASCOSA, La Santa Sede y la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (Helsinki - Ginebra - Helsinki) (A. Esquivias)	687
F. Coccopalmerio, De paroecia (J.I. Arrieta)	689
J.A. CORIDEN, An Introduction to Canon Law (J.D. Gabiola)	691
P. Érdő, Egyházjog (I. Urbán)	693
P. Gefaell, El régimen de la potestad delegada de jurisdicción en la codificación de 1917 (J. Miñambres)	694
S. GHERRO, Studi sul processo matrimoniale canonico (J. Llobell)	696
S. Gherro, Principi di diritto costituzionale canonico (J.I. Arrieta)	706

INDICE DEI SOMMARI	713
	pag.
W. Góralski, Kanoniczna zgoda malzeńska: kanony 1095-1107 (A. Stankewicz)	710
Gruppo Italiano docenti di diritto canonico, <i>Bibliografia canonistica a schede</i> (J.L. Gutiérrez)	712
M.F. MATERNINI ZOTTA, Il patrimonio ecclesiastico (JP. Schouppe)	713
L. Navarro, Diritto di associazione e associazioni di fedeli (J.T. Martín de Agar)	715
G. VEGAS, Spesa pubblica e confessioni religiose (JP. Schouppe)	717
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
Allocuzione alla Rota Romana, 23 gennaio 1992	721
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO, Regolamento Generale della Curia Romana, 4 febbraio 1992	725
Legislazione particolare.	
CILE. Statuti dell'Ordinariato militare, 23 marzo 1988 (con <i>nota</i> di J.I. González Errázuriz)	765
GIAPPONE. Decreto generale della Conferenza Episcopale riguardante la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 20 febbraio 1992	
(con nota di F. Acaso)	775
ITALIA. Regolamento della Commissione presbiterale italiana, testo riformato del 23-26 settembre 1991 (con <i>nota</i> di D. Cito)	787
Sommario del vol. 4. Gennaio-Dicembre 1992	793
Vol. V - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1993	
DOTTRINA	
I. Studi storici-giuridici	
A.M. STICKLER, Il celibato ecclesiastico. La sua storia ed i suoi fondamenti teo-	
logici	3

J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, La obra canónica de Pierre Bertrand (1280-1349)	pag. 61
II. Altri studi	
S. Berlingò, Dal «mistero» al «ministero»: l'ufficio ecclesiastico	91
C. DE DIEGO-LORA, Los tribunales de justicia de la Sede Apostólica: II. La Signatura Apostólica	121
G. Lo Castro, L'uomo e la norma	159
GIURISPRUDENZA	
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Vicariatus Apost. Beryten. Latino- rum. Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Decreto de infirmatione sententiae. 18 dicembre 1989. Palestro, Ponente	197
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Pittsburgen</i> . Nullità di sentenza. Nullità del matrimonio. Difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva. 27 febbraio 1992. Boccafola, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras).	207
NOTE E COMMENTI	
L. Del Giudice, La trascrizione tardiva del matrimonio canonico nelle (incompiute) norme di attuazione degli Accordi di Villa Madama P. Gefaell, L'ambito territoriale della giurisdizione dei Patriarchi Orientali. Riflessi sulla forma canonica del matrimonio	225 245
F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, Tra fede e storia. Notazioni critiche in tema di ermeneutica canonistica	269
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
J. LLOBELL, Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone. Note sulla dottrina di Carmelo de Diego Lora. (A proposito del libro C. DE DIEGO LORA, Estudios de derecho procesal canónico, voll. 3 e 4)	283
Recensioni.	
AA.VV., Il diritto nel mistero della Chiesa (vol. 3°) (D. Cito)	317

INDICE DEI SOMMARI	71	5
INDICE DEI SOMMARI	/ 1.	٠

AANN Installed suggested to the state of Comments of the state of the	pag
AA.VV., Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales (J. Carreras)	318
AA.VV., Manual de Derecho Canónico (D. Cito)	321
M. Blanco, La noción de prelado y prelacía o prelatura en la lengua castellana (siglos XVII-XVIII) (J. Miñambres)	322
J.G. CAIUBY CRESCENTI, Falta de liberdade interna e nulidade de consentimento matrimonial. reflexões sobre o princípio « ubi intellectus, ibi voluntas » nas decisões da Rota Romana (1977-1986) (C.J. Errázuriz M.)	323
JB. D'ONORIO, Le Pape et le gouvernement de l'Église (J.I. Arrieta)	326
C.J. Errázuriz M., Il « munus docendi Ecclesiae »: diritti e doveri dei fedeli (D. Cito)	330
J. Fornés, Derecho matrimonial canónico (J. Carreras)	332
R. GARCÍA DE HARO, La vida cristiana. Curso de Teología Moral Fundamental (L. Melina)	335
B. Gianesin, <i>Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico</i> (J. Carreras).	337
A. Guarino, Obiezione di coscienza e valori costituzionali (L. Del Giudice)	339
M. Marchesi, Diritto canonico complementare italiano (J.I. Arrieta)	342
J. Martínez-Torrón, <i>Derecho Angloamericano y Derecho Canónico</i> (E. Molano)	345
T. Mauro, Scritti di diritto ecclesiastico e canonico (J.T. Martín de Agar)	349
A. Sarmiento-J. Escrivá-Ivars, Enchiridion Familiae (J. Carreras)	351
E. SIGNORILE, Diritto canonico. Introduzione (E. Baura)	355
A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi (L. Del Giudice)	356
DOCUMENTI	
Atti della Santa Sede.	
Congregazione della Dottrina della Fede. Istruzione circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, 30 marzo 1992 (con <i>nota</i> di C.J. Errázuriz M.)	365
Congregazione della Dottrina della Fede. Lettera Communionis notio, 28 marzo 1992 (con nota di Ocáriz, Unità e diversità nella comunione eccle-	
siale)	381

n 11.01 h 2007	pag.
Penitenzieria Apostolica. Risposta del 1º luglio 1992 (con nota di J. Canosa, La competenza della Penitenzieria Apostolica sulle indulgenze)	395
Legislazione particolare.	
POLONIA. Regolamento del II Sinodo Plenario promulgato dalla Conferenza Episcopale Polacca, 17 ottobre 1991 (con <i>nota</i> di T. Pieronek)	403
THAILANDIA. Norme applicative del CIC emanate dalla Conferenza Episcopale (con <i>nota</i> di J.T. Martín de Agar)	412
Giurisprudenza dello Stato Canadese.	
CORTE SUPREMA DEL CANADA. Sentenza Adèle Rosemary Gruenke versus Sa Majesté la Reine, 24 ottobre 1991 (con nota di J. StMichel, La Cour suprême du Canada a-t-elle aboli le secret de la confession?)	423
Vol. V - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1993	
DOTTRINA	
I. Studi sul matrimonio	
M.F. Pompedda, Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana	437
J. Prader, Differenze fra il diritto matrimoniale del Codice latino e quello del Codice orientale che influiscono sulla validità del matrimonio	469
II. Altri studi	
A. CATTANEO, Il presbiterio della chiesa particolare (Questioni sollevate dalla dottrina canonistica ed ecclesiologica postconciliare)	497
S. Gherro, Peculiarità del diritto canonico e scienza del diritto	531
J.L. Gutiérrez, Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV)	545
GIURISPRUDENZA	
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Vindobonen</i> . Nullità del matrimonio. Simulazione totale. Fini del matrimonio. Sentenza definitiva. 14 ottobre 1992. Funghini, Ponente (con <i>nota</i> di P. Gefaell)	577

INDICE DEI SOMMARI	717
	pag.
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Cerretana. Iurium. Decreto. 14 dicembre 1992. Pompedda, Ponente (con nota di J. Llobell: La necessità della doppia sentenza conforme e l'« appello automatico» ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana)	597
NOTE E COMMENTI	
J. CANOSA, La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1º del Codice di diritto canonico. Alcune note su un rescritto della Segreteria di Stato	613
C.J. Errázuriz M., Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali	633
P. Hayward, Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the «Sectio altera» of the Apostolic Signatura to award damages	643
J. LLOBELL, Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica	675
R. PAGÉ, La responsabilité des èvêques dans l'enseignement: le mandat	699
R. SCHUNCK, Aufwertung der Ehevorbereitung. Ein Ansatz zur Neuevangelisierung	719
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
E. CAPPELLINI, Un impulso di novità negli studi canonici. (A proposito dei libri di J. Hervada, Diritto Costituzionale Canonico e Introduzione critica al diritto naturale)	737
L. Del Giudice, Per un nuovo diritto ecclesiastico patrimoniale e degli enti re- ligiosi. (A proposito del libro di S. Berlingo, Enti e beni religiosi in Ita- lia)	743
C.J. Errázuriz M., Brevi annotazioni circa il pensiero canonistico di Eugenio Corecco. (A proposito del libro di E. Corecco, Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon)	753
Recensioni.	
AA.VV., Studi sul primo libro del «Codex Iuris Canonici» (L. Navarro)	765
R. Astorri, Le leggi della Chiesa tra codificazioni latina e diritto particolari (J.I. Arrieta)	766
F.R. AZNAR GIL, La administración de los bienes temporales de la Iglesia. 2ª edi-	769

	pag.
D. CENALMOR, La ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyec- to legislativo (L. Navarro)	770
Conferencia Episcopal Argentina, Código de Derecho Canónico. 2ª edición corregida y aumentada (J. Fronza)	773
Consorzio europeo di ricerca sui rapporti tra Stati e confessioni religiose, Stati e confessioni religiose in Europa, modelli di finanziamento pubblico, scuola e fattore religioso (L. Navarro).	774
R. COPPOLA, La non esigibilità nel diritto penale canonico: dottrine generali e tecniche interpretative (D. Cito)	775
M. FALCO, Introduzione allo studio del «Codex Iuris Canonici» (D. Cito)	777
J.J. GARCÍA FAÍLDE, Nuevo derecho procesal canónico. Estudio sistemático-analítico comparado, 2ª ed. (M.A. Ortiz)	778
B. GRIMM, Die Ehelehre des Magister Honorius (E. de León)	779
E. LABANDEIRA, Cuestiones de Derecho administrativo canónico (J. Canosa)	781
E. LABANDEIRA, Tratado de Derecho administrativo canónico, 2ª ed. (J.I. Arrieta)	783
P.J. LASANTA, La Iglesia frente a las realidades temporales y el Estado: el juicio moral (C. Fraxanet).	785
G. MANTUANO, Il c.d. recupero del negozio matrimoniale invalido (J.I. Arrieta)	788
A. MARTÍNEZ BLANCO, La enseñanza de la religión en los centros docentes (a la luz de la Constitución y del Acuerdo con la Santa Sede) (C. Fraxanet)	790
A. MENDONÇA, Rotal Anthology (An Annotated Index of Rotal Decisions from 1971 to 1988) (J. Miñambres)	793
D. SALACHAS, L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Battesimo, Cresima, Eucaristia nel CCEO e nel CIC (P. Gefaell)	795
J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Las capellanías colativo-familiares (régimen legal vigente) (J. Miñambres)	801
A. VIANA, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares (E. Baura)	803
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
Costituzione apostolica «Fidei depositum», 11 ottobre 1992 (con <i>nota</i> di C.J. Errázuriz M., <i>Il diritto canonico nel «Catechismo della Chiesa Cattolica»</i>)	811
Lettera apostolica di trasformazione della Pontificia Commissione «Pro Russia» in Commissione interdicasteriale permanente per la Chiesa in Europa Orientale, 25 gennaio 1993 (con <i>nota</i> di J. Miñambres)	819

INDICE DEI SOMMARI	719
	pag.
Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 1993 (con nota di J. Llobell)	822
Lettera apostolica di fusione del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non-Credenti, 25 marzo 1993 (con nota di J. Miñambres)	829
Discorso ai partecipanti al Simposio Internazionale di diritto canonico orga- nizzato dal Pontificio Consiglio per la Interpretazione dei Testi Legislati- vi, 23 aprile 1993	833
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO. Rescritto sulla presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1° CIC, 26 novembre 1992.	839
Corsivo La Chiesa come comunione, 23 giugno 1993	839
Documentazione sulla IV Conferenza generale dell'Episcopato latinoamericano	
GIOVANNI PAOLO II. Chirografo che annuncia la convocazione della IV Conferenza generale dell'episcopato latinoamericano, 14 settembre 1989 (con nota di J.I. Arrieta, Circa la natura giuridica delle conferenze generali dell'episcopato latinoamericano)	849
PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'AMERICA LATINA. Lettera ai presidenti delle Conferenze episcopali dell'America Latina in cui si comunica l'argomento della riunione, 12 dicembre 1990	850
PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'AMERICA LATINA. Lettera ai presidenti delle Conferenze episcopali dell'America Latina che comunica la convocazione della Conferenza, 29 giugno 1991	852
PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'AMERICA LATINA. Regolamento della IV Conferenza generale dell'episcopato latinoamericano, 1992	855
Sommario del vol. 5 - Gennaio-Dicembre 1993	869
Vol. VI - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1994	
DOTTRINA	
I. STUDI NEL DECENNALE DEL CIC.	
J.I. Arrieta, Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche	3
S. Berlingò, Riflessi del Codice 1983 sulla dottrina: per una chiave di lettura della canonistica postcodiciale	41

	pag.
A.M. Punzi Nicolò, Gli influssi del «Codex Iuris Canonici» sulle legislazioni civili	91
II. Altri studi.	
J. Carreras, Il «bonum coniugum», oggetto del consenso matrimoniale	117
G. Feliciani, L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra normativa canonica e legislazioni civili	159
GIURISPRUDENZA	
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Demverien</i> . Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Inesistenza della delega. Sentenza definitiva. 15 dicembre 1992. Stankiewicz, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras, <i>Forma canonica e «favor matrimonii» in una recente sentenza rotale</i>)	179
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Prescrizione dell'azione criminale. Decreto definitivo. 16 febbraio 1993. Ragni, Ponente (con <i>nota</i> di D. Cito)	217
NOTE E COMMENTI	
J. CANOSA, La concessione di grazie attraverso i rescritti	237
P. Gefaell, Il nuovo Diritto ecumenico e la «communicatio in sacris»	259
L. Navarro, Il carattere ecclesiale delle associazioni dei fedeli (a proposito della Nota pastorale della CEI «Le aggregazioni laicali nella Chiesa»)	281
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Recensioni.	
AA.VV., Code of Canon Law Annotated (J. Miñambres)	307
AA.VV., Derecho Eclesiástico del Estado español (J.T. Martín de Agar)	309
AA.VV., Diritto naturale e diritti dell'uomo all'alba del XXI secolo (C.J. Errázuriz M.)	311
AA.VV., Unico Ecclesiae servitio. Etudes de droit canonique offertes à Germain Lesage, o.m.i., en l'honneur de son 75 anniversaire de naissance et du 50 anniversaire de son ordination presbytérale (JP. Schouppe)	314

	pag.
A. CATTANEO, Il presbiterio della Chiesa particolare. Questioni canonistiche ed ecclesiologiche nei documenti del magistero e nel dibattito postconciliare (D. Le Tourneau)	318
	,,,,
Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici (CESEN), Codice dei beni culturali di interesse religioso, I. Normativa canonica (L. Del Giudice)	321
CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI (CESEN), Codice dell'assistenza spirituale (L. Del Giudice)	323
A. DE FUENMAYOR, Estudios de Derecho Civil e Escritos sobre Prelaturas personales (J.L. Gutiérrez)	324
V. DE PAOLIS, La vita consacrata nella Chiesa (J.L. Gutiérrez).	326
F. LÓPEZ-ILLANA, Ecclesia unum et plura. Riflessione teologico-canonica sull'autonomia delle Chiese locali (D. Le Tourneau)	326
P. Moneta, Matrimonio religioso e ordinamento civile (A.S. Sánchez-Gil)	328
L. Orsy, Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation and Interpretation (J. Gabiola)	333
M.F. POMPEDDA, Studi di diritto matrimoniale canonico (A. Stankiewicz)	336
C.R.M. REDAELLI, Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice (J. Ribot)	338
C. Soler, Iglesia y Estado. La incidencia del Concilio Vaticano II sobre el Derecho público externo (J.T. Martín de Agar)	340
D. TIRAPU-J. MANTECÓN-A. POLAINO, Once Lecciones de Derecho Matrimonial (M.A. Ortiz) R. Torfs, Mensen en rechten in de Kerk (JP. Schouppe)	345 347
DOCUMENTI	
Atti della Santa Sede.	
SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA. Decreto generale sull'intervento del Vicario giudiziale nella fattispecie del can. 1673, 3°, 6 maggio 1993 (con nota di E. Baura, La funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia).	353
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Decreto generale sull'intervento del Vicario giudiziale nella fattispecie del can. 1673, 3°, 6 maggio 1993 (con nota di M.A. Ortiz, Note circa la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici).	366
matrimonio aegii acattotici)	200

Legislazione particolare.	pag.
ITALIA. Norme della Conferenza Episcopale circa la raccolta di offerte per ne- cessità particolari, 3 settembre 1993 (con <i>nota</i> di M. Marchesi)	379
Sri Lanka. Norme complementari al CIC emanate dalla Conferenza Episcopa- le (con <i>nota</i> di J.T. Martín de Agar)	383
Stato Città del Vaticano.	
PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO CITTÀ DEL VATICANO. Legge sulle persone giuridiche civili, 28 giugno 1993 (con <i>nota</i> di L. Del Giiudice)	395
Giurisprudenza civile.	
CANADA. Tribunale dei Diritti della Persona del Québec, Sentenza, 10 febbraio 1993 (con <i>nota</i> di H. Aubé, <i>Discrimination relative à une employée catholique</i>)	407
Vol. VI - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1994	
DOTTRINA	
I. In memoriam S.E.R. mons. Alvaro del Portillo.	
J.I. Arrieta, Il significato di una continuità	423
G. Lo Castro, L'opera canonistica di Alvaro del Portillo	435
II. Studi sul matrimonio.	
C.J. Errazuriz M., Riflessioni sulla capacità consensuale nel matrimonio canonico	449
T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio. ¿Son convincentes las razones que inspiran el incipiente cambio jurisprudencial?	465
J.M. Viejo-Ximénez, La noción de « error sustancial » en el matrimonio canónico	489
III. STUDI SUGLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA.	
V. DE PAOLIS, Le nuove forme di vita consacrata (a norma del can. 605)	531
	221

*	pag.
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA. Calicuten. Nullità del matrimonio. Errore nella qualità. Dolo. Sentenza definitiva. 6 febbraio 1992. Pompedda, Ponente (con nota di H. Franceschi, La connessione tra l'errore nella qualità «directe et principaliter intenta» ed il dolo invalidante del consenso matrimoniale).	573
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA. S. Salvatoris in America. Nullità del matrimonio. Errore nella qualità. Sentenza definitiva. 22 luglio 1993. Stankiewicz, Ponente	609
NOTE E COMMENTI	
P.V. AIMONE, Lo statuto del personale nel Regolamento della Curia Romana.	627
A. Cattaneo, Teologia e diritto nella definizione epistemologica della canonistica	649
S. Gherro, «Diritto mite» e persona perpotente (a proposito del recente «Codice dell'assistenza spirituale»)	673
G. Lo Castro, Il matrimonio fra giurisdizione civile e giurisdizione canonica.	687
A. LONGHITANO, Il sacro nel Codice di Diritto Canonico	709
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Recensioni.	
AA.VV., Código de Derecho Canónico. Edición Bilingüe y anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta (J. Carreras)	733
AA.VV., Collegialità e primato. La suprema autorità della Chiesa (J. Miñambres)	733
AA.VV., Le procedure amministrative. Un'analisi economica (J. Canosa)	735
W. Aymans, Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva ecclesiale (J.I. Arrieta)	737
R. Balbi, La sentenza ingiusta nel Decretum di Gratiano (J. Llobell)	742
B. Basile, Le nouveau droit des moines et des religieux. Commentaire aux deux Codes Oriental et Occidental (D. Le Tourneau)	745
B. Basile, Statut personnel et compétence judiciaire des communautés confessio- nelles au Liban (D. Le Tourneau)	748

	pag.
R. Bertolino, L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzio- nale del diritto di obiezione (I. Durany)	750
F. BOLOGNINI, Lineamenti di diritto canonico (A. Filipazzi)	753
P.A. Bonnet, Comunione ecclesiale, diritto e potere (D. Le Tourneau)	754
R. CHIOLIJ, Clerical Celibacy in East and West (P. Gefaell)	756
G. COMOTTI, La consuetudine nel diritto canonico (E. Baura)	762
A.J. VAN DER HELM - M. MEYER, Comparer en Droit (D. Le Tourneau)	764
D. Le Tourneau, Cuestiones de Derecho Canónico (J.I. Arrieta)	767
 J. Otaduy, Régimen juridico español del trabajo de eclesiásticos y de religiosos (J.T. Martín de Agar) P. Rodríguez - F. Ocáriz - J.L. Illanes, L'Opus Dei nella Chiesa. Ecclesiologia, vocazione, secolarità (R. Lanzetti) 	769 772
J. SANCHÍS, La legge penale e il precetto penale (V. De Paolis)	775
J.P. Schouppe, Le réalisme juridique (V. De Paolis)	776
A.P. SÉRIAUX, Le droit naturel (D. Le Tourneau)	777
R. SOBANSKI, Teoria Prawa Koscielnego (T. Rozkrut).	781
A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi (L. Del Giudice)	784
L.G. Wren, Authentic interpretations on the 1983 Code (J. Miñambres)	787
DOCUMENTI	
Atti Giovanni Paolo II.	
Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1994	791
Discorso al Simpsio sulla « Partecipazione dei fedeli laici al Ministero presbi- terale », 22 aprile 1994	795
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO, Provvidenze a favore della famiglia, 20 gennaio 1994 (con <i>nota</i> di G. Solferino)	800
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Indirizzo di omaggio rivolto al Santo Padre dal Decano, 28 gennaio 1994.	809

INDICE DEI SOMMARI	725
Legislazione particolare.	pag.
FILIPPINE, Direttorio del Secondo Concilio Plenario, 8 settembre 1990 (con <i>nota</i> di A.T. Opalalic)	813
Gerusalemme, Statuti dell'Assemblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa, 12 dicembre 1992 (con nota di M. Brogi)	832
Ungheria, Norme applicative del CIC emanate dalla Conferenza Episcopale (con <i>nota</i> di P. Erdö)	843
Giurisprudenza civile.	
Italia, Corte Costituzionale. Sentenza n. 421, 1º dicembre 1993	859
Sommario del vol. 6. Gennaio-Dicembre 1994	867
Vol. VII - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1995	
DOTTRINA	
I. STUDI SULLA FUNZIONE GIUDIZIALE	
P.A. Bonnet, La competenza del Tribunale della Rota romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica	3
Z. GROCHOLEWSKI, Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa	39
A. Stankiewicz, Rilievi procedurali nel nuovo «Ordo iudiciarius» della Rota romana	65
II. Studi sugli uffici ecclesiastici	
J.I. Arrieta, Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico	91
J. Miñambres, Concorso di diritti nelle provviste canoniche	115
P. Gefaell, La tutela del soggetto nella perdita dell'ufficio	131
III. Altri studi	
R. Bertolino, 'Sensus fidei', carismi e diritto nel popolo di Dio	155
IT MARTÍN DE AGAR Libertà religiosa uguaglianza e laicità	199

	pag.
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Singaporen. Nullità del matrimo- nio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 17 giugno 1993. Burke, Ponente (con nota di G. Solferino)	219
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Reg. Ligustici seu Ianuen. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 21 luglio	
1993. Faltin, Ponente	231
NOTE E COMMENTI	
D. Cito, Annotazioni canonistiche in tema di seminari maggiori	257
C.J. Errázuriz M., Verità e giustizia, legge e coscienza nella Chiesa: il diritto canonico alla luce dell'enciclica «Veritatis splendor»	277
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Recensioni.	
AA.VV., Österreichisches Staatskirchenrecht. Gesetze, Materialen, Rechtpre- chung. II (M. Schlag)	295
A. Benlloch Poveda (dir.), Código de derecho canónico (J.I. Arrieta)	296
A. Bettetini, La «restitutio in integrum» processuale nel diritto canonico. Pro- fili storico-dogmatici (J. Llobell).	297
A. Boyer, Le droit des religions en France (vedi J. Boussinesq)	303
J. BOUSSINEQ - M. BRISACIER - É. POULAT, La laïcité française e A. BOYER, Le droit des religions en France (D. Le Tourneau)	303
Z. Combalia Solis, La autonomía privada en la inscripción del matrimonio ca- nónico en el Registro Civil (J.M. Vázquez García-Peñuela)	311
F. D'AGOSTINO, Linee di una filosofia della famiglia nella prospettiva della filosofia del diritto (H. Franceschi F.)	315
Facultad de Derecho canónico «Santo Toribio de Mogrovejo», Anuario Argentino de Derecho Canónico, vol. I (J.I. Arrieta)	321
H. HEIMERL - H. PREE, Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsverhälnisse in Bayern und Österreich (JP. Schouppe)	222
J. Hervada, Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho (JP. Schouppe)	322
	324
E. LABANDEIRA, Trattato di diritto amministrativo canonico (J. Canosa)	327

INDICE DEI SOMMARI	72

G. Lo Castro, Tre studi sul matrimonio (C.J. Errázuriz M.)	pag. 327
G. MINNUCCI, La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. II. Dalle scuole d'Oltralpe a S. Raimondo di Pennaforte (L. Del Giu-	
dice)	329
M. Morgante, L'amministrazione dei beni temporali della Chiesa (JP. Schouppe)	331
J. Prader, La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi (P. Gefaell)	332
P. Pulido-Adragão, Garantias da liberdade de opinião na Igreja. Os processos para juizo de livros na Congregação para a doutrina da Fé (J. Amorós)	336
J. THORN (ed.), Le pape s'adresse à la Rote. Allocutions annuelles de Pie XII à Jean-Paul II (1939-1994) (vedi W.H. Woestman)	340
W.H. Woestman, O.M.I. (ed.), Papal Allocutions to the Roman Rota (1939-1994) e J. Thorn (ed.), Le pape s'adresse à la Rote. Allocutions annuelles de Pie XII à Jean-Paul II (1939-1994) (J. Llobell)	340
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
Lettera apostolica sull'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini, 22 maggio 1994 (con <i>nota</i> di D. Cito)	347
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO. Nota del Segretario di Stato vaticano all'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede sulla doppia cittadinanza, 24 maggio 1990 (con nota di A. Filipazzi, Cittadinanza vaticana e cittadinanza italiana: un accordo bilaterale fra Santa Sede e Repubblica italiana)	355
Accordo tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, 13 dicembre 1993, e relativo corsivo de L'Osservatore Romano: Un passo significativo, 1° gennaio 1994	363
Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica d'Ungheria sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera, 10 gennaio 1994 (con nota di E. Baura, L'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera)	371
Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi. Risposta dell'11 luglio 1992; lettera circolare della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, 15 marzo 1994 (con nota di L. Navarro, Il servizio all'altare e le donne (commento all'interpretazione au-	
tentica del can. 230 § 2)	381

Legislazione particolare.	pag
GERMANIA, Statuti della Conferenza Episcopale, 7 dicembre 1992 (con <i>nota</i> R. Schunck)	397

Vol. VII - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1995

DOTTRINA

I. STUDI SULLE RADICI CANONICHE DEGLI ORDINAMENTI STATALI	
E. Caparros, Les racines institutionnelles des droits occidentaux dans le droit ecclésiastique	425
A. Padoa-Schioppa, Note sul ruolo del diritto canonico e sulla storiografia giu- ridica	455
G. García Cantero, Dos ejemplos de influencia eclesiástica en el Derecho español	469
A.A. MORIN, Des origines de la fiducie, un exemple concret des racines institu- tionnelles des droits occidentaux dans le droit canonique	481
D.J. Guth, Centrality of Debt in Western Medieval Sacred and Secular Legal Systems.	495
P.M. Smith, The Present Authority of the Ancient Roman Canon Law within the Church of England	511
II. STUDI SUL DIRITTO CANONICO DI FAMIGLIA	
P.J. VILADRICH, La famiglia «sovrana»	539
J.I. Arrieta, La posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico.	551
C.J. Errázuriz M., La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare	561
S. GHERRO, Sulla sacramentalità del matrimonio (in fieri e in facto)	573
III. STUDI DI DIRITTO MATRIMONIALE	
P. Gefaell, Il matrimonio condizionato durante la codificazione Pio-Benedetti- na. Fonte del c. 826 CCEO	581
O.H. OKEKE, Christian Celebration of Marriage in Africa Revisited	627

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA. Reg. Aprutini seu Teramen. Har-	pag.
tien. Questione pregiudiziale de sententiarum conformitate. Decreto. 22 marzo 1994. Stankiewicz, Ponente (con nota di L. Del Giudice, Novità nella giurisprudenza rotale di rito in tema di conformità « equivalente » del-	
le sentenze)	645
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA. Posnaniense. Dimissione dallo stato clericale. Questione pregiudiziale: nuova proposizione della causa. Decreto. 11 novembre 1993. Stankiewicz, Ponente (con nota di H. Franceschi F., L'impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»)	663
integrant o knoba causac proposition	002
NOTE E COMMENTI	
V. DE PAOLIS, La proibizione del commercio ai religiosi	693
P. DE POOTER-L. WAELKENS, Le ius remonstrandi. Droit fondamental ou mau- vaise herbe dans le doctrine canoniste?	713
L. NAVARRO, La Santa Sede e la libertà religiosa. Interventi presso la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (1983-1993)	721
T.J. Scorza, The Church and the Explosion of Clerical Sexual Abuse Litigation in America	741
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Recensioni.	
AA.VV., Codex iuris canonici de 1983: 10 anos de aplicação na Igreja e em Portugal. II Jornadas de Direito Canónico. 7-10 de Março de 1994 - Fátima (A.S. Sánchez-Gil)	753
AA.VV., Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Edición biblingüe co- mentada por los profesores de Derecho Canónico de la Universidad Ponti-	755
ficia de Salamanca (P. Gefaell)	755
AA.VV., Error determinans voluntatem (can. 1099) (H. Franceschi)	757
AA.VV., Il processo matrimoniale canonico (Nuova edizione aggiornata e ampliata) (M.A. Ortiz)	762
AA.VV., Vitam impendere magisterio. Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo Pizzorni, O. P., e Giuseppe Di Mattia, O. F. M. Conv. (D. Cito)	765

	pag.
M.E. CASELLATI Alberti, L'educazione dei figli nell'ordinamento canonico (G. Eisenring)	767
D. Composta, Filosofia del diritto II. I fondamenti ontologici del diritto (JP. Schouppe)	770
F. D'OSTILIO, Il Diritto amministrativo della Chiesa (J. Canosa)	773
A. Drigani, L'insegnamento della Religione cattolica (D. Cito)	74
J. García Martin, Le norme generali del Codex Iuris Canonici (J. Miñambres)	775
GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di) La funzione di insegnare della Chiesa (A. Filipazzi)	76
F. Marchi, I tempi di Oropa e il suo futuro (X. Brossa)	778
LL. Martínez Sistach, Las asociaciones de fieles. 3ª ed. revisada y actualizada (L. Navarro)	779
P. Moneta, La giustizia nella Chiesa (J. Llobell)	781
National Conference of Catholic Bishops (U.S.A.), Le manuel de l'évêque: les droits et les responsabilités de l'évêque diocésain selon le « Code de droit canonique » (J. Miñambres)	789
R. Palomino, Las objeciones de conciencia. Conflictos entre conciencia y ley en el derecho norteamericano (I. Durany)	791
F. Pérez-Madrid, Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento ca- nónico. Una propuesta para su construcción (D. Cito)	792
Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Ius in vita et missione Ecclesiae. Acta Symposii internationalis iuris canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis iuris canonici, diebus 19-24 aprilis 1993, in Civitate Vaticana celebrati (L. Navarro)	794
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
Bolla pontificia di elevazione alla dignità dell'Episcopato del Prelato dell'Opus Dei, 21 novembre 1994 (con nota di V. Gómez-Iglesias C., Circa l'elevazione all'Episcopato del secondo Prelato dell'Opus Dei)	799
Allocuzione alla Rota Romana, 10 febbraio 1995	810
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO, Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria della Sede Apostolica, 7 novembre 1994 (con nota di I. Canosa)	817

INDICE DEI SOMMARI	731
	pag.
Tribunale della rota Romana, Indirizzo di omaggio rivolto al Santo Padre dal Decano, 10 febbraio 1995	829
Legislazione particolare.	
Spagna, Decreto generale della Conferenza episcopale per l'applicazione della cost. ap. <i>Ex Corde Ecclesiae</i> sulle università cattoliche, 11 febbraio 1995 (con <i>nota</i> di C.J. Errázuriz M.)	833
Sommario del vol. 7. Gennaio-Dicembre 1995	847
Vol. VIII - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1996	
DOTTRINA	
V. Buonomo, Considerazioni sul rapporto Santa Sede - Comunità internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale	3
Studi sulla prassi amministrativa di governo	
I. ZUANAZZI, Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica	37
M. MARCHESI, I ricorsi gerarchici presso i dicasteri della Curia romana	71
J.I. Arrieta, Il valore giuridico della prassi della Curia Romana	97
GIURISPRUDENZA	
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA. Reg. Flaminii seu ForolibienBrit- tinorien. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 31 maggio 1995. Faltin, Ponente (con nota di J. Carreras)	121
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA. Chilaven. Nullità del matrimonio. Nullità del decreto di Seconda Istanza. Timore reverenziale. Decreto di conferma della sentenza di Prima Istanza. 20 gennaio 1994. Burke, Ponente (con nota di H. Franceschi, Il diritto alla libera scelta del proprio coniuge quale diritto fondamentale della persona).	145
NOTE E COMMENTI	
J.A. ALESANDRO, Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal	173

	pag.
L. DEL GIUDICE, Qualche riflessione de iure condendo sulle competenze normative interordinamentali delle conferenze episcopali alla luce dell'esperienza	
italiana A.S. SÁNCHEZ-GIL, Circa la portata della qualifica del parroco quale pastore pro-	195
prio della comunità parrocchiale	217
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
A. LICASTRO, «Enciclopedia del Diritto» ed «Enciclopedia Giuridica». Le voci di diritto canonico e di diritto ecclesiastico	233
D. García Hervás, Jurisdicción canónica y civil sobre el matrimonio. (A proposito del libro di AA.VV., Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale)	265
Recensioni.	
AA.VV., Interessi religiosi e legislazione regionale (J.M. Vázquez García-Peñnuela)	287
AA.VV., Le Vatican et la politique européenne (L. Navarro)	291
AA.VV., Matrimonio canonico e AIDS (M.A. Ortiz)	294
A. CATTANEO, Grundfragen des Kirchenrechts bei Klaus Mörsdorf (C.J. Errázuriz M.)	297
CESEN (CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI), Codice del diritto allo studio negli istituti di istruzione confessionale (D. Cito)	300
F. D'AGOSTINO, Filosofia del Diritto (C.J. Errázuriz M.)	301
P.A. D'AVACK, Vaticano e Santa Sede (A. Filipazzi)	302
P. Erdő, Az egyházjog teológiája - intézménytörténeti megközelítéshen (K. Hársfai)	304
P. Etzi, L'« altius moderamen » del can. 303 CJC 1983 nell'organizzazione del- l'Ordine francescano secolare (L. Navarro)	307
F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico (G. Puma Polidori)	311
Z. GROCHOLEWSKI, Stúdie z procesného kanonického práva (J. Llobell)	311
J. Krukowski, Kosciòl i Panstwo. Podstawy relacji prawnych (T. Rozkrut)	315
F. LÓPEZ ZARZUELO, El proceso canónico de matrimonio rato y no consumado. Eficacia civil de las Resoluciones Pontificias. Doctrina. Legislación, Jurisprudencia y Formularios (J. Carreras)	319

INDICE DEI SOMMARI	733
A. Mantineo, Le Università cattoliche nel diritto della Chiesa e dello Stato (D.	pag.
Cito)	321
E. MARANTONIO SGUERZO, La politica ecclesiastica della Repubblica Ligure (A. Filipazzi)	323
A. Moreno, Sangre y libertad (J. Carreras)	324
R. Navarro Valls - J. Martínez Torrón, Le obiezioni di coscienza. Profili di Diritto comparato (J.M. Vázquez García Peñuela)	328
M.A. Ortiz, Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio canónico celebrado en forma no ordinaria (H. Franceschi F.)	331
P. PAJARDI, Il processo di Gesù (A. Colombo).	334
P. Pellegrino, L'« animus communitatis » e l'« adprobatio legislatoris » nell'attuale dottrina canonistica della consuetudine antinomica (R. Pascali)	336
P. RILEY, La volontà generale prima di Rousseau (M. Fazio)	339
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
Discorso alle Nazioni Unite, 5 ottobre 1995 (con <i>nota</i> di G. Chalmeta, <i>I diritti</i> delle nazioni)	347
Discorso all'Assemblea Plenaria della Congregazione per la dottrina della fede, 24 novembre 1995 (con <i>nota</i> di L. Graziano)	365
Atti della Santa Sede.	
Congregazione per la Dottrina della Fede, Risposta al dubbio circa la dottrina della Lettera Apostolica «Ordinatio sacerdotali», 28 ottobre 1995 (con *** pubblicato sull'Osservatore Romano del 19 novembre 1995, Sulla Risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede circa la dottrina proposta nella Lettera apostolica «Ordinatio Sacerdotalis»)	372
Legislazione particolare.	
INGHILTERRA E GALLES, Statuti per l'ammissione al sacerdozio di chierici anglicani sposati, 2 giugno 1995 (con <i>nota</i> di J.D. Gabiola)	377
Spagna, Decreto di nomina di un vicario episcopale personale della arcidiocesi di Valencia per i sacerdoti residenti a Roma, 22 gennaio 1995 (con <i>nota</i> di H. Franceschi F.)	383

	pag.
STATI UNITI D'AMERICA, Istruzione della Conferenza episcopale sul modo di trattare i casi dei delitti canonici implicanti l'atteggiamento sessuale del reo e sulla dimissione dalllo stato clericale, 25 aprile 1994 (con <i>nota</i> di J.A. Alesandro)	390
Vol. VIII - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1996	
DOTTRINA	
G. Lo Castro, Il mistero del diritto divino.	427
G. Corbellini, Note sulla formazione del can. 1274 (e dei cann. 1275 e 1272)	
del «Codex Iuris Canonici»	465
$P. \ Gefaell, \textit{Principi dottrinali per la normativa sulla} \\ * \textit{communicatio in sacris} \\ * \\$	509
A.M. VEGA GUTIÉRREZ, El derecho de libertad religiosa en los trabajos preparatorios de la IV Conferencia mundial de la mujer (Beijing, 1995)	529
GIURISPRUDENZA	
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA. Reg. E. seu A Nullità del matrimonio. Causa incidentale: Querela di nullità e nuova proposizione della causa. Decreto. 15 luglio 1993. Bruno, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il cumulo della « querela nullitatis » e la « nova causae propositio »)	565
	707
Tribunale Apostolico della Rota Romana. Reg. Veneti seu BauzanenBrixien. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Omosessualità. Sentenza definitiva. 19 dicembre	
1994. Funghini, Ponente	601
NOTE E COMMENTI	
V. Gomez-Iglesias C., Il ministero petrino alle soglie del terzo millennio	629
J.W.M. HENDRIKS, Battesimo, fede e sacramentalità del matrimonio (can. 1055 § 2)	663
L. LACROCE, La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici	677
J. LLOBELL, Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata « tamquam in prima instantia ex can. 1683 »	689

INDICE DEI SOMMARI	735
	pag.
J. Miñambres, Il governo della Chiesa durante la vacanza della sede romana e l'elezione del Romano Pontefice	713
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
C. DE DIEGO-LORA, Una reciente colección de estudios de Derecho Procesal Ca- nónico (A proposito del libro di M.F. Pompedda, Studi di diritto proces- suale canonico).	733
Recensioni.	
AA.VV., Il Diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi (V. De Paolis) AA.VV., Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale. (J. Ka-	757
niamparambil)	762
AA.VV., The Canon Law. Letter & Spirit. A practical guide to the Code of Canon Law (J.D. Gabiola).	764
A. Borras, Les communautés paroissiales. Droit canonique et perspectives pasto- rales (JP. Schouppe)	769
A.W. Bunge, Precisiones jurídicas sobre las funciones de las Conferencias Episcopales. Aporte del Magisterio de Juan Pablo II (C.J. Errázuriz M.)	772
V. CÁRCEL ORTÍ, Actas de las Conferencias de Metropolitanos Españoles (1921-1965) (J.M. Roca)	774
CESEN (CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI), L'edilizia di culto. Profili giuridici (D. Cito)	777
H. CORRAL TALCIANI, Familia y Derecho: Estudios sobre la realidad juriídica de la familia (H. Franceschi F.)	779
V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa (JP. Schouppe)	786
F. D'OSTILIO, Prontuario del Codice di Diritto Canonico (A. Filipazzi)	789
S. PALAZZOLO, Il diritto come rapporto (A.S. Sánchez-Gil)	790
M.J. Roca, Naturaleza juriídica de los convenios eclesia¿sticos menores (J.T. Martín de Agar).	794
I SANCHEZ BELLA Nuevos estudios de Derecho Indiano (I M. Roca)	797

H. Schnizer, Rechtssubjekt, rechtswirksames Handeln und Organisationsstrukturen. Ausgewählte Aufsätze aus Kirchenrecht, Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht (A.S. Sánchez-Gil)

800

DOCUMENTI

Atti di Giovanni Paolo II.	
Lettera Apostolica con la quale viene promulgato lo statuto definitivo dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 30 settembre 1994 (con <i>nota</i>	pag.
di J. Canosa)	805
Atti della Santa Sede.	
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto particolare. «Nullitas matrimonii», 17 maggio 1995 (con <i>nota</i> di J. Llobell)	819
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto particolare. «Praesumptiones facti pro causis nullitatis matrimonii», 13 dicembre 1995 (con nota di M.A. Ortiz, Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità	001
del matrimonio)	821
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto particolare. «Favor matrimonii, favor fidei et certitudo moralis», 23 gennaio 1996	851
Sommario del vol. 8. Gennaio-Dicembre 1996	853
Vol. IX - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1997	
DOTTRINA	
I. STUDI SULLE FONTI DEL DIRITTO CANONICO.	
1. STUDI SULLE PONTI DEL DINITTO CANONICO.	
P. VALDRINI, Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit particulier. D'après le code de droit canonique latin	3
P. VALDRINI, Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit	3 19
P. VALDRINI, Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit particulier. D'après le code de droit canonique latin	
P. VALDRINI, Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit particulier. D'après le code de droit canonique latin	
 P. VALDRINI, Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit particulier. D'après le code de droit canonique latin	19

E DEI S	OMMARI		

INDICE DEI SOMMARI	737
GIURISPRUDENZA	
	pag.
Tribunale Apostolico della Rota Romana. <i>Mexicana</i> . Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Incapacità « relativa ». Sentenza definitiva. 2 marzo 1993. Civili, Ponente (<i>con nota</i> di H. Franceschi)	145
NOTE E COMMENTI	
G. Montalvo, La Pontificia Accademia Ecclesiastica e la missione diplomatica	-
della Santa Sede nel mondo	203
J.M. Viejo-Ximénez, In memoriam Stephan Kuttner. A propósito del «X th International Congress of Medieval Canon Law» de 1996 en Syracuse	221
(New York)	221
L. Navarro, La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica.	265
J. LLOBELL, Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la dottrina della fede in materia penale	289
C.J. Errázuriz M., Riflessioni circa il diritto canonico nell'ottica del dualismo cristiano	303
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Recensioni.	
AA.VV., Actas del primer Congreso Latinoamericano de Derecho Canónico (J. González-Ayesta).	315
AA.VV., Conoscenza e normatività. Il normativo tra decisione e fondazione (C.J. Errázuriz M.).	316
AA.VV., La financiación de la Iglesia Católica en España (J.M. Roca Suárez-Inclán).	321
AA.VV., La subsidiarité. De la théorie à la pratique (J.M. Pommarés, O.S.B.).	324
P. AMENTA, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teo- logico-giuridica su Chiesa particolare e sinodo diocesano (J. González-Aye-	
sta).	329
M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico. Terza edizione (F. Daneels,	

O. Praem.).

M. C. Bravi, Il sinodo dei vescovi. Istituzione, fini e natura (J. Miñambres)...

332

338

	pag.
A. Calabrese, Diritto Penale canonico (D. Cito).	339
G. Dalla Torre, La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica (J.T. Martín de Agar)	340
F. GIL HELLÍN, Il matrimonio e la vita coniugale (C.J. Errázuriz M.)	346
W. Gòralski, Lud Bozy. Koscielne prawo osobowe (Il popolo di Dio. Diritto personale della Chiesa) (T. Rozkrut)	348
M. Kovac, L'orizzonte dell'obbedienza religiosa. Ricerca teologico-canonica (W. Sommertag).	352
P. Kubiak, L'assoluzione generale nel Codice di Diritto Canonico (cann. 961- 963) alla luce della dottrina del Concilio di Trento sull'integrità della con- fessione sacramentale (A. Ducay).	353
J.T. Martin de Agar, Elementi di Diritto canonico (P. Gefaell)	356
F. Pérez-Madrid, La tutela penal del factor religioso en el Derecho español (M. Salido)	357
D. TIRAPU - J. MANTECÓN - B. CALABRÚS, Derecho matrimonial canónico. Aspectos sustantivos y procesales. Teoría, legislación y formularios (M.A. Ortiz).	364
D. TIRAPU - J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, La incapacidad sucesoria del confesor en el artículo 752 del Código Civil (J.T. Martín de Agar)	365
M. VENTURA, Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare (D. Cito)	368
A. VITALE, Appunti di diritto canonico (L. Del Giudice).	370
DOCUMENTI	
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO, Rescritto « ex audientia Sanctissimi » di conferma di al- cune « facoltà straordinarie » al Decano della Rota Romana, 30 settembre 1995 (con <i>nota</i> di J. Canosa)	377
Congregazione per i Vescovi, Decreto di erezione in persona giuridica pubblica della regione ecclesiastica della Lombardia (e relativi statuti) (con nota di M. Marchesi)	382
Legislazione particolare.	
Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (CCEE), Statuto, 2 di- cembre 1995 (con <i>nota</i> di I. González-Avesta)	391

INDICE DEI SOMMARI	739
Nuova Zelanza. Norme complementari al CIC emanate dalla Conferenza Episcopale, 1 ottobre 1994 (con <i>nota</i> di J.T. Martín de Agar)	pag. 403
Vol. IX - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1997	
DOTTRINA	
I. Studi di diritto processuale canonico.	
Z. Grocholewski, La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali	417
M.A. Ortiz, La competenza dei tribunali periferici secondo il grado di giudizio	451
II. Studi sull'attività diplomatica dei legati pontifici.	
D. Le Tourneau, La mission ad extra des représentants pontificaux	485
J.S. CASTILLO-ILLINGWOTH, La misión diplomática de Mons. Pedro Gasparri en el Ecuador. Las Conferencias de Santa Elena	509
III. Altri studi.	
J. Herranz, Il diritto dell'uomo alla vita	547
A. VITALE, Regolamentazione della libertà religiosa	575
GIURISPRUDENZA	
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, <i>Iurium</i> . Sentenza definitiva. 4 maggio 1996. Davino, Ponente (con <i>nota</i> di D. Cito)	595
Tribunale della Rota Romana, <i>Romana</i> . Nullità del matrimonio. Simulazione totale. Difetto di discrezione di giudizio. Dolo. Condizione. Impotenza. Sentenza definitiva. 17 marzo 1993. De Lanversin, Ponente (con <i>nota</i> di J. Carreras).	600

NOTE E COMMENTI

	pa
J. Otaduy, Sobre las «notas explicativas» del Consejo pontificio para la inter- pretación de los textos legislativos	63
A. PAMPILLON, Priestly celibacy: gift and law	64
A. SÉRIAUX, Un Code pour l'univers: réflexions sur la codification du droit cano- nique	68
L. Graziano, Potestà e sacerdozio nella Chiesa	69
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Recensioni.	
AA.VV., Derecho Eclesiástico del Estado Español (Carmelo de Diego-Lora)	71
AA.VV., Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial canónico (M. Gas i Aixendri)	72
A. Al-Ahmar - A. Khalifé - D. Le Tourneau (Eds.), Acta Symposii Internatio- nalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium, Kaslik 24-29 apri- lis 1995 (P. Gefaell)	72
J.I. Arrieta - J. Canosa - J. Minambres, Legislazione sull'organizzazione centra- le della Chiesa (A. Bettetini)	73
K. Bharanikulangara, Particular Law of the Eastern Catholic Churches (A. Nóbrega)	73
F. D'AGOSTINO, Il Diritto come problema teologico (J.M. Pommarès, O.S.B.)	73
G. DAMMACCO, Sistema concordatario e patrimonio ecclesiastico (G. Piomelli)	74
P. Erdő, Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale (C.J. Ertázuriz M.)	74
B. Esposito, Il riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: studio per la realizzazione di un pieno pluralismo (D. Cito)	75
G. GÄNSWEIN, Kirchengliedschaft - Vom Zweiten Vatikanischen Konzil zum Co- dex Iuris Canonici. Die Rezeption der konziliaren Aussagen über die Kir- chenzugehörigkeit in das nachkonziliare Gesetzbuch der Lateinischen Kir- che (A. Cattaneo)	75
J.W.M. HENDRIKS, Huwelijksrecht. Canon 1955-1165 van het wetboek van canoniek recht (JP. Schouppe)	75
ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, Decreta selecta inter ea quae anno 1983 prodierunt cura eiusdem Apolitici Tribunalis edita, vol. 1 (J. Llobell)	75
M. Ruessmann, Exclaustration, its nature and use according to current law (A. Filipazzi)	76

INDICE DEI SOMMARI	741
	pag.
JM. Swerry, Aumôneries catholiques dans l'enseignement public. Un renouveau de la laïcité? (D. Le Tourneau)	762
J. VERNAY, Le droit dans l'Église catholique. Initiation au droit canonique (D. Le Tourneau)	765
W.J. Woestman, Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick (P. Hayward)	766
DOCUMENTI	
Atti di Giovanni Paolo II.	
Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1997 (con nota di J. Carreras)	771
Lettera apostolica « motu proprio » sull'apostolato marittimo <i>Stella Maris</i> , 31 gennaio 1997 (con <i>nota</i> di A.S. Sánchez-Gil)	783
Atti della Santa Sede.	
SEGRETERIA DI STATO, Quinto Accordo Addizionale alla Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento dei Rapporti Patrimoniali del 23 giugno 1960, 21 dicembre 1995 (con <i>nota</i> di H. Pree)	801
SEGRETERIA DI STATO, Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano, 2 febbraio 1996 (con <i>nota</i> di I. González-Avesta)	806

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto particolare «Exercitii ministerii sacerdotalis», 25 marzo 1996 (con *nota* di D. Cito).....

Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Note esplicative «Assoluzione generale senza previa confessione individuale», 8 novembre 1996, «Obbligo del Vescovo di risiedere in diocesi», 12 settembre 1996

PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione, 19 maggio 1997....

Legislazione particolare.

815

818

825

827

837

Vol. X - Num. 1 - Gennaio-Giugno 1998

DOTTRINA

I. Studi sulla persona nell'ordinamento canonico.	
C.J. Errázuriz M., La persona nell'ordinamento canonico: il rapporto tra persona e diritto nella Chiesa	p
J. Otaduy, La comunidad como fuente de derecho (presupuestos eclesiológicos y sociales de la costumbre)	
P. Erdő, La partecipazione sinodale al governo della Chiesa. Problemi circa gli organi sinodali con potere di governo	
II. Altri studi.	
F. Daneels, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale	1
J.M. Viejo-Ximénez, La redacción original de la C.29 del Decreto de Graciano	1
GIURISPRUDENZA	
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum. Decreto definitivo. 4 maggio 1996. Em.mo Agustoni, Prefetto, Ponente	1
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Reductionis ecclesiae in usum profanum. Sentenza definitiva. 4 maggio 1996. Em.mo Agustoni, Prefetto, Ponente	1
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Suppressionis paroeciae. Decreto definitivo. 25 giugno 1994. Fagiolo, Ponente	2
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. Latii seu Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità e della prole. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Sentenza definitiva 22 febbraio 1996. Stankiewicz, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il contenuto del « bonum prolis » e del « bonum fidei » alla luce del fenomeno della procreazione artificiale)	2
NOTE E COMMENTI	
J. CANOSA, La legislazione generale sul procedimento di formazione degli atti amministrativi nel Diritto canonico	2

NDICE DEI SOMMARI	74

INDICE DEI SOMMARI	743
	pag.
D.G. Duncan - C.R. Whaley, Lowering the wall of separation between Church and State in the United States	275
F.J. RAMOS, Considerazioni sulla necessità dell'intervento degli avvocati nei processi di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico	281
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Recensioni.	
AA.VV., Os Sacramentos da Iniciação Cristã. Estudo interdisciplinar. III Jorna- das de Direito Canónico. 23-26 de Abril de 1995 - Fátima (A.S. Sánchez- Gil)	293
M. BARDI, Il dolo nel matrimonio canonico (T.J. Zárraga C.)	295
T. Blanco, La noción canónica de contrato. Estudio de su vigencia en el CIC de 1983 (E. Baura)	299
C. Burke, L'oggetto del consenso matrimoniale. Un'analisi personalistica (C.J. Errázuriz M.)	304
V. CARCEL ORTÍ, Mártires españoles del siglo XX (J. Llobell)	312
Y. DE CHARTRES, Prologue (D. Le Tourneau)	315
L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale (J.I. Arrieta).	317
P. MAJER, El error que determina la voluntad. Can. 1099 del CIC de 1983 (M. Gas i Aixendri)	319
V. Mosca, Alberto Patriarca di Gerusalemme. Tempo - Vita - Opera (J.L. Gutiérrez)	324
A. Neri, Nuove forme di vita consacrata (Can. 605 C.I.C.) (A. Filipazzi)	326
V. Palestro, Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali (1909-1993) (V. Pacillo)	328
J.P. Schouppe, Elementi di diritto patrimoniale canonico (J. Miñambres)	332
J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA - M. DEL M. MARTÍN - M.D. MARÍN, Repertorio bibliográfico de Derecho eclesiástico español (1953-1993) (M.A. Ottiz)	334
A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico ed interessi re- ligiosi. 8 ^a ed. (L. Del Giudice)	336

DOCUMENTI

Atti della Santa Sede.	pag.
Congregazione per la Dottrina della Fede, Regolamento per l'esame delle dottrine, 29 giugno 1997 (con <i>nota</i> di D. Cito)	341
Congregazione per i Vescovi - Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione sui Sinodi diocesani, 19 marzo 1997 (con <i>nota</i> di J. González-Ayesta)	352
Legislazione particolare.	
ITALIA, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana, 18 marzo 1997 (con <i>nota</i> di F. Lozupone)	378
Paraguay, Norme complementari al CIC, emanate dalla Conferenza Episco- pale del Paraguay, 12 novembre 1994 (con <i>note</i> di J.T. Martín de Agar)	396
Vol. X - Num. 2 - Luglio-Dicembre 1998	
DOTTRINA	
C. LARRAINZAR, El Decreto de Graciano del Códice Fd (=Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi A.I.402). In memoriam Rudolf Weigand	421
J.L. GUTIÉRREZ, I miracoli nell'apparato probatorio delle cause di canonizzazione	491
J.I. Arrieta, Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionale e provinciale	531
GIURISPRUDENZA	
Tribunale della Rota Romana, <i>Reg. Aquitaniae seu Tutelen</i> . Nullità del matrimonio. Incapacità consensuale. Sentenza definitiva. 16 dicembre 1994. Stankiewicz, Ponente.	561
NOTE E COMMENTI	
E. DE LEÓN, Ricordando un grande maestro: Rudolf Weigand (1929-1998)	583

INDICE DEI SOMMARI	745
T. Nissense Title (IX) I for the Little of Nissense (IX) Nissense III Nissense	pag.
L. NAVARRO, L'identità e la funzione dei diaconi permanenti. Nota alle Norme fondamentali per la formazione permanente dei diaconi permanenti e al Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti	587
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA	
Note bibliografiche.	
C. Cardia, Organizzazione ecclesiastica e diritto canonico (A proposito del libro di J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica)	601
A. CATTANEO, I problemi del rapporto Chiesa-Stato in Svizzera alla luce di una recente monografia (A proposito del libro di M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica)	611
JP. Schouppe, Les archives louvanistes de Mgr Willy Onclin. A l'occasion de leur ouverture et de la publication du Repertorium (A proposito del libro di C. van de Wiel, Repertorium van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en van de Pauselijke Commissie voor de herziening van het Kerkelijk Wetboek van 1917 in het archief Monseigneur Willy Onclin 1960-1986).	621
Recensioni.	
AA.VV., Storia della Teologia (J.C. Domínguez)	629
P. Érdő, Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés (Le fonti del diritto canonico. Una introduzione storica) (Péter Szabó)	631
P. Érdő (ed.), <i>Az egybázy törvénykönyv</i> (Codice di diritto canonico) (C.J. Errázuriz M.)	632
A. Perlasca, Il concetto di bene ecclesiastico (J. Miñambres)	634
P.J. VILADRICH, Estructura esencial del matrimonio y simulación del consentimiento. Comentario exegético y técnicas de calificación de las causas de nulidad del c. 1101 del Código de Derecho Canónico (C.J. Errázuriz M.)	635
DOCUMENTI	
Atti della Santa Sede.	
Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose (« della vita di fede») svolte in Ungheria dalla Chiesa cattolica e su alcune questioni di natura patrimoniale, 20 giugno 1997 (con <i>nota</i> di P. Érdö)	647

Legislazione particolare.	pag.
ITALIA, Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti, approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana, 16 giugno 1997 (con <i>nota</i> di V. De Paolis)	660
Sommario del vol. 10 - Gennaio-Dicembre 1998.	685
INDICI GENERALI DEI VOLUMI I-X (1989-1998)	
Indice dei Sommari	691
Indice delle Materie	747
Indice degli Autori	801
Indice Bibliografico	825

ABORTO (vedi DIRITTI UMANI: Diritto alla vita)

J. SANCHIS, L'aborto procurato: aspetti canonistici: 1 (1989), p. 663-667.

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 23 maggio 1988 (interpretazione del c. 1398): 1 (1989), p. 359.

Accoliti (vedi Messa: Accoliti)

AFRICA

O.H. OKEKE, Chirstian Celebration of Marriage in Africa Revisited: 7 (1995), p. 627-641.

America Latina (vedi Conferenze episcopali: Conferenze generali dell'Episcopato latinoamericano - Pontificia Commissione per l'America Latina)

Ammonizione canonica (vedi Censure: Ammonizione previa)

Antropologia (vedi Matrimonio: Antropologia-personalismo)

ARCHIVI ECCLESIASTICI

A. Longhitano, Gli archivi ecclesiastici: 4 (1992), p. 649-667.

Associazioni di fedeli (vedi Fedeli - Personalità giuridica)

A.M. Punzi Nicolò, Dinamiche interne e proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa: 4 (1992), p. 495-510.

L. NAVARRO, Il carattere ecclesiale delle associazioni dei fedeli (A proposito della Nota pastorale della CEI «Le aggregazioni laicali nella Chiesa»): 6 (1994), p. 281-303

Atto amministrativo (vedi Licenza - Prassi amministrativa - Precetto penale - Rescritti)

- E. LABANDEIRA, Gli atti giuridici dell'amministrazione ecclesiastica: 2 (1990), p. 225-260
- J. CANOSA, La legislazione generale sul procedimento di formazione degli atti amministrativi nel Diritto canonico: 10 (1998), p. 255-273.

ATTO GIURIDICO

Richiesta del consenso o del consiglio

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 5 luglio 1985 (interpretazione del c. 127 § 1): 1 (1989), p. 354-355.

AUSTRALIA

Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 1º giugno 1988 (con *nota* di J. Flader): 2 (1990), p. 747-753.

AUSTRIA

SEGRETERIA DI STATO, Quinto Accordo Addizionale alla Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento dei Rapporti Patrimoniali del 23 giugno 1960, 21 dicembre 1995 (con *nota* di H. Pree): 9 (1997), p. 801-805.

AVVOCATI (vedi PARTI PROCESSUALI)

- GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Iusti iudicis*, 28 giugno 1988, con cui si istituiscono i patroni presso la Curia Romana e della Santa Sede (con *nota* di J. Llobell, *Nota al m.p. «Iusti Iudicis»*): 1 (1989), p. 735-740.
- F.J. RAMOS, Considerazioni sulla necessità dell'intervento degli avvocati nei processi di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico: 10 (1998), p. 281-290.
- ITALIA, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana, 18 marzo 1997 (con *nota* di F. Lozupone): 10 (1998), p. 378-396.

Battesimo (vedi Iniziazione cristiana)

- C.J. Errázuriz M., Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici: 2 (1990), p. 3-21.
- J.W.M. HENDRIKS, Battesimo, fede e sacramentalità del matrimonio (can. 1055 § 2): 8 (1996), p. 663-676.
- G. GÄNSWEIN, Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur Zur Rezeption und Interpretation der rechtlichen Bestimmungen über die Kirchenzugehörigkeit im Codex Iuris Canonici von 1983: 9 (1997), p. 47-79.

BEATIFICAZIONE (vedi Processo: Processi speciali: cause di canonizzazione)

BELGIO

- Legislazione complementare al codice di diritto canonico. Decreti della Conferenza Episcopale del 26 marzo 1985 e del 28 ottobre 1986 (con *nota* di J.-P. Schouppe): 1 (1989), p. 763-767.
- Norme di attuazione della cost. ap. *Spirituali militum curae*, febbraio 1987 (con *nota* di J.-P. Schouppe): 2 (1990), p. 357-359.

BENI TEMPORALI (vedi DIRITTO PATRIMONIALE)

- GIOVANNI PAOLO II, Chirografo con cui si dà una nuova configurazione all'Istituto per le Opere di Religione, 15 dicembre 1990 (con *nota* di M.A. Ortiz); 3 (1991), p. 743-751.
- SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex audientia Ssmi. quo Vicariatus Urbis administratio, ab Officio Administrationis Patrimonii sedis Apostolicae seiuncta, de mandato Summi Pontificis constituitur, 22 marzo 1990 (con nota di J. Miñam-

bres, Distinzione amministrativa tra Curia romana e Vicariato di Roma): 3 (1991), p. 757-759.

G. CORBELLINI, Note sulla formazione del can. 1274 (e dei cann. 1275 e 1272) del «Codex Iuris Canonici»: 8 (1996), p. 465-507.

BRASILE

L. Madero, A legislação complementar do código de direito canônico da Conferência nacional dos bispos do Brasil: 1 (1989), p. 645-662.

Legislazione complementare al codice di diritto canonico. Decreti della Conferenza Episcopale del 27 febbraio 1986 e del 30 ottobre 1986: 1 (1989), p. 767-779.

CANADA

E. CAPARROS, L'affaire des trésors de l'Ange-Gardien: 1 (1989), p. 617-643.

COUR SUPRÊME DU CANADA, Sentenza Adèle Rosemary Gruenke versus Sa Majesté la Reine, 24 ottobre 1991 (con nota di J. St-Michel, La Cour suprême du Canada a-t-elle aboli le secret de la confession?): 5 (1993), p. 423-431.

TRIBUNALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DEL QUÉBEC, Sentenza, 10 febbraio 1993 (con nota di H. Aubé, Discrimination relative à une employée catholique): 6 (1994), p. 407-420.

CANONIZZAZIONE (vedi RINVIO)

CANONIZZAZIONE E BEATIFICAZIONE (vedi Processo: Processi speciali: cause di canonizzazione)

CAPACITÀ

Capacità consensuale (vedi MATRIMONIO: Consenso matrimoniale: capacità e incapacità consensuale)

Capacità processuale (vedi Processo)

CAPITOLO DEI CANONICI

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposte del 24 gennaio 1989 (con *nota* di J.T. Martín de Agar): 2 (1990), p. 348-351.

CARISMI

J.I. Arrieta, Il significato di una continuità: 6 (1994), p. 423-434.

R. BERTOLINO, 'Sensus fidei', carismi e diritto nel popolo di Dio: 7 (1995), p. 155-198.

CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica «Fidei depositum», 11 ottobre 1992 (con nota di C.J. Errázuriz M., Il diritto canonico nel «Catechismo della Chiesa cattolica»): 5 (1993), p. 811-819.

CAUSA PIA

G. GARCÍA CANTERO, Dos ejemplos de influencia eclesiástica en el Derecho español: 7 (1995), p. 469-480.

CECOSLOVACCHIA

L. ŠALKA, Il mutamento della condizione giuridica della Chiesa in Cecoslovacchia: 2 (1990), p. 523-539.

CELIBATO (vedi CHIERICI: Dimissione dallo stato clericale - Ordine sacro - Religiosi: Dimissione dall'istituto)

A.M. STICKLER, Il celibato ecclesiastico. La sua storia ed i suoi fondamenti teologici: 5 (1993), p. 3-59.

A. PAMPILLON, Priestly celibacy: gift and law: 9 (1997), p. 647-682.

CENSURE (vedi DIRITTO PENALE - PENA CANONICA)

Ammonizione previa

Congregazione per i Vescovi, *Monitum* a Mons. Lefebvre, 17 giugno 1988: 1 (1989), p. 352-353.

Scomunica

Congregazione per i Vescovi, Decreto di scomunica a Mons. Lefebvre e ai presbiteri da lui consacrati vescovi, 1º luglio 1988: 1 (1989), p. 353-353.

CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Decreto di scomunica latae sententiae in merito alla ricezione e divulgazione di quanto detto fra penitente e confessore nell'atto della confessione sacramentale, 23 settembre 1988: 1 (1989), p. 745-745.

J. SANCHIS, Sulla natura e gli effetti della scomunica: 2 (1990), p. 633-661.

CHIERICI (vedi ORDINE SACRO)

SEGRETERIA DI STATO, Rescritto col quale viene costituita una commissione interdicasteriale permanente per l'equa distribuzione dei sacerdoti, 13 luglio 1991 (con *nota* di J. Miñambres): 4 (1992), p. 344-346.

GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio sulla «Partecipazione dei fedeli laici al Ministero presbiterale», 22 aprile 1994: 6 (1994), p. 795-799.

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto particolare «Exercitii ministerii sacerdotalis », 25 marzo 1996 (con *nota* di D. Cito): 9 (1997), p. 815-817.

Diaconi permanenti

L. NAVARRO, L'identità e la funzione dei diaconi permanenti. Nota alle Norme fondamentali per la formazione permanente dei diaconi permanenti e al Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti: 10 (1998), p. 587-598.

Dimissione dallo stato clericale (vedi DIRITTO PENALE)

J.A. ALESANDRO, Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical State. A Background Paper: 8 (1996), p. 173-193.

STATI UNITI D'AMERICA. Istruzione della Conferenza episcopale sul modo di trattare i casi dei delitti canonici implicanti l'atteggiamento sessuale del reo e sulla dimissione dallo stato clericale, 25 aprile 1994 (con *nota* di J.A. Alesandro): 8 (1996), p. 390-424.

Formazione dei presbiteri (vedi Seminari maggiori)

Sostentamento

G. CORBELLINI, Note sulla formazione del can. 1274 (e dei cann. 1275 e 1272) del «Codex Iuris Canonici»: 8 (1996), p. 465-507.

CHIESA

Popolo di Dio (vedi FEDELI)

R. Bertolino, 'Sensus fidei', carismi e diritto nel popolo di Dio: 7 (1995), p. 155-198.

Chiese particolari (vedi Presbiterio)

J.I. Arrieta, Chiese particolari e circoscrizioni ecclesiastiche: 6 (1994), p. 3-40.

Chiese orientali (vedi Codice dei Canoni delle Chiese Orientali - Diritto orientale)

CHIESA (TEMPIO) (vedi PARROCCHIA)

CILE

Regolamento della «Giunta degli ordinandi» della diocesi di Rancagua, del 27 ottobre 1989 (con nota di C.J. Errázuriz): 2 (1990), p. 754-757.

Statuti dell'Ordinariato militare, 23 marzo 1988 (con nota di J.I. González Errázuriz): 4 (1992), p. 765-774.

CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE (vedi Organizzazione ecclesiastica - anche i singoli istituti)

CITTÀ DEL VATICANO

GIOVANNI PAOLO II, M.p. Quo civium iura, 21 novembre 1987, con il quale si adatta l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano alle recenti leggi canoniche: 1 (1989), p. 341-342.

SEGRETARIO DI STATO, Legge che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, 21 novembre 1987: 1 (1989), p. 387-391.

P. CIPROTTI, La giustizia amministrativa nell'ordinamento giuridico vaticano: 1 (1989), p. 449-465.

GIOVANNI PAOLO II, Chirografo col quale l'Arciprete di San Pietro è costituito Vicario del Romano Pontefice per la cura spirituale della Città del Vaticano, 14 gennaio 1991 (con *nota* di M.A. Ortiz): 4 (1992), p. 309-312.

PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO CITTÀ DEL VATICANO, Legge sulle persone giuridiche civili, 28 giugno 1993 (con *nota* di L. Del Giudice): 6 (1994), p. 395-405.

SEGRETERIA DI STATO, Nota del Segretario di Stato vaticano all'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede sulla doppia cittadinanza, 24 maggio 1990 (con nota di A. Filipazzi, Cittadinanza vaticana e cittadinanza italiana: un accordo bilaterale fra Santa Sede e Repubblica italiana): 7 (1995), p. 355-363.

SEGRETERIA DI STATO, Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano, 3 febbraio 1996 (con *nota* di J. González-Ayesta): 9 (1997), p. 806-814.

CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI (vedi DIRITTO ORIENTALE)

PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTA-LE, Discorso del vicepresidente, Mons. Eid, alla presentazione del « Codice dei Canoni delle Chiese Orientali », 25 ottobre 1990: 3 (1991), p. 375-384.

SEGRETERIA DI STATO, Lettera al Presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi sulla competenza del Pontificio Consiglio circa l'interpretazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e delle leggi comuni alle Chiese orientali, 27 febbraio 1991 (con *nota* di P. Gefaell): 4 (1992), p. 340-344.

GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del «Codice dei Canoni delle Chiese Orientali», 25 ottobre 1990 (con *nota* di P. Gefaell, *La presentazione del codice orientale*): 3 (1991), p. 344-355.

CODICE DI DIRITTO CANONICO

- J.I. Arrieta, I commenti al codice di diritto canonico. (A proposito del libro AA.VV., Code de droit canonique. Édition bilingue et anotée trad. franc. dir. di E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn): 3 (1991), p. 269-276.
- S. Berlingò, Riflessi del Codice 1983 sulla dottrina: per una chiave di lettura della canonistica postcodiciale: 6 (1994), p. 41-90.
- A.M. Punzi Nicolò, Gli influssi del « Codex Iuris Canonici » sulle legislazioni civili: 6 (1994), p. 91-114.
- A. SÉRIAUX, Un Code pour l'univers: réflexions sur la codification du droit canonique: 9 (1997), p. 683-694.
- Norme complementari al Codice (vedi Conferenze episcopali: Legislazione particolare anche i singoli Paesi)
- Collegialità episcopale (vedi Concilio particolare Conferenze episcopali Romano Pontefice - Sinodalità - Sinodo dei Vescovi - Vescovi)
 - J.I. Arrieta, Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionale e provinciale: 10 (1998), p. 531-557.

Collegio di consultori (vedi Presbiterio)

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta dell'11 luglio 1984 (interpretazione del c. 502 § 1): 1 (1989), p. 353-354.

COLOMBIA

Decreto generale della Conferenza Episcopale riguardante la Legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 17-20 febbraio 1986 (con *nota* di D. Mejía): 3 (1991), p. 385-401.

«COMMUNICATIO IN SACRIS» (vedi SACRAMENTI: «Communicatio in sacris»)

COMPETENZA (vedi Tribunali: Competenza)

COMUNICAZIONI SOCIALI (vedi «MUNERA CHRISTI»: «Munus docendi»)

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, Criteri di collaborazione ecumenica ed interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali, 4 ottobre 1989: 2 (1990), p. 740-746.

Congregazione della Dottrina della Fede, Istruzione circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, 30 marzo 1992 (con *nota* di C.J. Errázuriz M.): 5 (1993), p. 365-380.

COMUNIONE

- GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Curia Romana nel venticinquesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, 21 dicembre 1990 (con nota di J.I. Arrieta, Il Sinodo dei vescovi quale istituto di comunione): 3 (1991), p. 356-366.
- L. NAVARRO M., Manifestazioni giuridiche della comunione fra i vescovi: 3 (1991), p. 573-585.
- J.I. Arrieta, Lo sviluppo istituzionale del Sinodo dei Vescovi: 4 (1992), p. 189-213.
- Congregazione della Dottrina della Fede, Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio, 28 marzo 1992 (con nota di F. Ocáriz, Unità e diversità nella comunione ecclesiale): 5 (1993), p. 381-395.
- C.J. Errázuriz M., Brevi annotazioni circa il pensiero canonistico di Eugenio Corecco. (A proposito del libro di E. Corecco, Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon): 5 (1993), p. 753-762.
- Corsivo su L'Osservatore Romano: La Chiesa come comunione, 23 giugno 1993: 5 (1993), p. 839-847.
- GIOVANNI PAOLO II, Chirografo che annuncia la convocazione della IV Conferenza generale dell'episcopato latinoamericano, 14 settembre 1989 (con nota di J.I. Arrieta, Circa la natura giuridica delle conferenze generali dell'episcopato latinoamericano): 5 (1993), p. 849-850.
- COMUNIONE EUCARISTICA (vedi EUCARISTIA: Comunione eucaristica)
- Concilio particolare (vedi Collegialità episcopale Organizzazione ecclesiastica)
 - POLONIA. Regolamento del II Sinodo Plenario promulgato dalla Conferenza Episcopale Polacca, 17 ottobre 1991 (con *nota* di T. Pieronek): 5 (1993), p. 403-411.
 - FILIPPINE. Direttorio del Secondo Concilio Plenario, 8 settembre 1990 (con *nota* di A.T. Opalalic): 6 (1994), p. 813-832.
- CONDIZIONE (vedi MATRIMONIO: Consenso matrimoniale: condizione)
- Conferenze episcopali (vedi Collegialità episcopale Organizzazione ecclesiastica - Vescovi: Vescovo emerito)
 - J.I. Arrieta, Conferenze episcopali e vincolo di comunione: 1 (1989), p. 3-22.

- C. DE DIEGO-LORA, La potestad de régimen de las conferencias episcopales en el «Codex» de 1983: 1 (1989), p. 23-46.
- V. FAGIOLO, «Potestas» del vescovo e conferenza episcopale: 1 (1989), p. 47-67.
- J.L. Gutiérrez, La conferenza episcopale come organo sopradiocesano nella struttura ecclesiastica: 1 (1989), p. 69-91.
- D. Cito, Le delibere normative delle Conferenze episcopali (Considerazioni in tema di flessibilità della competenza): 3 (1991), p. 561-573.
- L. DEL GIUDICE, Qualche riflessione de iure condendo sulle competenze normative interordinamentali delle conferenze episcopali alla luce dell'esperienza italiana: 8 (1996), p. 195-215.
- Conferenze generali dell'Episcopato latinoamericano (vedi Pontificia Commissione per l'America Latina)
 - GIOVANNI PAOLO II, Chirografo che annuncia la convocazione della IV Conferenza generale dell'episcopato latinoamericano, 14 settembre 1989 (con nota di J.I. Arcieta, Circa la natura giuridica delle conferenze generali dell'episcopato latinoamericano): 5 (1993), p. 849-850.
- Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa
 - Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (CCEE), Statuto, 2 dicembre 1995 (con nota di J. González-Ayesta, La riforma degli statuti del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa): 9 (1997), p. 391-402.
- Legislazione particolare (vedi i singoli Paesi)
 - SEGRETERIA DI STATO, Lettera ai Presidenti delle Conferenze episcopali sulla pubblicazione delle norme complementari al codice di diritto canonico, 8 novembre 1983: 1 (1989), p. 349-352.
 - PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta del 5 luglio 1985 (interpretazione del c. 455 § 1): 1 (1989), p. 354-355.
 - L. Madero, A legislação complementar do código de direito canônico da Conferência nacional dos bispos do Brasil: 1 (1989), p. 645-662.
 - J.T. MARTÍN DE AGAR, Note sul diritto particolare delle Conferenze episcopali: 2 (1990), p. 593-632.
- CONFESSIONE SACRAMENTALE (vedi PENITENZA)
- Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti (vedi Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi)
- Congregazione delle Cause dei Santi (vedi Processo: Processi speciali: cause di canonizzazione)
 - Decreto sull'esercizio delle virtù del Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, 9 aprile 1990: 4 (1992), p. 315-319.
 - Decreto con cui si riconosce un miracolo attribuito al Venerabile Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, 6 luglio 1991: 4 (1992), p. 319-340.
- CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE (vedi MAGISTERO DELLA CHIESA)

Decreto di scomunica *latae sententiae* in merito alla ricezione e divulgazione di quanto detto fra penitente e confessore nell'atto della confessione sacramentale, 23 settembre 1988: 1 (1989), p. 745-745.

Professio fidei e Iusiurandum fidelitatis, 1º marzo 1989: 1 (1989), p. 745-747.

Istruzione circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, 30 marzo 1992 (con *nota* di C.J. Errázuriz M.): 5 (1993), p. 365-380.

Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio, 28 marzo 1992 (con *nota* di F. Ocáriz, *Unità e diversità nella comunione ecclesiale*): 5 (1993), p. 381-395.

Risposta al dubbio circa la dottrina della Lettera apostolica « Ordinatio sacerdotalis », 28 ottobre 1995 (con *** pubblicato sull'Osservatore Romano del 19 novembre 1995, Sulla Risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede circa la dottrina proposta nella Lettera apostolica « Ordinatio Sacerdotalis »): 8 (1996), p. 372-376.

J. LLOBELL, Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la dottrina della fede in materia penale: 9 (1997), p. 289-301.

Regolamento per l'esame delle dottrine, 29 giugno 1997 (con *nota* di D. Cito): 10 (1998), p. 341-351.

CONGREGAZIONE PER IL CLERO

Decreto sulle Messe plurintenzionali, 22 febbraio 1991 (con nota di P. Gefaell, A proposito del decreto sulle Messe plurintenzionali): 3 (1991), p. 760-766.

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

Monitum a Mons. Lefebvre, 17 giugno 1988: 1 (1989), p. 352-353.

Decreto di scomunica a Mons. Lefebvre e ai presbiteri da lui consacrati vescovi, 1º luglio 1988: 1 (1989), p. 353-353.

Decreto di erezione in persona giuridica pubblica della regione ecclesiastica della Lombardia (e relativi statuti) (con *nota* di M. Marchesi): 9 (1997), p. 382-390.

Congregazione per i Vescovi - Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione per i Sinodi diocesani, 19 marzo 1997 (con *nota* di J. González-Ayesta): 10 (1998), p. 352-377.

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (vedi Congregazione per i Vescovi)

Consenso

Consenso matrimoniale (vedi MATRIMONIO: Consenso matrimoniale)

Richiesta del consenso (vedi ATTO GIURIDICO: Richiesta del consenso o del consiglio - Tribunali: Competenza: richiesta del consenso del Vicario giudiziale)

Consiglio

Richiesta del consiglio (vedi ATTO GIURIDICO: Richiesta del consenso o del consiglio)

CONSIGLIO PRESBITERALE (vedi Presbiterio)

Consultudine (vedi Norma)

- J. Otaduy, La comunidad como fuente de derecho (presupuestos eclesiológicos y sociales de la costumbre): 10 (1998), p. 37-87.
- Contenzioso amministrativo (vedi Giustizia amministrativa Ricorso gerarchico Segnatura Apostolica Tribunali: *Tribunali amministrativi*)
 - Z. GROCHOLEWSKI, La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica: 3 (1991), p. 81-102.
 - J. LLOBELL, Il « petitum » e la « causa petendi » nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. « Pastor Bonus »: 3 (1991), p. 119-150.
 - J. MIRAS, Brevi note sul contenzioso amministrativo canonico. (A proposito del libro di AA.VV., La giustizia amministrativa nella Chiesa): 3 (1991), p. 693-697.
 - P. Hayward, Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the «Sectio altera» of the Apostolic Signatura to award damages: 5 (1993), p. 643-673.

CURA PASTORALE (vedi PARROCO)

- GIOVANNI PAOLO II, Chirografo col quale l'Arciprete di San Pietro è costituito Vicario del Romano Pontefice per la cura spirituale della Città del Vaticano, 14 gennaio 1991 (con *nota* di M.A. Ortiz): 4 (1992), p. 309-312.
- GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica « motu proprio » sull'apostolato marittimo Stella Maris, 31 gennaio 1997 (con nota di A.S. Sánchez-Gil): 9 (1997), p. 783-800.

CURIA ROMANA

- GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Iusti iudicis*, 28 giugno 1988, con cui si istituiscono i patroni presso la Curia Romana e della Santa Sede (con *nota* di J. Llobell, *Nota al m.p «Iusti Iudicis»*): 1 (1989), p. 735-740.
- J. MIÑAMBRES, Ultima riforma della Curia romana. (A proposito del libro AA.VV., La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus» a c. di P.A. Bonnet e C. Gullo): 3 (1991), p. 277-287.
- J.I. Arrieta, Funzione pubblica e attività di governo nell'organizzazione centrale della Chiesa: il Regolamento generale della Curia Romana: 4 (1992), p. 585-613.
- SEGRETERIA DI STATO, Regolamento Generale della Curia Romana, 4 febbraio 1992: 4 (1992), p. 725-763.
- P.V. AIMONE, Lo statuto del personale nel Regolamento della Curia Romana: 6 (1994), p. 627-647.
- M. MARCHESI, I ricorsi gerarchici presso i dicasteri della Curia romana: 8 (1996), p. 71-96.
- J.I. Arrieta, Il valore giuridico della prassi della Curia Romana: 8 (1996), p. 97-117.

Dicasteri (vedi i singoli dicasteri)

Organismi

- GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Ecclesia Dei*, 2 luglio 1988, con cui si istituisce una commissione per dar risoluzione alle questioni poste dalla Fraternità sacerdotale di S. Pio X: 1 (1989), p. 346-348.
- GIOVANNI PAOLO II, Rescritto concedente speciali facoltà al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei», 18 ottobre 1988 (con nota di J. Miñambres, Attribuzione di facoltà e competenze alla Commissione «Ecclesia Dei»): 3 (1991), p. 341-344.
- GIOVANNI PAOLO II, Chirografo con cui si dà una nuova configurazione all'Istituto per le Opere di Religione, 15 dicembre 1990 (con *nota* di M.A. Ortiz): 3 (1991), p. 743-751.
- SEGRETERIA DI STATO, Rescritto col quale viene costituita una commissione interdicasteriale permanente per l'equa distribuzione dei sacerdoti, 13 luglio 1991 (con *nota* di J. Miñambres): 4 (1992), p. 344-346.
- GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica di trasformazione della Pontificia Commissione «Pro Russia» in Commissione interdicasteriale permanente per la Chiesa in Europa Orientale, 25 gennaio 1993 (con *nota* di J. Miñambres): 5 (1993), p. 819-822.
- SEGRETERIA DI STATO, Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria, 7 novembre 1994 (con nota di J. Canosa, Un esempio di riforma amministrativa nell'ordinamento canonico: il nuovo statuto del FAS): 7 (1995), p. 817-829.

DANNI (vedi RIPARAZIONE DEI DANNI)

DECRETALISTI

C. LARRAINZAR, La «Summa super quarto libro Decretalium» de Juan de Andrés: 1 (1989), p. 509-554.

DECRETI GENERALI (vedi CONFERENZE EPISCOPALI: Legislazione particolare)

DECRETO DI GRAZIANO

- J.M. Viejo-Ximénez, La versión original de la C.29 del Decreto de Graciano: 10 (1998), p. 149-185.
- J.M. Viejo-Ximénez, In memoriam Stephan Kuttner. A propósito del « Xth International Congress of Medieval Canon Law » de 1996 en Syracuse (New York): 9 (1997), p. 221-264.
- C. LARRAINZAR, El Decreto de Graciano del Códice Fd (=Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi A.I.402). In memoriam Rudolf Weigand: 10 (1998), p. 421-489.
- Delitto (vedi Aborto Chierici: Dimissione dallo stato clericale Diritto penale Religiosi: Dimissione dall'istituto)

DIACONI (vedi CHIERICI: Diaconi permanenti - OMELIA - ORDINE SACRO)

DIFENSORE DEL VINCOLO (vedi PARTI PROCESSUALI: Difensore del vincolo)

DIMISSIONE

Dimissione dallo stato clericale (vedi CHIERICI: Dimissione dallo stato clericale)

Dimissione dei religiosi dall'istituto (vedi RELIGIOSI: Dimissione dall'istituto)

DIRITTI E DOVERI DEI FEDELI (vedi FEDELI: Diritti e doveri)

DIRITTI UMANI (vedi DIRITTO NATURALE)

GIOVANNI PAOLO II, Discorso alle Nazioni Unite, 5 ottobre 1995 (con nota di G. Chalmeta, I diritti delle nazioni): 8 (1996), p. 347-365.

Diritto alla vita (vedi Aborto)

J. HERRANZ, Il diritto dell'uomo alla vita: 9 (1997), p. 547-573.

Diritto di difesa (vedi PROCESSO)

J. LLOBELL, La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull'ermeneutica degli istituti rivolti all'attuazione del diritto di difesa: 4 (1992), p. 235-252.

Diritto di libertà religiosa (vedi RAPPORTI CHIESA-STATO)

CANADA. Tribunale dei Diritti della Persona del Québec, Sentenza, 10 febbraio 1993 (con *nota* di H. Aubé, *Discrimination relative à une employée catholique*): 6 (1994), p. 407-420.

- J.T. MARTÍN DE AGAR, Libertà religiosa, uguaglianza e laicità: 7 (1995), p. 199-215.
- L. NAVARRO, La Santa Sede e la libertà religiosa. Interventi presso la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (1983-1993): 7 (1995), p. 721-739.
- A.M. VEGA GUTIÉRREZ, El derecho de libertad religiosa en los trabajos preparatorios de la IV Conferencia mundial de la mujer (Beijing, 1995): 8 (1996), p. 529-562.
- A. VITALE, Regolamentazione della libertà religiosa: 9 (1997), p. 575-591.

«Ius connubii» (vedi Matrimonio: «Ius connubii»)

DIRITTO

F. D'AGOSTINO, Il diritto come problema teologico: 3 (1991), p. 33-47.

DIRITTO CANONICO

- A. LICASTRO, «Enciclopedia del Diritto» ed «Enciclopedia Giuridica». Le voci di diritto canonico e di diritto ecclesiastico: 8 (1996), p. 233-263.
- R. Sobanski, Immutabilità e storicità del diritto della Chiesa: diritto divino e diritto umano: 9 (1997), p. 19-45.

Questioni fondamentali generali

- S. Berlingò, La tipicità dell'ordinamento canonico: 1 (1989), p. 95-155.
- J. Escrivá-Ivars, Appunti per una nozione di diritto canonico: 2 (1990), p. 23-34.

- C.J. Errázuriz M., Una recente introduzione al diritto canonico. (A proposito del libro C. Larrainzar, Introducción al Derecho Canónico): 4 (1992), p. 671-682.
- E. CAPPELLINI, Un impulso di novità negli studi canonici. (A proposito dei libri di J. HERVADA, Diritto Costituzionale Canonico e Introduzione critica al diritto naturale): 5 (1993), p. 737-741.
- C.J. Errázuriz M., Brevi annotazioni circa il pensiero canonistico di Eugenio Corecco. (A proposito del libro di E. Corecco, Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon): 5 (1993), p. 753-762.
- A. CATTANEO, Teologia e diritto nella definizione epistemologica della canonistica: 6 (1994), p. 649-671.

Questioni fondamentali particolari

- C.J. Errázuriz M., La dimensione giuridica del « munus docendi » nella Chiesa: 1 (1989), p. 177-193.
- J. HERVADA, Il diritto naturale nell'ordinamento canonico: 1 (1989), p. 493-508.
- J. HERVADA, La « lex naturae » e la « lex gratiae » nella base dell'ordinamento giuridico della Chiesa: 3 (1991), p. 49-66.
- C.J. Errázuriz M., Verità e giustizia, legge e coscienza nella Chiesa: il diritto canonico alla luce dell'enciclica «Veritatis splendor»: 7 (1995), p. 277-292.
- C.J. Errázuriz M., La persona nell'ordinamento canonico: il rapporto tra persona e diritto nella Chiesa: 10 (1998), p. 3-36.

Scienza canonica

- J.I. Arrieta, I commenti al codice di diritto canonico. (A proposito del libro AA.VV., Code de droit canonique. Édition bilingue et anotée trad. franc. dir. di E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn): 3 (1991), p. 269-276.
- S. GHERRO, Peculiarità del diritto canonico e scienza del diritto: 5 (1993), p. 531-544.
- S. Berlingò, Riflessi del Codice 1983 sulla dottrina: per una chiave di lettura della canonistica postcodiciale: 6 (1994), p. 41-90.
- G. Lo Castro, L'opera canonistica di Alvaro del Portillo: 6 (1994), p. 435-445.
- E. DE LEÓN, Ricordando un grande maestro: Rudolf Weigand (1929-1998): 10 (1998), p. 583-585.
- J.-P. Schouppe, Les archives louvanistes de Mgr Willy Onclin. A l'occasion de leur ouverture et de la publication du Repertorium (A proposito del libro di C. VAN DE WIEL, Repertorium van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en van de Pauselijke Commissie voor de herziening van het Kerkelijk Wetboek van 1917 in het archief Monseigneur Willy Onclin 1960-1986): 10 (1998), p. 621-626.

DIRITTO COMUNE (vedi STORIA DEL DIRITTO: Diritto comune)

DIRITTO DEL LAVORO

SEGRETERIA DI STATO, Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 1º gennaio 1989 (con nota di A. Esquivias): 2 (1990), p. 333-341.

Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 8 dicembre 1989: 2 (1990), p. 351-355.

- SEGRETERIA DI STATO, Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria, 7 novembre 1994 (con nota di J. Canosa, *Un esempio di riforma amministrativa nell'ordinamento canonico: il nuovo statuto del FAS*): 7 (1995), p. 817-829.
- GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica con la quale viene promulgato lo statuto definitivo dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 30 settembre 1994 (con nota di J. Canosa, Note sullo statuto definitivo dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica): 8 (1996), p. 805-818.

DIRITTO DELL'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA (vedi ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA)

C. CARDIA, Organizzazione ecclesiastica e diritto canonico (A proposito del libro di J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica): 10 (1998), p. 601-609.

DIRITTO DIVINO (vedi DIRITTO CANONICO)

G. Lo Castro, Il mistero del diritto divino: 8 (1996), p. 427-463.

DIRITTO ECCLESIASTICO (vedi RAPPORTI CHIESA-STATO - anche i singoli Paesi)

- E. BAURA, Il pluralismo giuridico in materia matrimoniale (A proposito del libro di AA.VV., Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato, a cura di L. Spinelli e G. Dalla Torre): 2 (1990), p. 665-673.
- G. Lo Castro, Il matrimonio nella scienza dei giuristi: 4 (1992), p. 23-43.
- G. FELICIANI, L'insegnamento della religione cattolica (IRC) nelle scuole pubbliche tra normativa canonica e legislazioni civili: 6 (1994), p. 159-176.
- A. LICASTRO, «Enciclopedia del Diritto» ed «Enciclopedia Giuridica». Le voci di diritto canonico e di diritto ecclesiastico: 8 (1996), p. 233-263.

DIRITTO MATRIMONIALE (vedi FAMIGLIA - MATRIMONIO)

DIRITTO NATURALE (vedi DIRITTI UMANI)

- J. HERVADA, Il diritto naturale nell'ordinamento canonico: 1 (1989), p. 493-508.
- J. HERVADA, La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della Chiesa: 3 (1991), p. 49-66.

Diritto Orientale (vedi Codice dei Canoni delle Chiese Orientali - Rito - Terra santa)

- M. Thériault, Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin areas in the light of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: 3 (1991), p. 201-232.
- L.M. DE BERNARDIS, Un caso di osmosi fra diritto canonico latino e orientale: il matrimonio segreto: 4 (1992), p. 629-636.
- P. Gefaell, L'ambito territoriale della giurisdizione dei Patriarchi orientali. Riflessi sulla forma canonica del matrimonio: 5 (1993), p. 245-268.

- J. PRADER, Differenze fra il diritto matrimoniale del Codice latino e quello del Codice orientale che influiscono sulla validità del matrimonio: 5 (1993), p. 469-494.
- P. Gefaell, Il matrimonio condizionato durante la codificazione Pio-Benedettina. Fonte del c. 826 CCEO: 7 (1995), p. 581-625.

DIRITTO PARTICOLARE (vedi LEGISLAZIONE: Legislazione particolare - anche i singoli Paesi)

DIRITTO PATRIMONIALE (vedi BENI TEMPORALI)

- L. DEL GIUDICE, Per un nuovo diritto ecclesiastico patrimoniale e degli enti religiosi. (A proposito del libro di S. Berlingò, Enti e beni religiosi in Italia): 5 (1993), p. 743-752.
- DIRITTO PENALE (vedi CENSURE CHIERICI: Dimissione dallo stato clericale PRECETTO PENALE RELIGIOSI: Dimissione dall'istituto)
 - T.J. Scorza, The Church and the Explosion of Clerical Sexual Abuse Litigation in America: 7 (1995), p. 741-749.

DIRITTO PROCESSUALE (vedi Processo)

C. DE DIEGO-LORA, Una reciente colección de estudios de Derecho Procesal Canónico (A proposito del libro di M.F. Pompedda, Studi di diritto processuale canonico): 8 (1996), p. 733-753.

DISPENSA (vedi MATRIMONIO: Forma giuridica: dispensa della forma giuridica - OMELIA)

Dolo (vedi Matrimonio: Consenso matrimoniale: dolo)

Donne (vedi Fedeli - Laici - Messa: Accoliti)

M. Blanco, La mujer en el ordenamiento jurídico canónico: 4 (1992), p. 615-627.

ECUADOR

- Intesa fra la Santa Sede e la Repubblica dell'Ecuador sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e Polizia Nazionale, 3 agosto 1978. Statuti dell'Ordinariato militare, del anno 1988. Regolamento dell'Ordinariato militare promulgato ad experimentum (con nota di S. Castillo Illingworth): 2 (1990), p. 757-768.
- J.S. CASTILLO-ILLINGWOTH, La misión diplomática de Mons. Pedro Gasparri en el Ecuador. Las Conferencias de Santa Elena: 9 (1997), p. 509-544.

ECUMENISMO

- Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Criteri di collaborazione ecumenica ed interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali, 4 ottobre 1989: 2 (1990), p. 740-746.
- P. Gefaell, Il nuovo Direttorio ecumenico e la «communicatio in sacris»: 6 (1994), p. 259-279.
- V. Gómez-Iglesias C., Il ministero petrino alle soglie del terzo millennio: 8 (1996), p. 629-662.
- EDUCAZIONE CATTOLICA (vedi « MUNERA CHRISTI »: « Munus docendi » PONTIFICIA ACCADEMIA ECCLESIASTICA SCUOLA CATTOLICA SEMINARI MAGGIORI UNIVERSITÀ CATTOLICA UNIVERSITÀ ECCLESIASTICHE)

ELEZIONE (vedi Ufficio ECCLESIASTICO: Provvista canonica)

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 28 giugno 1990 (con *nota* di J. Canosa, *La maggioranza richiesta nella elezione canonica*): 3 (1991), p. 367-374.

J. MINAMBRES, Il governo della Chiesa durante la vacanza della sede romana e l'elezione del Romano Pontefice: 8 (1996), p. 713-729.

EL SALVADOR

Statuti dell'Ordinariato militare (23 novembre 1984 - 30 luglio 1986): 1 (1989), p. 779-785.

EOUIPARAZIONE GIURIDICA

C.J. Errázuriz M., Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico: 4 (1992), p. 215-224.

C.J. Errázuriz M., Ancora sull'equiparazionein diritto canonico: il caso delle prelature personali: 5 (1993), p. 633-642.

ERRORE (vedi MATRIMONIO: Consenso matrimoniale: errore)

EUCARISTIA (vedi INIZIAZIONE CRISTIANA - MESSA)

R. SZTYCHMILER, L'obbligo dei genitori di educare i figli alla vita eucaristica: 2 (1990), p. 127-135.

Comunione eucaristica

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta dell'11 luglio 1984 (interpretazione del c. 917): 1 (1989), p. 353-354.

EUROPA (vedi CONFERENZE EPISCOPALI: Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Euro-

FACOLTÀ ABITUALI (vedi POTESTÀ DI REGIME)

SEGRETERIA DI STATO, Rescritto « ex audientia Sanctissimi » di conferma di alcune « facoltà straordinarie » al Decano della Rota Romana, 30 settembre 1995 (con nota di J. Canosa, Note sulle facoltà straordinarie del Decano della Rota Romana): 9 (1997), p. 377-782.

FAMIGLIA (vedi MATRIMONIO)

G. EISENRING, Die Frage nach einem Familienrecht in der kirchlichen Rechtsordnung: 2 (1990), p. 69-87.

GIOVANNI PAOLO II, Discorso all'Unione giuristi cattolici italiani, 16 dicembre 1989: 2 (1990), p. 325-327.

SEGRETERIA DI STATO, Provvidenze a favore della famiglia, 20 gennaio 1994 (con nota di G. Solferino): 6 (1994), p. 800-809.

P.J. VILADRICH, La famiglia «sovrana»: 7 (1995), p. 539-550.

J.I. Arrieta, La posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico: 7 (1995), p. 551-535.

C.J. Errázuriz M., La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare: 7 (1995), p. 561-572.

Fedeli (vedi Chiesa: Popolo di Dio - Chierici - Laici - Religiosi)

- G. Lo Castro, Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica: 3 (1991), p. 3-32.
- G. GÄNSWEIN, Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur Zur Rezeption und Interpretation der rechtlichen Bestimmungen über die Kirchenzugehörigkeit im Codex Iuris Canonici von 1983: 9 (1997), p. 47-79.

Diritti e doveri

P. DE POOTER - L. WAELKENS, Le ius remonstrandi. Droit fondamental ou mauvaise herbe dans le doctrine canoniste?: 7 (1995), p. 713-719.

FILIPPINE

Decreto generale della Conferenza Episcopale riguardante la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 27 gennaio 1985 (con *nota* di D. Rosales): 4 (1992), p. 349-381.

Direttorio del Secondo Concilio Plenario, 8 settembre 1990 (con *nota* di A.T. Opalalic): 6 (1994), p. 813-832.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

S. COTTA, Diritto e morale: 2 (1990), p. 419-432.

FORMA (vedi MATRIMONIO: Forma giuridica - Forma liturgica)

FORO COMPETENTE (vedi Tribunali: Competenza)

FRANCIA

Statuti dell'Ordinariato militare (16 maggio 1988): 1 (1989), p. 377-382.

Legge propria della Missione di Francia, 18 giugno 1988 (con nota di J. Canosa, La legge propria della «Mission de France»): 3 (1991), p. 767-780.

FUNZIONE PUBBLICA (vedi GOVERNO - MINISTERO)

- J.I. Arrieta, Funzione pubblica e attività di governo nell'organizzazione centrale della Chiesa: il Regolamento generale della Curia Romana: 4 (1992), p. 585-613.
- J.I. Arrieta, Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico: 7 (1995), p. 91-113.

GALLES (vedi GRAN BRETAGNA: Inghilterra e Galles)

Gerarchia della Chiesa (vedi Collegialità episcopale - Organizzazione ecclesiastica - Romano Pontefice - Vescovi)

GERMANIA

Decreti generali della Conferenza episcopale riguardanti la legislazione complementare al Codice di diritto canonico. Decreti del 25 maggio 1986, del 10 marzo 1987, del 24 febbraio 1988 e del 15 settembre 1989 (con *nota* di R. Schunck): 2 (1990), p. 768-794.

Statuti dell'Ordinariato militare, approvati dal Breve apostolico «Moventibus quidem», 23 novembre 1989 (con *nota* di R. Schunck): 3 (1991), p. 401-413.

Statuti della Conferenza Episcopale, 7 dicembre 1992 (con *nota* di R. Schunck): 7 (1995), p. 397-421.

GERUSALEMME (vedi TERRA SANTA)

GIAPPONE

Decreto generale della Conferenza Episcopale riguardante la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 20 febbraio 1992 (con *nota* di F. Acaso): 4 (1992), p. 775-786.

GIOVANNI PAOLO II

- M.p. Quo civium iura, 21 novembre 1987, con il quale si adatta l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano alle recenti leggi canoniche: 1 (1989), p. 341-342.
- M.p. Sollicita cura, 26 dicembre 1987, con cui si costituisce il Tribunale di appello del Vicariato di Roma: 1 (1989), p. 343-345.
- M.p. Decessores Nostri, 18 giugno 1988, con cui si riordina la Pontificia Commissione per l'America Latina: 1 (1989), p. 733-735.
- M.p. *Iusti iudicis*, 28 giugno 1988, con cui si istituiscono i patroni presso la Curia Romana e della Santa Sede (con *nota* di J. Llobell, *Nota al m.p « Iusti Iudicis »*): 1 (1989), p. 735-740.
- M.p. Ecclesia Dei, 2 luglio 1988, con cui si istituisce una commissione per dar risoluzione alle questioni poste dalla Fraternità sacerdotale di S. Pio X: 1 (1989), p. 346-348.
- Rescritto concedente speciali facoltà al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei», 18 ottobre 1988 (con nota di J. Miñambres, Attribuzione di facoltà e competenze alla Commissione «Ecclesia Dei»): 3 (1991), p. 341-344.
- M.p. con il quale viene istituito l'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 1° gennaio 1989: 2 (1990), p. 323-325.
- Allocuzione alla Rota Romana, 26 gennaio 1989: 1 (1989), p. 740-744.
- Chirografo che annuncia la convocazione della IV Conferenza generale dell'episcopato latinoamericano, 14 settembre 1989 (con nota di J.I. Arrieta, Circa la natura giuridica delle conferenze generali dell'episcopato latinoamericano): 5 (1993), p. 849-850.
- Discorso all'Unione giuristi cattolici italiani, 16 dicembre 1989: 2 (1990), p. 325-327.
- Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990: 2 (1990), p. 327-331.
- Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del «Codice dei Canoni delle Chiese Orientali», 25 ottobre 1990 (con *nota* di P. Gefaell, *La presentazione del codice orientale*): 3 (1991), p. 344-355.
- Chirografo con cui si dà una nuova configurazione all'Istituto per le Opere di Religione, 15 dicembre 1990 (con *nota* di M.A. Ortiz): 3 (1991), p. 743-751.

Discorso alla Curia Romana nel venticinquesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, 21 dicembre 1990 (con *nota* di J.I. Arrieta, *Il Sinodo dei vescovi quale istituto di comunione*): 3 (1991), p. 356-366.

- Chirografo col quale l'Arciprete di San Pietro è costituito Vicario del Romano Pontefice per la cura spirituale della Città del Vaticano, 14 gennaio 1991 (con *nota* di M.A. Ortiz): 4 (1992), p. 309-312.
- Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1991: 3 (1991), p. 751-755.
- Allocuzione alla Rota Romana, 23 gennaio 1992: 4 (1992), p. 721-724.
- Lettera apostolica di Beatificazione del Venerabile Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, 17 maggio 1992 (con nota di F. Capucci, La causa di canonizzazione di mons. Escrivá): 4 (1992), p. 313-314.
- Costituzione apostolica «Fidei depositum», 11 ottobre 1992 (con *nota* di C.J. Errázuriz M., *Il diritto canonico nel «Catechismo della Chiesa cattolica»*): 5 (1993), p. 811-819.
- Lettera apostolica di trasformazione della Pontificia Commissione «Pro Russia» in Commissione interdicasteriale permanente per la Chiesa in Europa Orientale, 25 gennaio 1993 (con *nota* di J. Miñambres): 5 (1993), p. 819-822.
- Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 1993 (con nota di J. Llobell, Annotazioni ai discorsi di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 1992 e del 1993): 5 (1993), p. 822-829.
- Lettera apostolica di fusione del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non-Credenti, 25 marzo 1993 (con *nota* di J. Miñambres): 5 (1993), p. 829-833.
- Discorso ai partecipanti al Simposio Internazionale di diritto canonico organizzato dal Pontificio Consiglio per la Interpretazione dei Testi Legislativi, 23 aprile 1993: 5 (1993), p. 833-837.
- Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1994: 6 (1994), p. 791-794.
- Lettera apostolica sull'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini, 22 maggio 1994 (con *nota* di D. Cito): 7 (1995), p. 347-353.
- Lettera apostolica con la quale viene promulgato lo statuto definitivo dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 30 settembre 1994 (con *nota* di J. Canosa, *Note sullo statuto definitivo dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*): 8 (1996), p. 805-818.
- Bolla pontificia di elevazione alla dignità dell'Episcopato del Prelato dell'Opus Dei, 21 novembre 1994 (con nota di V. Gómez-Iglesias C., Circa l'elevazione all'Episcopato del secondo Prelato dell'Opus Dei): 7 (1995), p. 799-781.
- Allocuzione alla Rota Romana, 10 febbraio 1995: 7 (1995), p. 810-815.
- Discorso alle Nazioni Unite, 5 ottobre 1995 (con nota di G. Chalmeta, I diritti delle nazioni): 8 (1996), p. 347-365.
- Discorso all'Assemblea Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, 24 novembre 1995 (con *nota* di L. Graziano): 8 (1996), p. 365-371.

Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1997 (con *nota* di J. Carreras): 9 (1997), p. 771-782.

Lettera apostolica «motu proprio» sull'apostolato marittimo *Stella Maris*, 31 gennaio 1997 (con *nota* di A.S. Sánchez-Gil): 9 (1997), p. 783-800.

GIURAMENTO DI FEDELTÀ (vedi Professione di Fede)

GIURISDIZIONE.

Giurisdizione della Chiesa (vedi MATRIMONIO: Giurisdizione della Chiesa)

Potestà di giurisdizione (vedi Potestà di REGIME)

GIURISPRUDENZA (vedi ROTA ROMANA: Giurisprudenza - SEGNATURA APOSTOLICA: Giurisprudenza)

GIURISPRUDENZA CIVILE (vedi i singoli Paesi)

Giustizia amministrativa (vedi Contenzioso amministrativo - Ricorso gerarchico - Segnatura Apostolica - Tribunali: *Tribunali amministrativi*)

- P. CIPROTTI, La giustizia amministrativa nell'ordinamento giuridico vaticano: 1 (1989), p. 449-465.
- J. HERRANZ, La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983: 2 (1990), p. 433-453.
- J. Miras, Brevi note sul contenzioso amministrativo canonico. (A proposito del libro di AA.VV., La giustizia amministrativa nella Chiesa): 3 (1991), p. 693-697.
- Z. Grocholewski, La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica: 4 (1992), p. 3-22.

Governo (vedi Funzione pubblica - Potestà di regime)

P. Erdő, La partecipazione sinodale al governo della Chiesa. Problemi circa gli organi sinodali con potere di governo: 10 (1998), p. 89-107.

GRAN BRETAGNA

Statuti dell'Ordinariato militare (24 ottobre 1987): 1 (1989), p. 786-791.

P.M. Smith, The Present Authority of the Ancient Roman Canon Law within the Church of England: 7 (1995), p. 511-535.

Inghilterra e Galles

Legislazione complementare al codice di diritto canonico. Decreti della Conferenza Episcopale del 1985 e del 1986: 1 (1989), p. 360-364.

Direttorio sui matrimoni misti, promulgato dalla Conferenza Episcopale, 30 aprile 1990 (con *nota* di J.D. Gabiola): 3 (1991), p. 413-428.

Statuti per l'ammissione al sacerdozio di chierici anglicani sposati, 2 giugno 1995 (con *nota* di J.D. Gabiola): 8 (1996), p. 377-382.

Impedimenti (vedi Matrimonio: Impedimenti - Ordine Sacro: Impedimenti e irregolarità)

IMPOTENZA (vedi MATRIMONIO: Impedimenti)

INCAPACITÀ (vedi MATRIMONIO: Consenso matrimoniale: capacità e incapacità consensuale)

INDULGENZE (vedi Penitenzieria Apostolica)

INGHILTERRA (vedi GRAN BRETAGNA: Inghilterra e Galles)

INIZIAZIONE CRISTIANA (vedi BATTESIMO - EUCARISTIA)

D.J. CAVANAGH, National Statutes for the Rite of Christian Initiation of Adults in the United States of America: 2 (1990), p. 211-223.

STATI UNITI D'AMERICA. Statuti nazionali per il catecumenato (Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti), del 1º luglio 1988: 2 (1990), p. 410-416.

INTERPRETAZIONE.

F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, Tra fede e storia. Notazioni critiche in tema di ermeneutica canonistica: 5 (1993), p. 269-280.

Interpretazione autentica (vedi Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi - anche le singole materie)

IRLANDA

Decreti generali della Conferenza Episcopale riguardanti la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, promulgati il 31 gennaio 1988 (con *nota* di R. Mulcahy): 2 (1990), p. 794-802.

IRREGOLARITÀ (vedi Ordine sacro: Impedimenti e irregolarità)

ISRAELE

Accordo tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, 13 dicembre 1993, e relativo corsivo de L'Osservatore Romano: Un passo significativo, 1º gennaio 1994: 7 (1995), p. 363-371.

ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

V. DE PAOLIS, Le nuove forme di vita consacrata (a norma del can. 605): 6 (1994), p. 531-552.

Istituti religiosi (vedi RELIGIOSI)

J. SANCHIS, Il passaggio di un religioso da un monastero autonomo ad un altro dello stesso istituto, federazione o confederazione: 1 (1989), p. 279-285.

ITALIA

Decreto generale della Conferenza Episcopale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990 (con nota di M. Marchesi, Il decreto generale sul matrimonio canonico): 3 (1991), p. 780-814.

Regolamento della Commissione presbiterale italiana, testo riformato del 23-26 settembre 1991 (con *nota* di D. Cito): 4 (1992), p. 787-791.

L. Del Giudice, La trascrizione tardiva del matrimonio canonico nelle (incompiute) norme di attuazione degli Accordi di Villa Madama: 5 (1993), p. 225-244.

L. DEL GIUDICE, Per un nuovo diritto ecclesiastico patrimoniale e degli enti religiosi. (A proposito del libro di S. Berlingò, Enti e beni religiosi in Italia): 5 (1993), p. 743-752.

- Norme della Conferenza Episcopale circa la raccolta di offerte per necessità particolari, 3 settembre 1993 (con nota di M. Marchesi): 6 (1994), p. 379-383.
- S. Gherro, «Diritto mite» e persona prepotente (A proposito del recente « Codice dell'assistenza spirituale »): 6 (1994), p. 673-685.
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza, 1 dicembre 1993: 6 (1994), p. 859-865.
- SEGRETERIA DI STATO, Nota del Segretario di Stato vaticano all'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede sulla doppia cittadinanza, 24 maggio 1990 (con nota di A. Filipazzi, Cittadinanza vaticana e cittadinanza italiana: un accordo bilaterale fra Santa Sede e Repubblica italiana): 7 (1995), p. 355-363.
- L. Del Giudice, Qualche riflessione de iure condendo sulle competenze normative interordinamentali delle conferenze episcopali alla luce dell'esperienza italiana: 8 (1996), p. 195-215.
- D. GARCÍA HERVÁS, Jurisdicción canónica y civil sobre el matrimonio. (A proposito del libro di AA.VV., Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale): 8 (1996), p. 265-284.
- L. LACROCE, La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia della sentenze dei tribunali ecclesiastici: 8 (1996), p. 677-688.
- Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana, 18 marzo 1997 (con *nota* di F. Lozupone): 10 (1998), p. 378-396.
- ITALIA, Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti, approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana, 16 giugno 1997 (con *nota* di V. De Paolis): 10 (1998), p. 660-684.

«Ius connubii» (vedi Matrimonio: «Ius connubii»)

KENYA

Legislazione complementare al CIC emanata dalla Conferenza Episcopale, 1 gennaio 1997 (con *nota* di D. Kimengich): 9 (1997), p. 827-835.

LACUNE DI LEGGE (vedi Prassi amministrativa)

LAICI (vedi DONNE - FEDELI - MESSA: Accoliti)

- D. LE TOURNEAU, La prédication de la parole de Dieu et la participation des laïcs au « munus docendi »: fondements conciliaires et codification: 2 (1990), p. 101-125.
- R. SZTYCHMILER, L'obbligo dei genitori di educare i figli alla vita eucaristica: 2 (1990), p. 127-135.
- GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio sulla «Partecipazione dei fedeli laici al Ministero presbiterale», 22 aprile 1994: 6 (1994), p. 795-799.

LEGALITÀ

I. ZUANAZZI, Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica: 8 (1996), p. 37-69.

LEGATI PONTIFICI (vedi ROMANO PONTEFICE - SANTA SEDE: Rapporti Santa Sede-Comunità internazionale)

- G. Montalvo, La Pontificia Accademia Ecclesiastica e la missione diplomatica della Santa Sede nel mondo: 9 (1997), p. 203-219.
- D. LE TOURNEAU, La mission ad extra des représentants pontificaux: 9 (1997), p. 485-507.
- J.S. CASTILLO-ILLINGWOTH, La misión diplomática de Mons. Pedro Gasparri en el Ecuador. Las Conferencias de Santa Elena: 9 (1997), p. 509-544.

LEGISLAZIONE

- P. VALDRINI, Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit particulier. D'après le code de droit canonique latin: 9 (1997), p. 3-17.
- Legislazione particolare (vedi Concili particolari Conferenze Episcopali: Legislazione particolare Ordinariati Militari anche i singoli Paesi)

Legislazioni civili (vedi RAPPORTI CHIESA-STATO - anche i singoli Paesi)

LIBERTÀ RELIGIOSA (vedi DIRITTI UMANI: Diritto di libertà religiosa)

LIBRI

- E. BAURA, Il permesso per la pubblicazione di scritti: 1 (1989), p. 249-256.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta del 20 giugno 1987 (interpretazione del c. 830 § 3): 1 (1989), p. 358.
- CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Regolamento per l'esame delle dottrine, 29 giugno 1997 (con *nota* di D. Cito): 10 (1998), p. 341-351.

LICENZA (vedi ATTI AMMINISTRATIVI - LIBRI)

J. CANOSA, La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1° del Codice di diritto canonico. Alcune note su un rescritto della Segreteria di Stato: 5 (1993), p. 613-631.

Luoghi sacri (vedi Parrocchia)

- Magistero della Chiesa (vedi Catechismo della Chiesa cattolica Congregazione della Dottrina della Fede « Munera Christi »: « Munus docendi »)
 - GIOVANNI PAOLO II, Discorso all'Assemblea Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, 24 novembre 1995 (con *nota* di L. Graziano): 8 (1996), p. 365-371.

MANDATO SPECIALE

R. Pagé, La responsabilité des évêques dans l'enseignement: le mandat: 5 (1993), p. 699-717.

MATRIMONIO (vedi FAMIGLIA)

- ITALIA. Decreto generale della Conferenza Episcopale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990 (con nota di M. Marchesi, Il decreto generale sul matrimonio canonico): 3 (1991), p. 780-814.
- G. Lo Castro, Il matrimonio nella scienza dei giuristi: 4 (1992), p. 23-43.

J. Prader, Differenze fra il diritto matrimoniale del Codice latino e quello del Codice orientale che influiscono sulla validità del matrimonio: 5 (1993), p. 469-494.

Antropologia-personalismo

- K.M. Becker, Die unwiderrufliche Bindung von Mann und Frau in der Ehe nach ihrer Natur (Ein Stück Re-Inkulturation christlicher Ethik): 3 (1991), p. 501-528.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Hierosolymitana latinorum*. Nullità del matrimonio. Impotenza. Errore nella qualità. Dolo. Sentenza definitiva. 15 giugno 1989. De Lanversin, Ponente (con *nota* di J. Carreras, *La norma personalista y las cualidades de la persona*): 3 (1991), p. 589-623.
- J. CARRERAS, L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (I precedenti remoti del canone 1095 CIC '83): 4 (1992), p. 79-150.
- GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1997 (con *nota* di J. Carreras): 9 (1997), p. 771-782.

Consenso matrimoniale

- I. Gramunt L.A. Wauck, Marriage Consent and its Pathology: 3 (1991), p. 529-550.
- J. Carreras, Il «bonum coniugum», oggetto del consenso matrimoniale: 6 (1994), p. 117-158.

- capacità e incapacità consensuale

- Tribunale della Rota Romana, *Fortalexiensis*. Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva. 18 marzo 1987. De Lanversin, Ponente: 1 (1989), p. 216-229.
- Tribunale della Rota Romana, *Grossetana seu Florentina*. Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva. 11 aprile 1988. Pompedda, Ponente: 1 (1989), p. 230-245.
- J.T. Martín de Agar, L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana: 1 (1989), p. 395-422.
- Tribunale della Rota Romana, Romana. Nullitatis matrimonii. Sentenza definitiva. 20 febbraio 1987. Pinto, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 1 (1989), p. 569-579.
- Tribunale della Rota Romana, *Hatfortiensis*. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 23 giugno 1988. Boccafola, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 2 (1990), p. 139-156.
- Tribunale della Rota Romana, *Brovnsvillensis*. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 1 luglio 1988. Doran, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 2 (1990), p. 157-176.
- Tribunale della Rota Romana, *Chilavensis*. Nullità del matrimonio. Difetto di discrezione di giudizio, incapacità di assumere ed errore sulla qualità. Sentenza definitiva. 26 maggio 1989. Faltin, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 2 (1990), p. 177-190.

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Campifontis*. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 5 febbraio 1990. Doran, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 3 (1991), p. 153-179.

- Tribunale della Rota Romana, *Novae Aureliae*. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 23 febbraio 1990. Bruno, Ponente: 3 (1991), p. 181-197.
- J. CARRERAS, L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (I precedenti remoti del canone 1095 CIC '83): 4 (1992), p. 79-150.
- Tribunale della Rota Romana, *Ruremunden*. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 19 ottobre 1990. Pompedda, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 4 (1992), p. 153-161.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Pittsburgen*. Nullità di sentenza. Nullità del matrimonio. Difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva. 27 febbraio 1992. Boccafola, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 5 (1993), p. 207-222.
- C.J. Errázuriz M., Riflessioni sulla capacità consensuale nel matrimonio canonico: 6 (1994), p. 449-464.
- Tribunale della Rota Romana, *Reg. Veneti seu Bauzanen.-Brixien*. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Omosessualità. Sentenza definitiva. 19 dicembre 1994. Funghini, Ponente: 8 (1996), p. 601-626.
- Tribunale della Rota Romana, Reg. Aquitaniae seu Tutelen. Nullità del matrimonio. Incapacità consensuale. Sentenza definitiva. 16 dicembre 1994. Stankiewicz, Ponente: 10 (1998), p. 561-580.

- condizione

P. Gefaell, Il matrimonio condizionato durante la codificazione Pio-Benedettina. Fonte del c. 826 CCEO: 7 (1995), p. 581-625.

- dolo

- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Madraspolitan. et Meliaporen.* Nullità del matrimonio. Dolo. Difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva. 25 ottobre 1990. Burke, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 3 (1991), p. 625-641.
- Tribunale della Rota Romana, Beryten. Maronitarum. Adozione. Restitutio in integrum. Nullità di sentenza. Sentenza definitiva. 21 marzo 1991. Boccafola, Ponente (con nota de A. Bettetini, Appunti sulla « restitutio in integrum » in margine ad una sentenza rotale): 4 (1992), p. 163-186.
- C. Gullo, Riflessioni sulla retroattività del can. 1098: 4 (1992), p. 225-234.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Calicuten. Nullità del matrimonio. Errore nella qualità. Dolo. Sentenza definitiva. 6 febbraio 1992. Pompedda, Ponente (con nota di H. Franceschi F., La connessione tra l'errore nella qualità « directe et principaliter intenta» ed il dolo invalidante del consenso matrimoniale): 6 (1994), p. 573-608.

- errore

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Neapolitana. Nullitatis matrimonii. Sentenza definitiva. 22 luglio 1985. Pompedda, Ponente (con nota di J. Carreras): 1 (1989), p. 557-568.

- Tribunale della Rota Romana, *Chilavensis*. Nullità del matrimonio. Difetto di discrezione di giudizio, incapacità di assumere ed errore sulla qualità. Sentenza definitiva. 26 maggio 1989. Faltin, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 2 (1990), p. 177-190.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Hierosolymitana latinorum. Nullità del matrimonio. Impotenza. Errore nella qualità. Dolo. Sentenza definitiva. 15 giugno 1989. De Lanversin, Ponente (con nota di J. Carreras, La norma personalista y las cualidades de la persona): 3 (1991), p. 589-623.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Montesvidei*. Nullità del matrimonio. Errore determinante la volontà circa l'indissolubilità. Simulazione parziale (esclusione dell'indissolubilità). Sentenza definitiva. 25 aprile 1991. Stankiewicz, Ponente: 4 (1992), p. 553-566.
- J.M. Viejo-Ximénez, La noción de « error sustancial » en el matrimonio canónico: 6 (1994), p. 489-527.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *S. Salvatoris in America*. Nullità del matrimonio. Errore nella qualità. Sentenza definitiva. 22 luglio 1993. Stankiewicz, Ponente: 6 (1994), p. 609-623.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Mexicana. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Incapacità «relativa». Sentenza definitiva. 2 marzo 1993. Civili, Ponente (con nota di H. Franceschi F., L'incapacità di assumere e l'incapacità relativa nella giurisprudenza rotale recente): 9 (1997), p. 145-199.

- simulazione

- Tribunale della Rota Romana, Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 8 febbraio 1990. Burke, Ponente (con nota di J. Carreras, Il «bonum fidei» e lo «iuscorporalismo»): 2 (1990), p. 565-589.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Montesvidei*. Nullità del matrimonio. Errore determinante la volontà circa l'indissolubilità. Simulazione parziale (esclusione dell'indissolubilità). Sentenza definitiva. 25 aprile 1991. Stankiewicz, Ponente: 4 (1992), p. 553-566.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Taurinen*. Nullità del matrimonio. Simulazione parziale (esclusione del *bonum sacramenti*). Sentenza definitiva. 2 maggio 1991. Burke, Ponente: 4 (1992), p. 567-582.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Vindobonen*. Nullità del matrimonio. Simulazione totale. Fini del matrimonio. Sentenza definitiva. 14 ottobre 1992. Funghini, Ponente (con *nota* di P. Gefaell): 5 (1993), p. 577-595.
- T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio. ¿Son convincentes las razones que inspiran el incipiente cambio jurisprudencial?: 6 (1994), p. 465-487.

Tribunale della Rota Romana, *Singaporen*. Nullità del matrimonio. Esclusione del *bonum fidei*. Sentenza definitiva. 17 giugno 1993. Burke, Ponente (con *nota* di G. Solferino): 7 (1995), p. 219-230.

- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. Ligustici seu Ianuen. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 21 luglio 1993. Faltin, Ponente: 7 (1995), p. 231-253.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. Flaminii seu Forolibien.-Brittinorien. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 31 maggio 1995. Faltin, Ponente (con nota di J. Carreras): 8 (1996), p. 121-144.
- Tribunale della Rota Romana, Reg. Latii seu Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità e della prole. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Sentenza definitiva. 22 febbraio 1996. Stankiewicz, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il contenuto del «bonum prolis» e del «bonum fidei» alla luce del fenomeno della procreazione artificiale): 10 (1998), p. 207-252.

- timore

- PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta del 23 aprile 1987 (interpretazione del c. 1103): 1 (1989), p. 357.
- Tribunale della Rota Romana, Chilaven. Nullità del matrimonio. Nullità del decreto di Seconda Istanza. Timore reverenziale. Decreto di conferma della sentenza di Prima Istanza. 20 gennaio 1994. Burke, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il diritto alla libera scelta del proprio coniuge quale diritto fondamentale della persona): 8 (1996), p. 145-170.

Forma giuridica

- Tribunale della Rota Romana, Vicariatus Apost. Beryten. Latinorum. Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Decreto de infirmatione sententiae. Decreto. 18 dicembre 1989. Palestro, Ponente: 5 (1993), p. 197-205.
- P. Gefaell, L'ambito territoriale della giurisdizione dei Patriarchi orientali. Riflessi sulla forma canonica del matrimonio: 5 (1993), p. 245-268.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Denverien*. Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Inesistenza della delega. Sentenza definitiva. 15 dicembre 1992. Stankiewicz, Ponente (con *nota* di J. Carreras, *Forma canonica e «favor matrimonii» in una recente sentenza rotale*): 6 (1994), p. 179-215.

— dispensa della forma giuridica

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione del Testi Legislativi, Risposta del 5 luglio 1985 (interpretazione del c. 87 § 1): 1 (1989), p. 354-355.

Forma liturgica

O.H. OKEKE, Chirstian Celebration of Marriage in Africa Revisited: 7 (1995), p. 627-641.

Giurisdizione della Chiesa

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Dichiarazione sulla giurisdizione della Chiesa riguardo al matrimonio celebrato tra due acattolici, 28 mag-

- gio 1993 (con nota di M.A. Ortiz, Note circa la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici): 6 (1994), p. 366-377.
- D. GARCÍA HERVÁS, Jurisdicción canónica y civil sobre el matrimonio. (A proposito del libro di AA.VV., Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale): 8 (1996), p. 265-284.

Impedimenti

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Romana*. Nullità del matrimonio. Simulazione totale. Difetto di discrezione di giudizio. Dolo. Condizione. Impotenza. Sentenza definitiva. 17 marzo 1993. De Lanversin, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 9 (1997), p. 600-630.

Investigazioni prematrimoniali

PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta dell'11 luglio 1984 (interpretazione del c. 1686): 1 (1989), p. 353-354.

«Ius connubii»

P.J. VILADRICH, La famiglia «sovrana»: 7 (1995), p. 539-550.

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Chilaven. Nullità del matrimonio. Nullità del decreto di Seconda Istanza. Timore reverenziale. Decreto di conferma della sentenza di Prima Istanza. 20 gennaio 1994. Burke, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il diritto alla libera scelta del proprio coniuge quale diritto fondamentale della persona): 8 (1996), p. 145-170.

Matrimoni misti

- M. Thériault, Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin areas in the light of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: 3 (1991), p. 201-232.
- INGHILTERRA E GALLES. Direttorio sui matrimoni misti, promulgato dalla Conferenza Episcopale, 30 aprile 1990 (con *nota* di J.D. Gabiola): 3 (1991), p. 413-428.
- ITALIA, Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti, approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana, 16 giugno 1997 (con *nota* di V. De Paolis): 10 (1998), p. 660-684.

Matrimonio segreto

L.M. DE BERNARDIS, Un caso di osmosi fra diritto canonico latino e orientale: il matrimonio segreto: 4 (1992), p. 629-636.

Preparazione al matrimonio

R. Schunck, Aufwertung der Ehevorbereitung. Ein Ansatz zur Neuevangelisierung: 5 (1993), p. 719-734.

Proprietà esenziali

K.M. Becker, Die unwiderrufliche Bindung von Mann und Frau in der Ehe nach ihrer Natur (Ein Stück Re-Inkulturation christlicher Ethik): 3 (1991), p. 501-528.

Sacramentalità

- C.J. Errázuriz M., Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici: 2 (1990), p. 3-21.
- T. RINCÓN-PÉREZ, La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio. ¿Son convincentes las razones que inspiran el incipiente cambio jurisprudencial?: 6 (1994), p. 465-487.
- C.J. Errázuriz M., La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare: 7 (1995), p. 561-572.
- S. GHERRO, Sulla sacramentalità del matrimonio (in fieri e in facto): 7 (1995), p. 573-578.
- J.W.M. HENDRIKS, Battesimo, fede e sacramentalità del matrimonio (can. 1055 § 2): 8 (1996), p. 663-676.

Separazione dei coniugi

Tribunale della Rota Romana, Lausannensis-Genevensis-Friburgensis. Separazione. Sentenza definitiva. 26 febbraio 1987. Stankiewicz, Ponente: 1 (1989), p. 204-215.

Sistemi matrimoniali (vedi RAPPORTI CHIESA-STATO)

- E. BAURA, *Il pluralismo giuridico in materia matrimoniale* (A proposito del libro di AA.VV., *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato*, a cura di L. Spinelli e G. Dalla Torre): 2 (1990), p. 665-673.
- G. Lo Castro, Il matrimonio fra giurisdizione civile e giurisdizione canonica: 6 (1994), p. 687-707.
- ITALIA. Corte Costituzionale. Sentenza, 1 dicembre 1993: 6 (1994), p. 859-865.
- G. García Cantero, Dos ejemplos de influencia eclesiástica en el Derecho español: 7 (1995), p. 469-480.
- L. LACROCE, La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia della sentenze dei tribunali ecclesiastici: 8 (1996), p. 677-688.

Storia

- C. LARRAINZAR, La «Summa super quarto libro Decretalium» de Juan de Andrés: 1 (1989), p. 509-554.
- J.M. Viejo-Ximénez, La versión original de la C.29 del Decreto de Graciano: 10 (1998), p. 149-185.

Messa (vedi Eucaristia)

Accoliti

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta dell'11 luglio 1992; lettera circolare della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, 15 marzo 1994 (con nota di L. Navarro, Il servizio all'altare e le donne (commento all'interpretazione autentica del can. 230 § 2): 7 (1995), p. 381-395.

Ministro della celebrazione (vedi Ordine sacro: Impedimenti e irregolarità)

Offerte in occasione della Messa

Congregazione per il Clero, Decreto sulle Messe plurintenzionali, 22 febbraio 1991 (con nota di P. Gefaell, A proposito del decreto sulle Messe plurintenzionali): 3 (1991), p. 760-766.

MESSICO

Legislazione complementare al codice di diritto canonico. Decreti della Conferenza Episcopale del 12 ottobre 1985 e dell'11 aprile 1988: 1 (1989), p. 365-377.

MINISTERO

Ministero ordinato (vedi Chierici - Cura pastorale - Ordine sacro - Parroco - Ufficio ecclesiastico)

Ministero petrino (vedi Romano Pontefice)

Partecipazione dei laici (vedi LAICI - MESSA: Accoliti - OMELIA)

MIRACOLI (vedi Processo: Processi speciali: cause di canonizzazione)

MISSIONE DI FRANCIA (vedi FRANCIA - ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA)

MORALE

- S. Cotta, Diritto e morale: 2 (1990), p. 419-432.
- C.J. Errázuriz M., Verità e giustizia, legge e coscienza nella Chiesa: il diritto canonico alla luce dell'enciclica «Veritatis splendor»: 7 (1995), p. 277-292.

«Munera Christi»

- «Munus docendi» (vedi Educazione Cattolica Libri Magistero della Chiesa Omelia)
 - C.J. Errázuriz M., La dimensione giuridica del «munus docendi» nella Chiesa: 1 (1989), p. 177-193.
 - D. LE TOURNEAU, La prédication de la parole de Dieu et la participation des laïcs au « munus docendi »: fondements conciliaires et codification: 2 (1990), p. 101-125.
 - R. SZTYCHMILER, L'obbligo dei genitori di educare i figli alla vita eucaristica: 2 (1990), p. 127-135.
 - R. PAGÉ, La responsabilité des évêques dans l'enseignement: le mandat: 5 (1993), p. 699-717.
 - G. FELICIANI, L'insegnamento della religione cattolica (IRC) nelle scuole pubbliche tra normativa canonica e legislazioni civili: 6 (1994), p. 159-176.
- «Munus pastorale» (vedi Cura pastorale Organizzazione ecclesiastica)
- «Munus regendi» (vedi Organizzazione ecclesiastica Romano pontefice Vescovi)

NORMA (vedi CONSUETUDINE)

G. Lo Castro, L'uomo e la norma: 5 (1993), p. 159-194.

Norme amministrative

E. LABANDEIRA, Gli atti giuridici dell'amministrazione ecclesiastica: 2 (1990), p. 225-260.

Norme penali (vedi Diritto penale - Precetto penale)

NULLITÀ

Nullità del matrimonio (vedi MATRIMONIO)

Nuova Zelanda

Legislazione complementare al CIC emanata dalla Conferenza Episcopale, 1 ottobre 1994 (con *nota* di J.T. Martín de Agar): 9 (1997), p. 403-413.

Offerte (vedi Messa: Offerte in occasione della Messa)

ITALIA. Norme della Conferenza Episcopale circa la raccolta di offerte per necessità particolari, 3 settembre 1993 (con nota di M. Marchesi): 6 (1994), p. 379-383.

OLANDA

J. HENDRIKS, La scuola cattolica in Olanda: 2 (1990), p. 89-100.

Decreto generale della Conferenza episcopale riguardante la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 31 gennaio 1989 (con *nota* di J. Hendriks): 2 (1990), p. 360-395.

OMELIA (vedi MESSA - « MUNERA CHRISTI »: « Munus docendi »)

PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta del 20 giugno 1987 (interpretazione del c. 767 § 1): 1 (1989), p. 358.

OPERA DELL'APOSTOLATO MARITTIMO (vedi ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA)

GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica «motu proprio» sull'apostolato marittimo *Stella Maris*, 31 gennaio 1997 (con *nota* di A.S. Sánchez-Gil): 9 (1997), p. 783-800.

ORDINAMENTO CANONICO (vedi DIRITTO CANONICO)

ORDINARIATI MILITARI (vedi ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA - anche i singoli Paesi)

E. BAURA, L'ufficio di Ordinario militare. Profili giuridici: 4 (1992), p. 385-418.

Ordinario (vedi Organizzazione ecclesiastica - Vescovi)

PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta del 23 aprile 1987 (interpretazione del c. 951 § 1): 1 (1989), p. 357.

ORDINE SACRO (vedi CELIBATO - CHIERICI)

CILE. Regolamento della «Giunta degli ordinandi» della diocesi di Rancagua, del 27 ottobre 1989 (con *nota* di C.J. Errázuriz M.): 2 (1990), p. 754-757.

Lettera apostolica sull'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini, 22 maggio 1994 (con *nota* di D. Cito): 7 (1995), p. 347-353.

Congregazione della Dottrina della Fede, Risposta al dubbio circa la dottrina della Lettera apostolica «Ordinatio sacerdotalis», 28 ottobre 1995 (con ***

pubblicato sull'Osservatore Romano del 19 novembre 1995, Sulla Risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede circa la dottrina proposta nella Lettera apostolica « Ordinatio Sacerdotalis »): 8 (1996), p. 372-376.

INGHILTERRA E GALLES. Statuti per l'ammissione al sacerdozio di chierici anglicani sposati, 2 giugno 1995 (con *nota* di J.D. Gabiola): 8 (1996), p. 377-382.

L. Graziano, Potestà e sacerdozio nella Chiesa: 9 (1997), p. 695-711.

Delitto di ordinazione illegittima (vedi CENSURE)

Impedimenti e irregolarità

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA. *Iurium*. Sentenza definitiva. 4 maggio 1996. Davino, Ponente (con *nota* di D. Cito): 9 (1997), p. 595-599.

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Dichiarazione, 19 maggio 1997: 9 (1997), p. 825-826.

Organizzazione ecclesiastica (vedi Comunione - Diritto dell'organizzazione ecclesiastica - anche i singoli istituti)

J.L. Gutiérrez, La conferenza episcopale come organo sopradiocesano nella struttura ecclesiastica: 1 (1989), p. 69-91.

J.I. Arrieta, Chiese particolari e circoscrizioni ecclesiastiche: 6 (1994), p. 3-40.

GERUSALEMME. Statuti dell'Assemblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa, 12 dicembre 1992 (con *nota* di M. Brogi): 6 (1994), p. 832-842.

SPAGNA. Decreto di nomina di un vicario episcopale personale della archidiocesi di Valencia per i sacerdoti residenti a Roma, 22 gennaio 1995 (con *nota* di H. Franceschi F.): 8 (1996), p. 383-389.

Congregazione per i Vescovi, Decreto di erezione in persona giuridica pubblica della regione ecclesiastica della Lombardia (e relativi statuti) (con *nota* di M. Marchesi): 9 (1997), p. 382-390.

J.I. Arrieta, Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionale e provinciale: 10 (1998), p. 531-557.

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA (vedi TRIBUNALI: Organizzazione giudiziaria)

PASTORALITÀ (vedi Funzione pubblica - Potestà di regime)

M.F. Pompedda, Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?: 1 (1989), p. 423-447.

PARAGUAY

Norme complementari al CIC, emanate dalla Conferenza Episcopale del Paraguay, 12 novembre 1994 (con *note* di J.T. Martín de Agar): 10 (1998), p. 396-418.

PARROCCHIA

F. Daneels, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale: 10 (1998), p. 111-148.

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum. Decreto definitivo. 4 maggio 1996. Em.mo Agustoni, Prefetto, Ponente: 10 (1998), p. 189-195.

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Reductionis ecclesiae in usum profanum. Sentenza definitiva. 4 maggio 1996. Em.mo Agustoni, Prefetto, Ponente: 10 (1998), p. 196-203.

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Supressionis paroeciae. Decreto definitivo. 25 giugno 1994. Fagiolo, Ponente: 10 (1998), p. 204-206.

PARROCO

A.S. SÁNCHEZ-GIL, Circa la portata della qualifica del parroco quale pastore proprio della comunità parrocchiale: 8 (1996), p. 217-230.

PARTI PROCESSUALI (vedi Avvocati - Processo)

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA. *Iurium*. Decreto definitivo. 21 novembre 1987. Card. Castillo Lara, Ponente: 1 (1989), p. 197-203.

Tribunale della Rota Romana, Romana. Iurium (crediti et damnorum). Sentenza definitiva. 15 giugno 1988. Palestro, Ponente (con nota di J. Llobell, Aspetti del diritto alla difesa, il risarcimento dei danni e altre questioni giurisdizionali in alcune recenti decisioni rotali): 1 (1989), p. 587-614.

Z. Grocholewski, La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica: 3 (1991), p. 81-102.

M.F. Pompedda, Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana: 5 (1993), p. 437-468.

L. NAVARRO, La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica: 9 (1997), p. 265-287.

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum. Decreto definitivo. 4 maggio 1996. Em.mo Agustoni, Prefetto, Ponente: 10 (1998), p. 189-195.

Difensore del vincolo

N. Schöch, Le «animadversiones» del difensore del vincolo nelle cause di incapacità consensuale: 9 (1997), p. 81-116.

Pastore (vedi Cura pastorale - Romano Pontefice - Vescovi - Parroco)

PATRIARCATI

P. Gefaell, L'ambito territoriale della giurisdizione dei Patriarchi orientali. Riflessi sulla forma canonica del matrimonio: 5 (1993), p. 245-268.

PATRONI (vedi AVVOCATI - PARTI PROCESSUALI)

Pena canonica (vedi Censure - Diritto Penale)

D. Cito, La remissione della pena canonica: 9 (1997), p. 117-142.

PENITENZA

Congregazione della Dottrina della Fede, Decreto di scomunica latae sententiae in merito alla ricezione e divulgazione di quanto detto fra penitente e confessore nell'atto della confessione sacramentale, 23 settembre 1988: 1 (1989), p. 745-745.

COUR SUPRÊME DU CANADA, Sentenza Adèle Rosemary Gruenke versus Sa Majesté la Reine, 24 ottobre 1991 (con nota di J. St-Michel, La Cour suprême du Canada a-t-elle aboli le secret de la confession?): 5 (1993), p. 423-431.

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Nota esplicativa « Assoluzione generale senza previa confessione individuale », 8 novembre 1996: 9 (1997), p. 818-822.

PENITENZIERIA APOSTOLICA (vedi TRIBUNALI)

Risposta del 1º luglio 1992 (con nota di J. Canosa, La competenza della Penitenzieria Apostolica sulle indulgenze): 5 (1993), p. 395-401.

PERSONA (vedi FEDELI)

C.J. Errázuriz M., La persona nell'ordinamento canonico: il rapporto tra persona e diritto nella Chiesa: 10 (1998), p. 3-36.

Personalismo (vedi Matrimonio: Antropologia-personalismo)

PERSONALITÀ GIURIDICA

Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano, Legge sulle persone giuridiche civili, 28 giugno 1993 (con *nota* di L. Del Giudice): 6 (1994), p. 395-405.

L. NAVARRO, La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica: 9 (1997), p. 265-287.

Congregazione per i Vescovi, Decreto di erezione in persona giuridica pubblica della regione ecclesiastica della Lombardia (e relativi statuti) (con *nota* di M. Marchesi): 9 (1997), p. 382-390.

POLONIA

- J. KRUKOWSKI, Revisione del sistema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Polonia: 2 (1990), p. 473-495.
- T. Pieronek, Lo «status» degli atenei pontifici in Polonia: 2 (1990), p. 497-521.
- T. Pieronek, La legislazione particolare ed i cambiamenti del diritto ecclesiastico in Polonia: 3 (1991), p. 233-249.

Regolamento del II Sinodo Plenario promulgato dalla Conferenza Episcopale Polacca, 17 ottobre 1991 (con *nota* di T. Pieronek): 5 (1993), p. 403-411.

PONTIFICIA ACCADEMIA ECCLESIASTICA

G. Montalvo, La Pontificia Accademia Ecclesiastica e la missione diplomatica della Santa Sede nel mondo: 9 (1997), p. 203-219.

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'AMERICA LATINA

GIOVANNI PAOLO II, M.p. Decessores Nostri, 18 giugno 1988, con cui si riordina la Pontificia commissione per l'America Latina: 1 (1989), p. 733-735.

Lettera ai presidenti delle Conferenze episcopali dell'America Latina in cui si comunica l'argomento della riunione, 12 dicembre 1990: 5 (1993), p. 850-852.

Lettera ai presidenti delle Conferenze episcopali dell'America Latina che comunica la convocazione della Conferenza, 29 giugno 1991: 5 (1993), p. 852-855.

Regolamento della IV Conferenza generale dell'episcopato latinoamericano, 1992: 5 (1993), p. 855-868.

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA

GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica di fusione del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non-Credenti, 25 marzo 1993 (con *nota* di J. Miñambres): 5 (1993), p. 829-833.

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Criteri di collaborazione ecumenica ed interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali, 4 ottobre 1989: 2 (1990), p. 740-746.

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi

Risposte autentiche pubblicate dall'11 luglio 1984 al 1° giugno 1988: 1 (1989), p. 353-359.

Risposta del 23 maggio 1988 (pubblicata il 10 marzo 1989): 1 (1989), p. 760-761.

Risposte del 24 gennaio 1989 (con *nota* di J.T. Martín de Agar): 2 (1990), p. 348-351.

Risposta del 28 giugno 1990 (con nota di J. Canosa, La maggioranza richiesta nella elezione canonica): 3 (1991), p. 367-374.

SEGRETERIA DI STATO, Lettera al Presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi sulla competenza del Pontificio Consiglio circa l'interpretazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e delle leggi comuni alle Chiese orientali, 27 febbraio 1991 (con *nota* di P. Gefaell): 4 (1992), p. 340-344.

Risposta del 10 ottobre 1991: 4 (1992), p. 347-347.

Risposta dell'11 luglio 1992; lettera circolare della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, 15 marzo 1994 (con nota di L. Navarro, Il servizio all'altare e le donne (commento all'interpretazione autentica del can. 230 § 2): 7 (1995), p. 381-395.

J. Otaduy, Sobre las «notas explicativas» del Consejo pontificio para la interpretación de los textos legislativos: 9 (1997), p. 633-645.

Note esplicative « Assoluzione generale senza previa confessione individuale », 8 novembre 1996, « Obbligo del Vescovo di risiedere in diocesi », 12 settembre 1996: 9 (1997), p. 818-825.

Dichiarazione, 19 maggio 1997: 9 (1997), p. 825-826.

PORTOGALLO

Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 3 settembre 1988 (con *nota* di M. Falcão): 2 (1990), p. 395-409.

POTESTÀ DI REGIME (vedi GOVERNO)

- C. DE DIEGO-LORA, La potestad de régimen de las conferencias episcopales en el «Codex» de 1983: 1 (1989), p. 23-46.
- V. FAGIOLO, «Potestas» del vescovo e conferenza episcopale: 1 (1989), p. 47-67.
- L. Graziano, Potestà e sacerdozio nella Chiesa: 9 (1997), p. 695-711.

Potestà esecutiva (vedi Atto amministrativo - Prassi amministrativa)

I. ZUANAZZI, Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica: 8 (1996), p. 37-69.

Potestà giudiziaria (vedi PROCESSO - TRIBUNALI)

Z. GROCHOLEWSKI, Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa: 7 (1995), p. 39-64.

Potestà legislativa

- D. Cito, Le delibere normative delle Conferenze episcopali (Considerazioni in tema di flessibilità della competenza): 3 (1991), p. 561-573.
- P. VALDRINI, Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit particulier. D'après le code de droit canonique latin: 9 (1997), p. 3-17.

Prassi amministrativa

J.I. Arrieta, Il valore giuridico della prassi della Curia Romana: 8 (1996), p. 97-117

PREDICAZIONE (vedi « MUNERA CHRISTI »: « Munus docendi »)

Precetto Penale (vedi Atti amministrativi - Diritto Penale)

E. LABANDEIRA - J. MIRAS, El precepto penal en el CIC 83: 3 (1991), p. 671-690.

Prelature Personali (vedi Organizzazione ecclesiastica)

- A. DE FUENMAYOR, Le prelature personali e l'Opus Dei (A proposito di una recente monografia di Gaetano Lo Castro): 1 (1989), p. 157-175.
- J.L. Gutiérrez, Le prelature personali: 1 (1989), p. 467-491.
- V. GÓMEZ-IGLESIAS, L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei: 3 (1991), p. 251-265.
- C.J. Errázuriz M., Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali: 5 (1993), p. 633-642.
- J.I. Arrieta, Il significato di una continuità: 6 (1994), p. 423-434.
- GIOVANNI PAOLO II, Bolla pontificia di elevazione alla dignità dell'Episcopato del Prelato dell'Opus Dei, 21 novembre 1994 (con nota di V. Gómez-Iglesias C., Circa l'elevazione all'Episcopato del secondo Prelato dell'Opus Dei): 7 (1995), p. 799-781.

Presbiterio (vedi Collegio di consultori)

- ITALIA. Regolamento della Commissione presbiterale italiana, testo riformato del 23-26 settembre 1991 (con *nota* di D. Cito): 4 (1992), p. 787-791.
- A. CATTANEO, Il presbiterio della chiesa particolare (Questioni sollevate dalla dottrina canonistica ed ecclesiologica postconciliare): 5 (1993), p. 497-529.

Presunzioni (vedi Processo - Prove processuali)

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto particolare. «'Praesumptiones facti' pro causis nullitatis matrimonii», 13 dicembre 1995 (con nota di M.A. Ortiz, Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio): 8 (1996), p. 821-850.

Processo (vedi Diritto processuale - Parti processuali - Presunzioni - Prove processuali - Tribunali)

Processo matrimoniale

- M.F. Pompedda, Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?: 1 (1989), p. 423-447.
- cause di nullità (vedi Matrimonio Rota Romana: Giurisprudenza Tribunali)
- cause di separazione (vedi MATRIMONIO: Separazione dei coniugi)

Processi speciali

cause di canonizzazione

- J.L. Gutierrez, La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nelle dichiarazioni del martirio: 3 (1991), p. 645-670.
- GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica di Beatificazione del Venerabile Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, 17 maggio 1992 (con *nota* di F. Capucci, La causa di canonizzazione di mons. Escrivá): 4 (1992), p. 313-314.
- Congregazione delle Cause dei Santi, Decreto sull'esercizio delle virtù del Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, 9 aprile 1990: 4 (1992), p. 315-319.
- J.L. GUTIÉRREZ, Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV): 5 (1993), p. 545-574.
- J.L. GUTIÉRREZ, I miracoli nell'apparato probatorio delle cause di canonizzazione: 10 (1998), p. 491-529.

- norme particolari

- A. Stankiewicz, Rilievi procedurali nel nuovo « Ordo iudiciarius » della Rota Romana: 7 (1995), p. 65-87.
- SEGRETERIA DI STATO, Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano, 3 febbraio 1996 (con *nota* di J. González-Ayesta): 9 (1997), p. 806-814.

- processo penale

- J. Sanchis, L'indagine previa al processo penale: 4 (1992), p. 511-550.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Prescrizione dell'azione criminale. Decreto definitivo. 16 febbraio 1993. Ragni, Ponente (con nota di D. Cito): 6 (1994), p. 217-234.
- J. LLOBELL, Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la dottrina della fede in materia penale: 9 (1997), p. 289-301.

Sentenza

- certezza morale

- Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto particolare. «Favor matrimonii, favor fidei et certitudo moralis », 23 gennaio 1996: 8 (1996), p. 851-852.
- Z. GROCHOLEWSKI, La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali: 9 (1997), p. 417-450.

- conformità delle sentenze

- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Lugdun. seu Gratianopolitana. Sentenza interlocutoria. 31 gennaio 1990. Palestro, Ponente (con nota di J. Llobell, Note sulla congruenza e la conformità delle sentenza di nullità del matrimonio): 2 (1990), p. 543-564
- Tribunale della Rota Romana, Reg. Aprutini seu Teramen. Hartien. Questione pregiudiziale de sententiarum conformitate. Decreto. 22 marzo 1994. Stankiewicz, Ponente (con nota di L. Del Giudice, Novità nella giurisprudenza rotale di rito in tema di conformità « equivalente » delle sentenze): 7 (1995), p. 645-662

impugnazione della sentenza

- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Lugdun. seu Gratianopolitana. Sentenza interlocutoria. 31 gennaio 1990. Palestro, Ponente (con nota di J. Llobell, Note sulla congruenza e la conformità delle sentenza di nullità del matrimonio): 2 (1990), p. 543-564.
- P. Moneta, La nuova trattazione della causa matrimoniale: 3 (1991), p. 479-497.
- Tribunale della Rota Romana, Beryten. Maronitarum. Adozione. Restitutio in integrum. Nullità di sentenza. Sentenza definitiva. 21 marzo 1991. Boccafola, Ponente (con nota de A. Bettetini, Appunti sulla «restitutio in integrum» in margine ad una sentenza rotale): 4 (1992), p. 163-186.
- Tribunale del Rota Romana, *Pittsburgen*. Nullità di sentenza. Nullità del matrimonio. Difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva. 27 febbraio 1992. Boccafola, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 5 (1993), p. 207-222.
- J. LLOBELL, Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone. Note sulla dottrina di Carmelo de Diego Lora. (A proposito del libro C. DE DIEGO LORA, Estudios de derecho procesal canónico, voll. 3 e 4): 5 (1993), p. 283-313.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Cerretana. Iurium. Decreto. 14 dicembre 1992. Pompedda, Ponente (con nota di J. Llobell, La necessità della doppia sentenza conforme e l'« appello automatico» ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana): 5 (1993), p. 597-609.
- TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Posnaniense*. Dimissione dallo stato clericale. Questione pregiudiziale: nuova proposizione della causa. Decreto. 11 novembre 1993. Stankiewicz, Ponente (con *nota* di H. Franceschi F., *L'impugnazione* del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»): 7 (1995), p. 663-689.

Tribunale della Rota Romana, Reg. E. seu A. Nullità del matrimonio. Causa incidentale: Querela di nullità e nuova proposizione della causa. Decreto. 15 luglio 1993. Bruno, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il cumulo della «querela nullitatis» e la «nova causae propositio»): 8 (1996), p. 565-599.

PROFESSIONE DI FEDE

Congregazione della Dottrina della Fede, *Professio fidei* e *Iusiurandum fidelitatis*, 1° marzo 1989: 1 (1989), p. 745-747.

PROVE PROCESSUALI (vedi Processo)

- J.L. GUTIÉRREZ, La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nelle dichiarazioni del martirio: 3 (1991), p. 645-670.
- M.F. Pompedda, Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana: 5 (1993), p. 437-468.
- J.L. GUTIÉRREZ, Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV): 5 (1993), p. 545-574.
- J.L. GUTIÉRREZ, I miracoli nell'apparato probatorio delle cause di canonizzazione: 10 (1998), p. 491-529.

PROVVISTA CANONICA (vedi Ufficio ecclesiastico: Provvista canonica)

- RAPPORTI CHIESA-STATO (vedi i singoli Paesi DIRITTO ECCLESIASTICO LEGATI PONTI-FICI - MATRIMONIO: Sistemi matrimoniali - SANTA SEDE: Rapporti Santa Sede-Comunità internazionale)
 - J. HERVADA, Elementi per una teoria fondamentale sulla relazione Chiesa-mondo: 2 (1990), p. 35-65.
 - J.M. Viejo-Ximénez, La obra canónica de Pierre Bertrand (1280-1349): 5 (1993), p. 61-88.
 - A.M. Punzi Nicolò, Gli influssi del «Codex Iuris Canonici sulle legislazioni civili»: 6 (1994), p. 91-114.
 - C.J. Errázuriz M., Riflessioni circa il diritto canonico nell'ottica del dualismo cristiano: 9 (1997), p. 303-312.

Religiosi (vedi Istituti di vita consacrata: Istituti religiosi)

V. DE PAOLIS, La proibizione del commercio ai religiosi: 7 (1995), p. 693-712.

PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta del 20 giugno 1987 (interpretazione del c. 684 § 3): 1 (1989), p. 358.

Dimissione dall'istituto

- Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 17 maggio 1986 (interpretazione del c. 700): 1 (1989), p. 355-356.
- J. LLOBELL, La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull'ermeneutica degli istituti rivolti all'attuazione del diritto di difesa: 4 (1992), p. 235-252.

Vescovo religioso

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 17 maggio 1986 (interpretazione dei cc. 705-707): 1 (1989), p. 355-356.

Uditori della Rota Romana religiosi

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 23 maggio 1988 (interpretazione dei cc. 705-707): 1 (1989), p. 359.

REMISSIONE DELLE PENE (vedi PENA CANONICA)

RESCRITTI (vedi ATTI AMMINISTRATIVI)

J. CANOSA, La concessione di grazie attraverso i rescritti: 6 (1994), p. 237-257.

RICORSO GERARCHICO (vedi CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO)

PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta del 20 giugno 1987 (interpretazione dei cc. 299 § 3 e 1737): 1 (1989), p. 358-359.

PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Risposta del 17 maggio 1986 (interpretazione del c. 700): 1 (1989), p. 355-356.

E. LABANDEIRA, Il ricorso gerarchico canonico: «petitum» e «causa petendi»: 3 (1991), p. 103-118.

M. MARCHESI, I ricorsi gerarchici presso i dicasteri della Curia romana: 8 (1996), p. 71-96.

F. Daneels, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale: 10 (1998), p. 111-148.

RINVIO

E. CAPARROS, L'affaire des trésors de l'Ange-Gardien: 1 (1989), p. 617-643.

RIPARAZIONE DEI DANNI

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Romana. Iurium (crediti et damnorum). Questione incidentale sull'esecuzione di sentenza rotale. Decreto. 13 aprile 1988. Palestro, Ponente: 1 (1989), p. 581-586.

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Romana. Iurium (crediti et damnorum). Sentenza definitiva. 15 giugno 1988. Palestro, Ponente (con nota di J. Llobell, Aspetti del diritto alla difesa, il risarcimento dei danni e altre questioni giurisdizionali in alcune recenti decisioni rotali): 1 (1989), p. 587-614.

P. Hayward, Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the «Sectio altera» of the Apostolic Signatura to award damages: 5 (1993), p. 643-673.

RITO (vedi DIRITTO ORIENTALE)

J. CANOSA, La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1º del Codice di diritto canonico. Alcune note su un rescritto della Segreteria di Stato: 5 (1993), p. 613-631.

SEGRETERIA DI STATO, Rescritto sulla presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1° CIC, 26 novembre 1992: 5 (1993), p. 839-839.

ROMANO PONTEFICE (vedi Collegialità episcopale - Legati pontifici - Santa Sede)

- Z. GROCHOLEWSKI, Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa: 7 (1995), p. 39-64.
- V. GÓMEZ-IGLESIAS C., Il ministero petrino alle soglie del terzo millennio: 8 (1996), p. 629-662.
- J. MIÑAMBRES, Il governo della Chiesa durante la vacanza della sede romana e l'elezione del Romano Pontefice: 8 (1996), p. 713-729.

ROTA ROMANA (vedi TRIBUNALI)

- Indirizzo di omaggio rivolto al Santo Padre dal Decano, 26 gennaio 1989: 1 (1989), p. 758-760.
- Indirizzo di omaggio rivolto al Santo Padre dal Decano, 18 gennaio 1990: 2 (1990), p. 345-347.
- Indirizzo di omaggio rivolto al Santo Padre dal Decano, 28 gennaio 1994: 6 (1994), p. 809-811.
- Indirizzo di omaggio rivolto al Santo Padre dal Decano, 10 febbraio 1995: 7 (1995), p. 829-831.
- J. LLOBELL, Il tribunale di appello del Vicariato di Roma: 1 (1989), p. 257-277.
- J.T. MARTÍN DE AGAR, L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana: 1 (1989), p. 395-422.
- C. DE DIEGO-LORA, Los tribunales de justicia de la Sede Apostólica: I. La Rota Romana: 4 (1992), p. 419-461.
- A. Stankiewicz, Rilievi procedurali nel nuovo « Ordo iudiciarius » della Rota Romana: 7 (1995), p. 65-87.
- SEGRETERIA DI STATO, Rescritto « ex audientia Sanctissimi » di conferma di alcune «facoltà straordinarie » al Decano della Rota Romana, 30 settembre 1995 (con nota di J. Canosa, Note sulle facoltà straordinarie del Decano della Rota Romana): 9 (1997), p. 377-782.

Allocuzioni alla Rota Romana (vedi Giovanni Paolo II)

Giurisprudenza

- Neapolitana. Nullitatis matrimonii. Sentenza definitiva. 22 luglio 1985. Pompedda, Ponente (con nota di J. Carreras): 1 (1989), p. 557-568.
- Romana. Nullitatis matrimonii. Sentenza definitiva. 20 febbraio 1987. Pinto, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 1 (1989), p. 569-579.
- Lausannensis-Genevensis-Friburgensis. Separazione. Sentenza definitiva. 26 febbraio 1987. Stankiewicz, Ponente: 1 (1989), p. 204-215.
- Fortalexiensis. Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva. 18 marzo 1987. De Lanversin, Ponente: 1 (1989), p. 216-229.
- Grossetana seu Florentina. Nullità del matrimonio. Sentenza definitiva. 11 aprile 1988. Pompedda, Ponente: 1 (1989), p. 230-245.

Romana. Iurium (crediti et damnorum). Questione incidentale sull'esecuzione di sentenza rotale. Decreto. 13 aprile 1988. Palestro, Ponente: 1 (1989), p. 581-586.

- Romana. Iurium (crediti et damnorum). Sentenza definitiva. 15 giugno 1988.
 Palestro, Ponente (con nota di J. Llobell, Aspetti del diritto alla difesa, il risarcimento dei danni e altre questioni giurisdizionali in alcune recenti decisioni rotali): 1 (1989), p. 587-614.
- Hatfortiensis. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 23 giugno 1988. Boccafola, Ponente (con nota di J. Carreras): 2 (1990), p. 139-156.
- Brovnsvillensis. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 1 luglio 1988. Doran, Ponente (con nota di J. Carreras): 2 (1990), p. 157-176.
- Chilavensis. Nullità del matrimonio. Difetto di discrezione di giudizio, incapacità di assumere ed errore sulla qualità. Sentenza definitiva. 26 maggio 1989. Faltin, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 2 (1990), p. 177-190.
- Hierosolymitana latinorum. Nullità del matrimonio. Impotenza. Errore nella qualità. Dolo. Sentenza definitiva. 15 giugno 1989. De Lanversin, Ponente (con nota di J. Carreras, La norma personalista y las cualidades de la persona): 3 (1991), p. 589-623.
- Vicariatus Apost. Beryten. Latinorum. Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Decreto de infirmatione sententiae. Decreto. 18 dicembre 1989. Palestro, Ponente: 5 (1993), p. 197-205.
- Lugdun. seu Gratianopolitana. Sentenza interlocutoria. 31 gennaio 1990. Palestro, Ponente (con nota di J. Llobell, Note sulla congruenza e la conformità delle sentenza di nullità del matrimonio): 2 (1990), p. 543-564.
- Campifontis. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 5 febbraio 1990. Doran, Ponente (con nota di J. Carreras): 3 (1991), p. 153-179.
- Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 8 febbraio 1990. Burke, Ponente (con nota di J. Carreras, Il «bonum fidei» e lo «iuscorporalismo»): 2 (1990), p. 565-589.
- Novae Aureliae. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 23 febbraio 1990. Bruno, Ponente: 3 (1991), p. 181-197.
- Ruremunden. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 19 ottobre 1990. Pompedda, Ponente (con *nota* di J. Carreras): 4 (1992), p. 153-161.
- Madraspolitan. et Meliaporen. Nullità del matrimonio. Dolo. Difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva. 25 ottobre 1990. Burke, Ponente (con nota di J. Carreras): 3 (1991), p. 625-641.
- Beryten. Maronitarum. Adozione. Restitutio in integrum. Nullità di sentenza. Sentenza definitiva. 21 marzo 1991. Boccafola, Ponente (con nota de A. Bettetini, Appunti sulla «restitutio in integrum» in margine ad una sentenza rotale): 4 (1992), p. 163-186.

Montesvidei. Nullità del matrimonio. Errore determinante la volontà circa l'indissolubilità. Simulazione parziale (esclusione dell'indissolubilità). Sentenza definitiva. 25 aprile 1991. Stankiewicz, Ponente: 4 (1992), p. 553-566.

- Taurinen. Nullità del matrimonio. Simulazione parziale (esclusione del bonum sacramenti). Sentenza definitiva. 2 maggio 1991. Burke, Ponente: 4 (1992), p. 567-582.
- Calicuten. Nullità del matrimonio. Errore nella qualità. Dolo. Sentenza definitiva. 6 febbraio 1992. Pompedda, Ponente (con nota di H. Franceschi, La connessione tra l'errore nella qualità « directe et principaliter intenta » ed il dolo invalidante del consenso matrimoniale): 6 (1994), p. 573-608.
- Pittsburgen. Nullità di sentenza. Nullità del matrimonio. Difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva. 27 febbraio 1992. Boccafola, Ponente (con nota di J. Carreras): 5 (1993), p. 207-222.
- Vindobonen. Nullità del matrimonio. Simulazione totale. Fini del matrimonio. Sentenza definitiva. 14 ottobre 1992. Funghini, Ponente (con nota di P. Gefaell): 5 (1993), p. 577-595.
- Cerretana. Iurium. Decreto. 14 dicembre 1992. Pompedda, Ponente (con nota di J. Llobell, La necessità della doppia sentenza conforme e l'« appello automatico» ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana): 5 (1993), p. 597-609.
- Denverien. Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Inesistenza della delega. Sentenza definitiva. 15 dicembre 1992. Stankiewicz, Ponente (con nota di J. Carreras, Forma canonica e «favor matrimonii» in una recente sentenza rotale): 6 (1994), p. 179-215.
- Prescrizione dell'azione criminale. Decreto definitivo. 16 febbraio 1993. Ragni, Ponente (con *nota* di D. Cito): 6 (1994), p. 217-234.
- Mexicana. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Incapacità «relativa». Sentenza definitiva. 2 marzo 1993. Civili, Ponente (con nota di H. Franceschi F., L'incapacità di assumere e l'incapacità relativa nella giurisprudenza rotale recente): 9 (1997), p. 145-199.
- Romana. Nullità del matrimonio. Simulazione totale. Difetto di discrezione di giudizio. Dolo. Condizione. Impotenza. Sentenza definitiva. 17 marzo 1993. De Lanversin, Ponente (con nota di J. Carreras): 9 (1997), p. 600-630.
- Singaporen. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 17 giugno 1993. Burke, Ponente (con nota di G. Solferino): 7 (1995), p. 219-230.
- Reg. E. seu A. Nullità del matrimonio. Causa incidentale: Querela di nullità e nuova proposizione della causa. Decreto. 15 luglio 1993. Bruno, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il cumulo della « querela nullitatis » e la « nova causae propositio »): 8 (1996), p. 565-599.
- Reg. Ligustici seu Ianuen. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 21 luglio 1993. Faltin, Ponente: 7 (1995), p. 231-253.

- S. Salvatoris in America. Nullità del matrimonio. Errore nella qualità. Sentenza definitiva. 22 luglio 1993. Stankiewicz, Ponente: 6 (1994), p. 609-623.
- Posnaniense. Dimissione dallo stato clericale. Questione pregiudiziale: nuova proposizione della causa. Decreto. 11 novembre 1993. Stankiewicz, Ponente (con nota di H. Franceschi F., L'impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»): 7 (1995), p. 663-689.
- Chilaven. Nullità del matrimonio. Nullità del decreto di Seconda Istanza. Timore reverenziale. Decreto di conferma della sentenza di Prima Istanza. 20 gennaio 1994. Burke, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il diritto alla libera scelta del proprio coniuge quale diritto fondamentale della persona): 8 (1996), p. 145-170.
- Reg. Aprutini seu Teramen. Hartien. Questione pregiudiziale de sententiarum conformitate. Decreto. 22 marzo 1994. Stankiewicz, Ponente (con nota di L. Del Giudice, Novità nella giurisprudenza rotale di rito in tema di conformità «equivalente» delle sentenze): 7 (1995), p. 645-662.
- Reg. Aquitaniae seu Tutelen. Nullità del matrimonio. Incapacità consensuale. Sentenza definitiva. 16 dicembre 1994. Stankiewicz, Ponente: 10 (1998), p. 561-580.
- Reg. Veneti seu Bauzanen.-Brixien. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Omosessualità. Sentenza definitiva. 19 dicembre 1994. Funghini, Ponente: 8 (1996), p. 601-626.
- Reg. Flaminii seu Forolibien.-Brittinorien. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 31 maggio 1995. Faltin, Ponente (con nota di J. Carreras): 8 (1996), p. 121-144.
- Reg. Latii seu Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità e della prole. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Sentenza definitiva. 22 febbraio 1996. Stankiewicz, Ponente (con nota di H. Franceschi F., Il contenuto del « bonum prolis » e del « bonum fidei » alla luce del fenomeno della procreazione artificiale): 10 (1998), p. 207-252.

SACERDOTI (vedi CHIERICI - OMELIA - ORDINE SACRO)

- Sacramenti (vedi Battesimo Chierici Eucaristia Matrimonio Messa Ministero - Ordine sacro - Penitenza)
- A. Longhitano, Il sacro nel Codice di Diritto Canonico: 6 (1994), p. 709-730. «Communicatio in sacris»
 - P. Gefaell, Il nuovo Direttorio ecumenico e la «communicatio in sacris»: 6 (1994), p. 259-279.
 - P. Gefaell, Principi dottrinali per la normativa sulla « communicatio in sacris »: 8 (1996), p. 509-528.

SANTA SEDE

GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Iusti iudicis*, 28 giugno 1988, con cui si istituiscono i patroni presso la Curia Romana e della Santa Sede (con *nota* di J. Llobell, *Nota al m.p.* «*Iusti Iudicis*»): 1 (1989), p. 735-740.

GIOVANNI PAOLO II, M.p. con il quale viene istituito l'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 1º gennaio 1989: 2 (1990), p. 323-325.

SEGRETERIA DI STATO, Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 1º gennaio 1989 (con *nota* di A. Esquivias): 2 (1990), p. 333-341.

UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA, Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 8 dicembre 1989: 2 (1990), p. 351-355.

GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica con la quale viene promulgato lo statuto definitivo dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 30 settembre 1994 (con nota di J. Canosa, Note sullo statuto definitivo dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica): 8 (1996), p. 805-818.

Accordi e concordati (vedi i singoli Paesi - RAPPORTI CHIESA-STATO)

Rapporti Santa Sede-Comunità internazionale (vedi LEGATI PONTIFICI)

- L. NAVARRO, La Santa Sede e la libertà religiosa. Interventi presso la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (1983-1993): 7 (1995), p. 721-739.
- V. Buonomo, Considerazioni sul rapporto Santa Sede Comunità internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale: 8 (1996), p. 3-33.

SCIENZA CANONICA (vedi DIRITTO CANONICO: Scienza canonica)

SCOMUNICA (vedi CENSURE: Scomunica)

SCUOLA CATTOLICA (vedi EDUCAZIONE CATTOLICA)

J. HENDRIKS, La scuola cattolica in Olanda: 2 (1990), p. 89-100.

SEDE VACANTE (vedi ROMANO PONTEFICE)

Segnatura Apostolica (vedi Contenzioso amministrativo - Giustizia amministrativa - Tribunali)

- Z. GROCHOLEWSKI, La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica: 4 (1992), p. 3-22.
- C. DE DIEGO-LORA, Los tribunales de justicia de la Sede Apostólica: II. La Signatura Apostólica: 5 (1993), p. 121-158.
- J. LLOBELL, Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica: 5 (1993), p. 675-698.

Decreti e dichiarazioni

Declaratio de foro plerarumque probationum, 27 aprile 1989: 2 (1990), p. 341-343.

Declaratio de foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam, 3 giugno 1989: 2 (1990), p. 343-345.

Decreti sulla commissione, la proroga, e altre questioni riguardanti la competenza dei Tribunali nelle cause di nullità matrimoniale, 27 agosto 1988 - 21 agosto 1989 (con nota di J. Llobell, Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi): 2 (1990), p. 721-740.

- Decreto generale sull'intervento del Vicario giudiziale nella fattispecie del can. 1673, 3°, 6 maggio 1993 (con nota di E. Baura, La funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia): 6 (1994), p. 353-365.
- Dichiarazione sulla giurisdizione della Chiesa riguardo al matrimonio celebrato tra due acattolici, 28 maggio 1993 (con nota di M.A. Ortiz, Note circa la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici): 6 (1994), p. 366-377.
- Decreto particolare. «Nullitas matrimonii», 17 maggio 1995: 8 (1996), p. 819-821.
- Decreto particolare. «'Praesumptiones facti' pro causis nullitatis matrimonii», 13 dicembre 1995 (con nota di M.A. Ortiz, Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio): 8 (1996), p. 821-850.

Giurisprudenza

- Iurium. Decreto definitivo. 21 novembre 1987. Card. Castillo Lara, Ponente: 1 (1989), p. 197-203.
- Supressionis paroeciae. Decreto definitivo. 25 giugno 1994. Fagiolo, Ponente: 10 (1998), p. 204-206.
- Iurium. Sentenza definitiva. 4 maggio 1996. Davino, Ponente (con nota di D. Cito): 9 (1997), p. 595-599.
- Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum. Decreto definitivo. 4 maggio 1996. Em.mo Agustoni, Prefetto, Ponente: 10 (1998), p. 189-195.
- Reductionis ecclesiae in usum profanum. Sentenza definitiva. 4 maggio 1996. Em.mo Agustoni, Prefetto, Ponente: 10 (1998), p. 196-203.

SEGRETERIA DI STATO

- Lettera ai Presidenti delle Conferenze episcopali sulla pubblicazione delle norme complementari al codice di diritto canonico, 8 novembre 1983: 1 (1989), p. 349-352.
- Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 1º gennaio 1989 (con *nota* di A. Esquivias): 2 (1990), p. 333-341.
- Rescriptum ex audientia Ssmi. quo Vicariatus Urbis administratio, ab Officio Administrationis Patrimonii sedis Apostolicae seiuncta, de mandato Summi Pontificis constituitur, 22 marzo 1990 (con nota di J. Miñambres, Distinzione amministrativa tra Curia romana e Vicariato di Roma): 3 (1991), p. 757-759.
- Nota del Segretario di Stato vaticano all'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede sulla doppia cittadinanza, 24 maggio 1990 (con *nota* di A. Filipazzi, *Cittadinanza vaticana e cittadinanza italiana: un accordo bilaterale fra Santa Sede e Repubblica italiana*): 7 (1995), p. 355-363.
- Lettera al Presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi sulla competenza del Pontificio Consiglio circa l'interpretazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e delle leggi comuni alle Chiese orientali, 27 febbraio 1991 (con *nota* di P. Gefaell): 4 (1992), p. 340-344.

Rescritto col quale viene costituita una commissione interdicasteriale permanente per l'equa distribuzione dei sacerdoti, 13 luglio 1991 (con *nota* di J. Miñambres): 4 (1992), p. 344-346.

Regolamento Generale della Curia Romana, 4 febbraio 1992: 4 (1992), p. 725-763.

Rescritto sulla presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1° CIC, 26 novembre 1992: 5 (1993), p. 839-839.

Provvidenze a favore della famiglia, 20 gennaio 1994 (con *nota* di G. Solferino): 6 (1994), p. 800-809.

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria, 7 novembre 1994 (con nota di J. Canosa, Un esempio di riforma amministrativa nell'ordinamento canonico: il nuovo statuto del FAS): 7 (1995), p. 817-829.

Rescritto « ex audientia Sanctissimi » di conferma di alcune « facoltà straordinarie » al Decano della Rota Romana, 30 settembre 1995 (con *nota* di J. Canosa, *Note sulle facoltà straordinarie del Decano della Rota Romana*): 9 (1997), p. 377-782.

Quinto Accordo Addizionale alla Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento dei Rapporti Patrimoniali del 23 giugno 1960, 21 dicembre 1995 (con *nota* di H. Pree): 9 (1997), p. 801-805.

SEMINARI MAGGIORI (vedi EDUCAZIONE CATTOLICA)

D. CITO, Annotazioni canonistiche in tema di seminari maggiori: 7 (1995), p. 257-275.

SENTENZA (vedi Processo: Sentenza)

SEPARAZIONE (vedi MATRIMONIO: Separazione dei coniugi)

SIMULAZIONE (vedi MATRIMONIO: Consenso matrimoniale: simulazione)

SINODALITÀ (vedi Conferenze episcopali - Sinodo dei Vescovi)

P. Erdő, La partecipazione sinodale al governo della Chiesa. Problemi circa gli organi sinodali con potere di governo: 10 (1998), p. 89-107.

SINODO DIOCESANO

Congregazione per i Vescovi - Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione sui Sinodi diocesani, 19 marzo 1997 (con *nota* di J. González-Ayesta): 10 (1998), p. 352-377.

Sinodo dei Vescovi (vedi Collegialità episcopale - Conferenze episcopali - Romano Pontefice - Sinodalità - Vescovi: Vescovo emerito)

GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Curia Romana nel venticinquesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, 21 dicembre 1990 (con *nota* di J.I. Arrieta, *Il Sinodo dei vescovi quale istituto di comunione*): 3 (1991), p. 356-366.

J.I. Arrieta, Lo sviluppo istituzionale del Sinodo dei Vescovi: 4 (1992), p. 189-213. SINODO PLENARIO (vedi CONCILIO PARTICOLARE)

SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

J.L. Gutiérrez, Le Società di vita apostolica: 6 (1994), p. 553-569.

Sospensione (vedi Ordine sacro: Impedimenti e irregolarità)

SPAGNA

Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 14 novembre 1987 (con *nota* di J.A. Fuentes): 2 (1990), p. 802-812.

- J. ORLANDIS, Iglesia y poder real en la España visigodo-católica: 3 (1991), p. 67-78.
- G. GARCÍA CANTERO, Dos ejemplos de influencia eclesiástica en el Derecho español: 7 (1995), p. 469-480.
- Decreto generale della Conferenza episcopale per l'applicazione della cost. ap. Ex Corde Ecclesiae sulle università cattoliche, 11 febbraio 1995 (con nota di C.J. Errázuriz M.): 7 (1995), p. 833-845.
- Decreto di nomina di un vicario episcopale personale della archidiocesi di Valencia per i sacerdoti residenti a Roma, 22 gennaio 1995 (con *nota* di H. Franceschi F.): 8 (1996), p. 383-389.

SRI LANKA

Norme complementari al CIC emanate dalla Conferenza Episcopale (con *nota* di J.T. Martín de Agar): 6 (1994), p. 383-393.

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO (vedi CITTÀ DEL VATICANO)

STATI UNITI D'AMERICA

Statuti dell'Ordinariato militare (18 agosto 1987): 1 (1989), p. 382-386.

Statuti nazionali per il catecumenato (Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti), del 1º luglio 1988: 2 (1990), p. 410-416.

- I. Gramunt, Autonomy and Identity of Catholic Universities in the United States: 4 (1992), p. 463-493.
- T.J. Scorza, The Church and the Explosion of Clerical Sexual Abuse Litigation in America: 7 (1995), p. 741-749.
- Istruzione della Conferenza episcopale sul modo di trattare i casi dei delitti canonici implicanti l'atteggiamento sessuale del reo e sulla dimissione dallo stato clericale, 25 aprile 1994 (con *nota* di J.A. Alesandro): 8 (1996), p. 390-424.
- D.G. DUNCAN C.R. WHALEY, Lowering the wall of separation between Church and State in the United States: 10 (1998), p. 275-279.

STORIA DEL DIRITTO (vedi DECRETALISTI - DECRETO DI GRAZIANO)

A.M. STICKLER, Il celibato ecclesiastico. La sua storia ed i suoi fondamenti teologici: 5 (1993), p. 3-59.

Alto-medioevo

J. ORLANDIS, Iglesia y poder real en la España visigodo-católica: 3 (1991), p. 67-78.

Diritto comune

- J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, La obra canónica de Pierre Bertrand (1280-1349): 5 (1993), p. 61-88.
- E. CAPARROS, Les racines institutionnelles des droits occidentaux dans le droit ecclésiastique: 7 (1995), p. 425-454.
- A. Padoa-Schioppa, Note sul ruolo del diritto canonico e sulla storiografia giuridica: 7 (1995), p. 455-468.
- A.A. Morin, Des origines de la fiducie, un exemple concret des racines institutionnelles des droits occidentaux dans le droit canonique: 7 (1995), p. 481-493.
- D.J. Guth, Centrality of Debt in Western Medieval Sacred and Secular Legal Systems: 7 (1995), p. 495-510.

Epoca moderna

J.L. Gutiérrez, Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV): 5 (1993), p. 545-574.

SUPERIORE (vedi Atto GIURIDICO: Richiesta del consenso o del consiglio)

SVIZZERA

A. CATTANEO, I problemi del rapporto Chiesa-Stato in Svizzera alla luce di una recente monografia (A proposito del libro di M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica): 10 (1998), p. 611-620.

TEORIA FONDAMENTALE (vedi DIRITTO CANONICO)

TERRA SANTA

GERUSALEMME. Statuti dell'Assemblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa, 12 dicembre 1992 (con *nota* di M. Brogi): 6 (1994), p. 832-842.

TAILANDIA

Norme applicative del CIC emanate dalla Conferenza Episcopale (con *nota* di J.T. Martín de Agar): 5 (1993), p. 412-421.

TIMORE (vedi MATRIMONIO: Consenso matrimoniale: timore)

Tribunali (vedi Potestà di regime: Potestà giudiziaria - Processo)

Competenza

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 17 maggio 1986 (interpretazione dei cc. 1522 e 1525): 1 (1989), p. 357.

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Declaratio de foro plerarumque probationum, 27 aprile 1989: 2 (1990), p. 341-343.

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Declaratio de foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam, 3 giugno 1989: 2 (1990), p. 343-345.

- Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreti sulla commissione, la proroga, e altre questioni riguardanti la competenza dei Tribunali nelle cause di nullità matrimoniale, 27 agosto 1988 21 agosto 1989 (con nota di J. Llobell, Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi): 2 (1990), p. 721-740.
- J. LLOBELL, Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale: 3 (1991), p. 431-477.
- Penitenzieria Apostolica, Risposta del 1º luglio 1992 (con nota di J. Canosa, La competenza della Penitenzieria Apostolica sulle indulgenze): 5 (1993), p. 395-401.
- Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto generale sull'intervento del Vicario giudiziale nella fattispecie del can. 1673, 3°, 6 maggio 1993 (con nota di E. Baura, La funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia): 6 (1994), p. 353-365.
- J. LLOBELL, Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata « tamquam in prima instantia ex can 1683 »: 8 (1996), p. 689-711.
- SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto particolare. «Nullitas matrimonii», 17 maggio 1995: 8 (1996), p. 819-821.
- M.A. Ortiz, La competenza dei tribunali periferici secondo il grado di giudizio: 9 (1997), p. 451-482.
- richiesta del consenso del Vicario giudiziale
 - Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 17 maggio 1986 (interpretazione del c. 1673, 3°): 1 (1989), p. 355-356.

Organizzazione giudiziaria

- GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Quo civium iura*, 21 novembre 1987, con il quale si adatta l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano alle recenti leggi canoniche: 1 (1989), p. 341-342.
- SEGRETARIO DI STATO. Legge che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, 21 novembre 1987: 1 (1989), p. 387-391.

Tribunali amministrativi

- J. HERRANZ, La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983: 2 (1990), p. 433-453.
- Tribunali della Curia romana (vedi Penitenzieria Apostolica Rota Romana Segnatura Apostolica)
 - P.A. Bonnet, La competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: 7 (1995), p. 3-37.

Tribunali interdiocesani

ITALIA, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana, 18 marzo 1997 (con *nota* di F. Lozupone): 10 (1998), p. 378-396.

Tribunali statali (vedi CITTÀ DEL VATICANO - anche altri singoli Paesi)

TRIBUTI ECCLESIASTICI

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposte del 24 gennaio 1989 (con *nota* di J.T. Martín de Agar): 2 (1990), p. 348-351.

Ufficio ecclesiastico

- S. Berlingò, Dal «mistero» al «ministero»: l'ufficio ecclesiastico: 5 (1993), p. 91-120.
- J.I. Arrieta, Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico: 7 (1995), p. 91-113.
- P. Gefaell, La tutela del soggetto nella perdita dell'ufficio: 7 (1995), p. 131-152. Provvista canonica (vedi Elezione)
 - J. Miñambres, Concorso di diritti nelle provviste canoniche: 7 (1995), p. 115-130.

UNGHERIA

- P. Erdő, La nuova situazione giuridica della Chiesa in Ungberia: 2 (1990), p. 457-472.
- P. ÉRDÖ, Mindszenty e la dignità di Primate: 4 (1992), p. 637-648.
- Nome applicative del CIC emanate dalla Conferenza Episcopale (con *nota* di P. Erdö): 6 (1994), p. 843-857.
- Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica d'Ungheria sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera, 10 gennaio 1994 (con nota di E. Baura, L'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera): 7 (1995), p. 371-381.
- Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose (« della vita di fede») svolte in Ungheria dalla Chiesa cattolica e su alcune questioni di natura patrimoniale, 20 giugno 1997 (con *nota* di P. Erdö): 10 (1998), p. 647-659.

Università cattolica (vedi Educazione Cattolica)

- G.V. Bradley, Curran versus Catholic University of America: 2 (1990), p. 193-209.
- P. DE POOTER, L'Université catholique: au service de l'Église et de la société: 4 (1992), p. 45-78.
- I. Gramunt, Autonomy and Identity of Catholic Universities in the United States: 4 (1992), p. 463-493.
- SPAGNA. Decreto generale della Conferenza episcopale per l'applicazione della cost. ap. Ex Corde Ecclesiae sulle università cattoliche, 11 febbraio 1995 (con nota di C.J. Errázuriz M.): 7 (1995), p. 833-845.

Università ecclesiastiche (vedi Educazione Cattolica)

- T. Pieronek, Lo «status» degli atenei pontifici in Polonia: 2 (1990), p. 497-521.
- Vescovi (vedi Collegialità episcopale Conferenze episcopali Sinodalità Sinodo dei Vescovi Vicario episcopale Visita «ad limina»)
 - V. FAGIOLO, «Potestas» del vescovo e conferenza episcopale: 1 (1989), p. 47-67.
 - Congregazione per i Vescovi, Direttorio per la «visita ad limina», 29 giugno 1988 (con *nota* di E. Baura): 1 (1989), p. 748-758.
 - V. GÓMEZ-IGLESIAS, L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei: 3 (1991), p. 251-265.
 - L. NAVARRO M., Manifestazioni giuridiche della comunione fra i vescovi: 3 (1991), p. 573-585.
 - R. Pagé, La responsabilité des évêques dans l'enseignement: le mandat: 5 (1993), p. 699-717.
 - GIOVANNI PAOLO II, Bolla pontificia di elevazione alla dignità dell'Episcopato del Prelato dell'Opus Dei, 21 novembre 1994 (con nota di V. Gómez-Iglesias C., Circa l'elevazione all'Episcopato del secondo Prelato dell'Opus Dei): 7 (1995), p. 799-781.
 - Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Nota esplicativa «Obbligo del Vescovo di risiedere in diocesi», 12 settembre 1996: 9 (1997), p. 822-825.

Vescovo ausiliare

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 23 maggio 1988 (interpretazione dei cc. 434 e 452): 1 (1989), p. 760-761.

Vescovo emerito

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 10 ottobre 1991 (interpretazione del c. 346): 4 (1992), p. 347-347.

Vescovo Primate

P. ÉRDÖ, Mindszenty e la dignità di Primate: 4 (1992), p. 637-648.

Vescovo religioso (vedi Religiosi: Vescovo religioso)

VICARIATO DI ROMA

- J. LLOBELL, Il tribunale di appello del Vicariato di Roma: 1 (1989), p. 257-277.
- GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Sollicita cura*, 26 dicembre 1987, con cui si costituisce il Tribunale di appello del Vicariato di Roma: 1 (1989), p. 343-345.
- SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex audientia Ssmi. quo Vicariatus Urbis administratio, ab Officio Administrationis Patrimonii sedis Apostolicae seiuncta, de mandato Summi Pontificis constituitur, 22 marzo 1990 (con nota di J. Miñambres, Distinzione amministrativa tra Curia romana e Vicariato di Roma): 3 (1991), p. 757-759.

VICARIO EPISCOPALE

GIOVANNI PAOLO II, Chirografo col quale l'Arciprete di San Pietro è costituito Vicario del Romano Pontefice per la cura spirituale della Città del Vaticano, 14 gennaio 1991 (con *nota* di M.A. Ortiz): 4 (1992), p. 309-312.

SPAGNA. Decreto di nomina di un vicario episcopale personale della archidiocesi di Valencia per i sacerdoti residenti a Roma, 22 gennaio 1995 (con *nota* di H. Franceschi F.): 8 (1996), p. 383-389.

VICARIO GIUDIZIALE (vedi Tribunali: Competenza: richiesta del consenso del Vicario giudiziale)

VISITA «AD LIMINA»

Congregazione per i Vescovi, Direttorio per la «visita ad limina», 29 giugno 1988 (con *nota* di E. Baura): 1 (1989), p. 748-758.

VITA CONSACRATA (vedi ISTITUTI DI VITA CONSACRATA)

Pagina bianca

Acaso, Fernando - Dottore in Diritto canonico - Giappone.

Nota: Giappone, Decreto generale della Conferenza Episcopale riguardante la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 20 febbraio 1992: 4 (1992), p. 775-786.

AIMONE, Pier V. - Ordinario di Diritto canonico - Seminario di Diritto canonico - Facoltà di Teologia - Friburgo.

Lo statuto del personale nel Regolamento della Curia Romana: 6 (1994), p. 627-647.

ALESANDRO, John A. - Vicario episcopale - Rockville Center - New York.

Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical State. A Background Paper: 8 (1996), p. 173-192.

Nota: STATI UNITI D'AMERICA, Istruzione della Conferenza episcopale sul modo di trattare i casi dei delitti canonici implicanti l'atteggiamento sessuale del reo e sulla dimissione dallo stato clericale, 25 aprile 1994: 8 (1996), p. 390-424.

Arrieta, Juan Ignacio - Ordinario di Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica - Pontificia Università della Santa Croce.

Conferenze episcopali e vincolo di comunione: 1 (1989), p. 3-22.

I commenti al codice di diritto canonico (A proposito del libro AA.VV., Code de droit canonique. Édition bilingue et anotée trad. franc. dir. di E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn): 3 (1991), p. 269-276.

Il Sinodo dei vescovi quale istituto di comunione (nota: GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Curia Romana nel venticinquesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, 21 dicembre 1990): 3 (1991), p. 356-366.

Lo sviluppo istituzionale del Sinodo dei Vescovi: 4 (1992), p. 189-213.

Funzione pubblica e attività di governo nell'organizzazione centrale della Chiesa: il Regolamento generale della Curia Romana: 4 (1992), p. 585-613.

Circa la natura giuridica delle conferenze generali dell'episcopato latinoamericano (nota: Giovanni Paolo II, Chirografo che annuncia la convocazione della IV Conferenza generale dell'episcopato latinoamericano, 14 settembre 1989): 5 (1993), p. 862-868.

Chiese particolari e circoscrizioni ecclesiastiche: 6 (1994), p. 3-40.

Il significato di una continuità: 6 (1994), p. 423-434.

Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico: 7 (1995), p. 91-113.

La posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico: 7 (1995), p. 551-535.

Il valore giuridico della prassi della Curia Romana: 8 (1996), p. 97-117.

Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionale e provinciale: 10 (1998), p. 531-557.

Aubé, Hélène. - Licenziata in Diritto canonico - Ottawa.

Discrimination relative à une employée catholique (nota: CANADA. Tribunale dei Diritti della Persona del Québec, Sentenza, 10 febbraio 1993): 6 (1994), p. 407-420.

BAURA, Eduardo - Straordinario di Parte generale del Diritto canonico - Pontificia Università della Santa Croce.

Il permesso per la pubblicazione di scritti: 1 (1989), p. 249-256.

Nota: Congregazione per i Vescovi, Direttorio per la «visita ad limina», 29 giugno 1988: 1 (1989), p. 748-758.

Il pluralismo giuridico in materia matrimoniale (A proposito del libro di AA.VV., Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato, a cura di L. Spinelli e G. Dalla Torre): 2 (1990), p. 665-673.

L'ufficio di Ordinario militare. Profili giuridici: 4 (1992), p. 385-418.

La funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia (nota: Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto generale sull'intervento del Vicario giudiziale nella fattispecie del can. 1673, 3°, 6 maggio 1993): 6 (1994), p. 353-365.

L'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sull'asistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera (nota: Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica d'Ungheria sull'asistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera, 10 gennaio 1994): 7 (1995), p. 371-381.

BECKER, Klaus M. - Difensore del vincolo - Colonia.

Die unwiderrufliche Bindung von Mann und Frau in der Ehe nach ihrer Natur (Ein Stück Re-Inkulturation christlicher Ethik): 3 (1991), p. 501-528.

BERLINGÒ, Salvatore - Ordinario di Diritto canonico - Università di Messina.

La tipicità dell'ordinamento canonico: 1 (1989), p. 95-155.

Dal « mistero » al « ministero »: l'ufficio ecclesiastico: 5 (1993), p. 91-120.

Riflessi del Codice 1983 sulla dottrina: per una chiave di lettura della canonistica postcodiciale: 6 (1994), p. 41-90.

Bertolino, Rinaldo - Ordinario di Diritto canonico - Università di Torino. "Sensus fidei", carismi e diritto nel popolo di Dio: 7 (1995), p. 155-198.

BETTETINI, Andrea - Associato di Diritto ecclesiatico - Università di Catania.

Appunti sulla «restitutio in integrum» in margine ad una sentenza rotale (nota: Tribunale della Rota Romana, Beryten. Maronitarum. Adozione. Restitutio in

integrum. Nullità di sentenza. Sentenza definitiva. 21 marzo 1991. Boccafola, Ponente): 4 (1992), p. 163-186.

- BLANCO, María Titolare di Diritto ecclesiastico Università di Navarra.

 La mujer en el ordenamiento jurídico canónico: 4 (1992), p. 615-627.
- BONNET, Piero Antonio Ordinario di Diritto canonico Università di Teramo.

 La competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: 7 (1995), p. 3-37.
- Bradley, Gerard V. Professore Associato del College of Law Università di Illinois. Curran versus Catholic University of America: 2 (1990), p. 193-209.
- Brogi, Marco D. Nunzio Apostolico in Sudan e Delegato Apostolico in Somalia.

 Nota: Gerusalemme, Statuti dell'Assemblea degli Ordinari cattolici di Terra
 Santa, 12 dicembre 1992: 6 (1994), p. 832-842.
- Buonomo, Vincenzo Straordinario di Organizzazioni internazionali Pontificia Università Lateranense.
 - Considerazioni sul rapporto Santa Sede Comunità internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale: 8 (1996), p. 3-33.
- Canavagh, David Dottore in Diritto canonico Cambridge, Massachussetts.

 National Statutes for the Rite of Christian Initiation of Adults in the United States of America: 2 (1990), p. 211-223.
- Canosa, Javier Docente di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce.
 - La maggioranza richiesta nella elezione canonica (nota: Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta del 28 giugno 1990): 3 (1991), p. 367-374.
 - La legge propria della «Mission de France» (nota: Francia. Legge propria della Missione di Francia, 18 giugno 1988): 3 (1991), p. 767-780.
 - La competenza della Penitenzieria Apostolica sulle indulgenze (nota: PENITENZIE-RIA APOSTOLICA, Risposta del 1º luglio 1992): 5 (1993), p. 395-401.
 - La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1º del Codice di diritto canonico. Alcune note su un rescritto della Segreteria di Stato: 5 (1993), p. 613-631.
 - La concessione di grazie attraverso i rescritti: 6 (1994), p. 237-257.
 - Nota: Segreteria di Stato, Statuto del Fondo di Assitenza Sanitaria, 7 novembre 1994: 7 (1995), p. 817-829.
 - Nota: Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica con la quale viene promulgato lo statuto definitivo dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 30 settembre 1994: 8 (1996), p. 805-818.
 - Nota: Segreteria di Stato, Rescritto « ex audientia Sanctissimi » di conferma di alcune «facoltà straordinarie » al Decano della Rota Romana, 30 settembre 1995: 9 (1997), p. 377-782.

La legislazione generale sul procedimento di formazione degli atti amministrativi nel Diritto canonico: 10 (1998), p. 255-273.

- CAPARROS, Ernest Professore di Diritto Civile del Quebec Università di Ottawa. L'affaire des trésors de l'Ange-Gardien: 1 (1989), p. 617-643.
 - Les racines institutionnelles des droits occidentaux dans le droit ecclésiastique: 7 (1995), p. 425-454.
- (†) Cappellini, Ernesto Dottore in Diritto canonico Milano.
 - Un impulso di novità negli studi canonici (A proposito dei libri di J. Hervada, Diritto Costituzionale Canonico e Introduzione critica al diritto naturale): 5 (1993), p. 737-741.
- CAPUCCI, Flavio Postulatore generale della Prelatura dell'Opus Dei Roma.
 - La causa di canonizzazione di mons. Escrivá (nota: GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica di Beatificazione del Venerabile Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, 17 maggio 1992): 4 (1992), p. 313-314.
- CARDIA, Carlo Ordinario di Diritto ecclesiatico Università di Roma III.
 - Organizzazione ecclesiastica e diritto canonico (A proposito del libro di J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica): 10 (1998), p. 601-609.
- Carreras, Joan Aggiunto di Diritto matrimoniale canonico Pontificia Università della Santa Croce.
 - Nota: Tribunale della Rota Romana, Neapolitana. Nullitatis matrimonii. Sentenza definitiva. 22 luglio 1985. Pompedda, Ponente: 1 (1989), p. 557-568.
 - Nota: Tribunale della Rota Romana, Romana. Nullitatis matrimonii. Sentenza definitiva. 20 febbraio 1987. Pinto, Ponente: 1 (1989), p. 569-579.
 - Nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Hatfortiensis. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 23 giugno 1988. Boccafola, Ponente: 2 (1990), p. 139-156.
 - Nota: Tribunale della Rota Romana, Brovnsvillensis. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 1º luglio 1988. Doran, Ponente: 2 (1990), p. 157-176.
 - Nota: Tribunale della Rota Romana, Chilavensis. Nullità del matrimonio. Difetto di discrezione di giudizio, incapacità di assumere ed errore sulla qualità. Sentenza definitiva. 26 maggio 1989. Faltin, Ponente: 2 (1990), p. 177-190.
 - Il «bonum fidei» e lo «iuscorporalismo» (nota: Tribunale della Rota Romana, Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 8 febbraio 1990. Burke, Ponente): 2 (1990), p. 565-589.
 - Nota: Tribunale della Rota Romana, Campifontis. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 5 febbraio 1990. Doran, Ponente: 3 (1991), p. 153-179.
 - La norma personalista y las cualidades de la persona (nota: Tribunale della Rota Romana, *Hierosolymitana latinorum*. Nullità del matrimonio. Impotenza. Er-

rore nella qualità. Dolo. Sentenza definitiva. 15 giugno 1989. De Lanversin, Ponente): 3 (1991), p. 589-623.

- Nota: Tribunale della Rota Romana, Madraspolitan. et Meliaporen. Nullità del matrimonio. Dolo. Difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva. 25 ottobre 1990. Burke, Ponente: 3 (1991), p. 625-641.
- L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (I precedenti remoti del canone 1095 CIC '83): 4 (1992), p. 79-150.
- Nota: Tribunale della Rota Romana, Ruremunden. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere. Sentenza definitiva. 19 ottobre 1990. Pompedda, Ponente: 4 (1992), p. 153-161.
- Nota: Tribunale della Rota Romana, Pittsburgen. Nullità di sentenza. Nullità del matrimonio. Difetto di discrezione di giudizio. Sentenza definitiva. 27 febbraio 1992. Boccafola, Ponente: 5 (1993), p. 207-222.
- Il «bonum coniugum», oggetto del consenso matrimoniale: 6 (1994), p. 117-158.
- Forma canonica e «favor matrimonii» in una recente sentenza rotale (nota: TRI-BUNALE DELLA ROTA ROMANA, Denverien. Nullità del matrimonio. Difetto di forma. Inesistenza della delega. Sentenza definitiva. 15 dicembre 1992. Stankiewicz, Ponente): 6 (1994), p. 179-215.
- Nota: Tribunale della Rota Romana, Reg. Flaminii seu Forolibien.-Brittinorien. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 31 maggio 1995. Faltin, Ponente: 8 (1996), p. 121-144.
- Nota: Tribunale della Rota Romana, Romana. Nullità del matrimonio. Simulazione totale. Difetto di discrezione di giudizio. Dolo. Condizione. Impotenza. Sentenza definitiva. 17 marzo 1993. De Lanversin, Ponente: 9 (1997), p. 600-630.
- Nota: Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1997: 9 (1997), p. 771-782.
- CASTILLO ILLINGWOTH, Santiago Dottore in Diritto canonico Quito.
 - Nota: ECUADOR, Intesa fra la Santa Sede e la Repubblica dell'Ecuador sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e Polizia Nazionale, 3 agosto 1978. Statuti dell'Ordinariato militare, del anno 1988. Regolamento dell'Ordinariato militare promulgato ad experimentum: 2 (1990), p. 757-768.
 - La misión diplomática de Mons. Pedro Gasparri en el Ecuador. Las Conferencias de Santa Elena: 9 (1997), p. 509-544.
- CATTANEO, Arturo Docente di Teologia Pontificia Università della Santa Croce.
 - Il presbiterio della chiesa particolare (Questioni sollevate dalla dottrina canonistica ed ecclesiologica postconciliare): 5 (1993), p. 497-529.
 - Teologia e diritto nella definizione epistemologica della canonistica: 6 (1994), p. 649-671.
 - I problemi del rapporto Chiesa-Stato in Svizzera alla luce di una recente monografia (A proposito del libro di M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zu-

rigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica): 10 (1998), p. 611-620.

- Chalmeta, Gabriel Straordinario di Etica e Filosofia sociale Pontificia Università della Santa Croce.
 - I diritti delle nazioni (nota: Giovanni Paolo II, Discorso alle Nazioni Unite, 5 ottobre 1995): 8 (1996), p. 347-365.
- (†) CIPROTTI, Pio Ordinario di Diritto canonico Pontificia Università Lateranense. La giustizia amministrativa nell'ordinamento giuridico vaticano: 1 (1989), p. 449-465.
- CITO, Davide Aggiunto di Diritto penale canonico Pontificia Università della Santa Croce.
 - Le delibere normative delle Conferenze episcopali (Considerazioni in tema di flessibilità della competenza): 3 (1991), p. 561-573.
 - Nota: ITALIA, Regolamento della Commissione presbiterale italiana, testo riformato del 23-26 settembre 1991: 4 (1992), p. 787-791.
 - Nota: Tribunale della Rota Romana, Prescrizione dell'azione criminale. Decreto definitivo. 16 febbraio 1993. Ragni, Ponente: 6 (1994), p. 217-234.
 - Annotazioni canonistiche in tema di seminari maggiori: 7 (1995), p. 257-275.
 - Nota: Giovanni Paolo II, Lettera apostolica sull'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini, 22 maggio 1994: 7 (1995), p. 347-353.
 - La remissione della pena canonica: 9 (1997), p. 117-142.
 - Nota: Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Iurium. Sentenza definitiva. 4 maggio 1996. Davino, Ponente: 9 (1997), p. 595-599.
 - Nota: Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto particolare «Exercitii ministerii sacerdotalis», 25 marzo 1996: 9 (1997), p. 815-817.
 - Nota: Congregazione per la Dottrina della Fede, Regolamento per l'esame delle dottrine, 29 giugno 1997: 10 (1998), p. 341-351.
- CORBELLINI, Giorgio Vicesegretario generale del Governatorato Città del Vaticano.

 Note sulla formazione del can. 1274 (e dei cann. 1275 e 1272) del « Codex Iuris Canonici»: 8 (1996), p. 465-507.
- Cotta, Sergio Ordinario di Filosofia del Diritto Università di Roma «La Sapienza». Diritto e morale: 2 (1990), p. 419-432.
- D'AGOSTINO, Francesco Ordinario di Filosofia del Diritto Università di Roma «Tor Vergata».
 - Il diritto come problema teologico: 3 (1991), p. 33-47.
- Daneels, Frans, O. Praem. Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
 - Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale: 10 (1998), p. 111-148.

 (†) DE BERNARDIS, Lazzaro Maria - Emerito di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico - Università di Genova.

- Un caso di osmosi fra diritto canonico latino e orientale: il matrimonio segreto: 4 (1992), p. 629-636.
- De León, Enrique Aggiunto di Storia del Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce.
 - Ricordando un grande maestro: Rudolf Weigand (1929-1998): 10 (1998), p. 583-585.
- DEL GIUDICE, Luigi Dottore in Diritto canonico Roma.
 - La trascrizione tardiva del matrimonio canonico nelle (incompiute) norme di attuazione degli Accordi di Villa Madama: 5 (1993), p. 225-244.
 - Per un nuovo diritto ecclesiastico patrimoniale e degli enti religiosi (A proposito del libro di S. Berlingò, Enti e beni religiosi in Italia): 5 (1993), p. 743-752.
 - Nota: Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano, Legge sulle persone giuridiche civili, 28 giugno 1993: 6 (1994), p. 395-405.
 - Novità nella giurisprudenza rotale di rito in tema di conformità « equivalente » delle sentenze (nota: Tribunale della Rota Romana, Reg. Aprutini seu Teramen. Hartien. Questione pregiudiziale de sententiarum conformitate. Decreto. 22 marzo 1994. Stankiewicz, Ponente): 7 (1995), p. 645-662.
 - Qualche riflessione de iure condendo sulle competenze normative interordinamentali delle conferenze episcopali alla luce dell'esperienza italiana: 8 (1996), p. 195-215.
- DE PAOLIS, Velasio Ordinario di Diritto canonico Pontificia Università Urbaniana.
 - Le nuove forme di vita consacrata (a norma del can. 605): 6 (1994), p. 531-552.
 - La proibizione del commercio ai religiosi: 7 (1995), p. 693-712.
 - Nota: ITALIA, Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti, approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana, 16 giugno 1997: 10 (1998), p. 660-684.
- DE POOTER, Patrick Docente di Diritto romano Facultés Universita\u00fces Saint-Ignace, Anvers (Belgio).
 - L'Université catholique: au service de l'Église et de la société: 4 (1992), p. 45-78.
 - Le ius remonstrandi. Droit fondamental ou mauvaise herbe dans le doctrine canoniste?: 7 (1995), p. 713-719.
- DIEGO-LORA, Carmelo de Ordinario di Diritto procesuale canonico Università di Navarra.
 - La potestad de régimen de las conferencias episcopales en el «Codex» de 1983: 1 (1989), p. 23-46.
 - Los tribunales de justicia de la Sede Apostólica: I. La Rota Romana: 4 (1992), p. 419-461.

Los tribunales de justicia de la Sede Apostólica: II. La Signatura Apostólica: 5 (1993), p. 121-158.

Una reciente colección de estudios de Derecho Procesal Canónico (A proposito del libro di M.F. Pompedda, Studi di diritto processuale canonico): 8 (1996), p. 733-753.

Duncan, Dwight G. - Associate Professor - Southern New England School of Law - North Dartmouth, Massachusetts.

Lowering the wall of separation between Church and State in the United States: 10 (1998), p. 275-279.

EISENRING, Gabriella - Dottore in Giurisprudenza e in Diritto canonico - Zurigo.

Die Frage nach einem Familienrecht in der kirchlichen Rechtsordnung: 2 (1990), p. 69-87.

ÉRDÖ, Péter - Ordinario di Diritto canonico - Facoltà di Teologia, Pázmány Péter R.K. Hittudományi Akadémia - Budapest.

La nuova situazione giuridica della Chiesa in Ungheria: 2 (1990), p. 457-472.

Mindszenty e la dignità di Primate: 4 (1992), p. 637-648.

Nota: Ungheria, Norme applicative del CIC emanate dalla Conferenza Episcopale: 6 (1994), p. 843-857.

La partecipazione sinodale al governo della Chiesa. Problemi circa gli organi sinodali con potere di governo: 10 (1998), p. 89-107.

Nota: Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose («della vita di fede») svolte in Ungheria dalla Chiesa cattolica e su alcune questioni di natura patrimoniale, 20 giugno 1997: 10 (1998), p. 647-659.

Errázuriz M., Carlos José - Ordinario di Teoria fondamentale del Diritto canonico - Pontificia Università della Santa Croce.

La dimensione giuridica del «munus docendi» nella Chiesa: 1 (1989), p. 177-193.

Il battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici: 2 (1990), p. 3-21.

Nota: Cile, Regolamento della «Giunta degli ordinandi» della diocesi di Rancagua, del 27 ottobre 1989: 2 (1990), p. 754-757.

Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico: 4 (1992), p. 215-224.

Nota: Congregazione della Dottrina della Fede, Istruzione circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, 30 marzo 1992: 5 (1993), p. 365-380.

Ancora sull'equiparazione in diritto canonico: il caso delle prelature personali: 5 (1993), p. 633-642.

Brevi annotazioni circa il pensiero canonistico di Eugenio Corecco (A proposito del libro di E. Corecco, Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon): 5 (1993), p. 753-762.

- Il diritto canonico nel « Catechismo della Chiesa cattolica » (nota: Giovanni Pao-Lo II, Costituzione apostolica « Fidei depositum », 11 ottobre 1992): 5 (1993), p. 811-819.
- Riflessioni sulla capacità consensuale nel matrimonio canonico: 6 (1994), p. 449-464.
- Verità e giustizia, legge e coscienza nella Chiesa: il diritto canonico alla luce dell'enciclica «Veritatis splendor»: 7 (1995), p. 277-292.
- La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare: 7 (1995), p. 561-572.
- Nota: SPAGNA, Decreto generale della Conferenza episcopale per l'applicazione della cost. ap. Ex Corde Ecclesiae sulle università cattoliche, 11 febbraio 1995: 7 (1995), p. 833-845.
- Riflessioni circa il diritto canonico nell'ottica del dualismo cristiano: 9 (1997), p. 303-312.
- La persona nell'ordinamento canonico: il rapporto tra persona e diritto nella Chiesa: 10 (1998), p. 3-36.
- ESCRIVÁ-IVARS, Javier Cattedratico di Diritto ecclesiastico Università di Valencia. Appunti per una nozione di diritto canonico: 2 (1990), p. 23-34.
- Esquivias, Antonio già Docente di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce
 - Nota: Segreteria di Stato, Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, 1º gennaio 1989: 2 (1990), p. 333-341.
- Fagiolo, Vincenzo Cardinale diacono di S. Teodoro, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi e della Commisione Disciplinare della Curia Romana.
 - «Potestas» del vescovo e conferenza episcopale: 1 (1989), p. 47-67.
- FALCAO, Miguel Dottore in Diritto canonico Lisbona.
 - Nota: Portogallo, Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 3 settembre 1988: 2 (1990), p. 395-409.
- Feliciani, Giorgio Ordinario di Diritto canonico Università Cattolica del Sacro Cuore Milano.
 - L'insegnamento della religione cattolica (IRC) nelle scuole pubbliche tra normativa canonica e legislazioni civili: 6 (1994), p. 159-176.
- FILIPAZZI, Antonio Dottore in Diritto canonico Roma.
 - Cittadinanza vaticana e cittadinanza italiana: un accordo bilaterale fra Santa Sede e Repubblica italiana (nota: SEGRETERIA DI STATO, Nota del Segretario di Stato vaticano all'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede sulla doppia cittadinanza, 24 maggio 1990): 7 (1995), p. 355-363.

- FLADER, John Dottore in Diritto canonico Melbourne.
 - Nota: Australia, Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 1º giugno 1988: 2 (1990), p. 747-753.
- Franceschi, Héctor Docente di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce.
 - La connessione tra l'errore nella qualità « directe et principaliter intenta » ed il dolo invalidante del consenso matrimoniale (nota: Tribunale della Rota Romana, Calicuten. Nullità del matrimonio. Errore nella qualità. Dolo. Sentenza definitiva. 6 febbraio 1992. Pompedda, Ponente): 6 (1994), p. 573-608.
 - L'impugnazione del giudicato nel processo penale: « restitutio in integrum » o « nova causae propositio » (nota: Tribunale della Rota Romana, Posnaniense. Dimissione dallo stato clericale. Questione pregiudiziale: nuova proposizione della causa. Decreto. 11 novembre 1993. Stankiewicz, Ponente): 7 (1995), p. 663-689.
 - Il diritto alla libera scelta del proprio coniuge quale diritto fondamentale della persona (nota: Tribunale della Rota Romana, Chilaven. Nullità del matrimonio. Nullità del decreto di Seconda Istanza. Timore reverenziale. Decreto di conferma della sentenza di Prima Istanza. 20 gennaio 1994. Burke, Ponente): 8 (1996), p. 145-170.
 - Nota: Spagna, Decreto di nomina di un vicario episcopale personale della arcidiocesi di Valencia per i sacerdoti residenti a Roma, 22 gennaio 1995: 8 (1996), p. 383-389.
 - Il cumulo della « querela nullitatis » e la « nova causae propositio » (nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Reg. E. seu A. Nullità del matrimonio. Causa incidentale: Querela di nullità e nuova proposizione della causa. Decreto. 15 luglio 1993. Bruno, Ponente): 8 (1996), p. 565-599.
 - Nota: Tribunale della Rota Romana, Mexicana. Nullità del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Incapacità « relativa ». Sentenza definitiva. 2 marzo 1993. Civili, Ponente: 9 (1997), p. 145-199.
 - Il contenuto del «bonum prolis» e del «bonum fidei» alla luce del fenomeno della procreazione artificiale (nota: Tribunale della Rota Romana, Reg. Latii seu Romana. Nullità del matrimonio. Esclusione dell'indissolubilità e della prole. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Sentenza definitiva. 22 febbraio 1996. Stankiewicz, Ponente): 10 (1998), p. 207-252.
- Fuenmayor, Amadeo de Emerito di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa croce.
 - Le prelature personali e l'Opus Dei (A proposito di una recente monografia di Gaetano Lo Castro): 1 (1989), p. 157-175.
- Fuentes, José Antonio Agregato di Diritto amministrativo canonico Università di Navarra.
 - Nota: Spagna, Statuti dell'Ordinariato militare, confermati dalla Congregazione per i Vescovi il 14 novembre 1987: 2 (1990), p. 802-812.

- GABIOLA, Joseph D. Dottore in Diritto canonico Londra.
 - Nota: Inghilterra e Galles, Direttorio sui matrimoni misti, promulgato dalla Conferenza Episcopale, 30 aprile 1990: 3 (1991), p. 413-428.
 - Nota: INGHILTERRA e GALLES, Statuti per l'ammissione al sacerdozio di chierici anglicani sposati, 2 giugno 1995: 8 (1996), p. 377-382.
- GÄNSWEIN, Georg Docente di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce.
 - Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur Zur Rezeption und Interpretation der rechtlichen Bestimmungen über die Kirchenzugehörigkeit im Codex Iuris Canonici von 1983: 9 (1997), p. 47-79.
- GARCÍA CANTERO, Gabriel Cattedratico di Diritto civile Università di Zaragoza.

 Dos ejemplos de influencia eclesiástica en el Derecho español: 7 (1995), p. 469-480.
- GARCÍA HERVÁS, Dolores Titolare di Diritto ecclesiastico Università di Santiago de Compostela.
 - Jurisdicción canónica y civil sobre el matrimonio (A proposito del libro di AA.VV., Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale): 8 (1996), p. 265-284.
- GEFAELL, Pablo Aggiunto di Diritto canonico orientale Pontificia Università della Santa Croce.
 - La presentazione del codice orientale (nota: GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del «Codice dei Canoni delle Chiese Orientali», 25 ottobre 1990): 3 (1991), p. 344-355.
 - A proposito del decreto sulle Messe plurintenzionali (nota: Congregazione per il Clero, Decreto sulle Messe plurintenzionali, 22 febbraio 1991): 3 (1991), p. 760-766.
 - Nota: SEGRETERIA DI STATO, Lettera al Presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi sulla competenza del Pontificio Consiglio circa l'interpretazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e delle leggi comuni alle Chiese orientali, 27 febbraio 1991: 4 (1992), p. 340-344.
 - L'ambito territoriale della giurisdizione dei Patriarchi orientali. Riflessi sulla forma canonica del matrimonio: 5 (1993), p. 245-268.
 - Nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Vindobonen. Nullità del matrimonio. Simulazione totale. Fini del matrimonio. Sentenza definitiva. 14 ottobre 1992. Funghini, Ponente: 5 (1993), p. 577-595.
 - Il nuovo Direttorio ecumenico e la «communicatio in sacris»: 6 (1994), p. 259-279.
 - La tutela del soggetto nella perdita dell'ufficio: 7 (1995), p. 131-152.
 - Il matrimonio condizionato durante la codificazione Pio-Benedettina. Fonte del c. 826 CCEO: 7 (1995), p. 581-625.

Principi dottrinali per la normativa sulla « communicatio in sacris »: 8 (1996), p. 509-528.

GHERRO, Sandro - Ordinario di Diritto canonico - Università di Padova.

Peculiarità del diritto canonico e scienza del diritto: 5 (1993), p. 531-544.

«Diritto mite» e persona prepotente (A proposito del recente «Codice dell'assistenza spirituale»): 6 (1994), p. 673-685.

Sulla sacramentalità del matrimonio (in fieri e in facto): 7 (1995), p. 573-578.

GÓMEZ-IGLESIAS C., Valentín - Ordinario di Diritto costituzionale canonico - Pontificia Università della Santa Croce.

L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei: 3 (1991), p. 251-265.

Circa l'elevazione all'Episcopato del secondo Prelato dell'Opus Dei (nota: GIOVANNI PAOLO II, Bolla pontificia di elevazione alla dignità dell'Episcopato del Prelato dell'Opus Dei, 21 novembre 1994): 7 (1995), p. 799-781.

Il ministero petrino alle soglie del terzo millennio: 8 (1996), p. 629-662.

González Errázuriz, José Ignacio - Docente di Diritto canonico - Università di Los Andes (Cile).

Nota: Cile, Statuti dell'Ordinariato militare, 23 marzo 1988: 4 (1992), p. 765-774.

GONZÁLEZ-AYESTA, Juan - Docente di Diritto canonico - Pontificia Università della Santa Croce.

La riforma degli statuti del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (nota: Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (CCEE), Statuto, 2 dicembre 1995): 9 (1997), p. 391-402.

Nota: SEGRETERIA DI STATO, Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano, 3 febbraio 1996: 9 (1997), p. 806-814.

Nota: Congregazione per i Vescovi - Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, Istruzione sui Sinodi diocesani, 19 marzo 1997: 10 (1998), p. 352-377.

GRAMUNT, Ignatius - Dottore in Diritto canonico - Kenya.

Marriage Consent and its Pathology: 3 (1991), p. 529-550

Autonomy and Identity of Catholic Universities in the United States: 4 (1992), p. 463-493.

GRAZIANO, Lucia - Dottore in Giurisprudenza - Università di Roma «La Sapienza».

Nota: Giovanni Paolo II, Discorso all'Assemblea Plenaria della Congregazione per la dottrina della fede, 24 novembre 1995: 8 (1996), p. 365-371.

Potestà e sacerdozio nella Chiesa: 9 (1997), p. 695-711.

Grocholewski, Zenon - Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica: 3 (1991), p. 81-102.

La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica: 4 (1992), p. 3-22.

Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa: 7 (1995), p. 39-64.

La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali: 9 (1997), p. 417-450.

GULLO, Carlo - Avvocato della Rota Romana e presso la Curia Romana. Riflessioni sulla retroattività del can. 1098: 4 (1992), p. 225-234.

GUTH, Delloyd J. - Professore della Facoltà di Giurisprudenza - Università di Manitoba (Canada).

Centrality of Debt in Western Medieval Sacred and Secular Legal Systems: 7 (1995), p. 495-510.

GUTIÉRREZ, José Luis - Ordinario di Diritto canonico - Pontificia Università della Santa Croce.

La conferenza episcopale come organo sopradiocesano nella struttura ecclesiastica: 1 (1989), p. 69-91.

Le prelature personali: 1 (1989), p. 467-491.

La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nelle dichiarazioni del martirio: 3 (1991), p. 645-670.

Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV): 5 (1993), p. 545-574.

Le Società di vita apostolica: 6 (1994), p. 553-569.

I miracoli nell'apparato probatorio delle cause di canonizzazione: 10 (1998), p. 491-529.

HAYWARD, Paul - Dottore in Diritto canonico - Londra.

Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the «Sectio altera» of the Apostolic Signatura to award damages: 5 (1993), p. 643-673.

HENDRIKS, Jan W.M. - Docente di Diritto canonico - Seminari di Rolduc e Den Bosch (Olanda).

La scuola cattolica in Olanda: 2 (1990), p. 89-100.

Nota: Olanda, Decreto generale della Conferenza episcopale riguardante la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 31 gennaio 1989: 2 (1990), p. 360-395.

Battesimo, fede e sacramentalità del matrimonio (can. 1055 § 2): 8 (1996), p. 663-676.

HERRANZ, Julián - Presidente del Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi.

La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983: 2 (1990), p. 433-453.

Il diritto dell'uomo alla vita: 9 (1997), p. 547-573.

HERVADA, Javier - Ordinario di Diritto canonico - Università di Navarra.

Il diritto naturale nell'ordinamento canonico: 1 (1989), p. 493-508.

Elementi per una teoria fondamentale sulla relazione Chiesa-mondo: 2 (1990), p. 35-65.

La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della Chiesa: 3 (1991), p. 49-66.

KIMENGICH, Dominic - Dottore in Diritto canonico - Kenya.

Nota: Kenia, Legislazione complementare al CIC emanata dalla Conferenza Episcopale, 1 gennaio 1997: 9 (1997), p. 827-835.

Krukowski, Józef - Ordinario di Diritto canonico - Università Cattolica di Lublino. Revisione del sistema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Polonia: 2 (1990), p. 473-495.

 (†) LABANDEIRA, Eduardo - Ordinario di Diritto amministrativo canonico - Università di Navarra.

Gli atti giuridici dell'amministrazione ecclesiastica: 2 (1990), p. 225-260.

Il ricorso gerarchico canonico: «petitum» e «causa petendi»: 3 (1991), p. 103-118.

El precepto penal en el CIC 83: 3 (1991), p. 671-690.

Lacroce, Luigi - Dottore di ricerca in Diritto canonico - Università di Roma « La Sapienza ».

La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia della sentenze dei tribunali ecclesiastici: 8 (1996), p. 677-688.

LARRAINZAR, Carlos - Cattedratico di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico - Università di La Laguna (Spagna).

La «Summa super quarto libro Decretalium» de Juan de Andrés: 1 (1989), p. 509-554.

El Decreto de Graciano del Códice Fd (=Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi A.I.402). In memoriam Rudolf Weigand: 10 (1998), p. 421-489.

LE TOURNEAU, Dominique, Professore Visitante di Diritto canonico - Università di Navarra.

La prédication de la parole de Dieu et la participation des laïcs au « munus docendi »: fondements conciliaires et codification: 2 (1990), p. 101-125.

La mission ad extra des représentants pontificaux: 9 (1997), p. 485-507.

LICASTRO, Angelo - Docente di Diritto canonico della Facoltà di Giurisprudenza - Università di Messina.

«Enciclopedia del Diritto» ed «Enciclopedia Giuridica». Le voci di diritto canonico e di diritto ecclesiastico: 8 (1996), p. 233-263.

LLOBELL, Joaquín - Ordinario di Diritto processuale canonico - Pontificia Università della Santa Croce.

- Il tribunale di appello del Vicariato di Roma: 1 (1989), p. 257-277.
- Nota: Tribunale della Rota Romana, Romana. Iurium (crediti et damnorum). Sentenza definitiva. 15 giugno 1988. Palestro, Ponente: 1 (1989), p. 587-614.
- Nota: Giovanni Paolo II, M.p. *Iusti iudicis*, 28 giugno 1988, con cui si istituiscono i patroni presso la Curia Romana e della Santa Sede: 1 (1989), p. 735-740.
- Note sulla congruenza e la conformità delle sentenza di nullità del matrimonio (nota: Tribunale della Rota Romana, Lugdun. seu Gratianopolitana. Sentenza interlocutoria. 31 gennaio 1990. Palestro, Ponente): 2 (1990), p. 543-564.
- Commissione e prorroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi (nota: SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreti sulla commissione, la proroga, e altre questioni riguardanti la competenza dei Tribunali nelle cause di nullità matrimoniale, 27 agosto 1988 21 agosto 1989): 2 (1990), p. 721-740.
- Il « petitum » e la « causa petendi » nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. « Pastor Bonus »: 3 (1991), p. 119-150.
- Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale: 3 (1991), p. 431-477.
- La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull'ermeneutica degli istituti rivolti all'attuazione del diritto di difesa: 4 (1992), p. 235-252.
- Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone. Note sulla dottrina di Carmelo de Diego Lora (A proposito del libro C. DE DIEGO LORA, Estudios de derecho procesal canónico, voll. 3 e 4): 5 (1993), p. 283-313.
- La necessità della doppia sentenza conforme e l'«appello automatico» ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana (nota: Tribunale della Rota Romana, Cerretana. Iurium. Decreto. 14 dicembre 1992. Pompedda, Ponente): 5 (1993), p. 597-609.
- Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica: 5 (1993), p. 675-698.
- Nota: Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 1993: 5 (1993), p. 822-829.
- Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata «tamquam in prima instantia ex can 1683»: 8 (1996), p. 689-711.
- Nota: Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto particolare. «Nullitas matrimonii», 17 maggio 1995: 8 (1996), p. 819-821.
- Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la dottrina della fede in materia penale: 9 (1997), p. 289-301.

Lo Castro, Gaetano - Ordinario di Diritto ecclesiastico - Università di Roma «La Sapienza».

Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica: 3 (1991), p. 3-32.

Il matrimonio nella scienza dei giuristi: 4 (1992), p. 23-43.

L'uomo e la norma: 5 (1993), p. 159-194.

L'opera canonistica di Alvaro del Portillo: 6 (1994), p. 435-445.

Il matrimonio fra giurisdizione civile e giurisdizione canonica: 6 (1994), p. 687-707.

Il mistero del diritto divino: 8 (1996), p. 427-463.

Longhitano, Adolfo - Docente di Diritto Canonico - Studio Teologico S. Paolo - Catania.

Gli archivi ecclesiastici: 4 (1992), p. 649-667.

Il sacro nel Codice di Diritto Canonico: 6 (1994), p. 709-730.

LOZUPONE, Francesco - Avvocato della Rota Romana.

Nota: ITALIA, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana, 18 marzo 1997: 10 (1998), p. 378-396.

MADERO, Luis - Direttore dell'Istituto Superiore di Diritto canonico - Rio di Janeiro.

A legislação complementar do código de direito canônico da Conferência nacional dos bispos do Brasil: 1 (1989), p. 645-662.

MARCHESI, Mario - Dottore in Diritto canonico - Roma.

Il decreto generale sul matrimonio canonico (nota: ITALIA, Decreto generale della Conferenza Episcopale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990): 3 (1991), p. 780-814.

Nota: ITALIA, Norme della Conferenza Episcopale circa la raccolta di offerte per necessità particolari, 3 settembre 1993: 6 (1994), p. 379-383.

I ricorsi gerarchici presso i dicasteri della Curia romana: 8 (1996), p. 71-96.

Nota: Congregazione per i Vescovi, Decreto di erezione in persona giuridica pubblica della regione ecclesiastica della Lombardia (e relativi statuti): 9 (1997), p. 382-390.

MARTÍN DE AGAR, José Tomás - Ordinario di Diritto ecclesiastico - Pontificia Università della Santa Croce.

L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana: 1 (1989), p. 395-422.

Note sul diritto particolare delle Conferenze episcopali: 2 (1990), p. 593-632.

Nota: Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposte del 24 gennaio 1989: 2 (1990), p. 348-351.

Nota: Thailandia, Norme applicative del CIC emanate dalla Conferenza Episcopale: 5 (1993), p. 412-421.

Nota: Sri Lanka, Norme complementari al CIC emanate dalla Conferenza Episcopale: 6 (1994), p. 383-393.

Libertà religiosa, uguaglianza e laicità: 7 (1995), p. 199-215.

Nota: Nuova Zelanda, Legislazione complementare al CIC emanata dalla Conferenza Episcopale, 1 ottobre 1994: 9 (1997), p. 403-413.

Nota: Paraguay, Norme complementari al CIC emanate dalla Conferenza Episcopale del Paraguay, 12 novembre 1994: 10 (1998), p. 403-413.

Mejía, David - Docente di Diritto canonico - Università di La Sabana (Colombia).

Nota: COLOMBIA, Decreto generale della Conferenza Episcopale riguardante la Legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 17-20 febbraio 1986: 3 (1991), p. 385-401.

MIÑAMBRES, Jesús - Aggiunto di Diritto patrimoniale canonico - Pontificia Università della Santa Croce.

Ultima riforma della Curia romana (A proposito del libro AA.VV., La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus» a c. di P.A. Bonnet e C. Gullo): 3 (1991), p. 277-287.

Attribuzione di facoltà e competenze alla Commissione «Ecclesia Dei» (nota: GIOVANNI PAOLO II, Rescritto concedente speciali facoltà al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei», 18 ottobre 1988): 3 (1991), p. 341-344.

Distinzione amministrativa tra Curia romana e Vicariato di Roma (nota: Segreteria Di Stato, Rescriptum ex audientia Ssmi. quo Vicariatus Urbis administratio, ab Officio Administrationis Patrimonii sedis Apostolicae seiuncta, de mandato Summi Pontificis constituitur, 22 marzo 1990): 3 (1991), p. 757-759.

Nota: Segreteria di Stato, Rescritto col quale viene costituita una commissione interdicasteriale permanente per l'equa distribuzione dei sacerdoti, 13 luglio 1991: 4 (1992), p. 344-346.

Nota: GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica di trasformazione della Pontificia Commissione «Pro Russia» in Commissione interdicasteriale permanente per la Chiesa in Europa Orientale, 25 gennaio 1993: 5 (1993), p. 819-822.

Nota: Giovanni Paolo II, Lettera apostolica di fusione del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non-Credenti, 25 marzo 1993: 5 (1993), p. 829-833.

Concorso di diritti nelle provviste canoniche: 7 (1995), p. 115-130.

Il governo della Chiesa durante la vacanza della sede romana e l'elezione del Romano Pontefice: 8 (1996), p. 713-729.

MIRAS, Jorge - Aggiunto di Diritto amministrativo canonico - Università di Navarra. El precepto penal en el CIC 83: 3 (1991), p. 671-690.

Brevi note sul contenzioso amministrativo canonico (A proposito del libro di AA.VV., La giustizia amministrativa nella Chiesa): 3 (1991), p. 693-697.

MONETA, Paolo - Ordinario di Diritto canonico - Università di Pisa.

La nuova trattazione della causa matrimoniale: 3 (1991), p. 479-497.

Montalvo, Gabriel - Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica.

La Pontificia Accademia Ecclesiastica e la missione diplomatica della Santa Sede nel mondo: 9 (1997), p. 203-219.

MORIN, Andre Albert - Avvocato del ministero federale della Giustizia, Docente alla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Ottawa.

Des origines de la fiducie, un exemple concret des racines institutionnelles des droits occidentaux dans le droit canonique: 7 (1995), p. 481-493.

MULCAHY, Richard - Dottore in Diritto canonico - Irlanda.

Nota: IRLANDA, Decreti generali della Conferenza Fpiscopale riguardanti la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, promulgati il 31 gennaio 1988: 2 (1990), p. 794-802.

NAVARRO, Luis - Straordinario di Diritto canonico della persona - Pontificia Università della Santa Croce.

Manifestazioni giuridiche della comunione fra i vescovi: 3 (1991), p. 573-585.

Il carattere ecclesiale delle associazioni dei fedeli (A proposito della Nota pastorale della CEI «Le aggregazioni laicali nella Chiesa»): 6 (1994), p. 281-303.

Il servizio all'altare e le donne (commento all'interpretazione autentica del can. 230 § 2 (nota: Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta dell'11 luglio 1992; lettera circolare della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, 15 marzo 1994): 7 (1995), p. 381-395.

La Santa Sede e la libertà religiosa. Interventi presso la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (1983-1993): 7 (1995), p. 721-739.

La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica: 9 (1997), p. 265-287.

L'identità e la funzione dei diaconi permanenti. Nota alle Norme fondamentali per la formazione permanente dei diaconi permanenti e al Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti: 10 (1998), p. 587-598.

Ocáriz, Fernando - Ordinario di Teologia fondamentale e di Teologia dogmatica - Pontificia Università della Santa Croce.

Unità e diversità nella comunione ecclesiale (nota: Congregazione della Dottri-NA DELLA FEDE, Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio, 28 marzo 1992): 5 (1993), p. 381-395.

OKEKE, Odili H. - Docente di Diritto canonico - Catholic Institute of West Africa (Nigeria).

Chirstian Celebration of Marriage in Africa Revisited: 7 (1995), p. 627-641.

OPALALIC, Agustin T. - Dottore in Diritto canonico - Filippine.

Nota: FILIPPINE, Direttorio del Secondo Concilio Plenario, 8 settembre 1990: 6 (1994), p. 813-832.

Orlandis, José - Ordinario di Storia del Diritto canonico - Università di Navarra. Iglesia y poder real en la España visigodo-católica: 3 (1991), p. 67-78.

Ortiz, Miguel Angel - Docente di Diritto canonico - Pontificia Università della Santa Croce.

- Nota: Giovanni Paolo II, Chirografo con cui si dà una nuova configurazione all'Istituto per le Opere di Religione, 15 dicembre 1990: 3 (1991), p. 743-751.
- Nota: Giovanni Paolo II, Chirografo col quale l'Arciprete di San Pietro è costituito Vicario del Romano Pontefice per la cura spirituale della Città del Vaticano, 14 gennaio 1991: 4 (1992), p. 309-312.
- Note circa la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici (nota: SU-PREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Dichiarazione sulla giurisdizione della Chiesa riguardo al matrimonio celebrato tra due acattolici, 28 maggio 1993): 6 (1994), p. 366-377.
- Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio (nota: SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto particolare. «"Praesumptiones facti" pro causis nullitatis matrimonii », 13 dicembre 1995): 8 (1996), p. 821-850.
- La competenza dei tribunali periferici secondo il grado di giudizio: 9 (1997), p. 451-482.
- Otaduy, Javier Agregato di Parte generale e Diritto della persona Università di Navarra.
 - Sobre las «notas explicativas» del Consejo pontificio para la interpretación de los textos legislativos: 9 (1997), p. 633-645.
 - La comunidad como fuente de derecho (presupuestos eclesiológicos y sociales de la costumbre): 10 (1998), p. 37-87.
- Padoa-Schioppa, Antonio Ordinario di Storia del diritto Università di Milano.

 Note sul ruolo del diritto canonico e sulla storiografia giuridica: 7 (1995), p. 455-468.
- Pagé, Roch Titolare di Diritto canonico Université Saint-Paul Ottawa.

 La responsabilité des évêques dans l'enseignement: le mandat: 5 (1993), p. 699-717.
- Pampillon, Albert Dottore in Diritto canonico Nairobi.

 Priestly celibacy: gift and law: 9 (1997), p. 647-682.
- Pieronek, Tadeusz. Ordinario di Diritto canonico Pontificia Accademia Teologica Cracovia.
 - Lo «status» degli atenei pontifici in Polonia: 2 (1990), p. 497-521.
 - La legislazione particolare ed i cambiamenti del diritto ecclesiastico in Polonia: 3 (1991), p. 233-249.
 - Nota: POLONIA, Regolamento del II Sinodo Plenario promulgato dalla Conferenza Episcopale Polacca, 17 ottobre 1991: 5 (1993), p. 403-411.
- POMPEDDA, Mario F. Decano del Tribunale della Rota Romana e Presidente della Commisione Disciplinare della Curia Romana.
 - Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?: 1 (1989), p. 423-447.

Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana; 5 (1993), p. 437-468.

- Prader, Joseph Professore di Diritto canonico Pontificio Istituto Orientale Roma.
 - Differenze fra il diritto matrimoniale del Codice latino e quello del Codice orientale che influiscono sulla validità del matrimonio: 5 (1993), p. 469-494.
- PREE, Helmuth Ordinario di Diritto Canonico Università di Passau.
 - Nota: Segreteria di Stato, Quinto Accordo Addizionale alla Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento dei Rapporti Patrimoniali del 23 giugno 1960, 21 dicembre 1995: 9 (1997), p. 801-805.
- Punzi Nicolò, Angela Maria Associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico Università di Roma III.
 - Dinamiche interne e proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa: 4 (1992), p. 495-510.
 - Gli influssi del «Codex Iuris Canonici» sulle legislazioni civili: 6 (1994), p. 91-114.
- Ramos, Francisco José, O.P. Docente di Diritto canonico Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino.
 - Considerazioni sulla necessità dell'intervento degli avvocati nei processi di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico: 10 (1998), p. 281-290.
- RINCÓN PÉREZ, Tomás Ordinario di Diritto amministrativo canonico Università di Navarra.
 - La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio. ¿Son convincentes las razones que inspiran el incipiente cambio jurisprudencial?: 6 (1994), p. 465-487.
- ROSALES, Deogracias S. Dottore in Diritto canonico Manila.
 - Nota: FILIPPINE, Decreto generale della Conferenza Episcopale riguardante la legislazione complementare al Codice di diritto canonico, 27 gennaio 1985: 4 (1992), p. 349-381
- ŠALKA, Ladislav Dottore in Diritto canonico Bratislava.
 - Il mutamento della condizione giuridica della Chiesa in Cecoslovacchia: 2 (1990), p. 523-539.
- SÁNCHEZ-GIL, Antonio S. Docente di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce.
 - Circa la portata della qualifica del parroco quale pastore proprio della comunità parrocchiale: 8 (1996), p. 217-230.
 - Nota: Giovanni Paolo II, Lettera apostolica «motu proprio» sull'apostolato marittimo Stella Maris, 31 gennaio 1997: 9 (1997), p. 783-800.
- Sanchis, Josemaría già Docente di Diritto canonico Pontificia Università della Santa Croce.

Il passaggio di un religioso da un monastero autonomo ad un altro dello stesso istituto, federazione o confederazione: 1 (1989), p. 279-285.

L'aborto procurato: aspetti canonistici: 1 (1989), p. 663-667.

Sulla natura e gli effetti della scomunica: 2 (1990), p. 633-661.

L'indagine previa al processo penale: 4 (1992), p. 511-550.

Schöch, Nikolaus - Docente di Diritto canonico - Pontificio Ateneo Antonianum.

Le « animadversiones » del difensore del vincolo nelle cause di incapacità consensuale: 9 (1997), p. 81-116.

Schouppe, Jean Pierre - Associato di Diritto canonico - Pontificia Università della Santa Croce.

Nota: BELGIO, Legislazione complementare al codice di diritto canonico. Decreti della Conferenza Episcopale del 26 marzo 1985 e del 28 ottobre 1986: 1 (1989), p. 763-767.

Nota: BELGIO, Norme di attuazione della cost. ap. Spirituali militum curae, febbraio 1987: 2 (1990), p. 357-359.

Les archives louvanistes de Mgr Willy Onclin. A l'occasion de leur ouverture et de la publication du Repertorium (A proposito del libro di C. VAN DE WIEL, Repertorium van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en van de Pauselijke Commissie voor de herziening van het Kerkelijk Wetboek van 1917 in het archief Monseigneur Willy Onclin 1960-1986): 10 (1998), p. 621-626.

SCHUNCK, Rudolf - Dottore in Diritto canonico - Colonia.

Nota: GERMANIA, Decreti generali della Conferenza episcopale riguardanti la legislazione complementare al Codice di diritto canonico. Decreti del 25 maggio 1986, del 10 marzo 1987, del 24 febbraio 1988 e del 15 settembre 1989: 2 (1990), p. 768-794.

Nota: Germania, Statuti dell'Ordinariato militare, approvati dal Breve apostolico « Moventibus quidem », 23 novembre 1989: 3 (1991), p. 401-413.

Aufwertung der Ehevorbereitung. Ein Ansatz zur Neuevangelisierung: 5 (1993), p. 719-734.

Scorza, Thomas J. - Lecturer in Law - Law School - University of Chicago.

The Church and the Explosion of Clerical Sexual Abuse Litigation in America: 7 (1995), p. 741-749.

Sériaux, Alan - Professore di Diritto canonico - Facoltà di Diritto e Scienze Politiche - Aix Marseille.

Un Code pour l'univers: réflexions sur la codification du droit canonique: 9 (1997), p. 683-694.

SMITH, Peter M. - Ordinario di Diritto civile- Università di Exeter (Inghilterra).

The Present Authority of the Ancient Roman Canon Law within the Church of England: 7 (1995), p. 511-535.

Sobanski, Remigiusz - Ordinario di Diritto canonico - Accademia di Teologia Cattolica di Varsavia.

Immutabilità e storicità del diritto della Chiesa: diritto divino e diritto umano: 9 (1997), p. 19-45.

Solferino, Grazia - Dottore in Diritto canonico - Roma.

Nota: Segreteria di Stato, Providenze a favore della famiglia, 20 gennaio 1994: 6 (1994), p. 800-809.

Nota: TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Singaporen. Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum fidei. Sentenza definitiva. 17 giugno 1993. Burke, Ponente: 7 (1995), p. 219-230.

ST.-MICHEL, Jacques - Dottore in Diritto canonico - Canada.

La Cour suprême du Canada a-t-elle aboli le secret de la confession? (nota: Cour Suprême du Canada, Sentenza Adèle Rosemary Gruenke versus Sa Majesté la Reine, 24 ottobre 1991): 5 (1993), p. 423-431.

STANKIEWICZ, Antoni - Giudice del Tribunale della Rota Romana e Professore di Diritto romano - Pontificia Università della Santa Croce.

Rilievi procedurali nel nuovo « Ordo iudiciarius » della Rota Romana: 7 (1995), p. 65-87.

STICKLER, Alfons Maria - Cardinale Diacono di S. Giorgio in Velabro, Archivista e Bibliotecario Emerito di Santa Romana Chiesa.

Il celibato ecclesiastico. La sua storia ed i suoi fondamenti teologici: 5 (1993), p. 3-59.

SZTYCHMILER, Ryszard - Aggiunto di Diritto canonico - Università Cattolica di Lublino.

L'obbligo dei genitori di educare i figli alla vita eucaristica: 2 (1990), p. 127-135.

Thériault, Michel - Associato di Diritto canonico - Saint Paul University - Ottawa.

Canonical questions brought about by the presence of Eastern Catholics in Latin areas in the light of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: 3 (1991), p. 201-232.

Valdrini, Patrick - Professore di Diritto canonico - Istitut Catolique de Paris.

Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit particulier. D'après le code de droit canonique latin: 9 (1997), p. 3-17.

Vega Gutiérrez, Ana María - Docente di Diritto canonico - Università di La Rioja (Spagna).

El derecho de libertad religiosa en los trabajos preparatorios de la IV Conferencia mundial de la mujer (Beijing, 1995): 8 (1996), p. 529-562.

Viejo-Ximénez, José Miguel - Titolare di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico - Università di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna).

La obra canónica de Pierre Bertrand (1280-1349): 5 (1993), p. 61-88.

La noción de «error sustancial» en el matrimonio canónico: 6 (1994), p. 489-527.

- In memoriam Stephan Kuttner. A propósito del «Xth International Congress of Medieval Canon Law» de 1996 en Syracuse (New York): 9 (1997), p. 221-264. La redacción original de la C.29 del Decreto de Graciano: 10 (1998), p. 149-185.
- VILADRICH, Pedro Juan Cattedratico di Diritto Ecclesiastico Università di Navarra. La famiglia « sovrana »: 7 (1995), p. 539-550.
- VITALE, Antonio Ordinario di Diritto ecclesiastico Università di Napoli. Regolamentazione della libertà religiosa: 9 (1997), p. 575-591.
- Waelkens, Laurent Professore di Diritto romano Facultés Universitaùe Saint-Ignace, Anvers (Belgio).
 - Le ius remonstrandi. Droit fondamental ou mauvaise herbe dans le doctrine canoniste?: 7 (1995), p. 713-719.
- Wauck, Leroy A. Emerito di Psicologia Loyola University Chicago.

 Marriage Consent and its Pathology: 3 (1991), p. 529-550.
- ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, Francesco Associato di Diritto canonico Università G. D'Annunzio Teramo.
 - Tra fede e storia. Notazioni critiche in tema di ermeneutica canonistica: 5 (1993), p. 269-280.
- ZUANAZZI, Ilaria Ricercatrice di Diritto canonico Università di Torino.
 - Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica: 8 (1996), p. 37-69.
- Nella sezione di Rassegna di bibliografia hanno collaborato anche: J. Amorós, X. Brossa, A. Colombo, J.L. Domingo, J.C. Dominguez, A. Ducay, I. Durany, F. Eguiguren, J. Escudero, M. Fazio, J. Fronza, J.M. Gallardo, M. Gas i Alxendri, K. Hársfai, C.J. Hettinger, F.J. Hoffman, E. Juliá, R. Lanzetti, L. Melina, E. Molano, A. Nóbrega, L. Orfila, V. Pacillo, R. Pascali, R. Pérez-Lucena, G. Piomelli, J.M. Pommarès, G. Puma Polidori, J. Ribot, Maj. Roca, J.M. Roca Suárez-Inclán, R. Rodriguez-Ocaña, T. Rozkrut, M. Salido, M. Schlag, W. Sommertag, N. Thevenin, I. Urbán, J.M. Vázquez García-Peñuela, C.R. Whaley.

Pagina bianca

- AA.VV., Actas del primer Congreso Latinoamericano de Derecho Canónico (J. González-Ayesta): 9 (1997), p. 315-316.
- AA.VV., Az egyházy törvénykönyv, a cura di P. Erdő (Codice di diritto canonico) (C.J. Errázuriz M.): 10 (1998), p. 632-634.
- AA.VV., Bibliografia canonistica a schede, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico (J.L. Gutiérrez): 4 (1992), p. 712-713.
- AA.VV., Catholic Tribunals: Marriage Annulement and Dissolution (J.D. Gabiola): 3 (1991), p. 701-702.
- AA.VV., Code de droit canonique. Édition bilingue et anotée trad. franc. dir. di E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn (Nota bibliografica: J.I. Arrieta, I commenti al codice di diritto canonico): 3 (1991), p. 269-276.
- AA.VV., Code of Canon Law Annotated (J. Miñambres): 6 (1994), p. 307-309.
- AA.VV., Codex iuris canonici de 1983: 10 anos de aplicação na Igreja e em Portugal. II Jornadas de Direito Canónico. 7-10 de Março de 1994 Fátima (A.S. Sánchez-Gil): 7 (1995), p. 753-755.
- AA.VV., Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Edición biblingüe comentada por los profesores de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca (P. Gefaell): 7 (1995), p. 755-757.
- AA.VV., Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta. 4ª ed. riveduta (E. Baura): 1 (1989), p. 289-290.
- AA.VV., Código de Derecho Canónico. Edición Bilingüe y anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta . 5ª ed. riveduta ed aggiornata (J. Carreras): 6 (1994), p. 733-733.
- AA.VV., Collegialità e primato. La suprema autorità della Chiesa (J. Miñambres): 6 (1994), p. 733-735.
- AA.VV., Comunità ecclesiale e devianza. Funzione della sanzione penale nell'ordinamento canonico. (Atti del XX Congresso. Università di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, 12-15 settembre 1988) (E. Baura): 2 (1990), p. 263-266.
- AA.VV., Conoscenza e normatività. Il normativo tra decisione e fondazione (C.J. Errázuriz M.): 9 (1997), p. 316-321.
- AA.VV., Delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali e ordine pubblico. Atti della tavola rotonda, Roma, 20 aprile 1988, a cura di Lorenzo Spinelli e Giuseppe Dalla Torre (J.M. Gallardo): 2 (1990), p. 677-678.
- AA.VV., Derecho Eclesiástico del Estado español (J.T. Martín de Agar): 6 (1994), p. 309-311.
- AA.VV., Derecho Eclesiástico del Estado Español, 4ª ed. riveduta (Carmelo de Diego-Lora): 9 (1997), p. 715-726.
- AA.VV., Diccionario de derecho canónico, a cura di Carlos Corral Salvador (direttore) e José Mª Urteaga Embil (A. Esquivias): 2 (1990), p. 678-679.

AA.VV., Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi, a cura di Silvio Ferrari (A. Esquivias): 2 (1990), p. 679-681.

- AA.VV., Diritto naturale. Verso nuove prospettive (C.J. Errázuriz M.): 3 (1991), p. 702-704.
- AA.VV., Diritto naturale e diritti dell'uomo all'alba del XXI secolo (C.J. Errázuriz M.): 6 (1994), p. 311-314.
- AA.VV., El matrimonio. Cuestiones de Derecho administrativo canónico (M.A. Ortiz): 4 (1992), p. 255-261.
- AA.VV., Episcopato, presbiterato, diaconato. Teologia e diritto canonico (E. Baura): 1 (1989), p. 699-701.
- AA.VV., Error determinans voluntatem (can. 1099) (H. Franceschi): 7 (1995), p. 757-762.
- AA.VV., Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial canónico (M. Gas i Aixendri): 9 (1997), p. 721-726.
- AA.VV., Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale (Nota bibliografica: D. García Hervás, Jurisdicción canónica y civil sobre el matrimonio): 8 (1996), p. 265-284.
- AA.VV., Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani (J. Carreras): 2 (1990), p. 267-269.
- AA.VV., Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale (J. Kaniamparambil): 8 (1996), p. 762-764.
- AA.VV., Il Diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi (V. De Paolis): 8 (1996), p. 757-762.
- AA.VV., Il diritto nel mistero della Chiesa (vol. 2) (D. Cito): 4 (1992), p. 261-262.
- AA.VV., Il diritto nel mistero della Chiesa (vol. 3) (D. Cito): 5 (1993), p. 317-318.
- AA.VV., Il fedele cristiano: La condizione giuridica dei battezzati (E. Baura): 2 (1990), p. 681-683.
- AA.VV., Il processo matrimoniale canonico (R. Rodríguez-Ocaña): 1 (1989), p. 689-696.
- AA.VV., Il processo matrimoniale canonico (Nuova edizione aggiornata e ampliata) (M.A. Ortiz): 7 (1995), p. 762-765.
- AA.VV., Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia (J. Llobell): 1 (1989), p. 290-291.
- AA.VV., Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales (J. Carreras): 5 (1993), p. 318-321.
- AA.VV., Incapacity for marriage consent. Jurisprudence and Interpretation, a cura di Robert M. Sable (I. Gramunt): 2 (1990), p. 269-270.
- AA.VV., Interessi religiosi e legislazione regionale (J.M. Vázquez García-Peñuela): 8 (1996), p. 287-290.
- AA.VV., Karol Woytila jako biskup Krakowski (J. Canosa): 3 (1991), p. 705-707.
- AA.VV., La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor Bonus », a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo (Nota bibliografica: J. MIÑAMBRES, Ultima riforma della Curia romana): 3 (1991), p. 277-287.
- AA.VV., La financiación de la Iglesia Católica en España (J.M. Roca Suárez-Inclán): 9 (1997), p. 321-324.
- AA.VV., La funzione di insegnare della Chiesa, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico (A. Filipazzi): 7 (1995), p. 776-778.

AA.VV., La giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici italiani, a cura dell'Assoziazione Canonistica Italiana, settore «Operatori del diritto nei tribunali regionali», coordinatore Carlo Gullo (J. Miñambres): 2 (1990), p. 266-267.

AA.VV., La giustizia amministrativa nella Chiesa (Nota bibliografica: J. Miras, Brevi note sul contenzioso amministrativo canonico): 3 (1991), p. 693-697.

AA.VV., La parrocchia e le sue strutture (R. Pérez-Lucena): 2 (1990), p. 683-684.

AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico (I. Gramunt): 3 (1991), p. 707-708.

AA.VV., La sinoladità nell'ordinamento canonico (J.I. Arrieta): 3 (1991), p. 709-710. AA.VV., La subsidiarité. De la théorie à la pratique (J.M. Pommarès, O.S.B.): 9

(1997), p. 324-329.

AA.VV., La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto canonico, civile amministrativo. Atti dell'incontro interdisciplinare tenuto nella Università di Macerata il 20 gennaio 1990 (J. Canosa): 4 (1992), p. 262-266.

AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Prof. Pedro Lombardía (J.T. Martín de Agar): 3 (1991), p. 711-712.

AA.VV., Le nouveau code de droit canonique (Actes du Ve. Congrés international de droit canonique. Ottawa, 19-25 août 1984) (J. Llobell): 1 (1989), p. 681-685.

AA.VV., Le procedure amministrative. Un'analisi economica (J. Canosa): 6 (1994), p. 735-737.

AA.VV., Le Vatican et la politique européenne (L. Navarro): 8 (1996), p. 291-293.

AA.VV., L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana (C.J. Hettinger): 3 (1991), p. 713-716.

AA.VV., Manual de Derecho Canónico, a cura dell'Istituto Martín de Azpilcueta (Università di Navarra) (C.J. Errázuriz M.): 1 (1989), p. 685-689.

AA.VV., Manual de Derecho Canónico a cura dell'Istituto Martín de Azpilcueta (Università di Navarra), 2ª ed. riveduta (D. Cito): 5 (1993), p. 321-322.

AA.VV., Matrimonio canonico e AIDS (M.A. Ortiz): 8 (1996), p. 294-297.

AA.VV., Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato, a cura di L. Spinelli e G. Dalla Torre (Nota bibliografica: E. BAURA, Il pluralismo giuridico in materia matrimoniale): 2 (1990), p. 665-673.

AA.VV., Naturaleza y futuro de las Conferencias Episcopales. Actas del coloquio internacional de Salamanca, 3-8 enero 1988, a cura di H. Legrand, J. Manzanares, A.

García y García (J.I. Arrieta): 2 (1990), p. 270-274.

AA.VV., Os Sacramentos da Iniciação Cristã. Estudo interdisciplinar. III Jornadas de Direito Canónico. 23-26 de Abril de 1995 - Fátima (A.S. Sánchez-Gil): 10 (1998), p. 293-295.

AA.VV., Österreichisches Staatskirchenrecht. Gesetze, Materialen, Rechtprechung. II (M. Schlag): 7 (1995), p. 295-296.

AA.VV., Scienza giuridica e diritto canonico (J.I. Arrieta): 4 (1992), p. 266-270.

AA.VV., Storia della Teologia (J.C. Domínguez): 10 (1998), p. 629-631.

AA.VV., Studi di diritto ecclesiastico in tema di insegnamento, a cura di Sandro Gherro (C.J. Errázuriz M.): 2 (1990), p. 274-278.

AA.VV., Studi in memoria di Mario Petroncelli (J. Canosa): 3 (1991), p. 291-294.

AA.VV., Studi in onore di Guido Saraceni (D. Cito): 1 (1989), p. 696-699.

AA.VV., Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati, a cura di Sandro Gherro (R. Pérez-Lucena): 2 (1990), p. 684-685.

AA.VV., Studi sul primo libro del Codex Iuris Canonici (L. Navarro): 5 (1993), p. 765-766.

828

- AA.VV., Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico, a cura di Sandro Gherro (D. Cito): 2 (1990), p. 686-689.
- AA.VV., Teologia e diritto canonico (C.J. Errázuriz M.): 1 (1989), p. 293-298.
- AA.VV., The Canon Law. Letter and Spirit. A practical guide to the Code of Canon Law (J.D. Gabiola): 8 (1996), p. 764-769.
- AA.VV., Unico Ecclesiae servitio. Etudes de droit canonique offertes à Germain Lesage, o.m.i., en l'honneur de son 75 anniversaire de naissance et du 50 anniversaire de son ordination presbytérale (J.-P. Schouppe): 6 (1994), p. 314-318.
- AA.VV., Vitam impendere magisterio. Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo Pizzorni, O.P., e Giuseppe Di Mattia, O.F.M. Conv. (D. Cito): 7 (1995), p. 765-767.
- F. ALARCÓN, El matrimonio celebrado sin fe (M.A. Ortiz): 3 (1991), p. 294-299.
- A. Albisetti, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, (J.T. Martín de Agar): 4 (1992), p. 685-686.
- A. Al-Ahmar A. Khalifé D. Le Tourneau (Eds.), Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium, Kaslik 24-29 aprilis 1995 (P. Gefaell): 9 (1997), p. 726-734.
- P. AMENTA, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologico-giuridica su Chiesa particolare e sinodo diocesano (J. González-Ayesta): 9 (1997), p. 329-332.
- J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica (Nota bibliografica: C. Cardia, Organizzazione ecclesiastica e diritto canonico): 10 (1998), p. 601-609.
- J.I. Arrieta, El Sínodo de los Obispos (A. Bettetini): 1 (1989), p. 701-703.
- J.I. ARRIETA J. CANOSA J. MIÑAMBRES, Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa (A. Bettetini): 9 (1997), p. 734-736.
- M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico. Terza edizione (F. Daneels, O. Praem.): 9 (1997), p. 332-338.
- R. Astorri, La Conferenza Episcopale Svizzera. Analisi storica e canonica (J.L. Domingo): 1 (1989), p. 703-704.
- R. ASTORRI, Le leggi della Chiesa tra codificazioni latina e diritti particolari (J.I. Arrieta): 5 (1993), p. 766-769.
- R. ASTORRI, Gli statuti delle conferenze episcopali (Vol. 1 Europa) (J. Llobell): 1 (1989), p. 298-300.
- W. AYMANS, Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva ecclesiale (J.I. Arrieta): 6 (1994), p. 737-741.
- F.R. AZNAR GIL, La administración de los bienes temporales de la Iglesia. 2ª edición revisada y ampliada (J.-P. Schouppe): 5 (1993), p. 769-770.
- R. Balbi, La sentenza ingiusta nel Decretum di Graziano (J. Llobell): 6 (1994), p. 742-745.
- L. Barbieri, Sul concetto di confesione religiosa (A. Esquivias): 3 (1991), p. 716-718.
- M. Bardi, Il dolo nel matrimonio canonico: 10 (1998), p. 295-299.
- B. Basile, Le nouveau droit des moines et des religieux. Commentaire aux deux Codes Oriental et Occidental (D. Le Tourneau): 6 (1994), p. 745-748.
- B. Basile, Statut personnel et compétence judiciaire des communautés confessionnelles au Liban (D. Le Tourneau): 6 (1994), p. 748-750.
- D. BAUDOT, L'inseparabilitè entre le contrat et le sacrament du mariage. La discussion après le Concile Vatican II (E. de León): 1 (1989), p. 300-303.
- E. BAURA, Legislazione sugli ordinariati castrensi, (J. Miñambres): 4 (1992), p. 686-687.

P. Bellini, «Denunciatio evangelica» e «denunciatio judicialis privata». Un capitolo di storia disciplinare della Chiesa (C.J. Errázuriz M.): 2 (1990), p. 278-283.

- A. BENLLOCH POVEDA (dir.), Código de derecho canónico (J.I. Arrieta): 7 (1995), p. 296-297.
- S. Berlingò, Enti e beni religiosi in Italia (Nota bibliografica: L. Del Giudice, Per un nuovo diritto ecclesiastico patrimoniale e degli enti religiosi): 5 (1993), p. 743-752.
- S. Berlingò, Libertà d'istruzione e fattore religioso (J.T. Martín de Agar): 1 (1989), p. 704-707.
- A. Bernárdez Cantón, Parte General de Derecho Canónico (E. Baura): 3 (1991), p. 299-302.
- R. Bertolino, Il nuovo diritto ecclesiale tra coscienza dell'uomo e istituzione (J.I. Arrieta): 2 (1990), p. 689-692.
- R. BERTOLINO, L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione (I. Durany): 6 (1994), p. 750-753.
- A. Bettetini, La « restitutio in integrum » processuale nel diritto canonico. Profili storico-dogmatici (J. Llobell): 7 (1995), p. 297-303.
- K. BHARANIKULANGARA, Particular Law of the Eastern Catholic Churches (A. Nóbrega): 9 (1997), p. 736-738.
- M. Blanco, La noción de prelado en la lengua castellana (siglos XIII-XVI) (M.A. Ortiz): 3 (1991), p. 302-304.
- M. Blanco, La noción de prelado y prelacía o prelatura en la lengua castellana (siglos XVII-XVIII) (J. Miñambres): 5 (1993), p. 322-323.
- T. Blanco, La noción canónica de contrato. Estudio de su vigencia en el CIC de 1983 (E. Baura): 10 (1998), p. 299-304.
- F. BOLOGNINI, Lineamenti di diritto canonico (E. de León): 1 (1989), p. 707-708.
- F. Bolognini, *Lineamenti di diritto canonico*, 4^a ed. riveduta es aggiornata (A. Filipazzi): 6 (1994), p. 753-754.
- J. Bonfils, Les Sociétés de vie apostolique (N. Thevenin): 4 (1992), p. 270-273.
- P.A. Bonnet, Comunione ecclesiale, diritto e potere (D. Le Tourneau): 6 (1994), p. 754-756.
- A. Borras, Les communautés paroissiales. Droit canonique el perspectives pastorales (J.-P. Schouppe): 8 (1996), p. 769-772.
- J. Boussineso M. Brisacier É. Poulat, La laïcité française (D. Le Tourneau): 7 (1995), p. 303-303.
- A. Boyer, Le droit des religions en France (D. Le Tourneau): 7 (1995), p. 303-303.
- M.C. Bravi, Il sinodo dei vescovi. Istituzione, fini e natura (J. Miñambres): 9 (1997), p. 338-339.
- L. Bressan, Libertà religiosa nel diritto internazionale. Dichiarazioni e norme internazionali (A. Esquivias): 3 (1991), p. 718-719.
- R. Brown, Marriage Annulement in the Catholic Church (J.D. Gabiola): 3 (1991), p. 719-721.
- A.W. Bunge, Precisiones jurídicas sobre las funciones de las Conferencias Episcopales. Aporte del Magisterio de Juan Pablo II (C.J. Errázuriz M.): 8 (1996), p. 772-774.
- C. Burke, Authority and freedom in the Church (J. Sanchis): 1 (1989), p. 708-710.
- C. Burke, L'oggetto del consenso matrimoniale. Un'analisi personalistica (C.J. Errázuriz M.): 10 (1998), p. 304-312.

R.L. Burke, Lack of discretion of judgement because of schizophrenia: doctrine and recent rotal jurisprudence (I. Gramunt): 1 (1989), p. 303-304.

G. CABERLETTI, L'oggetto essenziale del consenso coniugale nel matrimonio canonico. Studio storico-giuridico sul pensiero di Tomás Sánchez (F. Eguiguren): 1

(1989), p. 305-306.

- J.G. CAIUBY CRESCENTI, Falta de liberdade interna e nulidade do consentimento matrimonial. Reflexões sobre o princípio « ubi intellectus, ibi voluntas » nas decisões da Rota Romana (1977-1986) (C.J. Errázuriz M.): 5 (1993), p. 323-326.
- A. CALABRESE, Diritto penale canonico (J. Sanchis): 2 (1990), p. 692-694.
- A. CALABRESE, Diritto penale canonico, 2ª ed. riveduta (D. Cito): 9 (1997), p. 339-340.
- MªM. CÁRCEL-ORTÍ, Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas. Edición, estudio diplomático y demográfico e MªM. CÁRCEL-ORTÍ V. CÁRCEL-ORTÍ, Historia, derecho y diplomática de la visita « ad limina » (J. Escudero): 3 (1991), p. 304-308.
- V. CÁRCEL ORTÍ, Actas de las Conferencias de Metropolitanos Españoles (1921-1965) (J.M. Roca): 8 (1996), p. 774-777.
- V. Cárcel Ortí, Mártires españoles del siglo XX (J. Llobell): 10 (1998), p. 312-315.
- F. CARPINTERO BENÍTEZ, Una introducción a la ciencia jurídica (J.-P. Schouppe): 2 (1990), p. 694-698.
- A CARRASCOSA, La Santa Sede y la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (Helsinki-Ginebra-Helsinki) (A. Esquivias): 4 (1992), p. 687-689.
- M.E. CASELLATI Alberti, L'educazione dei figli nell'ordinamento canonico (G. Eisenring): 7 (1995), p. 767-770.
- A. CATTANEO, Grundfragen des Kirchenrechts bei Klaus Mörsdorf (C.J. Errázuriz M.): 8 (1996), p. 297-300.
- A. CATTANEO, Il presbiterio della Chiesa particolare. Questioni canonistiche ed ecclesiologiche nei documenti del magistero e nel dibattito postconciliare (D. Le Tourneau): 6 (1994), p. 318-321.
- A. CELEGHIN, Origine e natura della potestà sacra (P. Gefaell): 3 (1991), p. 308-310.
- D. CENALMOR, La ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo (L. Navarro): 5 (1993), p. 770-772.
- CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI (CESEN), Codice dei beni culturali di interesse religioso, I. Normativa canonica (L. Del Giudice): 6 (1994), p. 321-323.
- CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI (CESEN), Codice dell'assistenza spirituale (L. Del Giudice): 6 (1994), p. 323-324.
- CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI (CESEN), Codice del diritto allo studio negli istituti di istruzione confessionale (D. Cito): 8 (1996), p. 300-301.
- Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici (CESEN), L'edilizia di culto. Profili giuridici (D. Cito): 8 (1996), p. 777-778.
- Y. DE CHARTRES, Prologue (D. Le Tourneau): 10 (1998), p. 315-317.
- L. CHIAPPETTA, Il Codice di diritto canonico (commento giuridico-pastorale) (A. Esquivias): 2 (1990), p. 283-284.
- L. CHIAPPETTA, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale. 2ª ed. riveduta (J.I. Arrieta): 10 (1998), p. 317-319.
- R. CHOLIJ, Clerical Celibacy in East and West (P. Gefaell): 6 (1994), p. 756-762.
- F. Coccopalmerio, De paroecia, (J.I. Arrieta): 4 (1992), p. 689-691.
- G.D. COLEMAN, Divorce and remarriage in the Catholic Church (J.D. Gabiola): 3 (1991), p. 310-311.

Z. Combalia solis, La autonomía privada en la inscripción del matrimonio canónico en el Registro Civil (J. M. Vázquez García-Peñuela): 7 (1995), p. 311-315.

- G. Comotti, La consuetudine nel diritto canonico (E. Baura): 6 (1994), p. 762-764.
- D. Composta, Filosofia del Diritto I. Prolegomeni, epistemologia, metodologia, protologia (R. Pérez-Lucena): 3 (1991), p. 721-723.
- D. Composta, Filosofia del diritto II. I fondamenti ontologici del diritto (J.-P. Schouppe): 7 (1995), p. 770-773.
- Conferencia Episcopal Argentina, Código de Derecho Canónico. 2ª edición corregida y aumentada (J. Fronza): 5 (1993), p. 773-774.
- J.J. Conn, Catholic Universities in the United States and Ecclesiastical Authority (F.J. Hoffman): 4 (1992), p. 273-276.
- Consorzio Europeo di Ricerca sui rapporti tra Stati e confessioni religiose in Europa, modelli di finanziamento pubblico, scuola e fattore religioso (L. Navarro): 5 (1993), p. 774-775.
- R. COPPOLA, La non esigibilità nel diritto penale canonico: dottrine generali e tecniche interpretative (D. Cito): 5 (1993), p. 775-777.
- E. CORECCO, Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon (Nota bibliografica: C.J. ERRÁZURIZ M., Brevi annotazioni circa il pensiero canonistico di Eugenio Corecco): 5 (1993), p. 753-762.
- J.A. CORIDEN, An Introduction to Canon Law, (J.D. Gabiola): 4 (1992), p. 691-693.
- H. CORRAL TALCIANI, Familia y Derecho: Estudios sobre la realidad jurídica de la familia (H. Franceschi F.): 8 (1996), p. 779-786.
- S. Cotta, Il diritto nell'esistenza (C.J. Errázuriz M.): 1 (1989), p. 710-713.
- M.S. DA COSTA GOMES, O Direito de associação na vida religiosa (J. Miñambres): 2 (1990), p. 698-698.
- F. D'AGOSTINO, Filosofia del Diritto (C.J. Errázuriz M.): 8 (1996), p. 301-302.
- F. D'AGOSTINO, Il Diritto come problema teologico (J.M. Pommarès, O.S.B.): 9 (1997), p. 739-743.
- F. D'AGOSTINO, Linee di una filosofia della famiglia nella prospettiva della filosofia del diritto (H. Franceschi F.): 7 (1995), p. 315-320.
- F. D'AGOSTINO, Sanzione e pena nell'esperienza giuridica (C.J. Errázuriz M.): 1 (1989), p. 306-308.
- G. DALLA TORRE, La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica (J.T. Martín de Agar): 9 (1997), p. 340-346.
- G. Dammacco, Sistema concordatario e patrimonio ecclesiastico (G. Piomelli): 9 (1997), p. 743-746.
- P.A. D'AVACK, Vaticano e Santa Sede (A. Filipazzi): 8 (1996), p. 302-304.
- F. Della Rocca, Nuovi saggi di diritto processuale canonico (J. Llobell): 2 (1990), p. 285-289.
- V. DE PAOLIS, De sanctionibus in Ecclesia. Adnotationes in Codicem: liber VI (J. Sanchis): 1 (1989), p. 308-309.
- V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa (J.-P. Schouppe): 8 (1996), p. 786-789.
- V. DE PAOLIS, La vita consacrata nella Chiesa (J.L. Gutiérrez): 6 (1994), p. 326-328.
- C. DE DIEGO-LORA, Estudios de derecho procesal canónico, voll. 3 e 4 (Nota bibliografica: J. LLOBELL, Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone. Note sulla dottrina di Carmelo de Diego-Lora): 5 (1993), p. 283-313.
- F. D'OSTILIO, Il Diritto amministrativo della Chiesa (J. Canosa): 7 (1995), p. 773-774.

F. D'OSTILIO, Prontuario del Codice di Diritto Canonico (A. Filipazzi): 8 (1996), p. 789-790.

- A. Drigani, L'insegnamento della Religione cattolica (D. Cito): 7 (1995), p. 774-775.
- S. Dubrowsky, Los diezmos de Indias en la legislación (ss. XVI y XVII) (J. Sanchis): 2 (1990), p. 289-291.
- P. Érdő, A tanító és megszentelő egyház. A tanítói és megszentelői feladat gyakorlásának egyházjogi szabályai (La Chiesa docente e santificante. Le regole canoniche dell'esercizio della funzione d'insegnare e di santificare) (I. Urbán): 2 (1990), p. 698-699.
- P. Érdő, Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés (Le fonti del diritto canonico. Una introduzione storica) (P. Szabó): 10 (1998), p. 631-632.
- P. Érdő, Az egyházjog teológiája intézménytörténeti megközelítésben (K. Hársfai): 8 (1996), p. 304-307.
- P. Érdő, Bevezetés a kánoni jogba. Bevezető ismeretek, általános szabalyok (Introduzione al diritto canonico. Nozioni introduttive, normi generali) (I. Urbán): 2 (1990), p. 291-293.
- P. Érdő, Egyházjog, (I. Urbán): 4 (1992), p. 693-694.
- P. Érdő, Introductio in Historiam Scientiae canonicae (E. de León): 4 (1992), p. 276-279.
- P. Érdő, Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale (C.J. Errázuriz M.): 9 (1997), p. 746-751.
- C.J. Errázuriz M., Il «munus docendi Ecclesiae»: diritti e doveri dei fedeli (D. Cito): 5 (1993), p. 330-332.
- C.J. Errázuriz M., La teoría pura del derecho de Hans Kelsen (visión crítica) (J. Llobell): 1 (1989), p. 309-310.
- B. Esposito, Il riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: studio per la realizzazione di un pieno pluralismo (D. Cito): 9 (1997), p. 751-753.
- P. ETZI, L'« altius moderamen » del can. 303 CJC 1983 nell'organizzazione dell'Ordine francescano secolare (L. Navarro): 8 (1996), p. 307-309.
- FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, «Persona y Derecho». Suplemento «Fidelium Iura» de derechos y deberes fundamentales del fiel (L. Navarro): 4 (1992), p. 288-289.
- FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO «SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO», «Anuario Argentino de Derecho Canónico», vol I (J.I. Arrieta): 7 (1995), p. 321-322.
- M. FALCO, Introduzione allo studio del « Codex Iuris Canonici» (D. Cito): 5 (1993), p. 777-778.
- G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico. Dopo il codice del 1983, (seconda ristampa) (J. Canosa): 3 (1991), p. 312-313.
- G. Feliciani, Il popolo di Dio (J.I. Arrieta): 4 (1992), p. 279-282.
- J. FINNIS, Natural Law and Natural Rights (C.J. Errázuriz M.): 2 (1990), p. 293-302.
- F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico (G. Puma Polidori): 8 (1996), p. 309-311.
- J. Fornés, Derecho matrimonial canónico (J. Carreras): 5 (1993), p. 332-335.
- A. DE FUENMAYOR, Estudios de Derecho Civil e Escritos sobre Prelaturas personales (J.L. Gutiérrez): 6 (1994), p. 324-326.
- A. DE FUENMAYOR V. GÓMEZ-IGLESIAS J.L. ILLANES, El itinerario jurídico del Opus Dei. (Historia y defensa de un carisma) (C.J. Errázuriz M.): 1 (1989), p. 713-720.
- I. Gamp R. Potz B. Schinkele, Österreichisches Staatskirchenrecht. Gesetze, Materialien, Rechtsprechung I (R. Schunck): 3 (1991), p. 723-724.

G. GÄNSWEIN, Kirchengliedschaft Vom Zweiten Vatikanischen Konzil zum Codex Iuris Canonici. Die Rezeption der konziliaren Aussagen über die Kirchenzugehörigkeit in das nachkonziliare Gesetzbuch der lateinischen Kirche (A. Cattaneo): 9 (1997), p. 753-756.

- J.J. GARCÍA FAÍLDE, Nuevo derecho procesal canónico. Estudio sistemático-analítico comparado, 2ª ed. (M.A. Ortiz): 5 (1993), p. 778-779.
- D. GARCÍA HERVAS, Presupuestos constitucionales de gobierno y la función judicial en la Iglesia (L. Navarro): 4 (1992), p. 282-284.
- J. GARCÍA MARTÍN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici (J. Miñambres): 7 (1995), p. 775-776.
- R. GARCÍA DE HARO, La vida cristiana. Curso de Teología Moral Fundamental (L. Melina): 5 (1993), p. 335-337.
- R. GARCÍA DE HARO, Matrimonio e famiglia nei documenti del Magistero. Corso di teologia matrimoniale (C.J. Errázuriz M.): 2 (1990), p. 700-703.
- J. GAUDEMET, Le droit canonique (L. Orfila): 2 (1990), p. 704-708.
- J. GAUDEMET, Le mariage en Occident (L. Orfila): 1 (1989), p. 310-312.
- P. Gefaell, El régimen de la potestad delegada de jurisdicción en la codificación de 1917 (J. Miñambres): 4 (1992), p. 694-696.
- L. GEROSA, Carisma e diritto nella Chiesa (E. Juliá): 2 (1990), p. 704-708.
- L. Gerosa, Diritto ecclesiale e pastorale (J.I. Arrieta): 4 (1992), p. 284-287.
- S. GHERRO, Principi di diritto costituzionale canonico, (J.I. Arrieta): 4 (1992), p. 706-710.
- S. Gherro, Studi sul processo matrimoniale canonico, (J. Llobell): 4 (1992), p. 696-705.
- B. GIANESIN, Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico (J. Carreras): 5 (1993), p. 337-339.
- F. GIL HELLÍN, Il matrimonio e la vita coniugale (C.J. Errázuriz M.): 9 (1997), p. 346-348.
- P. GIULIANI, La distinzione fra assoziazioni pubbliche e assoziazioni private dei fedeli nel nuovo Codice di diritto canonico (L. Navarro): 1 (1989), p. 312-314.
- J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho matrimonial canónico. (Según el Código de 1983), 4ª ed. riveduta (J. Llobell): 1 (1989), p. 720-724.
- W. Góralski, Kanoniczna zgoda malzenska: kanony 1095-1107, (A. Stankiewicz): 4 (1992), p. 710-712.
- W. Góralski, Lud Bozy. Koscielne prawo osobowe (Il popolo di Dio. Diritto personale della Chiesa) (T. Rozkrut): 9 (1997), p. 348-351.
- I. GRAMUNT J. HERVADA L.A. WAUCK, Canons and commentaries on marriage (C.J. Errázuriz M.): 1 (1989), p. 314-315.
- M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica (Nota bibliografica: A. CATTANEO, I problemi del rapporto Chiesa-Stato in Svizzera alla luce di una recente monografia): 10 (1998), p. 611-620.
- B. GRIMM, Die Ehelehre des Magister Honorius (E. de León): 5 (1993), p. 779-781.
- Z. GROCHOLEWSKI, Stúdie z procesného kanonického práva (J. Llobell): 8 (1996), p. 311-315.
- A. Guarino, Obiezione di coscienza e valori costituzionali (L. Del Giudice): 5 (1993), p. 339-342.
- J.L. GUTIÉRREZ, Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia (D. Cito): 1 (1989), p. 724-726.

H. Heimerl - H. Pree, Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsverhälnisse in Bayern und Österreich (J.-P. Schouppe): 7 (1995), p. 322-324.

C. HEITZMANN, La potestad de dispensar de las leyes universales en la génesis del c. 87

(J. Miñambres): 3 (1991), p. 724-726.

- A.J. VAN DER HELM M. MEYER, Comparer en Droit (D. Le Tourneau): 6 (1994), p. 764-767.
- J.W.M. HENDRICKS, Huwelijksrecht. Canon 1055-1165 van het wetboek van canoniek recht (J.-P. Schouppe): 9 (1997), p. 756-757.
- J. HERRANZ, Studi sulla nuova legislazione della Chiesa (J.L. Gutiérrez): 3 (1991), p. 313-316.
- J. HERVADA, Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico (J.-P. Schouppe): 3 (1991), p. 726-728.
- J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico (L. Navarro): 3 (1991), p. 316-317.
- J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico e Introduzione critica al diritto naturale (Nota bibliografica: E. CAPPELLINI, Un impulso di novità negli studi canonici): 5 (1993), p. 737-741.
- J. Hervada, Elementos de Derecho constitucional canónico (L. Navarro): 1 (1989), p. 315-318.
- J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale (C. J. Errázuriz M.): 3 (1991), p. 317-320.
- J. HERVADA, Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho (J.-P. Schouppe): 7 (1995), p. 324-327.
- J. HERVADA, Pensamientos de un canonista en la hora presente (E. Baura): 2 (1990), p. 302-306.
- J. HITE D.J. WARD, Readings, cases, materials in Canon Law (J.D. Gabiola): 3 (1991), p. 320-322.
- F. IANNONE, Il Capitolo generale: saggio storico-giuridico (D. Cito): 2 (1990), p. 306-307.
- I.C. IBÁN, Gli statuti delle conferenze episcopali. II. America (E. Baura): 2 (1990), p. 708-708.
- M.A. Jusdado, El dolo en el matrimonio canónico (J. Carreras): 3 (1991), p. 322-324.
- R.L. Kealy, Diocesan financial support: its history and canonical status (F.J. Hoffman): 2 (1990), p. 709-711.
- M. KOVAC, L'orizzonte dell'obbedienza religiosa. Ricerca teologico-canonica (W. Sommertag): 9 (1997), p. 352-353.
- J. Krukowski, Kosciòl i Panstwo. Podstawy relacji prawnych (T. Rozkrut): 8 (1996), p. 315-318.
- P. Kubiak, L'assoluzione generale nel Codice di Diritto Canonico (cann. 961-963) alla luce della dottrina del Concilio di Trento sull'integrità della confessione sacramentale (A. Ducay): 9 (1997), p. 353-356.
- E. LABANDEIRA, Cuestiones de Derecho administrativo canónico (J. Canosa): 5 (1993), p. 781-783.
- E. LABANDEIRA, Tratado de Derecho administrativo Canónico (J.I. Arrieta): 2 (1990), p. 307-314.
- E. LABANDEIRA, Tratado de Derecho administrativo canónico. 2ª ed. riveduta (J.I. Arrieta): 5 (1993), p. 783-785.

E. Labandeira, Trattato di diritto aministrativo canonico (J. Canosa): 7 (1995), p. 327-327.

- C. LARRAINZAR, Introducción al Derecho Canónico (Nota bibliografica: C.J. ERRAZURIZ M., Una recente introduzione al diritto canonico): 4 (1992), p. 671-682.
- P.J. LASANTA, La Iglesia frente a las realidades temporales y el Estado: el juicio moral (C. Fraxanet): 5 (1993), p. 785-788.
- D. Le Tourneau, Cuestiones de Derecho Canónico (J.I. Arrieta): 6 (1994), p. 767-768.
- D. LE TOURNEAU, Le droit canonique (J. Llobell): 1 (1989), p. 726-727.
- G. Leziroli, Il riconoscimento degli enti ecclesiastici (J. Miñambres): 3 (1991), p. 728-729.
- R. LLANO, Relações entre a Igreja e o Estado (A. Esquivias): 3 (1991), p. 324-326.
- G. Lo Castro, Tre studi sul matrimonio (C.J. Etrázuriz M.): 7 (1995), p. 327-329.
- M. LÓPEZ ALARCÓN R. NAVARRO VALLS, Curso de Derecho matrimonial canónico y concordado (R. Pérez-Lucena): 2 (1990), p. 711-712.
- F. LÓPEZ ZARZUELO, El proceso canónico de matrimonio rato y no consumado. Eficacia civil de las Resoluciones Pontificias. Doctrina. Legislación, Jurisprudencia y Formularios (J. Carreras): 8 (1996), p. 319-321.
- F. LÓPEZ-ILLANA, Ecclesia unum et plura. Riflessione teologico-canonica sull'autonomia delle Chiese locali (D. Le Tourneau): 6 (1994), p. 326-326.
- P. MAJER, El error que determina la voluntad. Can. 1099 del CIC de 1983 (M. Gas i Aixendri): 10 (1998), p. 319-324.
- A. Mantineo, Le Università cattoliche nel diritto della Chiesa e dello Stato (D. Cito): 8 (1996), p. 321-323.
- G. Mantuano, Il c.d. recupero del negozio matrimoniale invalido (J.I. Arrieta): 5 (1993), p. 788-790.
- E. MARANTONIO SGUERZO, La politica ecclesiastica della Repubblica Ligure (A. Filipazzi): 8 (1996), p. 323-324.
- M. MARCHESI, Come amministrare la parrocchia (J.I. Arrieta): 2 (1990), p. 712-714.
- M. MARCHESI, Diritto canonico complementare italiano (J.I. Arrieta): 5 (1993), p. 342-345.
- F. MARCHI, I tempi di Oropa e il suo futuro (X. Brossa): 7 (1995), p. 778-779.
- J.T. Martín de Agar, Elementi di Diritto canonico (P. Gefaell): 9 (1997), p. 356-357.
- J.T. MARTÍN DE AGAR, El matrimonio canónico en el Derecho civil español (J. Llobell): 1 (1989), p. 318-320.
- J.T. Martín de Agar, Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C. (J. Llobell): 3 (1991), p. 326-329.
- A. Martínez Blanco, Introducción al Derecho Canónico (R. Pérez-Lucena): 3 (1991), p. 729-730.
- A. MARTÍNEZ BLANCO, La enseñanza de la religión en los centros docentes (a la luz de la Constitución y del Acuerdo con la Santa Sede) (C. Fraxanet): 5 (1993), p. 790-793.
- LL. Martínez Sistach, Las asociaciones de fieles. 3ª ed. revisada y actualizada (L. Navarro): 7 (1995), p. 779-781.
- J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La configuración jurídica de las prelaturas personales en el Concilio Vaticano II (J. Sanchis): 1 (1989), p. 320-323.
- J. Martínez-Torrón, Derecho Angloamericano y Derecho Canónico (E. Molano): 5 (1993), p. 345-349.

A. MARZOA, La censura de excomunión. Estudio de su naturaleza jurídica en los siglos XIII-XV (J. Sanchis): 1 (1989), p. 323-324.

- M.F. MATERNINI ZOTTA, Il patrimonio ecclesiastico, (J.-P. Schouppe): 4 (1992), p. 713-715.
- T. MAURO, Scritti di diritto ecclesiastico e canonico (J.T. Martín de Agar): 5 (1993), p. 349-351.
- A. MENDONÇA, Rotal Anthology (An Annotated Index of Rotal Decisions from 1971 to 1988) (J. Miñambres): 5 (1993), p. 793-795.
- A. MILLNER, Die Gefangenenseelsorge (E. de León): 3 (1991), p. 730-731.
- G. MINNUCCI, La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. II. Dalle scuole d'Oltralpe a S. Raimondo di Pennaforte (L. Del Giudice): 7 (1995), p. 329-331.
- P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico (C. Errázuriz M.): 1 (1989), p. 324-327.
- P. Moneta, La giustizia nella Chiesa (J. Llobell): 7 (1995), p. 781-789.
- P. MONETA, Matrimonio religioso e ordinamento civile (A.S. Sánchez-Gíl): 6 (1994), p. 328-333.
- A. MORENO, Sangre y libertad (J. Carreras): 8 (1996), p. 324-328.
- M. MORGANTE, L'amministrazione dei beni temporali della Chiesa (J.- P. Schouppe): 7 (1995), p. 331-332.
- M. Morgante, Le Chiesa particolare nel Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale (D. Cito): 1 (1989), p. 727-729.
- V. Mosca, Alberto Patriarca di Gerusalemme. Tempo Vita Opera (J.L. Gutiérrez): 10 (1998), p. 324-326.
- L. Musselli, Chiesa e Stato dalla Resistenza alla Costituzione (G. Solferino): 4 (1992), p. 287-288.
- NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS (U.S.A.), Le manuel de l'évêque: les droits et les responsabilités de l'évêque diocésain selon le « Code de droit canonique » (J. Miñambres): 7 (1995), p. 789-791.
- L. NAVARRO, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, (J.T. Martín de Agar): 4 (1992), p. 715-717.
- R. NAVARRO VALLS J. MARTÍNEZ TORRÓN, Le obiezioni di coscienza. Profili di Diritto comparato (J. M. Vázquez García-Peñuela): 8 (1996), p. 328-331.
- A. Neri, Nuove forme di vita consacrata (Can. 605 C.I.C.) (A. Filipazzi): 10 (1998), p. 326-328.
- J.-B. D'ONORIO, Le Pape et le gouvernement de l'Église (J.I. Arrieta): 5 (1993), p. 326-330.
- L. Orsy, Marriage in Canon Law, texts and comments (J.D. Gabiola): 2 (1990), p. 714-716.
- L. Orsy, Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation and Interpretation (J. Gabiola): 6 (1994), p. 333-335.
- M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio canónico celebrado en forma no ordinaria (H. Franceschi F.): 8 (1996), p. 331-334.
- J. Otaduy, Régimen juridico español del trabajo de eclesiásticos y de religiosos (J.T. Martín de Agar): 6 (1994), p. 769-772.
- R. PAGÉ, Les Églises particulières (J.I. Arrieta): 3 (1991), p. 731-733.
- P. PAJARDI, *Il processo di Gesù* (A. Colombo): 8 (1996), p. 334-336.
- S. Palazzolo, Il diritto come rapporto (A.S. Sánchez-Gil): 8 (1996), p. 790-794.

V. Palestro, Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali (1909-1993) (V. Pacillo): 10 (1998), p. 328-332.

- R. PALOMINO, Las objeciones de conciencia. Conflictos entre conciencia y ley en el derecho norteamericano (I. Durany): 7 (1995), p. 791-792.
- P. Pellegrino, L'« animus communitatis » e l'« adprobatio legislatoris » nell'attuale dottrina canonistica della consuetudine antinomica (R. Pascali): 8 (1996), p. 336-339.
- F. Pérez-Madrid, Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canónico. Una propuesta para su construcción (D. Cito): 7 (1995), p. 792-794.
- F. PÉREZ-MADRID, La tutela penal del factor religioso en el Derecho español (M. Salido): 9 (1997), p. 357-364.
- A. Perlasca, Il concetto di bene ecclesiastico (J. Miñambres): 10 (1998), p. 634-635.
- M.F. Pompedda, Studi di diritto matrimoniale canonico (A. Stankiewicz): 6 (1994), p. 336-338.
- M.F. POMPEDDA, Studi di diritto processuale canonico (Nota bibliografica: C. DE DIE-GO-LORA, Una reciente colección de estudios de Derecho Procesal Canónico): 8 (1996), p. 733-753.
- Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus (E. Baura): 1 (1989), p. 729-730.
- Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Ius in vita et missione Ecclesiae. Acta Symposii internationalis iuris canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis iuris canonici, diebus 19-24 aprilis 1993, in Civitate Vaticana celebrati (L. Navarro): 7 (1995), p. 794-796.
- J. Prader, La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi (P. Gefaell): 7 (1995), p. 332-336.
- P. PULIDO-ADRAGÃO, Garantias da liberdade de opinião na Igreja. Os processos para juizo de livros na Congregação para a doutrina da Fé (J. Amorós): 7 (1995), p. 336-340.
- A.M. Punzi Nicolò, Gli enti nell'ordinamento canonico (E. Baura): 1 (1989), p. 327-330.
- C.M. REDAELLI, Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice (J. Ribot): 6 (1994), p. 338-340.
- P. RILEY, La volontà generale prima di Rousseau (M. Fazio): 8 (1996), p. 339-344.
- M.J. Roca, Naturaleza jurídica de los convenios eclesiásticos menores (J.T. Martín de Agar): 8 (1996), p. 794-797.
- P. RODRÍGUEZ F. OCÁRIZ J.L. ILLANES, L'Opus Dei nella Chiesa. Ecclesiologia, vocazione, secolarità (R. Lanzetti): 6 (1994), p. 772-775.
- R. Rodríguez-Ocaña, Las asociaciones de clérigos en la Iglesia (L. Navarro): 2 (1990), p. 314-316.
- ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, Decreta selecta inter ea quae anno 1983 prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis edita, vol. 1 (J. Llobell): 9 (1997), p. 757-761.
- L. Ruano Espina, La incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas psíquicas, como capítulo de nulidad (J. Carreras): 2 (1990), p. 316-318.
- M. RUESSMANN, Exclaustration, its nature and use according to current law (A. Filipazzi): 9 (1997), p. 761-762.

D. SALACHAS, L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Battesimo, Cresima, Eucaristia nel CCEO e nel CIC (P. Gefaell): 5 (1993), p. 795-801.

- I. SÁNCHEZ BELLA, Nuevos estudios de Derecho Indiano (J.M. Roca): 8 (1996), p. 797-800.
- J. SANCHÍS, La legge penale e il precetto penale (V. De Paolis): 6 (1994), p. 775-776.
- A. SARMIENTO J. ESCRIVÁ IVARS, Enchiridion Familiae (J. Carreras): 5 (1993), p. 351-355.

 H. SCHNIZER, Rechtssubjekt, rechtswirksames Handeln und Organisationsstrukturen.
- Ausgewählte Aufsätze aus Kirchenrecht, Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht (A.S. Sánchez-Gil): 8 (1996), p. 800-802.
- J.-P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico (J. Miñambres): 10 (1998), p. 332-334.
- J.-P. Schouppe, Le droit canonique. Introduction générale et droit matrimonial (C.J. Errázuriz M.): 4 (1992), p. 289-292.
- J.-P. Schouppe, Le réalisme juridique (C.J. Errázuriz): 1 (1989), p. 331-334.
- J.-P. Schouppe, Le réalisme juridique (V. De Paolis): 6 (1994), p. 776-777.
- A. Sériaux, Le droit naturel (D. Le Tourneau): 6 (1994), p. 777-781.
- E. SIGNORILE, Diritto canonico. Introduzione (E. Baura): 5 (1993), p. 355-356.
- R. Sobanski, Teoria Prawa Koscielnego (T. Rozkrut): 6 (1994), p. 781-784.
- C. Soler, Iglesia y Estado. La incidencia del Concilio Vaticano II sobre el Derecho público externo (J.T. Martín de Agar): 6 (1994), p. 340-345.
- L. SPINELLI, Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni (A. Esquivias): 3 (1991), p. 734-735.
- J.-M. SWERRY, Aumôneries catholiques dans l'enseignement public. Un renouveau de la laïcité? (D. Le Tourneau): 9 (1997), p. 762-765.
- C. THIEDE, Bischöfe-kollegial für Europa. Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen im Dienst einer sozialethisch konkretisierten Evangelisierung (J. Fronza): 4 (1992), p. 292-296.
- J. THORN (ed.), Le pape s'adresse à la Rote. Allocutions annuelles de Pie XII à Jean-Paul II (1939-1994) (vedi W. H. Woestman): 7 (1995), p. 340-340.
- D. TIRAPU J. MANTECÓN B. CALABRÚS, Derecho matrimonial canónico. Aspectos sustantivos y procesales. Teoría, legislación y formularios (M.A. Ortiz): 9 (1997), p. 364-365.
- D. TIRAPU J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, La incapacidad sucesoria del confesor en el artículo 752 del Código Civil (J.T. Martín de Agar): 9 (1997), p. 365-368.
- D. TIRAPU J. MANTECÓN A. POLAINO, Once Lecciones de Derecho Matrimonial (M.A. Ortiz): 6 (1994), p. 345-347.
- R. Torfs, Mensen en rechten in de Kerk (J.-P. Schouppe): 6 (1994), p. 347-350.
- A.G. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa (D. Cito): 2 (1990), p. 318-319.
- L. VANNICELLI, Obiezione di coscienza al servizio militare (J.T. Martín de Agar): 2 (1990), p. 716-718.
- J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, La capellanías colativo-familiares (régimen legal vigente) (J. Miñambres): 5 (1993), p. 801-803.
- J.M. Vázquez García-Peñuela M. Del M. Martín M.D. Marín, Repertorio bibliográfico de Derecho eclesiástico español (1953-1993) (M.A. Ortiz): 10 (1998), p. 334-336.
- G. Vegas, Spesa pubblica e confessioni religiose, (J.-P. Schouppe): 4 (1992), p. 297-306.

M. Ventura, Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare (D. Cito): 9 (1997), p. 368-370.

J. VERNAY, Le droit dans l'Église catholique. Initiation au droit canonique (D. Le Tourneau): 9 (1997), p. 765-766.

A. VIANA, Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio de igualdad (sistema español) (F. Eguiguren): 1 (1989), p. 337-338.

A. VIANA, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares (E. Baura): 5 (1993), p. 803-808.

P.J. VILADRICH, Estructura esencial del matrimonio y simulación del consentimiento. Comentario exegético y técnicas de calificación de las causas de nulidad del c. 1101 del Código de Derecho Canónico (C.J. Errázuriz M.): 10 (1998), p. 635-643.

P.J. VILADRICH, The Agony of Legal Marriage: An Introduction to the Basic Conceptual Elements of Matrimony (P. Hayward): 3 (1991), p. 329-331.

J.R. VILLAR, Teología de la Iglesia particular: el tema en la literatura de lengua francesa hasta el Concilio Vaticano II (J.I. Arrieta): 3 (1991), p. 331-334.

F. Viola, Diritti dell'uomo. Diritto naturale. Etica contemporanea (I.-P. Schouppe): 3 (1991), p. 334-337.

A. VITALE, Appunti di diritto canonico (L. Del Giudice): 9 (1997), p. 370-373.

A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi (L. Del Giudice): 5 (1993), p. 356-361.

A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi. 7ª ed. riveduta (L. Del Giudice): 6 (1994), p. 784-787.

A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico ed interessi religiosi. 8^a ed. (L. Del Giudice); 10 (1998), p. 336-338.

C. VAN DE WIEL, Repertorium van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en van de Pauselijke Commissie voor de herziening van het Kerkelijk Wetboek van 1917 in het archief Monseigneur Willy Onclin 1960-1986 (Nota bibliografica: J.-P. SCHOUPPE, Les archives louvanistes de Mgr Willy Onclin. A l'occasion de leur ouverture et de la publication du Repertorium): 10 (1998), p. 621-626.

W.H. WOESTMAN, O.M.I. (ed.), Papal Allocutions to the Roman Rota (1939-1994) e J. THORN (ed.), Le pape s'adresse à la Rote. Allocutions annuelles de Pie XII à Jean-Paul II (1939-1994) (J. Llobell): 7 (1995), p. 340-343.

W.H. Woestman, Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick (P. Hayward): 9 (1997), p. 766-768.

K.L. WOODWARD, Making Saints: How the Catholic Church Determines Who Becomes a Saint, Who Doesn't, and Why (D. Duncan): 3 (1991), p. 735-739.

L.G. Wrenn, Authentic interpretations on the 1983 Code (J. Miñambres): 6 (1994), p. 787-788.